

Gazzetta ufficiale

L 290

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
31 ottobre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune** 1

Prezzo: 15 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1001/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

gici e commerciali, nonché della necessità di adeguare o chiarire i testi.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

- (4) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere sostituito, in applicazione dell'articolo 12 del medesimo regolamento e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, dalla versione completa della nomenclatura combinata e dei dazi autonomi e convenzionali, quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

considerando quanto segue:

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (2) A fini di una semplificazione della normativa è opportuno ammodernare la nomenclatura combinata e adeguarne la struttura.

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

- (3) Occorre modificare la nomenclatura combinata per tenere conto delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche introdotte per ottemperare a impegni internazionali, degli sviluppi tecnolo-

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI		Capitolo	Pagina
	Pagina	12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 114
<i>Titolo I — Regole generali</i>		13	Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali 119
A.	Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata	14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove 121
B.	Regole generali relative ai dazi		
C.	Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi . .		
		<i>Sezione III</i>	
<i>Titolo II — Disposizioni speciali</i>		Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	
A.	Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento	15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 122
B.	Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili		
C.	Prodotti farmaceutici		
D.	Tassazione forfettaria		
E.	Contenitori e imballaggi		
F.	Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci		
	Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli		
	Elenco delle unità supplementari		
PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI		<i>Sezione IV</i>	
Capitolo	Pagina	Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	
<i>Sezione I</i>		16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 134
Animali vivi e prodotti del regno animale		17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 140
1	Animali vivi	18	Cacao e sue preparazioni 144
2	Carni e frattaglie commestibili	19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 147
3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 152
4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	21	Preparazioni alimentari diverse 171
5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti 175
		23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 186
		24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati 191
<i>Sezione II</i>		<i>Sezione V</i>	
Prodotti del regno vegetale		Prodotti minerali	
6	Piante vive e prodotti della floricoltura	25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 193
7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci . .	26	Minerali, scorie e ceneri 199
8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni . . .	27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 202
9	Caffè, tè, mate e spezie		
10	Cereali	<i>Sezione VI</i>	
11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse	
		28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi 211
		29	Prodotti chimici organici 225

Capitolo	Pagina
30 Prodotti farmaceutici	248
31 Concimi	252
32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	255
33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparati per toeletta e preparazioni cosmetiche	259
34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	262
35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	265
36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	268
37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	269
38 Prodotti vari delle industrie chimiche	272

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

39 Materie plastiche e lavori di tali materie	281
40 Gomma e lavori di gomma	295

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	302
42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	307
43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	310

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panierai o da stuoi

44 Legno, carbone di legna e lavori di legno	312
45 Sughero e lavori di sughero	322
46 Lavori di intreccio, da panierai o da stuoi	323

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti).	325
48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.	327

Capitolo	Pagina
49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	339

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50 Seta	346
51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	348
52 Cotone	352
53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta.	359
54 Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	362
55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco.	367
56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia.	374
57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	378
58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	381
59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	384
60 Stoffe a maglia.	388
61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	391
62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia.	400
63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare e stracci.	410

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti	415
65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti.	421
66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti.	422
67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	423

Capitolo	Pagina	Capitolo	Pagina
<i>Sezione XIII</i>		<i>Sezione XVII</i>	
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro		Materiale da trasporto	
68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili.	424	86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	584
69 Prodotti ceramici	428	87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	587
70 Vetro e lavori di vetro.	431	88 Navigazione aerea o spaziale.	598
<i>Sezione XIV</i>		89 Navigazione marittima o fluviale	600
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete		<i>Sezione XVIII</i>	
71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	439	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	
<i>Sezione XV</i>		90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	603
Metalli comuni e loro lavori		91 Orologeria.	617
72 Ghisa, ferro e acciaio.	445	92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti.	620
73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio	466	<i>Sezione XIX</i>	
74 Rame e lavori di rame.	478	Armi, munizioni e loro parti e accessori	
75 Nichel e lavori di nichel.	484	93 Armi, munizioni e loro parti e accessori.	622
76 Alluminio e lavori di alluminio.	487	<i>Sezione XX</i>	
77 (Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)		Merci e prodotti diversi	
78 Piombo e lavori di piombo	492	94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	624
79 Zinco e lavori di zinco	495	95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	629
80 Stagno e lavori di stagno.	497	96 Lavori diversi.	633
81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	499	<i>Sezione XXI</i>	
82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni.	502	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	
83 Lavori diversi di metalli comuni	508	97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità.	638
<i>Sezione XVI</i>		98 Impianti industriali	640
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi		99 Codici speciali della nomenclatura combinata.	644
84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	512		
85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi	558		

PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

Pagina

Sezione I — Allegati agricoli

Pagina

Allegato 1	Elementi agricoli (EA), dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dazi addizionali sulla farina (AD F/M)	649
Allegato 2	Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata	667

Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio

Allegato 3	Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio	705
Allegato 4	Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI	817

Allegato 5	Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio	829
Allegato 6	Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio.	833

Sezione III

Allegato 7	(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato).	874

Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Allegato 8	Merci inadatte all'alimentazione (Elenco dei denaturanti).	878
Allegato 9	Certificati	884
Allegato 10	Codici statistici TARIC.	899

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2.
 - a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
 - b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o composti è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
 - a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;
 - b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
 - c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
 - a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;

- b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi ⁽¹⁾ che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali l'Unione europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1° gennaio 2014.

Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto dell'Unione europea.
4. Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.
5. La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.
6. La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.
7. Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

— $1 \text{ €/ \% vol/hl} = 1 \text{ €} \times 40$, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

— $1 \text{ €/ \% vol/hl} + 5 \text{ €/hl} = 1 \text{ €} \times 40 \text{ più } 5 \text{ €}$, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), per esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

⁽¹⁾ Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
 - a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;
 - b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.
3. Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ⁽¹⁾ (di seguito «Stati membri non partecipanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾.
4. Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.
2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:
 - a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

- 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri;
- 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20;

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

- b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 dell'19.10.1992, pag. 1.

Codice NC	Designazione delle merci
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:
8901 10 10	– – per la navigazione marittima
8901 20	– Navi cisterna:
8901 20 10	– – per la navigazione marittima
8901 30	– Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20:
8901 30 10	– – per la navigazione marittima
8901 90	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:
8901 90 10	– – per la navigazione marittima
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:
8902 00 10	– per la navigazione marittima
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
	– altri:
8903 91	– – Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:
8903 91 10	– – – per la navigazione marittima
8903 92	– – Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:
8903 92 10	– – – per la navigazione marittima
8904 00	Rimorchiatori e spintori:
8904 00 10	– Rimorchiatori
	– Spintori:
8904 00 91	– – per la navigazione marittima
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:
8905 10	– Draghe:
8905 10 10	– – per la navigazione marittima
8905 90	– altri:
8905 90 10	– – per la navigazione marittima
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:
8906 10 00	– Navi da guerra
	– altre:
8906 90 10	– – per la navigazione marittima

3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

- degli aeromobili civili,
- di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione o trasformazione,
- delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

Detti prodotti sono ripresi nelle voci e sottovoci elencate nelle tabelle di cui al paragrafo 5.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, primo e secondo trattino, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.
4. L'esenzione dai dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].
5. I prodotti che possono beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali sono ripresi alle seguenti voci e sottovoci:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Per le sottovoci seguenti, l'esenzione dai dazi doganali dei prodotti destinati ad aeromobili civili è concessa soltanto per i prodotti elencati nella seconda colonna:

Sottovoci	Designazione delle merci
3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90	Muniti di accessori
4008 29	Profilati, tagliati in forma
4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42	Per condutture di gas o di liquidi
3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99	Per usi tecnici
4504 90, 4823 90	Giunti
6812 80	Diverse dagli quelle indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo, carta, cartoni e feltri, fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli
6813 20, 6813 81, 6813 89	A base di amianto o di altre sostanze minerali
7007 21	Parabrezza, non incorniciati
7312 10, 7312 90	Muniti di accessori o foggiate in articoli
7322 90	Generatori e distributori di aria calda (escluse le loro parti)
7324 90	Oggetti di igiene o da toilette (escluse le loro parti)
7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20	Muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
8108 90	Tubi, muniti di accessori per la condotta di gas o di liquidi
8415 90	Di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83
8419 90	Parti di scambiatori di calore
8479 89	Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; servomotori meccanici per invertitori di spinta; impianti igienici speciali; umidificatori e disumidificatori dell'aria; servomeccanismi non elettrici; avviatori non elettrici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; tergicristalli non elettrici; regolatori di eliche non elettrici
8501 20, 8501 40	Di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW
8501 31	Motori di potenza superiore a 735 W e generatori
8501 33	Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori
8501 34	Generatori di potenza superiore a 375 kW
8501 51	Di potenza superiore a 735 W
8501 53	Di potenza inferiore o uguale a 150 kW
8516 80 20	Accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina
8517 69 31, 8517 69 39	Per la radiotelefonica o la radiotelegrafia
8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90	Apparecchi per la radiotelefonica o la radiotelegrafia
8522 90	Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoci 8519 81 95 e 8519 89 90
8529 90	Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle voci 8526
8543 70 90	Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici
8543 90	Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati
8803 90 90	Compresi gli alianti
9014 90	Di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 o 9014 20
9020 00	Escluse le loro parti
9029 10	Contagiri elettrici o elettronici
9029 90	Di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri
9031 90	Della sottovoce 9031 80
9109 10, 9109 90	Aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm
9401 10	Diversi da quelli foderati in pelle
9405 10, 9405 60	Di materie plastiche o di metalli comuni
9405 92, 9405 99	Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, di materie plastiche o di metalli comuni

6. I prodotti di cui al punto 5 sono integrati nella Taric per sottovoci con la seguente nota di riferimento: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].»

C. Prodotti farmaceutici

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

- 1) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;
- 2) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
- 3) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
- 4) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti dei tipi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN e da denominazioni chimiche, elencati nell'allegato 6.

2. Casi particolari:

- 1) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.
- 2) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.
- 3) I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

- 4) Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

esempio: oxprenolato potassico (DCI): esente

oxprenolato sodico: non esente.

D. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

- contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 €.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione «esenzione» e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 27 o nell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾.

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

- presentano carattere occasionale,
- contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,
- sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

- presentano carattere occasionale, e
- riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 25 a 27 e 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché le imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 700 € in moneta nazionale.

5. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 700 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

E. Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5, essi sono:
 - a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce:
 - quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,
 - oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;
 - b) ammessi in esenzione da dazio doganale:
 - quando la merce è esente da dazio doganale,
 - oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,
 - oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.
2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:
 - merci inadatte all'alimentazione,
 - semi,
 - veli e tele da buratti, non confezionati,
 - alcuni tipi di uva da tavola, tabacchi e nitrati.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci ⁽¹⁾ affiancate da un rinvio a piè pagina, così redatto: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nel titolo II, lettera F, delle disposizioni preliminari» o «Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nel titolo II, lettera F, delle disposizioni preliminari».
2. Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

⁽¹⁾ Le sottovoci e i codici Taric in questione sono i seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 91 10, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1006 10 10, 1007 10 10, 1106 20 10, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 00 10, 3105 90 20 10, 3105 90 80 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea in materia:
- granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,
 - patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ⁽²⁾,
 - semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ⁽³⁾.

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburrattamento o a simili fini industriali.
5. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

★	Indica i nuovi numeri di codice
■	Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso
AD F/M	Dazio addizionale farina
AD S/Z	Dazio addizionale zucchero
b/f	Bombola
cm/s	Centimetro(i) al secondo
EA	Elemento agricolo
€	Euro
DCI	Denominazione comune internazionale
DCIM	Denominazione comune internazionale modificata
ISO	Organizzazione internazionale di standardizzazione
Kbit	1 024 bits
kg/br	Chilogrammo, peso lordo
Kg/net	Chilogrammo, peso netto
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg/net mas	Chilogrammi netti della sostanza secca
MAX	Massimo
Mbit	1 048 576 bits
MIN	Minimo
ml/g	Millilitro(i) per grammo
mm/s	Millimetro(i) al secondo
RON	Numero di ottano ricerca

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

c/k	Numero dei carati (1 carato metrico = 2×10^{-4} kg)
ce/el	Numero di elementi
ct/l	Capacità di carico utile in tonnellate ⁽¹⁾
g	Grammo
gi F/S	Grammo isotopi fissili
kg H ₂ O ₂	Chilogrammo di perossido di idrogeno
kg K ₂ O	Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH	Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)
kg met.am.	Chilogrammo di metilammina
kg N	Chilogrammo di azoto
kg NaOH	Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg P ₂ O ₅	Chilogrammo di pentaossido di difosforo
kg 90 % sdt	Chilogrammo di materia secca al 90 %
kg U	Chilogrammo di uranio
1 000 kWh	Mille chilowattora
l	Litro
1 000 l	Mille litri
l alc. 100 %	Litro di alcole puro (100 %)
m	Metro
m ²	Metro quadrato
m ³	Metro cubo
1 000 m ³	Mille metri cubi
pa	Numero delle paia
p/st	Numero dei pezzi
100 p/st	Cento pezzi
1 000 p/st	Mille pezzi
TJ	Terajoule (potere calorifero superiore)
—	Nessuna unità supplementare

⁽¹⁾ Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:
 - a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306, 0307 o 0308;
 - b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;
 - c) gli animali della voce 9508.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
	– Cavalli:		
0101 21 00	– – riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	esenzione	p/st
0101 29	– – altri:		
0101 29 10	– – – destinati alla macellazione ⁽²⁾	esenzione	p/st
0101 29 90	– – – altri	11,5	p/st
0101 30 00	– Asini	7,7	p/st
0101 90 00	– altri	10,9	p/st
0102	Animali vivi della specie bovina:		
	– Bovini:		
0102 21	– – riproduttori di razza pura ⁽³⁾ :		
0102 21 10	– – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	esenzione	p/st
0102 21 30	– – – Vacche	esenzione	p/st
0102 21 90	– – – altri	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3)].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. direttiva 2009/157/CE del Consiglio (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1); regolamento (CE) n. 133/2008 della Commissione (GU L 041 del 15.2.2008, pag. 11); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0102 29	– – altri:		
0102 29 05	– – – del sottogenere <i>Bibos</i> o del sottogenere <i>Poephagus</i>	esenzione	p/st
	– – – altri:		
0102 29 10	– – – – di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:		
0102 29 21	– – – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 29 29	– – – – – altri	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:		
0102 29 41	– – – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 29 49	– – – – – altri	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – – di peso superiore a 300 kg:		
	– – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):		
0102 29 51	– – – – – – destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 29 59	– – – – – – altre	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – – – Vacche:		
0102 29 61	– – – – – – destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 29 69	– – – – – – altre	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– – – – – altri:		
0102 29 91	– – – – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/100 kg/net	p/st
0102 29 99	– – – – – – altri	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
	– Bufali:		
0102 31 00	– – riproduttori di razza pura ⁽²⁾	esenzione	p/st
0102 39	– – altri:		
0102 39 10	– – – delle specie domestiche	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st
0102 39 90	– – – altri	esenzione	p/st
0102 90	– altri:		
0102 90 20	– – riproduttori di razza pura ⁽²⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
0102 90 91	– – – delle specie domestiche	10,2 + 93,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	p/st

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. direttiva 2009/157/CE del Consiglio (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1); regolamento (CE) n. 133/2008 della Commissione (GU L 041 del 15.2.2008, pag. 11); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0102 90 99	– – – altri	esenzione	p/st
0103	Animali vivi della specie suina:		
0103 10 00	– riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	esenzione	p/st
	– altri:		
0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:		
0103 91 10	– – – delle specie domestiche	41,2 €/100 kg/net	p/st
0103 91 90	– – – altri	esenzione	p/st
0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:		
	– – – delle specie domestiche:		
0103 92 11	– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	35,1 €/100 kg/net	p/st
0103 92 19	– – – – altri	41,2 €/100 kg/net	p/st
0103 92 90	– – – altri	esenzione	p/st
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:		
0104 10	– della specie ovina:		
0104 10 10	– – riproduttori di razza pura ⁽²⁾	esenzione	p/st
	– – altri:		
0104 10 30	– – – Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	80,5 €/100 kg/ net ⁽³⁾	p/st
0104 10 80	– – – altri	80,5 €/100 kg/ net ⁽³⁾	p/st
0104 20	– della specie caprina:		
0104 20 10	– – riproduttori di razza pura ⁽²⁾	3,2	p/st
0104 20 90	– – altri	80,5 €/100 kg/ net ⁽³⁾	p/st
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:		
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:		
0105 11	– – Galli e galline:		
	– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		
0105 11 11	– – – – Razze ovaiole	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 11 19	– – – – altri	52 €/1 000 p/st	p/st
	– – – altri:		
0105 11 91	– – – – Razze ovaiole	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 11 99	– – – – altri	52 €/1 000 p/st	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 del 15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0105 12 00	– – Tacchine e tacchini	152 €/1 000 p/st	p/st
0105 13 00	– – Anatre	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 14 00	– – Oche	152 €/1 000 p/st	p/st
0105 15 00	– – Faraone	52 €/1 000 p/st	p/st
	– altri:		
0105 94 00	– – Galli e galline	20,9 €/100 kg/net	p/st
0105 99	– – altri:		
0105 99 10	– – – Anatre	32,3 €/100 kg/net	p/st
0105 99 20	– – – Oche	31,6 €/100 kg/net	p/st
0105 99 30	– – – Tacchini e tacchine	23,8 €/100 kg/net	p/st
0105 99 50	– – – Faraone	34,5 €/100 kg/net	p/st
0106	Altri animali vivi:		
	– Mammiferi:		
0106 11 00	– – Primati	esenzione	p/st
0106 12 00	– – Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	esenzione	p/st
0106 13 00	– – Cammelli e altri camelidi (<i>Camelidae</i>)	esenzione	p/st
0106 14	– – Conigli e lepri:		
0106 14 10	– – – Conigli domestici	3,8	p/st
0106 14 90	– – – altri	esenzione	—
0106 19 00	– – altri	esenzione	—
0106 20 00	– Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	esenzione	p/st
	– Uccelli:		
0106 31 00	– – Uccelli rapaci	esenzione	p/st
0106 32 00	– – Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	esenzione	p/st
0106 33 00	– – Struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	esenzione	p/st
0106 39	– – altri:		
0106 39 10	– – – Piccioni	6,4	p/st
0106 39 80	– – – altri	esenzione	—
	– Insetti:		
0106 41 00	– – Api	esenzione	—
0106 49 00	– – altri	esenzione	—
0106 90 00	– altri	esenzione	—

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
 - b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);
 - c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

Note complementari

1. A. Sono considerati come:
 - a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
 - b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
 - c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:
 - dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
 - oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

 - d) «busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
 - e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
 - f) «sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
 - g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

- h) 1. «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”, ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio dritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
2. «tagli di punta di petto detti “brisket”, ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
- B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.
- C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.
2. A. Sono considerati come:
- a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
- b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
- Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
- c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
- La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
- La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
- d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
- La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;
- e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
- La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
- f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
- g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
- h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
- ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
- k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.
- La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

- B. I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

- C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 00 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

- con un taglio diritto parallelo al cranio, o
- con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

- D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 10 11 e 0209 10 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

- E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto $\times 6,25$) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

3. A. Sono considerati come:

- a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
- b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
- c) «busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
- d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
- e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
- f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della mezzena dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

- g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
- h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
- B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerati come:
- a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 44 21 a 0207 44 61, da 0207 45 21 a 0207 45 61, da 0207 54 21 a 0207 54 61, da 0207 55 21 a 0207 55 61 e da 0207 60 21 a 0207 60 61, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
- I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 o 0207 60 81;
- b) «metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 e 0207 60 21, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
- c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 e 0207 60 21, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
- d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 e 0207 60 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
- e) «petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 e 0207 60 51, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
- f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 e 0207 60 61, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
- g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
- h) «cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
- ij) «parti dette paltò di anatra o di oca», ai sensi delle sottovoci 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 e 0207 55 71, anatre o oche presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:
- a) se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
- b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6. a) Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
- b) I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
7. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 0210 99, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:		
0201 10 00	– in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 20	– altri pezzi non disossati:		
0201 20 20	– – Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 20 30	– – Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 20 50	– – Selle e quarti posteriori	12,8 + 212,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 20 90	– – altri	12,8 + 265,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0201 30 00	– disossate	12,8 + 303,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:		
0202 10 00	– in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 20	– altri pezzi non disossati:		
0202 20 10	– – Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 20 30	– – Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 20 50	– – Selle e quarti posteriori	12,8 + 221,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 20 90	– – altri	12,8 + 265,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 30	– disossate:		
0202 30 10	– – Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 + 221,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0202 30 50	– – Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» ⁽²⁾	12,8 + 221,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 015 del 17.1.1981, pag. 4).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0202 30 90	– – altre	12,8 + 304,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:		
	– fresche o refrigerate:		
0203 11	– – in carcasce o mezzene:		
0203 11 10	– – – di animali della specie suina domestica	53,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 11 90	– – – altre	esenzione	—
0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 12 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 12 19	– – – – Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 12 90	– – – altri	esenzione	—
0203 19	– – altre:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 19 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 19 13	– – – – Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 19 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – – – altre:		
0203 19 55	– – – – disossate	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 19 59	– – – – altre	86,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 19 90	– – – altre	esenzione	—
	– congelate:		
0203 21	– – in carcasce o mezzene:		
0203 21 10	– – – di animali della specie suina domestica	53,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 21 90	– – – altre	esenzione	—
0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 22 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 22 19	– – – – Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0203 22 90	– – – altri	esenzione	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0203 29	– – altre:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 29 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0203 29 13	– – – – Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0203 29 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	– – – – altre:		
0203 29 55	– – – – – disossate	86,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0203 29 59	– – – – – altre	86,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0203 29 90	– – – altre	esenzione	—
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:		
0204 10 00	– Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:		
0204 21 00	– – in carcasce o mezzene	12,8 + 171,3 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 22	– – in altri pezzi non disossati:		
0204 22 10	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 22 30	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 22 50	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 22 90	– – – altri	12,8 + 222,7 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 23 00	– – disossate	12,8 + 311,8 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 30 00	– Carcasse e mezzene di agnello, congelate	12,8 + 128,8 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– altre carni di animali della specie ovina, congelate:		
0204 41 00	– – in carcasce o mezzene	12,8 + 128,8 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 42	– – in altri pezzi, non disossate:		
0204 42 10	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 42 30	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 42 50	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 42 90	– – – altre	12,8 + 167,5 €/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0204 43	– – disossate:		
0204 43 10	– – – di agnello	12,8 + 234,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 43 90	– – – altre	12,8 + 234,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50	– Carni di animali della specie caprina:		
	– – fresche o refrigerate:		
0204 50 11	– – – Carcasce o mezzene	12,8 + 171,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 13	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 15	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 19	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – – altre:		
0204 50 31	– – – – Pezzi non disossati	12,8 + 222,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 39	– – – – Pezzi disossati	12,8 + 311,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – congelate:		
0204 50 51	– – – Carcasce o mezzene	12,8 + 128,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 53	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 55	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 59	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – – altre:		
0204 50 71	– – – – Pezzi non disossati	12,8 + 167,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0204 50 79	– – – – Pezzi disossati	12,8 + 234,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
0205 00 20	– fresche o refrigerate	5,1	—
0205 00 80	– congelate	5,1	—
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:		
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽²⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altre:		
0206 10 95	– – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 303,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0206 10 98	– – – altre	esenzione	—
	– della specie bovina, congelate:		
0206 21 00	– – Lingue	esenzione	—
0206 22 00	– – Fegati	esenzione	—
0206 29	– – altre:		
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽²⁾	esenzione	—
	– – – altre:		
0206 29 91	– – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 304,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0206 29 99	– – – – altre	esenzione	—
0206 30 00	– della specie suina, fresche o refrigerate	esenzione	—
	– della specie suina, congelate:		
0206 41 00	– – Fegati	esenzione	—
0206 49 00	– – altre	esenzione	—
0206 80	– altre, fresche o refrigerate:		
0206 80 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽²⁾	esenzione	—
	– – altre:		
0206 80 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	—
0206 80 99	– – – delle specie ovina o caprina	esenzione	—
0206 90	– altre, congelate:		
0206 90 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽²⁾	esenzione	—
	– – altre:		
0206 90 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	—
0206 90 99	– – – delle specie ovina o caprina	esenzione	—
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:		
	– di galli e di galline:		
0207 11	– – interi, freschi o refrigerati:		
0207 11 10	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	26,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 11 30	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 11 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 12	– – interi, congelati:		
0207 12 10	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 12 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 13	– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:		
	– – – Pezzi:		
0207 13 10	– – – – disossati	102,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	– – – – non disossati:		
0207 13 20	– – – – Metà o quarti	35,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 13 30	– – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 13 40	– – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 13 50	– – – – Petti e loro pezzi	60,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 13 60	– – – – Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 13 70	– – – – altri	100,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	– – – Frattaglie:		
0207 13 91	– – – – Fegati	6,4	—
0207 13 99	– – – – altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 14	– – Pezzi e frattaglie, congelati:		
	– – – Pezzi:		
0207 14 10	– – – – disossati	102,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	– – – – non disossati:		
0207 14 20	– – – – Metà o quarti	35,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 14 30	– – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 14 40	– – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 14 50	– – – – Petti e loro pezzi	60,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 14 60	– – – – Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 14 70	– – – – altri	100,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — Frattaglie:		
0207 14 91	— — — — Fegati	6,4	—
0207 14 99	— — — — altri	18,7 €/100 kg/net	—
	— di tacchine e di tacchini:		
0207 24	— — interi, freschi o refrigerati:		
0207 24 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 24 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 25	— — interi, congelati:		
0207 25 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 25 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26	— — Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:		
	— — — Pezzi:		
0207 26 10	— — — — disossati	85,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — non disossati:		
0207 26 20	— — — — — Metà o quarti	41 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 30	— — — — — Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 40	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 50	— — — — — Petti e loro pezzi	67,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — — Cosce e loro pezzi:		
0207 26 60	— — — — — Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 70	— — — — — altri	46 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 26 80	— — — — — altri	83 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — Frattaglie:		
0207 26 91	— — — — Fegati	6,4	—
0207 26 99	— — — — altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 27	— — Pezzi e frattaglie, congelati:		
	— — — Pezzi:		
0207 27 10	— — — — disossati	85,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — non disossati:		
0207 27 20	— — — — — Metà o quarti	41 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 27 30	— — — — — Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 27 40	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 27 50	— — — — — Petti e loro pezzi	67,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	— — — — — Cosce e loro pezzi:		
0207 27 60	— — — — — — Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0207 27 70	— — — — — — altri	46 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0207 27 80	— — — — — — altri	83 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — Frattaglie:		
0207 27 91	— — — — Fegati	6,4	—
0207 27 99	— — — — — altri	18,7 €/100 kg/net	—
	— di anatre:		
0207 41	— — interi, freschi o refrigerati:		
0207 41 20	— — — presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	38 €/100 kg/net	—
0207 41 30	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 €/100 kg/net	—
0207 41 80	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 €/100 kg/net	—
0207 42	— — interi, congelati:		
0207 42 30	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 €/100 kg/net	—
0207 42 80	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 €/100 kg/net	—
0207 43 00	— — Fegati grassi, freschi o refrigerati	esenzione	—
0207 44	— — altri, freschi o refrigerati:		
	— — — Pezzi:		
0207 44 10	— — — — disossati	128,3 €/100 kg/net	—
	— — — — non disossati:		
0207 44 21	— — — — — Metà o quarti	56,4 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 44 31	— — — — Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 44 41	— — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 44 51	— — — — Petti e loro pezzi	115,5 €/100 kg/net	—
0207 44 61	— — — — Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/net	—
0207 44 71	— — — — Parti dette «paltò di anatra»	66 €/100 kg/net	—
0207 44 81	— — — — altri	123,2 €/100 kg/net	—
	— — — Frattaglie:		
0207 44 91	— — — — Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	—
0207 44 99	— — — — altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 45	— — altri, congelati:		
	— — — Pezzi:		
0207 45 10	— — — — disossati	128,3 €/100 kg/net	—
	— — — — non disossati:		
0207 45 21	— — — — Metà o quarti	56,4 €/100 kg/net	—
0207 45 31	— — — — Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 45 41	— — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 45 51	— — — — Petti e loro pezzi	115,5 €/100 kg/net	—
0207 45 61	— — — — Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/net	—
0207 45 71	— — — — Parti dette «paltò di anatra»	66 €/100 kg/net	—
0207 45 81	— — — — altri	123,2 €/100 kg/net	—
	— — — Frattaglie:		
	— — — — Fegati:		
0207 45 93	— — — — Fegati grassi	esenzione	—
0207 45 95	— — — — altri	6,4	—
0207 45 99	— — — — altri	18,7 €/100 kg/net	—
	— di oche:		
0207 51	— — interi, freschi o refrigerati:		
0207 51 10	— — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 €/100 kg/net	—
0207 51 90	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 €/100 kg/net	—
0207 52	— — interi, congelati:		
0207 52 10	— — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 52 90	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 €/100 kg/net	—
0207 53 00	— — Fegati grassi, freschi o refrigerati	esenzione	—
0207 54	— — altri, freschi o refrigerati:		
	— — — Pezzi:		
0207 54 10	— — — — disossati	110,5 €/100 kg/net	—
	— — — — non disossati:		
0207 54 21	— — — — Metà o quarti	52,9 €/100 kg/net	—
0207 54 31	— — — — Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 54 41	— — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 54 51	— — — — Petti e loro pezzi	86,5 €/100 kg/net	—
0207 54 61	— — — — Cosce e loro pezzi	69,7 €/100 kg/net	—
0207 54 71	— — — — Parti dette «paltò di oca»	66 €/100 kg/net	—
0207 54 81	— — — — altri	123,2 €/100 kg/net	—
	— — — Frattaglie:		
0207 54 91	— — — — Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	—
0207 54 99	— — — — altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 55	— — altri, congelati:		
	— — — Pezzi:		
0207 55 10	— — — — disossati	110,5 €/100 kg/net	—
	— — — — non disossati:		
0207 55 21	— — — — Metà o quarti	52,9 €/100 kg/net	—
0207 55 31	— — — — Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 55 41	— — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 55 51	— — — — Petti e loro pezzi	86,5 €/100 kg/net	—
0207 55 61	— — — — Cosce e loro pezzi	69,7 €/100 kg/net	—
0207 55 71	— — — — Parti dette «paltò di oca»	66 €/100 kg/net	—
0207 55 81	— — — — altri	123,2 €/100 kg/net	—
	— — — Frattaglie:		
	— — — — Fegati:		
0207 55 93	— — — — Fegati grassi	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 55 95	— — — — — altri	6,4	—
0207 55 99	— — — — — altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 60	— di faraone:		
0207 60 05	— — interi, freschi, refrigerati o congelati	49,3 €/100 kg/net	—
	— — altri, freschi, refrigerati o congelati:		
	— — — Pezzi:		
0207 60 10	— — — — disossati	128,3 €/100 kg/net	—
	— — — — non disossati:		
0207 60 21	— — — — — Metà o quarti	54,2 €/100 kg/net	—
0207 60 31	— — — — — Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 60 41	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 60 51	— — — — — Petti e loro pezzi	115,5 €/100 kg/net	—
0207 60 61	— — — — — Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/net	—
0207 60 81	— — — — — altri	123,2 €/100 kg/net	—
	— — — Frattaglie:		
0207 60 91	— — — — Fegati	6,4	—
0207 60 99	— — — — — altri	18,7 €/100 kg/net	—
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
0208 10	— di conigli o di lepri:		
0208 10 10	— — di conigli domestici	6,4	—
0208 10 90	— — altre	esenzione	—
0208 30 00	— di primati	9	—
0208 40	— di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi):		
0208 40 10	— — Carne di balena	6,4	—
0208 40 20	— — Carni di foca	6,4	—
0208 40 80	— — altre	9	—
0208 50 00	— di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	9	—
0208 60 00	— di cammelli e altri camelidi (<i>Camelidae</i>)	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0208 90	– altre:		
0208 90 10	– di piccioni domestici	6,4	—
0208 90 30	– di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione	—
0208 90 60	– di renne	9	—
0208 90 70	– Cosce di rane	6,4	—
0208 90 98	– altre	9	—
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:		
0209 10	– di suini:		
	– Lardo:		
0209 10 11	– – fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 €/100 kg/net	—
0209 10 19	– – secco o affumicato	23,6 €/100 kg/net	—
0209 10 90	– Grasso di maiale	12,9 €/100 kg/net	—
0209 90 00	– altri	41,5 €/100 kg/net	—
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:		
	– Carni della specie suina:		
0210 11	– Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:		
	– della specie suina domestica:		
	– salati o in salamoia:		
0210 11 11	– – Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/net	—
0210 11 19	– – Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net	—
	– secchi o affumicati:		
0210 11 31	– – Prosciutti e loro pezzi	151,2 €/100 kg/net	—
0210 11 39	– – Spalle e loro pezzi	119 €/100 kg/net	—
0210 11 90	– altre	15,4	—
0210 12	– Pancette (ventresche) e loro pezzi:		
	– della specie suina domestica:		
0210 12 11	– salate o in salamoia	46,7 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0210 12 19	— — — — secche o affumicate	77,8 €/100 kg/net	—
0210 12 90	— — — altre	15,4	—
0210 19	— — altre:		
	— — — della specie suina domestica:		
	— — — — salate o in salamoia:		
0210 19 10	— — — — — Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 €/100 kg/net	—
0210 19 20	— — — — — 3/4 posteriori o parti centrali	75,1 €/100 kg/net	—
0210 19 30	— — — — — Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net	—
0210 19 40	— — — — — Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/net	—
0210 19 50	— — — — — altre	86,9 €/100 kg/net	—
	— — — — secche o affumicate:		
0210 19 60	— — — — — Parti anteriori e loro pezzi	119 €/100 kg/net	—
0210 19 70	— — — — — Lombate e loro pezzi	149,6 €/100 kg/net	—
	— — — — — altre:		
0210 19 81	— — — — — disossate	151,2 €/100 kg/net	—
0210 19 89	— — — — — altre	151,2 €/100 kg/net	—
0210 19 90	— — — altre	15,4	—
0210 20	— Carni della specie bovina:		
0210 20 10	— — non disossate	15,4 + 265,2 €/100 kg/net	—
0210 20 90	— — disossate	15,4 + 303,4 €/100 kg/net	—
	— altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:		
0210 91 00	— — di primati	15,4	—
0210 92	— — di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi):		
0210 92 10	— — — di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	15,4	—
	— — — altri:		
0210 92 91	— — — — Carni	130 €/100 kg/net	—
0210 92 92	— — — — Frattaglie	15,4	—
0210 92 99	— — — — Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 €/100 kg/net	—
0210 93 00	— — di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	15,4	—
0210 99	— — altre:		
	— — — Carni:		
0210 99 10	— — — — di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	6,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — delle specie ovina e caprina:		
0210 99 21	— — — — — non disossate	222,7 €/100 kg/net	—
0210 99 29	— — — — — disossate	311,8 €/100 kg/net	—
0210 99 31	— — — — di renne	15,4	—
0210 99 39	— — — — altre	130 €/100 kg/net	—
	— — — Frattaglie:		
	— — — — della specie suina domestica:		
0210 99 41	— — — — — Fegati	64,9 €/100 kg/net	—
0210 99 49	— — — — — altre	47,2 €/100 kg/net	—
	— — — — della specie bovina:		
0210 99 51	— — — — — Pezzi detti «onglets» e «hampes»	15,4 + 303,4 €/100 kg/net	—
0210 99 59	— — — — — altre	12,8	—
	— — — — — altre:		
	— — — — — Fegati di volatili:		
0210 99 71	— — — — — — Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	esenzione	—
0210 99 79	— — — — — — altri	6,4	—
0210 99 85	— — — — — altre	15,4	—
0210 99 90	— — — Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 €/100 kg/net	—

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i mammiferi della voce 0106;
 - b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);
 - c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
 - d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).
2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0301	Pesci vivi:		
	– Pesci ornamentali:		
0301 11 00	– – di acqua dolce	esenzione	—
0301 19 00	– – altri	7,5	—
	– altri pesci vivi:		
0301 91	– – Trote (<i>Salmo trutta</i>, <i>Oncorhynchus mykiss</i>, <i>Oncorhynchus clarki</i>, <i>Oncorhynchus agobonita</i>, <i>Oncorhynchus gilae</i>, <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0301 91 10	– – – delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8	—
0301 91 90	– – – altri	12	—
0301 92	– – Anguille (<i>Anguilla</i> spp.):		
0301 92 10	– – – di lunghezza inferiore a 12 cm	esenzione	—
0301 92 30	– – – di lunghezza uguale o superiore a 12 cm ma inferiore a 20 cm	esenzione	—
0301 92 90	– – – di lunghezza uguale o superiore a 20 cm	esenzione	—
0301 93 00	– – Carpe (<i>Cyprinus carpio</i>, <i>Carassius carassius</i>, <i>Ctenopharyngodon idellus</i>, <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	8	—
0301 94	– – Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i>, <i>Thunnus orientalis</i>):		
0301 94 10	– – – Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)	16	—
0301 94 90	– – – Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)	16	—
0301 95 00	– – Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	16	—
0301 99	– – altri:		
	– – – di acqua dolce:		
0301 99 11	– – – – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) .	2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0301 99 18	— — — — altri	8	—
0301 99 85	— — — — altri	16	—
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
	— Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 11	— — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguanbonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0302 11 10	— — — delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8	—
0302 11 20	— — — della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	—
0302 11 80	— — — altri	12	—
0302 13 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	2	—
0302 14 00	— — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
0302 19 00	— — altri	8	—
	— Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 21	— — Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
0302 21 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	8	—
0302 21 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	8	—
0302 21 90	— — — Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	—
0302 22 00	— — Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5	—
0302 23 00	— — Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	15	—
0302 24 00	— — Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	15	—
0302 29	— — altri:		
0302 29 10	— — — Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	—
0302 29 80	— — — altri	15	—
	— Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 31	— — Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):		
0302 31 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 31 90	— — — altri	22 ⁽³⁾	—
0302 32	— — Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):		
0302 32 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 32 90	— — — altri	22 ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 33	– – Tonnetti striati:		
0302 33 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 33 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 34	– – Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>):		
0302 34 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 34 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 35	– – Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i>, <i>Thunnus orientalis</i>):		
	– – – Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>):		
0302 35 11	– – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 35 19	– – – – altri	22 ⁽³⁾	—
	– – – Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>):		
0302 35 91	– – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 35 99	– – – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 36	– – Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>):		
0302 36 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 36 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0302 39	– – altri:		
0302 39 20	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0302 39 80	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) e pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 41 00	– – Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	⁽⁴⁾	—
0302 42 00	– – Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	—
0302 43	– – Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>, <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
0302 43 10	– – – Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	—
0302 43 30	– – – Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽⁴⁾ — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 43 90	— — — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	(¹)	—
0302 44 00	— — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	(²)	—
0302 45	— — Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.):		
0302 45 10	— — — Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	15	—
0302 45 30	— — — Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	15	—
0302 45 90	— — — altri	15	—
0302 46 00	— — Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	15	—
0302 47 00	— — Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	—
	— Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 51	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
0302 51 10	— — — della specie <i>Gadus morhua</i>	12	—
0302 51 90	— — — altri	12	—
0302 52 00	— — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	—
0302 53 00	— — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	—
0302 54	— — Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
	— — — Naselli del genere <i>Merluccius</i> :		
0302 54 11	— — — — Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	—
0302 54 15	— — — — Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15	—
0302 54 19	— — — — altri	15 (³)	—
0302 54 90	— — — Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	—
0302 55 00	— — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	7,5	—
0302 56 00	— — Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	7,5	—
0302 59	— — altri:		
0302 59 10	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	12	—
0302 59 20	— — — Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	—
0302 59 30	— — — Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	7,5	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

(²) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

(³) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 59 40	— — — Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	—
0302 59 90	— — — altri	15	—
	— Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 71 00	— — Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	8	—
0302 72 00	— — Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	8	—
0302 73 00	— — Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	8	—
0302 74 00	— — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	esenzione	—
0302 79 00	— — altri	8	—
	— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 81	— — Squali:		
0302 81 10	— — — Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	6	—
0302 81 20	— — — Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	6	—
0302 81 30	— — — Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	8	—
0302 81 90	— — — altri	8	—
0302 82 00	— — Razze (<i>Rajidae</i>)	15	—
0302 83 00	— — Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	—
0302 84	— — Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.):		
0302 84 10	— — — Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15	—
0302 84 90	— — — altri	15	—
0302 85	— — Dentici (<i>Sparidae</i>):		
0302 85 10	— — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	—
0302 85 30	— — — Orate (<i>Sparus aurata</i>)	15	—
0302 85 90	— — — altri	15	—
0302 89	— — altri:		
0302 89 10	— — — di acqua dolce	8	—
	— — — altri:		
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0302 33:		
0302 89 21	— — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 89 29	— — — — altri	22 ⁽¹⁾	—
	— — — — Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.):		
0302 89 31	— — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	—
0302 89 39	— — — — altri	7,5	—
0302 89 40	— — — — Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	—
0302 89 50	— — — — Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	—
0302 89 60	— — — — Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5	—
0302 89 90	— — — — altri	15	—
0302 90 00	— Fegati, uova e lattimi	10	—
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
	— Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 11 00	— — Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	2	—
0303 12 00	— — Altri salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	2	—
0303 13 00	— — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
0303 14	— — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguanbonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0303 14 10	— — — delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	—
0303 14 20	— — — della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	—
0303 14 90	— — — altri	12	—
0303 19 00	— — altri	9 ⁽¹⁾	—
	— Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 23 00	— — Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	8	—
0303 24 00	— — Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	8	—
0303 25 00	— — Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	8	—
0303 26 00	— — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	esenzione	—
0303 29 00	— — altri	8	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 31	– – Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>, <i>Hippoglossus hippoglossus</i>, <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
0303 31 10	– – – Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	7,5	—
0303 31 30	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	7,5	—
0303 31 90	– – – Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	—
0303 32 00	– – Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	—
0303 33 00	– – Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	7,5	—
0303 34 00	– – Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	15	—
0303 39	– – altri:		
0303 39 10	– – – Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5	—
0303 39 30	– – – Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>	7,5	—
0303 39 50	– – – Pesci delle specie <i>Pelotreis flavilatus</i> o <i>Peltorhamphus novaezelandiae</i>	7,5	—
0303 39 85	– – – altri	15	—
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 41	– – Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):		
0303 41 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 41 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0303 42	– – Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :		
	– – – – interi:		
0303 42 12	– – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	20 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 42 18	– – – – altri	20 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	– – – – altri:		
0303 42 42	– – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 42 48	– – – – altri	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 42 90	– – – altri	22 ⁽³⁾	—
0303 43	– – Tonnetti striati:		
0303 43 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 43 90	— — — altri	22 ⁽¹⁾	—
0303 44	— — Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>):		
0303 44 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽²⁾	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 44 90	— — — altri	22 ⁽¹⁾	—
0303 45	— — Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i>, <i>Thunnus orientalis</i>):		
	— — — Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>):		
0303 45 12	— — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽²⁾	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 45 18	— — — — altri	22 ⁽¹⁾	—
	— — — Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>):		
0303 45 91	— — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽²⁾	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 45 99	— — — — altri	22 ⁽¹⁾	—
0303 46	— — Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>):		
0303 46 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽²⁾	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 46 90	— — — altri	22 ⁽¹⁾	—
0303 49	— — altri:		
0303 49 20	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽²⁾	22 ⁽³⁾ ⁽¹⁾	—
0303 49 85	— — — altri	22 ⁽¹⁾	—
	— Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>), sardine (<i>Sardina pilchardus</i>, <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i>, <i>Scomber australasicus</i>, <i>Scomber japonicus</i>), suri e sugarelli (<i>Trachurus spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) e pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 51 00	— — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	⁽⁴⁾	—
0303 53	— — Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>, <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
0303 53 10	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	—
0303 53 30	— — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella spp.</i>)	15	—
0303 53 90	— — — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	⁽⁵⁾	—
0303 54	— — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>, <i>Scomber australasicus</i>, <i>Scomber japonicus</i>):		
0303 54 10	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> o <i>Scomber japonicus</i>	⁽⁶⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽⁴⁾ — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

⁽⁵⁾ — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

⁽⁶⁾ — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 54 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	—
0303 55	— — Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.):		
0303 55 10	— — — Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	15	—
0303 55 30	— — — Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	15	—
0303 55 90	— — — altri	15	—
0303 56 00	— — Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	15	—
0303 57 00	— — Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	—
	— Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 63	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>):		
0303 63 10	— — — della specie <i>Gadus morhua</i>	12	—
0303 63 30	— — — della specie <i>Gadus ogac</i>	12	—
0303 63 90	— — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	12	—
0303 64 00	— — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	—
0303 65 00	— — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	—
0303 66	— — Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
	— — — Naselli del genere <i>Merluccius</i> :		
0303 66 11	— — — — Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	—
0303 66 12	— — — — Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	15	—
0303 66 13	— — — — Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15	—
0303 66 19	— — — — altri	15 ⁽¹⁾	—
0303 66 90	— — — Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	—
0303 67 00	— — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15	—
0303 68	— — Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i>, <i>Micromesistius australis</i>):		
0303 68 10	— — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	—
0303 68 90	— — — Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	7,5	—
0303 69	— — altri:		
0303 69 10	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	12	—
0303 69 30	— — — Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 69 50	— — — Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15	—
0303 69 70	— — — Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>)	7,5	—
0303 69 80	— — — Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	—
0303 69 90	— — — altri	15	—
	— Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 81	— — Squali:		
0303 81 10	— — — Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	6	—
0303 81 20	— — — Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	6	—
0303 81 30	— — — Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	8	—
0303 81 90	— — — altri	8	—
0303 82 00	— — Razze (<i>Rajidae</i>)	15	—
0303 83 00	— — Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	—
0303 84	— — Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.):		
0303 84 10	— — — Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15	—
0303 84 90	— — — altri	15	—
0303 89	— — altri:		
0303 89 10	— — — di acqua dolce	8	—
	— — — altri:		
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0303 43:		
0303 89 21	— — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0303 89 29	— — — — altri	22 ⁽³⁾	—
	— — — — Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.):		
0303 89 31	— — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	—
0303 89 39	— — — — altri	7,5	—
0303 89 40	— — — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	⁽⁴⁾	—
0303 89 45	— — — — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	—
0303 89 50	— — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	—
0303 89 55	— — — — Orate (<i>Sparus aurata</i>)	15	—
0303 89 60	— — — — Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽⁴⁾ — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 10.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 89 65	— — — Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	—
0303 89 70	— — — Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5	—
0303 89 90	— — — altri	15	—
0303 90	— Fegati, uova e lattimi:		
0303 90 10	— Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina ⁽¹⁾	esenzione	—
0303 90 90	— altri	10	—
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	— Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):		
0304 31 00	— Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	9	—
0304 32 00	— Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	9	—
0304 33 00	— Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	9	—
0304 39 00	— altri	9	—
	— Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci:		
0304 41 00	— Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
0304 42	— Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguanbonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0304 42 10	— della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12	—
0304 42 50	— delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	—
0304 42 90	— altri	12	—
0304 43 00	— Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	18	—
0304 44	— Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae:		
0304 44 10	— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	18	—
0304 44 30	— Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	—
0304 44 90	— altri	18	—
0304 45 00	— Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	18	—
0304 46 00	— Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	18	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 49	– – altri:		
0304 49 10	– – – di acqua dolce	9	—
	– – – altri:		
0304 49 50	– – – – scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	18	—
0304 49 90	– – – – altri	18	—
	– altri, freschi o refrigerati:		
0304 51 00	– – Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	8	—
0304 52 00	– – Salmonidi	8	—
0304 53 00	– – Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanoidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	15	—
0304 54 00	– – Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	—
0304 55 00	– – Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	—
0304 59	– – altri:		
0304 59 10	– – – di acqua dolce	8	—
	– – – altri:		
0304 59 50	– – – – Lati di aringhe	(¹)	—
0304 59 90	– – – – altri	15 (²)	—
	– Filetti congelati di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):		
0304 61 00	– – Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	9	—
0304 62 00	– – Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	9	—
0304 63 00	– – Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	9	—
0304 69 00	– – altri	9	—
	– Filetti congelati di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanoidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae:		
0304 71	– – Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
0304 71 10	– – – Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	—
0304 71 90	– – – altri	7,5	—
0304 72 00	– – Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

(²) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 73 00	– – Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	—
0304 74	– – Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
	– – – Naselli del genere <i>Merluccius</i> :		
0304 74 11	– – – – Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	7,5	—
0304 74 15	– – – – Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	7,5	—
0304 74 19	– – – – altri	6,1	—
0304 74 90	– – – Naselli del genere <i>Urophycis</i>	7,5	—
0304 75 00	– – Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	13,7	—
0304 79	– – altri:		
0304 79 10	– – – Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	7,5	—
0304 79 30	– – – Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	—
0304 79 50	– – – Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>)	7,5	—
0304 79 80	– – – Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	—
0304 79 90	– – – altri	15	—
	– Filetti congelati di altri pesci:		
0304 81 00	– – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
0304 82	– – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguanbonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0304 82 10	– – – della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12	—
0304 82 50	– – – delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	—
0304 82 90	– – – altri	12	—
0304 83	– – Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi):		
0304 83 10	– – – Platasse di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5	—
0304 83 30	– – – Platasse pianuzze (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5	—
0304 83 50	– – – Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	—
0304 83 90	– – – altri	15	—
0304 84 00	– – Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	—
0304 85 00	– – Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 86 00	– – Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	—
0304 87 00	– – Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]	18	—
0304 89	– – altri:		
0304 89 10	– – – di acqua dolce	9	—
	– – – altri:		
	– – – – scorfani (<i>Sebastes</i> spp.):		
0304 89 21	– – – – della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	—
0304 89 29	– – – – altri	7,5	—
0304 89 30	– – – – Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0304 87 00	18	—
	– – – – sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :		
0304 89 41	– – – – Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	—
0304 89 49	– – – – altri	15	—
	– – – – squali:		
0304 89 51	– – – – spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> , <i>Scyliorhinus</i> spp.)	7,5	—
0304 89 55	– – – – smerigli (<i>Lamna nasus</i>)	7,5	—
0304 89 59	– – – – altri squali	7,5	—
0304 89 60	– – – – rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	—
0304 89 90	– – – – altri	15 ⁽¹⁾	—
	– altri, congelati:		
0304 91 00	– – Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	—
0304 92 00	– – Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	7,5	—
0304 93	– – Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):		
0304 93 10	– – – Surimi	14,2	—
0304 93 90	– – – altri	8	—
0304 94	– – Merluzzi dell'Alaska (<i>Theraga chalcogramma</i>):		
0304 94 10	– – – Surimi	14,2	—
0304 94 90	– – – altri	7,5	—
0304 95	– – Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (<i>Theraga chalcogramma</i>):		
0304 95 10	– – – Surimi	14,2	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — altri:		
	— — — — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0304 95 21	— — — — Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	—
0304 95 25	— — — — Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	7,5	—
0304 95 29	— — — — altri	7,5	—
0304 95 30	— — — — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	—
0304 95 40	— — — — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	—
0304 95 50	— — — — Naselli del genere <i>Merluccius</i>	7,5	—
0304 95 60	— — — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	—
0304 95 90	— — — — altri	7,5	—
0304 99	— — altri:		
0304 99 10	— — — Surimi	14,2	—
	— — — altri:		
0304 99 21	— — — — di acqua dolce	8	—
	— — — — altri:		
0304 99 23	— — — — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	(¹)	—
0304 99 29	— — — — Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	8	—
0304 99 55	— — — — Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	—
0304 99 61	— — — — Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	—
0304 99 65	— — — — Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	7,5	—
0304 99 99	— — — — altri	7,5	—
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:		
0305 10 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	13	—
0305 20 00	— Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	11	—
	— Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		
0305 31 00	— — Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	16	—
0305 32	— — Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanoidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae:		

(¹) — Dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.

— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0305 32 11	– – – della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	16	—
0305 32 19	– – – altri	20	—
0305 32 90	– – – altri	16	—
0305 39	– – altri:		
0305 39 10	– – – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia	15	—
0305 39 50	– – – Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	15	—
0305 39 90	– – – altri	16	—
	– Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:		
0305 41 00	– – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	13	—
0305 42 00	– – Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	—
0305 43 00	– – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aglabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	14	—
0305 44	– – Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):		
0305 44 10	– – – Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	14	—
0305 44 90	– – – altri	14	—
0305 49	– – altri:		
0305 49 10	– – – Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	—
0305 49 20	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16	—
0305 49 30	– – – Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	14	—
0305 49 80	– – – altri	14	—
	– Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili, anche salati ma non affumicati:		
0305 51	– – Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
0305 51 10	– – – secchi, non salati	13 ⁽¹⁾	—
0305 51 90	– – – secchi e salati	13 ⁽¹⁾	—
0305 59	– – altri:		
0305 59 10	– – – Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13 ⁽¹⁾	—
0305 59 30	– – – Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0305 59 50	— — — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10	—
0305 59 70	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—
0305 59 80	— — — altri	12	—
	— Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:		
0305 61 00	— — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	—
0305 62 00	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	13 ⁽¹⁾	—
0305 63 00	— — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10	—
0305 64 00	— — Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	12	—
0305 69	— — altri:		
0305 69 10	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13 ⁽¹⁾	—
0305 69 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—
0305 69 50	— — — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	11	—
0305 69 80	— — — altri	12	—
	— Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili:		
0305 71	— — Pinne di squalo:		
0305 71 10	— — — affumicati	14	—
0305 71 90	— — — altri	12	—
0305 72 00	— — Teste, code e stomaco di pesci	13	—
0305 79 00	— — altri	13	—
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
	— congelati:		
0306 11	— — Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):		
0306 11 05	— — — affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	— — — altri:		
0306 11 10	— — — — Code di aragoste	12,5	—
0306 11 90	— — — — altre	12,5	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0306 12	– – Astici (<i>Homarus</i> spp.):		
0306 12 05	– – – affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	– – – altri:		
0306 12 10	– – – – interi	6	—
0306 12 90	– – – – altri	16	—
0306 14	– – Granchi:		
0306 14 05	– – – affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	8	—
	– – – altri:		
0306 14 10	– – – – Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i> . . .	7,5	—
0306 14 30	– – – – Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5	—
0306 14 90	– – – – altri	7,5	—
0306 15	– – Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>):		
0306 15 10	– – – affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
0306 15 90	– – – altri	12	—
0306 16	– – Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>):		
0306 16 10	– – – affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	– – – altri:		
0306 16 91	– – – – Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	18	—
0306 16 99	– – – – altri	12	—
0306 17	– – Altri gamberetti:		
0306 17 10	– – – affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	– – – altri:		
0306 17 91	– – – – Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	12	—
0306 17 92	– – – – Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	12	—
0306 17 93	– – – – Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12	—
0306 17 94	– – – – Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	18	—
0306 17 99	– – – – altri	12	—
0306 19	– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0306 19 05	– – – affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	– – – altri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0306 19 10	— — — — Gamberi	7,5	—
0306 19 90	— — — — altri	12	—
	— non congelati:		
0306 21	— — Aragoste (<i>Palinurus spp.</i>, <i>Panulirus spp.</i>, <i>Jasus spp.</i>):		
0306 21 10	— — — affumicate, anche sgusciate, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	20	—
0306 21 90	— — — altre	12,5	—
0306 22	— — Astici (<i>Homarus spp.</i>):		
0306 22 10	— — — vivi	8	—
	— — — altri:		
0306 22 30	— — — — affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	— — — — altri:		
0306 22 91	— — — — — interi	8	—
0306 22 99	— — — — — altri	10	—
0306 24	— — Granchi:		
0306 24 10	— — — affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	8	—
	— — — altri:		
0306 24 30	— — — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5	—
0306 24 80	— — — — altri	7,5	—
0306 25	— — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>):		
0306 25 10	— — — affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
0306 25 90	— — — altri	12	—
0306 26	— — Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus spp.</i>, <i>Crangon crangon</i>):		
0306 26 10	— — — affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	— — — altri:		
	— — — — Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i> :		
0306 26 31	— — — — — freschi o refrigerati, o cotti in acqua o al vapore	18	—
0306 26 39	— — — — — altri	18	—
0306 26 90	— — — — altri	12	—
0306 27	— — altri gamberetti:		
0306 27 10	— — — affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	— — — altri:		
0306 27 91	— — — — Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12	—
0306 27 95	— — — — Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	18	—
0306 27 99	— — — — altri	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0306 29	– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0306 29 05	– – – affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	– – – altri:		
0306 29 10	– – – – Gamberi	7,5	—
0306 29 90	– – – – altri	12	—
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana:		
	– Ostriche:		
0307 11	– – vive, fresche o refrigerate:		
0307 11 10	– – – Ostriche piatte (<i>Ostrea</i> spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	esenzione	—
0307 11 90	– – – altre	9	—
0307 19	– – altre:		
0307 19 10	– – – affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	20	—
0307 19 90	– – – altre	9	—
	– Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i>, <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>:		
0307 21 00	– – vivi, freschi o refrigerati	8	—
0307 29	– – altri:		
0307 29 05	– – – affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	– – – altri:		
0307 29 10	– – – – Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	8	—
0307 29 90	– – – – altri	8	—
	– Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):		
0307 31	– – vivi, freschi o refrigerati:		
0307 31 10	– – – <i>Mytilus</i> spp.	10	—
0307 31 90	– – – <i>Perna</i> spp.	8	—
0307 39	– – altri:		
0307 39 05	– – – affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	– – – altri:		
0307 39 10	– – – – <i>Mytilus</i> spp.	10	—
0307 39 90	– – – – <i>Perna</i> spp.	8	—
	– Seppie (<i>Sepia officinalis</i>, <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamarretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):		
0307 41	– – vivi, freschi o refrigerati:		
0307 41 10	– – – Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
★ 0307 41 92	— — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.): — — — — <i>Loligo</i> spp.	6	—
0307 41 99	— — — — altri	8	—
0307 49	— — altri:		
0307 49 05	— — — affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati — — — congelati: — — — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.): — — — — — del genere <i>Sepiola</i> :	20	—
0307 49 09	— — — — — <i>Sepiola rondeleti</i>	6	—
0307 49 11	— — — — — altre	8	—
0307 49 18	— — — — — altre — — — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.): — — — — — <i>Loligo</i> spp.:	8	—
0307 49 31	— — — — — <i>Loligo vulgaris</i>	6	—
0307 49 33	— — — — — <i>Loligo pealei</i>	6	—
0307 49 35	— — — — — <i>Loligo patagonica</i>	6	—
0307 49 38	— — — — — altri	6	—
0307 49 59	— — — — — altri — — — altri:	8	—
0307 49 71	— — — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.) — — — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):	8	—
★ 0307 49 92	— — — — — <i>Loligo</i> spp.	6	—
0307 49 99	— — — — — altri — Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.):	8	—
0307 51 00	— — vivi, freschi o refrigerati	8	—
0307 59	— — altri:		
0307 59 05	— — — affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati — — — altri:	20	—
0307 59 10	— — — — congelati	8	—
0307 59 90	— — — — altri	8	—
0307 60	— Lumache, diverse da quelle di mare:		
0307 60 10	— — affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	20	—
0307 60 90	— — altre — Vongole, cardidi e arche (famiglie <i>Arcidae</i>, <i>Arctidae</i>, <i>Cardiidae</i>, <i>Donacidae</i>, <i>Hiatellidae</i>, <i>Mactridae</i>, <i>Mesodesmatidae</i>, <i>Myidae</i>, <i>Semelidae</i>, <i>Solecurtidae</i>, <i>Solenidae</i>, <i>Tridacnidae</i> e <i>Veneridae</i>):	esenzione	—
0307 71 00	— — vivi, freschi o refrigerati	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0307 79	– – altri:		
0307 79 10	– – – affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
0307 79 30	– – – Veneri incrociolate o vongole o altre specie della famiglia Veneridae, congelati	8	—
0307 79 90	– – – altri	11	—
	– Abaloni (<i>Haliotis</i> spp.):		
0307 81 00	– – vivi, freschi o refrigerati	11	—
0307 89	– – altri:		
0307 89 10	– – – affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
0307 89 90	– – – altri	11	—
	– altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, atti all'alimentazione umana:		
0307 91	– – vivi, freschi o refrigerati:		
★ 0307 91 10	– – – Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>)	6	—
★ 0307 91 90	– – – altri	11	—
0307 99	– – altri:		
0307 99 10	– – – affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	—
	– – – congelati:		
0307 99 11	– – – – Totani (<i>Illex</i> spp.)	8	—
★ 0307 99 14	– – – – Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>)	6	—
0307 99 17	– – – – altri	11	—
	– – – altri:		
★ 0307 99 20	– – – – Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>)	6	—
0307 99 80	– – – – altri	11	—
0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana:		
	– Oloturie (<i>Stichopus japonicus</i>, Holothurioidea):		
0308 11 00	– – vive, fresche o refrigerate	11	—
0308 19	– – altri:		
0308 19 10	– – – affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	26	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0308 19 30	— — — congelati	11	—
0308 19 90	— — — altri	11	—
	— Ricci di mare (<i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i>, <i>Loxechinus albus</i>, <i>Echinus esculentus</i>):		
0308 21 00	— — vivi, freschi o refrigerati	11	—
0308 29	— — altri:		
0308 29 10	— — — affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	26	—
0308 29 30	— — — congelati	11	—
0308 29 90	— — — altri	11	—
0308 30	— Meduse (<i>Rhopilema</i> spp.):		
0308 30 10	— — vive, fresche o refrigerate	11	—
0308 30 30	— — affumicate, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	26	—
0308 30 50	— — congelate	esenzione	—
0308 30 90	— — altre	11	—
0308 90	— altri:		
0308 90 10	— — vivi, freschi o refrigerati	11	—
0308 90 30	— — affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	26	—
0308 90 50	— — congelati	11	—
0308 90 90	— — altri	11	—

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE**Note**

1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:
 - a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;
 - b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.
3. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
 - a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;
 - b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;
 - c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
4. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);
 - b) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

Note di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 0404 10, l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.
2. Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

Nota complementare

1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:
 - a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
 - b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:		
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 €/100 kg/net	—
0401 10 90	– – altri	12,9 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:		
	– – inferiore o uguale a 3 %:		
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 €/100 kg/net	—
0401 20 19	– – – altri	17,9 €/100 kg/net	—
	– – superiore a 3 %:		
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 €/100 kg/net	—
0401 20 99	– – – altri	21,8 €/100 kg/net	—
0401 40	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %:		
0401 40 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 €/100 kg/net	—
0401 40 90	– – altri	56,6 €/100 kg/net	—
0401 50	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:		
	– – inferiore o uguale a 21 %:		
0401 50 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 €/100 kg/net	—
0401 50 19	– – – altri	56,6 €/100 kg/net	—
	– – superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
0401 50 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 €/100 kg/net	—
0401 50 39	– – – altri	109,1 €/100 kg/net	—
	– – superiore a 45 %:		
0401 50 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 €/100 kg/net	—
0401 50 99	– – – altri	182,8 €/100 kg/net	—
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0402 10	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0402 10 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 €/100 kg/net	—
0402 10 19	– – – altri	118,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – altri:		
0402 10 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
0402 10 99	– – – altri	1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:		
0402 21	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:		
0402 21 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0402 21 18	— — — — altri	130,4 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:		
0402 21 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 €/100 kg/net	—
0402 21 99	— — — — altri	161,9 €/100 kg/net	—
0402 29	— — altri:		
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:		
0402 29 11	— — — — Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
0402 29 15	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0402 29 19	— — — — — altri	1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:		
0402 29 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0402 29 99	— — — — altri	1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— altri:		
0402 91	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0402 91 10	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %	34,7 €/100 kg/net	—
0402 91 30	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %	43,4 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
0402 91 51	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 €/100 kg/net	—
0402 91 59	— — — — altri	109,1 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:		
0402 91 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 €/100 kg/net	—
0402 91 99	— — — — altri	182,8 €/100 kg/net	—
0402 99	— — altri:		
0402 99 10	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	57,2 €/100 kg/net	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0402 99 39	— — — — altri	1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:		
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

- a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0402 99 99	— — — — altri	1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:		
0403 10	— Yogurt: — — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 10 11	— — — — inferiore o uguale a 3 %	20,5 €/100 kg/net	—
0403 10 13	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 €/100 kg/net	—
0403 10 19	— — — — superiore a 6 % — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	59,2 €/100 kg/net	—
0403 10 31	— — — — inferiore o uguale a 3 %	0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 10 33	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 10 39	— — — — superiore a 6 % — — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: — — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 10 51	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 €/100 kg/net	—
0403 10 53	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 €/100 kg/net	—
0403 10 59	— — — — superiore a 27 % — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	8,3 + 168,8 €/100 kg/net	—
0403 10 91	— — — — inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 €/100 kg/net	—
0403 10 93	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 €/100 kg/net	—
0403 10 99	— — — — superiore a 6 %	8,3 + 26,6 €/100 kg/net	—
0403 90	— altri: — — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: — — — in polvere, in granuli o in altre forme solide: — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 11	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0403 90 13	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0403 90 19	— — — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 31	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 90 33	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 90 39	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 51	— — — — inferiore o uguale a 3 %	20,5 €/100 kg/net	—
0403 90 53	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 €/100 kg/net	—
0403 90 59	— — — — superiore a 6 %	59,2 €/100 kg/net	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 61	— — — — inferiore o uguale a 3 %	0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 90 63	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0403 90 69	— — — — superiore a 6 %	0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:		
	— — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 71	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 €/100 kg/net	—
0403 90 73	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 €/100 kg/net	—
0403 90 79	— — — — superiore a 27 %	8,3 + 168,8 €/100 kg/net	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 91	— — — — inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 €/100 kg/net	—
0403 90 93	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 €/100 kg/net	—
0403 90 99	— — — — superiore a 6 %	8,3 + 26,6 €/100 kg/net	—
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:		
0404 10	— Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— — in polvere, in granuli o in altre forme solide:		
	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	— — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0404 10 02	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	7 €/100 kg/net	—
0404 10 04	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 06	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 12	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 10 14	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 16	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	— — — — inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 26	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/ net + 16,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 10 28	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0404 10 32	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	— — — — superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 34	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0404 10 36	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0404 10 38	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	— — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 48	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/net ⁽²⁾	—
0404 10 52	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 54	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 56	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 10 58	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) l'altro importo indicato.

⁽²⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0404 10 62	— — — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	— — — — inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 72	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/ net + 16,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0404 10 74	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0404 10 76	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
	— — — — superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 78	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0404 10 82	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0404 10 84	— — — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0404 90	— altri:		
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 90 21	— — — inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 90 23	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 90 29	— — — superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	— — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 90 81	— — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0404 90 83	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0404 90 89	— — — superiore a 27 %	1,62 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:		
0405 10	— Burro:		
	— — avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:		
	— — — Burro naturale:		
0405 10 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	189,6 €/100 kg/ net ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

⁽²⁾ L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0405 10 19	— — — altro	189,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0405 10 30	— — — Burro ricombinato	189,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0405 10 50	— — — Burro di siero di latte	189,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0405 10 90	— — altro	231,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0405 20	— Paste da spalmare lattiere:		
0405 20 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 + EA ⁽²⁾	—
0405 20 30	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 + EA ⁽²⁾	—
0405 20 90	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 €/100 kg/net	—
0405 90	— altri:		
0405 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0405 90 90	— — altri	231,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406	Formaggi e latticini:		
0406 10	— Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:		
0406 10 20	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %	185,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 10 80	— — altri	221,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 20	— Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:		
0406 20 10	— — Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽³⁾	7,7	—
0406 20 90	— — altri	188,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	144,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Cfr. allegato 1.⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altri:		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:		
0406 30 31	– – – – inferiore o uguale a 48 %	139,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 30 39	– – – – superiore a 48 %	144,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 30 90	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	215 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 40	– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>:		
0406 40 10	– – Roquefort	140,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 40 50	– – Gorgonzola	140,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 40 90	– – altri	140,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90	– altri formaggi:		
0406 90 01	– – destinati alla trasformazione ⁽²⁾	167,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	– – altri:		
0406 90 13	– – – Emmental	171,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 15	– – – Gruyère, Sbrinz	171,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 17	– – – Bergkäse, Appenzell	171,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 18	– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	171,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 19	– – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽³⁾	7,7	—
0406 90 21	– – – Cheddar	167,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 23	– – – Edam (Geheimratskäse)	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 25	– – – Tilsit	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 27	– – – Butterkäse	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 29	– – – Kashkaval	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29); articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0406 90 32	— — — Feta	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 35	— — — Kefalotyri	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 37	— — — Finlandia	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 39	— — — Jarlsberg	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	— — — altri:		
0406 90 50	— — — — Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:		
	— — — — — inferiore o uguale a 47 %:		
0406 90 61	— — — — — Grana padano, Parmigiano reggiano	188,2 €/100 kg/net	—
0406 90 63	— — — — — Fiore sardo, Pecorino	188,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 69	— — — — — altri	188,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	— — — — — superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
0406 90 73	— — — — — Provolone	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 75	— — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 76	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 78	— — — — — Gouda	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 79	— — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 81	— — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 82	— — — — — Camembert	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 84	— — — — — Brie	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 85	— — — — — Kefalograviera, Kasseri	151 €/100 kg/net	—
	— — — — — altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:		
0406 90 86	— — — — — superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 87	— — — — — superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0406 90 88	— — — — — superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 93	— — — — — superiore a 72 %	185,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0406 90 99	— — — — — altri	221,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	— Uova fertilizzate per incubazione:		
0407 11 00	— — di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> ⁽²⁾	35 €/1 000 p/st	p/st
0407 19	— — altri:		
	— — — di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i> ⁽²⁾ :		
0407 19 11	— — — di tacchine o di oche	105 €/1 000 p/st	p/st
0407 19 19	— — — altri	35 €/1 000 p/st	p/st
0407 19 90	— — — altri	7,7	p/st
	— altre uova fresche:		
0407 21 00	— — di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	1 000 p/st
0407 29	— — altri:		
0407 29 10	— — — di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	1 000 p/st
0407 29 90	— — — altri	7,7	p/st
0407 90	— altri:		
0407 90 10	— — di volatili da cortile	30,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	1 000 p/st
0407 90 90	— — altri	7,7	p/st
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— Tuorli:		
0408 11	— — essiccati:		
0408 11 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽³⁾	esenzione	—
0408 11 80	— — — altri	142,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
0408 19	— — altri:		
0408 19 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽³⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
0408 19 81	— — — liquidi	62 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0408 19 89	— — — altri, compresi congelati	66,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
	— altri:		
0408 91	— — essiccati:		

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. allegato XIV, parte L, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)].

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0408 91 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽¹⁾	esenzione	—
0408 91 80	— — — altri	137,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0408 99	— — altri:		
0408 99 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽¹⁾	esenzione	—
0408 99 80	— — — altri	35,3 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
0409 00 00	Miele naturale	17,3	—
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	7,7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);
 - b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);
 - c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
 - d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).
2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).
3. Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.
4. Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	esenzione	—
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:		
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	esenzione	—
0502 90 00	– altri	esenzione	—
[0503]			
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati . .	esenzione	—
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:		
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:		
0505 10 10	– – gregge	esenzione	—
0505 10 90	– – altre	esenzione	—
0505 90 00	– altri	esenzione	—
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:		
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate	esenzione	—
0506 90 00	– altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:		
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio	esenzione	—
0507 90 00	– altri	esenzione	—
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	esenzione	—
[0509]			
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	esenzione	—
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:		
0511 10 00	– Sperma di tori	esenzione	p/st ⁽¹⁾
	– altri:		
0511 91	– – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:		
0511 91 10	– – – Cascami di pesci	esenzione	—
0511 91 90	– – – altri	esenzione	—
0511 99	– – altri:		
0511 99 10	– – – Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	esenzione	—
	– – – Spugne naturali di origine animale:		
0511 99 31	– – – – gregge	esenzione	—
0511 99 39	– – – – altre	5,1	—
0511 99 85	– – – altri ⁽²⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).

⁽²⁾ Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1. In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo: le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli aglio mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:		
0601 10	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:		
0601 10 10	– – Giacinti	5,1	p/st
0601 10 20	– – Narcisi	5,1	p/st
0601 10 30	– – Tulipani	5,1	p/st
0601 10 40	– – Gladioli	5,1	p/st
0601 10 90	– – altri	5,1	—
0601 20	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:		
0601 20 10	– – Piantimi, piante e radici di cicoria	esenzione	—
0601 20 30	– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	9,6	—
0601 20 90	– – altri	6,4	—
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):		
0602 10	– Talee senza radici e marze:		
0602 10 10	– – di viti	esenzione	—
0602 10 90	– – altre	4	—
0602 20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:		
0602 20 10	– – Talee innestate e barbatelle, di viti	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0602 20 90	— — altri	8,3	—
0602 30 00	— Rododendri e azalee, anche innestati	8,3	—
0602 40 00	— Rosai, anche innestati	8,3	p/st
0602 90	— altri:		
0602 90 10	— — Bianco di funghi (micelio)	8,3	—
0602 90 20	— — Barbatelle di ananassi	esenzione	—
0602 90 30	— — Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	8,3	—
	— — altri:		
	— — — Piante da pien'aria:		
	— — — — Alberi, arbusti e arboscelli:		
0602 90 41	— — — — da bosco	8,3	—
	— — — — altri:		
0602 90 45	— — — — — Talee radicate e giovani piante	6,5	—
0602 90 49	— — — — — altri	8,3	—
0602 90 50	— — — — altre piante da pien'aria	8,3	—
	— — — Piante d'appartamento:		
0602 90 70	— — — — Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	6,5	—
	— — — — altre:		
0602 90 91	— — — — — Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	6,5	—
0602 90 99	— — — — — altre	6,5	—
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	— freschi:		
0603 11 00	— — Rose	(¹)	p/st
0603 12 00	— — Garofani	(¹)	p/st
0603 13 00	— — Orchidee	(¹)	p/st
0603 14 00	— — Crisantemi	(¹)	p/st
0603 15 00	— — Gigli (<i>Lilium</i> spp.)	(¹)	p/st
0603 19	— — altri:		
0603 19 10	— — — Gladioli	(¹)	p/st
0603 19 80	— — — altri	(¹)	—
0603 90 00	— altri	10	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8,5.

— Dal 1° giugno al 31 ottobre: 12.

— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 8,5.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
0604 20	– Freschi:		
	– – Muschi e licheni:		
0604 20 11	– – – Licheni delle renne	esenzione	—
0604 20 19	– – – altri	5	—
0604 20 20	– – Alberi di Natale	2,5	p/st
0604 20 40	– – Rami di conifere	2,5	—
0604 20 90	– – altri	2	—
0604 90	– altri:		
	– – Muschi e licheni:		
0604 90 11	– – – Licheni delle renne	esenzione	—
0604 90 19	– – – altri	5	—
	– – altri:		
0604 90 91	– – – semplicemente essiccati	esenzione	—
0604 90 99	– – – altri	10,9	—

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

Note

- Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.
- Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*), pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (*Majorana hortensis* o *Origanum majorana*).
- La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:
 - i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);
 - il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;
 - la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);
 - le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).
- Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta* essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0701	Patate, fresche o refrigerate:		
0701 10 00	– da semina ⁽¹⁾	4,5	—
0701 90	– altre:		
0701 90 10	– – destinate alla fabbricazione della fecola ⁽²⁾	5,8	—
	– – altre:		
0701 90 50	– – – di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	⁽³⁾	—
0701 90 90	– – – altre	11,5	—
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	⁽⁴⁾	—
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
0703 10	– Cipolle e scalogni:		
	– – Cipolle:		
0703 10 11	– – – da semina	9,6	—
0703 10 19	– – – altre	9,6	—
0703 10 90	– – Scalogni	9,6	—
0703 20 00	– Aglio	9,6 + 120 €/100 kg/net ⁽⁵⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽³⁾ — Dal 1° gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC.

— Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato 2.

⁽⁵⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0703 90 00	– Porri ed altri ortaggi agliacei	10,4	—
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
0704 10 00	– Cavolfiori e cavoli broccoli	⁽¹⁾	—
0704 20 00	– Cavoletti di Bruxelles	12	—
0704 90	– altri:		
0704 90 10	– – Cavoli bianchi e cavoli rossi	12 MIN 0,4 €/100 kg/net	—
0704 90 90	– – altri	12	—
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate:		
	– Lattughe:		
0705 11 00	– – a cappuccio	⁽²⁾	—
0705 19 00	– – altre	10,4	—
	– Cicorie:		
0705 21 00	– – Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	10,4	—
0705 29 00	– – altre	10,4	—
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:		
0706 10 00	– Carote e navoni	13,6 ⁽³⁾	—
0706 90	– altri:		
0706 90 10	– – Sedani-rapa	⁽⁴⁾	—
0706 90 30	– – Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	12	—
0706 90 90	– – altri	13,6	—
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
0707 00 05	– Cetrioli	⁽⁵⁾	—
0707 00 90	– Cetriolini	12,8	—
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:		
0708 10 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	⁽⁶⁾	—

⁽¹⁾ — Dal 1° gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
— Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

⁽²⁾ — Dal 1° gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
— Dal 1° aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.
— Dal 1° al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽⁴⁾ — Dal 1° gennaio al 30 aprile: 13,6.
— Dal 1° maggio al 30 settembre: 10,4.
— Dal 1° ottobre al 31 dicembre: 13,6.

⁽⁵⁾ Cfr. allegato 2.

⁽⁶⁾ — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8.
— Dal 1° giugno al 31 agosto: 13,6.
— Dal 1° settembre al 31 dicembre: 8.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0708 20 00	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	(¹)	—
0708 90 00	– altri legumi	11,2	—
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:		
0709 20 00	– Asparagi	10,2	—
0709 30 00	– Melanzane	12,8	—
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedani-rapa	12,8	—
	– Funghi e tartufi:		
0709 51 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8	—
0709 59	– – altri:		
0709 59 10	– – – Funghi galletti o gallinacci	3,2	—
0709 59 30	– – – Funghi porcini	5,6	—
0709 59 50	– – – Tartufi	6,4	—
0709 59 90	– – – altri	6,4	—
0709 60	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :		
0709 60 10	– – Peperoni	7,2 (²)	—
	– – altri:		
0709 60 91	– – – del genere <i>Capsicum</i> destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i> (³)	esenzione	—
0709 60 95	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (³)	esenzione	—
0709 60 99	– – – altri	6,4	—
0709 70 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	10,4	—
	– altri:		
0709 91 00	– – Carciofi	(⁴)	—
0709 92	– – Olive:		
0709 92 10	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (³)	4,5	—
0709 92 90	– – – altri	13,1 €/100 kg/net	—
0709 93	– – Zucche e zucchine (<i>Cucurbita spp.</i>):		
0709 93 10	– – – Zucchine	(⁴)	—
0709 93 90	– – – altri	12,8	—
0709 99	– – altri:		
0709 99 10	– – – Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)	10,4	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 31 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
 — Dal 1° luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
 — Dal 1° ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

(²) Contingenti tariffari OMC.

(³) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(⁴) Cfr. allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0709 99 20	– – – Bietole da costa e cardi	10,4	—
0709 99 40	– – – Capperi	5,6	—
0709 99 50	– – – Finocchi	8	—
0709 99 60	– – – Granturco dolce	9,4 €/100 kg/net	—
0709 99 90	– – – altri	12,8	—
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:		
0710 10 00	– Patate	14,4	—
	– Legumi da granella, anche sgranati:		
0710 21 00	– – Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	14,4	—
0710 22 00	– – Fagioli (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>)	14,4	—
0710 29 00	– – altri	14,4	—
0710 30 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	14,4	—
0710 40 00	– Granturco dolce	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0710 80	– altri ortaggi o legumi:		
0710 80 10	– – Olive	15,2	—
	– – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :		
0710 80 51	– – – Peperoni	14,4	—
0710 80 59	– – – altri	6,4	—
	– – Funghi:		
0710 80 61	– – – del genere <i>Agaricus</i>	14,4	—
0710 80 69	– – – altri	14,4	—
0710 80 70	– – Pomodori	14,4	—
0710 80 80	– – Carciofi	14,4	—
0710 80 85	– – Asparagi	14,4	—
0710 80 95	– – altri	14,4	—
0710 90 00	– Miscele di ortaggi o di legumi	14,4	—

⁽¹⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
0711 20	– Olive:		
0711 20 10	– – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ⁽¹⁾	6,4	—
0711 20 90	– – altre	13,1 €/100 kg/net	—
0711 40 00	– Cetrioli e cetriolini	12	—
	– Funghi e tartufi:		
0711 51 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>	9,6 + 191 €/100 kg/net eda ⁽²⁾	kg/net eda
0711 59 00	– – altri	9,6	—
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:		
	– – Ortaggi o legumi:		
0711 90 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni	6,4	—
0711 90 30	– – – Granturco dolce	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
0711 90 50	– – – Cipolle	7,2	—
0711 90 70	– – – Capperi	4,8	—
0711 90 80	– – – altri	9,6	—
0711 90 90	– – Miscele di ortaggi o legumi	12	—
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
0712 20 00	– Cipolle	12,8 ⁽²⁾	—
	– Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:		
0712 31 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8	—
0712 32 00	– – Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	12,8	—
0712 33 00	– – Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	12,8	—
0712 39 00	– – altri	12,8	—
0712 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:		
0712 90 05	– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10,2	—
	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>):		
0712 90 11	– – – ibrido, destinato alla semina ⁽⁴⁾	esenzione	—
0712 90 19	– – – altro	9,4 €/100 kg/net	—
0712 90 30	– – Pomodori	12,8	—
0712 90 50	– – Carote	12,8	—
0712 90 90	– – altri	12,8	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽³⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

⁽⁴⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):		
0713 10 10	– – destinati alla semina	esenzione	—
0713 10 90	– – altri	esenzione	—
0713 20 00	– Ceci	esenzione	—
	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):		
0713 31 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	esenzione	—
0713 32 00	– – Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)	esenzione	—
0713 33	– – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):		
0713 33 10	– – – destinati alla semina	esenzione	—
0713 33 90	– – – altri	esenzione	—
0713 34 00	– – Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)	esenzione	—
0713 35 00	– – Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)	esenzione	—
0713 39 00	– – altri	esenzione	—
0713 40 00	– Lenticchie	esenzione	—
0713 50 00	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)	3,2	—
0713 60 00	– Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>)	3,2	—
0713 90 00	– altre	3,2	—
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:		
0714 10 00	– Radici di manioca	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 20	– Patate dolci:		
0714 20 10	– – fresche, intere, destinate al consumo umano ⁽²⁾	3,8 ⁽³⁾	—
0714 20 90	– – altre	6,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 30 00	– Igname (<i>Dioscorea spp.</i>)	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 40 00	– Colocasia (<i>Colocasia spp.</i>)	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 50 00	– Malanga (<i>Xanthosoma spp.</i>)	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
0714 90	– altri:		
0714 90 20	– – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	9,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione (GU L 310 del 26.11.2010, pag. 3)].

⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0714 90 90	— — altri	3,8 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3.

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.
3. Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:
 - a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);
 - b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);
 purché mantengano il carattere di frutta secche.

Note complementari

1. Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro e moltiplicato per il fattore 0,95.
2. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
3. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgu- sciate o decorticate:		
	– Noci di cocco:		
0801 11 00	– – disseccate	esenzione	—
0801 12 00	– – nel guscio interno (endocarpo)	esenzione	—
0801 19 00	– – altre	esenzione	—
	– Noci del Brasile:		
0801 21 00	– – con guscio	esenzione	—
0801 22 00	– – sgusciate	esenzione	—
	– Noci di acagiù:		
0801 31 00	– – con guscio	esenzione	—
0801 32 00	– – sgusciate	esenzione	—
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgu- sciate o decorticate:		
	– Mandorle:		
0802 11	– – con guscio:		
0802 11 10	– – – amare	esenzione	—
0802 11 90	– – – altre	5,6 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0802 12	– – sgusciate:		
0802 12 10	– – – amare	esenzione	—
0802 12 90	– – – altre	3,5 ⁽¹⁾	—
	– Nocciole (<i>Corylus</i> spp.):		
0802 21 00	– – con guscio	3,2	—
0802 22 00	– – sgusciate	3,2	—
	– Noci comuni:		
0802 31 00	– – con guscio	4	—
0802 32 00	– – sgusciate	5,1	—
	– Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.):		
0802 41 00	– – con guscio	5,6	—
0802 42 00	– – sgusciate	5,6	—
	– Pistacchi:		
0802 51 00	– – con guscio	1,6	—
0802 52 00	– – sgusciate	1,6	—
	– Noci macadamia:		
0802 61 00	– – con guscio	2	—
0802 62 00	– – sgusciate	2	—
0802 70 00	– Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)	esenzione	—
0802 80 00	– Noci di arec	esenzione	—
0802 90	– altre:		
0802 90 10	– – noci di pecàn	esenzione	—
0802 90 50	– – Pinoli o semi del pino domestico	3,2 ⁽²⁾	—
0802 90 85	– – altre	3,2 ⁽²⁾	—
0803	Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate:		
0803 10	– Banane plantano (banane da cuocere):		
0803 10 10	– – fresche	16	—
0803 10 90	– – essiccate	16	—
0803 90	– altre:		
0803 90 10	– – fresche	132 €/1 000 kg/net	—
0803 90 90	– – essiccate	16	—
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		
0804 10 00	– Datteri	7,7	—
0804 20	– Fichi:		
0804 20 10	– – freschi	5,6	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0804 20 90	— — secchi	8	—
0804 30 00	— Ananassi	5,8	—
0804 40 00	— Avocadi	(¹)	—
0804 50 00	— Guaiave, manghi e mangostani	esenzione	—
0805	Agrumi, freschi o secchi:		
0805 10	— Arance:		
0805 10 20	— — Arance dolci, fresche	(²)	—
0805 10 80	— — altre	(³)	—
0805 20	— Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:		
0805 20 10	— — Clementine	(²)	—
0805 20 30	— — Monreal e satsuma	(²)	—
0805 20 50	— — Mandarini e wilkings	(²)	—
0805 20 70	— — Tangerini	(²)	—
0805 20 90	— — altri	(²)	—
0805 40 00	— Pompelmi e pomeli	(⁴)	—
0805 50	— Limoni (<i>Citrus limon</i>, <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i>, <i>Citrus latifolia</i>):		
0805 50 10	— — Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	(²)	—
0805 50 90	— — Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	12,8	—
0805 90 00	— altri	12,8	—
0806	Uve, fresche o secche:		
0806 10	— fresche:		
0806 10 10	— — da tavola	(²)	—
0806 10 90	— — altre	(⁵)	—
0806 20	— secche:		
0806 20 10	— — Uve di Corinto	2,4	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 4.
— Dal 1° giugno al 30 novembre: 5,1.
— Dal 1° al 31 dicembre: 4.

(²) Cfr. allegato 2.

(³) — Dal 1° gennaio al 31 marzo: 16.
— Dal 1° aprile al 15 ottobre: 12.
— Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.

(⁴) — Dal 1° gennaio al 30 aprile: 1,5.
— Dal 1° maggio al 31 ottobre: 2,4.
— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 1,5.

(⁵) — Dal 1° gennaio al 14 luglio: 14,4.
— Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.
— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 14,4.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0806 20 30	– – Uva sultanina	2,4	—
0806 20 90	– – altre	2,4	—
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:		
	– Meloni (compresi i cocomeri):		
0807 11 00	– – Cocomeri	8,8	—
0807 19 00	– – altri	8,8	—
0807 20 00	– Papaie	esenzione	—
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:		
	– Mele:		
0808 10 10	– – Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net	—
0808 10 80	– – altre	(¹)	—
0808 30	– Pere:		
0808 30 10	– – Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net	—
0808 30 90	– – altre	(¹)	—
0808 40 00	– Cotogne	7,2	—
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:		
0809 10 00	– Albicocche	(¹)	—
	– Ciliegie:		
0809 21 00	– – Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	(¹)	—
0809 29 00	– – altre	(¹)	—
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci:		
0809 30 10	– – Pesche noci	(¹)	—
0809 30 90	– – altre	(¹)	—
0809 40	– Prugne e prugnone:		
0809 40 05	– – Prugne	(¹)	—
0809 40 90	– – Prugnone	12	—
0810	Altre frutta fresche:		
0810 10 00	– Fragole	(²)	—
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:		
0810 20 10	– – Lamponi	8,8	—
0810 20 90	– – altri	9,6	—
0810 30	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina:		
0810 30 10	– – Ribes nero (cassis)	8,8	—

(¹) Cfr. allegato 2.

(²) — Dal 1° gennaio al 30 aprile: 11,2.

— Dal 1° maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

— Dal 1° agosto al 31 dicembre: 11,2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0810 30 30	– Ribes rosso	8,8	—
0810 30 90	– altri	9,6	—
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>:		
0810 40 10	– Mirtilli rossi (frutti del <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)	esenzione	—
0810 40 30	– Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	3,2	—
0810 40 50	– Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i>	3,2	—
0810 40 90	– altri	9,6	—
0810 50 00	– Kiwi	(¹)	—
0810 60 00	– Durian	8,8	—
0810 70 00	– Cachi	8,8	—
0810 90	– altri:		
0810 90 20	– Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	—
0810 90 75	– altre	8,8	—
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 10	– Fragole:		
	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 10 11	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 €/100 kg/net	—
0811 10 19	– – altre	20,8	—
0811 10 90	– – altre	14,4	—
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:		
	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 20 11	– – con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 €/100 kg/net	—
0811 20 19	– – altri	20,8	—
	– – altri:		
0811 20 31	– – Lamponi	14,4	—
0811 20 39	– – Ribes nero (<i>cassis</i>)	14,4	—
0811 20 51	– – Ribes rosso	12	—
0811 20 59	– – More di rovo o di gelso e more-lamponi	12	—
0811 20 90	– – altri	14,4	—

(¹) — Dal 1° gennaio al 14 maggio: 8,8.
— Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.
— Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0811 90	– altre:		
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
0811 90 11	– – – – Frutta tropicale e noci tropicali	13 + 5,3 €/100 kg/ net	—
0811 90 19	– – – – altri	20,8 + 8,4 €/100 kg/net	—
	– – – altre:		
0811 90 31	– – – – Frutta tropicale e noci tropicali	13	—
0811 90 39	– – – – altri	20,8	—
	– – altre:		
0811 90 50	– – – Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	12	—
0811 90 70	– – – Mirtilli delle specie « <i>Vaccinium myrtilloides</i> » e « <i>Vaccinium angustifolium</i> »	3,2	—
	– – Ciliegie:		
0811 90 75	– – – – Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	14,4	—
0811 90 80	– – – – altre	14,4	—
0811 90 85	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	9	—
0811 90 95	– – – altre	14,4	—
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:		
0812 10 00	– Ciliegie	8,8	—
0812 90	– altre:		
0812 90 25	– – Albicocche; arance	12,8	—
0812 90 30	– – Papaie	2,3	—
0812 90 40	– – Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	6,4	—
0812 90 70	– – Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	5,5	—
0812 90 98	– – altre	8,8	—
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
0813 10 00	– Albicocche	5,6	—
0813 20 00	– Prugne	9,6	—
0813 30 00	– Mele	3,2	—
0813 40	– altre frutta:		
0813 40 10	– – Pesche, comprese le pesche noci	5,6	—
0813 40 30	– – Pere	6,4	—
0813 40 50	– – Papaie	2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0813 40 65	– – Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	—
0813 40 95	– – altre	2,4	—
0813 50	– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
	– – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:		
	– – – senza prugne:		
0813 50 12	– – – di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	4	—
0813 50 15	– – – altre	6,4	—
0813 50 19	– – – con prugne	9,6	—
	– – Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:		
0813 50 31	– – – di noci tropicali	4	—
0813 50 39	– – – altri	6,4	—
	– – altri miscugli:		
0813 50 91	– – – non contenenti prugne e fichi	8	—
0813 50 99	– – – altri	9,6	—
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	1,6	—

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

- a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
- b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (*Piper cubeba*) né gli altri prodotti della voce 1211.

Nota complementare

1. Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	– Caffè non torrefatto:		
0901 11 00	– – non decaffeinizzato	esenzione	—
0901 12 00	– – decaffeinizzato	8,3	—
	– Caffè torrefatto:		
0901 21 00	– – non decaffeinizzato	7,5	—
0901 22 00	– – decaffeinizzato	9	—
0901 90	– altri:		
0901 90 10	– – Bucce e pellicole di caffè	esenzione	—
0901 90 90	– – Succedanei del caffè contenenti caffè	11,5	—
0902	Tè, anche aromatizzato:		
0902 10 00	– Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	3,2	—
0902 20 00	– Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	esenzione	—
0902 30 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	esenzione	—
0902 40 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	esenzione	—
0903 00 00	Mate	esenzione	—
0904	Pepe (del genere <i>Piper</i>); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>, essiccati, tritati o polverizzati:		
	– Pepe:		
0904 11 00	– – non tritato né polverizzato	esenzione	—
0904 12 00	– – tritato o polverizzato	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :		
0904 21	– – essiccati, non tritati né polverizzati:		
0904 21 10	– – – Peperoni (<i>Capsicum annuum</i>)	9,6	—
0904 21 90	– – – altri	esenzione	—
0904 22 00	– – tritati o polverizzati	5	—
0905	Vaniglia:		
0905 10 00	– non tritata né polverizzata	6	—
0905 20 00	– tritata o polverizzata	6	—
0906	Cannella e fiori di cinnamomo:		
	– non tritati né polverizzati:		
0906 11 00	– – Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i>)	esenzione	—
0906 19 00	– – altri	esenzione	—
0906 20 00	– tritati o polverizzati	esenzione	—
0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli):		
0907 10 00	– non tritati né polverizzati	8	—
0907 20 00	– tritati o polverizzati	8	—
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:		
	– Noci moscate:		
0908 11 00	– – non tritate né polverizzate	esenzione	—
0908 12 00	– – tritate o polverizzate	esenzione	—
	– Macis:		
0908 21 00	– – non tritato né polverizzato	esenzione	—
0908 22 00	– – tritato o polverizzato	esenzione	—
	– Amomi e cardamomi:		
0908 31 00	– – non tritati né polverizzati	esenzione	—
0908 32 00	– – tritati o polverizzati	esenzione	—
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:		
	– Semi di coriandolo:		
0909 21 00	– – non tritati né polverizzati	esenzione	—
0909 22 00	– – tritati o polverizzati	esenzione	—
	– Semi di cumino:		
0909 31 00	– – non tritati né polverizzati	esenzione	—
0909 32 00	– – tritati o polverizzati	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro:		
0909 61 00	– – non tritati né polverizzati	esenzione	—
0909 62 00	– – tritati o polverizzati	esenzione	—
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:		
	– Zenzero:		
0910 11 00	– – non tritato né polverizzato	esenzione	—
0910 12 00	– – tritato o polverizzato	esenzione	—
0910 20	– Zafferano:		
0910 20 10	– – non tritato né polverizzato	esenzione	—
0910 20 90	– – tritato o polverizzato	8,5	—
0910 30 00	– Curcuma	esenzione	—
	– altre spezie:		
0910 91	– – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:		
0910 91 05	– – – Curry	esenzione	—
	– – – altre:		
0910 91 10	– – – – non tritati né polverizzati	esenzione	—
0910 91 90	– – – – tritati o polverizzati	12,5	—
0910 99	– – altre:		
0910 99 10	– – – Semi di fieno greco	esenzione	—
	– – – Timo:		
	– – – – non tritato né polverizzato:		
0910 99 31	– – – – – Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i> L.)	esenzione	—
0910 99 33	– – – – – altro	7	—
0910 99 39	– – – – tritato o polverizzato	8,5	—
0910 99 50	– – – Foglie di alloro	7	—
	– – – altre:		
0910 99 91	– – – – non tritate né polverizzate	esenzione	—
0910 99 99	– – – – tritate o polverizzate	12,5	—

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1. A) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.
B) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.
2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoci

1. Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie *Triticum durum* e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del *Triticum durum* che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1. Sono considerati:
 - a) «riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;
 - b) «riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;
 - c) «riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;
 - d) «risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;
 - e) «riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;
 - f) «riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;
 - g) «riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;
 - h) «rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
2. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:
 - a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
 - b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:		
	– Frumento (grano) duro:		
1001 11 00	– – destinato alla semina	148 €/t ⁽¹⁾	—
1001 19 00	– – altro	148 €/t ⁽²⁾ ⁽¹⁾	—
	– altro:		
1001 91	– – destinato alla semina:		
1001 91 10	– – – Spelta ⁽³⁾	12,8	—
1001 91 20	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato	95 €/t ⁽¹⁾	—
1001 91 90	– – – altri	95 €/t	—
1001 99 00	– – altro	95 €/t ⁽²⁾ ⁽¹⁾	—
1002	Segale:		
1002 10 00	– destinata alla semina	93 €/t ⁽¹⁾	—
1002 90 00	– altra	93 €/t ⁽¹⁾	—
1003	Orzo:		
1003 10 00	– destinato alla semina	93 €/t ⁽²⁾	—
1003 90 00	– altro	93 €/t ⁽²⁾	—
1004	Avena:		
1004 10 00	– destinata alla semina	89 €/t	—
1004 90 00	– altra	89 €/t	—
1005	Granturco:		
1005 10	– destinato alla semina:		
	– – ibrido ⁽³⁾ :		
1005 10 13	– – – ibrido a tre vie	esenzione	—
1005 10 15	– – – ibrido semplice	esenzione	—
1005 10 18	– – – altro	esenzione	—
1005 10 90	– – altro	94 €/t ⁽²⁾ ⁽¹⁾	—
1005 90 00	– altro	94 €/t ⁽²⁾ ⁽¹⁾	—
1006	Riso:		
1006 10	– Risone (riso «paddy»):		
1006 10 10	– – destinato alla semina ⁽³⁾	7,7	—

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

- ex 1001 frumento,
- 1002 segala,
- ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,
- ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

l'Unione europea si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1006 30 23	— — — — a grani medi	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — — a grani lunghi:		
1006 30 25	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 27	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — altro:		
1006 30 42	— — — — a grani tondi	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 44	— — — — a grani medi	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — — a grani lunghi:		
1006 30 46	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 48	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — Riso lavorato:		
	— — — surriscaldato (parboiled):		
1006 30 61	— — — — a grani tondi	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 63	— — — — a grani medi	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — — a grani lunghi:		
1006 30 65	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 67	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — altro:		
1006 30 92	— — — — a grani tondi	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 94	— — — — a grani medi	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
	— — — — a grani lunghi:		
1006 30 96	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1006 30 98	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 €/t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, l'Unione europea si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato:

— dell'88 % per il riso *Japonica*,

— dell'80 % per il riso *Indica*.

Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1006 40 00	– Rotture di riso	128 €/t ⁽¹⁾	—
1007	Sorgo da granella:		
1007 10	– destinato alla semina:		
1007 10 10	– – ibrido ⁽²⁾	6,4	—
1007 10 90	– – altro	94 €/t ⁽¹⁾ ⁽³⁾	—
1007 90 00	– altro	94 €/t ⁽¹⁾ ⁽³⁾	—
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:		
1008 10 00	– Grano saraceno	37 €/t	—
	– Miglio:		
1008 21 00	– – destinato alla semina	56 €/t ⁽¹⁾	—
1008 29 00	– – altro	56 €/t ⁽¹⁾	—
1008 30 00	– Scagliola	esenzione	—
1008 40 00	– Fonio (<i>Digitaria spp.</i>)	37 €/t	—
1008 50 00	– Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	37 €/t	—
1008 60 00	– Triticale	93 €/t	—
1008 90 00	– altri cereali	37 €/t	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

⁽³⁾ Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

— ex 1001 frumento,

— 1002 segala,

— ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,

— ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

l'Unione europea si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);
 - b) le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;
 - c) i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;
 - d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;
 - e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
 - f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).
2. A) I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:
 - a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
 - b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

- B) I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del cereale	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri (micron)	500 micrometri (micron)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	—
Orzo	45 %	3 %	80 %	—
Avena	45 %	5 %	80 %	—
Granturco e sorgo a grani	45 %	2 %	—	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	—
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	—
Altri cereali	45 %	2 %	50 %	—

3. Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
 - a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;
 - b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Note complementari

1. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:
 - a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
 - b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
2. Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:
 - a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;
 - b) i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:		
	– di frumento (grano):		
1101 00 11	– – di frumento (grano) duro	172 €/t	—
1101 00 15	– – di frumento (grano) tenero e di spelta	172 €/t	—
1101 00 90	– di frumento segalato	172 €/t	—
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:		
1102 20	– Farina di granturco:		
1102 20 10	– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 €/t	—
1102 20 90	– – altra	98 €/t	—
1102 90	– altre:		
1102 90 10	– – di orzo	171 €/t	—
1102 90 30	– – di avena	164 €/t	—
1102 90 50	– – Farina di riso	138 €/t	—
1102 90 70	– – Farina di segala	168 €/t	—
1102 90 90	– – altre	98 €/t	—
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:		
	– Semole e semolini:		
1103 11	– – di frumento (grano):		
1103 11 10	– – – di frumento (grano) duro	267 €/t	—
1103 11 90	– – – di frumento (grano) tenero e di spelta	186 €/t	—
1103 13	– – di granturco:		
1103 13 10	– – – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 €/t	—
1103 13 90	– – – altri	98 €/t	—
1103 19	– – di altri cereali:		
1103 19 20	– – – di segala o di orzo	171 €/t	—
1103 19 40	– – – di avena	164 €/t	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1103 19 50	— — — di riso	138 €/t	—
1103 19 90	— — — altri	98 €/t	—
1103 20	— Agglomerati in forma di pellets:		
1103 20 25	— — di segala o di orzo	171 €/t	—
1103 20 30	— — di avena	164 €/t	—
1103 20 40	— — di granturco	173 €/t	—
1103 20 50	— — di riso	138 €/t	—
1103 20 60	— — di frumento (grano)	175 €/t	—
1103 20 90	— — altri	98 €/t	—
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
	— Cereali schiacciati o in fiocchi:		
1104 12	— — di avena:		
1104 12 10	— — — Cereali schiacciati	93 €/t	—
1104 12 90	— — — Fiocchi	182 €/t	—
1104 19	— — di altri cereali:		
1104 19 10	— — — di frumento (grano)	175 €/t	—
1104 19 30	— — — di segala	171 €/t	—
1104 19 50	— — — di granturco	173 €/t	—
	— — — di orzo:		
1104 19 61	— — — — Cereali schiacciati	97 €/t	—
1104 19 69	— — — — Fiocchi	189 €/t	—
	— — — altri:		
1104 19 91	— — — — Fiocchi di riso	234 €/t	—
1104 19 99	— — — — altri	173 €/t	—
	— altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):		
1104 22	— — di avena:		
1104 22 40	— — — mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	162 €/t	—
1104 22 50	— — — perlati	145 €/t	—
1104 22 95	— — — altri	93 €/t ⁽¹⁾	—
1104 23	— — di granturco:		
1104 23 40	— — — mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati	152 €/t	—
1104 23 98	— — — altri	98 €/t	—
1104 29	— — di altri cereali:		
	— — — di orzo:		
1104 29 04	— — — — mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	150 €/t	—
1104 29 05	— — — — perlati	236 €/t	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1104 29 08	— — — — altri	97 €/t	—
	— — — — altri:		
1104 29 17	— — — — mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	129 €/t	—
1104 29 30	— — — — perlati	154 €/t	—
	— — — — soltanto spezzati:		
1104 29 51	— — — — — di frumento (grano)	99 €/t	—
1104 29 55	— — — — — di segala	97 €/t	—
1104 29 59	— — — — — altri	98 €/t	—
	— — — — — altri:		
1104 29 81	— — — — — di frumento (grano)	99 €/t	—
1104 29 85	— — — — — di segala	97 €/t	—
1104 29 89	— — — — — altri	98 €/t	—
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
1104 30 10	— — di frumento (grano)	76 €/t	—
1104 30 90	— — altri	75 €/t	—
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:		
1105 10 00	— Farina, semolino e polvere	12,2	—
1105 20 00	— Focchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	12,2	—
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:		
1106 10 00	— di legumi da granella secchi della voce 0713	7,7	—
1106 20	— di sago, di radici o tuberi della voce 0714:		
1106 20 10	— — denaturati ⁽¹⁾	95 €/t	—
1106 20 90	— — altri	166 €/t	—
1106 30	— dei prodotti del capitolo 8:		
1106 30 10	— — di banane	10,9	—
1106 30 90	— — altri	8,3	—
1107	Malto, anche torrefatto:		
1107 10	— non torrefatto:		
	— — di frumento (grano):		
1107 10 11	— — — presentato in forma di farina	177 €/t	—
1107 10 19	— — — altro	134 €/t	—
	— — altro:		
1107 10 91	— — — presentato in forma di farina	173 €/t	—
1107 10 99	— — — altro	131 €/t	—
1107 20 00	— torrefatto	152 €/t	—
1108	Amidi e fecole; inulina:		
	— Amidi e fecole:		

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)	224 €/t	—
1108 12 00	– – Amido di granturco	166 €/t	—
1108 13 00	– – Fecola di patate	166 €/t	—
1108 14 00	– – Fecola di manioca	166 €/t	—
1108 19	– – altri amidi e fecole:		
1108 19 10	– – – Amido di riso	216 €/t	—
1108 19 90	– – – altri	166 €/t	—
1108 20 00	– Inulina	19,2	—
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	512 €/t	—

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI**Note**

1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senape, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).
2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.
3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie *Vicia faba*) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa:

- a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
 - b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
 - c) i cereali (capitolo 10);
 - d) i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.
4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

Ne sono invece esclusi:

- a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
 - b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;
 - c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.
5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:
 - a) i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;
 - b) le colture di microrganismi della voce 3002;
 - c) i concimi delle voci 3101 o 3105.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1201	Fave di soia, anche frantumate:		
1201 10 00	– destinate alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1201 90 00	– altre	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:		
1202 30 00	– destinate alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
	– altre:		
1202 41 00	– – con guscio	esenzione	—
1202 42 00	– – sgusciate, anche frantumate	esenzione	—
1203 00 00	Copra	esenzione	—
1204 00	Semi di lino, anche frantumati:		
1204 00 10	– destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1204 00 90	– altri	esenzione	—
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:		
1205 10	– Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:		
1205 10 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1205 10 90	– – altri	esenzione	—
1205 90 00	– altri	esenzione	—
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati:		
1206 00 10	– destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
	– altri:		
1206 00 91	– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	esenzione	—
1206 00 99	– – altri	esenzione	—
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:		
1207 10 00	– Noci e mandorle di palmisti	esenzione	—
	– Semi di cotone:		
1207 21 00	– – destinate alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 29 00	– – altri	esenzione	—
1207 30 00	– Semi di ricino	esenzione	—
1207 40	– Semi di sesamo:		
1207 40 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 40 90	– – altri	esenzione	—
1207 50	– Semi di senape:		
1207 50 10	– – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
1207 50 90	– – altri	esenzione	—
1207 60 00	– Semi di cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>)	esenzione	—
1207 70 00	– Semi di melone	esenzione	—
	– altri:		
1207 91	– – Semi di papavero nero o bianco:		
1207 91 10	– – – destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1207 91 90	— — — altri	esenzione	—
1207 99	— — altri:		
1207 99 20	— — — destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altri:		
1207 99 91	— — — — Semi di canapa	esenzione	—
1207 99 96	— — — — altri	esenzione	—
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:		
1208 10 00	— di fave di soia	4,5	—
1208 90 00	— altre	esenzione	—
1209	Semi, frutti e spore da sementa:		
1209 10 00	— Semi di barbabietole da zucchero	8,3	—
	— Semi da foraggio:		
1209 21 00	— — di erba medica	2,5	—
1209 22	— — di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.):		
1209 22 10	— — — Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense</i> L.)	esenzione	—
1209 22 80	— — — altri	esenzione	—
1209 23	— — di festuca:		
1209 23 11	— — — Paleo (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	esenzione	—
1209 23 15	— — — Festuca rossa (<i>Festuca rubra</i> L.)	esenzione	—
1209 23 80	— — — altri	2,5	—
1209 24 00	— — di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	esenzione	—
1209 25	— — di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.):		
1209 25 10	— — — Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	esenzione	—
1209 25 90	— — — Loglio inglese (<i>Lolium perenne</i> L.)	esenzione	—
1209 29	— — altri:		
1209 29 45	— — — Semi di fleolo (coda di topo); vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis</i> L.) e fienarola da palude (<i>Poa palustris</i> L.); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i> L.); agrostide (<i>Agrostides</i>)	esenzione	—
1209 29 50	— — — Semi di lupini	2,5	—
1209 29 60	— — — Semi di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>)	8,3	—
1209 29 80	— — — altri	2,5	—
1209 30 00	— Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	3	—
	— altri:		
1209 91	— — Semi di ortaggi:		
1209 91 30	— — — Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	8,3	—
1209 91 80	— — — altri	3	—
1209 99	— — altri:		
1209 99 10	— — — Semi da bosco	esenzione	—
	— — — altri:		

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1209 99 91	— — — — Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30	3	—
1209 99 99	— — — — altri	4	—
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1210 10 00	— Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	5,8	—
1210 20	— Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1210 20 10	— — Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina .	5,8	—
1210 20 90	— — altri	5,8	—
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
1211 20 00	— Radici di ginseng	esenzione	—
1211 30 00	— Coca (foglie di)	esenzione	—
1211 40 00	— Paglia di papavero	esenzione	—
1211 90	— altri:		
1211 90 20	— — del genere <i>Ephedra</i>	esenzione	—
1211 90 30	— — Fave tonka	3	—
1211 90 86	— — altri	esenzione	—
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	— Alghe:		
1212 21 00	— — destinate al consumo umano	esenzione	—
1212 29 00	— — altri	esenzione	—
	— altri:		
1212 91	— — Barbabietole da zucchero:		
1212 91 20	— — — secche, anche polverizzate	23 €/100 kg/net	—
1212 91 80	— — — altre	6,7 €/100 kg/net	—
1212 92 00	— — Carrube	5,1	—
1212 93 00	— — Canne da zucchero	4,6 €/100 kg/net	—
1212 94 00	— — Radici di cicoria	esenzione	—
1212 99	— — altri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – Semi di carrube:		
1212 99 41	– – – – non sgusciati, né frantumati, né macinati	esenzione	—
1212 99 49	– – – – altri	5,8	—
1212 99 95	– – – altri	esenzione	—
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	esenzione	—
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:		
1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	esenzione	—
1214 90	– altri:		
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	5,8	—
1214 90 90	– – altri	esenzione	—

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio. Ne sono, invece, esclusi:
- a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);
 - b) gli estratti di malto (voce 1901);
 - c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);
 - d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);
 - e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;
 - f) i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);
 - g) i medicinali delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);
 - h) gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);
 - ij) gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);
 - k) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali:		
1301 20 00	– Gomma arabica	esenzione	—
1301 90 00	– altri	esenzione	—
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	– Succhi ed estratti vegetali:		
1302 11 00	– – Oppio	esenzione	—
1302 12 00	– – di liquirizia	3,2	—
1302 13 00	– – di luppolo	3,2	—
1302 19	– – altri:		
1302 19 05	– – – Oleoresina di vaniglia	3	—
1302 19 20	– – – di piante del genere <i>Ephedra</i>	esenzione	—
1302 19 70	– – – altri	esenzione	—
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
1302 20 10	– – allo stato secco	19,2	—
1302 20 90	– – altri	11,2	—
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
1302 31 00	– – Agar-agar	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:		
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube	esenzione	—
1302 32 90	– – – di semi di guar	esenzione	—
1302 39 00	– – altri	esenzione	—

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE**Note**

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessuti, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).
3. Non rientrano nella voce 1404 la lana di legno (voce 4405) e le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):		
1401 10 00	– Bambù	esenzione	—
1401 20 00	– Canne d'India	esenzione	—
1401 90 00	– altre	esenzione	—
[1402]			
[1403]			
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:		
1404 20 00	– Linters di cotone	esenzione	—
1404 90 00	– altri	esenzione	—

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
 - b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
 - c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
 - d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
 - e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
 - f) il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, per «olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:
 - a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
 - decantazione entro i termini normali,
 - centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
 - b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
 - c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

Tabella I
Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

Acidi	Percentuali
Acido miristico	$\leq 0,05$
Acido palmitico	7,5 – 20,0
Acido palmitoleico	0,3 – 3,5
Acido eptadecanoico	$\leq 0,3$
Acido eptadecenoico	$\leq 0,3$
Acido stearico	0,5 – 5,0
Acido oleico	55,0 – 83,0
Acido linoleico	3,5 – 21,0
Acido linolenico	$\leq 1,0$
Acido arachico	$\leq 0,6$
Acido eicosenoico	$\leq 0,4$
Acido beenico ⁽¹⁾	$\leq 0,3$
Acido lignocerico	$\leq 0,2$
⁽¹⁾ $\leq 0,2$ per gli oli che rientrano nella voce 1509.	

Tabella II
Tenore in steroli in % degli steroli totali

Steroli	Percentuali
Colesterolo	$\leq 0,5$
Brassicasterolo ⁽¹⁾	$\leq 0,1$
Campesterolo	$\leq 4,0$
Stigmasterolo ⁽²⁾	$< \text{Campesterolo}$
Betasitosterolo ⁽³⁾	$\geq 93,0$
Delta-7-stigmastenolo	$\leq 0,5$
⁽¹⁾ $\leq 0,2$ per gli oli che rientrano nella voce 1510. ⁽²⁾ Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (sotto voce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (sotto voce 1510 00 10). ⁽³⁾ Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.	

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riestrificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riestrificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1 e 2, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

1. È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

a) uno dei seguenti tenori in cere:

i) tenore in cere non superiore a 300 mg/kg; o

ii) tenore in cere superiore a 300 mg/kg ma non superiore a 350 mg/kg, a condizione che:

— gli alcoli alifatici totali siano pari o inferiori a 350 mg/kg, o

— la percentuale di eritrodiole e uvaolo sia pari o inferiore al 3,5 %;

b) tenore in eritrodiole + uvaolo non superiore a 4,5 %;

c) una delle due seguenti caratteristiche:

i) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,1 % se l'acido palmitico supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

e) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;

f) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3 e

g) una o più delle seguenti caratteristiche:

1. tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

2. caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 3,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

2. È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;

b) numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

c) tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

d) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

e) coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 0,25;

f) variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

g) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 3,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

h) tenore in eritrodiole e uvaolo non superiore a 4,5 %;

ij) una delle seguenti caratteristiche:

i) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,0 % se l'acido palmitico supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

k) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,10 mg/kg;

m) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

- C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:
- a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;
 - b) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;
 - c) coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 0,90;
 - d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;
 - e) tenore in eritrodiole e uvaolo non superiore a 4,5 %;
 - f) una delle due seguenti caratteristiche:
 - i) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;
 - ii) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,0 % se l'acido palmitico supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;
 - g) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;
 - h) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.
- D. Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:
- a) uno dei seguenti tenori in cere:
 - i) tenore in cere superiore a 350 mg/kg; o
 - ii) tenore in cere superiore a 300 mg/kg ma non superiore a 350 mg/kg, a condizione che:
 - gli alcoli alifatici totali siano superiori a 350 mg/kg, e
 - la percentuale di eritrodiole e uvaolo sia superiore al 3,5 %;
 - b) tenore in eritrodiole e uvaolo superiore a 4,5 %;
 - c) tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %;
 - d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore allo 0,10 %;
 - e) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.
- E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.
3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:
- a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;
 - b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo⁽¹⁾, determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.

⁽¹⁾ Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
1501 10	– Strutto:		
1501 10 10	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1501 10 90	– – altri	17,2 €/100 kg/net	—
1501 20	– Altri grassi di maiale:		
1501 20 10	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1501 20 90	– – altri	17,2 €/100 kg/net	—
1501 90 00	– altri	11,5	—
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:		
1502 10	– Sego:		
1502 10 10	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1502 10 90	– – altri	3,2	—
1502 90	– altri:		
1502 90 10	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1502 90 90	– – altri	3,2	—
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:		
	– Stearina solare e oleostearina:		
1503 00 11	– – destinate ad usi industriali ⁽¹⁾	esenzione	—
1503 00 19	– – altre	5,1	—
1503 00 30	– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1503 00 90	– altri	6,4	—
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1504 10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni:		
1504 10 10	– – aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	3,8	—
	– – altri:		
1504 10 91	– – – di ippoglossi	esenzione	—
1504 10 99	– – – altri	3,8 ⁽²⁾	—
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:		
1504 20 10	– – Frazioni solide	10,9	—
1504 20 90	– – altri	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1504 30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:		
1504 30 10	– – Frazioni solide	10,9	—
1504 30 90	– – altri	esenzione	—
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:		
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	3,2	—
1505 00 90	– altri	esenzione	—
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	esenzione	—
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1507 10	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:		
1507 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1507 10 90	– – altro	6,4	—
1507 90	– altri:		
1507 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1507 90 90	– – altri	9,6	—
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1508 10	– Olio greggio:		
1508 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1508 10 90	– – altro	6,4	—
1508 90	– altri:		
1508 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1508 90 90	– – altri	9,6	—
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1509 10	– vergini:		
1509 10 10	– – Olio d'oliva lampante	122,6 €/100 kg/net	—
1509 10 90	– – altri	124,5 €/100 kg/net	—
1509 90 00	– altri	134,6 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:		
1510 00 10	– Oli greggi	110,2 €/100 kg/net	—
1510 00 90	– altri	160,3 €/100 kg/net	—
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1511 10	– Olio greggio:		
1511 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1511 10 90	– – altro	3,8	—
1511 90	– altri:		
	– – Frazioni solide:		
1511 90 11	– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1511 90 19	– – – altrimenti presentate	10,9	—
	– – altri:		
1511 90 91	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1511 90 99	– – – altri	9	—
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:		
1512 11	– – Oli greggi:		
1512 11 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
	– – – altri:		
1512 11 91	– – – di girasole	6,4	—
1512 11 99	– – – di cartamo	6,4	—
1512 19	– – altri:		
1512 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1512 19 90	– – – altri	9,6	—
	– Olio di cotone e sue frazioni:		
1512 21	– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo:		
1512 21 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1512 21 90	– – – altro	6,4	—
1512 29	– – altri:		
1512 29 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1512 29 90	– – – altri	9,6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:		
1513 11	– – Olio greggio:		
1513 11 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	2,5	—
	– – – altro:		
1513 11 91	– – – – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . .	12,8	—
1513 11 99	– – – – altrimenti presentato	6,4	—
1513 19	– – altri:		
	– – – Frazioni solide:		
1513 19 11	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . .	12,8	—
1513 19 19	– – – – altrimenti presentate	10,9	—
	– – – altri:		
1513 19 30	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
	– – – – altri:		
1513 19 91	– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 19 99	– – – – – altrimenti presentati	9,6	—
	– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:		
1513 21	– – Oli greggi:		
1513 21 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
	– – – altri:		
1513 21 30	– – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . .	12,8	—
1513 21 90	– – – – altrimenti presentati	6,4	—
1513 29	– – altri:		
	– – – Frazioni solide:		
1513 29 11	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . .	12,8	—
1513 29 19	– – – – altrimenti presentate	10,9	—
	– – – altri:		
1513 29 30	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
	– – – – altri:		
1513 29 50	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 29 90	– – – – – altrimenti presentati	9,6	—
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:		
1514 11	– – Oli greggi:		

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1514 11 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1514 11 90	– – – altri	6,4	—
1514 19	– – altri:		
1514 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1514 19 90	– – – altri	9,6	—
	– altri:		
1514 91	– – Oli greggi:		
1514 91 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1514 91 90	– – – altri	6,4	—
1514 99	– – altri:		
1514 99 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1514 99 90	– – – altri	9,6	—
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Olio di lino e sue frazioni:		
1515 11 00	– – Olio greggio	3,2	—
1515 19	– – altri:		
1515 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1515 19 90	– – – altri	9,6	—
	– Olio di granturco e sue frazioni:		
1515 21	– – Olio greggio:		
1515 21 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
1515 21 90	– – – altro	6,4	—
1515 29	– – altri:		
1515 29 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1515 29 90	– – – altri	9,6	—
1515 30	– Olio di ricino e sue frazioni:		
1515 30 10	– – destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche ⁽¹⁾	esenzione	—
1515 30 90	– – altri	5,1	—
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni:		
	– Olio greggio:		
1515 50 11	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1515 50 19	— — — altro	6,4	—
	— — altri:		
1515 50 91	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
1515 50 99	— — — altri	9,6	—
1515 90	— altri:		
1515 90 11	— — Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	esenzione	—
	— — Olio di semi di tabacco e sue frazioni:		
	— — — Olio greggio:		
1515 90 21	— — — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1515 90 29	— — — — altro	6,4	—
	— — — — altri:		
1515 90 31	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
1515 90 39	— — — — altri	9,6	—
	— — — — altri oli e loro frazioni:		
	— — — — Oli greggi:		
1515 90 40	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	3,2	—
	— — — — altri:		
1515 90 51	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1515 90 59	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi	6,4	—
	— — — — — altri:		
1515 90 60	— — — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
	— — — — — altri:		
1515 90 91	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
1515 90 99	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi	9,6	—
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:		
1516 10	— Grassi e oli animali e loro frazioni:		
1516 10 10	— — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
1516 10 90	— — altrimenti presentati	10,9	—
1516 20	— Grassi e oli vegetali e loro frazioni:		
1516 20 10	— — Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	3,4	—
	— — altri:		

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1516 20 91	— — — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
	— — — altrimenti presentati:		
1516 20 95	— — — — Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5,1	—
	— — — — altri:		
1516 20 96	— — — — — Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba	9,6	—
1516 20 98	— — — — — altri	10,9	—
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:		
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida:		
1517 10 10	— — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 €/100 kg/net	—
1517 10 90	— — altra	16	—
1517 90	— altre:		
1517 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 €/100 kg/net	—
	— — altre:		
1517 90 91	— — — Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati	9,6	—
1517 90 93	— — — Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	2,9	—
1517 90 99	— — — altre	16	—
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:		
1518 00 10	— Linossina	7,7	—
	— Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :		
1518 00 31	— — greggi	3,2	—
1518 00 39	— — altri	5,1	—
	— altri:		
1518 00 91	— — Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7	—
	— — altri:		
1518 00 95	— — — Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni	2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1518 00 99 [1519]	— — — altri	7,7	—
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	esenzione	—
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:		
1521 10 00	— Cere vegetali	esenzione	—
1521 90	— altri:		
1521 90 10	— — Spermaceti, anche raffinati o colorati	esenzione	—
	— — Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:		
1521 90 91	— — — gregge	esenzione	—
1521 90 99	— — — altre	2,5	—
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
1522 00 10	— Degras	3,8	—
	— Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
	— — contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:		
1522 00 31	— — — Paste di saponificazione (soapstocks)	29,9 €/100 kg/net	—
1522 00 39	— — — altri	47,8 €/100 kg/net	—
	— — altri:		
1522 00 91	— — — Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	3,2	—
1522 00 99	— — — altri	esenzione	—

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI**Nota**

1. In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI**Note**

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.
2. I pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1. Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 e 1602 90 61, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10 e 1602 90 61, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.
2. Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:		
1601 00 10	– di fegato	15,4	—
	– altri ⁽¹⁾ :		
1601 00 91	– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
1601 00 99	– – altri	100,5 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate	16,6	—
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale:		
1602 20 10	– – di oca o di anatra	10,2	—
1602 20 90	– – altre	16	—
	– di volatili della voce 0105:		
1602 31	– – di tacchino:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾ :		
1602 31 11	– – – – contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	102,4 €/100 kg/net	—
1602 31 19	– – – – altre	102,4 €/100 kg/net	—
1602 31 80	– – – altre	102,4 €/100 kg/net	—
1602 32	– – di galli e di galline:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾ :		
1602 32 11	– – – – non cotte	276,5 €/100 kg/net	—
1602 32 19	– – – – altre	102,4 €/100 kg/net	—
1602 32 30	– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾	276,5 €/100 kg/net	—
1602 32 90	– – – altre	276,5 €/100 kg/net	—
1602 39	– – altre:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili ⁽³⁾ :		
1602 39 21	– – – – non cotte	276,5 €/100 kg/net	—
1602 39 29	– – – – altre	276,5 €/100 kg/net	—
1602 39 85	– – – altre	276,5 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽³⁾ Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– della specie suina:		
1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:		
1602 41 10	– – – della specie suina domestica	156,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1602 41 90	– – – altri	10,9	—
1602 42	– – Spalle e loro pezzi:		
1602 42 10	– – – della specie suina domestica	129,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1602 42 90	– – – altre	10,9	—
1602 49	– – altre, compresi i miscugli:		
	– – – della specie suina domestica:		
	– – – – contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
1602 49 11	– – – – – Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1602 49 13	– – – – – Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1602 49 15	– – – – – altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1602 49 19	– – – – – altre	85,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1602 49 30	– – – – – contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine ..	75 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1602 49 50	– – – – – contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1602 49 90	– – – altre	10,9	—
1602 50	– della specie bovina:		
1602 50 10	– – non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte .	303,4 €/100 kg/net	—
	– – altre:		
1602 50 31	– – – «Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi	16,6	—
1602 50 95	– – – altre	16,6	—
1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:		
1602 90 10	– – Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	16,6	—
	– – altre:		
1602 90 31	– – – di selvaggina o di coniglio	10,9	—
	– – – altre:		
1602 90 51	– – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	85,7 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — altre:		
	— — — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:		
1602 90 61	— — — — — non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 €/100 kg/net	—
1602 90 69	— — — — — altre	16,6	—
	— — — — — altre:		
1602 90 91	— — — — — di ovini	12,8	—
1602 90 95	— — — — — di caprini	16,6	—
1602 90 99	— — — — — altre	16,6	—
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:		
1603 00 10	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
1603 00 80	— altri	esenzione	—
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		
	— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
1604 11 00	— — Salmoni	5,5	—
1604 12	— — Aringhe:		
1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	15	—
	— — — altri:		
1604 12 91	— — — in recipienti ermeticamente chiusi	20	—
1604 12 99	— — — altri	20	—
1604 13	— — Sardine, alacce e spratti:		
	— — — Sardine:		
1604 13 11	— — — sotto olio d'oliva	12,5	—
1604 13 19	— — — altri	12,5	—
1604 13 90	— — — altri	12,5	—
1604 14	— — Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda</i> spp.):		
	— — — Tonni e palamite:		
1604 14 11	— — — sotto olio vegetale	24	—
	— — — altri:		
1604 14 16	— — — — Filetti detti «loins»	24	—
1604 14 18	— — — — altri	24	—
1604 14 90	— — — Boniti (<i>Sarda</i> spp.)	25	—
1604 15	— — Sgombri:		
	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :		
1604 15 11	— — — Filetti	25	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1604 15 19	— — — — altri	25	—
1604 15 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	20	—
1604 16 00	— — Acciughe	25	—
1604 17 00	— — Anguille	20	—
1604 19	— — altri:		
1604 19 10	— — — Salmonidi, diversi dai salmoni	7	—
	— — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]:		
1604 19 31	— — — — Filetti detti «loins»	24	—
1604 19 39	— — — — altri	24	—
1604 19 50	— — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	12,5	—
	— — — altri:		
1604 19 91	— — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5	—
	— — — — altri:		
1604 19 92	— — — — — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20	—
1604 19 93	— — — — — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	20	—
1604 19 94	— — — — — Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	20	—
1604 19 95	— — — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	20	—
1604 19 97	— — — — — altri	20	—
1604 20	— altre preparazioni e conserve di pesci:		
1604 20 05	— — Preparazioni di surimi	20	—
	— — altri:		
1604 20 10	— — — di salmoni	5,5	—
1604 20 30	— — — di salmonidi, diversi dai salmoni	7	—
1604 20 40	— — — di acciughe	25	—
1604 20 50	— — — di sardine, di boniti, di sgombrì delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25 ⁽¹⁾	—
1604 20 70	— — — di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	24 ⁽¹⁾	—
1604 20 90	— — — di altri pesci	14	—
	— Caviale e suoi succedanei:		
1604 31 00	— — Caviale	20	—
1604 32 00	— — Succedanei del caviale	20	—
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		
1605 10 00	— Granchi	8	—
	— Gamberetti:		
1605 21	— — non in recipienti ermeticamente chiusi:		
1605 21 10	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	20 ⁽¹⁾	—
1605 21 90	— — — altri	20 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1605 29 00	– – altri	20 ⁽¹⁾	—
1605 30	– Astici:		
1605 30 10	– – Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse ⁽²⁾	esenzione	—
1605 30 90	– – altri	20	—
1605 40 00	– altri crostacei	20 ⁽¹⁾	—
	– Molluschi:		
1605 51 00	– – Ostriche	20	—
1605 52 00	– – Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini	20	—
1605 53	– – Mitili:		
1605 53 10	– – – in recipienti ermeticamente chiusi	20	—
1605 53 90	– – – altri	20	—
1605 54 00	– – Seppie e calamari	20	—
1605 55 00	– – Polpi	20	—
1605 56 00	– – Vongole, cardidi e arche	20	—
1605 57 00	– – Abaloni	20	—
1605 58 00	– – Lumache, diverse da quelle di mare	20	—
1605 59 00	– – altri	20	—
	– altri invertebrati acquatici:		
1605 61 00	– – Oloturie	26	—
1605 62 00	– – Ricci di mare	26	—
1605 63 00	– – Meduse	26	—
1605 69 00	– – altri	26	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);
 - b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 1701 12, 1701 13 e 1701 14, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.
2. La sottovoce 1701 13 comprende solo gli zuccheri di canna ottenuti senza centrifugazione, il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 69°, ma inferiore a 93°. Il prodotto contiene solo microcristalli naturali allotriomorfi di forma irregolare, invisibili ad occhio nudo, circondati da residui di melasse e altri componenti dello zucchero di canna.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 e 1701 14 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 12 10, 1701 13 10 e 1701 14 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato IV, parte (B) punto (III) del regolamento (CE) n. 1234/2007 non è del 92 %, è calcolato come segue:

il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni precitate.
3. Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 42, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
5. È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006.
6. È considerato come «sciroppo di inulina»:
 - a) ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
 - b) ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
7. Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:		
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:		
1701 12	– – di barbabietola:		
1701 12 10	– – – destinati ad essere raffinati ⁽¹⁾	33,9 €/100 kg/ net ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
1701 12 90	– – – altri	41,9 €/100 kg/ net ⁽³⁾	—
1701 13	– – di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo:		
1701 13 10	– – – destinati ad essere raffinati ⁽¹⁾	33,9 €/100 kg/ net ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
1701 13 90	– – – altri	41,9 €/100 kg/ net ⁽³⁾	—
1701 14	– – altri zuccheri di canna:		
1701 14 10	– – – destinati ad essere raffinati ⁽¹⁾	33,9 €/100 kg/ net ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
1701 14 90	– – – altri	41,9 €/100 kg/ net ⁽³⁾	—
	– altri:		
1701 91 00	– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 €/100 kg/ net ⁽³⁾	—
1701 99	– – altri:		
1701 99 10	– – – Zuccheri bianchi	41,9 €/100 kg/ net ⁽³⁾	—
1701 99 90	– – – altri	41,9 €/100 kg/ net ⁽³⁾	—
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	– Lattosio e sciroppo di lattosio:		
1702 11 00	– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 €/100 kg/net	—
1702 19 00	– – altri	14 €/100 kg/net	—
1702 20	– Zucchero e sciroppo d'acero:		
1702 20 10	– – Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 €/100 kg/net ⁽⁴⁾	—
1702 20 90	– – altri	8	—
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:		
1702 30 10	– – Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽⁴⁾ Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio [cfr. nota complementare 4 (NC)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altri:		
1702 30 50	– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 €/100 kg/net	—
1702 30 90	– – – altri	20 €/100 kg/net	—
1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:		
1702 40 10	– – Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 40 90	– – altri	20 €/100 kg/net	—
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	16 + 50,7 €/100 kg/net mas ⁽¹⁾	—
1702 60	– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:		
1702 60 10	– – Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 60 80	– – Sciroppo di inulina	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1702 60 95	– – altri	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:		
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	12,8	—
1702 90 30	– – Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 €/100 kg/net	—
	– – Zuccheri e melassi, caramellati:		
1702 90 71	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
	– – – altri:		
1702 90 75	– – – – in polvere, anche agglomerati	27,7 €/100 kg/net	—
1702 90 79	– – – – altri	19,2 €/100 kg/net	—
1702 90 80	– – Sciroppo di inulina	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
1702 90 95	– – altri	0,4 €/100 kg/net ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio [cfr. nota complementare 4 (NC)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:		
1703 10 00	– Melassi di canna	0,35 €/100 kg/net	—
1703 90 00	– altri	0,35 €/100 kg/net	—
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):		
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:		
1704 10 10	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9	—
1704 10 90	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2	—
1704 90	– altri:		
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4	—
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net	—
	– – altri:		
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 55	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 61	– – – Confetti e prodotti simili confettati	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	– – – altri:		
1704 90 65	– – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 71	– – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 75	– – – Caramelle	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	– – – altri:		
1704 90 81	– – – – ottenuti per compressione	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1704 90 99	– – – – altri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

- Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.
- La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Note complementari

- Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
- Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	esenzione	—
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	esenzione	—
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:		
1803 10 00	– non sgrassata	9,6	—
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	9,6	—
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	7,7	—
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8	—
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8	—
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % ...	8 + 25,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % ..	8 + 31,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 + 41,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:		
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z ⁽²⁾ ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽²⁾ Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1806 20 30	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (¹) (²)	—
	– – altre:		
1806 20 50	– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (¹) (²)	—
1806 20 70	– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	15,4 + EA (¹) (²)	—
1806 20 80	– – – Glassatura al cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (¹) (²)	—
1806 20 95	– – – altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (¹) (²)	—
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:		
1806 31 00	– – ripiene	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (¹) (²)	—
1806 32	– – non ripiene:		
1806 32 10	– – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (²) (¹)	—
1806 32 90	– – – altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (²) (¹)	—
1806 90	– altre:		
	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
	– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:		
1806 90 11	– – – – contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (²) (¹)	—
1806 90 19	– – – – altri	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (²) (¹)	—
	– – – altri:		
1806 90 31	– – – – ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (²) (¹)	—
1806 90 39	– – – – non ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (²) (¹)	—
1806 90 50	– – Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (²) (¹)	—
1806 90 60	– – Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (²) (¹)	—

(¹) Cfr. allegato 1.(²) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1806 90 70	– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (¹) (²)	—
1806 90 90	– – altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (¹) (²)	—

(¹) Contingenti tariffari OMC.

(²) Cfr. allegato 1.

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. Ai sensi della voce 1901, si intendono per:
 - a) «semole», le semole dei cereali del capitolo 11;
 - b) «farine» e «semolini»:
 - 1) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;
 - 2) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).
3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o interamente ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.
4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

1. Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
2. Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).
3. La sottovoce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 + EA ⁽¹⁾	—
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 + EA ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1901 90	– altri:		
	– – Estratti di malto:		
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 + 18 €/100 kg/net	—
1901 90 19	– – – altri	5,1 + 14,7 €/100 kg/net	—
	– – altri:		
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8	—
1901 90 99	– – – altri	7,6 + EA ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:		
1902 11 00	– – contenenti uova	7,7 + 24,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1902 19	– – altre:		
1902 19 10	– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 + 24,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1902 19 90	– – – altre	7,7 + 21,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):		
1902 20 10	– – contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5	—
1902 20 30	– – contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 €/100 kg/net	—
	– – altre:		
1902 20 91	– – – cotte	8,3 + 6,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1902 20 99	– – – altre	8,3 + 17,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1902 30	– altre paste alimentari:		
1902 30 10	– – secche	6,4 + 24,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1902 30 90	– – altre	6,4 + 9,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1902 40	– Cuscus:		
1902 40 10	– – non preparato	7,7 + 24,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1902 40 90	– – altro	6,4 + 9,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	6,4 + 15,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:		
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:		
1904 10 10	– – a base di granturco	3,8 + 20 €/100 kg/net	—
1904 10 30	– – a base di riso	5,1 + 46 €/100 kg/net	—
1904 10 90	– – altri	5,1 + 33,6 €/100 kg/net	—
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:		
1904 20 10	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA ⁽²⁾	—
	– – altri:		
1904 20 91	– – – a base di granturco	3,8 + 20 €/100 kg/net	—
1904 20 95	– – – a base di riso	5,1 + 46 €/100 kg/net	—
1904 20 99	– – – altri	5,1 + 33,6 €/100 kg/net	—
1904 30 00	– Bulgur di grano	8,3 + 25,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1904 90	– altri:		
1904 90 10	– – a base di riso	8,3 + 46 €/100 kg/net	—
1904 90 80	– – altri	8,3 + 25,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:		
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	5,8 + 13 €/100 kg/net	—
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):		
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 €/100 kg/net	—
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 €/100 kg/net	—
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:		
1905 31	– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti:		
	– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 31 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 31 19	– – – – altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	– – – altri:		
1905 31 30	– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	– – – – altri:		
1905 31 91	– – – – – doppio biscotto con ripieno	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 31 99	– – – – – altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 32	– – Cialde e cialdine:		
1905 32 05	– – – aventi tenore di umidità superiore a 10 %	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—
	– – – altre:		
	– – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 32 11	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 32 19	– – – – – altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
	– – – – altre:		
1905 32 91	– – – – – salate, anche ripiene	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—
1905 32 99	– – – – – altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:		
1905 40 10	– – Fette biscottate	9,7 + EA ⁽¹⁾	—
1905 40 90	– – altri	9,7 + EA ⁽¹⁾	—
1905 90	– altri:		
1905 90 10	– – Pane azimo (mazoth)	3,8 + 15,9 €/100 kg/net	—
1905 90 20	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
	– – altri:		
1905 90 30	– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1905 90 45	— — — Biscotti	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—
1905 90 55	— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—
	— — — altri:		
1905 90 60	— — — — con aggiunta di dolcificanti	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 90 90	— — — — altri	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
 - b) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - c) i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;
 - d) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
3. Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

Note complementari

1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2. a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro e moltiplicato per il fattore:
 - 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99,
 - 0,95 per i prodotti delle altre voci.

- b) L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro.
3. I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:
- ananassi, uve: 13 %,
 - altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 93 11 a 2008 93 29, 2008 97 12 a 2008 97 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:
- «titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
 - «% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti quali presentati.
- a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al «tenore di zuccheri» diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:
- succo di limone o di pomodoro: 3,
 - succo di uva: 15,
 - succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.
- b) I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.
- Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.
6. Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, non è inferiore a 50,9 %.
7. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 e 2008 97 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.
9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti o l'aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
2001 10 00	— Cetrioli e cetriolini	17,6	kg/net eda
2001 90	— altri:		
2001 90 10	— — «Chutney» di manghi	esenzione	—
2001 90 20	— — Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	5	—
2001 90 30	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2001 90 50	– – Funghi	16	—
2001 90 65	– – Olive	16	—
2001 90 70	– – Peperoni	16	—
2001 90 92	– – Frutta tropicale e noci tropicali; cuori di palma	10	—
2001 90 97	– – altri	16	—
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:		
2002 10	– Pomodori, interi o in pezzi:		
2002 10 10	– – pelati	14,4	—
2002 10 90	– – altri	14,4	—
2002 90	– altri:		
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:		
2002 90 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 19	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:		
2002 90 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 39	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:		
2002 90 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 99	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:		
2003 10	– Funghi del genere <i>Agaricus</i>:		
2003 10 20	– – conservati temporaneamente, completamente cotti	18,4 + 191 €/100 kg/net eda ⁽²⁾	kg/net eda
2003 10 30	– – altri	18,4 + 222 €/100 kg/net eda ⁽²⁾	kg/net eda
2003 90	– altri:		
2003 90 10	– – Tartufi	14,4	—
2003 90 90	– – altri	18,4	—
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2004 10	– Patate:		
2004 10 10	– – semplicemente cotte	14,4	—

⁽¹⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altre:		
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7,6 + EA ⁽¹⁾	—
2004 10 99	– – – altri	17,6	—
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
2004 90 30	– – Crauti, capperi e olive	16	—
2004 90 50	– – Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini	19,2	—
	– – altri, compresi i miscugli:		
2004 90 91	– – – Cipolle, semplicemente cotte	14,4	—
2004 90 98	– – – altri	17,6	—
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2005 10 00	– Ortaggi e legumi omogeneizzati	17,6	—
2005 20	– Patate:		
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 + EA ⁽¹⁾	—
	– – altre:		
2005 20 20	– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	14,1	—
2005 20 80	– – – altre	14,1	—
2005 40 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	19,2	—
	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i>, <i>Phaseolus spp.</i>):		
2005 51 00	– – Fagioli in grani	17,6	—
2005 59 00	– – altri	19,2	—
2005 60 00	– Asparagi	17,6	—
2005 70 00	– Olive	12,8	kg/net eda
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
	– altri ortaggi e miscugli di ortaggi:		
2005 91 00	– – Germogli di bambù	17,6	—
2005 99	– – altri:		
2005 99 10	– – – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	6,4	—
2005 99 20	– – – Capperi	16	—
2005 99 30	– – – Carciofi	17,6	—
2005 99 50	– – – Miscugli di ortaggi	17,6	—
2005 99 60	– – – Crauti	16	—
2005 99 80	– – – altri	17,6	—
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):		
2006 00 10	– Zenzero	esenzione	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.⁽²⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altre:		
	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2006 00 31	– – – Ciliege	20 + 23,9 €/100 kg/net	—
2006 00 35	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	12,5 + 15 €/100 kg/net	—
2006 00 38	– – – altre	20 + 23,9 €/100 kg/net	—
	– – altre:		
2006 00 91	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	12,5	—
2006 00 99	– – – altre	20	—
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
2007 10	– Preparazioni omogeneizzate:		
2007 10 10	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 + 4,2 €/100 kg/net	—
	– – altre:		
2007 10 91	– – – di frutta tropicale	15	—
2007 10 99	– – – altre	24	—
	– altre:		
2007 91	– – di agrumi:		
2007 91 10	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 + 23 €/100 kg/net	—
2007 91 30	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % ...	20 + 4,2 €/100 kg/net	—
2007 91 90	– – – altre	21,6	—
2007 99	– – altre:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:		
2007 99 10	– – – – Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale ⁽¹⁾	22,4	—
2007 99 20	– – – – Puree e paste di marroni	24 + 19,7 €/100 kg/net	—
	– – – – altre:		
2007 99 31	– – – – di ciliege	24 + 23 €/100 kg/net	—
2007 99 33	– – – – di fragole	24 + 23 €/100 kg/net	—
2007 99 35	– – – – di lamponi	24 + 23 €/100 kg/net	—
2007 99 39	– – – – altre	24 + 23 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2007 99 50	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % . . .	24 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — altre:		
2007 99 93	— — — — di frutta tropicale e noci tropicali	15	—
2007 99 97	— — — — altre	24	—
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:		
2008 11	— — Arachidi:		
2008 11 10	— — — Burro di arachidi	12,8	—
	— — — altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 11 91	— — — — superiore ad 1 kg	11,2	—
	— — — — uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 11 96	— — — — — tostate	12	—
2008 11 98	— — — — — altre	12,8	—
2008 19	— — altre, compresi i miscugli:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
★ 2008 19 12	— — — — Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali	7	—
	— — — — altre:		
2008 19 13	— — — — — Mandorle e pistacchi, tostate	9	—
2008 19 19	— — — — — altre	11,2	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
★ 2008 19 92	— — — — Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali	8	—
	— — — — altre:		
	— — — — — Frutta a guscio tostate:		
2008 19 93	— — — — — Mandorle e pistacchi	10,2	—
2008 19 95	— — — — — altre	12	—
2008 19 99	— — — — — altre	12,8	—
2008 20	— Ananassi:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 20 11	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25,6 + 2,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 20 19	— — — — altri	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 20 31	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25,6 + 2,5 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2008 20 39	— — — — altri	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 20 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	19,2	—
2008 20 59	— — — — altri	17,6	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 20 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	20,8 ⁽¹⁾	—
2008 20 79	— — — — altri	19,2	—
2008 20 90	— — — senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
2008 30	— Agrumi:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 30 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 ⁽¹⁾	—
2008 30 19	— — — — altri	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — altri:		
2008 30 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 ⁽¹⁾	—
2008 30 39	— — — — altri	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 30 51	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	—
2008 30 55	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18,4	—
2008 30 59	— — — — altri	17,6	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 30 71	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	—
2008 30 75	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	17,6	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 30 79	— — — — altri	20,8 ⁽¹⁾	—
2008 30 90	— — — senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
2008 40	— Pere:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 40 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 ⁽¹⁾	—
2008 40 19	— — — — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — — altre:		
2008 40 21	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 ⁽¹⁾	—
2008 40 29	— — — — — altre	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 40 31	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2008 40 39	— — — — — altre	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 40 51	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,6	—
2008 40 59	— — — — — altre	16	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 40 71	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	—
2008 40 79	— — — — — altre	17,6	—
2008 40 90	— — — senza aggiunta di zuccheri	16,8	—
2008 50	— Albicocche:		
	— — con aggiunta d'alcole:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 50 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 ⁽¹⁾	—
2008 50 19	— — — — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — — altre:		
2008 50 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 ⁽¹⁾	—
2008 50 39	— — — — — altre	25,6 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 50 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2008 50 59	— — — — altre	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 50 61	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	—
2008 50 69	— — — — altre	17,6	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 50 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	20,8 ⁽¹⁾	—
2008 50 79	— — — — altre	19,2	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 50 92	— — — — superiore o uguale a 5 kg	13,6	—
2008 50 98	— — — — inferiore a 5 kg	18,4 ⁽²⁾	—
2008 60	— Ciliege:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 60 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 ⁽¹⁾	—
2008 60 19	— — — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — altre:		
2008 60 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 ⁽¹⁾	—
2008 60 39	— — — — altre	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 60 50	— — — — superiore ad 1 kg	17,6	—
2008 60 60	— — — — uguale o inferiore ad 1 kg	20,8 ⁽¹⁾	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 60 70	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	18,4	—
2008 60 90	— — — — inferiore a 4,5 kg	18,4	—
2008 70	— Pesche, comprese le pesche noci:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg; Aliquota del dazio autonomo: 17.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 70 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 ⁽¹⁾	—
2008 70 19	— — — — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — — altre:		
2008 70 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 ⁽¹⁾	—
2008 70 39	— — — — — altre	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 70 51	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2008 70 59	— — — — — altre	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 70 61	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	—
2008 70 69	— — — — — altre	17,6	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 70 71	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	—
2008 70 79	— — — — — altre	17,6	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 70 92	— — — — — superiore o uguale a 5 kg	15,2	—
2008 70 98	— — — — — inferiore a 5 kg	18,4	—
2008 80	— Fragole:		
	— — con aggiunta di alcole:		
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 80 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 ⁽¹⁾	—
2008 80 19	— — — — — altre	25,6 + 4,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — — altre:		
2008 80 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 ⁽¹⁾	—
2008 80 39	— — — — — altre	25,6 ⁽¹⁾	—
	— — senza aggiunta di alcole:		
2008 80 50	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 80 70	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8 ⁽¹⁾	—
2008 80 90	— — — senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
	— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:		
2008 91 00	— — Cuori di palma	10	—
2008 93	— — Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i>, <i>Vaccinium oxycoccos</i>, <i>Vaccinium vitis-idaea</i>):		
	— — — con aggiunta di alcole:		
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 93 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	—
2008 93 19	— — — — altri	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	— — — — altri:		
2008 93 21	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	—
2008 93 29	— — — — altri	25,6	—
	— — — senza aggiunta di alcole:		
2008 93 91	— — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	—
2008 93 93	— — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	—
2008 93 99	— — — — senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
2008 97	— — Miscugli:		
	— — — di noci tropicali e di frutta tropicale contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali:		
★ 2008 97 03	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	7	—
★ 2008 97 05	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	8	—
	— — — altri:		
	— — — — con aggiunta di alcole:		
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 97 12	— — — — — di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16	—
2008 97 14	— — — — — altri	25,6	—
	— — — — — altri:		
2008 97 16	— — — — — di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16 + 2,6 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 97 18	----- altri	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	----- altri:		
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 97 32	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	15	—
2008 97 34	----- altri	24	—
	----- altri:		
2008 97 36	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16	—
2008 97 38	----- altri	25,6	—
	----- senza aggiunta di alcole:		
	----- con aggiunta di zuccheri:		
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 97 51	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11	—
2008 97 59	----- altri	17,6	—
	----- altri:		
	----- Miscugli nei quali nessuna della frutta componente supera, in peso, 50 % del totale della frutta presente:		
2008 97 72	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	8,5	—
2008 97 74	----- altri	13,6	—
	----- altri:		
2008 97 76	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	12	—
2008 97 78	----- altri	19,2	—
	----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	----- superiore o uguale a 5 kg:		
2008 97 92	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	—
2008 97 93	----- altri	18,4	—
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:		
2008 97 94	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	—
2008 97 96	----- altri	18,4	—
	----- inferiore a 4,5 kg:		
2008 97 97	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	—
2008 97 98	----- altri	18,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 99	– – altri:		
	– – – con aggiunta di alcole:		
	– – – – Zenzero:		
2008 99 11	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	—
2008 99 19	– – – – altri	16	—
	– – – – Uva:		
2008 99 21	– – – – avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25,6 + 3,8 €/100 kg/net	—
2008 99 23	– – – – altra	25,6	—
	– – – – altri:		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 99 24	– – – – – Frutta tropicale	16	—
2008 99 28	– – – – – altri	25,6	—
	– – – – – altri:		
2008 99 31	– – – – – Frutta tropicale	16 + 2,6 €/100 kg/net	—
2008 99 34	– – – – – altri	25,6 + 4,2 €/100 kg/net	—
	– – – – – altri:		
	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 99 36	– – – – – Frutta tropicale	15	—
2008 99 37	– – – – – altre	24	—
	– – – – – altri:		
2008 99 38	– – – – – Frutta tropicale	16	—
2008 99 40	– – – – – altre	25,6	—
	– – – senza aggiunta di alcole:		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 99 41	– – – – Zenzero	esenzione	—
2008 99 43	– – – – Uva	19,2	—
2008 99 45	– – – – Prugne	17,6	—
2008 99 48	– – – – Frutta tropicale	11	—
2008 99 49	– – – – altri	17,6	—
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 99 51	– – – – Zenzero	esenzione	—
2008 99 63	– – – – Frutta tropicale	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 99 67	— — — — — altri	20,8	—
	— — — — — senza aggiunta di zuccheri:		
	— — — — — Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 99 72	— — — — — superiore o uguale a 5 kg	15,2	—
2008 99 78	— — — — — inferiore a 5 kg	18,4	—
2008 99 85	— — — — — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
2008 99 91	— — — — — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
2008 99 99	— — — — — altri	18,4	—
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— Succhi di arancia:		
2009 11	— — congelati:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 11 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
2009 11 19	— — — — — altri	33,6 ⁽²⁾	—
	— — — di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
2009 11 91	— — — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 11 99	— — — — — altri	15,2 ⁽²⁾	—
2009 12 00	— — non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12,2	—
2009 19	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 19 11	— — — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
2009 19 19	— — — — — altri	33,6 ⁽²⁾	—
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 19 91	— — — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 19 98	— — — — — altri	12,2	—
	— Succhi di pompelmo o di pomelo:		
2009 21 00	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12	—

⁽¹⁾ L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 29	– – altri:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 29 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2009 29 19	– – – – altri	33,6 ⁽¹⁾	—
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 29 91	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 29 99	– – – – altri	12	—
	– Succhi di altri agrumi:		
2009 31	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
	– – – di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 31 11	– – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 19	– – – – senza zuccheri addizionati	15,2	—
	– – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	– – – – di limoni:		
2009 31 51	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 59	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	—
	– – – – di altri agrumi:		
2009 31 91	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 99	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	—
2009 39	– – altri:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 39 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2009 39 19	– – – – altri	33,6 ⁽¹⁾	—
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
	– – – – di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 39 31	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 39 39	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	—
	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	– – – – – di limoni:		
2009 39 51	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 39 55	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	—
2009 39 59	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	—
	– – – – di altri agrumi:		
2009 39 91	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 39 95	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 39 99	— — — — — senza zuccheri addizionati	15,2	—
	— Succhi di ananasso:		
2009 41	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
2009 41 92	— — — contenenti zuccheri addizionati	15,2	—
2009 41 99	— — — senza zuccheri addizionati	16	—
2009 49	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 49 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2009 49 19	— — — — altri	33,6 ⁽¹⁾	—
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 49 30	— — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2	—
	— — — — altri:		
2009 49 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 49 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	—
2009 49 99	— — — — — senza zuccheri addizionati	16	—
2009 50	— Succhi di pomodoro:		
2009 50 10	— — con zuccheri addizionati	16	—
2009 50 90	— — altri	16,8	—
	— Succhi di uva (compresi i mosti di uva):		
2009 61	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 30:		
2009 61 10	— — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto	⁽²⁾	—
2009 61 90	— — — di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto	22,4 + 27 €/hl ⁽¹⁾	—
2009 69	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 69 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2009 69 19	— — — — altri	⁽²⁾	—
	— — — di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:		
	— — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:		
2009 69 51	— — — — — concentrati	⁽²⁾	—
2009 69 59	— — — — — altri	⁽²⁾	—
	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:		
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Cfr. allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 69 71	— — — — — concentrati	22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 69 79	— — — — — altri	22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 69 90	— — — — — altri	22,4 + 27 €/hl ⁽¹⁾	—
	— Succhi di mela:		
2009 71	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
2009 71 20	— — — contenenti zuccheri addizionati	18	—
2009 71 99	— — — senza zuccheri addizionati	18	—
2009 79	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 79 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	30 + 18,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2009 79 19	— — — — altri	30 ⁽¹⁾	—
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 79 30	— — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18	—
	— — — — altri:		
2009 79 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 + 19,3 €/100 kg/net	—
2009 79 98	— — — — — altri	18	—
	— Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:		
2009 81	— — Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i>, <i>Vaccinium oxycoccos</i>, <i>Vaccinium vitis-idaea</i>):		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
2009 81 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2009 81 19	— — — — altri	33,6 ⁽¹⁾	—
	— — — di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
2009 81 31	— — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	16,8	—
	— — — — altri:		
2009 81 51	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	16,8 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 81 59	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	16,8	—
	— — — — — senza zuccheri addizionati:		
2009 81 95	— — — — — Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	14	—
2009 81 99	— — — — — altri	17,6	—
2009 89	— — altri:		
	— — — di un valore Brix superiore a 67:		
	— — — — Succhi di pera:		
2009 89 11	— — — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 89 19	— — — — — altri	33,6 ⁽¹⁾	—
	— — — — — altri:		
	— — — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 89 34	— — — — — Succhi di frutta tropicale	21 + 12,9 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2009 89 35	— — — — — altri	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — — — altri:		
2009 89 36	— — — — — Succhi di frutta tropicale	21 ⁽¹⁾	—
2009 89 38	— — — — — altri	33,6 ⁽¹⁾	—
	— — — di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
	— — — — — Succhi di pera:		
2009 89 50	— — — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati . .	19,2	—
	— — — — — altri:		
2009 89 61	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 89 63	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	19,2	—
2009 89 69	— — — — — senza zuccheri addizionati	20	—
	— — — — — altri:		
	— — — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati:		
2009 89 71	— — — — — Succhi di ciliege	16,8	—
2009 89 73	— — — — — Succhi di frutta tropicale	10,5	—
2009 89 79	— — — — — altri	16,8	—
	— — — — — altri:		
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 89 85	— — — — — Succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 €/100 kg/net	—
2009 89 86	— — — — — altri	16,8 + 20,6 €/100 kg/net	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:		
2009 89 88	— — — — — Succhi di frutta tropicale	10,5	—
2009 89 89	— — — — — altri	16,8	—
	— — — — — senza zuccheri addizionati:		
2009 89 96	— — — — — Succhi di ciliege	17,6	—
2009 89 97	— — — — — Succhi di frutta tropicale	11	—
2009 89 99	— — — — — altri	17,6	—
2009 90	— Miscugli di succhi:		
	— — di un valore Brix superiore a 67:		
	— — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:		
2009 90 11	— — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 90 19	— — — — altri	33,6 ⁽¹⁾	—
	— — — — altri:		
2009 90 21	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2009 90 29	— — — — altri	33,6 ⁽¹⁾	—
	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
	— — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:		
2009 90 31	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 90 39	— — — — altri	20	—
	— — — — altri:		
	— — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	— — — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:		
2009 90 41	— — — — — con zuccheri addizionati	15,2	—
2009 90 49	— — — — — altri	16	—
	— — — — — altri:		
2009 90 51	— — — — — con zuccheri addizionati	16,8	—
2009 90 59	— — — — — altri	17,6	—
	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	— — — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:		
2009 90 71	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 90 73	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	—
2009 90 79	— — — — — senza zuccheri addizionati	16	—
	— — — — — altri:		
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 90 92	— — — — — Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 €/100 kg/net	—
2009 90 94	— — — — — altri	16,8 + 20,6 €/100 kg/net	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:		
2009 90 95	— — — — — Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5	—
2009 90 96	— — — — — altri	16,8	—
	— — — — — senza zuccheri addizionati:		
2009 90 97	— — — — — Miscugli di succhi di frutta tropicale	11	—
2009 90 98	— — — — — altri	17,6	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;
 - b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);
 - c) il tè aromatizzato (voce 0902);
 - d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;
 - e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - f) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;
 - g) gli enzimi preparati della voce 3507.
2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.
3. Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

1. Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.
2. Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.
3. Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.
Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006.
4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.
5. Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 11 00	– – Estratti, essenze e concentrati	9	—
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2101 12 92	— — — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5	—
2101 12 98	— — — altri	9 + EA ⁽¹⁾	—
2101 20	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:		
2101 20 20	— — Estratti, essenze e concentrati	6	—
	— — Preparazioni:		
2101 20 92	— — — a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6	—
2101 20 98	— — — altri	6,5 + EA ⁽¹⁾	—
2101 30	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	— — Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 11	— — — Cicoria torrefatta	11,5	—
2101 30 19	— — — altri	5,1 + 12,7 €/100 kg/net	—
	— — Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 91	— — — di cicoria torrefatta	14,1	—
2101 30 99	— — — altri	10,8 + 22,7 €/100 kg/net	—
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:		
2102 10	— Lieviti vivi:		
2102 10 10	— — Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9	—
	— — Lieviti di panificazione:		
2102 10 31	— — — secchi	12 + 49,2 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
2102 10 39	— — — altri	12 + 14,5 €/100 kg/net ⁽²⁾	—
2102 10 90	— — altri	14,7	—
2102 20	— Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:		
	— — Lieviti morti:		
2102 20 11	— — — in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3	—
2102 20 19	— — — altri	5,1	—
2102 20 90	— — altri	esenzione	—
2102 30 00	— Lieviti in polvere preparati	6,1	—
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
2103 10 00	— Salsa di soia	7,7	—
2103 20 00	— Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	10,2	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.⁽²⁾ La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2103 30	– Farina di senape e senape preparata:		
2103 30 10	– – Farina di senape	esenzione	—
2103 30 90	– – Senape preparata	9	—
2103 90	– altri:		
2103 90 10	– – «Chutney» di mango liquido	esenzione	—
2103 90 30	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2103 90 90	– – altri	7,7	—
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
2104 10 00	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	11,5	—
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	14,1	—
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:		
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net	—
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net	—
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %	7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net	—
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:		
2106 10 20	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
2106 10 80	– – altri	EA ⁽¹⁾	—
2106 90	– altre:		
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 MIN 1 €/vol/hl	1 alc. 100 %
	– – Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
2106 90 30	– – – di isoglucosio	42,7 €/100 kg/net mas	—
	– – – altri:		
2106 90 51	– – – di lattosio	14 €/100 kg/net	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2106 90 55	— — — di glucosio o di maltodestrina	20 €/100 kg/net	—
2106 90 59	— — — altri	0,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — altre:		
2106 90 92	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
2106 90 98	— — — altre	9 + EA ⁽²⁾ ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio [cfr. nota complementare 4 (NC)].

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽³⁾ Cfr. allegato 1.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
 - b) l'acqua di mare (voce 2501);
 - c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);
 - d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
 - e) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
 - f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1. La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.
2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:
 - a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
 - b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
 - c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
 - d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
 - e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
3. Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
4. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:
 - A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
 - B. a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 98 e da 2204 29 11 a 2204 29 98 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:
 1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
 2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
 3. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
 4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 98 e 2204 29 98;

- b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23 e 2204 29 11.
5. Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 98 e da 2204 29 11 a 2204 29 98 comprendono in particolare:
- a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
 - ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
- b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
 - ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
 - avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
- c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
 - ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
 - mediante concentrazione a freddo, o
 - mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
 - di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
 - di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 (GU L 193 dell'24.7.2009, pag. 60) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
 - di una miscela di tali prodotti.
- Tuttavia, taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 (GU L 193 dell'24.7.2009, pag. 60) relativo alle categorie di prodotti, alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29:
- a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 118 ter a 118 undecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 dell'16.11.2007, pag. 1), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
- b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 118 septuagies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 dell'16.11.2007, pag. 1), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
- c) si considerano come «vini prodotti nell'Unione europea» i vini conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 dell'16.11.2007, pag. 1), nonché alle disposizioni dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (GU L 193 dell'24.7.2009, pag. 60).
7. Ai fini delle sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9. Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10. Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:
- le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
 - le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.
11. Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:		
2201 10	– Acque minerali e acque gassate:		
	– – Acque minerali naturali:		
2201 10 11	– – – senza diossido di carbonio	esenzione	l
2201 10 19	– – – altre	esenzione	l
2201 10 90	– – altre	esenzione	l
2201 90 00	– altre	esenzione	—
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:		
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	9,6	l
2202 90	– altre:		
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	9,6	l
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:		
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 €/100 kg/net	l
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 €/100 kg/net	l
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 €/100 kg/net	l
2203 00	Birra di malto:		
	– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:		
2203 00 01	– – presentata in bottiglie	esenzione	l
2203 00 09	– – altra	esenzione	l
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	esenzione	l
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:		
2204 10	– Vini spumanti:		
	– – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP):		
2204 10 11	– – – Champagne	32 €/hl	l
2204 10 91	– – – Asti spumante	32 €/hl	l
2204 10 93	– – – altri	32 €/hl	l
2204 10 94	– – Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	32 €/hl	l
2204 10 96	– – altri vini varietali	32 €/hl	l
2204 10 98	– – altri	32 €/hl	l
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):		
2204 21	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: 2204 21 06 – – – – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) 32 €/hl 1 2204 21 07 – – – – Vini a indicazione geografica protetta (IGP) 32 €/hl 1 2204 21 08 – – – – altri vini varietali 32 €/hl 1 2204 21 09 – – – – altri 32 €/hl 1 – – – altri: – – – – prodotto nell'Unione europea: – – – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol: – – – – – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP): – – – – – Vini bianchi: 2204 21 11 – – – – – Alsace ⁽¹⁾ 1 2204 21 12 – – – – – Bordeaux ⁽¹⁾ 1 2204 21 13 – – – – – Bourgogne ⁽¹⁾ 1 2204 21 17 – – – – – Val de Loire (Valle della Loira) ⁽¹⁾ 1 2204 21 18 – – – – – Mosel ⁽¹⁾ 1 2204 21 19 – – – – – Pfalz ⁽¹⁾ 1 2204 21 22 – – – – – Rheinhessen ⁽¹⁾ 1 2204 21 23 – – – – – Tokaj ⁽²⁾ 1 2204 21 24 – – – – – Lazio ⁽¹⁾ 1 2204 21 26 – – – – – Toscana ⁽¹⁾ 1 2204 21 27 – – – – – Trentino-Alto Adige e Friuli ⁽¹⁾ 1 2204 21 28 – – – – – Veneto ⁽¹⁾ 1 2204 21 32 – – – – – Vinho Verde ⁽¹⁾ 1 2204 21 34 – – – – – Penedès ⁽¹⁾ 1 2204 21 36 – – – – – Rioja ⁽¹⁾ 1 2204 21 37 – – – – – Valencia ⁽¹⁾ 1 2204 21 38 – – – – – altri ⁽¹⁾ 1 – – – – – altri: 2204 21 42 – – – – – Bordeaux ⁽¹⁾ 1 2204 21 43 – – – – – Bourgogne ⁽¹⁾ 1 2204 21 44 – – – – – Beaujolais ⁽¹⁾ 1 2204 21 46 – – – – – Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano) ⁽¹⁾ 1 2204 21 47 – – – – – Languedoc-Roussillon ⁽¹⁾ 1 2204 21 48 – – – – – Val de Loire (Valle della Loira) ⁽¹⁾ 1 2204 21 62 – – – – – Piemonte ⁽¹⁾ 1		

⁽¹⁾ Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.

⁽²⁾ Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 14,8 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,8 €/hl.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 21 66	----- Toscana	(¹)	1
2204 21 67	----- Trentino e Alto Adige	(¹)	1
2204 21 68	----- Veneto	(¹)	1
2204 21 69	----- Dão, Bairrada e Douro	(¹)	1
2204 21 71	----- Navarra	(¹)	1
2204 21 74	----- Penedès	(¹)	1
2204 21 76	----- Rioja	(¹)	1
2204 21 77	----- Valdepeñas	(¹)	1
2204 21 78	----- altri	(¹)	1
	----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 21 79	----- Vini bianchi	(¹)	1
2204 21 80	----- altri	(¹)	1
	----- altri vini varietali:		
2204 21 81	----- Vini bianchi	(¹)	1
2204 21 82	----- altri	(¹)	1
	----- altri:		
2204 21 83	----- Vini bianchi	(¹)	1
2204 21 84	----- altri	(¹)	1
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 21 85	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	(²)	1
2204 21 86	----- Vino di Xeres	(²)	1
2204 21 87	----- Vino di Marsala	(³)	1
2204 21 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	(³)	1
2204 21 89	----- Vino di Porto	(²)	1
2204 21 90	----- altri	(³)	1
2204 21 91	----- altri	(³)	1
2204 21 92	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 €/ % vol/hl	1
	----- altri:		
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 21 93	----- Vini bianchi	(⁴)	1

(¹) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.

(²) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 14,8 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8 €/hl.

(³) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.

(⁴) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/ % vol/hl.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 21 94	----- altri	(¹)	1
	----- altri vini varietali:		
2204 21 95	----- Vini bianchi	(¹)	1
2204 21 96	----- altri	(¹)	1
	----- altri:		
2204 21 97	----- Vini bianchi	(¹)	1
2204 21 98	----- altri	(¹)	1
2204 29	--- altri:		
2204 29 10	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 €/hl	1
	--- altri:		
	--- prodotto nell'Unione europea:		
	----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol:		
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP):		
	----- Vini bianchi:		
2204 29 11	----- Tokaj	(²)	1
2204 29 12	----- Bordeaux	(³)	1
2204 29 13	----- Bourgogne	(³)	1
2204 29 17	----- Val de Loire (Valle della Loira)	(³)	1
2204 29 18	----- altri	(³)	1
	----- altri:		
2204 29 42	----- Bordeaux	(³)	1
2204 29 43	----- Bourgogne	(³)	1
2204 29 44	----- Beaujolais	(³)	1
2204 29 46	----- Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	(³)	1
2204 29 47	----- Languedoc-Roussillon	(³)	1
2204 29 48	----- Val de Loire (Valle della Loira)	(³)	1
2204 29 58	----- altri	(³)	1
	----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 29 79	----- Vini bianchi	(³)	1
2204 29 80	----- altri	(³)	1
	----- altri vini varietali:		

- (¹) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
 Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.
 Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.
 Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
 Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/ % vol/hl.
- (²) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
 Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 14,2 €/hl.
- (³) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
 Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 29 81	----- Vini bianchi	(¹)	1
2204 29 82	----- altri	(¹)	1
	----- altri:		
2204 29 83	----- Vini bianchi	(¹)	1
2204 29 84	----- altri	(¹)	1
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 29 85	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	(²)	1
2204 29 86	----- Vino di Xeres	(²)	1
2204 29 87	----- Vino di Marsala	(³)	1
2204 29 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	(³)	1
2204 29 89	----- Vino di Porto	(²)	1
2204 29 90	----- altri	(³)	1
2204 29 91	----- altri	(³)	1
2204 29 92	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 €/ % vol/hl	1
	----- altri:		
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 29 93	----- Vini bianchi	(⁴)	1
2204 29 94	----- altri	(⁴)	1
	----- altri vini varietali:		
2204 29 95	----- Vini bianchi	(⁴)	1
2204 29 96	----- altri	(⁴)	1
	----- altri:		
2204 29 97	----- Vini bianchi	(⁴)	1
2204 29 98	----- altri	(⁴)	1
2204 30	----- altri mosti di uva:		
2204 30 10	----- parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	32	1
	----- altri:		
	----- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:		
2204 30 92	----- concentrati	(⁵)	1

(¹) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.

(²) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 €/hl.

(³) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.

(⁴) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/ % vol/hl.

(⁵) Cfr. allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 30 94	— — — — altri	(¹)	1
	— — — — altri:		
2204 30 96	— — — — concentrati	(¹)	1
2204 30 98	— — — — altri	(¹)	1
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:		
2205 10	— in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2205 10 10	— — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 €/hl	1
2205 10 90	— — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 €/ % vol/ hl + 6,4 €/hl	1
2205 90	— altri:		
2205 90 10	— — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 €/hl	1
2205 90 90	— — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 €/ % vol/hl	1
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:		
2206 00 10	— Vinello	1,3 €/ % vol/hl MIN 7,2 €/hl	1
	— altri:		
	— — spumanti:		
2206 00 31	— — — Sidro e sidro di pere	19,2 €/hl	1
2206 00 39	— — — altri	19,2 €/hl	1
	— — non spumanti, presentati in recipienti di capacità:		
	— — — inferiore o uguale a 2 litri:		
2206 00 51	— — — — Sidro e sidro di pere	7,7 €/hl	1
2206 00 59	— — — — altri	7,7 €/hl	1
	— — — superiore a 2 litri:		
2206 00 81	— — — — Sidro e sidro di pere	5,76 €/hl	1
2206 00 89	— — — — altri	5,76 €/hl	1
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
2207 10 00	— Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 €/hl	1
2207 20 00	— Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 €/hl	1

(¹) Cfr. allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce:		
	– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 20 12	– – – Cognac	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 14	– – – Armagnac	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 26	– – – Grappa	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 27	– – – Brandy de Jerez	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 29	– – – altri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:		
2208 20 40	– – – Distillato greggio	esenzione	1 alc. 100 %
	– – – altri:		
2208 20 62	– – – – Cognac	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 64	– – – – Armagnac	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 86	– – – – Grappa	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 87	– – – – Brandy de Jerez	esenzione	1 alc. 100 %
2208 20 89	– – – – altri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30	– Whisky:		
	– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 19	– – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – Whisky detto «Scotch»:		
2208 30 30	– – – Whisky detto «single malt»	esenzione	1 alc. 100 %
	– – – Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 41	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 49	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – – Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità:		
2208 30 61	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 69	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – – Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 71	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 79	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	– – altri, presentati in recipienti di capacità:		
2208 30 82	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 30 88	– – – superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 40	– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:		
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 €/ % vol/ hl + 3,2 €/hl	1 alc. 100 %
	– – – altri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2208 40 31	— — — di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro	esenzione	1 alc. 100 %
2208 40 39	— — — altri	0,6 €/ % vol/ hl + 3,2 €/hl	1 alc. 100 %
	— — presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:		
2208 40 51	— — — Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 €/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — — altri:		
2208 40 91	— — — di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro	esenzione	1 alc. 100 %
2208 40 99	— — — altri	0,6 €/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 50	— Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):		
	— — Gin, presentato in recipienti di capacità:		
2208 50 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 50 19	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	— — Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:		
2208 50 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 50 99	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 60	— Vodka:		
	— — con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 60 19	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	— — con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 60 99	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 70	— Liquori:		
2208 70 10	— — presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 70 90	— — presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90	— altri:		
	— — Arak, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 19	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	— — Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:		
2208 90 33	— — — inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 38	— — — superiore a 2 litri	esenzione	1 alc. 100 %
	— — altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:		
	— — — inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 90 41	— — — — Ouzo	esenzione	1 alc. 100 %
	— — — — altri:		
	— — — — — Acquaviti:		
	— — — — — di frutta:		
2208 90 45	— — — — — Calvados	esenzione	1 alc. 100 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2208 90 48	— — — — — altre	esenzione	1 alc. 100 %
	— — — — — altre:		
2208 90 54	— — — — — Tequila	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 56	— — — — — altre	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 69	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	1 alc. 100 %
	— — — superiore a 2 litri:		
	— — — Acquaviti:		
2208 90 71	— — — — — di frutta	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 75	— — — — — Tequila	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 77	— — — — — altre	esenzione	1 alc. 100 %
2208 90 78	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	1 alc. 100 %
	— — Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri	1 €/ % vol/ hl + 6,4 €/hl	1 alc. 100 %
2208 90 99	— — — superiore a 2 litri	1 €/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:		
	— Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:		
2209 00 11	— — inferiore o uguale a 2 litri	6,4 €/hl	l
2209 00 19	— — superiore a 2 litri	4,8 €/hl	l
	— altri, presentati in recipienti di capacità:		
2209 00 91	— — inferiore o uguale a 2 litri	5,12 €/hl	l
2209 00 99	— — superiore a 2 litri	3,84 €/hl	l

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1. Rientrano nelle voci 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

Note complementari

1. Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte H, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

2. Sono classificati nella sottovoce 2306 90 05 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:

a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

- tenore in amido: inferiore a 45 %,
- tenore in proteine (tenore in azoto $\times 6,25$): uguale o superiore a 11,5 %;

b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

- tenore in amido: inferiore a 45 %,
- tenore in proteine (tenore in azoto $\times 6,25$): uguale o superiore a 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parti L e C.

Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parti H e A.

Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

3. Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:
 - «titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,
 - «titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,
 - «titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,
 - «% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

5. Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

- residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o
- residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte H, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	esenzione	—
2301 20 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esenzione	—
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:		
2302 10	– di granturco:		
2302 10 10	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 €/t	—
2302 10 90	– – altri	89 €/t	—
2302 30	– di frumento:		
2302 30 10	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 €/t ⁽¹⁾	—
2302 30 90	– – altri	89 €/t ⁽¹⁾	—
2302 40	– di altri cereali:		
	– – di riso:		
2302 40 02	– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 €/t	—
2302 40 08	– – – altri	89 €/t	—
	– – altri:		
2302 40 10	– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 €/t ⁽¹⁾	—
2302 40 90	– – – altri	89 €/t ⁽¹⁾	—
2302 50 00	– di legumi	5,1	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:		
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:		
	– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:		
2303 10 11	– – – superiore a 40 % in peso	320 €/t ⁽¹⁾	—
2303 10 19	– – – uguale o inferiore a 40 % in peso	esenzione	—
2303 10 90	– – – altri	esenzione	—
2303 20	– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:		
2303 20 10	– – Polpe di barbabietole	esenzione	—
2303 20 90	– – – altri	esenzione	—
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	esenzione	—
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	—
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	esenzione	—
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:		
2306 10 00	– di semi di cotone	esenzione	—
2306 20 00	– di semi di lino	esenzione	—
2306 30 00	– di semi di girasole	esenzione	—
	– di semi di ravizzone o di colza:		
2306 41 00	– – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	esenzione	—
2306 49 00	– – – altri	esenzione	—
2306 50 00	– di noce di cocco o di copra	esenzione	—
2306 60 00	– di noci o di mandorle di palmisti	esenzione	—
2306 90	– altri:		
2306 90 05	– – di germi di granturco	esenzione	—
	– – – altri:		
	– – – Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:		
2306 90 11	– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	esenzione	—
2306 90 19	– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	48 €/t	—
2306 90 90	– – – – altri	esenzione	—
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio:		
	– Fecce di vino:		
2307 00 11	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	esenzione	—
2307 00 19	– – – altre	1,62 €/kg/tot. alc.	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2307 00 90	– Tartaro greggio	esenzione	—
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:		
	– Vinaccia:		
2308 00 11	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	esenzione	—
2308 00 19	– – altri	1,62 €/kg/tot. alc.	—
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva ...	esenzione	—
2308 00 90	– altri	1,6	—
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:		
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:		
	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:		
	– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:		
	– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
2309 10 11	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	—
2309 10 13	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 €/t ⁽¹⁾	—
2309 10 15	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 €/t ⁽¹⁾	—
2309 10 19	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % ...	948 €/t ⁽¹⁾	—
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
2309 10 31	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	—
2309 10 33	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 €/t ⁽¹⁾	—
2309 10 39	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ...	888 €/t ⁽¹⁾	—
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
2309 10 51	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 €/t ⁽¹⁾	—
2309 10 53	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 €/t ⁽¹⁾	—
2309 10 59	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ...	730 €/t ⁽¹⁾	—
2309 10 70	– – – non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 €/t ⁽¹⁾	—
2309 10 90	– – altri	9,6	—
2309 90	– altri:		
2309 90 10	– – Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	3,8	—
2309 90 20	– – Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	esenzione	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Nota di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 2403 11, con l'espressione «tabacco per narghilè» (*water pipe tobacco*) si intende il tabacco destinato ad essere fumato in un narghilè, o pipa ad acqua, consistente in una miscela di tabacco e glicerina che può contenere anche oli ed estratti aromatici, melasse o zucchero ed essere aromatizzata alla frutta. Non sono invece compresi in questa sottovoce i prodotti senza tabacco destinati ad essere fumati in un narghilè.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
2401 10	– Tabacchi non scostolati:		
2401 10 35	– – Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
2401 10 60	– – Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net	—
2401 10 70	– – Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net	—
2401 10 85	– – Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
2401 10 95	– – altri	10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net ⁽³⁾	—
2401 20	– Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:		
2401 20 35	– – Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
2401 20 60	– – Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net	—
2401 20 70	– – Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net	—
2401 20 85	– – Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Trattamento tariffario favorevole accordato ai tabacchi «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, e «light air cured» del tipo Maryland: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «flue cured» del tipo Virginia: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

⁽³⁾ Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «fire cured»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2401 20 95	– – altri	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net ⁽¹⁾	—
2401 30 00	– Cascami di tabacco	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net	—
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:		
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26	1 000 p/st
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:		
2402 20 10	– – contenenti garofano	10	1 000 p/st
2402 20 90	– – altre	57,6	1 000 p/st
2402 90 00	– altri	57,6	—
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:		
	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:		
2403 11 00	– – Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo	74,9	—
2403 19	– – altro:		
2403 19 10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9	—
2403 19 90	– – – altro	74,9	—
	– altri:		
2403 91 00	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	16,6	—
2403 99	– – altri:		
2403 99 10	– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6	—
2403 99 90	– – – altri	16,6	—

⁽¹⁾ Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «fire cured»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

2. Questo capitolo non comprende:
- a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);
 - b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (voce 2821);
 - c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - d) i prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche;
 - e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voc 6803);
 - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);
 - g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);
 - h) i gessi per biliardi (voce 9504);
 - ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).
3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.
4. La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastre, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:		
2501 00 10	– Acqua di mare e acque madri di saline	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2501 00 31	– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità: – – destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti ⁽¹⁾	esenzione	—
2501 00 51	– – – altri: – – – denaturati ⁽²⁾ o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ⁽¹⁾	1,7 €/1 000 kg/net	—
2501 00 91	– – – – altri:		
2501 00 99	– – – – Sale per l'alimentazione umana	2,6 €/1 000 kg/net	—
2502 00 00	– – – – altri	2,6 €/1 000 kg/net	—
2503 00	Piriti di ferro non arrostate	esenzione	—
2503 00 10	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:		
2503 00 90	– Zolfi greggi e zolfi non raffinati	esenzione	—
2504	– altri	1,7	—
2504 10 00	Grafite naturale:		
2504 90 00	– in polvere o in scaglie	esenzione	—
2505	– altra	esenzione	—
2505 10 00	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26:		
2505 90 00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	esenzione	—
2506	– altre sabbie	esenzione	—
2506 10 00	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:		
2506 20 00	– Quarzi	esenzione	—
2507 00	– Quarzite	esenzione	—
2507 00 20	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati:		
2507 00 80	– Caolino	esenzione	—
2508	– altre argille caoliniche	esenzione	—
2508 10 00	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:		
2508 30 00	– Bentonite	esenzione	—
2508 40 00	– Argille refrattarie	esenzione	—
2508 50 00	– altre argille	esenzione	—
2508 60 00	– Andalusite, cianite e sillimanite	esenzione	—
	– Mullite	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2508 70 00	– Terre di chamotte o di dinas	esenzione	—
2509 00 00	Creta	esenzione	—
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatiche:		
2510 10 00	– non macinati	esenzione	—
2510 20 00	– macinati	esenzione	—
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816:		
2511 10 00	– Solfato di bario naturale (baritina)	esenzione	—
2511 20 00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	esenzione	—
2512 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate .	esenzione	—
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:		
2513 10 00	– Pietra pomice	esenzione	—
2513 20 00	– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	esenzione	—
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	—
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
	– Marmi e travertini:		
2515 11 00	– – greggi o sgrossati	esenzione	—
2515 12 00	– – semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	—
2515 20 00	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro ..	esenzione	—
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
	– Granito:		
2516 11 00	– – greggio o sgrossato	esenzione	—
2516 12 00	– – semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	—
2516 20 00	– Arenaria	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2516 90 00	– altre pietre da taglio o da costruzione	esenzione	—
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:		
2517 10	– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente:		
2517 10 10	– – Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	esenzione	—
2517 10 20	– – Dolomite e pietre da calce, frantumate	esenzione	—
2517 10 80	– – altri	esenzione	—
2517 20 00	– Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10	esenzione	—
2517 30 00	– Tarmacadam	esenzione	—
	– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:		
2517 41 00	– – di marmo	esenzione	—
2517 49 00	– – altri	esenzione	—
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:		
2518 10 00	– Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»	esenzione	—
2518 20 00	– Dolomite calcinata o sinterizzata	esenzione	—
2518 30 00	– Pigiata di dolomite	esenzione	—
2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri:		
2519 10 00	– Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	esenzione	—
2519 90	– altri:		
2519 90 10	– – Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	1,7	—
2519 90 30	– – Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	esenzione	—
2519 90 90	– – altri	esenzione	—
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:		
2520 10 00	– Pietra da gesso; anidrite	esenzione	—
2520 20 00	– Gessi	esenzione	—
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:		
2522 10 00	– Calce viva	1,7	—
2522 20 00	– Calce spenta	1,7	—
2522 30 00	– Calce idraulica	1,7	—
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:		
2523 10 00	– Cementi non polverizzati detti «clinkers»	1,7	—
	– Cementi Portland:		
2523 21 00	– – Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	1,7	—
2523 29 00	– – altri	1,7	—
2523 30 00	– Cementi alluminosi	1,7	—
2523 90 00	– altri cementi idraulici	1,7	—
2524	Amianto (asbesto):		
2524 10 00	– Crocidolite	esenzione	—
2524 90 00	– altri	esenzione	—
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica:		
2525 10 00	– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	esenzione	—
2525 20 00	– Mica in polvere	esenzione	—
2525 30 00	– Cascami di mica	esenzione	—
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco:		
2526 10 00	– non frantumati né polverizzati	esenzione	—
2526 20 00	– frantumati o polverizzati	esenzione	—
[2527]			
2528 00 00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H₃BO₃ sul prodotto secco	esenzione	—
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore:		
2529 10 00	– Feldspato	esenzione	—
	– Spatofluore:		
2529 21 00	– – contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	esenzione	—
2529 22 00	– – contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	esenzione	—
2529 30 00	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	esenzione	—
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove:		
2530 10 00	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2530 20 00	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	esenzione	—
2530 90 00	– altre	esenzione	—

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);
 - b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);
 - c) i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);
 - d) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
 - e) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);
 - f) i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112);
 - g) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2. Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. La voce 2620 comprende unicamente:
 - a) le scorie, ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e
 - b) le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.
2. Le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti):		
	– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti):		
2601 11 00	– – non agglomerati	esenzione	—
2601 12 00	– – agglomerati	esenzione	—
2601 20 00	– Piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)	esenzione	—
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	esenzione	—
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati	esenzione	—
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati	esenzione	—
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati	esenzione	—
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati	esenzione	—
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati	esenzione	—
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati	esenzione	—
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati	esenzione	—
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	esenzione	—
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati:		
2612 10	– Minerali di uranio e loro concentrati:		
2612 10 10	– – Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2612 10 90	– – altri	esenzione	—
2612 20	– Minerali di torio e loro concentrati:		
2612 20 10	– – Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2612 20 90	– – altri	esenzione	—
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati:		
2613 10 00	– arrostiti	esenzione	—
2613 90 00	– altri	esenzione	—
2614 00 00	Minerali di titanio e loro concentrati	esenzione	—
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati:		
2615 10 00	– Minerali di zirconio e loro concentrati	esenzione	—
2615 90 00	– altri	esenzione	—
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati:		
2616 10 00	– Minerali di argento e loro concentrati	esenzione	—
2616 90 00	– altri	esenzione	—
2617	Altri minerali e loro concentrati:		
2617 10 00	– Minerali di antimonio e loro concentrati	esenzione	—
2617 90 00	– altri	esenzione	—
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	esenzione	—
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio:		
2619 00 20	– Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2619 00 90	– altri	esenzione	—
2620	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti:		
	– contenenti principalmente zinco:		
2620 11 00	– – metalline di galvanizzazione	esenzione	—
2620 19 00	– – altri	esenzione	—
	– contenenti principalmente piombo:		
2620 21 00	– – Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	esenzione	—
2620 29 00	– – altri	esenzione	—
2620 30 00	– contenenti principalmente rame	esenzione	—
2620 40 00	– contenenti principalmente alluminio	esenzione	—
2620 60 00	– contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	esenzione	—
	– altri:		
2620 91 00	– – contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	esenzione	—
2620 99	– – altri:		
2620 99 10	– – – contenenti principalmente nichel	esenzione	—
2620 99 20	– – – contenenti principalmente niobio o tantalio	esenzione	—
2620 99 40	– – – contenenti principalmente stagno	esenzione	—
2620 99 60	– – – contenenti principalmente titanio	esenzione	—
2620 99 95	– – – altri	esenzione	—
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani:		
2621 10 00	– Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	esenzione	—
2621 90 00	– altri	esenzione	—

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
 - b) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
 - c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.
2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).
3. Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:
 - a) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);
 - b) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio : prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;
 - c) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 40, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.
4. Ai sensi della sottovoce 2710 12, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.
5. Ai fini delle sottovoci della voce 2710, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali o vegetali, anche usati

Note complementari ⁽¹⁾

1. Ai sensi della sottovoce 2707 99 80, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
 - a) «benzine speciali» (sottovoci 2710 12 21 e 2710 12 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria, per metodo si intende l'ultima versione dei metodi di determinazione adottati dal Comité européen de normalisation (CEN), dall'International Standardisation Organisation (ISO) o dall'American Society for Testing and Materials (ASTM).

- b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 2710 12 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'inflammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
- c) «oli medi» (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
- d) «oli pesanti» (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99 e 2710 20 11 a 2710 20 90), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
- e) «oli da gas» (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
- f) «oli combustibili» (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
- inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4 ⁽¹⁾, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2,
 - superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,
 - oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

Colore (C)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Viscosità (V)	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo EN ISO 3104.

Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

- la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o
- la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o
- il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99 o da 2710 20 90;

- g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 2710 20 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).
3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
- a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ISO 2908, se la viscosità a 100 °C è inferiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo EN ISO 3104;
 - b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo EN ISO 3104.

⁽¹⁾ Questa disposizione non si applica agli oli combustibili delle sottovoci da 2710 20 31 a 2710 20 39 che contengono esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) e che hanno un indice di saponificazione superiore a 4.

5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

- a) la distillazione sotto vuoto;
- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) il cracking;
- d) il reforming;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione;
- ij) l'isomerizzazione;
- k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
- l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
- m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
- n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 12 11 a 2710 12 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 62 a 2710 19 68 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
- o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;
- p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:		
	– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:		
2701 11 00	– – Antracite	esenzione	—
2701 12	– – Carbon fossile bituminoso:		
2701 12 10	– – – Carboni da coke	esenzione	—
2701 12 90	– – – altro	esenzione	—
2701 19 00	– – altri carboni fossili	esenzione	—
2701 20 00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	esenzione	—
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:		
2702 10 00	– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	esenzione	—
2702 20 00	– Ligniti agglomerate	esenzione	—
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	esenzione	—
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta:		
★ 2704 00 10	– Coke e semi-coke di carboni fossili	esenzione	—
2704 00 30	– Coke e semi-coke di lignite	esenzione	—
2704 00 90	– altri	esenzione	—
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	esenzione	1 000 m ³
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti ...	esenzione	—
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:		
2707 10 00	– Benzolo (benzene)	3 ⁽¹⁾	—
2707 20 00	– Toluolo (toluene)	3 ⁽¹⁾	—
2707 30 00	– Xilolo (xileni)	3 ⁽¹⁾	—
2707 40 00	– Naftalene	esenzione	—
2707 50 00	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86	3 ⁽¹⁾	—
	– altri:		
2707 91 00	– – Oli di creosoto	1,7	—
2707 99	– – altri:		
	– – – Oli greggi:		
2707 99 11	– – – – Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	1,7	—
2707 99 19	– – – – altri	esenzione	—
2707 99 20	– – – Teste solforate; antracene	esenzione	—

⁽¹⁾ «Esenzione» per usi diverse dall'uso come carburanti o come combustibili, subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2707 99 50	— — — Prodotti basici	1,7	—
2707 99 80	— — — Fenoli	1,2	—
	— — — altri:		
2707 99 91	— — — — destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 ⁽¹⁾	esenzione	—
2707 99 99	— — — — altri	1,7	—
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:		
2708 10 00	— Pece	esenzione	—
2708 20 00	— Coke di pece	esenzione	—
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:		
2709 00 10	— Condensati di gas naturale	esenzione	—
2709 00 90	— altri	esenzione	—
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:		
	— Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli:		
2710 12	— — Oli leggeri e preparazioni:		
2710 12 11	— — — destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾	—
2710 12 15	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11 ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	— — — destinati ad altri usi:		
	— — — — Benzine speciali:		
2710 12 21	— — — — — Acqua ragia minerale	4,7	—
2710 12 25	— — — — — altre	4,7	—
	— — — — — altri:		
	— — — — — Benzine per motori:		
2710 12 31	— — — — — Benzine avio	4,7	—
	— — — — — altre, aventi tenore di piombo:		
	— — — — — — inferiore o uguale a 0,013 g per l:		
2710 12 41	— — — — — — aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	4,7	1 000 l ⁽⁴⁾
2710 12 45	— — — — — — aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98 .	4,7	1 000 l ⁽⁴⁾
2710 12 49	— — — — — — aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	1 000 l ⁽⁴⁾
	— — — — — — superiore a 0,013 g per l:		
2710 12 51	— — — — — — aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98	4,7	1 000 l ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

⁽⁴⁾ Misurati alla temperatura di 15 °C.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2710 12 59	— — — — — aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	1 000 l ⁽¹⁾
2710 12 70	— — — — Carboturbi tipo benzina	4,7	—
2710 12 90	— — — — altri oli leggeri	4,7	—
2710 19	— — altre:		
	— — — Oli medi:		
2710 19 11	— — — — destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	4,7 ⁽³⁾	—
2710 19 15	— — — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 ⁽²⁾	4,7 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — — destinati ad altri usi:		
	— — — — — Petrolio lampante:		
2710 19 21	— — — — — Carboturbi	4,7	—
2710 19 25	— — — — — altro	4,7	—
2710 19 29	— — — — — altri	4,7	—
	— — — Oli pesanti:		
	— — — — Oli da gas:		
2710 19 31	— — — — — destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 35	— — — — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — — — destinati ad altri usi:		
2710 19 43	— — — — — aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	3,5 ⁽⁵⁾	—
2710 19 46	— — — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	3,5 ⁽⁵⁾	—
2710 19 47	— — — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	3,5 ⁽⁵⁾	—
2710 19 48	— — — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5 ⁽⁵⁾	—
	— — — — Oli combustibili:		
2710 19 51	— — — — — destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 55	— — — — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — — — destinati ad altri usi:		
2710 19 62	— — — — — aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5	—
2710 19 64	— — — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	3,5	—
2710 19 68	— — — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	3,5	—

⁽¹⁾ Misurati alla temperatura di 15 °C.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽⁴⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

⁽⁵⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — Oli lubrificanti ed altri:		
2710 19 71	— — — — — destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	3,7 ⁽²⁾	—
2710 19 75	— — — — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 ⁽¹⁾	3,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	— — — — — destinati ad altri usi:		
2710 19 81	— — — — — Oli per motore, per compressori o per turbine	3,7	—
2710 19 83	— — — — — Liquidi per trasmissioni idrauliche	3,7	—
2710 19 85	— — — — — Oli bianchi; paraffina liquida	3,7	—
2710 19 87	— — — — — Oli per cambi	3,7	—
2710 19 91	— — — — — Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sfornare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	3,7	—
2710 19 93	— — — — — Oli per isolamenti elettrici	3,7	—
2710 19 99	— — — — — altri oli lubrificanti ed altri	3,7	—
2710 20	— Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli:		
	— — Oli da gas:		
2710 20 11	— — — aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	3,5 ⁽⁴⁾	—
2710 20 15	— — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	3,5 ⁽⁴⁾	—
2710 20 17	— — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	3,5 ⁽⁴⁾	—
2710 20 19	— — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5 ⁽⁴⁾	—
	— — Oli combustibili:		
2710 20 31	— — — aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5	—
2710 20 35	— — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	3,5	—
2710 20 39	— — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	3,5	—
2710 20 90	— — — altri oli	3,7	—
	— Residui di oli:		
2710 91 00	— — contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	3,5	—
2710 99 00	— — altre	3,5 ⁽⁵⁾	—
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
	— liquefatti:		
2711 11 00	— — Gas naturale	0,7 ⁽²⁾	TJ
2711 12	— — Propano:		
	— — — Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:		
2711 12 11	— — — — destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

⁽⁴⁾ Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

⁽⁵⁾ Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice Taric 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2711 12 19	— — — — destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	—
	— — — altro:		
2711 12 91	— — — — destinato a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2711 12 93	— — — — destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	— — — — destinato ad altri usi:		
2711 12 94	— — — — di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0,7	—
2711 12 97	— — — — altro	0,7	—
2711 13	— — Butani:		
2711 13 10	— — — destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2711 13 30	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	— — — destinati ad altri usi:		
2711 13 91	— — — — di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0,7	—
2711 13 97	— — — — altri	0,7	—
2711 14 00	— — Etilene, propilene, butilene e butadiene	0,7 ⁽²⁾	—
2711 19 00	— — altri	0,7 ⁽²⁾	—
	— allo stato gassoso:		
2711 21 00	— — Gas naturale	0,7 ⁽²⁾	TJ
2711 29 00	— — altri	0,7 ⁽²⁾	—
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:		
2712 10	— Vaselina:		
2712 10 10	— — greggia	0,7 ⁽²⁾	—
2712 10 90	— — altra	2,2	—
2712 20	— Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:		
2712 20 10	— — Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560	esenzione	—
2712 20 90	— — altra	2,2	—
2712 90	— altri:		
	— — Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali):		
2712 90 11	— — — greggi	0,7	—
2712 90 19	— — — altri	2,2	—
	— — altri:		
	— — — greggi:		
2712 90 31	— — — — destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2712 90 33	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
2712 90 39	— — — destinati ad altri usi	0,7	—
	— — — altri:		
2712 90 91	— — — Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	esenzione	—
2712 90 99	— — — altri	2,2	—
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	— Coke di petrolio:		
2713 11 00	— — non calcinato	esenzione	—
2713 12 00	— — calcinato	esenzione	—
2713 20 00	— Bitume di petrolio	esenzione	—
2713 90	— altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
2713 90 10	— — destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2713 90 90	— — altri	0,7	—
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche:		
2714 10 00	— Scisti e sabbie bituminosi	esenzione	—
2714 90 00	— altri	esenzione	—
2715 00 00	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	esenzione	—
2716 00 00	Energia elettrica	esenzione	1 000 kWh

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

⁽³⁾ Cfr. nota complementare 6 (NC).

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE**Note**

1. A) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
B) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera A), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843, 2846 o 2852 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI**Note**

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
 - a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
 - b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);
 - c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
 - e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2842), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 e 2852 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
 - a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
 - b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
 - c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);
 - d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);

- e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2853), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
- a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
 - b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
 - c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
 - d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;
 - e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;
 - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
 - g) i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;
 - h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.
5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.
- Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.
6. La voce 2844 comprende soltanto:
- a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
 - b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
 - c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
 - d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 $\mu\text{Ci/g}$);
 - e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
 - f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.
- Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono:
- i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico,
 - le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

Nota di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 2852 10, per «chimicamente definiti» si intendono tutti i composti organici o inorganici del mercurio che soddisfano i requisiti di cui al capitolo 28, nota 1, lettere a)-e), o al capitolo 29, nota 1, lettere a)-h).

Nota complementare

1. Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. ELEMENTI CHIMICI		
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio:		
2801 10 00	– Cloro	5,5	—
2801 20 00	– Iodio	esenzione	—
2801 30	– Fluoro; bromo:		
2801 30 10	– – Fluoro	5	—
2801 30 90	– – Bromo	5,5	—
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	4,6	—
2803 00 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)	esenzione	—
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:		
2804 10 00	– Idrogeno	3,7	m ³ ⁽¹⁾
	– Gas rari:		
2804 21 00	– – Argo	5	m ³ ⁽¹⁾
2804 29	– – altri:		
2804 29 10	– – – Elio	esenzione	m ³ ⁽¹⁾
2804 29 90	– – – altri	5	m ³ ⁽¹⁾
2804 30 00	– Azoto	5,5	m ³ ⁽¹⁾
2804 40 00	– Ossigeno	5	m ³ ⁽¹⁾
2804 50	– Boro; tellurio:		
2804 50 10	– – Boro	5,5	—
2804 50 90	– – Tellurio	2,1	—
	– Silicio:		
2804 61 00	– – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	esenzione	—
2804 69 00	– – altro	5,5	—
2804 70 00	– Fosforo	5,5	—
2804 80 00	– Arsenico	2,1	—
2804 90 00	– Selenio	esenzione	—

⁽¹⁾ Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:		
	– Metalli alcalini o alcalino-terrosi:		
2805 11 00	– – Sodio	5	—
2805 12 00	– – Calcio	5,5	—
2805 19	– – altri:		
2805 19 10	– – – Stronzio e bario	5,5	—
2805 19 90	– – – altri	4,1	—
2805 30	– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro:		
2805 30 10	– – miscelati o in lega fra loro ⁽¹⁾	5,5	—
2805 30 90	– – altri ⁽¹⁾	2,7	—
2805 40	– Mercurio:		
2805 40 10	– – presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €	3	—
2805 40 90	– – altro	esenzione	—
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:		
2806 10 00	– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5	—
2806 20 00	– Acido clorosolforico	5,5	—
2807 00 00	Acido solforico; oleum	3	—
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	5,5	—
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:		
2809 10 00	– Pentaossido di difosforo	5,5	kg P ₂ O ₅
2809 20 00	– Acido fosforico e acidi polifosforici	5,5	kg P ₂ O ₅
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici:		
2810 00 10	– Triossido di diboro	esenzione	—
2810 00 90	– altri	3,7	—
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:		
	– altri acidi inorganici:		
2811 11 00	– – Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	5,5	—
2811 19	– – altri:		
2811 19 10	– – – Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	esenzione	—
2811 19 20	– – – Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	5,3	—
2811 19 80	– – – altri	5,3	—
	– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:		
2811 21 00	– – Diossido di carbonio	5,5	—
2811 22 00	– – Diossido di silicio	4,6	—

⁽¹⁾ Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2811 29	– – altri:		
2811 29 05	– – – Diossido di zolfo	5,5	—
2811 29 10	– – – Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	4,6	—
2811 29 30	– – – Ossidi di azoto	5	—
2811 29 90	– – – altri	5,3	—
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:		
2812 10	– Cloruri e ossicloruri:		
	– – di fosforo:		
2812 10 11	– – – Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	5,5	—
2812 10 15	– – – Tricloruro di fosforo	5,5	—
2812 10 16	– – – Pentacloruro di fosforo	5,5	—
2812 10 18	– – – altri	5,5	—
	– – altri:		
2812 10 91	– – – Dicloruro di dizolfo	5,5	—
2812 10 93	– – – Dicloruro di zolfo	5,5	—
2812 10 94	– – – Fosgene (cloruro di carbonile)	5,5	—
2812 10 95	– – – Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)	5,5	—
2812 10 99	– – – altri	5,5	—
2812 90 00	– altri	5,5	—
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:		
2813 10 00	– Disolfuro di carbonio	5,5	—
2813 90	– altri:		
2813 90 10	– – Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	5,3	—
2813 90 90	– – altri	3,7	—
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI		
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):		
2814 10 00	– Ammoniaca anidra	5,5	—
2814 20 00	– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	5,5	—
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:		
	– Idrossido di sodio (soda caustica):		
2815 11 00	– – solido	5,5	—
2815 12 00	– – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	5,5	kg NaOH
2815 20 00	– Idrossido di potassio (potassa caustica)	5,5	kg KOH
2815 30 00	– Perossidi di sodio o di potassio	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:		
2816 10 00	– Idrossido e perossido di magnesio	4,1	—
2816 40 00	– Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,5	—
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	5,5	—
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:		
2818 10	– Corindone artificiale, anche definito chimicamente:		
	– – con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 98,5 %, in peso:		
2818 10 11	– – – con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm ..	5,2	—
2818 10 19	– – – con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	—
	– – con tenore di ossido di alluminio inferiore a 98,5 %, in peso:		
2818 10 91	– – – con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm ..	5,2	—
2818 10 99	– – – con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	—
2818 20 00	– Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	4	—
2818 30 00	– Idrossido di alluminio	5,5	—
2819	Ossidi e idrossidi di cromo:		
2819 10 00	– Triossido di cromo	5,5	—
2819 90	– altri:		
2819 90 10	– – Diossido di cromo	3,7	—
2819 90 90	– – altri	5,5	—
2820	Ossidi di manganese:		
2820 10 00	– Diossido di manganese	5,3	—
2820 90	– altri:		
2820 90 10	– – Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	esenzione	—
2820 90 90	– – altri	5,5	—
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe₂O₃:		
2821 10 00	– Ossidi e idrossidi di ferro	4,6	—
2821 20 00	– Terre coloranti	4,6	—
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	4,6	—
2823 00 00	Ossidi di titanio	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione:		
2824 10 00	– Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5,5	—
2824 90 00	– altri	5,5	—
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:		
2825 10 00	– Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	5,5	—
2825 20 00	– Ossido e idrossido di litio	5,3	—
2825 30 00	– Ossidi e idrossidi di vanadio	5,5	—
2825 40 00	– Ossidi e idrossidi di nichel	esenzione	—
2825 50 00	– Ossidi e idrossidi di rame	3,2	—
2825 60 00	– Ossidi di germanio e diossido di zirconio	5,5	—
2825 70 00	– Ossidi e idrossidi di molibdeno	5,3	—
2825 80 00	– Ossidi di antimonio	5,5	—
2825 90	– altri:		
	– – Ossido, idrossido e perossido di calcio:		
2825 90 11	– – – Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:		
	– non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e		
	– non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	esenzione	—
2825 90 19	– – – altri	4,6	—
2825 90 20	– – Ossido e idrossido di berillio	5,3	—
2825 90 40	– – Ossidi e idrossidi di tungsteno	4,6	—
2825 90 60	– – Ossido di cadmio	esenzione	—
2825 90 85	– – altri	5,5	—
	V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluororalluminati e altri sali complessi del fluoro:		
	– Fluoruri:		
2826 12 00	– – di alluminio	5,3	—
2826 19	– – altri:		
2826 19 10	– – – di ammonio o di sodio	5,5	—
2826 19 90	– – – altri	5,3	—
2826 30 00	– Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5,5	—
2826 90	– altri:		
2826 90 10	– – Esafluorozirconato di dipotassio	5	—
2826 90 80	– – altri	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri:		
2827 10 00	– Cloruro di ammonio	5,5	—
2827 20 00	– Cloruro di calcio	4,6	—
	– altri cloruri:		
2827 31 00	– – di magnesio	4,6	—
2827 32 00	– – di alluminio	5,5	—
2827 35 00	– – di nichel	5,5	—
2827 39	– – altri:		
2827 39 10	– – – di stagno	4,1	—
2827 39 20	– – – di ferro	2,1	—
2827 39 30	– – – di cobalto	5,5	—
2827 39 85	– – – altri	5,5	—
	– Ossicloruri e idrossicloruri:		
2827 41 00	– – di rame	3,2	—
2827 49	– – altri:		
2827 49 10	– – – di piombo	3,2	—
2827 49 90	– – – altri	5,3	—
	– Bromuri e ossibromuri:		
2827 51 00	– – Bromuri di sodio o di potassio	5,5	—
2827 59 00	– – altri	5,5	—
2827 60 00	– Ioduri e ossioduri	5,5	—
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:		
2828 10 00	– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	5,5	—
2828 90 00	– altri	5,5	—
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:		
	– Clorati:		
2829 11 00	– – di sodio	5,5	—
2829 19 00	– – altri	5,5	—
2829 90	– altri:		
2829 90 10	– – Perclorati	4,8	—
2829 90 40	– – Bromato di potassio o di sodio	esenzione	—
2829 90 80	– – altri	5,5	—
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:		
2830 10 00	– Solfuri di sodio	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2830 90	– altri:		
2830 90 11	– – Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	4,6	—
2830 90 85	– – altri	5,5	—
2831	Ditioniti e solfossilati:		
2831 10 00	– di sodio	5,5	—
2831 90 00	– altri	5,5	—
2832	Solfiti; tiosolfati:		
2832 10 00	– Solfiti di sodio	5,5	—
2832 20 00	– altri solfiti	5,5	—
2832 30 00	– Tiosolfati	5,5	—
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):		
	– Solfati di sodio:		
2833 11 00	– – Solfato di disodio	5,5	—
2833 19 00	– – altri	5,5	—
	– altri solfati:		
2833 21 00	– – di magnesio	5,5	—
2833 22 00	– – di alluminio	5,5	—
2833 24 00	– – di nichel	5	—
2833 25 00	– – di rame	3,2	—
2833 27 00	– – di bario	5,5	—
2833 29	– – altri:		
2833 29 20	– – – di cadmio, di cromo, di zinco	5,5	—
2833 29 30	– – – di cobalto, di titanio	5,3	—
2833 29 60	– – – di piombo	4,6	—
2833 29 80	– – – altri	5	—
2833 30 00	– Allumi	5,5	—
2833 40 00	– Perossolfati (persolfati)	5,5	—
2834	Nitriti; nitrati:		
2834 10 00	– Nitriti	5,5	—
	– Nitrati:		
2834 21 00	– – di potassio	5,5	—
2834 29	– – altri:		
2834 29 20	– – – di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo	5,5	—
2834 29 40	– – – di rame	4,6	—
2834 29 80	– – – altri	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:		
2835 10 00	– Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	5,5	—
	– Fosfati:		
2835 22 00	– – di mono o di disodio	5,5	—
2835 24 00	– – di potassio	5,5	—
2835 25 00	– – Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	5,5	—
2835 26 00	– – altri fosfati di calcio	5,5	—
2835 29	– – altri:		
2835 29 10	– – – di triammonio	5,3	—
2835 29 30	– – – di trisodio	5,5	—
2835 29 90	– – – altri	5,5	—
	– Polifosfati:		
2835 31 00	– – Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	5,5	—
2835 39 00	– – altri	5,5	—
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:		
2836 20 00	– Carbonato di disodio	5,5	—
2836 30 00	– Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5	—
2836 40 00	– Carbonati di potassio	5,5	—
2836 50 00	– Carbonato di calcio	5	—
2836 60 00	– Carbonato di bario	5,5	—
	– altri:		
2836 91 00	– – Carbonati di litio	5,5	—
2836 92 00	– – Carbonato di stronzio	5,5	—
2836 99	– – altri:		
	– – – Carbonati:		
2836 99 11	– – – – di magnesio, di rame	3,7	—
2836 99 17	– – – – altri	5,5	—
2836 99 90	– – – Perossocarbonati (percarbonati)	5,5	—
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi:		
	– Cianuri e ossicianuri:		
2837 11 00	– – di sodio	5,5	—
2837 19 00	– – altri	5,5	—
2837 20 00	– Cianuri complessi	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
[2838]			
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:		
	– di sodio:		
2839 11 00	– – Metasilicati	5	—
2839 19 00	– – altri	5	—
2839 90 00	– altri	5	—
2840	Borati; perossoborati (perborati):		
	– Tetraborato di disodio (borace raffinato):		
2840 11 00	– – anidro	esenzione	—
2840 19	– – altro:		
2840 19 10	– – – Tetraborato di disodio pentaidrato	esenzione	—
2840 19 90	– – – altro	5,3	—
2840 20	– altri borati:		
2840 20 10	– – Borati di sodio, anidri	esenzione	—
2840 20 90	– – altri	5,3	—
2840 30 00	– Perossoborati (perborati)	5,5	—
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:		
2841 30 00	– Dicromato di sodio	5,5	—
2841 50 00	– altri cromati e dicromati; perossocromati	5,5	—
	– Manganiti, manganati e permanganati:		
2841 61 00	– – Permanganato di potassio	5,5	—
2841 69 00	– – altri	5,5	—
2841 70 00	– Molibdati	5,5	—
2841 80 00	– Tungstati (volframati)	5,5	—
2841 90	– altri:		
2841 90 30	– – Zincati, vanadati	4,6	—
2841 90 85	– – altri	5,5	—
2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:		
2842 10 00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	5,5	—
2842 90	– altri:		
2842 90 10	– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5,3	—
2842 90 80	– – altri	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	VI. PRODOTTI VARI		
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:		
2843 10	– Metalli preziosi allo stato colloidale:		
2843 10 10	– – Argento	5,3	—
2843 10 90	– – altri	3,7	—
	– Composti dell'argento:		
2843 21 00	– – Nitrato d'argento	5,5	—
2843 29 00	– – altri	5,5	—
2843 30 00	– Composti d'oro	3	g
2843 90	– altri composti; amalgami:		
2843 90 10	– – Amalgami	5,3	—
2843 90 90	– – altri	3	g
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:		
2844 10	– Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale:		
	– – Uranio naturale:		
2844 10 10	– – – greggio; cascami e avanzi (<i>Euratom</i>)	esenzione	kg U
2844 10 30	– – – lavorato (<i>Euratom</i>)	esenzione	kg U
2844 10 50	– – Ferro-uranio	esenzione	kg U
2844 10 90	– – altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	kg U
2844 20	– Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti:		
	– – Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti:		
2844 20 25	– – – Ferro-uranio	esenzione	gi F/S
2844 20 35	– – – altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	gi F/S
	– – Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti:		
	– – – Miscele d'uranio e di plutonio:		
2844 20 51	– – – – Ferro-uranio	esenzione	gi F/S
2844 20 59	– – – – altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	gi F/S
2844 20 99	– – – altri	esenzione	gi F/S

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2844 30	– Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti:		
	– – Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto:		
2844 30 11	– – – Cermet	5,5	—
2844 30 19	– – – altri	2,9	—
	– – Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto:		
2844 30 51	– – – Cermet	5,5	—
	– – – altri:		
2844 30 55	– – – – greggio; cascami e avanzi (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
	– – – – lavorato:		
2844 30 61	– – – – – Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2844 30 69	– – – – – altri (<i>Euratom</i>)	1,5 ⁽¹⁾	—
	– – Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro:		
2844 30 91	– – – dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>), con esclusione del sale di torio	esenzione	—
2844 30 99	– – – altri	esenzione	—
2844 40	– Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi:		
2844 40 10	– – Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	esenzione	—
	– – altri:		
2844 40 20	– – – Isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2844 40 30	– – – Composti degli isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
2844 40 80	– – – altri	esenzione	—
2844 50 00	– Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	esenzione	gi F/S
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no:		
2845 10 00	– Acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>)	5,5	—
2845 90	– altri:		
2845 90 10	– – Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	5,5	—
2845 90 90	– – altri	5,5	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:		
2846 10 00	– Composti del cerio	3,2	—
2846 90 00	– altri	3,2	—
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	5,5	kg H ₂ O ₂
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori	5,5	—
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no:		
2849 10 00	– di calcio	5,5	—
2849 20 00	– di silicio	5,5	—
2849 90	– altri:		
2849 90 10	– – di boro	4,1	—
2849 90 30	– – di tungsteno	5,5	—
2849 90 50	– – di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	5,5	—
2849 90 90	– – altri	5,3	—
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849:		
2850 00 20	– Idruri, nitruri	4,6	—
2850 00 60	– Azoturi; siliciuri	5,5	—
2850 00 90	– Boruri	5,3	—
[2851]			
2852	Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami:		
2852 10 00	– chimicamente definiti	5,5	—
2852 90 00	– altri	5,5	—
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:		
2853 00 10	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	2,7	—
2853 00 30	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa ..	4,1	—
2853 00 50	– Cloruro di cianogeno	5,5	—
2853 00 90	– altri	5,5	—

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
 - a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
 - b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
 - c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
 - d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
 - e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
 - g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
 - b) l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);
 - c) il metano e il propano (voce 2711);
 - d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
 - e) i prodotti immunologici della voce 3002;
 - f) l'urea (voci 3102 o 3105);
 - g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
 - h) gli enzimi (voce 3507);
 - ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm³ (voce 3606);
 - k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
 - l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

5. A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
- B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
- C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
- 1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
- 2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
- 3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
- D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
- E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 2930 (tio composti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

8. Per l'applicazione della voce 2937:
- a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
- b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

Note di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».
2. La nota 3 del capitolo 29 non si applica alle sottovoci del presente capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2901	Idrocarburi aciclici:		
2901 10 00	– saturi	esenzione	—
	– non saturi:		
2901 21 00	– – Etilene	esenzione	—
2901 22 00	– – Propene (propilene)	esenzione	—
2901 23 00	– – Butene (butilene) e suoi isomeri	esenzione	—
2901 24 00	– – Buta-1,3-diene e isoprene	esenzione	—
2901 29 00	– – altri	esenzione	—
2902	Idrocarburi ciclici:		
	– cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2902 11 00	– – Cicloesano	esenzione	—
2902 19 00	– – altri	esenzione	—
2902 20 00	– Benzene	esenzione	—
2902 30 00	– Toluene	esenzione	—
	– Xileni:		
2902 41 00	– – o-Xilene	esenzione	—
2902 42 00	– – m-Xilene	esenzione	—
2902 43 00	– – p-Xilene	esenzione	—
2902 44 00	– – Miscele di isomeri dello xilene	esenzione	—
2902 50 00	– Stirene	esenzione	—
2902 60 00	– Etilbenzene	esenzione	—
2902 70 00	– Cumene	esenzione	—
2902 90 00	– altri	esenzione	—
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi:		
	– Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:		
2903 11 00	– – Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	5,5	—
2903 12 00	– – Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5	—
2903 13 00	– – Cloroformio (triclorometano)	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2903 14 00	– – Tetracloruro di carbonio	5,5	—
2903 15 00	– – Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	5,5	—
2903 19	– – altri:		
2903 19 10	– – – 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	5,5	—
2903 19 80	– – – altri	5,5	—
	– Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:		
2903 21 00	– – Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5	—
2903 22 00	– – Tricloroetilene	5,5	—
2903 23 00	– – Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5	—
2903 29 00	– – altri	5,5	—
	– Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:		
2903 31 00	– – Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,5	—
2903 39	– – altri:		
	– – – Bromuri:		
2903 39 11	– – – – Bromometano (bromuro di metile)	5,5	—
2903 39 15	– – – – Dibromometano	esenzione	—
2903 39 19	– – – – altri	5,5	—
2903 39 90	– – – Fluoruri e ioduri	5,5	—
	– Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi:		
2903 71 00	– – Clorodifluorometano	5,5	—
2903 72 00	– – Diclorotrifluoroetano	5,5	—
2903 73 00	– – Diclorofluoroetano	5,5	—
2903 74 00	– – Clorodifluoroetano	5,5	—
2903 75 00	– – Dicloropentafluoropropano	5,5	—
2903 76	– – Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani:		
2903 76 10	– – – Bromoclorodifluorometano	5,5	—
2903 76 20	– – – Bromotrifluorometano	5,5	—
2903 76 90	– – – Dibromotetrafluoroetani	5,5	—
2903 77	– – altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro:		
2903 77 10	– – – Triclorofluorometano	5,5	—
2903 77 20	– – – Diclorodifluorometano	5,5	—
2903 77 30	– – – Triclorotrifluoroetani	5,5	—
2903 77 40	– – – Diclorotetrafluoroetani	5,5	—
2903 77 50	– – – Cloropentafluoroetano	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2903 77 90	— — — altri	5,5	—
2903 78 00	— — altri derivati peralogenati	5,5	—
2903 79	— — altri:		
	— — — alogenati unicamente con fluoro e cloro:		
2903 79 11	— — — — del metano, etano o propano (HCFC)	5,5	—
2903 79 19	— — — — altri	5,5	—
	— — — alogenati unicamente con fluoro e bromo:		
2903 79 21	— — — — del metano, etano o propano	5,5	—
2903 79 29	— — — — altri	5,5	—
2903 79 90	— — — altri	5,5	—
	— Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2903 81 00	— — 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	5,5	—
2903 82 00	— — Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacoloro (ISO)	5,5	—
2903 89	— — altri:		
2903 89 10	— — — 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano; tetrabromocicloottani	esenzione	—
2903 89 90	— — — altri	5,5	—
	— Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:		
2903 91 00	— — Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,5	—
2903 92 00	— — Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]	5,5	—
2903 99	— — altri:		
2903 99 10	— — — 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	esenzione	—
2903 99 90	— — — altri	5,5	—
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:		
2904 10 00	— Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	5,5	—
2904 20 00	— Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	5,5	—
2904 90	— altri:		
2904 90 40	— — Tricloronitrometano (cloropirina)	5,5	—
2904 90 95	— — altri	5,5	—
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	— Monoalcoli saturi:		
2905 11 00	— — Metanolo (alcole metilico)	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2905 12 00	– – Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	5,5	—
2905 13 00	– – Butan-1-olo (alcole n-butilico)	5,5	—
2905 14	– – altri butanoli:		
2905 14 10	– – – 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	4,6	—
2905 14 90	– – – altri	5,5	—
2905 16	– – Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:		
2905 16 20	– – – Ottan-2-olo	esenzione	—
2905 16 85	– – – altri	5,5	—
2905 17 00	– – Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	5,5	—
2905 19 00	– – altri	5,5	—
	– Monoalcoli non saturi:		
2905 22 00	– – Alcoli terpenici aciclici	5,5	—
2905 29	– – altri:		
2905 29 10	– – – Alcole alilico	5,5	—
2905 29 90	– – – altri	5,5	—
	– Dioli:		
2905 31 00	– – Glicole etilenico (etandiolo)	5,5	—
2905 32 00	– – Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5	—
2905 39	– – altri:		
2905 39 20	– – – Butan-1,3-diolo	esenzione	—
2905 39 25	– – – Butan-1,4-diolo	5,5	—
2905 39 30	– – – 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	esenzione	—
2905 39 95	– – – altri	5,5	—
	– altri polialcoli:		
2905 41 00	– – 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	5,5	—
2905 42 00	– – Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5	—
2905 43 00	– – Mannitolo	9,6 + 125,8 €/100 kg/net	—
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):		
	– – – in soluzione acquosa:		
2905 44 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 16,1 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2905 44 19	— — — altro	9,6 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	— — — altro:		
2905 44 91	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 23 €/100 kg/net	—
2905 44 99	— — — altro	9,6 + 53,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
2905 45 00	— — Glicerolo (glicerina)	3,8	—
2905 49 00	— — altri	5,5	—
	— Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:		
2905 51 00	— — Etclorvinolo (DCI)	esenzione	—
2905 59	— — altri:		
2905 59 91	— — — 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	esenzione	—
2905 59 98	— — — altri	5,5	—
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	— Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2906 11 00	— — Mentolo	5,5	—
2906 12 00	— — Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani	5,5	—
2906 13	— — Steroli e inositoli:		
2906 13 10	— — — Steroli	5,5	—
2906 13 90	— — — Inositoli	esenzione	—
2906 19 00	— — altri	5,5	—
	— aromatici:		
2906 21 00	— — Alcole benzilico	5,5	—
2906 29 00	— — altri	5,5	—
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2907	Fenoli; fenoli-alcoli:		
	— Monofenoli:		
2907 11 00	— — Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	3	—
2907 12 00	— — Cresoli e loro sali	2,1	—
2907 13 00	— — Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	5,5	—
2907 15	— — Naftoli e loro sali:		
2907 15 10	— — — 1-Naftolo	esenzione	—
2907 15 90	— — — altri	5,5	—

⁽¹⁾ Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2907 19	– – altri:		
2907 19 10	– – – Xilenoli e loro sali	2,1	—
2907 19 90	– – – altri	5,5	—
	– Polifenoli; fenoli-alcoli:		
2907 21 00	– – Resorcinolo e suoi sali	5,5	—
2907 22 00	– – Idrochinone e suoi sali	5,5	—
2907 23 00	– – 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	5,5	—
2907 29 00	– – altri	5,5	—
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:		
	– Derivati unicamente alogenati e loro sali:		
2908 11 00	– – Pentaclorofenolo (ISO)	5,5	—
2908 19 00	– – altri	5,5	—
	– altri:		
2908 91 00	– – Dinoseb (ISO) e suoi sali	5,5	—
2908 92 00	– – 4,6-Dinitro- <i>o</i> -cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali	5,5	—
2908 99 00	– – altri	5,5	—
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 11 00	– – Etere dietilico (ossido di dietile)	5,5	—
2909 19	– – altri:		
2909 19 10	– – – ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)	5,5	—
2909 19 90	– – – altri	5,5	—
2909 20 00	– Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	—
2909 30	– Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 30 10	– – Eteri difenilici (ossido di difenile)	esenzione	—
	– – Derivati alogenati unicamente con bromo:		
2909 30 31	– – – Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene .	esenzione	—
2909 30 35	– – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) ⁽¹⁾	esenzione	—
2909 30 38	– – – altri	5,5	—
2909 30 90	– – altri	5,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 41 00	– – 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5	—
2909 43 00	– – Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	—
2909 44 00	– – altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	—
2909 49	– – altri:		
2909 49 11	– – – 2-(2-Cloroetossi)etanolo	esenzione	—
2909 49 80	– – – altri	5,5	—
2909 50 00	– Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi ...	5,5	—
2909 60 00	– Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	—
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2910 10 00	– Ossirano (ossido di etilene)	5,5	—
2910 20 00	– Metilossirano (ossido di propilene)	5,5	—
2910 30 00	– 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5	—
2910 40 00	– Dieldrina (ISO, DCI)	5,5	—
2910 90 00	– altri	5,5	—
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5	—
	V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:		
	– Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 11 00	– – Metanale (formaldeide)	5,5	—
2912 12 00	– – Etanale (acetaldeide)	5,5	—
2912 19 00	– – altre	5,5	—
	– Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 21 00	– – Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5	—
2912 29 00	– – altre	5,5	—
	– Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 41 00	– – Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	5,5	—
2912 42 00	– – Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	5,5	—
2912 49 00	– – altre	5,5	—
2912 50 00	– Polimeri ciclici delle aldeidi	5,5	—
2912 60 00	– Paraformaldeide	5,5	—
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 ..	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 11 00	– – Acetone	5,5	—
2914 12 00	– – Butanone (metiletilchetone)	5,5	—
2914 13 00	– – 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5	—
2914 19	– – altri:		
2914 19 10	– – – 5-Metilesan-2-one	esenzione	—
2914 19 90	– – – altri	5,5	—
	– Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 22 00	– – Cicloesanone e metilcicloesanonni	5,5	—
2914 23 00	– – Iononi e metiliononi	5,5	—
2914 29 00	– – altri	5,5	—
	– Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 31 00	– – Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5	—
2914 39 00	– – altri	5,5	—
2914 40	– Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
2914 40 10	– – 4-Ildrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	5,5	—
2914 40 90	– – altri	3	—
2914 50 00	– Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	5,5	—
	– Chinoni:		
2914 61 00	– – Antrachinone	5,5	—
2914 69	– – altri:		
2914 69 10	– – – 1,4-Naftochinone	esenzione	—
2914 69 90	– – – altri	5,5	—
2914 70 00	– Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	—
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Acido formico, suoi sali e suoi esteri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2915 11 00	– – Acido formico	5,5	—
2915 12 00	– – Sali dell'acido formico	5,5	—
2915 13 00	– – Esteri dell'acido formico	5,5	—
	– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:		
2915 21 00	– – Acido acetico	5,5	—
2915 24 00	– – Anidride acetica	5,5	—
2915 29 00	– – altri	5,5	—
	– Esteri dell'acido acetico:		
2915 31 00	– – Acetato di etile	5,5	—
2915 32 00	– – Acetato di vinile	5,5	—
2915 33 00	– – Acetato di <i>n</i> -butile	5,5	—
2915 36 00	– – Acetato di dinoseb (ISO)	5,5	—
2915 39 00	– – altri	5,5	—
2915 40 00	– Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	5,5	—
2915 50 00	– Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	4,2	—
2915 60	– Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri:		
	– – Acidi butanoici, loro sali e loro esteri:		
2915 60 11	– – – Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	esenzione	—
2915 60 19	– – – altri	5,5	—
2915 60 90	– – Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5	—
2915 70	– Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:		
2915 70 40	– – Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri	5,5	—
2915 70 50	– – Acido stearico, suoi sali e suoi esteri	5,5	—
2915 90	– altri:		
2915 90 30	– – Acido laurico, suoi sali e suoi esteri	5,5	—
2915 90 70	– – altri	5,5	—
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2916 11 00	– – Acido acrilico e suoi sali	6,5	—
2916 12 00	– – Esteri dell'acido acrilico	6,5	—
2916 13 00	– – Acido metacrilico e suoi sali	6,5	—
2916 14 00	– – Esteri dell'acido metacrilico	6,5	—
2916 15 00	– – Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	6,5	—
2916 16 00	– – Binapacril (ISO)	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2916 19	– – altri:		
2916 19 10	– – – Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	5,9	—
2916 19 40	– – – Acido crotonico	esenzione	—
2916 19 95	– – – altri	6,5	—
2916 20 00	– Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	—
	– Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2916 31 00	– – Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2916 32 00	– – Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	6,5	—
2916 34 00	– – Acido fenilacetico e suoi sali	esenzione	—
2916 39	– – altri:		
2916 39 10	– – – Esteri dell'acido fenilacetico	esenzione	—
2916 39 90	– – – altri	6,5	—
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:		
2917 11 00	– – Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2917 12 00	– – Acido adipico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2917 13	– – Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
2917 13 10	– – – Acido sebacico	esenzione	—
2917 13 90	– – – altri	6	—
2917 14 00	– – Anidride maleica	6,5	—
2917 19	– – altri:		
2917 19 10	– – – Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2917 19 90	– – – altri	6,3	—
2917 20 00	– Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6	—
	– Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2917 32 00	– – Ortoftalati di diottile	6,5	—
2917 33 00	– – Ortoftalati di dinonile o di didecile	6,5	—
2917 34 00	– – altri esteri dell'acido ortoftalico	6,5	—
2917 35 00	– – Anidride ftalica	6,5	—
2917 36 00	– – Acido tereftalico e suoi sali	6,5	—
2917 37 00	– – Tereftalato di dimetile	6,5	—
2917 39	– – altri:		
2917 39 20	– – – Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico; acido benzen-1,2,4-tricarbossilico; dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile; acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico; anidride tetracloroftalica; 3,5-bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	esenzione	—
2917 39 95	– – – altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918 11 00	– – Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2918 12 00	– – Acido tartarico	6,5	—
2918 13 00	– – Sali ed esteri dell'acido tartarico	6,5	—
2918 14 00	– – Acido citrico	6,5	—
2918 15 00	– – Sali ed esteri dell'acido citrico	6,5	—
2918 16 00	– – Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2918 18 00	– – Clorobenzilato (ISO)	6,5	—
2918 19	– – altri:		
2918 19 30	– – – Acido colico, acido 3- α ,12- α -diidrossi-5- β -colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	6,3	—
2918 19 40	– – – Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	esenzione	—
2918 19 50	– – – Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)	6,5	—
2918 19 98	– – – altri	6,5	—
	– Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918 21 00	– – Acido salicilico e suoi sali	6,5	—
2918 22 00	– – Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2918 23 00	– – altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	6,5	—
2918 29 00	– – altri	6,5	—
2918 30 00	– Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	—
	– altri:		
2918 91 00	– – 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2918 99	– – altri:		
2918 99 40	– – – Acido 2,6-dimetossibenzoico; dicamba (ISO); fenossiacetato di sodio	esenzione	—
2918 99 90	– – – altri	6,5	—
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2919 10 00	– fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5	—
2919 90 00	– altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2920 11 00	– – Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	6,5	—
2920 19 00	– – altri	6,5	—
2920 90	– altri:		
2920 90 10	– – Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	—
2920 90 20	– – Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	6,5	—
2920 90 30	– – Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	6,5	—
2920 90 40	– – Fosfito di trietile	6,5	—
2920 90 50	– – Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)	6,5	—
2920 90 85	– – altri prodotti	6,5	—
IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE			
2921	Composti a funzione ammina:		
	– Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 11 00	– – Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	6,5	kg met.am.
2921 19	– – altri:		
2921 19 40	– – – 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	esenzione	—
2921 19 50	– – – Dietilammina e suoi sali	5,7	—
2921 19 60	– – – 2-(N,N-Dietilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, e 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato	6,5	—
2921 19 99	– – – altri	6,5	—
	– Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 21 00	– – Etilendiammina e suoi sali	6	—
2921 22 00	– – Esametildiammina e suoi sali	6,5	—
2921 29 00	– – altri	6	—
2921 30	– Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 30 10	– – Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	6,3	—
2921 30 91	– – Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	esenzione	—
2921 30 99	– – altri	6,5	—
	– Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 41 00	– – Anilina e suoi sali	6,5	—
2921 42 00	– – Derivati dell'anilina e loro sali	6,5	—
2921 43 00	– – Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2921 44 00	– – Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	6,5	—
2921 45 00	– – 1-Naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	—
2921 46 00	– – Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	—
2921 49 00	– – altri	6,5	—
	– Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 51	– – <i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti:		
	– – – <i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti:		
2921 51 11	– – – – <i>m</i> -Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:		
	– 1 % o meno, in peso, di acqua		
	– 200 mg/kg o meno di <i>o</i> -fenilendiammina e		
	– 450 mg/kg o meno di <i>p</i> -fenilendiammina	esenzione	—
2921 51 19	– – – – altri	6,5	—
2921 51 90	– – – altri	6,5	—
2921 59	– – altri:		
2921 59 50	– – – <i>m</i> -Fenilenbis(metilammina); 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-bi- <i>o</i> -toluidina; 1,8-naftilendiammina	esenzione	—
2921 59 90	– – – altri	6,5	—
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate:		
	– Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922 11 00	– – Monoetanolammina e suoi sali	6,5	—
2922 12 00	– – Dietanolammina e suoi sali	6,5	—
2922 13	– – Trietanolammina e suoi sali:		
2922 13 10	– – – Trietanolammina	6,5	—
2922 13 90	– – – Sali di trietanolammina	6,5	—
2922 14 00	– – Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2922 19	– – altri:		
2922 19 10	– – – N-Etildietanolammina	6,5	—
2922 19 20	– – – 2,2'-Metiliminodietanolo (N-metildietanolammina)	6,5	—
2922 19 30	– – – 2-(N,N-Diisopropilammino)etanolo	6,5	—
2922 19 85	– – – altri	6,5	—
	– Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922 21 00	– – Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2922 29 00	– – altri	6,5	—
	– Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:		
2922 31 00	– – Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti ..	esenzione	—
2922 39 00	– – altri	6,5	—
	– Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922 41 00	– – Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	6,3	—
2922 42 00	– – Acido glutammico e suoi sali	6,5	—
2922 43 00	– – Acido antranilico e suoi sali	6,5	—
2922 44 00	– – Tilidina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2922 49	– – altri:		
2922 49 20	– – – beta-Alanina	esenzione	—
2922 49 85	– – – altri	6,5	—
2922 50 00	– Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	6,5	—
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:		
2923 10 00	– Colina e suoi sali	6,5	—
2923 20 00	– Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	5,7	—
2923 90 00	– altri	6,5	—
2924	Composti a funzione carbossammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:		
	– Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924 11 00	– – Meprobamato (DCI)	esenzione	—
2924 12 00	– – Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	6,5	—
2924 19 00	– – altri	6,5	—
	– Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924 21 00	– – Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	—
2924 23 00	– – Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	6,5	—
2924 24 00	– – Etinamato (DCI)	esenzione	—
2924 29	– – altri:		
2924 29 10	– – – Lidocaina (DCI)	esenzione	—
2924 29 98	– – – altri	6,5	—
2925	Composti a funzione carbossimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina:		
	– Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2925 11 00	– – Saccarina e suoi sali	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2925 12 00	– – Glutetimide (DCI)	esenzione	—
2925 19	– – altri:		
2925 19 20	– – – 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilenditalimide; N,N'-etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimide)	esenzione	—
2925 19 95	– – – altri	6,5	—
	– Immine e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2925 21 00	– – Clordimeforme (ISO)	6,5	—
2925 29 00	– – altri	6,5	—
2926	Composti a funzione nitrile:		
2926 10 00	– Acrilonitrile	6,5	—
2926 20 00	– 1-Cianoguanidina (diciandiamide)	6,5	—
2926 30 00	– Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	6,5	—
2926 90	– altri:		
2926 90 20	– – Isoftalonitrile	6	—
2926 90 95	– – altri	6,5	—
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	6,5	—
2928 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina:		
2928 00 10	– N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	esenzione	—
2928 00 90	– altri	6,5	—
2929	Composti ad altre funzioni azotate:		
2929 10 00	– Isocianati	6,5	—
2929 90 00	– altri	6,5	—
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI		
2930	Tiocomposti organici:		
2930 20 00	– Tiocarbammati e ditiocarbammati	6,5	—
2930 30 00	– Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	6,5	—
2930 40	– Metionina:		
2930 40 10	– – Metionina (DCI)	esenzione	—
2930 40 90	– – altri	6,5	—
2930 50 00	– Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	6,5	—
2930 90	– altri:		
2930 90 13	– – Cisteina e cistina	6,5	—
2930 90 16	– – Derivati di cisteina o cistina	6,5	—
2930 90 20	– – Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)	6,5	—
2930 90 30	– – Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2930 90 40	– Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile	esenzione	—
2930 90 50	– Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)- <i>m</i> -fenilendiammina e 2-metil-4,6-bis(metiltio)- <i>m</i> -fenilendiammina	esenzione	—
2930 90 60	– 2-(<i>N,N</i> -Dietilammino)etantiolo	6,5	—
2930 90 99	– altri	6,5	—
2931	Altri composti organo-inorganici:		
2931 10 00	– Piombo tetrametile e piombo tetraetile	6,5	—
2931 20 00	– Composti di tributilstagno	6,5	—
2931 90	– altri:		
2931 90 10	– Metilfosfonato di dimetile	6,5	—
2931 90 20	– Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	6,5	—
2931 90 30	– Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	6,5	—
2931 90 40	– (5-Etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato; bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil]metilfosfonato; 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-triossa-trifosfinan 2,4,6-triossido; dimetil propilfosfonato; dietil etilfosfonato; sodio 3-(triidrossisilil)propil metilfosfonato; miscele consistenti principalmente di acido metilfosfonico ed (amminoimminometil)urea (in rapporto 50:50)	6,5	—
2931 90 90	– altri	6,5	—
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:		
	– Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:		
2932 11 00	– Tetraidrofurano	6,5	—
2932 12 00	– 2-Furaldeide (furfurale)	6,5	—
2932 13 00	– Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	6,5	—
2932 19 00	– altri	6,5	—
2932 20	– Lattoni:		
2932 20 10	– Fenolfaleina; Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico; 3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>)9'-xanten]-3-one; 6'-(<i>N</i> -Etil- <i>p</i> -toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-xanten]-3-one; 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -nafto[1,8- <i>cd</i>]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	esenzione	—
2932 20 20	– gamma-Butirrolactone	6,5	—
2932 20 90	– altri	6,5	—
	– altri:		
2932 91 00	– Isosafrolo	6,5	—
2932 92 00	– 1-(1,3-Benzondiossido-5-yl)propan-2-one	6,5	—
2932 93 00	– Piperonale	6,5	—
2932 94 00	– Safrolo	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2932 95 00	– – Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	6,5	—
2932 99 00	– – altri	6,5	—
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:		
	– Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 11	– – Fenazone (antipirina) e suoi derivati:		
2933 11 10	– – – Propifenazone (DCI)	esenzione	—
2933 11 90	– – – altri	6,5	—
2933 19	– – altri:		
2933 19 10	– – – Fenilbutazone (DCI)	esenzione	—
2933 19 90	– – – altri	6,5	—
	– Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 21 00	– – Idantoina e suoi derivati	6,5	—
2933 29	– – altri:		
2933 29 10	– – – Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	esenzione	—
2933 29 90	– – – altri	6,5	—
	– Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 31 00	– – Piridina e suoi sali	5,3	—
2933 32 00	– – Piperidina e suoi sali	6,5	—
2933 33 00	– – Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	6,5	—
2933 39	– – altri:		
2933 39 10	– – – Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	esenzione	—
2933 39 20	– – – 2,3,5,6-Tetracloropiridina	esenzione	—
2933 39 25	– – – Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	esenzione	—
2933 39 35	– – – 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	esenzione	—
2933 39 40	– – – 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	esenzione	—
2933 39 45	– – – 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	esenzione	—
2933 39 50	– – – Estere metilico di flurossipir (ISO)	4	—
2933 39 55	– – – 4-Metilpiridina	esenzione	—
2933 39 99	– – – altri	6,5	—
	– Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni:		
2933 41 00	– – Levorfanolo (DCI) e suoi sali	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2933 49	– – altri:		
2933 49 10	– – – Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	5,5	—
2933 49 30	– – – Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2933 49 90	– – – altri	6,5	—
	– Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico:		
2933 52 00	– – Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5	—
2933 53	– – Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbitale (DCI), butalbital (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secbutobarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti:		
2933 53 10	– – – Fenobarbitale (DCI), barbitale (DCI), e loro sali	esenzione	—
2933 53 90	– – – altri	6,5	—
2933 54 00	– – altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	6,5	—
2933 55 00	– – Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	—
2933 59	– – altri:		
2933 59 10	– – – Diazinon (ISO)	esenzione	—
2933 59 20	– – – 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	esenzione	—
2933 59 95	– – – altri	6,5	—
	– Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:		
2933 61 00	– – Melamina	6,5	—
2933 69	– – altri:		
2933 69 10	– – – Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentritrammina)	5,5	—
2933 69 40	– – – Metenamina (DCI) (esametilentetrammina); 2,6-di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottitio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	esenzione	—
2933 69 80	– – – altri	6,5	—
	– Lattami:		
2933 71 00	– – 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	6,5	—
2933 72 00	– – Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	esenzione	—
2933 79 00	– – altri lattami	6,5	—
	– altri:		
2933 91	– – Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti:		
2933 91 10	– – – Clordiazepossido (DCI)	esenzione	—
2933 91 90	– – – altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2933 99	– – altri:		
2933 99 20	– – – Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[<i>c,e</i>]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	5,5	—
2933 99 50	– – – 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	esenzione	—
2933 99 80	– – – altri	6,5	—
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici:		
2934 10 00	– Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	6,5	—
2934 20	– Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni:		
2934 20 20	– – Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali .	6,5	—
2934 20 80	– – altri	6,5	—
2934 30	– Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni:		
2934 30 10	– – Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2934 30 90	– – altri	6,5	—
	– altri:		
2934 91 00	– – Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	—
2934 99	– – altri:		
2934 99 60	– – – Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati; furazolidone (DCI); acido 7-amminocefalosporanico; sali ed esteri dell'acido (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-acetossimetil-7-[(<i>R</i>)-2-formilossi-2-fenilacetammide]-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico; bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	esenzione	—
2934 99 90	– – – altri	6,5	—
2935 00	Solfonammidi:		
2935 00 30	– 3-[1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1 <i>H</i> -indol-3-il]-3-osso-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -nafto[1,8- <i>cd</i>]piran-1-ile]- <i>N,N</i> -dimetil-1 <i>H</i> -indol-7-solfonammide; metosulam (ISO)	esenzione	—
2935 00 90	– altri	6,5	—
	XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI		
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione:		
	– Vitamine e loro derivati, non miscelati:		
2936 21 00	– – Vitamine A e loro derivati	esenzione	—
2936 22 00	– – Vitamina B₁ e suoi derivati	esenzione	—
2936 23 00	– – Vitamina B₂ e suoi derivati	esenzione	—
2936 24 00	– – Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B₃ o vitamina B₅) e suoi derivati	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2936 25 00	– – Vitamina B ₆ e suoi derivati	esenzione	—
2936 26 00	– – Vitamina B ₁₂ e suoi derivati	esenzione	—
2936 27 00	– – Vitamina C e suoi derivati	esenzione	—
2936 28 00	– – Vitamina E e suoi derivati	esenzione	—
2936 29 00	– – altre vitamine e loro derivati	esenzione	—
2936 90 00	– altre, compresi i concentrati naturali	esenzione	—
2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:		
	– Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937 11 00	– – Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	esenzione	g
2937 12 00	– – Insulina e suoi sali	esenzione	g
2937 19 00	– – altri	esenzione	g
	– Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937 21 00	– – Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	esenzione	g
2937 22 00	– – Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	esenzione	g
2937 23 00	– – Estrogeni e progestogeni	esenzione	g
2937 29 00	– – altri	esenzione	g
2937 50 00	– Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	esenzione	g
2937 90 00	– altri	esenzione	g
	XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
2938 10 00	– Rutoside (rutina) e suoi derivati	6,5	—
2938 90	– altri:		
2938 90 10	– – Eterosidi delle digitali	6	—
2938 90 30	– – Glicirrizina e glicirrizati	5,7	—
2938 90 90	– – altri	6,5	—
2939	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
	– Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 11 00	– – Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2939 19 00	– – altri	esenzione	—
2939 20 00	– Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	esenzione	—
2939 30 00	– Caffaina e suoi sali	esenzione	—
	– Efedrine e loro sali:		
2939 41 00	– – Efedrina e suoi sali	esenzione	—
2939 42 00	– – Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 43 00	– – Catina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 44 00	– – Norefedrina e suoi sali	esenzione	—
2939 49 00	– – altri	esenzione	—
	– Teofillina e aminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 51 00	– – Fenetillina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 59 00	– – altri	esenzione	—
	– Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 61 00	– – Ergometrina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 62 00	– – Ergotamina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
2939 63 00	– – Acido lisergico e suoi sali	esenzione	—
2939 69 00	– – altri	esenzione	—
	– altri:		
2939 91 00	– – Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti	esenzione	—
2939 99 00	– – altri	esenzione	—
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	6,5	—
2941	Antibiotici:		
2941 10 00	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti ..	esenzione	—
2941 20	– Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2941 20 30	– – Dihidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	5,3	—
2941 20 80	– – altre	esenzione	—
2941 30 00	– Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	esenzione	—
2941 40 00	– Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	esenzione	—
2941 50 00	– Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	esenzione	—
2941 90 00	– altri	esenzione	—
2942 00 00	Altri composti organici	6,5	—

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);
 - b) preparazioni, come compresse, gomme da masticare o cerotti (sistemi transdermici), destinate ad aiutare i fumatori a smettere di fumare (voci 2106 o 3824);
 - c) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
 - d) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
 - e) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
 - f) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
 - g) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
 - h) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).
2. Ai fini della voce 3002 per «prodotti immunologici» si intendono i peptidi e le proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici, come gli anticorpi monoclonali (MAB), i frammenti di anticorpi, gli anticorpi coniugati e i frammenti di anticorpi coniugati, le interleuchine, gli interferoni (IFN), le chemochine e alcuni fattori di necrosi tumorale (TNF), i fattori della crescita (GF), le ematopoietine e i fattori stimolanti le colonie (CSF).
3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:
 - a) come «prodotti non miscelati»:
 - 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
 - 2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
 - 3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
 - b) come «prodotti miscelati»:
 - 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
 - 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
 - 3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
 - a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
 - b) le lamine sterili;
 - c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;
 - d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
 - e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
 - f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
 - g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
 - h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;
 - ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

- k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;
- l) i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali.

Nota complementare

1. La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:

- a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;
- b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;
- c) il dosaggio; e
- d) le modalità di assunzione.

Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:		
3001 20	– Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni:		
3001 20 10	– – di origine umana	esenzione	—
3001 20 90	– – altri	esenzione	—
3001 90	– altri:		
3001 90 20	– – di origine umana	esenzione	—
	– – altri:		
3001 90 91	– – – Eparina e suoi sali	esenzione	—
3001 90 98	– – – altri	esenzione	—
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
3002 10	– Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:		
3002 10 10	– – Antisieri	esenzione	—
	– – altri:		
3002 10 91	– – – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	esenzione	—
3002 10 98	– – – altri	esenzione	—
3002 20 00	– Vaccini per la medicina umana	esenzione	—
3002 30 00	– Vaccini per la medicina veterinaria	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3002 90	– altri:		
3002 90 10	– – Sangue umano	esenzione	—
3002 90 30	– – Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	esenzione	—
3002 90 50	– – Colture di microrganismi	esenzione	—
3002 90 90	– – altri	esenzione	—
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:		
3003 10 00	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati	esenzione	—
3003 20 00	– contenenti altri antibiotici	esenzione	—
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:		
3003 31 00	– – contenenti insulina	esenzione	—
3003 39 00	– – altri	esenzione	—
3003 40	– contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici:		
3003 40 20	– – contenenti efedrina o suoi sali	esenzione	—
3003 40 30	– – contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali	esenzione	—
3003 40 40	– – contenenti norefedrina o suoi sali	esenzione	—
3003 40 80	– – altri	esenzione	—
3003 90 00	– altri	esenzione	—
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:		
3004 10 00	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati	esenzione	—
3004 20 00	– contenenti altri antibiotici	esenzione	—
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:		
3004 31 00	– – contenenti insulina	esenzione	—
3004 32 00	– – contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali	esenzione	—
3004 39 00	– – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3004 40	– contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici:		
3004 40 20	– – contenenti efedrina o suoi sali	esenzione	—
3004 40 30	– – contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali	esenzione	—
3004 40 40	– – contenenti norefedrina o suoi sali	esenzione	—
3004 40 80	– – altri	esenzione	—
3004 50 00	– altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936	esenzione	—
3004 90 00	– altri	esenzione	—
3005	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari:		
3005 10 00	– Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	esenzione	—
3005 90	– altri:		
3005 90 10	– – Ovatte e prodotti di ovatta	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – di materie tessili:		
3005 90 31	– – – – Garze e prodotti di garza	esenzione	—
3005 90 50	– – – – altri	esenzione	—
3005 90 99	– – – altri	esenzione	—
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:		
3006 10	– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:		
3006 10 10	– – Catgut sterili	esenzione	—
3006 10 30	– – Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	6,5 ⁽¹⁾	—
3006 10 90	– – altri	esenzione	—
3006 20 00	– Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	esenzione	—
3006 30 00	– Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	esenzione	—
3006 40 00	– Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	esenzione	—
3006 50 00	– Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	esenzione	—
3006 60 00	– Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi	esenzione	—
3006 70 00	– Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	6,5 ⁽¹⁾	—
	– altri:		
3006 91 00	– – Dispositivi per stomia	6,5 ⁽¹⁾	—
3006 92 00	– – Rifiuti farmaceutici	esenzione	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il sangue animale della voce 0511;
 - b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 a), 3 a), 4 a) e 5;
 - c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).
2. La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
 - a) I seguenti prodotti:
 - 1) il nitrato di sodio, anche puro;
 - 2) il nitrato di ammonio, anche puro;
 - 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
 - 4) il solfato di ammonio, anche puro;
 - 5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
 - 6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
 - 7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;
 - 8) l'urea, anche pura;
 - b) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a);
 - c) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere a) e b) con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;
 - d) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti punti a) 2) o a) 8), o di un miscuglio di questi prodotti.
3. La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
 - a) i seguenti prodotti:
 - 1) le scorie di defosforazione;
 - 2) i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;
 - 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
 - 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco;
 - b) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a) senza tener conto del tenore limite del fluoro;
 - c) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere a) e b), senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
4. La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
 - a) i seguenti prodotti:
 - 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);
 - 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

- 3) il solfato di potassio, anche puro;
- 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro;
- b) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a).
5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.
6. Ai sensi della voce 3105 l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	esenzione	—
3102	Concimi minerali o chimici azotati:		
3102 10	– Urea, anche in soluzione acquosa:		
3102 10 10	– – Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	kg N
3102 10 90	– – altra	6,5	kg N
	– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:		
3102 21 00	– – Solfato di ammonio	6,5	kg N
3102 29 00	– – altri	6,5	kg N
3102 30	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:		
3102 30 10	– – in soluzione acquosa	6,5	kg N
3102 30 90	– – altro	6,5	kg N
3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:		
3102 40 10	– – con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	6,5	kg N
3102 40 90	– – con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso	6,5	kg N
★ 3102 50 00	– Nitrato di sodio	6,5 ⁽¹⁾	kg N
3102 60 00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	6,5	kg N
3102 80 00	– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	6,5	kg N
3102 90 00	– altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	6,5	kg N
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici:		
3103 10	– Perfosfati:		
3103 10 10	– – con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso	4,8	kg P ₂ O ₅
3103 10 90	– – altri	4,8	kg P ₂ O ₅
3103 90 00	– altri	esenzione	kg P ₂ O ₅
3104	Concimi minerali o chimici potassici:		
3104 20	– Cloruro di potassio:		

⁽¹⁾ Aliquota del dazio per il «nitrato di sodio naturale del Cile» (codice Taric 3102 50 00 10): esenzione. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3104 20 10	– con tenore in potassio calcolato come K ₂ O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K ₂ O
3104 20 50	– con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K ₂ O
3104 20 90	– con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K ₂ O
3104 30 00	– Solfato di potassio	esenzione	kg K ₂ O
3104 90 00	– altri	esenzione	kg K ₂ O
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:		
3105 10 00	– Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	6,5	—
3105 20	– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio:		
3105 20 10	– con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco ...	6,5	—
3105 20 90	– altri	6,5	—
3105 30 00	– Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5	—
3105 40 00	– Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)	6,5	—
	– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
3105 51 00	– contenenti nitrati e fosfati	6,5	—
3105 59 00	– altri	6,5	—
3105 60 00	– Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	3,2	—
3105 90	– altri:		
★ 3105 90 20	– con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco ...	6,5 ⁽¹⁾	—
★ 3105 90 80	– altri	3,2 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio per il «nitrato sodico potassico naturale del Cile, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di nitrato di potassio può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % del prodotto anidro allo stato secco» (codici Taric 3105 90 20 10 e 3105 90 80 10): esenzione. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;
 - b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;
 - c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.
3. Rientrano ugualmente nelle voci 3203, 3204, 3205 e 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 o 3215.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:
 - a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
 - b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:		
3201 10 00	– Estratto di quebracho	esenzione	—
3201 20 00	– Estratto di mimosa	6,5 ⁽¹⁾	—
3201 90	– altri:		
3201 90 20	– – Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	5,8	—
3201 90 90	– – altri	5,3 ⁽²⁾	—
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:		
3202 10 00	– Prodotti per concia organici sintetici	5,3	—
3202 90 00	– altri	5,3	—

⁽¹⁾ Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo:		
3203 00 10	– Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	esenzione	—
3203 00 90	– Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	2,5	—
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:		
	– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:		
3204 11 00	– – Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 12 00	– – Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 13 00	– – Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 14 00	– – Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 15 00	– – Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 16 00	– – Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 17 00	– – Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	—
3204 19 00	– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19	6,5	—
3204 20 00	– Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	6	—
3204 90 00	– altri	6,5	—
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	6,5	—
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:		
	– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:		
3206 11 00	– – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	6	—
3206 19 00	– – altri	6,5	—
3206 20 00	– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	6,5	—
	– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:		
3206 41 00	– – Oltremare e sue preparazioni	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3206 42 00	– – Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	6,5	—
3206 49	– – altre:		
3206 49 10	– – – Magnetite	4,9 ⁽¹⁾	—
3206 49 70	– – – altre	6,5	—
3206 50 00	– Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	5,3	—
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
3207 10 00	– Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	6,5	—
3207 20	– Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:		
3207 20 10	– – Ingobbi	5,3	—
3207 20 90	– – altri	6,3	—
3207 30 00	– Lustri liquidi e preparazioni simili	5,3	—
3207 40	– Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
3207 40 40	– – Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri; vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	esenzione	—
3207 40 85	– – altri	3,7	—
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 10	– a base di poliesteri:		
3208 10 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	—
3208 10 90	– – altre	6,5	—
3208 20	– a base di polimeri acrilici o vinilici:		
3208 20 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	—
3208 20 90	– – altre	6,5	—
3208 90	– altre:		
	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 90 11	– – – Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	—
3208 90 13	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	—
3208 90 19	– – – altri	6,5	—
	– – altre:		
3208 90 91	– – – a base di polimeri sintetici	6,5	—
3208 90 99	– – – a base di polimeri naturali modificati	6,5	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:		
3209 10 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici	6,5	—
3209 90 00	– altre	6,5	—
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:		
3210 00 10	– Pitture e vernici all'olio	6,5	—
3210 00 90	– altri	6,5	—
3211 00 00	Siccativi preparati	6,5	—
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:		
3212 10 00	– Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	6,5	—
3212 90 00	– altri	6,5	—
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:		
3213 10 00	– Colori in assortimenti	6,5	—
3213 90 00	– altri	6,5	—
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:		
3214 10	– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:		
3214 10 10	– – Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	5	—
3214 10 90	– – Stucchi utilizzati nella pittura	5	—
3214 90 00	– altri	5	—
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:		
	– Inchiostri da stampa:		
3215 11 00	– – neri	6,5	—
3215 19 00	– – altri	6,5	—
3215 90 00	– altri	6,5	—

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;
 - b) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;
 - c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.
2. Ai sensi della voce 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.
3. Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.
4. Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toilette preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toilette preparati per animali.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:		
	– Oli essenziali di agrumi:		
3301 12	– – di arancio:		
3301 12 10	– – – non deterpenati	7	—
3301 12 90	– – – deterpenati	4,4	—
3301 13	– – di limone:		
3301 13 10	– – – non deterpenati	7	—
3301 13 90	– – – deterpenati	4,4	—
3301 19	– – altri:		
3301 19 20	– – – non deterpenati	7	—
3301 19 80	– – – deterpenati	4,4	—
	– Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:		
3301 24	– – di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>):		
3301 24 10	– – – non deterpenati	esenzione	—
3301 24 90	– – – deterpenati	2,9	—
3301 25	– – di altra menta:		
3301 25 10	– – – non deterpenati	esenzione	—
3301 25 90	– – – deterpenati	2,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3301 29	– – altri:		
	– – – di garofano, di niauli, di ylang-ylang:		
3301 29 11	– – – – non deterpenati	esenzione	—
3301 29 31	– – – – deterpenati	2,9 ⁽¹⁾	—
	– – – altri:		
3301 29 41	– – – – non deterpenati	esenzione	—
	– – – – deterpenati:		
3301 29 71	– – – – di geranio; di gelsomino; di vetiver	2,3	—
3301 29 79	– – – – di lavanda o di lavandina	2,9	—
3301 29 91	– – – – altri	2,9 ⁽¹⁾	—
3301 30 00	– Resinoidi	2	—
3301 90	– altri:		
3301 90 10	– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3	—
	– – Oleoresine d'estrazione:		
3301 90 21	– – – di liquirizia e di luppolo	3,2	—
3301 90 30	– – – altre	esenzione	—
3301 90 90	– – altri	3	—
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:		
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:		
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:		
3302 10 10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	17,3 MIN 1 €/% vol/hl	—
	– – – – altre:		
3302 10 21	– – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
3302 10 29	– – – – altre	9 + EA ⁽²⁾	—
3302 10 40	– – – altri	esenzione	—
3302 10 90	– – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	esenzione	—
3302 90	– altri:		
3302 90 10	– – Soluzioni alcoliche	esenzione	—
3302 90 90	– – altri	esenzione	—
3303 00	Profumi ed acque da toilette:		
3303 00 10	– Profumi	esenzione	—
3303 00 90	– Acque da toilette	esenzione	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,3.

⁽²⁾ Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:		
3304 10 00	– Prodotti per il trucco delle labbra	esenzione	—
3304 20 00	– Prodotti per il trucco degli occhi	esenzione	—
3304 30 00	– Preparazioni per manicure o pedicure	esenzione	—
	– altri:		
3304 91 00	– – Ciprie, comprese le polveri compatte	esenzione	—
3304 99 00	– – altri	esenzione	—
3305	Preparazioni per capelli:		
3305 10 00	– Shampoo	esenzione	—
3305 20 00	– Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	esenzione	—
3305 30 00	– Lacche per capelli	esenzione	—
3305 90 00	– altre	esenzione	—
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:		
3306 10 00	– Dentifrici	esenzione	—
3306 20 00	– Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)	4	—
3306 90 00	– altre	esenzione	—
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:		
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	6,5	—
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	6,5	—
3307 30 00	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	6,5	—
	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:		
3307 41 00	– – Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione .	6,5	—
3307 49 00	– – altre	6,5	—
3307 90 00	– altri	6,5	—

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);
 - b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
 - c) gli shampoo, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).
2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.
3. Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:
 - a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e
 - b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a $4,5 \times 10^{-2}$ N/m (45 dine/cm) o meno.
4. L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.
5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:
 - a) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
 - b) ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
 - c) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce 3404 non comprende:

- a) i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
- b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;
- c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
- d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:		
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:		
3401 11 00	– – da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	esenzione	—
3401 19 00	– – altri	esenzione	—
3401 20	– Saponi presentati in altre forme:		
3401 20 10	– – Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	esenzione	—
3401 20 90	– – altri	esenzione	—
3401 30 00	– Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone .	4	—
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:		
	– Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:		
3402 11	– – anionici:		
3402 11 10	– – – Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio	esenzione	—
3402 11 90	– – – altri	4	—
3402 12 00	– – cationici	4	—
3402 13 00	– – non ionici	4	—
3402 19 00	– – altri	4	—
3402 20	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:		
3402 20 20	– – Preparazioni tensioattive	4	—
3402 20 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	—
3402 90	– altri:		
3402 90 10	– – Preparazioni tensioattive	4	—
3402 90 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	—
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
3403 11 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3403 19	– – altre:		
3403 19 10	– – – contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	6,5	—
3403 19 90	– – – altre	4,6	—
	– altre:		
3403 91 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	—
3403 99 00	– – altre	4,6	—
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
3404 20 00	– di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	esenzione	—
3404 90 00	– altre	esenzione	—
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:		
3405 10 00	– Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	esenzione	—
3405 20 00	– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	esenzione	—
3405 30 00	– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	esenzione	—
3405 40 00	– Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	esenzione	—
3405 90	– altri:		
3405 90 10	– – Lucidi per metalli	esenzione	—
3405 90 90	– – altri	esenzione	—
3406 00 00	Candele, ceri ed articoli simili	esenzione	—
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	esenzione	—

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i lieviti (voce 2102);
 - b) le frazioni del sangue (diverse dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);
 - d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
 - e) le proteine indurite (voce 3913);
 - f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).
2. Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.
I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

Nota complementare

1. La sottovoce 3504 00 10 comprende i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
3501 10	– Caseine:		
3501 10 10	– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali ⁽¹⁾	esenzione	—
3501 10 50	– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio ⁽¹⁾	3,2	—
3501 10 90	– – altre	9	—
3501 90	– altri:		
3501 90 10	– – Colle di caseina	8,3	—
3501 90 90	– – altri	6,4	—
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:		
	– Ovoalbumina:		
3502 11	– – essiccata:		
3502 11 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ⁽²⁾	esenzione	—
3502 11 90	– – – altra	123,5 €/100 kg/ net ⁽³⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

⁽³⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3502 19	– – altra:		
3502 19 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
3502 19 90	– – – altra	16,7 €/100 kg/ net ⁽²⁾	—
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:		
3502 20 10	– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
	– – altra:		
3502 20 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	123,5 €/100 kg/net	—
3502 20 99	– – – altra	16,7 €/100 kg/net	—
3502 90	– altri:		
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:		
3502 90 20	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	—
3502 90 70	– – – altre	6,4	—
3502 90 90	– – Albuminati ed altri derivati delle albumine	7,7	—
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:		
3503 00 10	– Gelatine e loro derivati	7,7	—
3503 00 80	– altre	7,7	—
3504 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo:		
3504 00 10	– Concentrati di proteine del latte elencati nella nota complementare 1 di questo capitolo . .	3,4	—
3504 00 90	– altre	3,4	—
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 10	– – Destrina	9 + 17,7 €/100 kg/ net	—
	– – altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 50	– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati	7,7	—
3505 10 90	– – – altri	9 + 17,7 €/100 kg/ net	—
3505 20	– Colle:		
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 + 4,5 €/100 kg/ net MAX 11,5	—
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 €/100 kg/ net MAX 11,5	—
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5	—
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:		
3506 10 00	– Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	6,5	—
	– altri:		
3506 91 00	– – Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma	6,5	—
3506 99 00	– – altri	6,5	—
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:		
3507 10 00	– Presame e suoi concentrati	6,3	—
3507 90	– altri:		
3507 90 30	– – Lipoproteina lipasi; proteasi alcalina da <i>aspergillus</i>	esenzione	—
3507 90 90	– – altri	6,3	—

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI**Note**

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).
2. Ai sensi della voce 3606 per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:
 - a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
 - b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm³;
 - c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3601 00 00	Polveri propellenti	5,7	—
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	6,5	—
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:		
3603 00 10	– Micce di sicurezza; cordoni detonanti	6	—
3603 00 90	– altri	6,5	—
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:		
3604 10 00	– Articoli per fuochi d'artificio	6,5	—
3604 90 00	– altri	6,5	—
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	6,5	—
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:		
3606 10 00	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³	6,5	—
3606 90	– altri:		
3606 90 10	– – Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6	—
3606 90 90	– – altri	6,5	—

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.
2. In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

Note complementari

1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.
2. Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 52, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
3701 10 00	– per raggi X	6,5	m ²
3701 20 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,5	p/st
3701 30 00	– altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm ..	6,5	m ²
	– altre:		
3701 91 00	– – per la fotografia a colori (policromia)	6,5	—
3701 99 00	– – altre	6,5	—
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:		
3702 10 00	– per raggi X	6,5	m ²
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:		
3702 31	– – per la fotografia a colori (policromia):		
3702 31 91	– – – Pellicole negative a colori:		
	— di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e		
	— di lunghezza di 100 m o più,		
	destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo ⁽¹⁾	esenzione	m
3702 31 97	– – – altri	6,5	m
3702 32	– – altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento:		
	– – – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm:		
3702 32 10	– – – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3702 32 20	— — — — altre	5,3	—
3702 32 85	— — — di larghezza superiore a 35 mm	6,5	—
3702 39 00	— — — altre	6,5	—
	— altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:		
3702 41 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	6,5	m ²
3702 42 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	6,5	m ²
3702 43 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	6,5	m ²
3702 44 00	— — di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm	6,5	m ²
	— altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):		
3702 52 00	— — di larghezza inferiore o uguale a 16 mm	5,3	—
3702 53 00	— — di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	5,3	p/st
3702 54 00	— — di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive	5	p/st
3702 55 00	— — di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	5,3	m
3702 56 00	— — di larghezza superiore a 35 mm	6,5	—
	— altre:		
3702 96	— — di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m:		
3702 96 10	— — — Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 96 90	— — — altre	5,3	p/st
3702 97	— — di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m:		
3702 97 10	— — — Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 97 90	— — — altre	5,3	m
3702 98 00	— — di larghezza superiore a 35 mm	6,5	—
3703	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati:		
3703 10 00	— in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	6,5	—
3703 20 00	— altri, per la fotografia a colori (policromia)	6,5	—
3703 90 00	— altri	6,5	—
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati:		
3704 00 10	— Lastre e pellicole	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3704 00 90	– altre	6,5	—
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:		
3705 10 00	– per la stampa in offset	5,3	—
3705 90	– altre:		
3705 90 10	– – Microfilm	3,2	—
3705 90 90	– – altre	5,3	—
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:		
3706 10	– di larghezza uguale o superiore a 35 mm:		
3706 10 20	– – portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	m
3706 10 99	– – altre positive	6,5 ⁽¹⁾	m
3706 90	– altre:		
3706 90 52	– – portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro; pellicole di attualità	esenzione	m
	– – altre, di larghezza:		
3706 90 91	– – – inferiore a 10 mm	esenzione	m
3706 90 99	– – – uguale o superiore a 10 mm	5,4 ⁽²⁾	m
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:		
3707 10 00	– Emulsioni per sensibilizzare le superfici	6	—
3707 90	– altri:		
3707 90 20	– – Rivelatori e fissatori	6	—
3707 90 90	– – altri	6	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
 - 1) la grafite artificiale (voce 3801);
 - 2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
 - 3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
 - 4) i materiali di riferimento certificati, descritti nella seguente nota 2;
 - 5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);
 - b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);
 - c) le scorie, ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);
 - d) i medicinali (voci 3003 o 3004);
 - e) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano, per esempio, sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.
2. A) Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.
B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.
3. Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:
 - a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
 - b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
 - c) le «sclorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
 - d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile, altri liquidi correttori e nastri correttori (diversi da quelli della voce 9612), condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
 - e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).
4. Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessuti, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:
 - a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come per esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessuti, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;
 - b) i rifiuti industriali;

- c) rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;
- d) rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).
5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).
6. Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:
- a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);
- b) i residui di solventi organici;
- c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;
- d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.
- Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).
7. Ai fini della voce 3826, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali o vegetali, anche usati».

Note di sottovoce

1. La sottovoce 3808 50 comprende soltanto le merci della voce 3808 contenenti una o più delle sostanze seguenti: aldrina (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafolo (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]; dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] o i suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali o esteri; dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI); composti del mercurio; metamidophos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration-metile (ISO) (metil-paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali o esteri; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-acido triclorofenossiacetico, suoi sali o esteri; tributilstagno e composti.
- La sottovoce 3808 50 comprende anche i formulati in polvere contenenti una miscela di benomil (ISO), carbofuran (ISO) e tiram (ISO).
2. Ai sensi delle sottovoci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotto:		
3801 10 00	– Grafite artificiale	3,6	—
3801 20	– Grafite colloidale o semicollodale:		
3801 20 10	– – Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicollodale	6,5	—
3801 20 90	– – altra	4,1	—
3801 30 00	– Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni ..	5,3	—
3801 90 00	– altre	3,7	—
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:		
3802 10 00	– Carboni attivati	3,2	—
3802 90 00	– altri	5,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3803 00	Tallolio, anche raffinato:		
3803 00 10	– greggio	esenzione	—
3803 00 90	– altro	4,1	—
3804 00 00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 3803	5	—
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo:		
3805 10	– Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato:		
3805 10 10	– – Essenza di trementina	4	—
3805 10 30	– – Essenza di legno di pino	3,7	—
3805 10 90	– – Essenza di cellulosa al solfato	3,2	—
3805 90	– altri:		
3805 90 10	– – Olio di pino	3,7	—
3805 90 90	– – altri	3,4	—
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:		
3806 10 00	– Colofonie ed acidi resinici	5	—
3806 20 00	– Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	4,2	—
3806 30 00	– «Gomme-esteri»	6,5	—
3806 90 00	– altri	4,2	—
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:		
3807 00 10	– Catrami di legno	2,1	—
3807 00 90	– altri	4,6	—
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:		
3808 50 00	– Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo	6	—
	– altri:		
3808 91	– – Insetticidi:		
3808 91 10	– – – a base di piretrinoidi	6	—
3808 91 20	– – – a base di idrocarburi clorati	6	—
3808 91 30	– – – a base di carbammati	6	—
3808 91 40	– – – a base di composti organofosforici	6	—
3808 91 90	– – – altri	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3808 92	– – Fungicidi:		
	– – – inorganici:		
3808 92 10	– – – – Preparazioni cupriche	4,6	—
3808 92 20	– – – – altri	6	—
	– – – altri:		
3808 92 30	– – – – a base di ditiocarbammati	6	—
3808 92 40	– – – – a base di benzimidazoli	6	—
3808 92 50	– – – – a base di diazoli o di triazoli	6	—
3808 92 60	– – – – a base di diazine o di morfoline	6	—
3808 92 90	– – – – altri	6	—
3808 93	– – Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:		
	– – – Erbicidi:		
3808 93 11	– – – – a base di fenossifitoormoni	6	—
3808 93 13	– – – – a base di triazine	6	—
3808 93 15	– – – – a base di ammidi	6	—
3808 93 17	– – – – a base di carbammati	6	—
3808 93 21	– – – – a base di derivati di dinitroaniline	6	—
3808 93 23	– – – – a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	6	—
3808 93 27	– – – – altri	6	—
3808 93 30	– – – Inibitori di germinazione	6	—
3808 93 90	– – – Regolatori di crescita per piante	6,5	—
3808 94	– – Disinfettanti:		
3808 94 10	– – – a base di sali di ammonio quaternario	6	—
3808 94 20	– – – a base di composti alogenati	6	—
3808 94 90	– – – altri	6	—
3808 99	– – altri:		
3808 99 10	– – – Rodenticidi	6	—
3808 99 90	– – – altri	6	—
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:		
3809 10	– a base di sostanze amidacee:		
3809 10 10	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 €/100 kg/ net MAX 12,8	—
3809 10 30	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % . . .	8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8	—
3809 10 50	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % . . .	8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3809 10 90	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8	—
	– altri:		
3809 91 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	6,3	—
3809 92 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	6,3	—
3809 93 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	6,3	—
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:		
3810 10 00	– Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	6,5	—
3810 90	– altre:		
3810 90 10	– – Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	4,1	—
3810 90 90	– – altre	5	—
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	– Preparazioni antidetonanti:		
3811 11	– – a base di composti del piombo:		
3811 11 10	– – – a base di piombo tetraetile	6,5	—
3811 11 90	– – – altre	5,8	—
3811 19 00	– – altre	5,8	—
	– Additivi per oli lubrificanti:		
3811 21 00	– – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,3	—
3811 29 00	– – altri	5,8	—
3811 90 00	– altri	5,8	—
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812 10 00	– Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»	6,3	—
3812 20	– Plastificanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812 20 10	– – Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	esenzione	—
3812 20 90	– – altri	6,5	—
3812 30	– Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:		
	– – Preparazioni antiossidanti:		
3812 30 21	– – – Miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina	6,5	—
3812 30 29	– – – altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3812 30 80	— — altri	6,5	—
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici ..	6,5	—
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici:		
3814 00 10	— a base di acetato di butile	6,5	—
3814 00 90	— altri	6,5	—
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:		
	— Catalizzatori su supporti:		
3815 11 00	— — aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	6,5	—
3815 12 00	— — aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	6,5	—
3815 19	— — altri:		
3815 19 10	— — — Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 35 % di rame, e — 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	esenzione	—
3815 19 90	— — — altri	6,5	—
3815 90	— altri:		
3815 90 10	— — Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	esenzione	—
3815 90 90	— — altri	6,5	—
3816 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	2,7	—
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:		
3817 00 50	— Alchilbenzene lineare	6,3	—
3817 00 80	— altri	6,3	—
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica:		
3818 00 10	— Silicio drogato	esenzione	—
3818 00 90	— altri	esenzione	—
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	6,5	—
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	5	—
3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	esenzione	—
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:		
3823 11 00	– – Acido stearico	5,1	—
3823 12 00	– – Acido oleico	4,5	—
3823 13 00	– – Acidi grassi del tallolio	2,9	—
3823 19	– – altri:		
3823 19 10	– – – Acidi grassi distillati	2,9	—
3823 19 30	– – – Distillato d'acidi grassi	2,9	—
3823 19 90	– – – altri	2,9	—
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali	3,8	—
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
3824 10 00	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	6,5	—
3824 30 00	– Carburanti metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	5,3	—
3824 40 00	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	6,5	—
3824 50	– Malte e calcestruzzo, non refrattari:		
3824 50 10	– – Calcestruzzo pronto per la gettata	6,5	—
3824 50 90	– – altri	6,5	—
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: – – in soluzione acquosa:		
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 €/100 kg/net	—
3824 60 19	– – – altro	9,6 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– – altro:		
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 €/100 kg/net	—
3824 60 99	– – – altro	9,6 + 53,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾	—
	– Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:		
3824 71 00	– – contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	6,5	—
3824 72 00	– – contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	6,5	—
3824 73 00	– – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	6,5	—

⁽¹⁾ Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3824 74 00	— — contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	6,5	—
3824 75 00	— — contenenti tetracloruro di carbonio	6,5	—
3824 76 00	— — contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	6,5	—
3824 77 00	— — contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	6,5	—
3824 78 00	— — contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	6,5	—
3824 79 00	— — altri	6,5	—
	— Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile):		
3824 81 00	— — contenenti ossirano (ossido di etilene)	6,5	—
3824 82 00	— — contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	6,5	—
3824 83 00	— — contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	6,5	—
3824 90	— altri:		
3824 90 10	— — Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	5,7	—
3824 90 15	— — Scambiatori di ioni	6,5	—
3824 90 20	— — Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	6	—
3824 90 25	— — Pirocloriti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5,1	—
3824 90 30	— — Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	3,2	—
3824 90 35	— — Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	6,5	—
3824 90 40	— — Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili	6,5	—
	— — altri:		
3824 90 45	— — — Preparazioni disincrostanti e simili	6,5	—
3824 90 50	— — — Preparazioni per la galvanoplastica	6,5	—
3824 90 55	— — — Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	6,5	—
3824 90 58	— — — Cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare	esenzione	—
	— — — Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:		
3824 90 61	— — — — Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 ⁽¹⁾	esenzione	—
3824 90 62	— — — — Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	esenzione	—
3824 90 64	— — — — altri	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3824 90 65	– – – Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sotto-voce 3824 10 00)	6,5	—
3824 90 70	– – – Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	6,5	—
	– – – altri:		
3824 90 75	– – – – Placchette di niobato di litio non drogato	esenzione	—
3824 90 80	– – – – Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	esenzione	—
3824 90 85	– – – – 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene . . .	esenzione	—
3824 90 87	– – – – Miscele consistenti principalmente di (5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil]metilfosfonato, e miscele consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo	6,5	—
3824 90 97	– – – – altri	6,5	—
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:		
3825 10 00	– Rifiuti urbani	6,5	—
3825 20 00	– Fanghi di depurazione	6,5	—
3825 30 00	– Rifiuti clinici	6,5	—
	– Residui di solventi organici:		
3825 41 00	– – alogenati	6,5	—
3825 49 00	– – altri	6,5	—
3825 50 00	– Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	6,5	—
	– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:		
3825 61 00	– – contenenti principalmente costituenti organici	6,5	—
3825 69 00	– – altri	6,5	—
3825 90	– altri:		
3825 90 10	– – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	5	—
3825 90 90	– – altri	6,5	—
3826 00	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
3826 00 10	– Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)	6,5	—
3826 00 90	– altri	6,5	—

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA**Note**

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE**Note**

1. Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) le preparazioni lubrificanti delle voci 2710 o 3403;
 - b) le cere delle voci 2712 o 3404;
 - c) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
 - d) l'eparina e suoi sali (voce 3001);
 - e) le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
 - f) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
 - g) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);
 - h) gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);
 - ij) i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);
 - k) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);
 - l) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
 - m) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
 - n) i lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio del capitolo 46;
 - o) i rivestimenti murali della voce 4814;
 - p) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
 - q) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

- r) le minuterie di fantasia della voce 7117;
 - s) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
 - t) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
 - u) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
 - v) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - w) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
 - x) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
 - y) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
 - z) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannuce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).
3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
- a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
 - b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);
 - c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
 - d) i siliconi (voce 3910);
 - e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.
- Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.
- Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:
- a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
 - b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8. Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
- a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
 - b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
 - c) grondaie e loro accessori;
 - d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
 - e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
 - f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
 - g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);
 - h) motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
 - ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Note di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:
- a) quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:
 - 1) il prefisso «poli» che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (per esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;
 - 2) i copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;
 - 3) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce;
 - 4) i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;
 - b) quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:
 - 1) i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati;
 - 2) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.
- I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.
2. Ai sensi della sottovoce 3920 43 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

Nota complementare

1. Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguant e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:
- con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o
 - con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,
- sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. FORME PRIMARIE		
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie:		
3901 10	— Polietilene di densità inferiore a 0,94:		
3901 10 10	— — Polietilene lineare	6,5	—
3901 10 90	— — altro	6,5	—
3901 20	— Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:		
3901 20 10	— — Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente:		
	— 50 mg/kg o meno di alluminio,		
	— 2 mg/kg o meno di calcio,		
	— 2 mg/kg o meno di cromo,		
	— 2 mg/kg o meno di ferro,		
	— 2 mg/kg o meno di nichel,		
	— 2 mg/kg o meno di titanio,		
	— 8 mg/kg o meno di vanadio,		
	destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato ⁽¹⁾	esenzione	—
3901 20 90	— — altri	6,5	—
3901 30 00	— Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	6,5	—
3901 90	— altri:		
3901 90 30	— — Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico; copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3901 90 90	— — altri	6,5	—
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:		
3902 10 00	— Polipropilene	6,5	—
3902 20 00	— Poliisobutilene	6,5	—
3902 30 00	— Copolimeri di propilene	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3902 90	– altri:		
3902 90 10	– – Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3902 90 20	– – Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3902 90 90	– – altri	6,5	—
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie:		
	– Polistirene:		
3903 11 00	– – espansibile	6,5	—
3903 19 00	– – altro	6,5	—
3903 20 00	– Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	6,5	—
3903 30 00	– Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	6,5	—
3903 90	– altri:		
3903 90 10	– – Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	esenzione	—
3903 90 20	– – Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3903 90 90	– – altri	6,5	—
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:		
3904 10 00	– Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	6,5	—
	– altro poli(cloruro di vinile):		
3904 21 00	– – non plastificato	6,5	—
3904 22 00	– – plastificato	6,5	—
3904 30 00	– Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	6,5	—
3904 40 00	– altri copolimeri di cloruro di vinile	6,5	—
3904 50	– Polimeri di cloruro di vinilidene:		
3904 50 10	– – Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	esenzione	—
3904 50 90	– – altri	6,5	—
	– Polimeri fluorurati:		
3904 61 00	– – Politetrafluoroetilene	6,5	—
3904 69	– altri:		
3904 69 10	– – – Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo .	esenzione	—
3904 69 20	– – – Fluoroelastomeri FKM	6,5	—
3904 69 80	– – – altri	6,5	—
3904 90 00	– altri	6,5	—
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:		
	– Poli(acetato di vinile):		
3905 12 00	– – in dispersione acquosa	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3905 19 00	– – altro	6,5	—
	– Copolimeri di acetato di vinile:		
3905 21 00	– – in dispersione acquosa	6,5	—
3905 29 00	– – altri	6,5	—
3905 30 00	– Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	6,5	—
	– altri:		
3905 91 00	– – Copolimeri	6,5	—
3905 99	– – altri:		
3905 99 10	– – – Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico . . .	esenzione	—
3905 99 90	– – – altri	6,5	—
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie:		
3906 10 00	– Poli(metacrilato di metile)	6,5	—
3906 90	– altri:		
3906 90 10	– – Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	esenzione	—
3906 90 20	– – Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero . . .	esenzione	—
3906 90 30	– – Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	esenzione	—
3906 90 40	– – Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	esenzione	—
3906 90 50	– – Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessuti ⁽¹⁾	esenzione	—
3906 90 60	– – Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	5	—
3906 90 90	– – altri	6,5	—
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:		
3907 10 00	– Poliacetali	6,5	—
3907 20	– altri polieteri:		
	– – Polieteralcoli:		
3907 20 11	– – – Polietilenglicoli	6,5	—
3907 20 20	– – – altri	6,5	—
	– – altri:		
3907 20 91	– – – Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3907 20 99	— — — altri	6,5	—
3907 30 00	— Resine epossidiche	6,5	—
3907 40 00	— Policarbonati	6,5	—
3907 50 00	— Resine alchidiche	6,5	—
3907 60	— Poli(etilene tereftalato):		
3907 60 20	— — con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	6,5	—
3907 60 80	— — altro	6,5	—
3907 70 00	— Acido polilattico	6,5	—
	— altri poliesteri:		
3907 91	— — non saturi:		
3907 91 10	— — — liquidi	6,5	—
3907 91 90	— — — altri	6,5	—
3907 99	— — altri:		
3907 99 10	— — — Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	—
3907 99 90	— — — altri	6,5	—
3908	Poliammidi in forme primarie:		
3908 10 00	— Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	6,5	—
3908 90 00	— altre	6,5	—
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie:		
3909 10 00	— Resine ureiche; resine di tiourea	6,5	—
3909 20 00	— Resine melamminiche	6,5	—
3909 30 00	— altre resine amminiche	6,5	—
3909 40 00	— Resine fenoliche	6,5	—
3909 50	— Poliuretani:		
3909 50 10	— — Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	esenzione	—
3909 50 90	— — altri	6,5	—
3910 00 00	Siliconi, in forme primarie	6,5	—
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
3911 10 00	— Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3911 90	– altri:		
	– – Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3911 90 11	– – – Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	3,5	—
3911 90 13	– – – Poli(tio-1,4-fenilene)	esenzione	—
3911 90 19	– – – altri	6,5	—
	– – altri:		
3911 90 92	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri; copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	esenzione	—
3911 90 99	– – – altri	6,5	—
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
	– Acetati di cellulosa:		
3912 11 00	– – non plastificati	6,5	—
3912 12 00	– – plastificati	6,5	—
3912 20	– Nitrati di cellulosa (compresi i collodi):		
	– – non plastificati:		
3912 20 11	– – – Collodi e celloidina	6,5	—
3912 20 19	– – – altri	6	—
3912 20 90	– – plastificati	6,5	—
	– Eteri di cellulosa:		
3912 31 00	– – Carbossimetilcellulosa e suoi sali	6,5	—
3912 39	– – altri:		
3912 39 20	– – – Idrossipropilcellulosa	esenzione	—
3912 39 85	– – – altri	6,5	—
3912 90	– altri:		
3912 90 10	– – Esteri di cellulosa	6,4	—
3912 90 90	– – altri	6,5	—
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
3913 10 00	– Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	5	—
3913 90 00	– altri	6,5	—
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI		
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:		
3915 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	—
3915 20 00	– di polimeri di stirene	6,5	—
3915 30 00	– di polimeri di cloruro di vinile	6,5	—
3915 90	– di altre materie plastiche:		
3915 90 11	– – di polimeri di propilene	6,5	—
3915 90 80	– – altri	6,5	—
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:		
3916 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	—
3916 20 00	– di polimeri di cloruro di vinile	6,5	—
3916 90	– di altre materie plastiche:		
3916 90 10	– – di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	—
3916 90 50	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	—
3916 90 90	– – altri	6,5	—
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:		
3917 10	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:		
3917 10 10	– – di proteine indurite	5,3	—
3917 10 90	– – di materie plastiche cellulosiche	6,5	—
	– Tubi rigidi:		
3917 21	– – di polimeri di etilene:		
3917 21 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—
3917 21 90	– – – altri	6,5	—
3917 22	– – di polimeri di propilene:		
3917 22 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3917 22 90	— — — altri	6,5	—
3917 23	— — di polimeri di cloruro di vinile:		
3917 23 10	— — — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—
3917 23 90	— — — altri	6,5	—
3917 29 00	— — di altre materie plastiche	6,5	—
	— altri tubi:		
3917 31 00	— — Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa	6,5	—
3917 32 00	— — altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	6,5	—
3917 33 00	— — altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	6,5	—
3917 39 00	— — altri	6,5	—
3917 40 00	— Accessori	6,5	—
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:		
3918 10	— di polimeri di cloruro di vinile:		
3918 10 10	— — costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile) ...	6,5	m ²
3918 10 90	— — altri	6,5	m ²
3918 90 00	— di altre materie plastiche	6,5	m ²
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:		
3919 10	— in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:		
	— — Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:		
3919 10 12	— — — di poli(cloruro di vinile) o di polietilene	6,3	—
3919 10 15	— — — di polipropilene	6,3	—
3919 10 19	— — — altri	6,3	—
3919 10 80	— — altri	6,5	—
3919 90 00	— altri	6,5	—
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:		
3920 10	— di polimeri di etilene:		
	— — di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:		
	— — — di polietilene di densità:		
	— — — — inferiore a 0,94:		
3920 10 23	— — — — Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3920 10 24	— — — — Fogli estensibili non stampati	6,5	—
3920 10 25	— — — — altri	6,5	—
3920 10 28	— — — — uguale o superiore a 0,94	6,5	—
3920 10 40	— — — altri	6,5	—
	— — di spessore superiore a 0,125 mm:		
3920 10 81	— — — Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	esenzione	—
3920 10 89	— — — altri	6,5	—
3920 20	— di polimeri di propilene:		
	— — di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm:		
3920 20 21	— — — biassialmente orientati	6,5	—
3920 20 29	— — — altri	6,5	—
3920 20 80	— — di spessore superiore a 0,10 mm	6,5	—
3920 30 00	— di polimeri di stirene	6,5	—
	— di polimeri di cloruro di vinile:		
3920 43	— — contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:		
3920 43 10	— — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	—
3920 43 90	— — — di spessore superiore a 1 mm	6,5	—
3920 49	— — altri:		
3920 49 10	— — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	—
3920 49 90	— — — di spessore superiore a 1 mm	6,5	—
	— di polimeri acrilici:		
3920 51 00	— — di poli(metacrilato di metile)	6,5	—
3920 59	— — altri:		
3920 59 10	— — — Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	esenzione	—
3920 59 90	— — — altri	6,5	—
	— di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:		
3920 61 00	— — di policarbonati	6,5	—
3920 62	— — di poli(etilene tereftalato):		
	— — — di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm:		
3920 62 12	— — — — Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili ⁽¹⁾ ; fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri ⁽¹⁾ .	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3920 62 19	— — — altri	6,5	—
3920 62 90	— — — di spessore superiore a 0,35 mm	6,5	—
3920 63 00	— — di poliesteri non saturi	6,5	—
3920 69 00	— — di altri poliesteri	6,5	—
	— di cellulosa e suoi derivati chimici:		
3920 71 00	— — di cellulosa rigenerata	6,5	—
3920 73	— — di acetato di cellulosa:		
3920 73 10	— — — Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	6,3	—
3920 73 80	— — — altri	6,5	—
3920 79	— — di altri derivati della cellulosa:		
3920 79 10	— — — di fibra vulcanizzata	5,7	—
3920 79 90	— — — altri	6,5	—
	— di altre materie plastiche:		
3920 91 00	— — di poli(butirrale di vinile)	6,1	—
3920 92 00	— — di poliammidi	6,5	—
3920 93 00	— — di resine amminiche	6,5	—
3920 94 00	— — di resine fenoliche	6,5	—
3920 99	— — di altre materie plastiche:		
	— — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3920 99 21	— — — — Fogli e lamelle di poliimide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	esenzione	—
3920 99 28	— — — — altri	6,5	—
	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3920 99 52	— — — — Fogli di poli(fluoruro di vinile); fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	esenzione	—
3920 99 53	— — — — Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali ⁽¹⁾	esenzione	—
3920 99 59	— — — — altri	6,5	—
3920 99 90	— — — altri	6,5	—
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:		
	— Prodotti alveolari:		
3921 11 00	— — di polimeri di stirene	6,5	—
3921 12 00	— — di polimeri di cloruro di vinile	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3921 13	– – di poliuretani:		
3921 13 10	– – – flessibile	6,5	—
3921 13 90	– – – altri	6,5	—
3921 14 00	– – di cellulosa rigenerata	6,5	—
3921 19 00	– – di altre materie plastiche	6,5	—
3921 90	– altri:		
	– – di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3921 90 10	– – – di poliesteri	6,5	—
3921 90 30	– – – di resine fenoliche	6,5	—
	– – – di resine amminiche:		
	– – – – stratificati:		
3921 90 41	– – – – ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	6,5	—
3921 90 43	– – – – altri	6,5	—
3921 90 49	– – – – altri	6,5	—
3921 90 55	– – – altri	6,5	—
3921 90 60	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	—
3921 90 90	– – altri	6,5	—
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche:		
3922 10 00	– Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	6,5	—
3922 20 00	– Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	6,5	—
3922 90 00	– altri	6,5	—
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:		
3923 10 00	– Scatole, casse, casellari e oggetti simili	6,5	—
	– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:		
3923 21 00	– – di polimeri di etilene	6,5	—
3923 29	– – di altre materie plastiche:		
3923 29 10	– – – di poli(cloruro di vinile)	6,5	—
3923 29 90	– – – altri	6,5	—
3923 30	– Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili:		
3923 30 10	– – di capacità non superiore a 2 litri	6,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3923 30 90	– di capacità superiore a 2 litri	6,5	p/st
3923 40	– Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:		
3923 40 10	– Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523	5,3	—
3923 40 90	– altri	6,5	—
3923 50	– Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:		
3923 50 10	– Capsule otturanti o coprituraccioli	6,5	—
3923 50 90	– altri	6,5	—
3923 90 00	– altri	6,5	—
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:		
3924 10 00	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	6,5	—
3924 90 00	– altri	6,5	—
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:		
3925 10 00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	6,5	—
3925 20 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	6,5	p/st ⁽¹⁾
3925 30 00	– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	6,5	—
3925 90	– altri:		
3925 90 10	– Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	6,5	—
3925 90 20	– Profilati per canalizzazioni elettriche	6,5	—
3925 90 80	– altri	6,5	—
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:		
3926 10 00	– Oggetti per l'ufficio e per la scuola	6,5	—
3926 20 00	– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoganti e muffole) ..	6,5	—
3926 30 00	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	6,5	—
3926 40 00	– Statuette ed altri oggetti da ornamento	6,5	—
3926 90	– altri:		
3926 90 50	– Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	6,5	—
	– altri:		
3926 90 92	– – ottenuti da fogli	6,5	—
3926 90 97	– – altri	6,5 ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

⁽²⁾ Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (codice Taric 3926 90 97 60).

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
 - b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
 - c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
 - d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
 - e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguant e muffole per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.
3. Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:
 - a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato, e altre dispersioni e soluzioni);
 - b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4. L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:
 - a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova, è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 B) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
 - b) ai tioplasti (TM);
 - c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).
5. A) Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:
 - 1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);
 - 2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;
 - 3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera B).B) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:
 - 1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;
 - 2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

- 3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere, generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.
6. Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli» si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.
7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.
8. La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.
9. Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Nota complementare

1. Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguant e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:
- con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o
 - con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,
- sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
4001 10 00	– Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	esenzione	—
	– Gomma naturale in altre forme:		
4001 21 00	– – Fogli affumicati	esenzione	—
4001 22 00	– – Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	esenzione	—
4001 29 00	– – altri	esenzione	—
4001 30 00	– Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	esenzione	—
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
	– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):		
4002 11 00	– – Lattice	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4002 19	– – altre:		
4002 19 10	– – – Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	esenzione	—
4002 19 20	– – – Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	esenzione	—
4002 19 30	– – – Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	esenzione	—
4002 19 90	– – – altre	esenzione	—
4002 20 00	– Gomma butadiene (BR)	esenzione	—
	– Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):		
4002 31 00	– – Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	esenzione	—
4002 39 00	– – altre	esenzione	—
	– Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):		
4002 41 00	– – Lattice	esenzione	—
4002 49 00	– – altre	esenzione	—
	– Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):		
4002 51 00	– – Lattice	esenzione	—
4002 59 00	– – altre	esenzione	—
4002 60 00	– Gomma isoprene (IR)	esenzione	—
4002 70 00	– Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	esenzione	—
4002 80 00	– Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	esenzione	—
	– altre:		
4002 91 00	– – Lattice	esenzione	—
4002 99	– – altri:		
4002 99 10	– – – Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	2,9	—
4002 99 90	– – – altri	esenzione	—
4003 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	esenzione	—
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	esenzione	—
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
4005 10 00	– Gomma addizionata di nerofumo o di silice	esenzione	—
4005 20 00	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altre:		
4005 91 00	– – Lastre, fogli e nastri	esenzione	—
4005 99 00	– – altre	esenzione	—
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata:		
4006 10 00	– Profilati per la ricostruzione di coperture	esenzione	—
4006 90 00	– altri	esenzione	—
4007 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	3	—
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:		
	– di gomma alveolare:		
4008 11 00	– – Lastre, fogli e nastri	3	—
4008 19 00	– – altri	2,9	—
	– di gomma non alveolare:		
4008 21	– – Lastre, fogli e nastri:		
4008 21 10	– – – Rivestimenti e tappeti da pavimento	3	m ²
4008 21 90	– – – altri	3	—
4008 29 00	– – altri	2,9	—
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):		
	– non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie:		
4009 11 00	– – senza accessori	3	—
4009 12 00	– – con accessori	3	—
	– rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo:		
4009 21 00	– – senza accessori	3	—
4009 22 00	– – con accessori	3	—
	– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:		
4009 31 00	– – senza accessori	3	—
4009 32 00	– – con accessori	3	—
	– rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:		
4009 41 00	– – senza accessori	3	—
4009 42 00	– – con accessori	3	—
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:		
	– Nastri trasportatori:		
4010 11 00	– – rinforzati soltanto di metallo	6,5	—
4010 12 00	– – rinforzati soltanto di materie tessili	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4010 19 00	– – altri	6,5	—
	– Cinghie di trasmissione:		
4010 31 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	—
4010 32 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	—
4010 33 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	—
4010 34 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm ...	6,5	—
4010 35 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	6,5	—
4010 36 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	6,5	—
4010 39 00	– – altre	6,5	—
4011	Pneumatici nuovi, di gomma:		
4011 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	4,5	p/st
4011 20	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:		
4011 20 10	– – con un indice di carico inferiore o uguale a 121	4,5	p/st
4011 20 90	– – con un indice di carico superiore a 121	4,5	p/st
4011 30 00	– dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	p/st
4011 40 00	– dei tipi utilizzati per motocicli	4,5	p/st
4011 50 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	4	p/st
	– altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:		
4011 61 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	p/st
4011 62 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchi di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	4	p/st
4011 63 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchi di un diametro superiore a 61 cm	4	p/st
4011 69 00	– – altri	4	p/st
	– altri:		
4011 92 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	p/st
4011 93 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchi di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	4	p/st
4011 94 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchi di un diametro superiore a 61 cm	4	p/st
4011 99 00	– – altri	4	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:		
	– Pneumatici rigenerati:		
4012 11 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	4,5	p/st
4012 12 00	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4,5	p/st
4012 13 00	– dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	p/st
4012 19 00	– altri	4,5	p/st
4012 20 00	– Pneumatici usati	4,5	p/st
4012 90	– altri:		
4012 90 20	– Gomme piene o semipiene	2,5	—
4012 90 30	– Battistrada per pneumatici	2,5	—
4012 90 90	– Protettori («flaps»)	4	—
4013	Camere d'aria, di gomma:		
4013 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri	4	p/st
4013 20 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	4	p/st
4013 90 00	– altre	4	p/st
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:		
4014 10 00	– Preservativi	esenzione	—
4014 90 00	– altri	esenzione	—
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:		
	– Guanti, mezzoganti e muffole:		
4015 11 00	– per chirurgia	2	pa
4015 19 00	– altri	2,7	pa
4015 90 00	– altri	5	—
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:		
4016 10 00	– di gomma alveolare	3,5	—
	– altri:		
4016 91 00	– Rivestimenti e tappeti da pavimento	2,5	—
4016 92 00	– Gomme per cancellare	2,5	—
4016 93 00	– Giunti	2,5	—
4016 94 00	– Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	2,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4016 95 00	– – altri oggetti gonfiabili	2,5	—
4016 99	– – altri:		
	– – – per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:		
4016 99 52	– – – – Pezzi gomma-metallo	2,5	—
4016 99 57	– – – – altri	2,5	—
	– – – altri:		
4016 99 91	– – – – Pezzi gomma-metallo	2,5	—
4016 99 97	– – – – altri	2,5	—
4017 00 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita	esenzione	—

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
 - b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);
 - c) i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.
2. A) Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).
 B) Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.
3. Nella nomenclatura, l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate:		
4101 20	– Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:		
4101 20 10	– freschi	esenzione	p/st
4101 20 30	– salati verdi	esenzione	p/st
4101 20 50	– secchi o salati secchi	esenzione	p/st
4101 20 80	– altri	esenzione	p/st
4101 50	– Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg:		
4101 50 10	– freschi	esenzione	p/st
4101 50 30	– salati verdi	esenzione	p/st
4101 50 50	– secchi o salati secchi	esenzione	p/st
4101 50 90	– altri	esenzione	p/st
4101 90 00	– altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:		
4102 10	– col vello:		
4102 10 10	– – di agnelli	esenzione	p/st
4102 10 90	– – di altri ovini	esenzione	p/st
	– depilate o senza vello:		
4102 21 00	– – piclate	esenzione	p/st
4102 29 00	– – altre	esenzione	p/st
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciatati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:		
4103 20 00	– di rettili	esenzione	p/st
4103 30 00	– di suini	esenzione	p/st
4103 90 00	– altri	esenzione	—
4104	Cuoi e pelli conciatati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:		
	– allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4104 11	– – pieno fiore, non spaccati; lato fiore:		
4104 11 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	esenzione	p/st
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 11 51	– – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) ..	esenzione	p/st
4104 11 59	– – – – altri	esenzione	p/st
4104 11 90	– – – – altri	5,5	p/st
4104 19	– – altri:		
4104 19 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	esenzione	p/st
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 19 51	– – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) ..	esenzione	p/st
4104 19 59	– – – – altri	esenzione	p/st
4104 19 90	– – – – altri	5,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4104 41	– allo stato secco (in crosta):		
	– pieno fiore, non spaccati; lato fiore:		
	– – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²):		
4104 41 11	– – – di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4104 41 19	– – – altri	6,5	p/st
	– – – altri:		
	– – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 41 51	– – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) ..	6,5	p/st
4104 41 59	– – – – altri	6,5	p/st
4104 41 90	– – – – altri	5,5	p/st
4104 49	– altri:		
	– – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²):		
4104 49 11	– – – di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4104 49 19	– – – altri	6,5	p/st
	– – – altri:		
	– – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 49 51	– – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) ..	6,5	p/st
4104 49 59	– – – – altri	6,5	p/st
4104 49 90	– – – – altre	5,5	p/st
4105	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate:		
4105 10 00	– allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	p/st
4105 30	– allo stato secco (in crosta):		
4105 30 10	– di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4105 30 90	– altre	2	p/st
4106	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:		
	– di caprini:		
4106 21 00	– allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	p/st
4106 22	– allo stato secco (in crosta):		
4106 22 10	– di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4106 22 90	– – altri	2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– di suini:		
4106 31 00	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	p/st
4106 32 00	– – allo stato secco (in crosta)	2	p/st
4106 40	– di rettili:		
4106 40 10	– – sottoposti a preconciatura vegetale	esenzione	p/st
4106 40 90	– – altri	2	p/st
	– altri:		
4106 91 00	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	—
4106 92 00	– – allo stato secco (in crosta)	2	p/st
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:		
	– Cuoi e pelli intere:		
4107 11	– – pieno fiore, non spaccate:		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²):		
4107 11 11	– – – – Box-calf	6,5	m ²
4107 11 19	– – – – altri	6,5	m ²
4107 11 90	– – – – altri	6,5	m ²
4107 12	– – lato fiore:		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²):		
4107 12 11	– – – – Box-calf	6,5	m ²
4107 12 19	– – – – altri	6,5	m ²
	– – – altri:		
4107 12 91	– – – – di bovini (compresi i bufali)	5,5	m ²
4107 12 99	– – – – di equidi	6,5	m ²
4107 19	– – altri:		
4107 19 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	m ²
4107 19 90	– – – altri	6,5	m ²
	– altri, comprese le strisce:		
4107 91	– – pieno fiore, non spaccati:		
4107 91 10	– – – da suola	6,5	—
4107 91 90	– – – altri	6,5	m ²
4107 92	– – lato fiore:		
4107 92 10	– – – di bovini (compresi i bufali)	5,5	m ²
4107 92 90	– – – di equidi	6,5	m ²
4107 99	– – altri:		
4107 99 10	– – – di bovini (compresi i bufali)	6,5	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4107 99 90	– – – di equidi	6,5	m ²
[4108]			
[4109]			
[4110]			
[4111]			
4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	3,5	m ²
4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:		
4113 10 00	– di caprini	3,5	m ²
4113 20 00	– di suini	2	m ²
4113 30 00	– di rettili	2	m ²
4113 90 00	– altri	2	m ²
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:		
4114 10	– Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato):		
4114 10 10	– – di ovini	2,5	p/st
4114 10 90	– – di altri animali	2,5	p/st
4114 20 00	– Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	2,5	m ²
4115	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:		
4115 10 00	– Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	2,5	—
4115 20 00	– Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	esenzione	—

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA**Note**

1. Ai fini del presente capitolo i termini «cuoio o pelli» comprendono cuoi e pelli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato), cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
 - b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguant e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);
 - c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608;
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
 - f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;
 - g) i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);
 - h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
 - ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbocchi di bottoni, della voce 9606.
3. A) Oltre alle disposizioni della precedente nota 2, la voce 4202 non comprende:
 - a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);
 - b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).
 B) Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.
4. Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguant e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturon, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

Nota complementare

1. Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:		
	– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:		
4202 11	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:		
4202 11 10	– – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3	p/st
4202 11 90	– – – altri	3	—
4202 12	– – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:		
	– – – di fogli di materie plastiche:		
4202 12 11	– – – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	9,7	p/st
4202 12 19	– – – – altri	9,7	—
4202 12 50	– – – di materie plastiche stampate	5,2	—
	– – – di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata:		
4202 12 91	– – – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3,7	p/st
4202 12 99	– – – – altri	3,7	—
4202 19	– – altri:		
4202 19 10	– – – di alluminio	5,7	—
4202 19 90	– – – di altre materie	3,7	—
	– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:		
4202 21 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	3	p/st
4202 22	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
4202 22 10	– – – di fogli di materie plastiche	9,7	p/st
4202 22 90	– – – di materie tessili	3,7	p/st
4202 29 00	– – altre	3,7	p/st
	– Oggetti da tasca o da borsetta:		
4202 31 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	3	—
4202 32	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
4202 32 10	– – – di fogli di materie plastiche	9,7	—
4202 32 90	– – – di materie tessili	3,7	—
4202 39 00	– – altri	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri:		
4202 91	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:		
4202 91 10	– – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	3	—
4202 91 80	– – – altri	3	—
4202 92	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
	– – – di fogli di materie plastiche:		
4202 92 11	– – – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	9,7	—
4202 92 15	– – – – Contenitori per strumenti musicali	6,7	—
4202 92 19	– – – – altri	9,7	—
	– – – di materie tessili:		
4202 92 91	– – – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	2,7	—
4202 92 98	– – – – altri	2,7	—
4202 99 00	– – altri	3,7	—
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:		
4203 10 00	– Indumenti	4	—
	– Guanti, mezzoganti e muffole:		
4203 21 00	– – speciali per praticare gli sport	9	pa
4203 29	– – altri:		
4203 29 10	– – – di protezione per qualsiasi mestiere	9	pa
4203 29 90	– – – altri	7	pa
4203 30 00	– Cinture, cinturoni e bandoliere	5	—
4203 40 00	– altri accessori di abbigliamento	5	—
[4204]			
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:		
	– per usi tecnici:		
4205 00 11	– – Cinghie di trasmissione o di trasporto	2	—
4205 00 19	– – altri	3	—
4205 00 90	– altri	2,5	—
4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	1,7	—

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);
 - b) i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
 - c) i guanti, mezzoguant e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).
3. Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.
4. Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni).
5. Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:		
4301 10 00	– di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	p/st
4301 30 00	– di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	p/st
4301 60 00	– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	p/st
4301 80 00	– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	—
4301 90 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	esenzione	—
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303:		
	– Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:		
4302 11 00	– di visone	esenzione	p/st
4302 19	– – altre:		
4302 19 15	– – di castoro, di rat musqué o di volpe	esenzione	p/st
4302 19 35	– – di coniglio o di lepre	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — di foca o di otaria:		
4302 19 41	— — — — di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	p/st
4302 19 49	— — — — altre	2,2	p/st
	— — — di ovini:		
4302 19 75	— — — — di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	esenzione	p/st
4302 19 80	— — — — altre	2,2	p/st
4302 19 99	— — — altre	2,2	—
4302 20 00	— Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	esenzione	—
4302 30	— Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:		
4302 30 10	— — Pelli dette «allungate»	2,7	—
	— — altre:		
4302 30 25	— — — di coniglio o di lepre	2,2	p/st
	— — — di foca o di otaria:		
4302 30 51	— — — — di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	p/st
4302 30 55	— — — — altre	2,2	p/st
4302 30 99	— — — altre	2,2	—
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:		
4303 10	— Indumenti ed accessori di abbigliamento:		
4303 10 10	— — di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	3,7	—
4303 10 90	— — altri	3,7	—
4303 90 00	— altri	3,7	—
4304 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	3,2	—

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);
 - b) i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiai, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);
 - c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);
 - d) i carboni attivati (voce 3802);
 - e) gli oggetti della voce 4202;
 - f) i lavori del capitolo 46;
 - g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
 - h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);
 - ij) i lavori della voce 6808;
 - k) le minuterie di fantasia della voce 7117;
 - l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
 - m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
 - n) le parti di armi (voce 9305);
 - o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;
 - r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.
3. Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.
4. I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati od ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5. La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6. Con riserva della precedente nota 1 e), salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

Note di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 4401 31 per «pellet di legno» si intendono i sottoprodotti (quali schegge, segatura o trucioli) della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione inferiore o uguale a 3 % del peso. Tali pellet sono di forma cilindrica, con un diametro inferiore o uguale a 25 mm e una lunghezza inferiore o uguale a 100 mm.
2. Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 21 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 31, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Nyatoh, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Note complementari

1. Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.
2. Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Acajou d'Afrique, Alan, Azobé, Balsa, Dark Red Meranti, Dibétou, Ilomba, Imbuia, Iroko, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Makoré, Mansonia, Meranti Bakau, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sapelli, Sipo, Teak, Tiama, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:		
4401 10 00	– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	esenzione	—
	– Legno in piccole placche o in particelle:		
4401 21 00	– – di conifere	esenzione	—
4401 22 00	– – diverso da quello di conifere	esenzione	—
	– Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:		
4401 31 00	– – Pellet di legno	esenzione	—
4401 39	– – altri:		
4401 39 20	– – – agglomerati (per esempio: in forma di mattonelle)	esenzione	—
	– – – altri:		
4401 39 30	– – – Segatura	esenzione	—
4401 39 80	– – – altri	esenzione	—
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato:		
4402 10 00	– di bambù	esenzione	—
4402 90 00	– altro	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:		
4403 10 00	– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	esenzione	m ³
4403 20	– altro, di conifere:		
	– – di picea della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo), (<i>Abies alba</i> Mill.):		
4403 20 11	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 20 19	– – – altro	esenzione	m ³
	– – di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.:		
4403 20 31	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 20 39	– – – altro	esenzione	m ³
	– – altro:		
4403 20 91	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 20 99	– – – altro	esenzione	m ³
	– altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:		
4403 41 00	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	esenzione	m ³
4403 49	– – altro:		
4403 49 10	– – – Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli	esenzione	m ³
4403 49 35	– – – Okoumé e Sipo	esenzione	m ³
4403 49 95	– – – altro	esenzione	m ³
	– altro:		
4403 91	– – di quercia (<i>Quercus</i> spp.):		
4403 91 10	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 91 90	– – – altro	esenzione	m ³
4403 92	– – di faggio (<i>Fagus</i> spp.):		
4403 92 10	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 92 90	– – – altro	esenzione	m ³
4403 99	– – altro:		
4403 99 10	– – – di pioppo	esenzione	m ³
4403 99 30	– – – di eucalipto	esenzione	m ³
	– – di betulla:		
4403 99 51	– – – Tronchi per sega	esenzione	m ³
4403 99 59	– – – altre	esenzione	m ³
4403 99 95	– – – altro	esenzione	m ³
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili:		
4404 10 00	– di conifere	esenzione	—
4404 20 00	– diversi da quelli di conifere	esenzione	—
4405 00 00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili:		
4406 10 00	– non impregnate	esenzione	m ³
4406 90 00	– altre	esenzione	m ³
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:		
4407 10	– di conifere:		
4407 10 15	– – levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m ³
	– – altro:		
	– – – piallato:		
4407 10 31	– – – di picea della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)	esenzione	m ³
4407 10 33	– – – di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.	esenzione	m ³
4407 10 38	– – – altro	esenzione	m ³
	– – – altro:		
4407 10 91	– – – di picea della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)	esenzione	m ³
4407 10 93	– – – di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.	esenzione	m ³
4407 10 98	– – – altro	esenzione	m ³
	– di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:		
4407 21	– – Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.):		
4407 21 10	– – – levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	– – – altro:		
4407 21 91	– – – – piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 21 99	– – – – altro	esenzione	m ³
4407 22	– – Virola, Imbuia e Balsa:		
4407 22 10	– – – levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	– – – altro:		
4407 22 91	– – – – piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 22 99	– – – – altro	esenzione	m ³
4407 25	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:		
4407 25 10	– – – incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	– – – altro:		
4407 25 30	– – – – piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 25 50	– – – – levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
4407 25 90	– – – – altro	esenzione	m ³
4407 26	– – White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan:		
4407 26 10	– – – incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	– – – altro:		
4407 26 30	– – – – piallato	4 ⁽²⁾	m ³

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4407 26 50	— — — — levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
4407 26 90	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 27	— — Sapelli:		
4407 27 10	— — — levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	— — — altro:		
4407 27 91	— — — — piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 27 99	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 28	— — Iroko:		
4407 28 10	— — — levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	— — — altro:		
4407 28 91	— — — — piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 28 99	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 29	— — altro:		
4407 29 15	— — — incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
	— — — altro:		
	— — — — Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiamia:		
	— — — — — piallato:		
4407 29 20	— — — — — Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa	4,9 ⁽²⁾	m ³
4407 29 25	— — — — — altro	4 ⁽²⁾	m ³
4407 29 45	— — — — — levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
4407 29 60	— — — — — altro	esenzione	m ³
	— — — — altro:		
4407 29 83	— — — — — piallato	4 ⁽²⁾	m ³
4407 29 85	— — — — — levigato	4,9 ⁽¹⁾	m ³
4407 29 95	— — — — — altro	esenzione	m ³
	— altro:		
4407 91	— — di quercia (<i>Quercus</i> spp.):		
4407 91 15	— — — levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m ³
	— — — altro:		
	— — — — piallato:		
4407 91 31	— — — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	m ²
4407 91 39	— — — — — altro	esenzione	m ³
4407 91 90	— — — — — altro	esenzione	m ³
4407 92 00	— — di faggio (<i>Fagus</i> spp.)	esenzione	m ³
4407 93	— — di acero (<i>Acer</i> spp.):		
4407 93 10	— — — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m ³
	— — — altro:		
4407 93 91	— — — — levigato	2,5	m ³

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4407 93 99	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 94	— — di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.):		
4407 94 10	— — — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m ³
	— — — altro:		
4407 94 91	— — — — levigato	2,5	m ³
4407 94 99	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 95	— — di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.):		
4407 95 10	— — — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m ³
	— — — altro:		
4407 95 91	— — — — levigato	2,5	m ³
4407 95 99	— — — — altro	esenzione	m ³
4407 99	— — altro:		
4407 99 27	— — — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m ³
	— — — altro:		
4407 99 40	— — — — levigato	2,5	m ³
	— — — — altro:		
4407 99 91	— — — — — di pioppo	esenzione	m ³
4407 99 96	— — — — — di legno tropicale	esenzione	m ³
4407 99 98	— — — — — altro	esenzione	m ³
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:		
4408 10	— di conifere:		
4408 10 15	— — piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	m ³
	— — altro:		
4408 10 91	— — — Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ⁽¹⁾	esenzione	m ³
4408 10 98	— — — altro	4	m ³
	— di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:		
4408 31	— — Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:		
4408 31 11	— — — incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	m ³
	— — — altro:		
4408 31 21	— — — — piallato	4	m ³
4408 31 25	— — — — levigato	4,9	m ³
4408 31 30	— — — — altro	6	m ³
4408 39	— — altri:		
	— — — Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan:		
4408 39 15	— — — — levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	m ³

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — altro:		
4408 39 21	— — — — — piallato	4	m ³
4408 39 30	— — — — — altro	6	m ³
	— — — altro:		
4408 39 55	— — — — piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	m ³
	— — — — altro:		
4408 39 70	— — — — — Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ⁽¹⁾	esenzione	m ³
	— — — — — altro:		
4408 39 85	— — — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	m ³
4408 39 95	— — — — — di spessore superiore a 1 mm	4	m ³
4408 90	— altro:		
4408 90 15	— — piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	m ³
	— — altro:		
4408 90 35	— — — Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ⁽¹⁾	esenzione	m ³
	— — — altro:		
4408 90 85	— — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	m ³
4408 90 95	— — — — di spessore superiore a 1 mm	4	m ³
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
4409 10	— di conifere:		
4409 10 11	— — Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili .	esenzione	m
4409 10 18	— — altro	esenzione	—
	— diverso da quello di conifere:		
4409 21 00	— — di bambù	esenzione	—
4409 29	— — altro:		
4409 29 10	— — — Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	esenzione	m
	— — — altro:		
4409 29 91	— — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	m ²
4409 29 99	— — — — altro	esenzione	—
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:		
	— di legno:		
4410 11	— — Pannelli di particelle:		
4410 11 10	— — — greggi o semplicemente levigati	7	m ³
4410 11 30	— — — rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	7	m ³

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4410 11 50	— — — rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	7	m ³
4410 11 90	— — — altri	7	m ³
4410 12	— — Pannelli detti «oriented strand board» (OSB):		
4410 12 10	— — — greggi o semplicemente levigati	7	m ³
4410 12 90	— — — altri	7	m ³
4410 19 00	— — altri	7	m ³
4410 90 00	— altri	7	m ³
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:		
	— Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»):		
4411 12	— — di spessore inferiore o uguale a 5 mm:		
4411 12 10	— — — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	m ³
4411 12 90	— — — altri	7	m ³
4411 13	— — di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm:		
4411 13 10	— — — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	m ³
4411 13 90	— — — altri	7	m ³
4411 14	— — di spessore superiore a 9 mm:		
4411 14 10	— — — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	m ³
4411 14 90	— — — altri	7	m ³
	— altri:		
4411 92	— — con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³:		
4411 92 10	— — — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	m ³
4411 92 90	— — — altri	7	m ³
4411 93	— — con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³:		
4411 93 10	— — — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	m ³
4411 93 90	— — — altri	7	m ³
4411 94	— — con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm³:		
4411 94 10	— — — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	m ³
4411 94 90	— — — altri	7	m ³
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:		
4412 10 00	— di bambù	10	m ³
	— altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm:		
4412 31	— — avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:		
4412 31 10	— — — di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola o White Lauan	10	m ³

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4412 31 90	— — — altro	7	m ³
4412 32	— — altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:		
4412 32 10	— — — di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)	7	m ³
4412 32 90	— — — altro	7	m ³
4412 39 00	— — altro	7 ⁽¹⁾	m ³
	— altro:		
4412 94	— — ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:		
4412 94 10	— — — avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10	m ³
4412 94 90	— — — altro	6	m ³
4412 99	— — altri:		
4412 99 30	— — — contenente almeno un pannello di particelle	6	m ³
	— — — altro:		
	— — — — avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:		
4412 99 40	— — — — di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)	10	m ³
4412 99 50	— — — — altro	10	m ³
4412 99 85	— — — — altro	10 ⁽¹⁾	m ³
4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	esenzione	m ³
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:		
4414 00 10	— di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	5,1 ⁽²⁾	—
4414 00 90	— di altri legni	esenzione	—
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:		
4415 10	— Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:		
4415 10 10	— — Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	4	—
4415 10 90	— — Tamburi (rocchetti) per cavi	3	—
4415 20	— Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette:		
4415 20 20	— — Palette di carico semplici; spalliere di palette	3	p/st
4415 20 90	— — altre	4	—
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	esenzione	—
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno ...	esenzione	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:		
4418 10	– Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:		
4418 10 10	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	p/st ⁽¹⁾
4418 10 50	– – di conifere	3	p/st ⁽¹⁾
4418 10 90	– – di altri legni	3	p/st ⁽¹⁾
4418 20	– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:		
4418 20 10	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 ⁽²⁾	p/st ⁽³⁾
4418 20 50	– – di conifere	esenzione	p/st ⁽³⁾
4418 20 80	– – di altri legni	esenzione	p/st ⁽³⁾
4418 40 00	– Casseforme per gettate di calcestruzzo	esenzione	—
4418 50 00	– Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	esenzione	—
4418 60 00	– Pali e travi	esenzione	—
	– Pannelli assemblati per pavimenti:		
4418 71 00	– – per pavimenti a mosaico	3	m ²
4418 72 00	– – altri, multistrato	esenzione	m ²
4418 79 00	– – altri	esenzione	m ²
4418 90	– altri:		
4418 90 10	– – di legni lamellari	esenzione	—
4418 90 80	– – altri	esenzione	—
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina:		
4419 00 10	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3 ⁽⁴⁾	—
4419 00 90	– di altri legni	esenzione	—
4420	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:		
4420 10	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno:		
4420 10 11	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 ⁽²⁾	—
4420 10 19	– – di altri legni	esenzione	—
4420 90	– altri:		
4420 90 10	– – Legno intarsiato e legno incrostato	4	m ³
	– – altri:		
4420 90 91	– – – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 ⁽²⁾	—
4420 90 99	– – – altri	esenzione	—
4421	Altri lavori di legno:		
4421 10 00	– Grucce per indumenti	esenzione	p/st
4421 90	– altri:		
4421 90 91	– – di pannelli di fibre	4	—
	– – altri:	4	—
★ 4421 90 95	– – – Bare	esenzione	p/st
★ 4421 90 97	– – – altri	esenzione	—

⁽¹⁾ Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3.

⁽³⁾ Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

- a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;
- b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;
- c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:		
4501 10 00	– Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	esenzione	—
4501 90 00	– altri	esenzione	—
4502 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbocchi a spigoli vivi per turaccioli)	esenzione	—
4503	Lavori di sughero naturale:		
4503 10	– Turaccioli:		
4503 10 10	– – cilindrici	4,7	—
4503 10 90	– – altri	4,7	—
4503 90 00	– altri	4,7	—
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:		
4504 10	– Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi:		
	– – Turaccioli:		
4504 10 11	– – – per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	4,7	—
4504 10 19	– – – altri	4,7	—
	– – altri:		
4504 10 91	– – – con legante	4,7	—
4504 10 99	– – – altri	4,7	—
4504 90	– altri:		
4504 90 20	– – Turaccioli	4,7	—
4504 90 80	– – altri	4,7	—

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1. In questo capitolo, l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono considerati come tali la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, le canne d'India, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i rivestimenti murali della voce 4814;
 - b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);
 - c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
 - d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);
 - e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).
3. Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati» gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente e uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4601	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci):		
	– Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:		
4601 21	– – di bambù:		
4601 21 10	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 21 90	– – – altri	2,2	—
4601 22	– – di canne d'India:		
4601 22 10	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 22 90	– – – altri	2,2	—
4601 29	– – altri:		
4601 29 10	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 29 90	– – – altri	2,2	—
	– altri:		
4601 92	– – di bambù:		
4601 92 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	—
	– – – altri:		
4601 92 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 92 90	– – – – altri	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4601 93	– – di canne d'India:		
4601 93 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	—
	– – – altri:		
4601 93 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 93 90	– – – – altri	2,2	—
4601 94	– – di materiali vegetali:		
4601 94 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	—
	– – – altri:		
4601 94 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 94 90	– – – – altri	2,2	—
4601 99	– – altri:		
4601 99 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	1,7	—
	– – – altri:		
4601 99 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	4,7	—
4601 99 90	– – – – altri	2,7	—
4602	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:		
	– di materiali vegetali:		
4602 11 00	– – di bambù	3,7	—
4602 12 00	– – di canne d'India	3,7	—
4602 19	– – altri:		
4602 19 10	– – – Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	1,7	—
4602 19 90	– – – altri	3,7	—
4602 90 00	– altri	4,7	—

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

Nota

1. Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione» si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica al 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è il 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o l' 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare lo 0,15 %, in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4701 00	Paste meccaniche di legno:		
4701 00 10	– Paste termomeccaniche di legno	esenzione	kg 90 % sdt
4701 00 90	– altre	esenzione	kg 90 % sdt
4702 00 00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	esenzione	kg 90 % sdt
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione:		
	– gregge:		
4703 11 00	– – di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4703 19 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
	– semimbianchite o imbianchite:		
4703 21 00	– – di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4703 29 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione:		
	– gregge:		
4704 11 00	– – di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4704 19 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
	– semimbianchite o imbianchite:		
4704 21 00	– – di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4704 29 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	kg 90 % sdt
4705 00 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	esenzione	kg 90 % sdt
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche:		
4706 10 00	– Paste di linters di cotone	esenzione	—
4706 20 00	– Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	esenzione	kg 90 % sdt
4706 30 00	– altre, di bambù	esenzione	kg 90 % sdt

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altre:		
4706 91 00	– – meccaniche	esenzione	kg 90 % sdt
4706 92 00	– – chimiche	esenzione	kg 90 % sdt
4706 93 00	– – ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	esenzione	kg 90 % sdt
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti):		
4707 10 00	– carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	esenzione	—
4707 20 00	– altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	esenzione	—
4707 30	– carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili):		
4707 30 10	– – vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	esenzione	—
4707 30 90	– – altri	esenzione	—
4707 90	– altri, compresi gliavanzi e rifiuti non selezionati:		
4707 90 10	– – non selezionati	esenzione	—
4707 90 90	– – selezionati	esenzione	—

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1. Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m².
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti del capitolo 30;
 - b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
 - c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);
 - d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);
 - e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
 - f) la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);
 - g) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);
 - h) gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);
 - ij) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);
 - k) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
 - l) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
 - m) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
 - n) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (generalmente sezioni XIV o XV);
 - o) gli oggetti della voce 9209;
 - p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: bottoni, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.
4. In questo capitolo, è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno il 50 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m² compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.
5. Ai sensi della voce 4802, i termini «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m²:
 - a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico, e
 - 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure
 - 2) essere colorati in pasta;

- b) contenere più di 8 % di ceneri, e
 - 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure
 - 2) essere colorati in pasta;
 - c) contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;
 - d) contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente $2,5 \text{ kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$;
 - e) contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente $2,5 \text{ kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$,
- per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m^2 :
- a) essere colorati in pasta;
 - b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e
 - 1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o
 - 2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;
 - c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

- 6. In questo capitolo, per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.
- 7. Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.
- 8. Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
 - a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure
 - b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.
- 9. Per «carta da parati e rivestimenti murali simili» si intendono, ai sensi della voce 4814:
 - a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:
 - 1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
 - 2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;
 - 3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure
 - 4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
 - b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
 - c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4823.

- 10. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.
- 11. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.
- 12. Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità» la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:

- a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m²/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;
- b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla lacerazione mN		Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m	
	Direzione della macchina	Direzione della macchina più di traverso	Di traverso	Direzione della macchina più di traverso
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute combinando un procedimento meccanico con uno chimico e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,8 newtons/g/m² con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.
4. La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta combinando un procedimento meccanico con uno chimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g, la cui resistenza alla compressione, misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,4 newtons/g/m² con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

5. Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m²/g.
6. Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio» si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m²/g.
7. Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta "L.W.C."», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m² per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4801 00 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	esenzione	—
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:		
4802 10 00	– Carta e cartone fabbricati a mano	esenzione	—
4802 20 00	– Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	esenzione	—
4802 40	– Carta da supporto per carta da parati:		
4802 40 10	– – senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	esenzione	—
4802 40 90	– – altri	esenzione	—
	– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:		
4802 54 00	– – di peso inferiore a 40 g per m ²	esenzione	—
4802 55	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in rotoli:		
4802 55 15	– – – di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m ²	esenzione	—
4802 55 25	– – – di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m ²	esenzione	—
4802 55 30	– – – di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m ²	esenzione	—
4802 55 90	– – – di peso uguale o superiore a 80 g per m ²	esenzione	—
4802 56	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:		
4802 56 20	– – – di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)	esenzione	—
4802 56 80	– – – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4802 57 00	– – altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ²	esenzione	—
4802 58	– – di peso superiore a 150 g per m ² :		
4802 58 10	– – – in rotoli	esenzione	—
4802 58 90	– – – altri	esenzione	—
	– altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:		
4802 61	– – in rotoli:		
4802 61 15	– – – di peso inferiore a 72 g per m ² e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico	esenzione	—
4802 61 80	– – – altri	esenzione	—
4802 62 00	– – in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	esenzione	—
4802 69 00	– – altri	esenzione	—
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli:		
4803 00 10	– Ovatta di cellulosa	esenzione	—
	– Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m ² :		
4803 00 31	– – non superiore a 25 g	esenzione	—
4803 00 39	– – superiore a 25 g	esenzione	—
4803 00 90	– altri	esenzione	—
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:		
	– Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»:		
4804 11	– – greggi:		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 11 11	– – – – di peso inferiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4804 11 15	– – – – di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m ²	esenzione	—
4804 11 19	– – – – di peso uguale o superiore a 175 g per m ²	esenzione	—
4804 11 90	– – – altri	esenzione	—
4804 19	– – altri:		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
	– – – – composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m ² :		
4804 19 12	– – – – inferiore a 175 g	esenzione	—
4804 19 19	– – – – uguale o superiore a 175 g	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4804 19 30	— — — — altri	esenzione	—
4804 19 90	— — — — altri	esenzione	—
	— Carta Kraft per sacchi di grande capacità:		
4804 21	— — greggia:		
4804 21 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 21 90	— — — altra	esenzione	—
4804 29	— — altra:		
4804 29 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 29 90	— — — altra	esenzione	—
	— altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m²:		
4804 31	— — greggi:		
	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 31 51	— — — — che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	esenzione	—
4804 31 58	— — — — altri	esenzione	—
4804 31 80	— — — — altri	esenzione	—
4804 39	— — altri:		
	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 39 51	— — — — con imbianchimento uniforme in pasta	esenzione	—
4804 39 58	— — — — altri	esenzione	—
4804 39 80	— — — — altri	esenzione	—
	— altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m²:		
4804 41	— — greggi:		
4804 41 91	— — — Carta e cartone detti «saturating Kraft»	esenzione	—
4804 41 98	— — — altri	esenzione	—
4804 42 00	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico ..	esenzione	—
4804 49 00	— — altri	esenzione	—
	— altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m²:		
4804 51 00	— — greggi	esenzione	—
4804 52 00	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico ..	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4804 59	– – altri:		
4804 59 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 59 90	– – – altri	esenzione	—
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:		
	– Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:		
4805 11 00	– – Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	esenzione	—
4805 12 00	– – Carta paglia da ondulare	esenzione	—
4805 19	– – altri:		
4805 19 10	– – – Wellenstoff	esenzione	—
4805 19 90	– – – altri	esenzione	—
	– Testliner:		
4805 24 00	– – di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4805 25 00	– – di peso superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4805 30 00	– Carta da imballaggio al solfito	esenzione	—
4805 40 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	esenzione	—
4805 50 00	– Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	esenzione	—
	– altri:		
4805 91 00	– – di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4805 92 00	– – di peso superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	esenzione	—
4805 93	– – di peso uguale o superiore a 225 g per m ² :		
4805 93 20	– – – a base di carta riciclata	esenzione	—
4805 93 80	– – – altri	esenzione	—
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli:		
4806 10 00	– Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	esenzione	—
4806 20 00	– Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	esenzione	—
4806 30 00	– Carta da lucido	esenzione	—
4806 40	– Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide:		
4806 40 10	– – Carta detta «cristallo»	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4806 40 90	– – altri	esenzione	—
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli:		
4807 00 30	– a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta	esenzione	—
4807 00 80	– altri	esenzione	—
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:		
4808 10 00	– Carta e cartone ondulati, anche perforati	esenzione	—
4808 40 00	– Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata ..	esenzione	—
4808 90 00	– altri	esenzione	—
4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli:		
4809 20 00	– Carta detta «autocopiante»	esenzione	—
4809 90 00	– altra	esenzione	—
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:		
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:		
4810 13 00	– – in rotoli	esenzione	—
4810 14 00	– – in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato	esenzione	—
4810 19 00	– – altri	esenzione	—
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:		
4810 22 00	– – Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»	esenzione	—
4810 29	– – altri:		
4810 29 30	– – – in rotoli	esenzione	—
4810 29 80	– – – altri	esenzione	—
	– Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:		
4810 31 00	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4810 32	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m²:		
4810 32 10	— — — patinati o intonacati di caolino	esenzione	—
4810 32 90	— — — altri	esenzione	—
4810 39 00	— — altri	esenzione	—
	— altra carta ed altro cartone:		
4810 92	— — a più strati:		
4810 92 10	— — — con imbianchimento di ogni strato	esenzione	—
4810 92 30	— — — con imbianchimento di un solo strato esterno	esenzione	—
4810 92 90	— — — altri	esenzione	—
4810 99	— — altri:		
4810 99 10	— — — di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	esenzione	—
4810 99 80	— — — altri	esenzione	—
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:		
4811 10 00	— Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	esenzione	—
	— Carta e cartone gommati o adesivi:		
4811 41	— — autoadesivi:		
4811 41 20	— — — di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	—
4811 41 90	— — — altri	esenzione	—
4811 49 00	— — altri	esenzione	—
	— Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):		
4811 51 00	— — con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	esenzione	—
4811 59 00	— — altri	esenzione	—
4811 60 00	— Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	esenzione	—
4811 90 00	— altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	esenzione	—
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	esenzione	—
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:		
4813 10 00	— in blocchetti o in tubetti	esenzione	—
4813 20 00	— in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4813 90	– altra:		
4813 90 10	– – in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm	esenzione	—
4813 90 90	– – altra	esenzione	—
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:		
4814 20 00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	esenzione	—
4814 90	– altri:		
4814 90 10	– – Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettiva trasparente	esenzione	—
4814 90 70	– – altri	esenzione	—
[4815]			
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:		
4816 20 00	– Carta detta «autocopiante»	esenzione	—
4816 90 00	– altra	esenzione	—
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:		
4817 10 00	– Buste	esenzione	—
4817 20 00	– Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	esenzione	—
4817 30 00	– Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	esenzione	—
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:		
4818 10	– Carta igienica:		
4818 10 10	– – di peso non superiore a 25 g per strato e per m ²	esenzione	—
4818 10 90	– – di peso superiore a 25 g per strato e per m ²	esenzione	—
4818 20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani:		
4818 20 10	– – Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	esenzione	—
	– – Asciugamani:		
4818 20 91	– – – in rotoli	esenzione	—
4818 20 99	– – – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4818 30 00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola	esenzione	—
4818 50 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento	esenzione	—
4818 90	– altri:		
4818 90 10	– – Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
4818 90 90	– – altri	esenzione	—
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:		
4819 10 00	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	esenzione	—
4819 20 00	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	esenzione	—
4819 30 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	esenzione	—
4819 40 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	esenzione	—
4819 50 00	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi	esenzione	—
4819 60 00	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	esenzione	—
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:		
4820 10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:		
4820 10 10	– – Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	esenzione	—
4820 10 30	– – Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	esenzione	—
4820 10 50	– – Agende	esenzione	—
4820 10 90	– – altri	esenzione	—
4820 20 00	– Quaderni	esenzione	—
4820 30 00	– Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	esenzione	—
4820 40 00	– Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	esenzione	—
4820 50 00	– Album per campioni o per collezioni	esenzione	—
4820 90 00	– altri	esenzione	—
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no:		
4821 10	– stampate:		
4821 10 10	– – autoadesive	esenzione	—
4821 10 90	– – altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4821 90	– altre:		
4821 90 10	– – autoadesive	esenzione	—
4821 90 90	– – altre	esenzione	—
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:		
4822 10 00	– dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	esenzione	—
4822 90 00	– altri	esenzione	—
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:		
4823 20 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	esenzione	—
4823 40 00	– Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	esenzione	—
	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:		
4823 61 00	– – di bambù	esenzione	—
4823 69	– – altri:		
4823 69 10	– – – Vassoi, piatti e scodelle	esenzione	—
4823 69 90	– – – altri	esenzione	—
4823 70	– Articoli foggianti a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:		
4823 70 10	– – Imballaggi alveolari per uova	esenzione	—
4823 70 90	– – altri	esenzione	—
4823 90	– altri:		
4823 90 40	– – Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	esenzione	—
4823 90 85	– – altri	esenzione	—

CAPITOLO 49

**PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATILO-
SCRITTI E PIANI****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);
 - b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);
 - c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;
 - d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.
2. Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.
3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.
4. Rientrano ugualmente nella voce 4901:
 - a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
 - b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
 - c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.
5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.
6. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4901	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:		
4901 10 00	– in fogli sciolti, anche piegati	esenzione	—
	– altri:		
4901 91 00	– – Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	esenzione	—
4901 99 00	– – altri	esenzione	—
4902	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità:		
4902 10 00	– con almeno quattro edizioni settimanali	esenzione	—
4902 90 00	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini . .	esenzione	—
4904 00 00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	esenzione	—
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:		
4905 10 00	– Globi	esenzione	—
	– altri:		
4905 91 00	– – in forma di libri o di opuscoli	esenzione	—
4905 99 00	– – altri	esenzione	—
4906 00 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	esenzione	—
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:		
4907 00 10	– Francobolli, marche da bollo e simili	esenzione	—
4907 00 30	– Biglietti di banca	esenzione	—
4907 00 90	– altri	esenzione	—
4908	Decalcomanie di ogni genere:		
4908 10 00	– Decalcomanie vetrificabili	esenzione	—
4908 90 00	– altre	esenzione	—
4909 00 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	esenzione	—
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	esenzione	—
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:		
4911 10	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:		
4911 10 10	– – Cataloghi commerciali	esenzione	—
4911 10 90	– – altri	esenzione	—
	– altri:		
4911 91 00	– – Immagini, incisioni e fotografie	esenzione	—
4911 99 00	– – altri	esenzione	—

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1. Questa sezione non comprende:

- a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0511);
- b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;
- c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;
- d) l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;
- e) i prodotti delle voci 3005 e 3006; i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;
- f) i tessuti sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
- g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);
- h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;
- ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;
- k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;
- l) gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;
- m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);
- n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;
- o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
- p) i prodotti del capitolo 67;
- q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;
- r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);
- s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti lettereschi, apparecchi per l'illuminazione);
- t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);
- u) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostatori per macchine da scrivere, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini);
- v) gli oggetti del capitolo 97.

2. A) I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

- B) Per l'applicazione di questa regola:
- i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;
 - la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando prima il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;
 - quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;
 - quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.
- C) Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.
3. A) Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:
- di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;
 - di canapa o di lino:
 - lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;
 - non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - di cocco, a tre capi o più;
 - di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - armati di fili di metallo.
- B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
- ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;
 - ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;
 - al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;
 - ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);
 - ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.
4. A) Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:
- su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:
 - 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure
 - 125 g per gli altri filati;
 - in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:
 - 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure
 - 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure
 - 500 g per gli altri filati;

- c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:
- 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o
 - 2) 125 g per gli altri filati.
- B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
- a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:
 - 1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e
 - 2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;
 - b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):
 - 1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure
 - 2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;
 - c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;
 - d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:
 - 1) in matasse ad asatura incrociata; oppure
 - 2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitori, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].
5. Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:
- a) essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;
 - b) essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;
 - c) avere torsione finale «Z».
6. In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:
- | | |
|---|-----------|
| — filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri | 60 cN/tex |
| — filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri | 53 cN/tex |
| — filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa | 27 cN/tex |
7. In questa sezione, per «confezionati» si intendono:
- a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;
 - b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;
 - c) i manufatti tagliati su misura e con almeno un bordo fermato a caldo con un orlo visibilmente affusolato o compresso e gli altri bordi trattati come descritto in una delle altre lettere della presente nota; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati tagliati a caldo o semplicemente fermati non vanno tuttavia considerate confezionate;
 - d) i manufatti orlati od arrotondati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;
 - e) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

- f) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);
 - g) i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.
8. Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:
- a) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;
 - b) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.
9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.
10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.
11. In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.
12. In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.
13. In questa sezione ed, eventualmente, nella nomenclatura, si intendono per filati di elastomeri i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.
14. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

Note di sottovoci

1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:
- a) «filati greggi»:
i filati:
 - 1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure
 - 2) senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.
Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche o artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);
 - b) «filati imbianchiti»:
i filati:
 - 1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure
 - 2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure
 - 3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;
 - c) «filati a colori (tinti o stampati)»:
i filati:
 - 1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure
 - 2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure
 - 3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure
 - 4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

d) «tessuti greggi»:

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

e) «tessuti imbianchiti»:

i tessuti:

- 1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati imbianchiti; oppure
- 3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

f) «tessuti tinti»:

i tessuti:

- 1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati di un solo colore uniforme;

g) «tessuti di filati di diversi colori»:

i tessuti (diversi da quelli stampati):

- 1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure
- 2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure
- 3) costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

h) «tessuti stampati»:

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

Le definizioni delle lettere da d) a h) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

ij) «armatura a tela»:

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2. A) I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

B) Per l'applicazione di questa regola:

- a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;
- b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;
- c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

CAPITOLO 50

SETA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	esenzione	—
5002 00 00	Seta greggia (non torta)	esenzione	—
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	esenzione	—
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto:		
5004 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	4	—
5004 00 90	– altri	4	—
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto:		
5005 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	2,9	—
5005 00 90	– altri	2,9	—
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze):		
5006 00 10	– Filati di seta	5	—
5006 00 90	– Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	2,9	—
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
5007 10 00	– Tessuti di roccadino	3	m ²
5007 20	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino:		
	– – Crespi:		
5007 20 11	– – – greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	m ²
5007 20 19	– – – altri	6,9	m ²
	– – Pongé, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili):		
5007 20 21	– – – ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	5,3	m ²
	– – – altri:		
5007 20 31	– – – – ad armatura a tela	7,5	m ²
5007 20 39	– – – – altri	7,5	m ²
	– – altri:		
5007 20 41	– – – Tessuti chiari (non serrati)	7,2	m ²
	– – – altri:		
5007 20 51	– – – – greggi, sgommati o imbianchiti	7,2	m ²
5007 20 59	– – – – tinti	7,2	m ²
	– – – – a colori:		
5007 20 61	– – – – – di larghezza superiore a 57 cm ma inferiore o uguale a 75 cm	7,2	m ²
5007 20 69	– – – – – altri	7,2	m ²
5007 20 71	– – – – stampati	7,2	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5007 90	– altri tessuti:		
5007 90 10	– – greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	m ²
5007 90 30	– – tinti	6,9	m ²
5007 90 50	– – a colori	6,9	m ²
5007 90 90	– – stampati	6,9	m ²

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1. Nella nomenclatura, si intendono per:

- a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;
- b) peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;
- c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0511).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5101	Lane, non cardate né pettinate:		
	– sucide, comprese le lane lavate a dosso:		
5101 11 00	– – Lane di tosatura	esenzione	—
5101 19 00	– – altre	esenzione	—
	– sgrassate, non carbonizzate:		
5101 21 00	– – Lane di tosatura	esenzione	—
5101 29 00	– – altre	esenzione	—
5101 30 00	– carbonizzate	esenzione	—
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:		
	– Peli fini:		
5102 11 00	– – di capra del Cachemir	esenzione	—
5102 19	– – altri:		
5102 19 10	– – – di coniglio d'angora	esenzione	—
5102 19 30	– – – di alpaga, di lama e di vigogna	esenzione	—
5102 19 40	– – – di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	esenzione	—
5102 19 90	– – – di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato	esenzione	—
5102 20 00	– Peli grossolani	esenzione	—
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:		
5103 10	– Pettinacce di lana o di peli fini:		
5103 10 10	– – non carbonizzate	esenzione	—
5103 10 90	– – carbonizzate	esenzione	—
5103 20 00	– altri cascami di lana o di peli fini	esenzione	—
5103 30 00	– Cascami di peli grossolani	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5104 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	esenzione	—
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»):		
5105 10 00	– Lana cardata	2	—
	– Lana pettinata:		
5105 21 00	– – «Lana pettinata alla rinfusa»	2	—
5105 29 00	– – altra	2	—
	– Peli fini, cardati o pettinati:		
5105 31 00	– – di capra del Cachemir	2	—
5105 39 00	– – altri	2	—
5105 40 00	– Peli grossolani, cardati o pettinati	2	—
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:		
5106 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:		
5106 10 10	– – greggi	3,8	—
5106 10 90	– – altri	3,8	—
5106 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:		
5106 20 10	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	4 ⁽¹⁾	—
	– – altri:		
5106 20 91	– – – greggi	4	—
5106 20 99	– – – altri	4	—
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:		
5107 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:		
5107 10 10	– – greggi	3,8	—
5107 10 90	– – altri	3,8	—
5107 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:		
	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:		
5107 20 10	– – – greggi	4	—
5107 20 30	– – – altri	4	—
	– – altri:		
	– – – misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue:		
5107 20 51	– – – – greggi	4	—
5107 20 59	– – – – altri	4	—
	– – – altrimenti misti:		
5107 20 91	– – – – greggi	4	—
5107 20 99	– – – – altri	4	—

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3,8.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto:		
5108 10	– cardati:		
5108 10 10	– – greggi	3,2	—
5108 10 90	– – altri	3,2	—
5108 20	– pettinati:		
5108 20 10	– – greggi	3,2	—
5108 20 90	– – altri	3,2	—
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:		
5109 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5109 10 10	– – in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	3,8	—
5109 10 90	– – altri	5	—
5109 90 00	– altri	5	—
5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	3,5	—
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5111 11 00	– – di peso non superiore a 300 g/m ²	8	m ²
5111 19 00	– – altri	8	m ²
5111 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	m ²
5111 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
5111 30 10	– – di peso non superiore a 300 g/m ²	8	m ²
5111 30 80	– – di peso superiore a 300 g/m ²	8	m ²
5111 90	– altri:		
5111 90 10	– – contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50 . . .	7,2	m ²
	– – altri:		
5111 90 91	– – – di peso non superiore a 300 g/m ²	8	m ²
5111 90 98	– – – di peso superiore a 300 g/m ²	8	m ²
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5112 11 00	– – di peso non superiore a 200 g/m ²	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5112 19 00	– – altri	8	m ²
5112 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	m ²
5112 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
5112 30 10	– – di peso non superiore a 200 g/m ²	8	m ²
5112 30 80	– – di peso superiore a 200 g/m ²	8	m ²
5112 90	– altri:		
5112 90 10	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50 ...	7,2	m ²
	– – altri:		
5112 90 91	– – – di peso non superiore a 200 g/m ²	8	m ²
5112 90 98	– – – di peso superiore a 200 g/m ²	8	m ²
5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	5,3	m ²

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti «denim» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, e i cui fili di trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato:		
5201 00 10	– idrofilo o imbianchito	esenzione	—
5201 00 90	– altri	esenzione	—
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5202 10 00	– Cascami di filati	esenzione	—
	– altri:		
5202 91 00	– – sfilacciati	esenzione	—
5202 99 00	– – altri	esenzione	—
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato	esenzione	—
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:		
	– non condizionati per la vendita al minuto:		
5204 11 00	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	4	—
5204 19 00	– – altri	4	—
5204 20 00	– condizionati per la vendita al minuto	5	—
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:		
	– Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5205 11 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	—
5205 12 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	—
5205 13 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	—
5205 14 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	—
5205 15	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm):		
5205 15 10	– – – aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	4,4	—
5205 15 90	– – – aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	—
	– Filati semplici, di fibre pettinate:		
5205 21 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	—
5205 22 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	—
5205 23 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5205 24 00	— aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	—
5205 26 00	— aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	4	—
5205 27 00	— aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	4	—
5205 28 00	— aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	—
	— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:		
5205 31 00	— aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	—
5205 32 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	—
5205 33 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	—
5205 34 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5205 35 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	—
	— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate:		
5205 41 00	— aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	—
5205 42 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	—
5205 43 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	—
5205 44 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5205 46 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	4	—
5205 47 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	4	—
5205 48 00	— aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	4	—
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:		
	— Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5206 11 00	— aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	—
5206 12 00	— aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	—
5206 13 00	— aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	—
5206 14 00	— aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5206 15 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	—
	– Filati semplici, di fibre pettinate:		
5206 21 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	—
5206 22 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	—
5206 23 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	—
5206 24 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	—
5206 25 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate:		
5206 31 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	—
5206 32 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	—
5206 33 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	—
5206 34 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5206 35 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:		
5206 41 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	—
5206 42 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	—
5206 43 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	—
5206 44 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5206 45 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	—
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5207 10 00	– contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	5	—
5207 90 00	– altri	5	—
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:		
	– greggi:		
5208 11	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ² :		
5208 11 10	– – – Garza per fasciatura	8	m ²
5208 11 90	– – – altri	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5208 12	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:		
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 12 16	— — — — inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 12 19	— — — — superiore a 165 cm	8	m ²
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 12 96	— — — — inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 12 99	— — — — superiore a 165 cm	8	m ²
5208 13 00	— — ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 19 00	— — altri tessuti	8	m ²
	— imbianchiti:		
5208 21	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²:		
5208 21 10	— — — Garza per fasciatura	8	m ²
5208 21 90	— — — altri	8	m ²
5208 22	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:		
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 22 16	— — — — inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 22 19	— — — — superiore a 165 cm	8	m ²
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 22 96	— — — — inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 22 99	— — — — superiore a 165 cm	8	m ²
5208 23 00	— — ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 29 00	— — altri tessuti	8	m ²
	— tinti:		
5208 31 00	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²	8	m ²
5208 32	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:		
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 32 16	— — — — inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 32 19	— — — — superiore a 165 cm	8	m ²
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza:		
5208 32 96	— — — — inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5208 32 99	— — — — superiore a 165 cm	8	m ²
5208 33 00	— — ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5208 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5208 41 00	– – ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	m ²
5208 42 00	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	m ²
5208 43 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 49 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5208 51 00	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	m ²
5208 52 00	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	m ²
5208 59	– – altri tessuti:		
5208 59 10	– – – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5208 59 90	– – – altri	8	m ²
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² :		
	– greggi:		
5209 11 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 12 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– imbianchiti:		
5209 21 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 22 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– tinti:		
5209 31 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5209 41 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 42 00	– – Tessuti detti «denim»	8	m ²
5209 43 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 49 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5209 51 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5209 52 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5209 59 00	– – altri tessuti	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:		
	– greggi:		
5210 11 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– imbianchiti:		
5210 21 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– tinti:		
5210 31 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5210 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5210 41 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 49 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5210 51 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5210 59 00	– – altri tessuti	8	m ²
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m²:		
	– greggi:		
5211 11 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5211 12 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5211 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
5211 20 00	– imbianchiti	8	m ²
	– tinti:		
5211 31 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5211 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5211 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5211 41 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5211 42 00	– – Tessuti detti «denim»	8	m ²
5211 43 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5211 49	– – altri tessuti:		
5211 49 10	– – – Tessuti Jacquard	8	m ²
5211 49 90	– – – altri	8	m ²
	– stampati:		
5211 51 00	– – ad armatura a tela	8	m ²
5211 52 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5211 59 00	– – altri tessuti	8	m ²
5212	Altri tessuti di cotone:		
	– di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :		
5212 11	– – greggi:		
5212 11 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 11 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
5212 12	– – imbianchiti:		
5212 12 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 12 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
5212 13	– – tinti:		
5212 13 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 13 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
5212 14	– – di filati di diversi colori:		
5212 14 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 14 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
5212 15	– – stampati:		
5212 15 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 15 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
	– di peso superiore a 200 g/m ² :		
5212 21	– – greggi:		
5212 21 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 21 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
5212 22	– – imbianchiti:		
5212 22 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 22 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
5212 23	– – tinti:		
5212 23 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 23 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
5212 24	– – di filati di diversi colori:		
5212 24 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 24 90	– – – altrimenti misti	8	m ²
5212 25	– – stampati:		
5212 25 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	m ²
5212 25 90	– – – altrimenti misti	8	m ²

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Nota complementare

1. A) Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (*câblés*)] avvolti:
- a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;
 - b) in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;
 - c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.
- B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
- a) ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (*câblés*), in matasse;
 - b) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (*câblés*) presentati:
 - 1) in matasse ad aspatura incrociata;
 - 2) su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitori, spole (*cops*), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5301 10 00	– Lino greggio o macerato	esenzione	—
	– Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:		
5301 21 00	– – maciullato o stigliato	esenzione	—
5301 29 00	– – altro	esenzione	—
5301 30 00	– Stoppe e cascami di lino	esenzione	—
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5302 10 00	– Canapa greggia o macerata	esenzione	—
5302 90 00	– altri	esenzione	—
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5303 10 00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	esenzione	—
5303 90 00	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
[5304]			
5305 00 00	Cocco, abaca (canapa di Manila o «<i>Musa textilis Nee</i>»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) . . .	esenzione	—
5306	Filati di lino:		
5306 10	– semplici:		
	– – non condizionati per la vendita al minuto:		
5306 10 10	– – – aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	4 ⁽¹⁾	—
5306 10 30	– – – aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	4 ⁽¹⁾	—
5306 10 50	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	—
5306 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5306 20	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5306 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5306 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
5307 10 00	– semplici	esenzione	—
5307 20 00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	esenzione	—
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:		
5308 10 00	– Filati di cocco	esenzione	—
5308 20	– Filati di canapa:		
5308 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	3	—
5308 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	4,9	—
5308 90	– altri:		
	– – Filati di ramiè:		
5308 90 12	– – – aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	4	—
5308 90 19	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	—
5308 90 50	– – Filati di carta	4	—
5308 90 90	– – altri	3,8	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5309	Tessuti di lino:		
	– contenenti, in peso, almeno 85 % di lino:		
5309 11	– – greggi o imbianchiti:		
5309 11 10	– – – greggi	8	m ²
5309 11 90	– – – imbianchiti	8	m ²
5309 19 00	– – altri	8	m ²
	– contenenti, in peso, meno di 85 % di lino:		
5309 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5309 29 00	– – altri	8	m ²
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
5310 10	– greggi:		
5310 10 10	– – di larghezza inferiore o uguale a 150 cm	4	m ²
5310 10 90	– – di larghezza superiore a 150 cm	4	m ²
5310 90 00	– altri	4	m ²
5311 00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
5311 00 10	– Tessuti di ramiè	8	m ²
5311 00 90	– altri	5,8	m ²

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI

Note

1. Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:
 - a) per polimerizzazione di monomeri organici, per ottenere polimeri quali poliammidi, poliesteri, poliolefine o poliuretani, o per trasformazione chimica di polimeri prodotti con questo procedimento [poli(alcole vinilico) ottenuto per idrolisi del poli(acetato di vinile), per esempio];
 - b) per dissoluzione o trattamento chimico di polimeri organici naturali (per esempio : cellulosa), per ottenere polimeri quali rayon cuproammoniacale (cupro) o rayon viscosa, o per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio : cellulosa, caseina e altre proteine, acido alginico), per ottenere polimeri quali acetato di cellulosa o alginati.

Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b). Le lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405 non sono considerate come fibre sintetiche o artificiali

I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili».
2. Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:		
5401 10	– di filamenti sintetici:		
	– – non condizionati per la vendita al minuto:		
	– – – Filati ad anima cosiddetti «core yarn»:		
5401 10 12	– – – – Filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone	4	—
5401 10 14	– – – – altri	4	—
	– – – altri:		
5401 10 16	– – – – Filati testurizzati	4	—
5401 10 18	– – – – altri	4	—
5401 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5401 20	– di filamenti artificiali:		
5401 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5401 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:		
	– Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi:		
5402 11 00	– – di aramidi	4	—
5402 19 00	– – altri	4	—
5402 20 00	– Filati ad alta tenacità di poliesteri	4	—
	– Filati testurizzati:		
5402 31 00	– – di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5402 32 00	– – di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex . . .	4	—
5402 33 00	– – di poliesteri	4	—
5402 34 00	– – di polipropilene	4	—
5402 39 00	– – altri	4	—
	– altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro:		
5402 44 00	– – di elastomeri	4	—
5402 45 00	– – altri, di nylon o di altre poliammidi	4	—
5402 46 00	– – altri, di poliesteri, parzialmente orientati	4	—
5402 47 00	– – altri, di poliesteri	4	—
5402 48 00	– – altri, di polipropilene	4	—
5402 49 00	– – altri	4	—
	– altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro:		
5402 51 00	– – di nylon o di altre poliammidi	4	—
5402 52 00	– – di poliesteri	4	—
5402 59	– – altri:		
5402 59 10	– – – di polipropilene	4	—
5402 59 90	– – – altri	4	—
	– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5402 61 00	– – di nylon o di altre poliammidi	4	—
5402 62 00	– – di poliesteri	4	—
5402 69	– – altri:		
5402 69 10	– – – di polipropilene	4	—
5402 69 90	– – – altri	4	—
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex:		
5403 10 00	– Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	4	—
	– altri filati, semplici:		
5403 31 00	– – di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	4	—
5403 32 00	– – di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	4	—
5403 33 00	– – di acetato di cellulosa	4	—
5403 39 00	– – altri	4	—
	– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5403 41 00	– – di rayon viscosa	4	—
5403 42 00	– – di acetato di cellulosa	4	—
5403 49 00	– – altri	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm:		
	– Monofilamenti:		
5404 11 00	– di elastomeri	4	—
5404 12 00	– di altri, di polipropilene	4	—
5404 19 00	– di altri	4	—
5404 90	– altri:		
5404 90 10	– di polipropilene	4	—
5404 90 90	– di altri	4	—
5405 00 00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	3,8	—
5406 00 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	5	—
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404:		
5407 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	8	m ²
5407 20	– Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili:		
	– di polietilene o di polipropilene, di larghezza:		
5407 20 11	– – inferiore a 3 m	8	m ²
5407 20 19	– – uguale o superiore a 3 m	8	m ²
5407 20 90	– di altri	8	m ²
5407 30 00	– «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi:		
5407 41 00	– greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 42 00	– tinti	8	m ²
5407 43 00	– di filati di diversi colori	8	m ²
5407 44 00	– stampati	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:		
5407 51 00	– greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 52 00	– tinti	8	m ²
5407 53 00	– di filati di diversi colori	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5407 54 00	– – stampati	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:		
5407 61	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati:		
5407 61 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 61 30	– – – tinti	8	m ²
5407 61 50	– – – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 61 90	– – – stampati	8	m ²
5407 69	– – altri:		
5407 69 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 69 90	– – – altri	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:		
5407 71 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 72 00	– – tinti	8	m ²
5407 73 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 74 00	– – stampati	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:		
5407 81 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 82 00	– – tinti	8	m ²
5407 83 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 84 00	– – stampati	8	m ²
	– altri tessuti:		
5407 91 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5407 92 00	– – tinti	8	m ²
5407 93 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5407 94 00	– – stampati	8	m ²
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405:		
5408 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	8	m ²
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali:		
5408 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5408 22	– – tinti:		
5408 22 10	– – – di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	8	m ²
5408 22 90	– – – altri	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5408 23 00	– di filati di diversi colori	8	m ²
5408 24 00	– stampati	8	m ²
	– altri tessuti:		
5408 31 00	– greggi o imbianchiti	8	m ²
5408 32 00	– tinti	8	m ²
5408 33 00	– di filati di diversi colori	8	m ²
5408 34 00	– stampati	8	m ²

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1. Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;
 - b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
 - c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;
 - d) solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;
 - e) titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5501	Fasci di filamenti sintetici:		
5501 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	—
5501 20 00	– di poliesteri	4	—
5501 30 00	– acrilici o modacrilici	4	—
5501 40 00	– di polipropilene	4	—
5501 90 00	– altri	4	—
5502 00	Fasci di filamenti artificiali:		
5502 00 10	– di rayon viscosa	4	—
5502 00 40	– di acetato	4	—
5502 00 80	– altri	4	—
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:		
	– di nylon o di altre poliammidi:		
5503 11 00	– – di aramidi	4	—
5503 19 00	– – altre	4	—
5503 20 00	– di poliesteri	4	—
5503 30 00	– acriliche o modacriliche	4	—
5503 40 00	– di polipropilene	4	—
5503 90 00	– altre	4	—
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:		
5504 10 00	– di rayon viscosa	4	—
5504 90 00	– altre	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5505 10	– di fibre sintetiche:		
5505 10 10	– – di nylon o di altre poliammidi	4	—
5505 10 30	– – di poliesteri	4	—
5505 10 50	– – acrilici o modacrilici	4	—
5505 10 70	– – di polipropilene	4	—
5505 10 90	– – altri	4	—
5505 20 00	– di fibre artificiali	4	—
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura:		
5506 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	—
5506 20 00	– di poliesteri	4	—
5506 30 00	– acriliche o modacriliche	4	—
5506 90 00	– altre	4	—
5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	—
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto:		
5508 10	– di fibre sintetiche in fiocco:		
5508 10 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5508 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5508 20	– di fibre artificiali in fiocco:		
5508 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5508 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:		
5509 11 00	– – semplici	4	—
5509 12 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:		
5509 21 00	– – semplici	4	—
5509 22 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5509 31 00	– – semplici	4	—
5509 32 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
	– altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
5509 41 00	– – semplici	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5509 42 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
	– altri filati, di fibre in fiocco di poliestere:		
5509 51 00	– – misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	4	—
5509 52 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	—
5509 53 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	—
5509 59 00	– – altri	4	—
	– altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5509 61 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	—
5509 62 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	—
5509 69 00	– – altri	4	—
	– altri filati:		
5509 91 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	—
5509 92 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	—
5509 99 00	– – altri	4	—
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5510 11 00	– – semplici	4	—
5510 12 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	—
5510 20 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	—
5510 30 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	4	—
5510 90 00	– altri filati	4	—
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5511 10 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	5	—
5511 20 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	5	—
5511 30 00	– di fibre artificiali in fiocco	5	—
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:		
5512 11 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5512 19	– – altri:		
5512 19 10	– – – stampati	8	m ²
5512 19 90	– – – altri	8	m ²
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5512 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5512 29	– – altri:		
5512 29 10	– – – stampati	8	m ²
5512 29 90	– – – altri	8	m ²
	– altri:		
5512 91 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5512 99	– – altri:		
5512 99 10	– – – stampati	8	m ²
5512 99 90	– – – altri	8	m ²
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m²:		
	– greggi o imbianchiti:		
5513 11	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:		
5513 11 20	– – – di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	8	m ²
5513 11 90	– – – di larghezza superiore a 165 cm	8	m ²
5513 12 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5513 13 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5513 19 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– tinti:		
5513 21 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5513 23	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere:		
5513 23 10	– – – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m ²
5513 23 90	– – – altri	8	m ²
5513 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– di filati di diversi colori:		
5513 31 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5513 39 00	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5513 41 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5513 49 00	– – altri tessuti	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m²:		
	– greggi o imbianchiti:		
5514 11 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5514 12 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5514 19	– – altri tessuti:		
5514 19 10	– – – di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5514 19 90	– – – altri	8	m ²
	– tinti:		
5514 21 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5514 22 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5514 23 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5514 29 00	– – altri tessuti	8	m ²
5514 30	– di filati di diversi colori:		
5514 30 10	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5514 30 30	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5514 30 50	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5514 30 90	– – altri tessuti	8	m ²
	– stampati:		
5514 41 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m ²
5514 42 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m ²
5514 43 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m ²
5514 49 00	– – altri tessuti	8	m ²
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:		
	– di fibre in fiocco di poliestere:		
5515 11	– – misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa:		
5515 11 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 11 30	– – – stampati	8	m ²
5515 11 90	– – – altri	8	m ²
5515 12	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 12 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 12 30	– – – stampati	8	m ²
5515 12 90	– – – altri	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5515 13	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:		
5515 13 11	– – – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 13 19	– – – – altri	8	m ²
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:		
5515 13 91	– – – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 13 99	– – – – altri	8	m ²
5515 19	– – altri:		
5515 19 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 19 30	– – – stampati	8	m ²
5515 19 90	– – – altri	8	m ²
	– di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5515 21	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 21 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 21 30	– – – stampati	8	m ²
5515 21 90	– – – altri	8	m ²
5515 22	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:		
5515 22 11	– – – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 22 19	– – – – altri	8	m ²
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:		
5515 22 91	– – – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 22 99	– – – – altri	8	m ²
5515 29 00	– – altri	8	m ²
	– altri tessuti:		
5515 91	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 91 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 91 30	– – – stampati	8	m ²
5515 91 90	– – – altri	8	m ²
5515 99	– – altri:		
5515 99 20	– – – greggi o imbianchiti	8	m ²
5515 99 40	– – – stampati	8	m ²
5515 99 80	– – – altri	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5516 11 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 12 00	– – tinti	8	m ²
5516 13 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5516 14 00	– – stampati	8	m ²
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5516 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 22 00	– – tinti	8	m ²
5516 23	– – di filati di diversi colori:		
5516 23 10	– – – Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi) . . .	8	m ²
5516 23 90	– – – altri	8	m ²
5516 24 00	– – stampati	8	m ²
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
5516 31 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 32 00	– – tinti	8	m ²
5516 33 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5516 34 00	– – stampati	8	m ²
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone:		
5516 41 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 42 00	– – tinti	8	m ²
5516 43 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5516 44 00	– – stampati	8	m ²
	– altri:		
5516 91 00	– – greggi o imbianchiti	8	m ²
5516 92 00	– – tinti	8	m ²
5516 93 00	– – di filati di diversi colori	8	m ²
5516 94 00	– – stampati	8	m ²

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessuti della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;
 - b) i prodotti tessili della voce 5811;
 - c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);
 - d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);
 - e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (generalmente sezioni XIV o XV);
 - f) gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini per bambini e oggetti simili della voce 9619.
2. Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.
3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).
La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.
Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:
 - a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
 - b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
 - c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).
4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		
	– Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte:		
5601 21	– – di cotone:		
5601 21 10	– – – idrofilo	3,8	—
5601 21 90	– – – altro	3,8	—
5601 22	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
5601 22 10	– – – Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5601 22 90	— — — altri	4	—
5601 29 00	— — altri	3,8	—
5601 30 00	— Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	3,2	—
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
5602 10	— Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia: — — non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati: — — — Feltri all'ago:		
5602 10 11	— — — — di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6,7	—
5602 10 19	— — — — di altre materie tessili	6,7	—
	— — — Prodotti cuciti con punto a maglia:		
5602 10 31	— — — — di lana o di peli fini	6,7	—
5602 10 38	— — — — di altre materie tessili	6,7	—
5602 10 90	— — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	6,7	—
	— altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:		
5602 21 00	— — di lana o di peli fini	6,7	—
5602 29 00	— — di altre materie tessili	6,7	—
5602 90 00	— altri	6,7	—
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:		
	— di filamenti sintetici o artificiali:		
5603 11	— — di peso non superiore a 25 g/m ² :		
5603 11 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 11 90	— — — altre	4,3	—
5603 12	— — di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ² :		
5603 12 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 12 90	— — — altre	4,3	—
5603 13	— — di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ² :		
5603 13 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 13 90	— — — altre	4,3	—
5603 14	— — di peso superiore a 150 g/m ² :		
5603 14 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 14 90	— — — altre	4,3	—
	— altre:		
5603 91	— — di peso non superiore a 25 g/m ² :		
5603 91 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5603 91 90	— — — altre	4,3	—
5603 92	— — di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ² :		
5603 92 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 92 90	— — — altre	4,3	—
5603 93	— — di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ² :		
5603 93 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 93 90	— — — altre	4,3	—
5603 94	— — di peso superiore a 150 g/m ² :		
5603 94 10	— — — spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 94 90	— — — altre	4,3	—
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
5604 10 00	— Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	4	—
5604 90	— altri:		
5604 90 10	— — Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	4	—
5604 90 90	— — altri	4	—
5605 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	4	—
5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»:		
5606 00 10	— Filati detti «a catenella»	8	—
	— altri:		
5606 00 91	— — Filati spiralati (vergolinati)	5,3	—
5606 00 99	— — altri	5,3	—
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	— di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»:		
5607 21 00	— — Spago per legare	12	—
5607 29 00	— — altri	12	—
	— di polietilene o di polipropilene:		
5607 41 00	— — Spago per legare	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5607 49	– – altri:		
	– – – aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro):		
5607 49 11	– – – – intrecciati	8	—
5607 49 19	– – – – altri	8	—
5607 49 90	– – – aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	—
5607 50	– di altre fibre sintetiche:		
	– – di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri:		
	– – – aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro):		
5607 50 11	– – – – intrecciati	8	—
5607 50 19	– – – – altri	8	—
5607 50 30	– – – aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	—
5607 50 90	– – di altre fibre sintetiche	8	—
5607 90	– altri:		
5607 90 20	– – di abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis Née</i> ») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	—
5607 90 90	– – altri	8	—
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:		
	– di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5608 11	– – Reti confezionate per la pesca:		
5608 11 20	– – – ottenute con spago, corde o funi	8	—
5608 11 80	– – – altri	8	—
5608 19	– – altre:		
	– – – Reti confezionate:		
	– – – – di nylon o di altre poliammidi:		
5608 19 11	– – – – – ottenute con spago, corde o funi	8	—
5608 19 19	– – – – – altri	8	—
5608 19 30	– – – – altre	8	—
5608 19 90	– – – altre	8	—
5608 90 00	– altre	8	—
5609 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	5,8	—

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1. In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.
2. Questo capitolo non comprende i sottotappeti.

Nota complementare

1. Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:		
5701 10	– di lana o di peli fini:		
5701 10 10	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe) .	8	m ²
5701 10 90	– – altri	8 MAX 2,8 €/m ²	m ²
5701 90	– di altre materie tessili:		
5701 90 10	– – di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	8	m ²
5701 90 90	– – di altre materie tessili	3,5	m ²
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano:		
5702 10 00	– Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	3	m ²
5702 20 00	– Rivestimenti del suolo di cocco	4	m ²
	– altri, vellutati, non confezionati:		
5702 31	– – di lana o di peli fini:		
5702 31 10	– – – Tappeti Axminster	8	m ²
5702 31 80	– – – altri	8	m ²
5702 32	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702 32 10	– – – Tappeti Axminster	8	m ²
5702 32 90	– – – altri	8	m ²
5702 39 00	– – di altre materie tessili	8	m ²
	– altri, vellutati, confezionati:		
5702 41	– – di lana o di peli fini:		
5702 41 10	– – – Tappeti Axminster	8	m ²
5702 41 90	– – – altri	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5702 42	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702 42 10	– – – Tappeti Axminster	8	m ²
5702 42 90	– – – altri	8	m ²
5702 49 00	– – di altre materie tessili	8	m ²
5702 50	– altri, non vellutati, né confezionati:		
5702 50 10	– – di lana o di peli fini	8	m ²
	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702 50 31	– – – di polipropilene	8	m ²
5702 50 39	– – – altri	8	m ²
5702 50 90	– – di altre materie tessili	8	m ²
	– altri, non vellutati, confezionati:		
5702 91 00	– – di lana o di peli fini	8	m ²
5702 92	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702 92 10	– – – di polipropilene	8	m ²
5702 92 90	– – – altri	8	m ²
5702 99 00	– – di altre materie tessili	8	m ²
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati:		
5703 10 00	– di lana o di peli fini	8	m ²
5703 20	– di nylon o di altre poliammidi:		
	– – stampati:		
5703 20 12	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²	8	m ²
5703 20 18	– – – altri	8	m ²
	– – altri:		
5703 20 92	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²	8	m ²
5703 20 98	– – – altri	8	m ²
5703 30	– di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali:		
	– – di polipropilene:		
5703 30 12	– – – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8	m ²
5703 30 18	– – – altri	8	m ²
	– – altri:		
5703 30 82	– – – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8	m ²
5703 30 88	– – – altri	8	m ²
5703 90	– di altre materie tessili:		
5703 90 20	– – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5703 90 80	– – altri	8	m ²
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati:		
5704 10 00	– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	6,7	m ²
5704 90 00	– altri	6,7	m ²
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:		
5705 00 30	– di materie tessili sintetiche o artificiali	8	m ²
5705 00 80	– di altre materie tessili	8	m ²

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.
2. Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.
3. Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (filati dritti) e da filati mobili (filati di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.
4. Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.
5. Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:
 - a) i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
 - b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;
 - c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.
 I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.
6. Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).
7. Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806:		
5801 10 00	– di lana o di peli fini	8	m ²
	– di cotone:		
5801 21 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	m ²
5801 22 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	m ²
5801 23 00	– – altri velluti e felpe a trama	8	m ²
5801 26 00	– – Tessuti di ciniglia	8	m ²
5801 27 00	– – Velluti e felpe a catena	8	m ²
	– di fibre sintetiche o artificiali:		
5801 31 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	m ²
5801 32 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	m ²
5801 33 00	– – altri velluti e felpe a trama	8	m ²
5801 36 00	– – Tessuti di ciniglia	8	m ²
5801 37 00	– – Velluti e felpe a catena	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5801 90	– di altre materie tessili:		
5801 90 10	– di lino	8	m ²
5801 90 90	– altri	8	m ²
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703:		
	– Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone:		
5802 11 00	– greggi	8	m ²
5802 19 00	– altri	8	m ²
5802 20 00	– Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	8	m ²
5802 30 00	– Superfici tessili «tufted»	8	m ²
5803 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806:		
5803 00 10	– di cotone	5,8	m ²
5803 00 30	– di seta o di cascami di seta	7,2	m ²
5803 00 90	– altri	8	m ²
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006:		
5804 10	– Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate:		
5804 10 10	– uniti	6,5	—
5804 10 90	– altri	8	—
	– Pizzi a macchina:		
5804 21	– di fibre sintetiche o artificiali:		
5804 21 10	– a fuselli (tombolo)	8	—
5804 21 90	– altri	8	—
5804 29	– di altre materie tessili:		
5804 29 10	– a fuselli (tombolo)	8	—
5804 29 90	– altri	8	—
5804 30 00	– Pizzi a mano	8	—
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	5,6	—
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):		
5806 10 00	– Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	6,3	—
5806 20 00	– altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	7,5	—
	– altri nastri, galloni e simili:		
5806 31 00	– di cotone	7,5	—
5806 32	– di fibre sintetiche o artificiali:		
5806 32 10	– muniti di vere cimose	7,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5806 32 90	— — — altri	7,5	—
5806 39 00	— — di altre materie tessili	7,5	—
5806 40 00	— Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	6,2	—
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:		
5807 10	— tessuti:		
5807 10 10	— — con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	—
5807 10 90	— — altri	6,2	—
5807 90	— altri:		
5807 90 10	— — di feltro o di stoffe non tessute	6,3	—
5807 90 90	— — altri	8	—
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
5808 10 00	— Trecce in pezza	5	—
5808 90 00	— altri	5,3	—
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	5,6	—
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi:		
5810 10	— Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato:		
5810 10 10	— — di valore superiore a 35 € per kg netto	5,8	—
5810 10 90	— — altri	8	—
	— altri ricami:		
5810 91	— — di cotone:		
5810 91 10	— — — di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 91 90	— — — altri	7,2	—
5810 92	— — di fibre sintetiche o artificiali:		
5810 92 10	— — — di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 92 90	— — — altri	7,2	—
5810 99	— — di altre materie tessili:		
5810 99 10	— — — di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 99 90	— — — altri	7,2	—
5811 00 00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	8	m ²

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.
2. La voce 5903 comprende:
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:
 - 1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
 - 2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
 - 3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
 - 4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
 - 5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
 - 6) i prodotti tessili della voce 5811;
 - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.
3. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voc 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).
4. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:
 - di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m², oppure
 - di peso superiore a 1 500 g/m² e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;
 - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;
 - c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.
5. La voce 5907 non comprende:
 - a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
 - b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
 - c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

- d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
- e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);
- f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);
- g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);
- h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (generalmente sezioni XIV o XV).
6. La voce 5910 non comprende:
- a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
- b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).
7. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:
- a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):
- i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi,
 - i veli e le tele per buratti,
 - i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli,
 - i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple,
 - i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici,
 - i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
- b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:		
5901 10 00	– Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	6,5	m ²
5901 90 00	– altri	6,5	m ²
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
5902 10	– di nylon o di altre poliammidi:		
5902 10 10	– – impregnati di gomma	5,6	m ²
5902 10 90	– – altre	8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5902 20	– di poliesteri:		
5902 20 10	– – impregnati di gomma	5,6	m ²
5902 20 90	– – altri	8	m ²
5902 90	– altri:		
5902 90 10	– – impregnati di gomma	5,6	m ²
5902 90 90	– – altri	8	m ²
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902:		
5903 10	– con poli(cloruro di vinile):		
5903 10 10	– – impregnati	8	m ²
5903 10 90	– – spalmati, ricoperti o stratificati	8	m ²
5903 20	– con poliuretano:		
5903 20 10	– – impregnati	8	m ²
5903 20 90	– – spalmati, ricoperti o stratificati	8	m ²
5903 90	– altri:		
5903 90 10	– – impregnati	8	m ²
	– – spalmati, ricoperti o stratificati:		
5903 90 91	– – – con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	8	m ²
5903 90 99	– – – altri	8	m ²
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati:		
5904 10 00	– Linoleum	5,3	m ²
5904 90 00	– altri	5,3	m ²
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili:		
5905 00 10	– consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8	—
	– altri:		
5905 00 30	– – di lino	8	—
5905 00 50	– – di iuta	4	—
5905 00 70	– – di fibre sintetiche e artificiali	8	—
5905 00 90	– – altre	6	—
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
5906 10 00	– Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	4,6	—
	– altri:		
5906 91 00	– – a maglia	6,5	—
5906 99	– – altri:		
5906 99 10	– – – Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5906 99 90	— — — altri	5,6	—
5907 00 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	4,9	m ²
5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	5,6	—
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:		
5909 00 10	— di fibre sintetiche	6,5	—
5909 00 90	— di altre materie tessili	6,5	—
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	5,1	—
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:		
5911 10 00	— Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	5,3	—
5911 20 00	— Veli e tele da buratti, anche confezionati ⁽¹⁾	4,6	—
	— Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):		
5911 31	— — di peso inferiore a 650 g/m ² :		
	— — — di seta, di fibre sintetiche o artificiali:		
5911 31 11	— — — — Tessuti dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: tessuti Forming) .	5,8	m ²
5911 31 19	— — — — altri	5,8	—
5911 31 90	— — — di altre materie tessili	4,4	—
5911 32	— — di peso uguale o superiore a 650 g/m ² :		
	— — — di seta, di fibre sintetiche o artificiali:		
5911 32 11	— — — — Tessuti su cui è «agato» uno strato di batt, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: feltri umidi)	5,8	m ²
5911 32 19	— — — — altri	5,8	m ²
5911 32 90	— — — di altre materie tessili	4,4	—
5911 40 00	— Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	6	—
5911 90	— altri:		
5911 90 10	— — di feltro	6	—
5911 90 90	— — altri	6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i pizzi all'uncinetto della voce 5804;
 - b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili a maglia della voce 5807;
 - c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.
2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.
3. Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia:		
6001 10 00	– Stoffe dette a peli lunghi	8	—
	– Stoffe a ricci:		
6001 21 00	– – di cotone	8	—
6001 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	—
6001 29 00	– – di altre materie tessili	8	—
	– altri:		
6001 91 00	– – di cotone	8	—
6001 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	—
6001 99 00	– – di altre materie tessili	8	—
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:		
6002 40 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	—
6002 90 00	– altre	6,5	—
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002:		
6003 10 00	– di lana o di peli fini	8	—
6003 20 00	– di cotone	8	—
6003 30	– di fibre sintetiche:		
6003 30 10	– – Pizzi Raschel	8	—
6003 30 90	– – altre	8	—
6003 40 00	– di fibre artificiali	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6003 90 00	– altre	8	—
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:		
6004 10 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	—
6004 90 00	– altre	6,5	—
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004:		
	– di cotone:		
6005 21 00	– – gregge o imbianchite	8	—
6005 22 00	– – tinte	8	—
6005 23 00	– – di filati di diversi colori	8	—
6005 24 00	– – stampate	8	—
	– di fibre sintetiche:		
6005 31	– – gregge o imbianchite:		
6005 31 10	– – – per tende e tendine	8	—
6005 31 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	—
6005 31 90	– – – altre	8	—
6005 32	– – tinte:		
6005 32 10	– – – per tende e tendine	8	—
6005 32 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	—
6005 32 90	– – – altre	8	—
6005 33	– – di filati di diversi colori:		
6005 33 10	– – – per tende e tendine	8	—
6005 33 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	—
6005 33 90	– – – altre	8	—
6005 34	– – stampate:		
6005 34 10	– – – per tende e tendine	8	—
6005 34 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	—
6005 34 90	– – – altre	8	—
	– di fibre artificiali:		
6005 41 00	– – gregge o imbianchite	8	—
6005 42 00	– – tinte	8	—
6005 43 00	– – di filati di diversi colori	8	—
6005 44 00	– – stampate	8	—
6005 90	– altre:		
6005 90 10	– – di lana o di peli fini	8	—
6005 90 90	– – altre	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6006	Altre stoffe a maglia:		
6006 10 00	– di lana o di peli fini	8	—
	– di cotone:		
6006 21 00	– – gregge o imbianchite	8	—
6006 22 00	– – tinte	8	—
6006 23 00	– – di filati di diversi colori	8	—
6006 24 00	– – stampate	8	—
	– di fibre sintetiche:		
6006 31	– – gregge o imbianchite:		
6006 31 10	– – – per tende e tendine	8	—
6006 31 90	– – – altre	8	—
6006 32	– – tinte:		
6006 32 10	– – – per tende e tendine	8	—
6006 32 90	– – – altre	8	—
6006 33	– – di filati di diversi colori:		
6006 33 10	– – – per tende e tendine	8	—
6006 33 90	– – – altre	8	—
6006 34	– – stampate:		
6006 34 10	– – – per tende e tendine	8	—
6006 34 90	– – – altre	8	—
	– di fibre artificiali:		
6006 41 00	– – gregge o imbianchite	8	—
6006 42 00	– – tinte	8	—
6006 43 00	– – di filati di diversi colori	8	—
6006 44 00	– – stampate	8	—
6006 90 00	– altre	8	—

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti della voce 6212;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
 - c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

- a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:
 - da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della fodera della giacca,
 - da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura) di una stoffa differente.

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno «short» o due paia di pantaloni, oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo al pantalone o ad uno di essi e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, mentre gli altri elementi devono essere trattati separatamente.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

- i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali,
 - le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro,
 - gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;
- b) per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:
 - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi,
 - di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «completo», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6112.

4. Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.
5. La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.
6. Per l'interpretazione della voce 6111:
 - a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm;
 - b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.
7. Ai sensi della voce 6112, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:
 - a) in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure
 - b) in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
 - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè,
 - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.

Tutti gli elementi di un «completo da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
8. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.
9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Note complementari

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «completo» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine:

- la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,
- è considerato come componente di un «completo» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.

Non costituiscono dei «completi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un completo devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come completo.

2. Ai sensi della voce 6109, l'espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni alle t-shirt o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

3. La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono guanti, mezzoganti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

- con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o
- con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono guanti, mezzoganti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:		
6101 20	– di cotone:		
6101 20 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 20 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6101 30	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6101 30 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 30 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6101 90	– di altre materie tessili:		
6101 90 20	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 90 80	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104:		
6102 10	– di lana o di peli fini:		
6102 10 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 10 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6102 20	– di cotone:		
6102 20 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 20 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6102 30	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6102 30 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 30 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6102 90	– di altre materie tessili:		
6102 90 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 90 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6103	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:		
6103 10	– Vestiti o completi:		
6103 10 10	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6103 10 90	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Insieme:		
6103 22 00	– – di cotone	12	p/st
6103 23 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6103 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Giacche:		
6103 31 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6103 32 00	– – di cotone	12	p/st
6103 33 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6103 39 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:		
6103 41 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6103 42 00	– – di cotone	12	p/st
6103 43 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6103 49 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:		
	– Abiti a giacca (tailleurs):		
6104 13 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6104 19	– – di altre materie tessili:		
6104 19 20	– – – di cotone	12	p/st
6104 19 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Insieme:		
6104 22 00	– – di cotone	12	p/st
6104 23 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6104 29	– – di altre materie tessili:		
6104 29 10	– – – di lana o di peli fini	12	p/st
6104 29 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Giacche:		
6104 31 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6104 32 00	– di cotone	12	p/st
6104 33 00	– di fibre sintetiche	12	p/st
6104 39 00	– di altre materie tessili	12	p/st
	– Abiti interi:		
6104 41 00	– di lana o di peli fini	12	p/st
6104 42 00	– di cotone	12	p/st
6104 43 00	– di fibre sintetiche	12	p/st
6104 44 00	– di fibre artificiali	12	p/st
6104 49 00	– di altre materie tessili	12	p/st
	– Gonne e gonne-pantaloni:		
6104 51 00	– di lana o di peli fini	12	p/st
6104 52 00	– di cotone	12	p/st
6104 53 00	– di fibre sintetiche	12	p/st
6104 59 00	– di altre materie tessili	12	p/st
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:		
6104 61 00	– di lana o di peli fini	12	p/st
6104 62 00	– di cotone	12	p/st
6104 63 00	– di fibre sintetiche	12	p/st
6104 69 00	– di altre materie tessili	12	p/st
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:		
6105 10 00	– di cotone	12	p/st
6105 20	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6105 20 10	– di fibre sintetiche	12	p/st
6105 20 90	– di fibre artificiali	12	p/st
6105 90	– di altre materie tessili:		
6105 90 10	– di lana o di peli fini	12	p/st
6105 90 90	– di altre materie tessili	12	p/st
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:		
6106 10 00	– di cotone	12	p/st
6106 20 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6106 90	– di altre materie tessili:		
6106 90 10	– di lana o di peli fini	12	p/st
6106 90 30	– di seta o di cascami di seta	12	p/st
6106 90 50	– di lino o di ramiè	12	p/st
6106 90 90	– di altre materie tessili	12	p/st
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:		
	– Slips e mutande:		
6107 11 00	– di cotone	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6107 12 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6107 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiami:		
6107 21 00	– – di cotone	12	p/st
6107 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6107 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6107 91 00	– – di cotone	12	p/st
6107 99 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		
6108 11 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6108 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Slips e mutandine:		
6108 21 00	– – di cotone	12	p/st
6108 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6108 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiami:		
6108 31 00	– – di cotone	12	p/st
6108 32 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6108 39 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6108 91 00	– – di cotone	12	p/st
6108 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6108 99 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:		
6109 10 00	– di cotone	12	p/st
6109 90	– di altre materie tessili:		
6109 90 20	– – di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6109 90 90	– – di altre materie tessili	12	p/st
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:		
	– di lana o di peli fini:		
6110 11	– – di lana:		
6110 11 10	– – – Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5	p/st
	– – – altri:		
6110 11 30	– – – per uomo o ragazzo	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6110 11 90	— — — per donna o ragazza	12	p/st
6110 12	— — di capra del Cachemir:		
6110 12 10	— — — per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 12 90	— — — per donna o ragazza	12	p/st
6110 19	— — altri:		
6110 19 10	— — — per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 19 90	— — — per donna o ragazza	12	p/st
6110 20	— di cotone:		
6110 20 10	— — Magliette a collo alto	12	p/st
	— — altri:		
6110 20 91	— — — per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 20 99	— — — per donna o ragazza	12	p/st
6110 30	— di fibre sintetiche o artificiali:		
6110 30 10	— — Magliette a collo alto	12	p/st
	— — altri:		
6110 30 91	— — — per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 30 99	— — — per donna o ragazza	12	p/st
6110 90	— di altre materie tessili:		
6110 90 10	— — di lino o di ramiè	12	p/st
6110 90 90	— — di altre materie tessili	12	p/st
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés):		
6111 20	— di cotone:		
6111 20 10	— — Guanti	8,9	pa
6111 20 90	— — altri	12	—
6111 30	— di fibre sintetiche:		
6111 30 10	— — Guanti	8,9	pa
6111 30 90	— — altri	12	—
6111 90	— di altre materie tessili:		
	— — di lana o di peli fini:		
6111 90 11	— — — Guanti	8,9	pa
6111 90 19	— — — altri	12	—
6111 90 90	— — di altre materie tessili	12	—
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia:		
	— Tute sportive:		
6112 11 00	— — di cotone	12	p/st
6112 12 00	— — di fibre sintetiche	12	p/st
6112 19 00	— — di altre materie tessili	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6112 20 00	– Tute da sci e completi da sci	12	—
	– Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:		
6112 31	– – di fibre sintetiche:		
6112 31 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 31 90	– – – altre	12	p/st
6112 39	– – di altre materie tessili:		
6112 39 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 39 90	– – – altre	12	p/st
	– Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:		
6112 41	– – di fibre sintetiche:		
6112 41 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 41 90	– – – altre	12	p/st
6112 49	– – di altre materie tessili:		
6112 49 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 49 90	– – – altre	12	p/st
6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907:		
6113 00 10	– di tessuti a maglia della voce 5906	8	—
6113 00 90	– altri	12	—
6114	Altri indumenti, a maglia:		
6114 20 00	– di cotone	12	—
6114 30 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	—
6114 90 00	– di altre materie tessili	12	—
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia:		
6115 10	– Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici):		
6115 10 10	– – di fibre sintetiche	8	pa
6115 10 90	– – altri	12	—
	– altre calzemaglie (collants):		
6115 21 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	12	p/st
6115 22 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex ...	12	p/st
6115 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6115 30	– altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:		
	– – di fibre sintetiche:		
6115 30 11	– – – Calzettoni	12	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6115 30 19	— — — Calze	12	pa
6115 30 90	— — di altre materie tessili	12	pa
	— altri:		
6115 94 00	— — di lana o di peli fini	12	pa
6115 95 00	— — di cotone	12	pa
6115 96	— — di fibre sintetiche:		
6115 96 10	— — — Calzettoni (gambaletti)	12	pa
	— — — altri:		
6115 96 91	— — — — Calze da donna	12	pa
6115 96 99	— — — — altre	12	pa
6115 99 00	— — di altre materie tessili	12	pa
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia:		
6116 10	— impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma:		
6116 10 20	— — Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	8	pa
6116 10 80	— — altri	8,9	pa
	— altri:		
6116 91 00	— — di lana o di peli fini	8,9	pa
6116 92 00	— — di cotone	8,9	pa
6116 93 00	— — di fibre sintetiche	8,9	pa
6116 99 00	— — di altre materie tessili	8,9	pa
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia:		
6117 10 00	— Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	12	—
6117 80	— altri accessori:		
6117 80 10	— — a maglia elastica o a maglia gommata	8	—
6117 80 80	— — altri	12	—
6117 90 00	— Parti	12	—

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
 - b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

- a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:
 - da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca,
 - da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

- i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali,
 - le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro,
 - gli «smoking», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;
- b) per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:
 - da un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo,
 - da uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «completo» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6211.

4. Per l'interpretazione della voce 6209:
 - a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm;

- b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.
5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.
6. Ai sensi della voce 6211, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:
- a) sia in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;
 - b) sia in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
 - da un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè,
 - da un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
- Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.
- Tutti gli elementi di un «completo da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.
8. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso.
- Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.
9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Nota complementare

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «completo» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.
- A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.
- Non costituiscono dei «completi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.
- Tutti i componenti di un completo devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come completo.
2. Le voci 6209 e 6216 comprendono guanti, mezzoguant e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:
- con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o
 - con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono guanti, mezzoguant e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203:		
	– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:		
6201 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6201 12	– – di cotone:		
6201 12 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
6201 12 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
6201 13	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6201 13 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
6201 13 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
6201 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6201 91 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6201 92 00	– – di cotone	12	p/st
6201 93 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6201 99 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204:		
	– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:		
6202 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6202 12	– – di cotone:		
6202 12 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
6202 12 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
6202 13	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6202 13 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
6202 13 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
6202 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6202 91 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6202 92 00	– – di cotone	12	p/st
6202 93 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6202 99 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:		
	– Vestiti o insiemi:		
6203 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6203 12 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6203 19	– – di altre materie tessili:		
6203 19 10	– – – di cotone	12	p/st
6203 19 30	– – – di fibre artificiali	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6203 19 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Completi:		
6203 22	– – di cotone:		
6203 22 10	– – – da lavoro	12	p/st
6203 22 80	– – – altri	12	p/st
6203 23	– – di fibre sintetiche:		
6203 23 10	– – – da lavoro	12	p/st
6203 23 80	– – – altri	12	p/st
6203 29	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6203 29 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6203 29 18	– – – – altri	12	p/st
6203 29 30	– – – di lana o di peli fini	12	p/st
6203 29 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Giacche:		
6203 31 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6203 32	– – di cotone:		
6203 32 10	– – – da lavoro	12	p/st
6203 32 90	– – – altre	12	p/st
6203 33	– – di fibre sintetiche:		
6203 33 10	– – – da lavoro	12	p/st
6203 33 90	– – – altre	12	p/st
6203 39	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6203 39 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6203 39 19	– – – – altre	12	p/st
6203 39 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «Shorts»:		
6203 41	– – di lana o di peli fini:		
6203 41 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	p/st
6203 41 30	– – – Tute con bretelle (salopettes)	12	p/st
6203 41 90	– – – altri	12	p/st
6203 42	– – di cotone:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 42 11	– – – – da lavoro	12	p/st
	– – – – altri:		
6203 42 31	– – – – di tessuti detti «Denim»	12	p/st
6203 42 33	– – – – di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	p/st
6203 42 35	– – – – altri	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – Tute con bretelle (salopettes):		
6203 42 51	– – – – da lavoro	12	p/st
6203 42 59	– – – – altre	12	p/st
6203 42 90	– – – – altri	12	p/st
6203 43	– – di fibre sintetiche:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 43 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6203 43 19	– – – – altri	12	p/st
	– – – Tute con bretelle (salopettes):		
6203 43 31	– – – – da lavoro	12	p/st
6203 43 39	– – – – altre	12	p/st
6203 43 90	– – – – altri	12	p/st
6203 49	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
	– – – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 49 11	– – – – – da lavoro	12	p/st
6203 49 19	– – – – – altri	12	p/st
	– – – – Tute con bretelle (salopettes):		
6203 49 31	– – – – – da lavoro	12	p/st
6203 49 39	– – – – – altre	12	p/st
6203 49 50	– – – – – altri	12	p/st
6203 49 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:		
	– Abiti a giacca (tailleurs):		
6204 11 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6204 12 00	– – di cotone	12	p/st
6204 13 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6204 19	– – di altre materie tessili:		
6204 19 10	– – – di fibre artificiali	12	p/st
6204 19 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Completi:		
6204 21 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6204 22	– – di cotone:		
6204 22 10	– – – da lavoro	12	p/st
6204 22 80	– – – altri	12	p/st
6204 23	– – di fibre sintetiche:		
6204 23 10	– – – da lavoro	12	p/st
6204 23 80	– – – altri	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6204 29	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6204 29 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 29 18	– – – – altri	12	p/st
6204 29 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Giacche:		
6204 31 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6204 32	– – di cotone:		
6204 32 10	– – – da lavoro	12	p/st
6204 32 90	– – – altre	12	p/st
6204 33	– – di fibre sintetiche:		
6204 33 10	– – – da lavoro	12	p/st
6204 33 90	– – – altre	12	p/st
6204 39	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6204 39 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 39 19	– – – – altre	12	p/st
6204 39 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Abiti interi:		
6204 41 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6204 42 00	– – di cotone	12	p/st
6204 43 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6204 44 00	– – di fibre artificiali	12	p/st
6204 49	– – di altre materie tessili:		
6204 49 10	– – – di seta o di cascami di seta	12	p/st
6204 49 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Gonne e gonne-pantaloni:		
6204 51 00	– – di lana o di peli fini	12	p/st
6204 52 00	– – di cotone	12	p/st
6204 53 00	– – di fibre sintetiche	12	p/st
6204 59	– – di altre materie tessili:		
6204 59 10	– – – di fibre artificiali	12	p/st
6204 59 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:		
6204 61	– – di lana o di peli fini:		
6204 61 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	p/st
6204 61 85	– – – altri	12	p/st
6204 62	– – di cotone:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 62 11	– – – – da lavoro	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – – altre:		
6204 62 31	– – – – di tessuti detti «Denim»	12	p/st
6204 62 33	– – – – di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	p/st
6204 62 39	– – – – altri	12	p/st
	– – – Tute con bretelle (salopettes):		
6204 62 51	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 62 59	– – – – altre	12	p/st
6204 62 90	– – – altri	12	p/st
6204 63	– – di fibre sintetiche:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 63 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 63 18	– – – – altre	12	p/st
	– – – Tute con bretelle (salopettes):		
6204 63 31	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 63 39	– – – – altre	12	p/st
6204 63 90	– – – altri	12	p/st
6204 69	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
	– – – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 69 11	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 69 18	– – – – altri	12	p/st
	– – – – Tute con bretelle (salopettes):		
6204 69 31	– – – – da lavoro	12	p/st
6204 69 39	– – – – altre	12	p/st
6204 69 50	– – – – altri	12	p/st
6204 69 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo:		
6205 20 00	– di cotone	12	p/st
6205 30 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6205 90	– di altre materie tessili:		
6205 90 10	– di lino o di ramiè	12	p/st
6205 90 80	– di altre materie tessili	12	p/st
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:		
6206 10 00	– di seta o di cascami di seta	12	p/st
6206 20 00	– di lana o di peli fini	12	p/st
6206 30 00	– di cotone	12	p/st
6206 40 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6206 90	– di altre materie tessili:		
6206 90 10	– di lino o di ramiè	12	p/st
6206 90 90	– di altre materie tessili	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6207	Camiciolo, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:		
	– Slips e mutande:		
6207 11 00	– – di cotone	12	p/st
6207 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiami:		
6207 21 00	– – di cotone	12	p/st
6207 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6207 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6207 91 00	– – di cotone	12	—
6207 99	– – di altre materie tessili:		
6207 99 10	– – – di fibre sintetiche o artificiali	12	—
6207 99 90	– – – di altre materie tessili	12	—
6208	Camiciolo e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		
6208 11 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6208 19 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiami:		
6208 21 00	– – di cotone	12	p/st
6208 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6208 29 00	– – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6208 91 00	– – di cotone	12	—
6208 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	—
6208 99 00	– – di altre materie tessili	12	—
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):		
6209 20 00	– di cotone	10,5	—
6209 30 00	– di fibre sintetiche	10,5	—
6209 90	– di altre materie tessili:		
6209 90 10	– – di lana o di peli fini	10,5	—
6209 90 90	– – di altre materie tessili	10,5	—
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:		
6210 10	– con prodotti delle voci 5602 o 5603:		
6210 10 10	– – con prodotti della voce 5602	12	—
	– – con prodotti della voce 5603:		
6210 10 92	– – – Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6210 10 98	– – – altri	12	—
6210 20 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 ..	12	p/st
6210 30 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 ..	12	p/st
6210 40 00	– altri indumenti per uomo o ragazzo	12	—
6210 50 00	– altri indumenti per donna o ragazza	12	—
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:		
	– Costumi, mutandine e slips da bagno:		
6211 11 00	– – per uomo o ragazzo	12	p/st
6211 12 00	– – per donna o ragazza	12	p/st
6211 20 00	– Tute da sci e completi da sci	12	p/st
	– altri indumenti per uomo o ragazzo:		
6211 32	– – di cotone:		
6211 32 10	– – – Indumenti da lavoro	12	—
	– – – Tute sportive, con fodera:		
6211 32 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	– – – – altri:		
6211 32 41	– – – – – Parti superiori	12	p/st
6211 32 42	– – – – – Parti inferiori	12	p/st
6211 32 90	– – – – altri	12	—
6211 33	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6211 33 10	– – – Indumenti da lavoro	12	—
	– – – Tute sportive, con fodera:		
6211 33 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	– – – – altri:		
6211 33 41	– – – – – Parti superiori	12	p/st
6211 33 42	– – – – – Parti inferiori	12	p/st
6211 33 90	– – – – altri	12	—
6211 39 00	– – di altre materie tessili	12	—
	– altri indumenti per donna o ragazza:		
6211 42	– – di cotone:		
6211 42 10	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	—
	– – – Tute sportive, con fodera:		
6211 42 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	– – – – altri:		
6211 42 41	– – – – – Parti superiori	12	p/st
6211 42 42	– – – – – Parti inferiori	12	p/st
6211 42 90	– – – – altri	12	—
6211 43	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6211 43 10	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6211 43 31	— — — Tute sportive, con fodera: — — — — di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
6211 43 41	— — — — altri: — — — — — Parti superiori	12	p/st
6211 43 42	— — — — — Parti inferiori	12	p/st
6211 43 90	— — — — — altri	12	—
6211 49 00	— — di altre materie tessili	12	—
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:		
6212 10	— Reggiseno e bustini:		
6212 10 10	— — presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	p/st
6212 10 90	— — altri	6,5	p/st
6212 20 00	— Guaine e guaine-mutandine	6,5	p/st
6212 30 00	— Modellatori	6,5	p/st
6212 90 00	— altri	6,5	—
6213	Fazzoletti da naso e da taschino:		
6213 20 00	— di cotone	10	p/st
6213 90 00	— di altre materie tessili	10	p/st
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
6214 10 00	— di seta o di cascami di seta	8	p/st
6214 20 00	— di lana o di peli fini	8	p/st
6214 30 00	— di fibre sintetiche	8	p/st
6214 40 00	— di fibre artificiali	8	p/st
6214 90 00	— di altre materie tessili	8	p/st
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte:		
6215 10 00	— di seta o di cascami di seta	6,3	p/st
6215 20 00	— di fibre sintetiche o artificiali	6,3	p/st
6215 90 00	— di altre materie tessili	6,3	p/st
6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole	7,6	pa
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
6217 10 00	— Accessori	6,3	—
6217 90 00	— Parti	12	—

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.
 2. Il sottocapitolo I non comprende:
 - a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309.
 3. La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:
 - a) gli oggetti di materie tessili:
 - indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,
 - coperte,
 - biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina,
 - manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;
 - b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.
- Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:
- presentare tracce apprezzabili di uso, e
 - essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI		
6301	Coperte:		
6301 10 00	— Coperte a riscaldamento elettrico	6,9	p/st
6301 20	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:		
6301 20 10	— — a maglia	12	p/st
6301 20 90	— — altre	12	p/st
6301 30	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:		
6301 30 10	— — a maglia	12	p/st
6301 30 90	— — altre	7,5	p/st
6301 40	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:		
6301 40 10	— — a maglia	12	p/st
6301 40 90	— — altre	12	p/st
6301 90	— altre coperte:		
6301 90 10	— — a maglia	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6301 90 90	– – altre	12	p/st
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina:		
6302 10 00	– Biancheria da letto a maglia	12	—
	– altra biancheria da letto, stampata:		
6302 21 00	– – di cotone	12	—
6302 22	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 22 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 22 90	– – – altra	12	—
6302 29	– – di altre materie tessili:		
6302 29 10	– – – di lino o di ramiè	12	—
6302 29 90	– – – altra	12	—
	– altra biancheria da letto:		
6302 31 00	– – di cotone	12	—
6302 32	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 32 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 32 90	– – – altra	12	—
6302 39	– – di altre materie tessili:		
6302 39 20	– – – di lino o di ramiè	12	—
6302 39 90	– – – altra	12	—
6302 40 00	– Biancheria da tavola a maglia	12	—
	– altra biancheria da tavola:		
6302 51 00	– – di cotone	12	—
6302 53	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 53 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 53 90	– – – altra	12	—
6302 59	– – di altre materie tessili:		
6302 59 10	– – – di lino	12	—
6302 59 90	– – – altra	12	—
6302 60 00	– Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12	—
	– altra:		
6302 91 00	– – di cotone	12	—
6302 93	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 93 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 93 90	– – – altra	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6302 99	– – di altre materie tessili:		
6302 99 10	– – – di lino	12	—
6302 99 90	– – – altra	12	—
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:		
	– a maglia:		
6303 12 00	– – di fibre sintetiche	12	m ²
6303 19 00	– – di altre materie tessili	12	m ²
	– altri:		
6303 91 00	– – di cotone	12	m ²
6303 92	– – di fibre sintetiche:		
6303 92 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	m ²
6303 92 90	– – – altri	12	m ²
6303 99	– – di altre materie tessili:		
6303 99 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	m ²
6303 99 90	– – – altri	12	m ²
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:		
	– Copriletto:		
6304 11 00	– – a maglia	12	p/st
6304 19	– – altri:		
6304 19 10	– – – di cotone	12	p/st
6304 19 30	– – – di lino o di ramiè	12	p/st
6304 19 90	– – – di altre materie tessili	12	p/st
	– altri:		
6304 91 00	– – a maglia	12	—
6304 92 00	– – di cotone, diversi da quelli a maglia	12	—
6304 93 00	– – diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12	—
6304 99 00	– – diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12	—
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
6305 10	– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
6305 10 10	– – usati	2	—
6305 10 90	– – altri	4	—
6305 20 00	– di cotone	7,2	—
	– di materie tessili sintetiche o artificiali:		
6305 32	– – Contenitori flessibili per merci alla rinfusa:		
	– – – ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:		
6305 32 11	– – – a maglia	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6305 32 19	— — — altri	7,2	—
6305 32 90	— — — altri	7,2	—
6305 33	— — altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:		
6305 33 10	— — — a maglia	12	—
6305 33 90	— — — altri	7,2	—
6305 39 00	— — altri	7,2	—
6305 90 00	— di altre materie tessili	6,2	—
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	— Copertoni e tende per l'esterno:		
6306 12 00	— — di fibre sintetiche	12	—
6306 19 00	— — di altre materie tessili	12	—
	— Tende:		
6306 22 00	— — di fibre sintetiche	12	—
6306 29 00	— — di altre materie tessili	12	—
6306 30 00	— Vele	12	—
6306 40 00	— Materassi pneumatici	12	p/st
6306 90 00	— altri	12	—
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:		
6307 10	— Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:		
6307 10 10	— — a maglia	12	—
6307 10 30	— — di stoffe non tessute	6,9	—
6307 10 90	— — altri	7,7	—
6307 20 00	— Cinture e giubbotti di salvataggio	6,3	—
6307 90	— altri:		
6307 90 10	— — a maglia	12	—
	— — altri:		
6307 90 91	— — — di feltro	6,3	—
	— — — altri:		
6307 90 92	— — — Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603, del tipo usato in ambito chirurgico	6,3	—
6307 90 98	— — — altri	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	II. ASSORTIMENTI		
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	12	—
	III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI		
6309 00 00	Oggetti da rigattiere	5,3	—
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso:		
6310 10 00	– selezionati	esenzione	—
6310 90 00	– altri	esenzione	—

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;
 - b) le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);
 - c) le calzature usate della voce 6309;
 - d) gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);
 - e) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);
 - f) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).
2. Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).
3. Ai sensi di questo capitolo:
 - a) i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle operazioni effettuate per ottenere questo strato esterno;
 - b) l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:
 - a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;
 - b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:
 - a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
 - b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Note complementari

1. Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (per esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera, vale a dire assicurare una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare mantenendo tal quale il sistema di chiusura originale.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

2. Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (per esempio: durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:		
6401 10 00	– Calzature con puntale protettivo di metallo	17	pa
	– altre calzature:		
6401 92	– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:		
6401 92 10	– – – con tomaie di gomma	17	pa
6401 92 90	– – – con tomaie di materia plastica	17	pa
6401 99 00	– – altre	17	pa
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:		
	– Calzature per lo sport:		
6402 12	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve:		
6402 12 10	– – – Calzature da sci	17	pa
6402 12 90	– – – Calzature per il surf da neve	17	pa
6402 19 00	– – altre	16,9	pa
6402 20 00	– Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	17	pa
	– altre calzature:		
6402 91	– – che ricoprono la caviglia:		
6402 91 10	– – – con puntale protettivo di metallo	17	pa
6402 91 90	– – – altre	16,9	pa
6402 99	– – altre:		
6402 99 05	– – – con puntale protettivo di metallo	17	pa
	– – – altre:		
6402 99 10	– – – – con tomaie di gomma	16,8	pa
	– – – – con tomaie di materia plastica:		
	– – – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6402 99 31	– – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm .	16,8	pa
6402 99 39	– – – – – altre	16,8	pa
6402 99 50	– – – – – Pantofole ed altre calzature da camera	16,8	pa
	– – – – – altre, con soles interne di lunghezza:		
6402 99 91	– – – – – inferiore a 24 cm	16,8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6402 99 93	– – – – – Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna	16,8	pa
	– – – – – altre:		
6402 99 96	– – – – – per uomo	16,8	pa
6402 99 98	– – – – – per donna	16,8	pa
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:		
	– Calzature per lo sport:		
6403 12 00	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve	8	pa
6403 19 00	– – altre	8	pa
6403 20 00	– Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	8	pa
6403 40 00	– altre calzature, con puntale protettivo di metallo	8	pa
	– altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:		
6403 51	– – che ricoprono la caviglia:		
6403 51 05	– – – con suola principale di legno, senza suola interna	8	pa
	– – – altre:		
	– – – – che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza:		
6403 51 11	– – – – inferiore a 24 cm	8	pa
	– – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 51 15	– – – – per uomo	8	pa
6403 51 19	– – – – per donna	8	pa
	– – – – altre, con soles interne di lunghezza:		
6403 51 91	– – – – inferiore a 24 cm	8	pa
	– – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 51 95	– – – – per uomo	8	pa
6403 51 99	– – – – per donna	8	pa
6403 59	– – altre:		
6403 59 05	– – – con suola principale di legno, senza suola interna	8	pa
	– – – altre:		
	– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6403 59 11	– – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm . . .	5	pa
	– – – – altre, con soles interne di lunghezza:		
6403 59 31	– – – – inferiore a 24 cm	8	pa
	– – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 59 35	– – – – per uomo	8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6403 59 39	----- per donna	8	pa
6403 59 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8	pa
	---- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 59 91	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 59 95	----- per uomo	8	pa
6403 59 99	----- per donna	8	pa
	--- altre calzature:		
6403 91	-- che ricoprono la caviglia:		
6403 91 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	pa
	--- altre:		
	--- che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:		
6403 91 11	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 91 13	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna ..	8	pa
	----- altre:		
6403 91 16	----- per uomo	8	pa
6403 91 18	----- per donna	8	pa
	---- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 91 91	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 91 93	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna ..	8	pa
	----- altre:		
6403 91 96	----- per uomo	8	pa
6403 91 98	----- per donna	5	pa
6403 99	-- altre:		
6403 99 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	pa
	--- altre:		
	--- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più tagli:		
6403 99 11	---- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm ...	8	pa
	---- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 99 31	---- inferiore a 24 cm	8	pa
	---- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 99 33	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	pa
	----- altre:		
6403 99 36	----- per uomo	8	pa
6403 99 38	----- per donna	5	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6403 99 50	— — — — Pantofole ed altre calzature da camera	8	pa
	— — — — altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 99 91	— — — — inferiore a 24 cm	8	pa
	— — — — uguale o superiore a 24 cm:		
6403 99 93	— — — — — Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna . .	8	pa
	— — — — — altre:		
6403 99 96	— — — — — per uomo	8	pa
6403 99 98	— — — — — per donna	7	pa
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:		
	— Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica:		
6404 11 00	— — Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	16,9	pa
6404 19	— — altre:		
6404 19 10	— — — Pantofole ed altre calzature da camera	16,9	pa
6404 19 90	— — — altre	17	pa
6404 20	— Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito:		
6404 20 10	— — Pantofole ed altre calzature da camera	17	pa
6404 20 90	— — altre	17	pa
6405	Altre calzature:		
6405 10 00	— con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	3,5	pa
6405 20	— con tomaie di materie tessili:		
6405 20 10	— — con suole esterne di legno o di sughero	3,5	pa
	— — con suole esterne di altre materie:		
6405 20 91	— — — Pantofole ed altre calzature da camera	4	pa
6405 20 99	— — — altre	4	pa
6405 90	— altre:		
6405 90 10	— — con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17	pa
6405 90 90	— — con suole esterne di altre materie	4	pa
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti:		
6406 10	— Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:		
6406 10 10	— — di cuoio naturale	3	—
6406 10 90	— — di altre materie	3	—
6406 20	— Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica:		
6406 20 10	— — di gomma	3	—
6406 20 90	— — di materia plastica	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6406 90	– altri:		
6406 90 30	– – Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	3	pa
6406 90 50	– – Suole interne ed altri accessori amovibili	3	—
6406 90 60	– – Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	3	—
6406 90 90	– – altre	3	—

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;
 - b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);
 - c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).
2. La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	2,7	p/st
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite	esenzione	p/st
[6503]			
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	esenzione	p/st
6505 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:		
6505 00 10	– di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00	5,7	p/st
	– altri:		
6505 00 30	– – Berretti con visiera, chepì e simili copricapo	2,7	p/st
6505 00 90	– – altri	2,7	—
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:		
6506 10	– Copricapo di sicurezza:		
6506 10 10	– – di materia plastica	2,7	p/st
6506 10 80	– – di altre materie	2,7	p/st
	– altri:		
6506 91 00	– – di gomma o di materia plastica	2,7	p/st
6506 99	– – di altre materie:		
6506 99 10	– – – di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00	5,7	p/st
6506 99 90	– – – altri	2,7	p/st
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	2,7	—

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le canne metriche e simili (voce 9017);
 - b) i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);
 - c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).
2. La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili):		
6601 10 00	– Ombrelloni da giardino e simili	4,7	p/st
	– altri:		
6601 91 00	– – con fusto o manico telescopico	4,7	p/st
6601 99	– – altri:		
6601 99 20	– – – con spoglie di tessuti di materie tessili	4,7	p/st
6601 99 90	– – – altri	4,7	p/st
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	2,7	—
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:		
6603 20 00	– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	5,2	—
6603 90	– altri:		
6603 90 10	– – Impugnature e pomi	2,7	—
6603 90 90	– – altri	5	—

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);
 - b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
 - c) le calzature (capitolo 64);
 - d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);
 - e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);
 - f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).
2. La voce 6701 non comprende:
 - a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, i materassi ed altri oggetti lettercci della voce 9404;
 - b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
 - c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.
3. La voce 6702 non comprende:
 - a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
 - b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	2,7	—
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali:		
6702 10 00	– di materie plastiche	4,7	—
6702 90 00	– di altre materie	4,7	—
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	1,7	—
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove:		
	– di materie tessili sintetiche:		
6704 11 00	– – Parrucche complete	2,2	—
6704 19 00	– – altri	2,2	—
6704 20 00	– di capelli	2,2	—
6704 90 00	– di altre materie	2,2	—

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti del capitolo 25;
 - b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);
 - c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
 - d) gli oggetti del capitolo 71;
 - e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
 - f) le pietre litografiche della voce 8442;
 - g) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;
 - h) le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;
 - ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);
 - m) gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);
 - n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	esenzione	—
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:		
6802 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	esenzione	—
	– altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:		
6802 21 00	– – Marmo, travertino e alabastro	1,7	—
6802 23 00	– – Granito	1,7	—
6802 29 00	– – altre pietre	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri:		
6802 91 00	– – Marmo, travertino e alabastro	1,7	—
6802 92 00	– – altre pietre calcaree	1,7	—
6802 93	– – Granito:		
6802 93 10	– – – lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	—
6802 93 90	– – – altro	1,7	—
6802 99	– – altre pietre:		
6802 99 10	– – – lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	—
6802 99 90	– – – altre	1,7	—
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:		
6803 00 10	– Ardesia per tetti o per facciate	1,7	—
6803 00 90	– altri	1,7	—
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:		
6804 10 00	– Mole per macinare o per sfibrare	esenzione	—
	– altre mole ed oggetti simili:		
6804 21 00	– – di diamante naturale o sintetico, agglomerato	1,7	—
6804 22	– – di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:		
	– – – di abrasivi artificiali, con agglomerante:		
	– – – – di resine sintetiche o artificiali:		
6804 22 12	– – – – non rinforzati	esenzione	—
6804 22 18	– – – – rinforzati	esenzione	—
6804 22 30	– – – – di ceramica o di silicato	esenzione	—
6804 22 50	– – – – di altre materie	esenzione	—
6804 22 90	– – – altri	esenzione	—
6804 23 00	– – di pietre naturali	esenzione	—
6804 30 00	– Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	esenzione	—
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:		
6805 10 00	– applicati solamente su tessuto di materie tessili	1,7	—
6805 20 00	– applicati solamente su carta o cartone	1,7	—
6805 30 00	– applicati su altre materie	1,7	—
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:		
6806 10 00	– Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6806 20	– Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:		
6806 20 10	– – Argille espanse	esenzione	—
6806 20 90	– – altri	esenzione	—
6806 90 00	– altri	esenzione	—
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):		
6807 10 00	– in rotoli	esenzione	m ²
6807 90 00	– altri	esenzione	—
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	1,7	—
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:		
	– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:		
6809 11 00	– – unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	1,7	m ²
6809 19 00	– – altri	1,7	m ²
6809 90 00	– altri lavori	1,7	—
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:		
	– Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:		
6810 11	– – Blocchi e mattoni da costruzione:		
6810 11 10	– – – di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	1,7	—
6810 11 90	– – – altri	1,7	—
6810 19 00	– – altri	1,7	—
	– altri lavori:		
6810 91 00	– – Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	1,7	—
6810 99 00	– – altri	1,7	—
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:		
6811 40 00	– contenenti amianto	1,7	—
	– non contenenti amianto:		
6811 81 00	– – Lastre ondulate	1,7	—
6811 82 00	– – altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili	1,7	—
6811 89 00	– – altri lavori	1,7	—
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:		
6812 80	– di crocidolite:		
6812 80 10	– – lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6812 80 90	– – altri	3,7	—
	– altri:		
6812 91 00	– – Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	3,7	—
6812 92 00	– – Carta, cartoni e feltri	3,7	—
6812 93 00	– – Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli ...	3,7	—
6812 99	– – altri:		
6812 99 10	– – – Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	—
6812 99 90	– – – altri	3,7	—
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:		
6813 20 00	– contenenti amianto	2,7	—
	– non contenenti amianto:		
6813 81 00	– – Guarnizioni per freni	2,7	—
6813 89 00	– – altre	2,7	—
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:		
6814 10 00	– Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	1,7	—
6814 90 00	– altri	1,7	—
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:		
6815 10	– Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici:		
6815 10 10	– – Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	esenzione	—
6815 10 90	– – altri	esenzione	—
6815 20 00	– Lavori di torba	esenzione	—
	– altri lavori:		
6815 91 00	– – contenenti magnesite, dolomite o cromite	esenzione	—
6815 99 00	– – altri	esenzione	—

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti della voce 2844;
 - b) gli oggetti della voce 6804;
 - c) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
 - d) i cermet della voce 8113;
 - e) gli oggetti del capitolo 82;
 - f) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;
 - g) i denti artificiali di ceramica della voce 9021;
 - h) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);
 - ij) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - k) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - l) gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);
 - m) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI		
6901 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	2	—
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:		
6902 10 00	– contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	2	—
6902 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:		
6902 20 10	– – contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO ₂)	2	—
	– – altri:		
6902 20 91	– – – contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	2	—
6902 20 99	– – – altri	2	—
6902 90 00	– altri	2	—
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:		
6903 10 00	– contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6903 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al₂O₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO₂):		
6903 20 10	– – contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	5	—
6903 20 90	– – contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al ₂ O ₃)	5	—
6903 90	– altri:		
6903 90 10	– – contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	—
6903 90 90	– – altri	5	—
II. ALTRI PRODOTTI			
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:		
6904 10 00	– Mattoni da costruzione	2	p/st
6904 90 00	– altri	2	—
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:		
6905 10 00	– Tegole	esenzione	p/st
6905 90 00	– altre	esenzione	—
6906 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	esenzione	—
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:		
6907 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	5	m ²
6907 90	– altri:		
6907 90 20	– – di grès	5	m ²
6907 90 80	– – altre	5	m ²
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:		
6908 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	7	m ²
6908 90	– altri:		
	– – di terracotta comune:		
6908 90 11	– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	6	m ²
6908 90 20	– – – altre	5	m ²
	– – altri:		
6908 90 31	– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	m ²
	– – – altre:		
6908 90 51	– – – – di superficie non superiore a 90 cm ²	7	m ²
	– – – – altre:		
6908 90 91	– – – – di grès	5	m ²
6908 90 93	– – – – di maiolica o di terraglia	5	m ²
6908 90 99	– – – – altre	5	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:		
	– Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:		
6909 11 00	– di porcellana	5	—
6909 12 00	– di Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	5	—
6909 19 00	– altri	5	—
6909 90 00	– altri	5	—
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:		
6910 10 00	– di porcellana	7	—
6910 90 00	– altri	7	—
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana:		
6911 10 00	– Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	12	—
6911 90 00	– altri	12	—
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana:		
6912 00 10	– di terracotta comune	5	—
6912 00 30	– di grès	5,5	—
6912 00 50	– di maiolica o di terraglia	9	—
6912 00 90	– altri	7	—
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:		
6913 10 00	– di porcellana	6	—
6913 90	– altri:		
6913 90 10	– di terracotta comune	3,5	—
	– altri:		
6913 90 93	– di maiolica o di terraglia	6	—
6913 90 98	– altri	6	—
6914	Altri lavori di ceramica:		
6914 10 00	– di porcellana	5	—
6914 90 00	– altri	3	—

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
 - b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);
 - c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
 - d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
 - e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
 - f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
 - g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.
2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:
 - a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
 - b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
 - c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.
3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:
 - a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO_2) uguale o superiore a 60 %;
 - b) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K_2O o Na_2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B_2O_3) superiore a 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.
5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7013 22, 7013 33, 7013 41 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7001 00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa:		
7001 00 10	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	esenzione	—
	– Vetro in massa:		
7001 00 91	– – Vetro da ottica	3	—
7001 00 99	– – altro	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:		
7002 10 00	– Biglie	3	—
7002 20	– Barre e bacchette:		
7002 20 10	– di vetro da ottica	3	—
7002 20 90	– altri	3	—
	– Tubi:		
7002 31 00	– di quarzo o di altra silice fusi	3	—
7002 32 00	– di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	—
7002 39 00	– altri	3	—
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
	– Lastre e fogli, non armati:		
7003 12	– colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:		
7003 12 10	– di vetro da ottica	3	m ²
	– altri:		
7003 12 91	– con strato non riflettente	3	m ²
7003 12 99	– altri	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br	m ²
7003 19	– altri:		
7003 19 10	– di vetro da ottica	3	m ²
7003 19 90	– altri	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br	m ²
7003 20 00	– Lastre e fogli, armati	3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br	m ²
7003 30 00	– Profilati	3	—
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
7004 20	– Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:		
7004 20 10	– Vetro da ottica	3	m ²
	– altri:		
7004 20 91	– con strato non riflettente	3	m ²
7004 20 99	– altri	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br	m ²
7004 90	– altro vetro:		
7004 90 10	– Vetro da ottica	3	m ²
7004 90 80	– altro	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
7005 10	– Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente:		
7005 10 05	– – con strato non riflettente	3	m ²
	– – altro, di spessore:		
7005 10 25	– – – inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m ²
7005 10 30	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m ²
7005 10 80	– – – superiore a 4,5 mm	2	m ²
	– altro vetro non armato:		
7005 21	– – colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato:		
7005 21 25	– – – di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m ²
7005 21 30	– – – di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m ²
7005 21 80	– – – di spessore superiore a 4,5 mm	2	m ²
7005 29	– – altro:		
7005 29 25	– – – di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m ²
7005 29 35	– – – di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m ²
7005 29 80	– – – di spessore superiore a 4,5 mm	2	m ²
7005 30 00	– Vetro armato	2	m ²
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
7006 00 10	– Vetro da ottica	3	—
7006 00 90	– altro	3	—
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:		
	– Vetri temperati:		
7007 11	– – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
7007 11 10	– – – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	—
7007 11 90	– – – altri	3	—
7007 19	– – altri:		
7007 19 10	– – – smaltati	3	m ²
7007 19 20	– – – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	m ²
7007 19 80	– – – altri	3	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7007 21	– Vetri formati da fogli aderenti fra loro: – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
7007 21 20	– di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	—
7007 21 80	– altri	3	—
7007 29 00	– altri	3	m ²
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple:		
7008 00 20	– colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente – altri:	3	m ²
7008 00 81	– formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	3	m ²
7008 00 89	– altri	3	m ²
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:		
7009 10 00	– Specchi retrovisivi per veicoli	4	p/st
	– altri:		
7009 91 00	– non incorniciati	4	—
7009 92 00	– incorniciati	4	—
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:		
7010 10 00	– Ampolle	3	p/st
7010 20 00	– Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	5	—
7010 90	– altri:		
7010 90 10	– Barattoli per sterilizzare	5	p/st
	– altri:		
7010 90 21	– ottenuti a partire da un tubo di vetro	5	p/st
	– altri, di capacità nominale:		
7010 90 31	– di 2,5 l o più	5	p/st
	– di meno di 2,5 l:		
	– per prodotti alimentari e bevande:		
	– Bottiglie e boccette:		
	– di vetro non colorato, di capacità nominale:		
7010 90 41	– di 1 l o più	5	p/st
7010 90 43	– superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	p/st
7010 90 45	– 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	p/st
7010 90 47	– inferiore a 0,15 l	5	p/st
	– di vetro colorato, di capacità nominale:		
7010 90 51	– di 1 l o più	5	p/st
7010 90 53	– superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7010 90 55	— — — — — 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	p/st
7010 90 57	— — — — — inferiore a 0,15 l	5	p/st
	— — — — — altri, di capacità nominale:		
7010 90 61	— — — — — di 0,25 l o più	5	p/st
7010 90 67	— — — — — inferiore a 0,25 l	5	p/st
	— — — — — per prodotti farmaceutici, di capacità nominale:		
7010 90 71	— — — — — superiore a 0,055 l	5	p/st
7010 90 79	— — — — — inferiore o uguale a 0,055 l	5	p/st
	— — — — — per altri prodotti:		
7010 90 91	— — — — — di vetro non colorato	5	p/st
7010 90 99	— — — — — di vetro colorato	5	p/st
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:		
7011 10 00	— per l'illuminazione elettrica	4	—
7011 20 00	— per tubi catodici	4	—
7011 90 00	— altri	4	—
[7012]			
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:		
7013 10 00	— Oggetti di vetroceramica	11	p/st
	— Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica:		
7013 22	— — di cristallo al piombo:		
7013 22 10	— — — fabbricati a mano	11	p/st
7013 22 90	— — — fabbricati meccanicamente	11	p/st
7013 28	— — altri:		
7013 28 10	— — — fabbricati a mano	11	p/st
7013 28 90	— — — fabbricati meccanicamente	11	p/st
	— altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:		
7013 33	— — di cristallo al piombo:		
	— — — fabbricati a mano:		
7013 33 11	— — — — incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 33 19	— — — — altri	11	p/st
	— — — fabbricati meccanicamente:		
7013 33 91	— — — — incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 33 99	— — — — altri	11	p/st
7013 37	— — altri:		
7013 37 10	— — — di vetro temperato	11	p/st
	— — — altri:		
	— — — — fabbricati a mano:		
7013 37 51	— — — — — incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 37 59	— — — — — altri	11	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — fabbricati meccanicamente:		
7013 37 91	— — — — — incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 37 99	— — — — — altri	11	p/st
	— Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica:		
7013 41	— — di cristallo al piombo:		
7013 41 10	— — — fabbricati a mano	11	p/st
7013 41 90	— — — fabbricati meccanicamente	11	p/st
7013 42 00	— — di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	11	p/st
7013 49	— — altri:		
7013 49 10	— — — di vetro temperato	11	p/st
	— — — altri:		
7013 49 91	— — — — fabbricati a mano	11	p/st
7013 49 99	— — — — fabbricati meccanicamente	11	p/st
	— altri oggetti:		
7013 91	— — di cristallo al piombo:		
7013 91 10	— — — fabbricati a mano	11	p/st
7013 91 90	— — — fabbricati meccanicamente	11	p/st
7013 99 00	— — altri	11	p/st
7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	3	—
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:		
7015 10 00	— Vetri da occhialeria medica	3	—
7015 90 00	— altri	3	—
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:		
7016 10 00	— Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili . .	8	—
7016 90	— altri:		
7016 90 10	— — Vetri riuniti in vetrate	3	m ²
7016 90 40	— — Blocchi e mattoni, per l'edilizia o la costruzione	3 MIN 1,2 €/100 kg/br	—
7016 90 70	— — altri	3 MIN 1,2 €/100 kg/br	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7017	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:		
7017 10 00	– di quarzo o di altra silice fusi	3	—
7017 20 00	– di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	—
7017 90 00	– altre	3	—
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm:		
7018 10	– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:		
	– – Perle:		
7018 10 11	– – – tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	—
7018 10 19	– – – altre	7	—
7018 10 30	– – Imitazioni di perle fini o coltivate	esenzione	—
	– – Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini):		
7018 10 51	– – – tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	—
7018 10 59	– – – altre	3	—
7018 10 90	– – altre	3 ⁽¹⁾	—
7018 20 00	– Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	3	—
7018 90	– altri:		
7018 90 10	– – Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	3	—
7018 90 90	– – altri	6	—
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):		
	– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:		
7019 11 00	– – Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	7	—
7019 12 00	– – Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	—
7019 19	– – altri:		
7019 19 10	– – – di filamenti	7	—
7019 19 90	– – – di fibre in fiocco	7	—
	– Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:		
★ 7019 31 00	– – Feltri (mats)	7	—
★ 7019 32 00	– – Veli	5	—
7019 39 00	– – altri	5	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7019 40 00	– Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	—
	– altri tessuti:		
7019 51 00	– – di larghezza non superiore a 30 cm	7	—
7019 52 00	– – di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	7	—
7019 59 00	– – altri	7	—
7019 90 00	– altri	7	—
7020 00	Altri lavori di vetro:		
7020 00 05	– Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	esenzione	—
	– Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto:		
7020 00 07	– – non finite	3	—
7020 00 08	– – finite	6	—
	– altri:		
7020 00 10	– – di quarzo o di altra silice, fusi	3	—
7020 00 30	– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	—
7020 00 80	– – altri	3	—

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE**Note**

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:
 - a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
 - b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2. A) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiera, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
B) La voce 7116 comprende soltanto oggetti che non includono né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che includono soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
 - b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
 - c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);
 - d) i catalizzatori su supporto (voce 3815);
 - e) gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 3. B del capitolo 42;
 - f) gli oggetti delle voci 4303 e 4304;
 - g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
 - h) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
 - ij) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
 - k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);
 - l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
 - m) le armi e loro parti (capitolo 93);
 - n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
 - o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;
 - p) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4. A) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.
B) Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
C) Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:
- a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
 - b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
 - c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7. Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Con riserva delle disposizioni della nota 1 A) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.
9. Ai sensi della voce 7113, per «minuterie o oggetti di gioielleria» si intendono:
- a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);
 - b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Questi articoli possono comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

10. Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toeletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
11. Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.
2. Nonostante le disposizioni della nota 4 B) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI		
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7101 10 00	– Perle fini	esenzione	g
	– Perle coltivate:		
7101 21 00	– – gregge	esenzione	g
7101 22 00	– – lavorate	esenzione	g
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:		
7102 10 00	– non scelti	esenzione	c/k
	– industriali:		
7102 21 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	c/k
7102 29 00	– – altri	esenzione	c/k
	– non industriali:		
7102 31 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	c/k
7102 39 00	– – altri	esenzione	c/k
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7103 10 00	– gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	—
	– altrimenti lavorate:		
7103 91 00	– – Rubini, zaffiri e smeraldi	esenzione	g
7103 99 00	– – altre	esenzione	g
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7104 10 00	– Quarzo piezoelettrico	esenzione	g
7104 20 00	– altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	g
7104 90 00	– altre	esenzione	g
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche:		
7105 10 00	– di diamanti	esenzione	g
7105 90 00	– altri	esenzione	g
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI		
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere:		
7106 10 00	– Polveri	esenzione	g
	– altro:		
7106 91 00	– – greggio	esenzione	g
7106 92 00	– – semilavorato	esenzione	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	esenzione	—
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:		
	– per usi non monetari:		
7108 11 00	– – Polveri	esenzione	g
7108 12 00	– – greggio	esenzione	g
7108 13	– – semilavorato:		
7108 13 10	– – – Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	esenzione	g
7108 13 80	– – – altro	esenzione	g
7108 20 00	– per uso monetario	esenzione	g
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati .	esenzione	—
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:		
	– Platino:		
7110 11 00	– – greggio o in polvere	esenzione	g
7110 19	– – altro:		
7110 19 10	– – – Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	esenzione	g
7110 19 80	– – – altro	esenzione	g
	– Palladio:		
7110 21 00	– – greggio o in polvere	esenzione	g
7110 29 00	– – altro	esenzione	g
	– Rodio:		
7110 31 00	– – greggio o in polvere	esenzione	g
7110 39 00	– – altro	esenzione	g
	– Iridio, osmio e rutenio:		
7110 41 00	– – greggi o in polvere	esenzione	g
7110 49 00	– – altri	esenzione	g
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	esenzione	—
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi:		
7112 30 00	– Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	esenzione	—
	– altri:		
7112 91 00	– – di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	—
7112 92 00	– – di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	—
7112 99 00	– – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI		
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7113 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2,5	g
7113 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi . . .	2,5	g
7113 20 00	– di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	4	—
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7114 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2	g
7114 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi . . .	2	g
7114 20 00	– di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2	—
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7115 10 00	– Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	esenzione	—
7115 90 00	– altri	3	—
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:		
7116 10 00	– di perle fini o coltivate	esenzione	g
7116 20	– di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:		
7116 20 11	– – Collane, braccialetti ed altri lavori esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	g
7116 20 80	– – altri	2,5	g
7117	Minuterie di fantasia:		
	– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:		
7117 11 00	– – gemelli e bottoni simili	4	—
7117 19 00	– – altre	4	—
7117 90 00	– altre	4	—
7118	Monete:		
7118 10 00	– Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro	esenzione	g
7118 90 00	– altre	esenzione	g

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1. Questa sezione non comprende:
 - a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);
 - b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);
 - c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;
 - d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;
 - e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);
 - f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
 - g) le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
 - h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
 - ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
 - n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:
 - a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
 - b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);
 - c) gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.
3. Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalio, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.
4. Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.
5. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):
 - a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
 - b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
 - c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
6. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

7. Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

- a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
- b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;
- c) un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

8. In questa sezione, si intendono per:

- a) «Cascami ed avanzi»:

i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

- b) «Polveri»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

- a) «Ghise gregge»:

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

- 10 % o meno di cromo,
- 6 % o meno di manganese,
- 3 % o meno di fosforo,
- 8 % o meno di silicio,
- 10 % o meno, in totale, di altri elementi.

- b) «Ghise speculari»:

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

- c) «Ferro-leghe»:

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

- più di 10 % di cromo,
- più di 30 % di manganese,
- più di 3 % di fosforo,
- più di 8 % di silicio,
- più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

d) «Acciai»:

le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e) «Acciai inossidabili»:

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

f) «Altri acciai legati»:

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

- 0,3 % o più di alluminio,
- 0,0008 % o più di boro,
- 0,3 % o più di cromo,
- 0,3 % o più di cobalto,
- 0,4 % o più di rame,
- 0,4 % o più di piombo,
- 1,65 % o più di manganese,
- 0,08 % o più di molibdeno,
- 0,3 % o più di nichel,
- 0,06 % o più di niobio,
- 0,6 % o più di silicio,
- 0,05 % o più di titanio,
- 0,3 % o più di tungsteno (wolframio),
- 0,1 % o più di vanadio,
- 0,05 % o più di zirconio,
- 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g) «Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise speculari o delle ferro-leghe.

h) «Graniglie»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij) «Semiprodotti»:

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbizzi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k) «Prodotti laminati piatti»:

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

- arrotolati in spire sovrapposte, o
- non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l) «Vergella o bordione»:

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m) «Barre»:

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

Questi prodotti possono:

- avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);
- avere subito una torsione dopo la laminazione.

n) «Profilati»:

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

o) «Fili»:

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p) «Barre forate per la perforazione»:

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.
3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Ghise gregge legate»:

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

- più di 0,2 % di cromo,
- più di 0,3 % di rame,
- più di 0,3 % di nichel,
- più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b) «Acciai non legati automatici»:

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

- 0,08 % o più di zolfo,
- 0,1 % o più di piombo,
- più di 0,05 % di selenio,

- più di 0,01 % di tellurio,
 - più di 0,05 % di bismuto.
 - c) «Acciai al silicio detti “magnetici”»:

gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati.
 - d) «Acciai rapidi»:

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.
 - e) «Acciai silico-manganese»:

gli acciai che contengono, in peso:

 - non più di 0,7 % di carbonio,
 - 0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e
 - 0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.
2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:
- una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.
- Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Nota complementare

1. Si considerano come:

- *Prodotti laminati piatti detti «magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:*
 - inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;
 - inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;
 - inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.
- «Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.
- «Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:
 - meno di 0,6 % di carbonio
 - e
 - 0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio
 - o
 - 4 % o più di tungsteno;
 - 0,8 % o più di carbonio
 - e
 - 0,05 % o più di vanadio;
 - più di 1,2 % di carbonio
 - e

- 11 % o più e non più di 15 % di cromo;
- 0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio
- e
- 3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel
- e
- 1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo
- e
- 0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;
- 0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio
- e
- 1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo
- e
- 0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno
- e
- meno di 1,2 % di nichel;
- 0,3 % o più di carbonio
- e
- meno di 5,2 % di cromo
- e
- 0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;
- 0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio
- e
- 1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel
- e
- 0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo
- e
- 0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI		
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie:		
7201 10	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:		
	– – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:		
7201 10 11	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	1,7	—
7201 10 19	– – – con tenore di silicio superiore a 1 %	1,7	—
7201 10 30	– – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	1,7	—
7201 10 90	– – contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	esenzione	—
7201 20 00	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7201 50	– Ghise gregge legate; ghise speculari:		
7201 50 10	– – Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	esenzione	—
7201 50 90	– – altre	1,7	—
7202	Ferro-leghe:		
	– Ferromanganese:		
7202 11	– – contenente, in peso, più di 2 % di carbonio:		
7202 11 20	– – – di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	2,7	—
7202 11 80	– – – altro	2,7	—
7202 19 00	– – altro	2,7	—
	– Ferrosilicio:		
7202 21 00	– – contenente, in peso, più di 55 % di silicio	5,7 ⁽¹⁾	—
7202 29	– – altro:		
7202 29 10	– – – contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	5,7 ⁽¹⁾	—
7202 29 90	– – – altro	5,7 ⁽¹⁾	—
7202 30 00	– Ferro-silico-manganese	3,7	—
	– Ferrocromo:		
7202 41	– – contenente, in peso, più di 4 % di carbonio:		
7202 41 10	– – – contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio	4	—
7202 41 90	– – – contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	4	—
7202 49	– – altro:		
7202 49 10	– – – contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	7	—
7202 49 50	– – – contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	7	—
7202 49 90	– – – contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio	7	—
7202 50 00	– Ferro-silico-cromo	2,7	—
7202 60 00	– Ferro-nichel	esenzione	—
7202 70 00	– Ferro-molibdeno	2,7	—
7202 80 00	– Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	esenzione	—
	– altre:		
7202 91 00	– – Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	2,7	—
7202 92 00	– – Ferro-vanadio	2,7	—
7202 93 00	– – Ferro-niobio	esenzione	—
7202 99	– – altre:		
7202 99 10	– – – Ferro-fosforo	esenzione	—
7202 99 30	– – – Ferro-silico-magnesio	2,7	—
7202 99 80	– – – altre	2,7	—

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:		
7203 10 00	– Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	esenzione	—
7203 90 00	– altri	esenzione	—
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:		
7204 10 00	– Cascami ed avanzi di ghisa	esenzione	—
	– Cascami ed avanzi di acciaio legati:		
7204 21	– – di acciai inossidabili:		
7204 21 10	– – – contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	esenzione	—
7204 21 90	– – – altri	esenzione	—
7204 29 00	– – altri	esenzione	—
7204 30 00	– Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	esenzione	—
	– altri cascami ed avanzi:		
7204 41	– – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti:		
7204 41 10	– – – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	esenzione	—
	– – – Spuntature di stampaggio o di taglio:		
7204 41 91	– – – – in pacchetti	esenzione	—
7204 41 99	– – – – altri	esenzione	—
7204 49	– – altri:		
7204 49 10	– – – spezzettati	esenzione	—
	– – – altri:		
7204 49 30	– – – – in pacchetti	esenzione	—
7204 49 90	– – – – altri	esenzione	—
7204 50 00	– Cascami lingottati	esenzione	—
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio:		
7205 10 00	– Graniglie	esenzione	—
	– Polveri:		
7205 21 00	– – di acciai legati	esenzione	—
7205 29 00	– – altre	esenzione	—
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI		
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:		
7206 10 00	– Lingotti	esenzione	—
7206 90 00	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:		
	– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7207 11	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
	– – – laminati od ottenuti con colata continua:		
7207 11 11	– – – – di acciai automatici	esenzione	—
	– – – – altri:		
7207 11 14	– – – – di spessore inferiore o uguale a 130 mm	esenzione	—
7207 11 16	– – – – di spessore superiore a 130 mm	esenzione	—
7207 11 90	– – – fucinati	esenzione	—
7207 12	– – altri, di sezione trasversale rettangolare:		
7207 12 10	– – – laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 12 90	– – – fucinati	esenzione	—
7207 19	– – altri:		
	– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:		
7207 19 12	– – – – laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 19 19	– – – – fucinati	esenzione	—
7207 19 80	– – – altri	esenzione	—
7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:		
	– di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
	– – laminati od ottenuti con colata continua:		
7207 20 11	– – – di acciai automatici	esenzione	—
	– – – altri, contenenti, in peso:		
7207 20 15	– – – – 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7207 20 17	– – – – 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7207 20 19	– – – fucinati	esenzione	—
	– – altri, di sezione trasversale rettangolare:		
7207 20 32	– – – laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 20 39	– – – fucinati	esenzione	—
	– – di sezione trasversale circolare o poligonale:		
7207 20 52	– – – laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 20 59	– – – fucinati	esenzione	—
7207 20 80	– – altri	esenzione	—
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:		
7208 10 00	– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	esenzione	—
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:		
7208 25 00	– – di spessore di 4,75 mm o più	esenzione	—
7208 26 00	– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7208 27 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208 36 00	– di spessore superiore a 10 mm	esenzione	—
7208 37 00	– di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	esenzione	—
7208 38 00	– di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7208 39 00	– di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	—
7208 40 00	– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo ...	esenzione	—
	– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208 51	– di spessore superiore a 10 mm:		
7208 51 20	– di spessore superiore a 15 mm	esenzione	—
	– di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:		
7208 51 91	– di 2 050 mm o più	esenzione	—
7208 51 98	– inferiore a 2 050 mm	esenzione	—
7208 52	– di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:		
7208 52 10	– laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm	esenzione	—
	– altri, di larghezza:		
7208 52 91	– di 2 050 mm o più	esenzione	—
7208 52 99	– inferiore a 2 050 mm	esenzione	—
7208 53	– di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:		
7208 53 10	– laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più	esenzione	—
7208 53 90	– altri	esenzione	—
7208 54 00	– di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	—
7208 90	– altri:		
7208 90 20	– forati	esenzione	—
7208 90 80	– altri	esenzione	—
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:		
	– arrotolati, semplicemente laminati a freddo:		
7209 15 00	– di spessore di 3 mm o più	esenzione	—
7209 16	– di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7209 16 10	– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 16 90	– altri	esenzione	—
7209 17	– di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:		
7209 17 10	– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 17 90	– altri	esenzione	—
7209 18	– di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7209 18 10	– detti «magnetici»	esenzione	—
	– altri:		
7209 18 91	– di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm	esenzione	—
7209 18 99	– di spessore inferiore a 0,35 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:		
7209 25 00	– di spessore di 3 mm o più	esenzione	—
7209 26	– di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7209 26 10	– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 26 90	– altri	esenzione	—
7209 27	– di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:		
7209 27 10	– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 27 90	– altri	esenzione	—
7209 28	– di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7209 28 10	– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 28 90	– altri	esenzione	—
7209 90	– altri:		
7209 90 20	– forati	esenzione	—
7209 90 80	– altri	esenzione	—
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:		
	– stagnati:		
7210 11 00	– di spessore di 0,5 mm o più	esenzione	—
7210 12	– di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7210 12 20	– Latta	esenzione	—
7210 12 80	– altri	esenzione	—
7210 20 00	– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	esenzione	—
7210 30 00	– zincati elettroliticamente	esenzione	—
	– zincati con altri procedimenti:		
7210 41 00	– ondulati	esenzione	—
7210 49 00	– altri	esenzione	—
7210 50 00	– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	—
	– rivestiti di alluminio:		
7210 61 00	– rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	—
7210 69 00	– altri	esenzione	—
7210 70	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:		
7210 70 10	– Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	—
7210 70 80	– altri	esenzione	—
7210 90	– altri:		
7210 90 30	– placcati	esenzione	—
7210 90 40	– stagnati e stampati	esenzione	—
7210 90 80	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:		
	– semplicemente laminati a caldo:		
7211 13 00	– – laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo .	esenzione	—
7211 14 00	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più	esenzione	—
7211 19 00	– – altri	esenzione	—
	– semplicemente laminati a freddo:		
7211 23	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7211 23 20	– – – detti «magnetici»	esenzione	—
	– – – altri:		
7211 23 30	– – – – di spessore di 0,35 mm o più	esenzione	—
7211 23 80	– – – – di spessore inferiore a 0,35 mm	esenzione	—
7211 29 00	– – altri	esenzione	—
7211 90	– altri:		
7211 90 20	– – forati	esenzione	—
7211 90 80	– – altri	esenzione	—
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:		
7212 10	– stagnati:		
7212 10 10	– – Latta semplicemente trattata in superficie	esenzione	—
7212 10 90	– – altri	esenzione	—
7212 20 00	– zincati elettroliticamente	esenzione	—
7212 30 00	– zincati con altri procedimenti	esenzione	—
7212 40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:		
7212 40 20	– – Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	—
7212 40 80	– – altri	esenzione	—
7212 50	– altrimenti rivestiti:		
7212 50 20	– – rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	—
7212 50 30	– – cromati o nichelati	esenzione	—
7212 50 40	– – ramati	esenzione	—
	– – rivestiti di alluminio:		
7212 50 61	– – – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	—
7212 50 69	– – – altri	esenzione	—
7212 50 90	– – altri	esenzione	—
7212 60 00	– placcati	esenzione	—
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:		
7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	—
7213 20 00	– altri, di acciai automatici	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri:		
7213 91	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:		
7213 91 10	– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	—
7213 91 20	– – – del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	esenzione	—
	– – – altri:		
7213 91 41	– – – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	esenzione	—
7213 91 49	– – – – contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7213 91 70	– – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	esenzione	—
7213 91 90	– – – – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	esenzione	—
7213 99	– – altri:		
7213 99 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7213 99 90	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:		
7214 10 00	– fucinate	esenzione	—
7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	esenzione	—
7214 30 00	– altre, di acciai automatici	esenzione	—
	– altre:		
7214 91	– – di sezione trasversale rettangolare:		
7214 91 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7214 91 90	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7214 99	– – altre:		
	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7214 99 10	– – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	—
	– – – – altre, di sezione circolare con diametro:		
7214 99 31	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 39	– – – – – inferiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 50	– – – – altre	esenzione	—
	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:		
	– – – – di sezione circolare con diametro:		
7214 99 71	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 79	– – – – – inferiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 95	– – – – altre	esenzione	—
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati:		
7215 10 00	– di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	esenzione	—
7215 50	– altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7215 50 11	– – – di sezione rettangolare	esenzione	—
7215 50 19	– – – altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7215 50 80	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7215 90 00	– altre	esenzione	—
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:		
7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	esenzione	—
	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:		
7216 21 00	– – Profilati a L	esenzione	—
7216 22 00	– – Profilati a T	esenzione	—
	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:		
7216 31	– – Profilati ad U:		
7216 31 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm	esenzione	—
7216 31 90	– – – di altezza superiore a 220 mm	esenzione	—
7216 32	– – Profilati ad I:		
	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:		
7216 32 11	– – – – ad ali a facce parallele	esenzione	—
7216 32 19	– – – – altri	esenzione	—
	– – – di altezza superiore a 220 mm:		
7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele	esenzione	—
7216 32 99	– – – – altri	esenzione	—
7216 33	– – Profilati ad H:		
7216 33 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	esenzione	—
7216 33 90	– – – di altezza superiore a 180 mm	esenzione	—
7216 40	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:		
7216 40 10	– – Profilati a L	esenzione	—
7216 40 90	– – Profilati a T	esenzione	—
7216 50	– altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
7216 50 10	– – di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm	esenzione	—
	– – altri:		
7216 50 91	– – – Piatti a bulbo	esenzione	—
7216 50 99	– – – altri	esenzione	—
	– Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		
7216 61	– – ottenuti da prodotti laminati piatti:		
7216 61 10	– – – Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	esenzione	—
7216 61 90	– – – altri	esenzione	—
7216 69 00	– – altri	esenzione	—
	– altri:		
7216 91	– – ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti:		
7216 91 10	– – – Lamiere profilate (nervate)	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7216 91 80	— — — altri	esenzione	—
7216 99 00	— — altri	esenzione	—
7217	Fili di ferro o di acciai non legati:		
7217 10	— non rivestiti, anche lucidati:		
	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 10 10	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	esenzione	—
	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:		
7217 10 31	— — — — aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	—
7217 10 39	— — — — altri	esenzione	—
7217 10 50	— — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 10 90	— — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 20	— zincati:		
	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 20 10	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	esenzione	—
7217 20 30	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm	esenzione	—
7217 20 50	— — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 20 90	— — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 30	— rivestiti di altri metalli comuni:		
	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 30 41	— — — ramati	esenzione	—
7217 30 49	— — — altri	esenzione	—
7217 30 50	— — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 30 90	— — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 90	— altri:		
7217 90 20	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7217 90 50	— — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 90 90	— — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
	III. ACCIAI INOSSIDABILI		
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:		
7218 10 00	— Lingotti e altre forme primarie	esenzione	—
	— altri:		
7218 91	— — di sezione trasversale rettangolare:		
7218 91 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7218 91 80	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7218 99	– – altri:		
	– – – di sezione trasversale quadrata:		
7218 99 11	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	—
7218 99 19	– – – – fucinati	esenzione	—
	– – – altri:		
7218 99 20	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	—
7218 99 80	– – – – fucinati	esenzione	—
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:		
	– semplicemente laminati a caldo, arrotolati:		
7219 11 00	– – di spessore superiore a 10 mm	esenzione	—
7219 12	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm:		
7219 12 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 12 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 13	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:		
7219 13 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 13 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 14	– – di spessore inferiore a 3 mm:		
7219 14 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 14 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:		
7219 21	– – di spessore superiore a 10 mm:		
7219 21 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 21 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 22	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm:		
7219 22 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 22 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 23 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7219 24 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	—
	– semplicemente laminati a freddo:		
7219 31 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	—
7219 32	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:		
7219 32 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 32 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 33	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7219 33 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 33 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 34	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm:		
7219 34 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 34 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7219 35	– di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7219 35 10	– – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 35 90	– – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 90	– altri:		
7219 90 20	– – forati	esenzione	—
7219 90 80	– – altri	esenzione	—
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:		
	– semplicemente laminati a caldo:		
7220 11 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	—
7220 12 00	– – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7220 20	– semplicemente laminati a freddo:		
	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 21	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 29	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– – di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 41	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 49	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– – di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 81	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 89	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7220 90	– altri:		
7220 90 20	– – forati	esenzione	—
7220 90 80	– – altri	esenzione	—
7221 00	Vergella o bordone di acciai inossidabili:		
7221 00 10	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7221 00 90	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili:		
	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo:		
7222 11	– di sezione circolare:		
	– – di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:		
7222 11 11	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 11 19	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– – di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:		
7222 11 81	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 11 89	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 19	– altre:		
7222 19 10	– – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 19 90	– – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7222 20	– Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
	– di sezione circolare:		
	– di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:		
7222 20 11	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 19	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:		
7222 20 21	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 29	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso:		
7222 20 31	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 39	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– altre, contenenti, in peso:		
7222 20 81	– – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 89	– – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 30	– altre barre:		
	– fucinate, contenenti, in peso:		
7222 30 51	– – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 30 91	– – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 30 97	– altre	esenzione	—
7222 40	– Profilati:		
7222 40 10	– semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	—
7222 40 50	– semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	—
7222 40 90	– altri	esenzione	—
7223 00	Fili di acciai inossidabili:		
	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel:		
7223 00 11	– – contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	esenzione	—
7223 00 19	– – altri	esenzione	—
	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel:		
7223 00 91	– – contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	esenzione	—
7223 00 99	– – altri	esenzione	—
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI		
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:		
7224 10	– Lingotti e altre forme primarie:		
7224 10 10	– di acciai per utensili	esenzione	—
7224 10 90	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7224 90	– altri:		
7224 90 02	– – di acciai per utensili	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:		
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
	– – – – – la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
7224 90 03	– – – – – di acciai rapidi	esenzione	—
7224 90 05	– – – – – contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	—
7224 90 07	– – – – – altri	esenzione	—
7224 90 14	– – – – – altri	esenzione	—
7224 90 18	– – – – fucinati	esenzione	—
	– – – altri:		
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
7224 90 31	– – – – – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7224 90 38	– – – – – altri	esenzione	—
7224 90 90	– – – – fucinati	esenzione	—
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:		
	– di acciai al silicio detti «magnetici»:		
7225 11 00	– – a grani orientati	esenzione	—
7225 19	– – altri:		
7225 19 10	– – – laminati a caldo	esenzione	—
7225 19 90	– – – laminati a freddo	esenzione	—
7225 30	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati:		
7225 30 10	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7225 30 30	– – di acciai rapidi	esenzione	—
7225 30 90	– – altri	esenzione	—
7225 40	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:		
7225 40 12	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7225 40 15	– – di acciai rapidi	esenzione	—
	– – altri:		
7225 40 40	– – – di spessore superiore a 10 mm	esenzione	—
7225 40 60	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	esenzione	—
7225 40 90	– – – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7225 50	– altri, semplicemente laminati a freddo:		
7225 50 20	– – di acciai rapidi	esenzione	—
7225 50 80	– – altri	esenzione	—
	– altri:		
7225 91 00	– – zincati elettroliticamente	esenzione	—
7225 92 00	– – zincati con altri procedimenti	esenzione	—
7225 99 00	– – altri	esenzione	—
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:		
	– di acciai al silicio detti «magnetici»:		
7226 11 00	– – a grani orientati	esenzione	—
7226 19	– – altri:		
7226 19 10	– – – semplicemente laminati a caldo	esenzione	—
7226 19 80	– – – altri	esenzione	—
7226 20 00	– di acciai rapidi	esenzione	—
	– altri:		
7226 91	– – semplicemente laminati a caldo:		
7226 91 20	– – – di acciai per utensili	esenzione	—
	– – – altri:		
7226 91 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	—
7226 91 99	– – – – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7226 92 00	– – semplicemente laminati a freddo	esenzione	—
7226 99	– – altri:		
7226 99 10	– – – zincati elettroliticamente	esenzione	—
7226 99 30	– – – zincati con altri procedimenti	esenzione	—
7226 99 70	– – – altri	esenzione	—
7227	Vergella o bordone di altri acciai legati:		
7227 10 00	– di acciai rapidi	esenzione	—
7227 20 00	– di acciai silico-manganese	esenzione	—
7227 90	– altri:		
7227 90 10	– – contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	—
7227 90 50	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7227 90 95	– – altri	esenzione	—
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:		
7228 10	– Barre di acciai rapidi:		
7228 10 20	– – semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7228 10 50	– – fucinate	esenzione	—
7228 10 90	– – altre	esenzione	—
7228 20	– Barre di acciai silico-manganese:		
7228 20 10	– – di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	—
	– – altre:		
7228 20 91	– – – semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	—
7228 20 99	– – – altre	esenzione	—
7228 30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:		
7228 30 20	– – di acciai per utensili	esenzione	—
	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:		
7228 30 41	– – – di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 49	– – – altre	esenzione	—
	– – altre:		
	– – – di sezione circolare, di diametro:		
7228 30 61	– – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 69	– – – – inferiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 70	– – – di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	—
7228 30 89	– – – altre	esenzione	—
7228 40	– altre barre, semplicemente fucinate:		
7228 40 10	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7228 40 90	– – altre	esenzione	—
7228 50	– altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
7228 50 20	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7228 50 40	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
	– – altre:		
	– – – di sezione circolare, di diametro:		
7228 50 61	– – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 50 69	– – – – inferiore a 80 mm	esenzione	—
7228 50 80	– – – altre	esenzione	—
7228 60	– altre barre:		
7228 60 20	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7228 60 80	– – altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7228 70	– Profilati:		
7228 70 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	—
7228 70 90	– – altri	esenzione	—
7228 80 00	– Barre forate per la perforazione	esenzione	—
7229	Fili di altri acciai legati:		
7229 20 00	– di acciai silico-manganese	esenzione	—
7229 90	– altri:		
7229 90 20	– – di acciai rapidi	esenzione	—
7229 90 50	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7229 90 90	– – altri	esenzione	—

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.
2. Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:		
7301 10 00	– Palancole	esenzione	—
7301 20 00	– Profilati	esenzione	—
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		
7302 10	– Rotaie:		
7302 10 10	– – conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	esenzione	—
	– – altre:		
	– – – nuove:		
	– – – – Rotaie del tipo vignole:		
7302 10 22	– – – – di un peso al metro superiore o uguale a 36 kg	esenzione	—
7302 10 28	– – – – di un peso al metro inferiore a 36 kg	esenzione	—
7302 10 40	– – – – Rotaie a guida	esenzione	—
7302 10 50	– – – – altre	esenzione	—
7302 10 90	– – – usate	esenzione	—
7302 30 00	– Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	2,7	—
7302 40 00	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	esenzione	—
7302 90 00	– altri	esenzione	—
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa:		
7303 00 10	– Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,2	—
7303 00 90	– altri	3,2	—
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:		
7304 11 00	– – di acciai inossidabili	esenzione	—
7304 19	– – altri:		
7304 19 10	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7304 19 30	— — — con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7304 19 90	— — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
	— Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:		
7304 22 00	— — Aste di perforazione di acciai inossidabili	esenzione	—
7304 23 00	— — altre aste di perforazione	esenzione	—
7304 24 00	— — altri, di acciai inossidabili	esenzione	—
7304 29	— — altri:		
7304 29 10	— — — con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
7304 29 30	— — — con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7304 29 90	— — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
	— altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:		
7304 31	— — trafilati o laminati a freddo:		
7304 31 20	— — — di precisione	esenzione	—
7304 31 80	— — — altri	esenzione	—
7304 39	— — altri:		
7304 39 10	— — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	—
	— — — altri:		
	— — — — Tubi filettati o filettabili detti gas:		
7304 39 52	— — — — zincati	esenzione	—
7304 39 58	— — — — altri	esenzione	—
	— — — — altri, con diametro esterno:		
7304 39 92	— — — — inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
7304 39 93	— — — — superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7304 39 98	— — — — superiore a 406,4 mm	esenzione	—
	— altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:		
7304 41 00	— — trafilati o laminati a freddo	esenzione	—
7304 49	— — altri:		
7304 49 10	— — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	—
	— — — altri:		
7304 49 93	— — — — con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
7304 49 95	— — — — con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm . . .	esenzione	—
7304 49 99	— — — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:		
7304 51	– – trafilati o laminati a freddo:		
	– – – diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:		
7304 51 12	– – – – inferiore o uguale a 0,5 m	esenzione	—
7304 51 18	– – – – superiore a 0,5 m	esenzione	—
	– – – altri:		
7304 51 81	– – – – di precisione	esenzione	—
7304 51 89	– – – – altri	esenzione	—
7304 59	– – altri:		
7304 59 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	—
	– – – altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:		
7304 59 32	– – – – inferiore o uguale a 0,5 m	esenzione	—
7304 59 38	– – – – superiore a 0,5 m	esenzione	—
	– – – altri:		
7304 59 92	– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
7304 59 93	– – – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm . . .	esenzione	—
7304 59 99	– – – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
7304 90 00	– altri	esenzione	—
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:		
7305 11 00	– – saldati longitudinalmente ad arco sommerso	esenzione	—
7305 12 00	– – saldati longitudinalmente, altri	esenzione	—
7305 19 00	– – altri	esenzione	—
7305 20 00	– Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	esenzione	—
	– altri, saldati:		
7305 31 00	– – saldati longitudinalmente	esenzione	—
7305 39 00	– – altri	esenzione	—
7305 90 00	– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:		
7306 11	– – saldati, di acciai inossidabili:		
7306 11 10	– – – saldati longitudinalmente	esenzione	—
7306 11 90	– – – saldati elicoidalmente	esenzione	—
7306 19	– – altri:		
7306 19 10	– – – saldati longitudinalmente	esenzione	—
7306 19 90	– – – saldati elicoidalmente	esenzione	—
	– Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gaz:		
7306 21 00	– – saldati, di acciai inossidabili	esenzione	—
7306 29 00	– – altri	esenzione	—
7306 30	– altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:		
	– – di precisione, aventi parete di spessore::		
7306 30 11	– – – inferiore o uguale a 2 mm	esenzione	—
7306 30 19	– – – superiore a 2 mm	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – Tubi gas, filettati o filettabili:		
7306 30 41	– – – – zincati	esenzione	—
7306 30 49	– – – – altri	esenzione	—
	– – – altri, con diametro esterno:		
	– – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:		
7306 30 72	– – – – – zincati	esenzione	—
7306 30 77	– – – – – altri	esenzione	—
7306 30 80	– – – – superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
7306 40	– altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:		
7306 40 20	– – trafilati o laminati a freddo	esenzione	—
7306 40 80	– – altri	esenzione	—
7306 50	– altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:		
7306 50 20	– – di precisione	esenzione	—
7306 50 80	– – altri	esenzione	—
	– altri, saldati, di sezione non circolare:		
7306 61	– – di sezione quadrata o rettangolare:		
7306 61 10	– – – di acciai inossidabili	esenzione	—
	– – – altri:		
7306 61 92	– – – – aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm	esenzione	—
7306 61 99	– – – – aventi parete di spessore superiore a 2 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7306 69	– – di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:		
7306 69 10	– – – di acciai inossidabili	esenzione	—
7306 69 90	– – – altri	esenzione	—
7306 90 00	– altri	esenzione	—
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:		
	– fusi:		
7307 11	– – di ghisa non malleabile:		
7307 11 10	– – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,7	—
7307 11 90	– – – altri	3,7	—
7307 19	– – altri:		
7307 19 10	– – – di ghisa malleabile	3,7	—
7307 19 90	– – – altri	3,7	—
	– altri, di acciai inossidabili:		
7307 21 00	– – Flange	3,7	—
7307 22	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:		
7307 22 10	– – – Manicotti	esenzione	—
7307 22 90	– – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 23	– – Accessori da saldare testa a testa:		
7307 23 10	– – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 23 90	– – – altri	3,7	—
7307 29	– – altri:		
7307 29 10	– – – filettati	3,7	—
7307 29 80	– – – altri	3,7	—
	– altri:		
7307 91 00	– – Flange	3,7	—
7307 92	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:		
7307 92 10	– – – Manicotti	esenzione	—
7307 92 90	– – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 93	– – Accessori da saldare testa a testa:		
	– – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:		
7307 93 11	– – – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 93 19	– – – – altri	3,7	—
	– – – il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:		
7307 93 91	– – – – Gomiti e curve	3,7	—
7307 93 99	– – – – altri	3,7	—
7307 99	– – altri:		
7307 99 10	– – – filettati	3,7	—
7307 99 80	– – – altri	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
7308 10 00	– Ponti ed elementi di ponti	esenzione	—
7308 20 00	– Torri e piloni	esenzione	—
7308 30 00	– Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	esenzione	p/st ⁽¹⁾
7308 40 00	– Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature	esenzione	—
7308 90	– altri:		
	– – unicamente o principalmente di lamiera:		
7308 90 51	– – – Pannelli costituiti da due lamiera di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante . .	esenzione	—
7308 90 59	– – – altri	esenzione	—
7308 90 98	– – altri	esenzione	—
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7309 00 10	– per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	2,2	—
	– per materie liquide:		
7309 00 30	– – con rivestimento interno o calorifugo	2,2	—
	– – altri, di capacità:		
7309 00 51	– – – superiore a 100 000 litri	2,2	—
7309 00 59	– – – inferiore o uguale a 100 000 litri	2,2	—
7309 00 90	– per materie solide	2,2	—
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7310 10 00	– di capacità uguale o superiore a 50 litri	2,7	—
	– di capacità inferiore a 50 litri:		
7310 21	– – Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:		
7310 21 11	– – – Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	2,7	—
7310 21 19	– – – Scatole per l'imballaggio delle bevande	2,7	—
	– – – altre, aventi parete di spessore:		
7310 21 91	– – – – inferiore a 0,5 mm	2,7	—
7310 21 99	– – – – uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	—

⁽¹⁾ Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7310 29	– – altri:		
7310 29 10	– – – aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	2,7	—
7310 29 90	– – – aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	—
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	– senza saldatura:		
	– – con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità:		
7311 00 11	– – – inferiore a 20 litri	2,7	p/st
7311 00 13	– – – uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri	2,7	p/st
7311 00 19	– – – superiore a 50 litri	2,7	p/st
7311 00 30	– – altri	2,7	p/st
	– altri, di capacità:		
7311 00 91	– – inferiore a 1 000 litri	2,7	—
7311 00 99	– – uguale o superiore a 1 000 litri	2,7	—
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:		
7312 10	– Trefoli e cavi:		
7312 10 20	– – di acciaio inossidabile	esenzione	—
	– – altri, la cui sezione trasversale massima è:		
	– – – inferiore o uguale a 3 mm:		
7312 10 41	– – – – rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
7312 10 49	– – – – altri	esenzione	—
	– – – superiore a 3 mm:		
	– – – – Trefoli:		
7312 10 61	– – – – non rivestiti	esenzione	—
	– – – – rivestiti:		
7312 10 65	– – – – – zincati	esenzione	—
7312 10 69	– – – – – altri	esenzione	—
	– – – – Cavi, compresi i cavi chiusi:		
	– – – – – non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:		
7312 10 81	– – – – – superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm	esenzione	—
7312 10 83	– – – – – superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm	esenzione	—
7312 10 85	– – – – – superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm	esenzione	—
7312 10 89	– – – – – superiore a 48 mm	esenzione	—
7312 10 98	– – – – – altri	esenzione	—
7312 90 00	– altri	esenzione	—
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	esenzione	—
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:		
	– Prodotti tessuti (tele metalliche):		
7314 12 00	– – Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	esenzione	—
7314 14 00	– – altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7314 19 00	– – altri	esenzione	—
7314 20	– Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ² :		
7314 20 10	– – di fili nervati	esenzione	—
7314 20 90	– – altre	esenzione	—
	– altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:		
7314 31 00	– – zincate	esenzione	—
7314 39 00	– – altre	esenzione	—
	– altre tele metalliche, griglie e reti:		
7314 41 00	– – zincate	esenzione	—
7314 42 00	– – ricoperte di materie plastiche	esenzione	—
7314 49 00	– – altre	esenzione	—
7314 50 00	– Lamiere e lastre, incise e stirate	esenzione	—
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	– Catene a maglie articolate e loro parti:		
7315 11	– – Catene a rulli:		
7315 11 10	– – – per biciclette e motociclette	2,7	—
7315 11 90	– – – altre	2,7	—
7315 12 00	– – altre catene	2,7	—
7315 19 00	– – Parti	2,7	—
7315 20 00	– Catene antisdrucchiolevoli	2,7	—
	– altre catene e catenelle:		
7315 81 00	– – Catene a maglie con traversino	2,7	—
7315 82 00	– – altre catene, a maglie saldate	2,7	—
7315 89 00	– – altre	2,7	—
7315 90 00	– altre parti	2,7	—
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	2,7	—
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:		
	– di trafileria:		
7317 00 20	– – Chiodi in strisce o in rotoli	esenzione	—
7317 00 60	– – altri	esenzione	—
7317 00 80	– altri	esenzione	—
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:		
	– Articoli filettati:		
7318 11 00	– – Tirafondi	3,7	—
7318 12	– – altre viti per legno:		
7318 12 10	– – – di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 12 90	– – – altre	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7318 13 00	– – Ganci a vite e viti ad occhio	3,7	—
7318 14	– – Viti autofilettanti:		
7318 14 10	– – – di acciaio inossidabile	3,7	—
	– – – altre:		
7318 14 91	– – – – Viti filettatrici	3,7	—
7318 14 99	– – – – altre	3,7	—
7318 15	– – altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle:		
7318 15 10	– – – ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» con spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm	3,7	—
	– – – altri:		
7318 15 20	– – – – per fissare gli elementi delle strade ferrate	3,7	—
	– – – – altri:		
	– – – – – senza capocchia:		
7318 15 30	– – – – – di acciaio inossidabile	3,7	—
	– – – – – di altri acciai, con resistenza alla trazione:		
7318 15 41	– – – – – inferiore a 800 MPa	3,7	—
7318 15 49	– – – – – uguale o superiore a 800 MPa	3,7	—
	– – – – – con capocchia:		
	– – – – – con intaglio od impronta a croce:		
7318 15 51	– – – – – di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 15 59	– – – – – altri	3,7	—
	– – – – – con esagono incassato:		
7318 15 61	– – – – – di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 15 69	– – – – – altri	3,7	—
	– – – – – a esagono:		
7318 15 70	– – – – – di acciaio inossidabile	3,7	—
	– – – – – di altri acciai, con resistenza alla trazione:		
7318 15 81	– – – – – inferiore a 800 MPa	3,7	—
7318 15 89	– – – – – uguale o superiore a 800 MPa	3,7	—
7318 15 90	– – – – – altri	3,7	—
7318 16	– – Dadi:		
7318 16 10	– – – ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm	3,7	—
	– – – altri:		
7318 16 30	– – – – di acciaio inossidabile	3,7	—
	– – – – altri:		
7318 16 50	– – – – di sicurezza	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — — — altri, di diametro interno:		
7318 16 91	— — — — — inferiore o uguale a 12 mm	3,7	—
7318 16 99	— — — — — superiore a 12 mm	3,7	—
7318 19 00	— — altri	3,7	—
	— Articoli non filettati:		
7318 21 00	— — Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	3,7	—
7318 22 00	— — altre rondelle	3,7	—
7318 23 00	— — Ribadini	3,7	—
7318 24 00	— — Copiglie, pernotti e chiavette	3,7	—
7318 29 00	— — altri	3,7	—
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:		
7319 40 00	— Spilli di sicurezza ed altri spilli	2,7	—
7319 90	— altri:		
7319 90 10	— — Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	2,7	—
7319 90 90	— — altri	2,7	—
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:		
7320 10	— Molle a balestra e loro foglie:		
	— — formate a caldo:		
7320 10 11	— — — Molle paraboliche e loro foglie	2,7	—
7320 10 19	— — — altre	2,7	—
7320 10 90	— — altre	2,7	—
7320 20	— Molle ad elica:		
7320 20 20	— — formate a caldo	2,7	—
	— — altre:		
7320 20 81	— — — Molle di compressione	2,7	—
7320 20 85	— — — Molle di trazione	2,7	—
7320 20 89	— — — altre	2,7	—
7320 90	— altre:		
7320 90 10	— — Molle a spirali piatte	2,7	—
7320 90 30	— — Molle a forma di dischi	2,7	—
7320 90 90	— — altre	2,7	—
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	— Apparecchi di cottura e scaldapiatti:		
7321 11	— — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:		
7321 11 10	— — — con forno, compresi i forni separati	2,7	p/st
7321 11 90	— — — altri	2,7	p/st
7321 12 00	— — a combustibili liquidi	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7321 19 00	– – altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7	p/st
	– altri apparecchi:		
7321 81 00	– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	2,7	p/st
7321 82 00	– – a combustibili liquidi	2,7	p/st
7321 89 00	– – altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7	p/st
7321 90 00	– Parti	2,7	—
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:		
	– Radiatori e loro parti:		
7322 11 00	– – di ghisa	3,2	—
7322 19 00	– – altri	3,2	—
7322 90 00	– altri	3,2	—
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:		
7323 10 00	– Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	3,2	—
	– altri:		
7323 91 00	– – di ghisa, non smaltati	3,2	—
7323 92 00	– – di ghisa smaltati	3,2	—
7323 93 00	– – di acciai inossidabili	3,2	—
7323 94 00	– – di ferro o acciaio, smaltati	3,2	—
7323 99 00	– – altri	3,2	—
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
7324 10 00	– Acquai e lavabi di acciai inossidabili	2,7	—
	– Vasche da bagno:		
7324 21 00	– – di ghisa, anche smaltate	3,2	p/st
7324 29 00	– – altri	3,2	p/st
7324 90 00	– altri, comprese le loro parti	3,2	—
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:		
★ 7325 10 00	– di ghisa non malleabile	1,7	—
	– altri:		
7325 91 00	– – Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	—
7325 99	– – altri:		
7325 99 10	– – – di ghisa malleabile	2,7	—
7325 99 90	– – – altri	2,7	—
7326	Altri lavori di ferro o acciaio:		
	– Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7326 11 00	– – Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	—
7326 19	– – altri:		
7326 19 10	– – – fucinati	2,7	—
7326 19 90	– – – altri	2,7	—
7326 20 00	– Lavori di fili di ferro o acciaio	2,7	—
7326 90	– altri:		
7326 90 30	– – Scale e sgabelli a gradini	2,7	—
7326 90 40	– – Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	2,7	—
7326 90 50	– – Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	2,7	—
7326 90 60	– – Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	2,7	—
	– – altri lavori di ferro o di acciaio:		
7326 90 92	– – – fucinati	2,7	—
7326 90 94	– – – stampati	2,7	—
7326 90 96	– – – sinterizzati	2,7	—
7326 90 98	– – – altri	2,7	—

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Rame raffinato»:

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Ag	Argento	0,25
As	Arsenico	0,5
Cd	Cadmio	1,3
Cr	Cromo	1,4
Mg	Magnesio	0,8
Pb	Piombo	1,5
S	Zolfo	0,7
Sn	Stagno	0,8
Te	Tellurio	0,8
Zn	Zinco	1
Zr	Zirconio	0,3
Altri elementi ⁽¹⁾ , ciascuno		0,3
⁽¹⁾ Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.		

b) «Leghe di rame»:

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

- 1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

c) «Leghe madri di rame»:

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

d) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

e) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

g) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per:

a) «Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

- lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;
- l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];
- l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

b) «Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

c) «Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-zinco (ottone)].

d) «Leghe a base di rame-nichel»:

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7401 00 00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	esenzione	—
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	esenzione	—
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	— Rame raffinato:		
7403 11 00	— — Catodi e sezioni di catodi	esenzione	—
7403 12 00	— — Barre da filo (Wire-bars)	esenzione	—
7403 13 00	— — Billette	esenzione	—
7403 19 00	— — altri	esenzione	—
	— Leghe di rame:		
7403 21 00	— — a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
7403 22 00	— — a base di rame-stagno (bronzo)	esenzione	—
7403 29 00	— — altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	esenzione	—
7404 00	Cascami ed avanzi di rame:		
7404 00 10	— di rame raffinato	esenzione	—
	— di leghe di rame:		
7404 00 91	— — a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
7404 00 99	— — altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7405 00 00	Leghe madri di rame	esenzione	—
7406	Polveri e pagliette di rame:		
7406 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	esenzione	—
7406 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	esenzione	—
7407	Barre e profilati di rame:		
7407 10 00	– di rame raffinato	4,8	—
	– di leghe di rame:		
7407 21	– – a base di rame-zinco (ottone):		
7407 21 10	– – – Barre	4,8	—
7407 21 90	– – – Profilati	4,8	—
7407 29 00	– – altri	4,8	—
7408	Fili di rame:		
	– di rame raffinato:		
7408 11 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	4,8	—
7408 19	– – altri:		
7408 19 10	– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	4,8	—
7408 19 90	– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	4,8	—
	– di leghe di rame:		
7408 21 00	– – a base di rame-zinco (ottone)	4,8	—
7408 22 00	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	—
7408 29 00	– – altri	4,8	—
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:		
	– di rame raffinato:		
7409 11 00	– – arrotolati	4,8	—
7409 19 00	– – altri	4,8	—
	– di leghe a base di rame-zinco (ottone):		
7409 21 00	– – arrotolati	4,8	—
7409 29 00	– – altri	4,8	—
	– di leghe a base di rame-stagno (bronzo):		
7409 31 00	– – arrotolati	4,8	—
7409 39 00	– – altri	4,8	—
7409 40 00	– di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	—
7409 90 00	– di altre leghe di rame	4,8	—
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):		
	– senza supporto:		
7410 11 00	– – di rame raffinato	5,2	—
7410 12 00	– – di leghe di rame	5,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– su supporto:		
7410 21 00	– di rame raffinato	5,2	—
7410 22 00	– di leghe di rame	5,2	—
7411	Tubi di rame:		
7411 10	– di rame raffinato:		
7411 10 10	– di diritti	4,8	—
7411 10 90	– di altri	4,8	—
	– di leghe di rame:		
7411 21	– a base di rame-zinco (ottone):		
7411 21 10	– di diritti	4,8	—
7411 21 90	– di altri	4,8	—
7411 22 00	– a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	—
7411 29 00	– di altri	4,8	—
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:		
7412 10 00	– di rame raffinato	5,2	—
7412 20 00	– di leghe di rame	5,2	—
7413 00 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità ...	5,2	—
[7414]			
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:		
7415 10 00	– Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	4	—
	– altri articoli, non filettati:		
7415 21 00	– Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	3	—
7415 29 00	– di altri	3	—
	– altri articoli, filettati:		
7415 33 00	– Viti; bulloni e dadi	3	—
7415 39 00	– di altri	3	—
[7416]			
[7417]			
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:		
7418 10	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:		
7418 10 10	– Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7418 10 90	– – altri	3	—
7418 20 00	– Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	3	—
7419	Altri lavori di rame:		
7419 10 00	– Catene, catenelle e loro parti	3	—
	– altri:		
7419 91 00	– – colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	3	—
7419 99	– – altri:		
7419 99 10	– – – Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate	4,3	—
7419 99 30	– – – Molle	4	—
7419 99 90	– – – altri	3	—

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per:

a) «Nichel non legato»:

il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

- 1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e
- 2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Fe	Ferro	0,5
O	Ossigeno	0,4
Altri elementi, ciascuno		0,3

b) «Leghe di nichel»:

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

- 1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;
- 2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure
- 3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7501	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel:		
7501 10 00	– Metalline di nichel	esenzione	—
7501 20 00	– «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel ..	esenzione	—
7502	Nichel greggio:		
7502 10 00	– Nichel non legato	esenzione	—
7502 20 00	– Leghe di nichel	esenzione	—
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel:		
7503 00 10	– di nichel non legato	esenzione	—
7503 00 90	– di leghe di nichel	esenzione	—
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel	esenzione	—
7505	Barre, profilati e fili, di nichel:		
	– Barre e profilati:		
7505 11 00	– – di nichel non legato	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7505 12 00	– di leghe di nichel	2,9	—
	– Fili:		
7505 21 00	– di nichel non legato	esenzione	—
7505 22 00	– di leghe di nichel	2,9	—
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel:		
7506 10 00	– di nichel non legato	esenzione	—
7506 20 00	– di leghe di nichel	3,3	—
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel:		
	– Tubi:		
7507 11 00	– di nichel non legato	esenzione	—
7507 12 00	– di leghe di nichel	esenzione	—
7507 20 00	– Accessori per tubi	2,5	—
7508	Altri lavori di nichel:		
7508 10 00	– Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	esenzione	—
7508 90 00	– altri	esenzione	—

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Alluminio non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio)	1
Altri elementi ⁽¹⁾ , ciascuno	0,1 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. ⁽²⁾ Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.	

b) «Leghe di alluminio»:

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

- 1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Nota complementare

1. Ai sensi della sottovoce 7601 20 20, si intendono per:

- «placche»: prodotti greggi aventi una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza in forma di rettangolo o di poligono, una larghezza superiore a 800 mm, uno spessore superiore a 280 mm e una lunghezza sempre superiore alla larghezza e allo spessore. Questi prodotti sono destinati a essere laminati;
- «billette»: prodotti greggi aventi una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza in forma di cerchio (compresi i «cerchi appiattiti») e un diametro superiore a 125 mm. Questi prodotti sono destinati a essere estrusi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7601	Alluminio greggio:		
7601 10 00	– Alluminio non legato	6 ⁽¹⁾	—
7601 20	– Leghe di alluminio:		
7601 20 20	– – Placche e billette	6	—
7601 20 80	– – altri	6	—
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio:		

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7602 00 11	– Cascami: – – Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	esenzione	—
7602 00 19	– – altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	esenzione	—
7602 00 90	– Avanzi	esenzione	—
7603	Polveri e pagliette di alluminio:		
7603 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	5	—
7603 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	5	—
7604	Barre e profilati di alluminio:		
7604 10	– di alluminio non legato:		
7604 10 10	– – Barre	7,5	—
7604 10 90	– – Profilati	7,5	—
	– di leghe di alluminio:		
7604 21 00	– – Profilati cavi	7,5	—
7604 29	– – altri:		
7604 29 10	– – – Barre	7,5	—
7604 29 90	– – – Profilati	7,5	—
7605	Fili di alluminio:		
	– di alluminio non legato:		
7605 11 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5	—
7605 19 00	– – altri	7,5	—
	– di leghe di alluminio:		
7605 21 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5	—
7605 29 00	– – altri	7,5	—
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:		
	– di forma quadrata o rettangolare:		
7606 11	– – di alluminio non legato:		
7606 11 10	– – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	—
	– – – altri, di spessore:		
7606 11 91	– – – – inferiore a 3 mm	7,5	—
7606 11 93	– – – – uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	7,5	—
7606 11 99	– – – – uguale o superiore a 6 mm	7,5	—
7606 12	– – di leghe di alluminio:		
7606 12 20	– – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	—
	– – – altri, di spessore:		
7606 12 92	– – – – inferiore a 3 mm	7,5	—
7606 12 93	– – – – uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	7,5	—
7606 12 99	– – – – uguale o superiore a 6 mm	7,5	—
	– altri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7606 91 00	– di alluminio non legato	7,5	—
7606 92 00	– di leghe di alluminio	7,5	—
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):		
	– senza supporto:		
7607 11	– semplicemente laminati:		
	– di spessore inferiore a 0,021 mm:		
7607 11 11	– in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 kg	7,5	—
7607 11 19	– altri	7,5	—
7607 11 90	– di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	—
7607 19	– altri:		
7607 19 10	– di spessore inferiore a 0,021 mm	7,5	—
7607 19 90	– di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	—
7607 20	– su supporto:		
7607 20 10	– di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	10	—
7607 20 90	– di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	—
7608	Tubi di alluminio:		
7608 10 00	– di alluminio non legato	7,5	—
7608 20	– di leghe di alluminio:		
7608 20 20	– saldati	7,5	—
	– altri:		
7608 20 81	– semplicemente estrusi a caldo	7,5	—
7608 20 89	– altri	7,5	—
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) ..	5,9	—
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
7610 10 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	6	p/st ⁽¹⁾
7610 90	– altri:		

⁽¹⁾ Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7610 90 10	– – Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	7	—
7610 90 90	– – altri	6	—
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	6	—
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7612 10 00	– Astucci tubolari flessibili	6	—
7612 90	– altri:		
7612 90 20	– – Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	6	p/st
★ 7612 90 30	– – fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	6	—
★ 7612 90 80	– – altri	6	—
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	6	—
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:		
7614 10 00	– con anima di acciaio	6	—
7614 90 00	– altri	6	—
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:		
7615 10	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:		
7615 10 10	– – di getti di alluminio	6	—
★ 7615 10 30	– – fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	6	—
★ 7615 10 80	– – altri	6	—
7615 20 00	– Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	6	—
7616	Altri lavori di alluminio:		
7616 10 00	– Punta, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chavette, rondelle ed oggetti simili	6	—
	– altri:		
7616 91 00	– – Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	6	—
7616 99	– – altri:		
7616 99 10	– – – di getti di alluminio	6	—
7616 99 90	– – – altri	6	—

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1. In questo capitolo, si intende per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Ag	Argento	0,02
As	Arsenico	0,005
Bi	Bismuto	0,05
Ca	Calcio	0,002
Cd	Cadmio	0,002
Cu	Rame	0,08
Fe	Ferro	0,002
S	Zolfo	0,002
Sb	Antimonio	0,005
Sn	Stagno	0,005
Zn	Zinco	0,002
Altri [per esempio: Te (tellurio)], ciascuno		0,001

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7801	Piombo greggio:		
7801 10 00	– Piombo raffinato	2,5	—
	– altro:		
7801 91 00	– – contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	2,5 ⁽¹⁾	—
7801 99	– – altro:		
7801 99 10	– – – contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) ⁽²⁾	esenzione	—
7801 99 90	– – – altro	2,5	—
7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo	esenzione	—
[7803]			

⁽¹⁾ Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice Taric 7801 91 00 10). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo:		
	– Lamiere, fogli e nastri:		
7804 11 00	– – Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	5	—
7804 19 00	– – altri	5	—
7804 20 00	– Polveri e pagliette	esenzione	—
[7805]			
7806 00	Altri lavori di piombo:		
7806 00 10	– Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (<i>Euratom</i>)	esenzione	—
7806 00 80	– altri	5	—

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1. In questo capitolo si intendono per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «zinco non legato»:

il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

b) «leghe di zinco»:

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

c) «zinco polverizzato»:

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7901	Zinco greggio:		
	– Zinco non legato:		
7901 11 00	– – contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	2,5	—
7901 12	– – contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:		
7901 12 10	– – – contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	2,5	—
7901 12 30	– – – contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	2,5	—
7901 12 90	– – – contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	2,5	—
7901 20 00	– Leghe di zinco	2,5	—
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	esenzione	—
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia):		
7903 10 00	– Zinco polverizzato	2,5	—
7903 90 00	– altri	2,5	—
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	5	—
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	5	—
[7906]			
7907 00 00	Altri lavori di zinco	5	—

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Stagno non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Bi	Bismuto	0,1
Cu	Rame	0,4

b) «Leghe di stagno»:

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

- 1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure
- 2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8001	Stagno greggio:		
8001 10 00	– Stagno non legato	esenzione	—
8001 20 00	– Leghe di stagno	esenzione	—
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno	esenzione	—
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	esenzione	—
[8004]			
[8005]			
[8006]			
8007 00	Altri lavori di stagno:		
8007 00 10	– Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm	esenzione	—
8007 00 80	– altri	esenzione	—

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8101 10 00	– Polveri	5	—
	– altri:		
8101 94 00	– – Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	—
8101 96 00	– – Fili	6	—
8101 97 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8101 99	– – altri:		
8101 99 10	– – – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	6	—
8101 99 90	– – – altri	7	—
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8102 10 00	– Polveri	4	—
	– altri:		
8102 94 00	– – Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	3	—
8102 95 00	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	5	—
8102 96 00	– – Fili	6,1	—
8102 97 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8102 99 00	– – altri	7	—
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8103 20 00	– Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	esenzione	—
8103 30 00	– Cascami e avanzzi	esenzione	—
8103 90	– altri:		
8103 90 10	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	3	—
8103 90 90	– – altri	4	—
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
	– Magnesio greggio:		
8104 11 00	– – contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	5,3	—
8104 19 00	– – altri	4	—
8104 20 00	– Cascami e avanzzi	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8104 30 00	– Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	4	—
8104 90 00	– altri	4	—
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8105 20 00	– Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	esenzione	—
8105 30 00	– Cascami e avanzzi	esenzione	—
8105 90 00	– altri	3	—
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8106 00 10	– Bismuto greggio; cascami e avanzzi; polveri	esenzione	—
8106 00 90	– altri	2	—
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8107 20 00	– Cadmio greggio; polveri	3	—
8107 30 00	– Cascami e avanzzi	esenzione	—
8107 90 00	– altri	4	—
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8108 20 00	– Titanio greggio; polveri	5	—
8108 30 00	– Cascami e avanzzi	5	—
8108 90	– altri:		
8108 90 30	– – Barre, profilati e fili	7	—
8108 90 50	– – Lamiere, nastri e fogli	7	—
8108 90 60	– – Tubi	7	—
8108 90 90	– – altri	7	—
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8109 20 00	– Zirconio greggio; polveri	5	—
8109 30 00	– Cascami e avanzzi	esenzione	—
8109 90 00	– altri	9	—
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8110 10 00	– Antimonio greggio; polveri	7	—
8110 20 00	– Cascami e avanzzi	esenzione	—
8110 90 00	– altri	7	—
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzzi:		
	– Manganese greggio; cascami e avanzzi; polveri:		
8111 00 11	– – Manganese greggio; polveri	esenzione	—
8111 00 19	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8111 00 90	– altri	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzzi:		
	– Berillio:		
8112 12 00	– – greggio; polveri	esenzione	—
8112 13 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8112 19 00	– – altri	3	—
	– Cromo:		
8112 21	– – greggio; polveri:		
8112 21 10	– – – Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	esenzione	—
8112 21 90	– – – altri	3	—
8112 22 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8112 29 00	– – altri	5	—
	– Tallio:		
8112 51 00	– – greggio; polveri	1,5	—
8112 52 00	– – Cascami e avanzzi	esenzione	—
8112 59 00	– – altri	3	—
	– altri:		
8112 92	– – greggi; cascami e avanzzi; polveri:		
8112 92 10	– – – Afnio (celtio)	3	—
	– – – Niobio (colombio), renio, gallio, indio, vanadio, germanio:		
8112 92 21	– – – – Cascami e avanzzi	esenzione	—
	– – – – altri:		
8112 92 31	– – – – – Niobio (colombio), renio	3	—
8112 92 81	– – – – – Indio	2	—
8112 92 89	– – – – – Gallio	1,5	—
8112 92 91	– – – – – Vanadio	esenzione	—
8112 92 95	– – – – – Germanio	4,5	—
8112 99	– – altri:		
8112 99 20	– – – Afnio (celtio), germanio	7	—
8112 99 30	– – – Niobio (colombio), renio	9	—
8112 99 70	– – – Gallio, indio, vanadio	3	—
8113 00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzzi:		
8113 00 20	– greggio	4	—
8113 00 40	– Cascami e avanzzi	esenzione	—
8113 00 90	– altri	5	—

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI**Note**

- Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
 - di metallo comune;
 - di carburi metallici o di cermet;
 - di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;
 - di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
- Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.
Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).
- Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:		
8201 10 00	– Vanghe e pale	1,7	p/st
8201 30 00	– Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	1,7	—
8201 40 00	– Asce, roncole e simili utensili taglienti	1,7	—
8201 50 00	– Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano ...	1,7	p/st
8201 60 00	– Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	1,7	—
8201 90 00	– altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	1,7	—
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):		
8202 10 00	– Seghe a mano	1,7	—
8202 20 00	– Lame di seghe a nastro	1,7	—
	– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):		
8202 31 00	– – con parte operante di acciaio	2,7	—
8202 39 00	– – altre, comprese le parti	2,7	—
8202 40 00	– Catene di seghe dette «taglienti»	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altre lame di seghe:		
8202 91 00	– – Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8202 99	– – altre:		
8202 99 20	– – – per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8202 99 80	– – – per la lavorazione di altre materie	2,7	—
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:		
8203 10 00	– Lime, raspe ed utensili simili	1,7	—
8203 20 00	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	1,7	—
8203 30 00	– Cesoie per metalli ed utensili simili	1,7	—
8203 40 00	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	1,7	—
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:		
	– Chiavi per dadi a mano:		
8204 11 00	– – ad apertura fissa	1,7	—
8204 12 00	– – ad apertura variabile	1,7	—
8204 20 00	– Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	1,7	—
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:		
8205 10 00	– Utensili per forare, filettare o maschiare	1,7	—
8205 20 00	– Martelli e mazze	3,7	—
8205 30 00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	3,7	—
8205 40 00	– cacciaviti	3,7	—
	– altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):		
8205 51 00	– – per uso domestico	3,7	—
8205 59	– – altri:		
8205 59 10	– – – Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	3,7	—
8205 59 80	– – – altri	2,7	—
8205 60 00	– Lampade per saldare e simili	2,7	—
8205 70 00	– Morse, sergenti e simili	3,7	—
8205 90	– altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce:		
8205 90 10	– – Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	2,7	—
8205 90 90	– – Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce	3,7	—
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:		
	– Utensili di perforazione o di sondaggio:		
8207 13 00	– – con parte operante di cermet	2,7	—
8207 19	– – altri, comprese le parti:		
8207 19 10	– – – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
8207 19 90	– – – altri	2,7	—
8207 20	– Filiere per trafilare o estrarre i metalli:		
8207 20 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
8207 20 90	– – con parte operante di altre materie	2,7	—
8207 30	– Utensili per imbutire, stampare o punzonare:		
8207 30 10	– – per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 30 90	– – altri	2,7	—
8207 40	– Utensili per maschiare o filettare:		
	– – per la lavorazione dei metalli:		
8207 40 10	– – – Utensili per maschiare	2,7	—
8207 40 30	– – – Utensili per filettare	2,7	—
8207 40 90	– – – altri	2,7	—
8207 50	– Utensili per forare:		
8207 50 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	– – con parte operante di altre materie:		
8207 50 30	– – – Punta da trapano per muratura	2,7	—
	– – – altri:		
	– – – – per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 50 50	– – – – di cermet	2,7	—
8207 50 60	– – – – di acciaio rapido	2,7	—
8207 50 70	– – – – di altre materie	2,7	—
8207 50 90	– – – – altri	2,7	—
8207 60	– Utensili per alesare o scanalare:		
8207 60 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	– – con parte operante di altre materie:		
	– – – Utensili per alesare:		
8207 60 30	– – – – per la lavorazione dei metalli	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8207 60 50	— — — — altri	2,7	—
	— — — Utensili per scanalare:		
8207 60 70	— — — — per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 60 90	— — — — altri	2,7	—
8207 70	— Utensili per fresare:		
	— — per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 70 10	— — — di cermet	2,7	—
	— — — di altre materie:		
8207 70 31	— — — — Frese con codolo	2,7	—
8207 70 37	— — — — altre	2,7	—
8207 70 90	— — altri	2,7	—
8207 80	— Utensili per tornire:		
	— — per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 80 11	— — — di cermet	2,7	—
8207 80 19	— — — di altre materie	2,7	—
8207 80 90	— — altri	2,7	—
8207 90	— altri utensili intercambiabili:		
8207 90 10	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	— — con parte operante di altre materie:		
8207 90 30	— — — Lame da cacciavite	2,7	—
8207 90 50	— — — Utensili per tagliare ingranaggi	2,7	—
	— — — altri, con parte operante:		
	— — — — di cermet:		
8207 90 71	— — — — — per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 90 78	— — — — — altri	2,7	—
	— — — — di altre materie:		
8207 90 91	— — — — — per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 90 99	— — — — — altri	2,7	—
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici:		
8208 10 00	— per la lavorazione dei metalli	1,7	—
8208 20 00	— per la lavorazione del legno	1,7	—
8208 30 00	— per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	1,7	—
8208 40 00	— per macchine agricole, orticole o forestali	1,7	—
8208 90 00	— altri	1,7	—
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet:		
8209 00 20	— Placchette intercambiabili	2,7	—
8209 00 80	— altri	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8210 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	2,7	—
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame:		
8211 10 00	– Assortimenti	8,5	—
	– altri:		
8211 91 00	– – Coltelli da tavola a lama fissa	8,5	—
8211 92 00	– – altri coltelli a lama fissa	8,5	—
8211 93 00	– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8,5	—
8211 94 00	– – Lame	6,7	—
8211 95 00	– – Manici di metalli comuni	2,7	—
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri):		
8212 10	– Rasoi:		
8212 10 10	– – Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	2,7	p/st
8212 10 90	– – altri	2,7	p/st
8212 20 00	– Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	2,7	1 000 p/st
8212 90 00	– altre parti	2,7	—
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame	4,2	—
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie):		
8214 10 00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	2,7	—
8214 20 00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	2,7	—
8214 90 00	– altri	2,7	—
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:		
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:		
8215 10 20	– – contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	4,7	—
	– – altri:		
8215 10 30	– – – di acciai inossidabili	8,5	—
8215 10 80	– – – altri	4,7	—
8215 20	– altri assortimenti:		
8215 20 10	– – di acciai inossidabili	8,5	—
8215 20 90	– – altri	4,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri:		
8215 91 00	– – argentati, dorati o platinati	4,7	—
8215 99	– – altri:		
8215 99 10	– – – di acciai inossidabili	8,5	—
8215 99 90	– – – altri	4,7	—

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).
2. Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:		
8301 10 00	– Lucchetti	2,7	—
8301 20 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	2,7	—
8301 30 00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	2,7	—
8301 40	– altre serrature; catenacci:		
	– – Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici:		
8301 40 11	– – – Serrature a cilindri	2,7	—
8301 40 19	– – – altre	2,7	—
8301 40 90	– – altre serrature; catenacci	2,7	—
8301 50 00	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura	2,7	—
8301 60 00	– Parti	2,7	—
8301 70 00	– Chiavi presentate isolatamente	2,7	—
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:		
8302 10 00	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	2,7	—
8302 20 00	– Rotelle	2,7	—
8302 30 00	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	2,7	—
	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:		
8302 41	– – per edifici:		
8302 41 10	– – – per porte	2,7	—
8302 41 50	– – – per finestre e porte-finestre	2,7	—
8302 41 90	– – – altri	2,7	—
8302 42 00	– – altri, per mobili	2,7	—
8302 49 00	– – altri	2,7	—
8302 50 00	– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	2,7	—
8302 60 00	– Congegni di chiusura automatica per porte	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:		
8303 00 40	– Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	2,7	—
8303 00 90	– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	2,7	—
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	2,7	—
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:		
8305 10 00	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	2,7	—
8305 20 00	– Punti metallici presentati in barrette	2,7	—
8305 90 00	– altri, comprese le parti	2,7	—
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:		
8306 10 00	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	esenzione	—
	– Statuette ed altri oggetti di ornamento:		
8306 21 00	– – argentati, dorati o platinati	esenzione	—
8306 29 00	– – altri	esenzione	—
8306 30 00	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	2,7	—
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:		
8307 10 00	– di ferro o di acciaio	2,7	—
8307 90 00	– di altri metalli comuni	2,7	—
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni:		
8308 10 00	– Graffette, ganci ed occhielli	2,7	—
8308 20 00	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	2,7	—
8308 90 00	– altri, comprese le parti	2,7	—
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:		
8309 10 00	– Tappi a corona	2,7	—
8309 90	– altri:		
8309 90 10	– – Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8309 90 90	– – altri	2,7	—
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405 .	2,7	—
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:		
8311 10 00	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	—
8311 20 00	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	—
8311 30 00	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	2,7	—
8311 90 00	– altri	2,7	—

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**Note**

1. Questa sezione non comprende:
 - a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
 - b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
 - c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
 - d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);
 - e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
 - f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
 - g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - h) le aste di perforazione (voce 7304);
 - ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
 - k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
 - l) gli oggetti della sezione XVII;
 - m) gli oggetti del capitolo 90;
 - n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
 - o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);
 - p) gli oggetti del capitolo 95;
 - q) i nastri inchiosttratori per macchine da scrivere e nastri inchiosttratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
 - a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
 - b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;
 - c) le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487 o 8548.
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

Note complementari

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.*
2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.*
3. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate con invii scaglionati.*

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
 - b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
 - c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
 - d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
 - e) gli aspirapolvere della voce 8508;
 - f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;
 - g) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 9 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altro, sono da classificare, a seconda dei casi, nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486.

Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

- a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);
- b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);
- c) i diffusori per zuccherifici (voce 8438);
- d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);
- e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

Non rientrano nella voce 8422:

- a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);
- b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.

Non rientrano nella voce 8424:

- a) le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voce 8443);
- b) le tagliatrici a idrogetto (voce 8456).

- 3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
- 4. Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:
 - a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
 - b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
 - c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
- 5. A) Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le macchine atte a
 - 1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
 - 2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
 - 3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e
 - 4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.
- C) Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell'informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
 - 1) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione;
 - 2) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e
 - 3) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.Le unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
- Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
- D) La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 5 C):
 - 1) le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;
 - 2) gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);
 - 3) le casse acustiche e i microfoni;
 - 4) le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o
 - 5) i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.E) Le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.
- 6. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunate il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

8. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
9. A) Le note 8 a) e 8 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semiconduttore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce.
- B) Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto» comprende la fabbricazione dei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l'assieme di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.
- C) La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:
- 1) la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;
 - 2) l'assieme dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici;
 - 3) il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.
- D) Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un'altra voce della nomenclatura.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 C) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (per esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (per esempio: mensola di visualizzazione o stampante).
2. La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Note complementari

1. Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.
2. La sottovoce 8471 70 30 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:		
8401 10 00	– Reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	5,7	—
8401 20 00	– Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (<i>Euratom</i>)	3,7	—
8401 30 00	– Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (<i>Euratom</i>)	3,7	gi F/S

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8401 40 00	– Parti di reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	3,7	—
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:		
	– Caldaie a vapore:		
8402 11 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	2,7	—
8402 12 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t .	2,7	—
8402 19	– – altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:		
8402 19 10	– – – Caldaie a tubi da fumo	2,7	—
8402 19 90	– – – altre	2,7	—
8402 20 00	– Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	2,7	—
8402 90 00	– Parti	2,7	—
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:		
8403 10	– Caldaie:		
8403 10 10	– – di ghisa	2,7	—
8403 10 90	– – altre	2,7	—
8403 90	– Parti:		
8403 90 10	– – di ghisa	2,7	—
8403 90 90	– – altre	2,7	—
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:		
8404 10 00	– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	2,7	—
8404 20 00	– Condensatori per macchine a vapore	2,7	—
8404 90 00	– Parti	2,7	—
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori:		
8405 10 00	– Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	1,7	—
8405 90 00	– Parti	1,7	—
8406	Turbine a vapore:		
8406 10 00	– Turbine per la propulsione di navi	2,7	—
	– altre turbine:		
8406 81 00	– – di potenza superiore a 40 MW	2,7	—
8406 82 00	– – di potenza inferiore o uguale a 40 MW	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8406 90	– Parti:		
8406 90 10	– – Pale, palette, alette e rotori	2,7	—
8406 90 90	– – altre	2,7	—
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):		
8407 10 00	– Motori per l'aviazione	1,7 ⁽¹⁾	p/st
	– Motori per la propulsione di navi:		
8407 21	– – di tipo fuoribordo:		
8407 21 10	– – – di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm ³	6,2	p/st
	– – – di cilindrata superiore a 325 cm ³ :		
8407 21 91	– – – – di potenza inferiore o uguale a 30 kW	4,2	p/st
8407 21 99	– – – – di potenza superiore a 30 kW	4,2	p/st
8407 29 00	– – altri	4,2	p/st
	– Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:		
8407 31 00	– – di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³	2,7	p/st
8407 32	– – di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³:		
8407 32 10	– – – di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	2,7	p/st
8407 32 90	– – – di cilindrata superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	2,7	p/st
8407 33	– – di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm³:		
★ 8407 33 20	– – – di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	2,7	p/st
★ 8407 33 80	– – – di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³	2,7	p/st
8407 34	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm³:		
8407 34 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽²⁾	2,7	p/st
	– – – altri:		
8407 34 30	– – – – usati	4,2	p/st
	– – – – nuovi, di cilindrata:		
8407 34 91	– – – – – inferiore o uguale a 1 500 cm ³	4,2	p/st
8407 34 99	– – – – – superiore a 1 500 cm ³	4,2	p/st

⁽¹⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8407 90	– altri motori:		
8407 90 10	– – di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³	2,7	p/st
	– – di cilindrata superiore a 250 cm ³ :		
8407 90 50	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	2,7	p/st
	– – – altri:		
8407 90 80	– – – – di potenza inferiore o uguale a 10 kW	4,2	p/st
8407 90 90	– – – – di potenza superiore a 10 kW	4,2	p/st
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):		
8408 10	– Motori per la propulsione di navi:		
	– – usati:		
8408 10 11	– – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 19	– – – altri	2,7	p/st
	– – nuovi, di potenza:		
	– – – inferiore o uguale a 50 kW:		
8408 10 23	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 27	– – – – altri	2,7	p/st
	– – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:		
8408 10 31	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 39	– – – – altri	2,7	p/st
	– – – superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:		
8408 10 41	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 49	– – – – altri	2,7	p/st
	– – – superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:		
8408 10 51	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 59	– – – – altri	2,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:		
8408 10 61	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 69	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW:		
8408 10 71	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 79	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:		
8408 10 81	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 89	— — — — altri	2,7	p/st
	— — — superiore a 5 000 kW:		
8408 10 91	— — — — destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 ⁽¹⁾	esenzione	p/st
8408 10 99	— — — — altri	2,7	p/st
8408 20	— Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:		
8408 20 10	— — destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	2,7	p/st
	— — altri:		
	— — — per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:		
8408 20 31	— — — — inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st
8408 20 35	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 20 37	— — — — superiore a 100 kW	4,2	p/st
	— — — per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:		
8408 20 51	— — — — inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st
8408 20 55	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 20 57	— — — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2	p/st
8408 20 99	— — — — superiore a 200 kW	4,2	p/st
8408 90	— altri motori:		
8408 90 21	— — di propulsione per veicoli ferroviari	4,2	p/st
	— — altri:		
8408 90 27	— — — usati	4,2	p/st
	— — — nuovi, di potenza:		
8408 90 41	— — — — inferiore o uguale a 15 kW	4,2	p/st
8408 90 43	— — — — superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	4,2	p/st
8408 90 45	— — — — superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8408 90 47	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 90 61	— — — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2	p/st
8408 90 65	— — — — superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	4,2	p/st
8408 90 67	— — — — superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	4,2	p/st
8408 90 81	— — — — superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	4,2	p/st
8408 90 85	— — — — superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	4,2	p/st
8408 90 89	— — — — superiore a 5 000 kW	4,2	p/st
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:		
8409 10 00	— di motori per l'aviazione	1,7 ⁽¹⁾	—
	— altre:		
8409 91 00	— — riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	2,7	—
8409 99 00	— — altre	2,7	—
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori:		
	— Turbine e ruote, idrauliche:		
8410 11 00	— — di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	4,5	—
8410 12 00	— — di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	4,5	—
8410 13 00	— — di potenza superiore a 10 000 kW	4,5	—
8410 90 00	— Parti, compresi i regolatori	4,5	—
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:		
	— Turboreattori:		
8411 11 00	— — di spinta inferiore o uguale a 25 kN	3,2 ⁽¹⁾	p/st
8411 12	— — di spinta superiore a 25 kN:		
8411 12 10	— — — di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	2,7 ⁽¹⁾	p/st
8411 12 30	— — — di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	2,7 ⁽¹⁾	p/st
8411 12 80	— — — di spinta superiore a 132 kN	2,7 ⁽¹⁾	p/st
	— Turbopropulsori:		
8411 21 00	— — di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	3,6 ⁽¹⁾	p/st
8411 22	— — di potenza superiore a 1 100 kW:		
8411 22 20	— — — di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	2,7 ⁽¹⁾	p/st
8411 22 80	— — — di potenza superiore a 3 730 kW	2,7 ⁽¹⁾	p/st
	— altre turbine a gas:		
8411 81 00	— — di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	4,1	p/st
8411 82	— — di potenza superiore a 5 000 kW:		
8411 82 20	— — — di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	4,1	p/st

⁽¹⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8411 82 60	– – – di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	4,1	p/st
8411 82 80	– – – di potenza superiore a 50 000 kW	4,1	p/st
	– Parti:		
8411 91 00	– – di turboreattori o di turbopropulsori	2,7 ⁽¹⁾	—
8411 99 00	– – altre	4,1	—
8412	Altri motori e macchine motrici:		
8412 10 00	– Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	2,2 ⁽¹⁾	p/st
	– Motori idraulici:		
8412 21	– – a movimento rettilineo (cilindri):		
8412 21 20	– – – Sistemi idraulici	2,7	—
8412 21 80	– – – altri	2,7	—
8412 29	– – altri:		
8412 29 20	– – – Sistemi idraulici	4,2	—
	– – – altri:		
8412 29 81	– – – – Motori oleoidraulici	4,2	—
8412 29 89	– – – – altri	4,2	—
	– Motori pneumatici:		
8412 31 00	– – a movimento rettilineo (cilindri)	4,2	—
8412 39 00	– – altri	4,2	—
8412 80	– altri:		
8412 80 10	– – Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	2,7	—
8412 80 80	– – altri	4,2	—
8412 90	– Parti:		
8412 90 20	– – di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	1,7 ⁽¹⁾	—
8412 90 40	– – di motori idraulici	2,7	—
8412 90 80	– – altre	2,7	—
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:		
	– Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:		
8413 11 00	– – Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	1,7	p/st
8413 19 00	– – altre	1,7	p/st
8413 20 00	– Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19	1,7	p/st
8413 30	– Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:		
8413 30 20	– – Pompe d'iniezione	1,7	p/st

⁽¹⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8413 30 80	– – altre	1,7	p/st
8413 40 00	– Pompe per calcestruzzo	1,7	p/st
8413 50	– altre pompe volumetriche alternative:		
8413 50 20	– – Aggregati idraulici	1,7	—
8413 50 40	– – Pompe dosatrici	1,7	p/st
	– – altre:		
	– – – Pompe a pistoncini:		
8413 50 61	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 50 69	– – – – altre	1,7	p/st
8413 50 80	– – – – altre	1,7	p/st
8413 60	– altre pompe volumetriche rotative:		
8413 60 20	– – Aggregati idraulici	1,7	—
	– – altre:		
	– – – Pompe ad ingranaggi:		
8413 60 31	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 60 39	– – – – altre	1,7	p/st
	– – – Pompe a segmenti oscillanti:		
8413 60 61	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 60 69	– – – – altri	1,7	p/st
8413 60 70	– – – Pompe a vite elicoidali	1,7	p/st
8413 60 80	– – – altre	1,7	p/st
8413 70	– altre pompe centrifughe:		
	– – Pompe sommerse:		
8413 70 21	– – – monocellulari	1,7	p/st
8413 70 29	– – – multicellulari	1,7	p/st
8413 70 30	– – Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	1,7	p/st
	– – altre, con bocca di mandata di diametro:		
8413 70 35	– – – inferiore o uguale a 15 mm	1,7	p/st
	– – – superiore a 15 mm:		
8413 70 45	– – – – Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	1,7	p/st
	– – – – Pompe radiali:		
	– – – – – monocellulari:		
	– – – – – a flusso semplice:		
8413 70 51	– – – – – monoblocco	1,7	p/st
8413 70 59	– – – – – altre	1,7	p/st
8413 70 65	– – – – – a flussi multipli	1,7	p/st
8413 70 75	– – – – – multicellulari	1,7	p/st
	– – – – – altre pompe centrifughe:		
8413 70 81	– – – – – monocellulari	1,7	p/st
8413 70 89	– – – – – multicellulari	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altre pompe; elevatori per liquidi:		
8413 81 00	– – Pompe	1,7	p/st
8413 82 00	– – Elevatori per liquidi	1,7	p/st
	– Parti:		
8413 91 00	– – di pompe	1,7	—
8413 92 00	– – di elevatori per liquidi	1,7	—
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:		
8414 10	– Pompe per vuoto:		
8414 10 20	– – destinate alla produzione di semiconduttori ⁽¹⁾	1,7 ⁽²⁾	p/st
	– – altre:		
8414 10 25	– – – Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7	p/st
	– – – altre:		
8414 10 81	– – – – Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	1,7	p/st
8414 10 89	– – – – altre	1,7	p/st
8414 20	– Pompe per aria, a mano o a pedale:		
8414 20 20	– – Pompe a mano per velocipedi	1,7	p/st
8414 20 80	– – altre	2,2	p/st
8414 30	– Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:		
8414 30 20	– – di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW	2,2	p/st
	– – di potenza superiore a 0,4 kW:		
8414 30 81	– – – a chiusura ermetica o semiermetica	2,2	p/st
8414 30 89	– – – altri	2,2	p/st
8414 40	– Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili:		
8414 40 10	– – di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m ³	2,2	p/st
8414 40 90	– – di portata al minuto superiore a 2 m ³	2,2	p/st
	– Ventilatori:		
8414 51 00	– – Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	3,2	p/st
8414 59	– – altri:		
8414 59 20	– – – assiali	2,3	p/st
8414 59 40	– – – centrifughi	2,3	p/st
8414 59 80	– – – altri	2,3	p/st
8414 60 00	– Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	2,7	p/st
8414 80	– altri:		
	– – Turbocompressori:		
8414 80 11	– – – monocellulari	2,2	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: «esenzione».

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8414 80 19	— — — multicellulari	2,2	p/st
	— — Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:		
	— — — inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:		
8414 80 22	— — — — inferiore o uguale a 60 m ³	2,2	p/st
8414 80 28	— — — — superiore a 60 m ³	2,2	p/st
	— — — superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:		
8414 80 51	— — — — inferiore o uguale a 120 m ³	2,2	p/st
8414 80 59	— — — — superiore a 120 m ³	2,2	p/st
	— — Compressori volumetrici rotativi:		
8414 80 73	— — — a un albero	2,2	p/st
	— — — a più alberi:		
8414 80 75	— — — — a vite	2,2	p/st
8414 80 78	— — — — altri	2,2	p/st
8414 80 80	— — altri	2,2	p/st
8414 90 00	— Parti	2,2	—
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:		
8415 10	— del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati):		
8415 10 10	— — formanti un corpo unico	2,2	—
8415 10 90	— — Sistemi ad elementi separati («split-system»)	2,7	—
8415 20 00	— del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	2,7	—
	— altri:		
8415 81 00	— — con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	2,7	—
8415 82 00	— — altri, con attrezzatura frigorifera	2,7	—
8415 83 00	— — senza attrezzatura frigorifera	2,7	—
8415 90 00	— Parti	2,7	—
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:		
8416 10	— Bruciatori a combustibili liquidi:		
8416 10 10	— — con dispositivo di controllo automatico montato	1,7	p/st
8416 10 90	— — altri	1,7	p/st
8416 20	— altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:		
8416 20 10	— — esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	1,7	p/st
	— — altri:		
8416 20 20	— — — Bruciatori misti	1,7	p/st
8416 20 80	— — — altri	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8416 30 00	– Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	1,7	—
8416 90 00	– Parti	1,7	—
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici:		
8417 10 00	– Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	1,7	—
8417 20	– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:		
8417 20 10	– – Forni a tunnel	1,7	—
8417 20 90	– – altri	1,7	—
8417 80	– altri:		
8417 80 30	– – Forni per la cottura di prodotti ceramici	1,7	p/st
8417 80 50	– – Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici	1,7	p/st
8417 80 70	– – altri	1,7	—
8417 90 00	– Parti	1,7	—
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:		
8418 10	– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:		
8418 10 20	– – di capacità superiore a 340 l	1,9	p/st
8418 10 80	– – altre	1,9	p/st
	– Frigoriferi per uso domestico:		
8418 21	– – a compressione:		
8418 21 10	– – – di capacità superiore a 340 l	1,5	p/st
	– – – altri:		
8418 21 51	– – – – Tipo tavolo	2,5	p/st
8418 21 59	– – – – da incassare	1,9	p/st
	– – – – altri, di capacità:		
8418 21 91	– – – – – inferiore o uguale a 250 l	2,5	p/st
8418 21 99	– – – – – superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	1,9	p/st
8418 29 00	– – altri	2,2	p/st
8418 30	– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:		
8418 30 20	– – di capacità inferiore o uguale a 400 l	2,2	p/st
8418 30 80	– – di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	2,2	p/st
8418 40	– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:		
8418 40 20	– – di capacità inferiore o uguale a 250 l	2,2	p/st
8418 40 80	– – di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	2,2	p/st
8418 50	– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:		
	– – Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):		
8418 50 11	– – – per prodotti congelati	2,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8418 50 19	— — — altri	2,2	p/st
8418 50 90	— — altri mobili frigoriferi	2,2	p/st
	— altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:		
8418 61 00	— — Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	2,2	—
8418 69 00	— — altri	2,2	—
	— Parti:		
8418 91 00	— — Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	2,2	—
8418 99	— — altre:		
8418 99 10	— — — Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico ...	2,2	—
8418 99 90	— — — altre	2,2	—
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:		
	— Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:		
8419 11 00	— — a riscaldamento immediato, a gas	2,6	—
8419 19 00	— — altri	2,6	—
8419 20 00	— Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	esenzione	—
	— Essiccatori:		
8419 31 00	— — per prodotti agricoli	1,7	—
8419 32 00	— — per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	1,7	—
8419 39 00	— — altri	1,7	—
8419 40 00	— Apparecchi di distillazione o di rettificazione	1,7	—
8419 50 00	— Scambiatori di calore	1,7	—
8419 60 00	— Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	1,7	—
	— altri apparecchi e dispositivi:		
8419 81	— — per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:		
8419 81 20	— — — Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	2,7	—
8419 81 80	— — — altri	1,7	—
8419 89	— — altri:		
8419 89 10	— — — Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	1,7	—
8419 89 30	— — — Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2,4	—
8419 89 98	— — — altri	2,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8419 90	– Parti:		
8419 90 15	– – di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00	esenzione	—
8419 90 85	– – altre	1,7	—
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:		
8420 10	– Calandre e laminatoi:		
8420 10 10	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	—
8420 10 30	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	—
8420 10 80	– – altri	1,7	—
	– Parti:		
8420 91	– – Cilindri:		
8420 91 10	– – – di ghisa	1,7	—
8420 91 80	– – – altri	2,2	—
8420 99 00	– – altri	2,2	—
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	– Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:		
8421 11 00	– – Scrematrici	2,2	—
8421 12 00	– – Idroestrattori per biancheria	2,7	p/st
8421 19	– – altri:		
8421 19 20	– – – Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	1,5	—
8421 19 70	– – – altri	esenzione	—
	– Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:		
8421 21 00	– – per filtrare o depurare l'acqua	1,7	—
8421 22 00	– – per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	1,7	—
8421 23 00	– – per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	—
8421 29 00	– – altri	1,7	—
	– Apparecchi per filtrare o depurare i gas:		
8421 31 00	– – Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	—
8421 39	– – altri:		
8421 39 20	– – – Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7	—
	– – – Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:		
8421 39 60	– – – – mediante processo catalitico	1,7	—
8421 39 80	– – – – altri	1,7	—
	– Parti:		
8421 91 00	– – di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8421 99 00	– – altre	1,7	—
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:		
	– Lavastoviglie:		
8422 11 00	– – di tipo familiare	2,7	p/st
8422 19 00	– – altre	1,7	p/st
8422 20 00	– Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	1,7	—
8422 30 00	– Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	1,7	—
8422 40 00	– altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	1,7	—
8422 90	– Parti:		
8422 90 10	– – di lavastoviglie	1,7	—
8422 90 90	– – altre	1,7	—
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:		
8423 10	– Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:		
8423 10 10	– – Bilance per uso casalingo	1,7	p/st
8423 10 90	– – altre	1,7	p/st
8423 20 00	– Basculle per la pesatura continua su trasportatori	1,7	p/st
8423 30 00	– Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	1,7	p/st
	– altri apparecchi e strumenti per pesare:		
8423 81	– – di portata inferiore o uguale a 30 kg:		
8423 81 10	– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	p/st
8423 81 30	– – – Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	1,7	p/st
8423 81 50	– – – Bilance per magazzini	1,7	p/st
8423 81 90	– – – altri	1,7	p/st
8423 82	– – di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:		
8423 82 10	– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	p/st
8423 82 90	– – – altri	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8423 89 00	– – altri	1,7	p/st
8423 90 00	– Pesì per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	1,7	—
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
8424 10 00	– Estintori, anche carichi	1,7	—
8424 20 00	– Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	1,7	—
8424 30	– Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
	– – Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato:		
8424 30 01	– – – muniti di un dispositivo di riscaldamento	1,7	p/st
8424 30 08	– – – altri	1,7	p/st
	– – altre macchine ed apparecchi:		
8424 30 10	– – – ad aria compressa	1,7	—
8424 30 90	– – – altre	1,7	—
	– altri apparecchi:		
8424 81	– – per l'agricoltura o l'orticoltura:		
8424 81 10	– – – Apparecchi per annaffiare	1,7	—
	– – – altri:		
8424 81 30	– – – – Apparecchi portatili	1,7	p/st
	– – – – altri:		
8424 81 91	– – – – Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	1,7	p/st
8424 81 99	– – – – altri	1,7	p/st
8424 89 00	– – altri	1,7	—
8424 90 00	– Parti	1,7	—
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:		
	– Paranchi:		
8425 11 00	– – a motore elettrico	esenzione	p/st
8425 19 00	– – altri	esenzione	p/st
	– verricelli; argani:		
8425 31 00	– – a motore elettrico	esenzione	p/st
8425 39 00	– – altri	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8425 41 00	– Binde e martinetti: – – Sollevari fissi di vetture per autorimesse	esenzione	p/st
8425 42 00	– – altre binde e martinetti, idraulici	esenzione	p/st
8425 49 00	– – altri	esenzione	p/st
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:		
	– Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:		
8426 11 00	– – Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	esenzione	—
8426 12 00	– – Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	esenzione	—
8426 19 00	– – altri	esenzione	—
8426 20 00	– Gru a torre	esenzione	—
8426 30 00	– Gru a portale	esenzione	—
	– altre macchine ed apparecchi, semoventi:		
8426 41 00	– – su pneumatici	esenzione	—
8426 49 00	– – altri	esenzione	—
	– altre macchine ed apparecchi:		
8426 91	– – costruiti per essere montati su un veicolo stradale:		
8426 91 10	– – – Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	esenzione	p/st
8426 91 90	– – – altri	esenzione	—
8426 99 00	– – altri	esenzione	—
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:		
8427 10	– Carrelli semoventi a motore elettrico:		
8427 10 10	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	4,5	p/st
8427 10 90	– – altri	4,5	p/st
8427 20	– altri carrelli semoventi:		
	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più:		
8427 20 11	– – – Carrelli-stivatori per ogni terreno	4,5	p/st
8427 20 19	– – – altri	4,5	p/st
8427 20 90	– – altri	4,5	p/st
8427 90 00	– altri carrelli	4	p/st
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):		
8428 10	– Ascensori e montacarichi:		
8428 10 20	– – elettrici	esenzione	—
8428 10 80	– – altri	esenzione	—
8428 20	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:		
8428 20 20	– – per prodotti alla rinfusa	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8428 20 80	– – altri	esenzione	—
8428 31 00	– – altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci: – – appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	—
8428 32 00	– – altri, a benna	esenzione	—
8428 33 00	– – altri, a nastro o a cinghia	esenzione	—
8428 39	– – altri:		
8428 39 20	– – – Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	esenzione	—
8428 39 90	– – – altri	esenzione	—
8428 40 00	– Scale meccaniche e marciapiedi mobili	esenzione	—
8428 60 00	– Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari .	esenzione	—
8428 90	– altre macchine ed apparecchi: – – Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:		
8428 90 71	– – – costruiti per essere portati su trattori agricoli	esenzione	—
8428 90 79	– – – altri	esenzione	—
8428 90 90	– – altri	esenzione	—
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: – Apripista (bulldozers, angledozers):		
8429 11 00	– – su cingoli	esenzione	p/st
8429 19 00	– – altri	esenzione	p/st
8429 20 00	– Livellatrici	esenzione	p/st
8429 30 00	– Ruspe spianatrici	esenzione	p/st
8429 40	– Compattatori e rulli compressori: – – Rulli compressori:		
8429 40 10	– – – Rulli a vibrazioni	esenzione	p/st
8429 40 30	– – – altri	esenzione	p/st
8429 40 90	– – Compattatori	esenzione	p/st
8429 51	– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici: – – Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:		
8429 51 10	– – – Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	p/st
8429 51 91	– – – altri: – – – – Caricatori a cingoli	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8429 51 99	— — — — altri	esenzione	p/st
8429 52	— — Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°:		
8429 52 10	— — — Escavatori a cingoli	esenzione	p/st
8429 52 90	— — — altri	esenzione	p/st
8429 59 00	— — altri	esenzione	p/st
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:		
8430 10 00	— Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	esenzione	p/st
8430 20 00	— Spazzaneve	esenzione	p/st
	— Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:		
8430 31 00	— — semoventi	esenzione	—
8430 39 00	— — altre	esenzione	—
	— altre macchine di sondaggio o di perforazione:		
8430 41 00	— — semoventi	esenzione	—
8430 49 00	— — altre	esenzione	—
8430 50 00	— altre macchine ed apparecchi, semoventi	esenzione	—
	— altre macchine ed apparecchi, non semoventi:		
8430 61 00	— — Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	esenzione	p/st
8430 69 00	— — altri	esenzione	—
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430:		
8431 10 00	— di macchine o apparecchi della voce 8425	esenzione	—
8431 20 00	— di macchine o apparecchi della voce 8427	4	—
	— di macchine o apparecchi della voce 8428:		
8431 31 00	— — di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	esenzione	—
8431 39 00	— — altre	esenzione	—
	— di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430:		
8431 41 00	— — Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze	esenzione	—
8431 42 00	— — Lame di apripista	esenzione	—
8431 43 00	— — Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49	esenzione	—
8431 49	— — altre:		
8431 49 20	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	—
8431 49 80	— — — altre	esenzione	—
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:		
8432 10 00	— Aratri	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8432 21 00	– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici: – – Erpici a dischi (polverizzatori)	esenzione	p/st
8432 29	– – altri:		
8432 29 10	– – – Scarificatori e coltivatori	esenzione	p/st
8432 29 30	– – – Erpici	esenzione	p/st
8432 29 50	– – – Motozappatrici	esenzione	p/st
8432 29 90	– – – altri	esenzione	p/st
8432 30	– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici: – – Seminatrici:		
8432 30 11	– – – di precisione, a comando centrale	esenzione	p/st
8432 30 19	– – – altre	esenzione	p/st
8432 30 90	– – Piantatrici e trapiantatrici	esenzione	p/st
8432 40	– Spanditori di letame e distributori di concimi:		
8432 40 10	– – di concimi minerali o chimici	esenzione	p/st
8432 40 90	– – altri	esenzione	p/st
8432 80 00	– altre macchine, apparecchi e congegni	esenzione	—
8432 90 00	– Parti	esenzione	—
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437: – Tosatrici da prato:		
8433 11	– – a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:		
8433 11 10	– – – elettrici	esenzione	p/st
	– – – altre:		
	– – – – semoventi:		
8433 11 51	– – – – munite d'un sedile	esenzione	p/st
8433 11 59	– – – – altre	esenzione	p/st
8433 11 90	– – – – altre	esenzione	p/st
8433 19	– – altre:		
	– – – con motore:		
8433 19 10	– – – – elettrico	esenzione	p/st
	– – – – altre:		
	– – – – semoventi:		
8433 19 51	– – – – – munite di un sedile	esenzione	p/st
8433 19 59	– – – – – altre	esenzione	p/st
8433 19 70	– – – – – altre	esenzione	p/st
8433 19 90	– – – senza motore	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8433 20	– Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:		
8433 20 10	– – con motore	esenzione	p/st
	– – altre:		
8433 20 50	– – – costruite per essere trainate o portate da trattori	esenzione	p/st
8433 20 90	– – – altre	esenzione	p/st
8433 30 00	– altre macchine ed apparecchi da fienagione	esenzione	p/st
8433 40 00	– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici	esenzione	p/st
	– altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:		
8433 51 00	– – Mietitrici-trebbiatrici	esenzione	p/st
8433 52 00	– – altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	esenzione	p/st
8433 53	– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi:		
8433 53 10	– – – Macchine per la raccolta delle patate	esenzione	p/st
8433 53 30	– – – Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	esenzione	p/st
8433 53 90	– – – altre	esenzione	p/st
8433 59	– – altre:		
	– – – Falcitrinciacciatrici:		
8433 59 11	– – – – semoventi	esenzione	p/st
8433 59 19	– – – – altre	esenzione	p/st
8433 59 85	– – – altre	esenzione	p/st
8433 60 00	– Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	esenzione	—
8433 90 00	– Parti	esenzione	—
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte:		
8434 10 00	– Mungitrici	esenzione	—
8434 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	esenzione	—
8434 90 00	– Parti	esenzione	—
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:		
8435 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	—
8435 90 00	– Parti	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura:		
8436 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	1,7	—
	– Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici:		
8436 21 00	– – Incubatrici ed allevatrici	1,7	—
8436 29 00	– – altri	1,7	—
8436 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8436 80 10	– – per la silvicoltura	1,7	p/st
8436 80 90	– – altri	1,7	—
	– Parti:		
8436 91 00	– – di macchine o apparecchi per l'avicoltura	1,7	—
8436 99 00	– – altre	1,7	—
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:		
8437 10 00	– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi ...	1,7	p/st
8437 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	—
8437 90 00	– Parti	1,7	—
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:		
8438 10	– Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari:		
8438 10 10	– – per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	1,7	—
8438 10 90	– – per la fabbricazione di paste alimentari	1,7	—
8438 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	1,7	—
8438 30 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	1,7	—
8438 40 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	1,7	—
8438 50 00	– Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	1,7	—
8438 60 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	1,7	—
8438 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8438 80 10	– – per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	1,7	—
	– – altri:		
8438 80 91	– – – per la preparazione o la fabbricazione di bevande	1,7	—
8438 80 99	– – – altri	1,7	—
8438 90 00	– Parti	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone:		
8439 10 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7	—
8439 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	1,7	—
8439 30 00	– Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	1,7	—
	– Parti:		
8439 91 00	– – di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7	—
8439 99 00	– – altre	1,7	—
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:		
8440 10	– Macchine ed apparecchi:		
8440 10 10	– – Piegatrici	1,7	—
8440 10 20	– – Raccoglitori	1,7	—
8440 10 30	– – Cucitrici e graffatrici	1,7	—
8440 10 40	– – Macchine per rilegare con colla	1,7	—
8440 10 90	– – altre	1,7	—
8440 90 00	– Parti	1,7	—
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo:		
8441 10	– Tagliatrici:		
8441 10 10	– – Tagliatrici-avvolgitrici	1,7	—
8441 10 20	– – Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	1,7	—
8441 10 30	– – Tagliere-rafilatrici lineari	1,7	—
8441 10 70	– – altre	1,7	—
8441 20 00	– Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	1,7	—
8441 30 00	– Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo	1,7	—
8441 40 00	– Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone .	1,7	—
8441 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	—
8441 90	– Parti:		
8441 90 10	– – di tagliatrici	1,7	—
8441 90 90	– – altre	1,7	—
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		
8442 30	– Macchine, apparecchi e materiale:		
8442 30 10	– – Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	1,7	p/st
	– – altri:		
8442 30 91	– – – Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8442 30 99	— — — altri	1,7	—
8442 40 00	— Parti di macchine, apparecchi e materiale	1,7	—
8442 50	— Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		
8442 50 20	— — con originale grafico	1,7	—
8442 50 80	— — altri	1,7	—
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori:		
	— Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442:		
8443 11 00	— — Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	1,7	p/st
8443 12 00	— — Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	1,7	p/st
8443 13	— — altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset:		
	— — — alimentati a foglio:		
8443 13 10	— — — — usati	1,7	p/st
	— — — — nuovi, per foglio di formato:		
8443 13 31	— — — — — 52 × 74 cm o meno	1,7	p/st
8443 13 35	— — — — — più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm	1,7	p/st
8443 13 39	— — — — — più di 74 × 107 cm	1,7	p/st
8443 13 90	— — — altri	1,7	p/st
8443 14 00	— — Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7	p/st
8443 15 00	— — Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7	p/st
8443 16 00	— — Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	1,7	p/st
8443 17 00	— — Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	1,7	p/st
8443 19	— — altri:		
8443 19 20	— — — per la stampa delle materie tessili	1,7	p/st
8443 19 40	— — — utilizzati nella produzione di semiconduttori ⁽¹⁾	1,7 ⁽²⁾	p/st
8443 19 70	— — — altri	1,7	p/st
	— altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro:		
8443 31	— — Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:		

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: «esenzione».

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8443 31 20	— — — Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	2,2	p/st
8443 31 80	— — — altre	esenzione	p/st
8443 32	— — altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:		
8443 32 10	— — — Stampanti	esenzione	p/st
8443 32 30	— — — Telecopiatrici (telefax)	esenzione	p/st
	— — — altre:		
8443 32 91	— — — — Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	p/st
8443 32 93	— — — — altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico	esenzione	p/st
8443 32 99	— — — — altre	2,2	p/st
8443 39	— — altre:		
8443 39 10	— — — Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	p/st
	— — — altri macchine copiatrici:		
8443 39 31	— — — — a sistema ottico	esenzione	p/st
8443 39 39	— — — — altre	3	p/st
8443 39 90	— — — altre	2,2	p/st
	— Parti ed accessori:		
8443 91	— — Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442:		
8443 91 10	— — — di macchine della sottovoce 8443 19 40 ⁽¹⁾	1,7 ⁽²⁾	—
	— — — altri:		
8443 91 91	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8443 91 99	— — — — altre	1,7	—
8443 99	— — altri:		
8443 99 10	— — — Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8443 99 90	— — — altri	esenzione	—
8444 00	Macchine per la filatura (estruzione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali:		
8444 00 10	— Macchine per la filatura	1,7	p/st
8444 00 90	— altre	1,7	p/st
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447:		
	— Macchine per la preparazione delle materie tessili:		
8445 11 00	— — Carde	1,7	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: «esenzione».

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8445 12 00	– – Pettinatrici	1,7	p/st
8445 13 00	– – Banchi a fusi	1,7	p/st
8445 19 00	– – altre	1,7	p/st
8445 20 00	– Macchine per la filatura delle materie tessili	1,7	p/st
8445 30 00	– Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	1,7	p/st
8445 40 00	– Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	1,7	p/st
8445 90 00	– altre	1,7	p/st
8446	Telai per tessitura:		
8446 10 00	– per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	1,7	p/st
	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:		
8446 21 00	– – a motore	1,7	p/st
8446 29 00	– – altri	1,7	p/st
8446 30 00	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	1,7	p/st
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted:		
	– Telai per maglieria, circolari:		
8447 11 00	– – con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm	1,7	p/st
8447 12 00	– – con cilindro di diametro superiore a 165 mm	1,7	p/st
8447 20	– Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia:		
8447 20 20	– – Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	1,7	p/st
8447 20 80	– – altri	1,7	p/st
8447 90 00	– altri	1,7	p/st
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti):		
	– Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447:		
8448 11 00	– – Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	1,7	—
8448 19 00	– – altri	1,7	—
8448 20 00	– Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	1,7	—
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:		
8448 31 00	– – Guarniture per carde	1,7	—
8448 32 00	– – di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8448 33 00	– – Fusi e loro alette, anelli e cursori	1,7	—
8448 39 00	– – altri	1,7	—
	– Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:		
8448 42 00	– – Pettini, licci e quadri di licci	1,7	—
8448 49 00	– – altri	1,7	—
	– Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:		
8448 51	– – Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:		
8448 51 10	– – – Platine	1,7	—
8448 51 90	– – – altri	1,7	—
8448 59 00	– – altri	1,7	—
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	1,7	—
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:		
	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:		
8450 11	– – Macchine completamente automatiche:		
	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:		
8450 11 11	– – – a caricamento frontale	3	p/st
8450 11 19	– – – a caricamento dall'alto	3	p/st
8450 11 90	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,6	p/st
8450 12 00	– – altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	2,7	p/st
8450 19 00	– – altre	2,7	p/st
8450 20 00	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	2,2	p/st
8450 90 00	– Parti	2,7	—
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:		
8451 10 00	– Macchine per pulire a secco	2,2	—
	– Macchine per asciugare:		
8451 21 00	– – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8451 29 00	– – altre	2,2	—
8451 30 00	– Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio	2,2	p/st
8451 40 00	– Macchine per lavare, imbianchire o tingere	2,2	—
8451 50 00	– Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	2,2	—
8451 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8451 80 10	– – Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	2,2	—
8451 80 30	– – Macchine per apprettare o rifinire	2,2	—
8451 80 80	– – altri	2,2	—
8451 90 00	– Parti	2,2	—
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
8452 10	– Macchine per cucire di tipo domestico:		
	– – Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
8452 10 11	– – – Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €	5,7	p/st
8452 10 19	– – – altre	9,7	p/st
8452 10 90	– – altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	3,7	p/st
	– altre macchine per cucire:		
8452 21 00	– – Unità automatiche	3,7	p/st
8452 29 00	– – altre	3,7	p/st
8452 30 00	– Aghi per macchine per cucire	2,7	1 000 p/st
8452 90 00	– Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire	2,7	—
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire:		
8453 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	1,7	—
8453 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	1,7	—
8453 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	—
8453 90 00	– Parti	1,7	—
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie:		
8454 10 00	– Convertitori	1,7	—
8454 20 00	– Lingottiere e secchie di colata	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8454 30	– Macchine per colare (gettare):		
8454 30 10	– – Macchine per colare sotto pressione	1,7	—
8454 30 90	– – altre	1,7	—
8454 90 00	– Parti	1,7	—
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri:		
8455 10 00	– Laminatoi per tubi	2,7	—
	– altri laminatoi:		
8455 21 00	– – Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	2,7	—
8455 22 00	– – Laminatoi a freddo	2,7	—
8455 30	– Cilindri di laminatoi:		
8455 30 10	– – di ghisa	2,7	—
	– – di acciaio fucinato:		
8455 30 31	– – – Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7	—
8455 30 39	– – – Cilindri di lavoro a freddo	2,7	—
8455 30 90	– – altri	2,7	—
8455 90 00	– altre parti	2,7	—
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto:		
8456 10 00	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	4,5	p/st
8456 20 00	– operanti con ultrasuoni	3,5	p/st
8456 30	– operanti per elettroerosione:		
	– – a comando numerico:		
8456 30 11	– – – con filo	3,5	p/st
8456 30 19	– – – altre	3,5	p/st
8456 30 90	– – altre	3,5	p/st
8456 90	– altre:		
8456 90 20	– – tagliatrici a idrogetto	1,7	p/st
8456 90 80	– – altre	3,5	p/st
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:		
8457 10	– Centri di lavorazione:		
8457 10 10	– – orizzontali	2,7	p/st
8457 10 90	– – altri	2,7	p/st
8457 20 00	– Macchine a posto fisso	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8457 30	– Macchine a stazioni multiple:		
8457 30 10	– – a comando numerico	2,7	p/st
8457 30 90	– – altre	2,7	p/st
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:		
	– Torni orizzontali:		
8458 11	– – a comando numerico:		
8458 11 20	– – – Centri di tornitura	2,7	p/st
	– – – Torni automatici:		
8458 11 41	– – – – mono mandrino	2,7	p/st
8458 11 49	– – – – multi mandrino	2,7	p/st
8458 11 80	– – – altri	2,7	p/st
8458 19 00	– – altri	2,7	p/st
	– altri torni:		
8458 91	– – a comando numerico:		
8458 91 20	– – – Centri di tornitura	2,7	p/st
8458 91 80	– – – altri	2,7	p/st
8458 99 00	– – altri	2,7	p/st
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:		
8459 10 00	– Unità di lavorazione con guida di scorrimento	2,7	p/st
	– altre foratrici:		
8459 21 00	– – a comando numerico	2,7	p/st
8459 29 00	– – altre	2,7	p/st
	– altre alesatrici-fresatrici:		
8459 31 00	– – a comando numerico	1,7	p/st
8459 39 00	– – altre	1,7	p/st
8459 40	– altre alesatrici:		
8459 40 10	– – a comando numerico	1,7	p/st
8459 40 90	– – altre	1,7	p/st
	– Fresatrici a mensola:		
8459 51 00	– – a comando numerico	2,7	p/st
8459 59 00	– – altre	2,7	p/st
	– altre fresatrici:		
8459 61	– – a comando numerico:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8459 61 10	— — — Fresatrici per utensili	2,7	p/st
8459 61 90	— — — altre	2,7	p/st
8459 69	— — altre:		
8459 69 10	— — — Fresatrici per utensili	2,7	p/st
8459 69 90	— — — altre	2,7	p/st
8459 70 00	— Filettatrici o maschiatrici	2,7	p/st
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461:		
	— Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8460 11 00	— — a comando numerico	2,7	p/st
8460 19 00	— — altre	2,7	p/st
	— altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8460 21	— — a comando numerico:		
	— — — per superfici cilindriche:		
8460 21 11	— — — — Rettificatrici per interni	2,7	p/st
8460 21 15	— — — — Rettificatrici senza centro	2,7	p/st
8460 21 19	— — — — altre	2,7	p/st
8460 21 90	— — — altre	2,7	p/st
8460 29	— — altre:		
8460 29 10	— — — per superfici cilindriche	2,7	p/st
8460 29 90	— — — altre	2,7	p/st
	— Macchine per affilare:		
8460 31 00	— — a comando numerico	1,7	p/st
8460 39 00	— — altre	1,7	p/st
8460 40	— Macchine per levigare o smerigliare:		
8460 40 10	— — a comando numerico	1,7	p/st
8460 40 90	— — altre	1,7	p/st
8460 90	— altre:		
8460 90 10	— — il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm	2,7	p/st
8460 90 90	— — altre	1,7	p/st
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:		
8461 20 00	— Macchine per limare e per sbozzare	1,7	p/st
8461 30	— Macchine per brocciare:		
8461 30 10	— — a comando numerico	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8461 30 90	– – altre	1,7	p/st
8461 40	– Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi:		
	– – Macchine per tagliare gli ingranaggi:		
	– – – per tagliare ingranaggi cilindrici:		
8461 40 11	– – – – a comando numerico	2,7	p/st
8461 40 19	– – – – altre	2,7	p/st
	– – – per tagliare altri ingranaggi:		
8461 40 31	– – – – a comando numerico	1,7	p/st
8461 40 39	– – – – altre	1,7	p/st
	– – Macchine per rifinire gli ingranaggi:		
	– – – il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8461 40 71	– – – – a comando numerico	2,7	p/st
8461 40 79	– – – – altre	2,7	p/st
8461 40 90	– – – altre	1,7	p/st
8461 50	– Macchine per segare o troncare:		
	– – Segatrici:		
8461 50 11	– – – a sega circolare	1,7	p/st
8461 50 19	– – – altre	1,7	p/st
8461 50 90	– – Troncatrici	1,7	p/st
8461 90 00	– altre	2,7	p/st
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:		
8462 10	– Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli:		
8462 10 10	– – a comando numerico	2,7	p/st
8462 10 90	– – altre	1,7	p/st
	– Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:		
8462 21	– – a comando numerico:		
8462 21 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	p/st
8462 21 80	– – – altre	2,7	p/st
8462 29	– – altre:		
8462 29 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	p/st
	– – – altre:		
8462 29 91	– – – – idrauliche	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8462 29 98	— — — — altre	1,7	p/st
	— Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:		
8462 31 00	— — a comando numerico	2,7	p/st
8462 39	— — altre:		
8462 39 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	p/st
	— — — altre:		
8462 39 91	— — — — idrauliche	1,7	p/st
8462 39 99	— — — — altre	1,7	p/st
	— Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate:		
8462 41	— — a comando numerico:		
8462 41 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	p/st
8462 41 90	— — — altre	2,7	p/st
8462 49	— — altre:		
8462 49 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	p/st
8462 49 90	— — — altre	1,7	p/st
	— altre:		
8462 91	— — Presse idrauliche:		
8462 91 20	— — — a comando numerico	2,7	p/st
8462 91 80	— — — altre	2,7	p/st
8462 99	— — altre:		
8462 99 20	— — — a comando numerico	2,7	p/st
8462 99 80	— — — altre	2,7	p/st
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:		
8463 10	— Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:		
8463 10 10	— — Trafilatrici per fili	2,7	p/st
8463 10 90	— — altre	2,7	p/st
8463 20 00	— Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura . .	2,7	p/st
8463 30 00	— Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	2,7	p/st
8463 90 00	— altre	2,7	p/st
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:		
8464 10 00	— Macchine per segare	2,2	p/st
8464 20	— Macchine per molare o levigare:		
	— — per la lavorazione del vetro:		
8464 20 11	— — — dei vetri d'ottica	2,2	p/st
8464 20 19	— — — altre	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8464 20 80	– – altre	2,2	—
8464 90 00	– altre	2,2	—
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:		
8465 10	– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:		
8465 10 10	– – con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinare)	2,7	p/st
8465 10 90	– – senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	2,7	p/st
	– altre:		
8465 91	– – Macchine per segare:		
8465 91 10	– – – a nastro	2,7	p/st
8465 91 20	– – – Seghe circolari	2,7	p/st
8465 91 90	– – – altre	2,7	p/st
8465 92 00	– – Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	2,7	p/st
8465 93 00	– – Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	2,7	p/st
8465 94 00	– – Macchine per curvare o montare	2,7	p/st
8465 95 00	– – Foratrici o mortasatrici	2,7	p/st
8465 96 00	– – Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	2,7	p/st
8465 99 00	– – altre	2,7	p/st
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:		
8466 10	– Portautensili e filiere a scatto automatico:		
	– – Portautensili:		
8466 10 20	– – – Mandrini, pinze e con i morse	1,2	—
	– – – altri:		
8466 10 31	– – – – per torni	1,2	—
8466 10 38	– – – – altri	1,2	—
8466 10 80	– – Filiere a scatto automatico	1,2	—
8466 20	– Portapezzi:		
8466 20 20	– – Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	1,2	—
	– – altri:		
8466 20 91	– – – per torni	1,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8466 20 98	– – – altri	1,2	—
8466 30 00	– Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	1,2	—
	– altri:		
8466 91	– – per macchine della voce 8464:		
8466 91 20	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	—
8466 91 95	– – – altri	1,2	—
8466 92	– – per macchine della voce 8465:		
8466 92 20	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	—
8466 92 80	– – – altri	1,2	—
8466 93	– – per macchine delle voci da 8456 a 8461:		
8466 93 30	– – – per macchine della sottovoce 8456 90 20	1,7	—
8466 93 70	– – – altri	1,2	—
8466 94 00	– – per macchine delle voci 8462 o 8463	1,2	—
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:		
	– Pneumatici:		
8467 11	– – rotativi (anche a percussione):		
8467 11 10	– – – per la lavorazione dei metalli	1,7	—
8467 11 90	– – – altri	1,7	—
8467 19 00	– – altri	1,7	—
	– a motore elettrico incorporato:		
8467 21	– – Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative:		
8467 21 10	– – – funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	p/st
	– – – altre:		
8467 21 91	– – – – elettropneumatiche	2,7	p/st
8467 21 99	– – – – altre	2,7	p/st
8467 22	– – Seghe e troncatrici:		
8467 22 10	– – – Troncatrici	2,7	p/st
8467 22 30	– – – Seghe circolari	2,7	p/st
8467 22 90	– – – altre	2,7	p/st
8467 29	– – altri:		
8467 29 20	– – – funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	p/st
	– – – altri:		
	– – – – Smerigliatrici e levigatrici:		
8467 29 51	– – – – Smerigliatrici angolari	2,7	p/st
8467 29 53	– – – – Levigatrici a nastro	2,7	p/st
8467 29 59	– – – – altre	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8467 29 70	— — — Piallatrici	2,7	p/st
8467 29 80	— — — Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	2,7	p/st
8467 29 85	— — — altri	2,7	p/st
	— altri utensili:		
8467 81 00	— — Troncatrici a catena	1,7	p/st
8467 89 00	— — altri	1,7	—
	— Parti:		
8467 91 00	— — di troncatrici a catena	1,7	—
8467 92 00	— — di utensili pneumatici	1,7	—
8467 99 00	— — altre	1,7	—
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:		
8468 10 00	— Cannelli a mano	2,2	—
8468 20 00	— altre macchine ed apparecchi a gas	2,2	—
8468 80 00	— altre macchine ed apparecchi	2,2	—
8468 90 00	— Parti	2,2	—
8469 00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi:		
8469 00 10	— Macchine per l'elaborazione di testi	esenzione	p/st
	— altre:		
8469 00 91	— — elettriche	2,3	p/st
8469 00 99	— — altre	2,5	p/st
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:		
8470 10 00	— Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	esenzione	p/st
	— altre macchine calcolatrici, elettroniche:		
8470 21 00	— — con dispositivo stampante	esenzione	p/st
8470 29 00	— — altre	esenzione	p/st
8470 30 00	— altre macchine calcolatrici	esenzione	p/st
8470 50 00	— Registratori di cassa	esenzione	p/st
8470 90 00	— altre	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:		
8471 30 00	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	esenzione	p/st
	– altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione:		
8471 41 00	– – che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	esenzione	p/st
8471 49 00	– – altre, presentate in forma di sistemi	esenzione	p/st
8471 50 00	– Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	esenzione	p/st
8471 60	– Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:		
8471 60 60	– – Tastiere	esenzione	p/st
8471 60 70	– – altre	esenzione	p/st
8471 70	– Unità di memoria:		
8471 70 20	– – Unità di memoria centrali	esenzione	p/st
	– – altre:		
	– – – Unità di memoria a dischi:		
8471 70 30	– – – – ottiche, comprese le magneto-ottiche	esenzione	p/st
	– – – – altre:		
8471 70 50	– – – – Unità di memoria a dischi rigidi	esenzione	p/st
8471 70 70	– – – – altre	esenzione	p/st
8471 70 80	– – – Unità di memoria a nastri	esenzione	p/st
8471 70 98	– – – altre	esenzione	p/st
8471 80 00	– altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8471 90 00	– altre	esenzione	p/st
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]:		
8472 10 00	– Duplicatori	2	p/st
8472 30 00	– Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	2,2	p/st
8472 90	– altre:		
8472 90 10	– – Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	2,2	p/st
8472 90 30	– – Sportelli automatici	esenzione	p/st
8472 90 70	– – altre	2,2	—
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:		
8473 10	– Parti ed accessori di macchine della voce 8469:		
	– – Assiemaggi elettronici:		
8473 10 11	– – – delle macchine della sottovoce 8469 00 10	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8473 10 19	— — — altri	3	—
8473 10 90	— — altri	esenzione	—
	— Parti ed accessori di macchine della voce 8470:		
8473 21	— — di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29:		
8473 21 10	— — — Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 21 90	— — — altri	esenzione	—
8473 29	— — altri:		
8473 29 10	— — — Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 29 90	— — — altri	esenzione	—
8473 30	— Parti ed accessori di macchine della voce 8471:		
8473 30 20	— — Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 30 80	— — altri	esenzione	—
8473 40	— Parti ed accessori di macchine della voce 8472:		
	— — Assiemaggi elettronici:		
8473 40 11	— — — delle macchine della sottovoce 8472 90 30	esenzione	—
8473 40 18	— — — altri	3	—
8473 40 80	— — altri	esenzione	—
8473 50	— Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472:		
8473 50 20	— — Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 50 80	— — altri	esenzione	—
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:		
8474 10 00	— Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	esenzione	—
8474 20 00	— Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	esenzione	—
	— Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:		
8474 31 00	— — Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	esenzione	—
8474 32 00	— — Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	esenzione	—
8474 39 00	— — altri	esenzione	—
8474 80	— altre macchine ed apparecchi:		
8474 80 10	— — Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	esenzione	—
8474 80 90	— — altri	esenzione	—
8474 90	— Parti:		
8474 90 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	—
8474 90 90	— — altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:		
8475 10 00	– Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	1,7	—
	– Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:		
8475 21 00	– – Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	1,7	—
8475 29 00	– – altre	1,7	—
8475 90 00	– Parti	1,7	—
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:		
	– Macchine automatiche per la vendita di bevande:		
8476 21 00	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	p/st
8476 29 00	– – altre	1,7	p/st
	– altre macchine:		
8476 81 00	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	p/st
8476 89 00	– – altre	1,7	p/st
8476 90 00	– Parti	1,7	—
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8477 10 00	– Formatrici ad iniezione	1,7	p/st
8477 20 00	– Estrusori	1,7	p/st
8477 30 00	– Formatrici per soffiaggio	1,7	p/st
8477 40 00	– Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	1,7	p/st
	– altre macchine ed apparecchi per formare o modellare:		
8477 51 00	– – per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	1,7	p/st
8477 59	– – altre:		
8477 59 10	– – – Presse	1,7	p/st
8477 59 80	– – – altre	1,7	p/st
8477 80	– altre macchine ed apparecchi:		
	– – Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari:		
8477 80 11	– – – Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	1,7	p/st
8477 80 19	– – – altri	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altri:		
8477 80 91	– – – Attrezzature per riduzione dimensionale	1,7	p/st
8477 80 93	– – – Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	1,7	p/st
8477 80 95	– – – Macchine per taglio o pelatura	1,7	p/st
8477 80 99	– – – altri	1,7	—
8477 90	– Parti:		
8477 90 10	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8477 90 80	– – altre	1,7	—
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8478 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	—
8478 90 00	– Parti	1,7	—
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8479 10 00	– Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	esenzione	—
8479 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	1,7	—
8479 30	– Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero:		
8479 30 10	– – Presse	1,7	—
8479 30 90	– – altre	1,7	—
8479 40 00	– Macchine per fabbricare corde e cavi	1,7	p/st
8479 50 00	– Robot industriali, non nominati né compresi altrove	1,7	—
8479 60 00	– Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	1,7	—
	– Passerelle per l'imbarco di passeggeri:		
8479 71 00	– – del tipo utilizzato negli aeroporti	1,7	—
8479 79 00	– – altre	1,7	—
	– altre macchine ed apparecchi:		
8479 81 00	– – per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici ..	1,7	—
8479 82 00	– – per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	1,7	—
8479 89	– – altri:		
8479 89 30	– – – Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	—
8479 89 60	– – – Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	—
8479 89 97	– – – altri	1,7	—
8479 90	– Parti:		
8479 90 20	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8479 90 80	– – altre	1,7	—
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:		
8480 10 00	– Staffe per fonderia	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8480 20 00	– Piastre di fondo per forme	1,7	—
8480 30	– Modelli per forme:		
8480 30 10	– – di legno	1,7	—
8480 30 90	– – altri	2,7	—
	– Forme per metalli o carburi metallici:		
8480 41 00	– – per formare ad iniezione o per compressione	1,7	—
8480 49 00	– – altre	1,7	—
8480 50 00	– Forme per vetro	1,7	—
8480 60 00	– Forme per materie minerali	1,7	—
	– Forme per gomma o materie plastiche:		
8480 71 00	– – per formare ad iniezione o per compressione	1,7	—
8480 79 00	– – altre	1,7	—
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:		
8481 10	– Riduttori di pressione:		
8481 10 05	– – combinati con filtri o lubrificatori	2,2	—
	– – altri:		
8481 10 19	– – – di ghisa o di acciaio	2,2	—
8481 10 99	– – – altri	2,2	—
8481 20	– Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:		
8481 20 10	– – Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	2,2	—
8481 20 90	– – Valvole per trasmissioni pneumatiche	2,2	—
8481 30	– Valvole di ritegno:		
8481 30 91	– – di ghisa o di acciaio	2,2	—
8481 30 99	– – altre	2,2	—
8481 40	– Valvole di troppo pieno o di sicurezza:		
8481 40 10	– – di ghisa o di acciaio	2,2	—
8481 40 90	– – altre	2,2	—
8481 80	– altri oggetti di rubinetteria e organi simili:		
	– – Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria:		
8481 80 11	– – – Mescolatori, mitigatori	2,2	—
8481 80 19	– – – altra	2,2	—
	– – Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:		
8481 80 31	– – – Valvole termostatiche	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8481 80 39	— — — altre	2,2	—
8481 80 40	— — Valvole per pneumatici e camere d'aria	2,2	—
	— — altri:		
	— — — Valvole di regolazione:		
8481 80 51	— — — — di temperatura	2,2	—
8481 80 59	— — — — altre	2,2	—
	— — — altri:		
	— — — — Valvole a saracinesca:		
8481 80 61	— — — — — di ghisa	2,2	—
8481 80 63	— — — — — di acciaio	2,2	—
8481 80 69	— — — — — altre	2,2	—
	— — — — Valvole a globo:		
8481 80 71	— — — — — di ghisa	2,2	—
8481 80 73	— — — — — di acciaio	2,2	—
8481 80 79	— — — — — altre	2,2	—
8481 80 81	— — — — Rubinetti a sfera e a maschio	2,2	—
8481 80 85	— — — — Valvole a farfalla	2,2	—
8481 80 87	— — — — Valvole a membrana	2,2	—
8481 80 99	— — — — altre	2,2	—
8481 90 00	— Parti	2,2	—
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):		
8482 10	— Cuscinetti a sfere:		
8482 10 10	— — il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	8	—
8482 10 90	— — altri	8	—
8482 20 00	— Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8	—
8482 30 00	— Cuscinetti a rulli a botte	8	—
8482 40 00	— Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8	—
8482 50 00	— Cuscinetti a rulli cilindrici	8	—
8482 80 00	— altri, compresi, i cuscinetti combinati	8	—
	— Parti:		
8482 91	— — Sfere, cilindri, rulli ed aghi:		
8482 91 10	— — — Rulli conici	8	—
8482 91 90	— — — altri	7,7	—
8482 99 00	— — altre	8	—
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:		
8483 10	— Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:		
	— — Manovelle ed alberi a gomito:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8483 10 21	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4	—
8483 10 25	— — — di acciaio fucinato	4	—
8483 10 29	— — — altri	4	—
8483 10 50	— — Alberi articolati	4	—
8483 10 95	— — altri	4	—
8483 20 00	— Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	6	—
8483 30	— Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:		
	— — Supporti:		
8483 30 32	— — — per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	5,7	—
8483 30 38	— — — altri	3,4	—
8483 30 80	— — Cuscinetti	3,4	—
8483 40	— Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:		
	— — Ingranaggi:		
8483 40 21	— — — con ruote cilindriche	3,7	—
8483 40 23	— — — con ruote coniche o cilindro-coniche	3,7	—
8483 40 25	— — — con vite senza fine	3,7	—
8483 40 29	— — — altri	3,7	—
8483 40 30	— — Alberi filettati a sfere o a rulli	3,7	—
	— — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:		
8483 40 51	— — — Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	3,7	—
8483 40 59	— — — altri	3,7	—
8483 40 90	— — altri	3,7	—
8483 50	— Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:		
8483 50 20	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 50 80	— — altre	2,7	—
8483 60	— Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:		
8483 60 20	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 60 80	— — altre	2,7	—
8483 90	— Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:		
8483 90 20	— — Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	5,7	—
	— — altre:		
8483 90 81	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 90 89	— — — altre	2,7	—
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:		
8484 10 00	— Guarnizioni metalloplastiche	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8484 20 00	– Giunti di tenuta stagna meccanici	1,7	—
8484 90 00	– altre	1,7	—
[8485]			
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:		
8486 10 00	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	esenzione	—
8486 20	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici:		
8486 20 10	– – Macchine utensili operanti con ultrasuoni	3,5	p/st
8486 20 90	– – altre	esenzione	—
8486 30	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:		
8486 30 10	– – Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	2,4 ⁽¹⁾	—
8486 30 30	– – Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	3,5 ⁽¹⁾	—
8486 30 50	– – Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	3,7 ⁽¹⁾	—
8486 30 90	– – altre	esenzione	—
8486 40 00	– Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo	esenzione	—
8486 90	– Parti ed accessori:		
8486 90 10	– – Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi	1,2	—
	– – altri:		
8486 90 20	– – – Parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	1,7 ⁽¹⁾	—
8486 90 30	– – – Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	1,7 ⁽¹⁾	—
8486 90 40	– – – Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	3,7 ⁽¹⁾	—
8486 90 50	– – – Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	1,2 ⁽¹⁾	—
8486 90 60	– – – Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	1,7 ⁽¹⁾	—
8486 90 70	– – – Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni	1,2	—
8486 90 90	– – – altri	esenzione	—
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:		
8487 10	– Eliche per navi e loro pale:		

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: «esenzione».

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8487 10 10	– – di bronzo	1,7	p/st
8487 10 90	– – altre	1,7	p/st
8487 90	– altre:		
8487 90 40	– – di ghisa	1,7	—
	– – di ferro o di acciaio:		
8487 90 51	– – – di getti di acciaio	1,7	—
8487 90 57	– – – di ferro o di acciaio fucinati o stampati	1,7	—
8487 90 59	– – – altri	1,7	—
8487 90 90	– – altre	1,7	—

CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**Note**

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
 - b) i lavori di vetro della voce 7011;
 - c) le macchine e gli apparecchi della voce 8486;
 - d) gli aspiratori per le scienze mediche, chirurgiche, odontoiatriche o veterinarie (voce 9018); o
 - e) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.
2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.
3. La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:
 - a) le lucidatrici per pavimenti, i triturator ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;
 - b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).
4. Ai sensi della voce 8523 si intendono per:
 - a) «dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori» (per esempio, «schede di memoria flash» o «schede di memoria elettronica flash»), i dispositivi di memorizzazione muniti di una presa di collegamento che presentano nello stesso alloggiamento una o più schede di memoria flash (per esempio, «Flash E²PROM»), sotto forma di circuiti integrati, montati su una scheda di circuiti stampati. Possono presentare un sistema di controllo (controller) sotto forma di circuito integrato e elementi passivi discreti, come condensatori e resistenze;
 - b) «schede intelligenti», le schede munite, immerse nella massa, di uno o più circuiti integrati elettronici [un microprocessore, una memoria RAM (random access memory) o una memoria ROM (read-only memory)] sotto forma di chip. Queste schede possono essere munite di contatti, di una banda magnetica o di un'antenna integrata, ma non contengono altri elementi di circuito attivi o passivi.
5. Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.
6. Ai fini della voce 8536, si intendono per connettori «per fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche» i connettori che servono semplicemente ad allineare meccanicamente, uno accanto all'altro, tra loro le fibre ottiche in un sistema a linea digitale. Non hanno altre funzioni, come l'amplificazione, la rigenerazione o la modifica di un segnale.
7. La voce 8537 non comprende i dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza di apparecchi riceventi per la televisione e di altri apparecchi elettrici (voce 8543).

8. Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

- a) «Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico.
- b) «Circuiti integrati»:
 - 1) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistor, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e sulla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato, arseniuro di gallio, silicio-germanio, fosforo d'indio) e che formano un tutto inscindibile;
 - 2) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile, tramite interconnessioni o cavi di collegamento, su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), ottenuti con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso, e elementi attivi (diodi, transistor, circuiti integrati monolitici, ecc.), ottenuti con la tecnica dei semiconduttori. Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;
 - 3) i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi, combinati in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più substrati isolanti, con o senza leadframe, ma senza altri elementi di circuiti attivi o passivi.

Ai fini della classificazione degli oggetti definiti nella presente nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura, eccetto la voce 8523, in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

9. Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non possono essere ricaricati.

Nota di sottovoci

1. La sottovoce 8527 12 comprende unicamente le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Note complementari

1. Le sottovoci 8519 20 10, 8519 30 00 e 8519 89 11 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser.
2. La nota di sottovoci 1 è applicabile *mutatis mutandis* alle sottovoci 8519 81 15 e 8519 81 65.
3. Unicamente per l'applicazione delle sottovoci 8528 71 15 e 8528 71 91, il termine «modem» si riferisce a dispositivi o apparecchiature che modulano e demodulano segnali in entrata e in uscita, come i modem V.90 o i modem via cavo e altri dispositivi analoghi che utilizzano tecnologie per l'accesso a Internet, quali WLAN, ISDN e Ethernet. La portata dell'accesso a Internet può essere limitata dal fornitore del servizio.

Gli apparecchi descritti nelle suddette sottovoci devono consentire un processo di comunicazione bidirezionale o un flusso di informazioni bidirezionale, allo scopo di fornire un scambio interattivo di informazioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:		
8501 10	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:		
8501 10 10	– – Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	4,7	p/st
	– – altri:		
8501 10 91	– – – Motori universali	2,7	p/st
8501 10 93	– – – Motori a corrente alternata	2,7	p/st
8501 10 99	– – – Motori a corrente continua	2,7	p/st
8501 20 00	– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W	2,7	p/st
	– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:		
8501 31 00	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	p/st
8501 32 00	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8501 33 00	– di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7	p/st
8501 34 00	– di potenza superiore a 375 kW	2,7	p/st
8501 40	– altri motori a corrente alternata, monofase:		
8501 40 20	– di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	p/st
8501 40 80	– di potenza superiore a 750 W	2,7	p/st
	– altri motori a corrente alternata, polifase:		
8501 51 00	– di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	p/st
8501 52	– di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:		
8501 52 20	– di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	2,7	p/st
8501 52 30	– di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	2,7	p/st
8501 52 90	– di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	p/st
8501 53	– di potenza superiore a 75 kW:		
8501 53 50	– Motori di trazione	2,7	p/st
	– altri, di potenza:		
8501 53 81	– superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7	p/st
8501 53 94	– superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	2,7	p/st
8501 53 99	– superiore a 750 kW	2,7	p/st
	– Generatori a corrente alternata (alternatori):		
8501 61	– di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:		
8501 61 20	– di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
8501 61 80	– di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	p/st
8501 62 00	– di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	p/st
8501 63 00	– di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	p/st
8501 64 00	– di potenza superiore a 750 kVA	2,7	p/st
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:		
	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):		
8502 11	– di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:		
8502 11 20	– di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
8502 11 80	– di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	p/st
8502 12 00	– di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	p/st
8502 13	– di potenza superiore a 375 kVA:		
8502 13 20	– di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	p/st
8502 13 40	– di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA	2,7	p/st
8502 13 80	– di potenza superiore a 2 000 kVA	2,7	p/st
8502 20	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):		
8502 20 20	– di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
8502 20 40	– di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8502 20 60	– di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	p/st
8502 20 80	– di potenza superiore a 750 kVA	2,7	p/st
	– altri gruppi elettrogeni:		
8502 31 00	– ad energia eolica	2,7	p/st
8502 39	– altri:		
8502 39 20	– – Turbogeneratori	2,7	p/st
8502 39 80	– – altri	2,7	p/st
8502 40 00	– Convertitori rotanti elettrici	2,7	p/st
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502:		
8503 00 10	– Ghiera amagnetiche	2,7	—
	– altre:		
8503 00 91	– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8503 00 99	– altre	2,7	—
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
8504 10	– Ballast per lampade o tubi a scarica:		
8504 10 20	– Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	3,7	p/st
8504 10 80	– altri	3,7	p/st
	– Trasformatore con dielettrico liquido:		
8504 21 00	– di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	3,7	p/st
8504 22	– di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:		
8504 22 10	– – di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA	3,7	p/st
8504 22 90	– – di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	3,7	p/st
8504 23 00	– di potenza superiore a 10 000 kVA	3,7	p/st
	– altri trasformatori:		
8504 31	– di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:		
	– – Trasformatori di misura:		
8504 31 21	– – per tensioni	3,7	p/st
8504 31 29	– – altri	3,7	p/st
8504 31 80	– – altri	3,7	p/st
8504 32 00	– di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	3,7	p/st
8504 33 00	– di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	3,7	p/st
8504 34 00	– di potenza superiore a 500 kVA	3,7	p/st
8504 40	– Convertitori statici:		
8504 40 30	– del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	esenzione	p/st
	– altri:		
8504 40 55	– Caricatori di accumulatori	3,3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	— — — altri:		
8504 40 82	— — — — Raddrizzatori	3,3	—
	— — — — Ondulatori:		
8504 40 84	— — — — — di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	3,3	—
8504 40 88	— — — — — di potenza superiore a 7,5 kVA	3,3	—
8504 40 90	— — — — — altri	3,3	—
8504 50	— altre bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504 50 20	— — del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	esenzione	—
8504 50 95	— — altre	3,7	—
8504 90	— Parti:		
	— — di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504 90 05	— — — Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20	esenzione	—
	— — — altre:		
8504 90 11	— — — — Nuclei di ferrite	2,2	—
8504 90 18	— — — — altre	2,2	—
	— — di convertitori statici:		
8504 90 91	— — — Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30	esenzione	—
8504 90 99	— — — altre	2,2	—
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:		
	— Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:		
8505 11 00	— — di metallo	2,2	—
8505 19	— — altri:		
8505 19 10	— — — Calamite permanenti di ferrite agglomerata	2,2	—
8505 19 90	— — — altri	2,2	—
8505 20 00	— Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	2,2	—
8505 90	— altri, comprese le parti:		
8505 90 20	— — Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	1,8	—
8505 90 50	— — Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	—
8505 90 90	— — Parti	1,8	—
8506	Pile e batterie di pile elettriche:		
8506 10	— al diossido di manganese:		
	— — alcaline:		
8506 10 11	— — — Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 10 18	— — — altre	4,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altre:		
8506 10 91	– – – Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 10 98	– – – altre	4,7	p/st
8506 30 00	– all'ossido di mercurio	4,7	p/st
8506 40 00	– all'ossido di argento	4,7	p/st
8506 50	– al litio:		
8506 50 10	– – Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 50 30	– – Pile a bottone	4,7	p/st
8506 50 90	– – altre	4,7	p/st
8506 60 00	– a zinco-aria	4,7	p/st
8506 80	– altre pile e batterie di pile:		
8506 80 05	– – Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	esenzione	p/st
8506 80 80	– – altre	4,7	p/st
8506 90 00	– Parti	4,7	—
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:		
8507 10	– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:		
8507 10 20	– – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	p/st
8507 10 80	– – altri	3,7	p/st
8507 20	– altri accumulatori al piombo:		
8507 20 20	– – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	ce/el
8507 20 80	– – altri	3,7	ce/el
8507 30	– al nichel-cadmio:		
8507 30 20	– – ermeticamente chiusi	2,6	p/st
8507 30 80	– – altri	2,6	ce/el
8507 40 00	– al nichel-ferro	2,7	p/st
8507 50 00	– Accumulatori all'idruro di nichel metallico	2,7	p/st
8507 60 00	– Accumulatori al litio-ion	2,7	p/st
8507 80 00	– altri accumulatori	2,7	p/st
8507 90	– Parti:		
8507 90 30	– – Separatori	2,7	—
8507 90 80	– – altre	2,7	—
8508	Aspirapolvere:		
	– a motore elettrico incorporato:		
8508 11 00	– – di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	2,2	p/st
8508 19 00	– – altri	1,7	p/st
8508 60 00	– altri aspirapolvere	1,7	p/st
8508 70 00	– Parti	1,7	—
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508:		
8509 40 00	– Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	2,2	p/st
8509 80 00	– altri apparecchi	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8509 90 00	– Parti	2,2	—
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:		
8510 10 00	– Rasoi	2,2	p/st
8510 20 00	– Tosatrici	2,2	p/st
8510 30 00	– Apparecchi per la depilazione	2,2	p/st
8510 90 00	– Parti	2,2	—
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:		
8511 10 00	– Candele di accensione	3,2	—
8511 20 00	– Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti	3,2	—
8511 30 00	– Distributori; bobine di accensione	3,2	—
8511 40 00	– Avviatori, anche funzionanti come generatori	3,2	—
8511 50 00	– altri generatori	3,2	—
8511 80 00	– altri apparecchi e dispositivi	3,2	—
8511 90 00	– Parti	3,2	—
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:		
8512 10 00	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	2,7	—
8512 20 00	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	2,7	—
8512 30	– Apparecchi di segnalazione acustica:		
8512 30 10	– – Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli	2,2	p/st
8512 30 90	– – altri	2,7	—
8512 40 00	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	2,7	—
8512 90	– Parti:		
8512 90 10	– – di apparecchi della sottovoce 8512 30 10	2,2	—
8512 90 90	– – altri	2,7	—
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512:		
8513 10 00	– Lampade	5,7	—
8513 90 00	– Parti	5,7	—
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
8514 10	– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):		
8514 10 10	– – Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	2,2	p/st
8514 10 80	– – altri	2,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8514 20	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:		
8514 20 10	– – funzionanti ad induzione	2,2	p/st
8514 20 80	– – funzionanti per perdite dielettriche	2,2	p/st
8514 30 00	– altri forni	2,2	p/st
8514 40 00	– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	2,2	p/st
8514 90 00	– Parti	2,2	—
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:		
	– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:		
8515 11 00	– – Ferri e pistole per brasare	2,7	—
8515 19 00	– – altri	2,7	—
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:		
8515 21 00	– – interamente o parzialmente automatici	2,7	—
8515 29 00	– – altri	2,7	—
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:		
8515 31 00	– – interamente o parzialmente automatici	2,7	—
8515 39	– – altri:		
	– – – a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e:		
8515 39 13	– – – – di un trasformatore	2,7	—
8515 39 18	– – – – di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	2,7	—
8515 39 90	– – – altri	2,7	—
8515 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8515 80 10	– – per il trattamento dei metalli	2,7	p/st
8515 80 90	– – altri	2,7	p/st
8515 90 00	– Parti	2,7	—
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:		
8516 10	– Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici:		
8516 10 11	– – istantanei	2,7	p/st
8516 10 80	– – altri	2,7	p/st
	– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:		
8516 21 00	– – Radiatori ad accumulazione	2,7	p/st
8516 29	– – altri:		
8516 29 10	– – – Radiatori a circolazione di liquido	2,7	p/st
8516 29 50	– – – Radiatori per convezione	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – altri:		
8516 29 91	– – – – con ventilatore incorporato	2,7	p/st
8516 29 99	– – – – altri	2,7	p/st
	– Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:		
8516 31 00	– – Asciugacapelli	2,7	p/st
8516 32 00	– – altri apparecchi per parrucchiere	2,7	—
8516 33 00	– – Apparecchi per asciugare le mani	2,7	p/st
8516 40 00	– Ferri da stiro elettrici	2,7	p/st
8516 50 00	– Forni a microonde	5	p/st
8516 60	– altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:		
8516 60 10	– – Cucine	2,7	p/st
8516 60 50	– – Fornelli (comprese le piastre di cottura)	2,7	p/st
8516 60 70	– – Griglie e girarrosti	2,7	p/st
8516 60 80	– – Forni da fissare	2,7	p/st
8516 60 90	– – altri	2,7	p/st
	– altri apparecchi elettrotermici:		
8516 71 00	– – Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	2,7	p/st
8516 72 00	– – Tostapane	2,7	p/st
8516 79	– – altri:		
8516 79 20	– – – Friggitrici	2,7	p/st
8516 79 70	– – – altri	2,7	p/st
8516 80	– Resistenze scaldanti:		
8516 80 20	– – accoppiate ad un supporto di materia isolante	2,7	—
8516 80 80	– – altre	2,7	—
8516 90 00	– Parti	2,7	—
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:		
	– Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:		
8517 11 00	– – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	esenzione	p/st
8517 12 00	– – Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	esenzione	p/st
8517 18 00	– – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):		
8517 61 00	– – Stazioni fisse	esenzione	p/st
8517 62 00	– – Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	esenzione	—
8517 69	– – altri:		
8517 69 10	– – – Videofoni	esenzione	p/st
8517 69 20	– – – Citofoni	esenzione	—
	– – – Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia:		
8517 69 31	– – – – Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	esenzione	p/st
8517 69 39	– – – – altri	9,3	p/st
8517 69 90	– – – altri	esenzione	—
8517 70	– Parti:		
	– – Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:		
8517 70 11	– – – Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonìa o radiotelegrafia	esenzione	—
8517 70 15	– – – Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	—
8517 70 19	– – – altre	3,6	—
8517 70 90	– – altre	esenzione	—
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audio-frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:		
8518 10	– Microfoni e loro supporti:		
8518 10 30	– – Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	—
8518 10 95	– – altri	2,5	—
	– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:		
8518 21 00	– – Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	4,5	p/st
8518 22 00	– – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	4,5	p/st
8518 29	– – altri:		
8518 29 30	– – – Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	p/st
8518 29 95	– – – altri	3	p/st
8518 30	– Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:		
8518 30 20	– – per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	esenzione	—
8518 30 95	– – altri	2	—
8518 40	– Amplificatori elettrici a bassa frequenza:		
8518 40 30	– – utilizzati in telefonia o per la misura	3	—
8518 40 80	– – altri	4,5	p/st
8518 50 00	– Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8518 90 00	– Parti	2	—
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:		
8519 20	– Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento:		
8519 20 10	– – Elettrofoni a monete o a gettoni	6	p/st
	– – altri:		
8519 20 91	– – – con sistema di lettura mediante fascio laser	9,5	p/st
8519 20 99	– – – altri	4,5	p/st
8519 30 00	– Piatti giradischi	2	p/st
8519 50 00	– Segreterie telefoniche	esenzione	p/st
	– altri apparecchi:		
8519 81	– – muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:		
	– – – Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519 81 11	– – – – Dittafoni	5	p/st
	– – – – altri apparecchi per la riproduzione del suono:		
8519 81 15	– – – – Lettori tascabili di cassette	esenzione	p/st
	– – – – altri lettori di cassette:		
8519 81 21	– – – – – con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	9	p/st
8519 81 25	– – – – – altri	2	p/st
	– – – – – altri:		
	– – – – – con sistema di lettura mediante fascio laser:		
8519 81 31	– – – – – – del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	9	p/st
8519 81 35	– – – – – – altri	9,5	p/st
8519 81 45	– – – – – – altri	4,5	p/st
	– – – altri apparecchi:		
8519 81 51	– – – – Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	4	p/st
	– – – – altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:		
	– – – – – a cassette:		
	– – – – – con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:		
8519 81 55	– – – – – – che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	esenzione	p/st
8519 81 61	– – – – – – altri	2	p/st
8519 81 65	– – – – – – tascabili	esenzione	p/st
8519 81 75	– – – – – – altri	2	p/st
	– – – – – – altri:		
8519 81 81	– – – – – – che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	2	p/st
8519 81 85	– – – – – – altri	7	p/st
8519 81 95	– – – – – – altri	2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8519 89	– – altri:		
	– – – Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519 89 11	– – – – Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce 8519 20	2	p/st
8519 89 15	– – – – Dittafoni	5	p/st
8519 89 19	– – – – altri	4,5	p/st
8519 89 90	– – – altri	2	p/st
[8520]			
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:		
8521 10	– a nastri magnetici:		
8521 10 20	– – che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	14	p/st
8521 10 95	– – altri	8	p/st
8521 90 00	– altri	13,9	p/st
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521:		
8522 10 00	– Lettori fonografici	4	—
8522 90	– altri:		
8522 90 30	– – Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – Assiemaggi elettronici:		
8522 90 41	– – – – Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8519 50 00	esenzione	—
8522 90 49	– – – – altri	4	—
8522 90 70	– – – Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	esenzione	—
8522 90 80	– – – altri	4	—
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	– Supporti magnetici:		
8523 21 00	– – Schede munite di una pista magnetica	3,5	p/st
8523 29	– – altri:		
	– – – Nastri magnetici; dischi magnetici:		
8523 29 15	– – – – non registrati	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8523 29 31	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	p/st
8523 29 33	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione .	esenzione	p/st
8523 29 39	– – – – altri	3,5	p/st
8523 29 90	– – – altri	3,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8523 41	– Supporti ottici:		
8523 41 10	– – non registrati:		
8523 41 30	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili	esenzione	p/st
8523 41 90	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili	esenzione	p/st
8523 49	– – – altri	esenzione	—
8523 49 25	– – altri:		
8523 49 31	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:		
8523 49 39	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	p/st
8523 49 45	– – – – unicamente per la riproduzione del suono:		
8523 49 51	– – – – di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	3,5	p/st
8523 49 59	– – – – di diametro superiore a 6,5 cm	3,5	p/st
8523 49 91	– – – – altri:		
8523 49 93	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8523 49 99	– – – – altri:		
8523 51	– – – – Dischi digitali versatili (DVD)	3,5	p/st
8523 51 10	– – – – altri	3,5	p/st
8523 51 91	– – – – altri:		
8523 51 93	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	p/st
8523 51 99	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8523 52	– – – – altri	3,5	p/st
8523 59	– Supporti a semiconduttore:		
8523 59 10	– – Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori:		
8523 59 91	– – – non registrati	esenzione	p/st
8523 59 93	– – – altri:		
8523 59 99	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	p/st
8523 59 99	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8523 59 99	– – – – altri	3,5	p/st
8523 59 99	– – «Schede intelligenti» («smart cards»):		
8523 59 99	– – – con due o più circuiti integrati elettronici	3,7	p/st
8523 59 99	– – – altri	esenzione	p/st
8523 59 99	– altri:		
8523 59 99	– – non registrati	esenzione	p/st
8523 59 99	– – – altri:		
8523 59 99	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	p/st
8523 59 99	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8523 59 99	— — — altri	3,5	p/st
8523 80	— altri:		
8523 80 10	— — non registrati	esenzione	—
	— — altri:		
8523 80 91	— — — per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	—
8523 80 93	— — — per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	—
8523 80 99	— — — altri	3,5	—
[8524]			
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:		
8525 50 00	— Apparecchi trasmettenti	3,6	p/st
8525 60 00	— Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	esenzione	p/st
8525 80	— Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:		
	— — Telecamere:		
8525 80 11	— — — con almeno tre tubi da ripresa	3	p/st
8525 80 19	— — — altre	4,9	p/st
8525 80 30	— — Fotocamere digitali	esenzione	p/st
	— — Videocamere digitali:		
8525 80 91	— — — che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	4,9	p/st
8525 80 99	— — — altri	14	p/st
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:		
8526 10 00	— Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	3,7	—
	— altri:		
8526 91	— — Apparecchi di radionavigazione:		
8526 91 20	— — — Ricevitori di radionavigazione	3,7	p/st
8526 91 80	— — — altri	3,7	—
8526 92 00	— — Apparecchi di radiotelecomando	3,7	—
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:		
	— Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna:		
8527 12	— — Radiocassette tascabili:		
8527 12 10	— — — con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8527 12 90	— — — altri	10	p/st
8527 13	— — altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
8527 13 10	— — — con sistema di lettura mediante fascio laser	12	p/st
	— — — altri:		
8527 13 91	— — — — a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st
8527 13 99	— — — — altri	10	p/st
8527 19 00	— — altri	esenzione	p/st
	— Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli:		
8527 21	— — combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	— — — capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali):		
8527 21 20	— — — — con sistema di lettura mediante fascio laser	14	p/st
	— — — — altri:		
8527 21 52	— — — — — a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st
8527 21 59	— — — — — altri	10	p/st
	— — — — altri:		
8527 21 70	— — — — con sistema di lettura mediante fascio laser	14	p/st
	— — — — altri:		
8527 21 92	— — — — — a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st
8527 21 98	— — — — — altri	10	p/st
8527 29 00	— — altri	12	p/st
	— altri:		
8527 91	— — combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	— — — con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro:		
8527 91 11	— — — — a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st
8527 91 19	— — — — altri	10	p/st
	— — — — altri:		
8527 91 35	— — — — con sistema di lettura mediante fascio laser	12	p/st
	— — — — altri:		
8527 91 91	— — — — — a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st
8527 91 99	— — — — — altri	10	p/st
8527 92	— — non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria:		
8527 92 10	— — — Radiosveglie	esenzione	p/st
8527 92 90	— — — altri	9	p/st
8527 99 00	— — altri	9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		
	– Monitor con tubo catodico:		
8528 41 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	p/st
8528 49	– – altri:		
8528 49 10	– – – in monocromie	14	p/st
8528 49 80	– – – a colori	14	p/st
	– altri monitor:		
8528 51 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	p/st
8528 59	– – altri:		
	– – – Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile:		
8528 59 20	– – – – in monocromie	14 ⁽¹⁾	p/st
	– – – – a colori:		
8528 59 31	– – – – – con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14 ⁽¹⁾	p/st
8528 59 39	– – – – – altri	14 ⁽¹⁾	p/st
8528 59 70	– – – altri	14	p/st
	– Proiettori:		
8528 61 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	p/st
8528 69	– – altri:		
8528 69 10	– – – che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8528 69 91	– – – – in monocromie	2	p/st
8528 69 99	– – – – a colori	14	p/st
	– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		
8528 71	– – non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:		
	– – – Videotuner:		
8528 71 11	– – – – Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8528 71 15	– – – – Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione", comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)	esenzione	p/st
8528 71 19	– – – – altri	14	p/st

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: «esenzione».

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8528 71 91	- - - altri: - - - - Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione", comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)	esenzione	p/st
8528 71 99	- - - - altri	14	p/st
8528 72	- - altri, a colori:		
8528 72 10	- - - Teleproiettori	14	p/st
8528 72 20	- - - Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica - - - altri:	14	p/st
8528 72 30	- - - - con tubo immagini incorporato	14	p/st
8528 72 40	- - - - con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14	p/st
8528 72 60	- - - - con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)	14	p/st
8528 72 80	- - - - altri	14	p/st
8528 73 00	- - altri, in monocromie	2	p/st
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
8529 10	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti: - - Antenne:		
8529 10 11	- - - Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	—
8529 10 31	- - - Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione: - - - - per ricezione via satellite	3,6	—
8529 10 39	- - - - altre	3,6	—
8529 10 65	- - - Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	4	—
8529 10 69	- - - altre antenne	3,6	—
8529 10 80	- - Filtri e separatori di antenne	3,6	—
8529 10 95	- - altri	3,6	—
8529 90	- altri:		
8529 90 20	- - Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00	esenzione	—
	- - altri:		
	- - - Mobili e cofanetti:		
8529 90 41	- - - - di legno	2	—
8529 90 49	- - - - di altre materie	3	—
8529 90 65	- - - Assiemaggi elettronici	3	—
	- - - altri:		
8529 90 92	- - - - di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	5	—
8529 90 97	- - - - altri	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608):		
8530 10 00	– Apparecchi per strade ferrate o simili	1,7	—
8530 80 00	– altri apparecchi	1,7	—
8530 90 00	– Parti	1,7	—
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:		
8531 10	– Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili:		
8531 10 30	– – del tipo utilizzato per edifici	2,2	p/st
8531 10 95	– – altri	2,2	p/st
8531 20	– Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED):		
8531 20 20	– – a diodi emettitori di luce (LED)	esenzione	—
	– – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD):		
8531 20 40	– – – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva	esenzione	—
8531 20 95	– – – altri	esenzione	—
8531 80	– altri apparecchi:		
8531 80 20	– – Visualizzatori a schermo piatto	esenzione	—
8531 80 95	– – altri	2,2	—
8531 90	– Parti:		
8531 90 20	– – di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20	esenzione	—
8531 90 85	– – altri	2,2	—
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:		
8532 10 00	– Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	esenzione	—
	– altri condensatori fissi:		
8532 21 00	– – di tantalio	esenzione	—
8532 22 00	– – elettrolitici all'alluminio	esenzione	—
8532 23 00	– – a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	esenzione	—
8532 24 00	– – a dielettrico di ceramica, a più strati	esenzione	—
8532 25 00	– – a dielettrico di carta o di materie plastiche	esenzione	—
8532 29 00	– – altri	esenzione	—
8532 30 00	– Condensatori variabili o regolabili	esenzione	—
8532 90 00	– Parti	esenzione	—
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri):		
8533 10 00	– Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	esenzione	—
	– altre resistenze fisse:		
8533 21 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8533 29 00	– – altre	esenzione	—
	– Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:		
8533 31 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	—
8533 39 00	– – altre	esenzione	—
8533 40	– altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri):		
8533 40 10	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	—
8533 40 90	– – altre	esenzione	—
8533 90 00	– Parti	esenzione	—
8534 00	Circuiti stampati:		
	– solamente con elementi conduttori e di contatto:		
8534 00 11	– – Circuiti a più strati	esenzione	—
8534 00 19	– – altri	esenzione	—
8534 00 90	– con altri elementi passivi	esenzione	—
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:		
8535 10 00	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	2,7	—
	– Interruttori automatici:		
8535 21 00	– – per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	—
8535 29 00	– – altri	2,7	—
8535 30	– Sezionatori ed interruttori:		
8535 30 10	– – per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	—
8535 30 90	– – altri	2,7	—
8535 40 00	– Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	2,7	—
8535 90 00	– altri	2,7	—
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:		
8536 10	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili:		
8536 10 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 10 A	2,3	—
8536 10 50	– – per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	2,3	—
8536 10 90	– – per una intensità superiore a 63 A	2,3	—
8536 20	– Interruttori automatici:		
8536 20 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 63 A	2,3	—
8536 20 90	– – per una intensità superiore a 63 A	2,3	—
8536 30	– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:		
8536 30 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 16 A	2,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8536 30 30	— — per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	2,3	—
8536 30 90	— — per una intensità superiore a 125 A	2,3	—
	— Relè:		
8536 41	— — per una tensione inferiore o uguale a 60 V:		
8536 41 10	— — — per una intensità inferiore o uguale a 2 A	2,3	—
8536 41 90	— — — per una intensità superiore a 2 A	2,3	—
8536 49 00	— — altri	2,3	—
8536 50	— altri interruttori, sezionatori e commutatori:		
8536 50 03	— — Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	esenzione	—
8536 50 05	— — Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	esenzione	—
8536 50 07	— — Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	esenzione	—
	— — altri:		
	— — — per una tensione inferiore o uguale a 60 V:		
8536 50 11	— — — — a tasto o pulsante	2,3	—
8536 50 15	— — — — rotanti	2,3	—
8536 50 19	— — — — altri	2,3	—
8536 50 80	— — — altri	2,3	—
	— Portalampade, spine e prese di corrente:		
8536 61	— — Portalampade:		
8536 61 10	— — — Portalampade Edison	2,3	—
8536 61 90	— — — altre	2,3	—
8536 69	— — altre:		
8536 69 10	— — — per cavi coassiali	esenzione	—
8536 69 30	— — — per circuiti stampati	esenzione	—
8536 69 90	— — — altre	2,3	—
8536 70 00	— Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	3	—
8536 90	— altri apparecchi:		
8536 90 01	— — Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	2,3	—
8536 90 10	— — Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	esenzione	—
8536 90 20	— — Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	—
8536 90 85	— — altri	2,3	—
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:		
8537 10	— per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:		
8537 10 10	— — Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	—
	— — altri:		
8537 10 91	— — — Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8537 10 99	— — — altri	2,1	—
8537 20	— per una tensione superiore a 1 000 V:		
8537 20 91	— — superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	2,1	—
8537 20 99	— — superiore a 72,5 kV	2,1	—
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537:		
8538 10 00	— Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	2,2	—
8538 90	— altri:		
	— — per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20:		
8538 90 11	— — — Assiemaggi elettronici	3,2 ⁽¹⁾	—
8538 90 19	— — — altri	1,7 ⁽¹⁾	—
	— — altri:		
8538 90 91	— — — Assiemaggi elettronici	3,2	—
8538 90 99	— — — altri	1,7	—
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:		
8539 10 00	— Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	2,7	p/st
	— altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:		
8539 21	— — alogeni, al tungsteno:		
8539 21 30	— — — dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	p/st
	— — — altri, di tensione:		
8539 21 92	— — — — superiore a 100 V	2,7	p/st
8539 21 98	— — — — uguale o inferiore a 100 V	2,7	p/st
8539 22	— — altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V:		
8539 22 10	— — — a riflettore	2,7	p/st
8539 22 90	— — — altri	2,7	p/st
8539 29	— — altri:		
8539 29 30	— — — dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	p/st
	— — — altri, di tensione:		
8539 29 92	— — — — superiore a 100 V	2,7	p/st
8539 29 98	— — — — uguale o inferiore a 100 V	2,7	p/st
	— Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:		
8539 31	— — fluorescenti, a catodo caldo:		
8539 31 10	— — — con due zoccoli	2,7	p/st
8539 31 90	— — — altri	2,7	p/st
8539 32	— — Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:		
8539 32 20	— — — a vapore di mercurio o di sodio	2,7	p/st

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: «esenzione».

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8539 32 90	— — — ad alogenuro metallico	2,7	p/st
8539 39 00	— — altri	2,7	p/st
	— Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:		
8539 41 00	— — Lampade ad arco	2,7	p/st
8539 49 00	— — altri	2,7	p/st
8539 90	— Parti:		
8539 90 10	— — Zoccoli	2,7	—
8539 90 90	— — altri	2,7	—
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:		
	— Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor:		
8540 11 00	— — a colori	14	p/st
8540 12 00	— — in monocromie	7,5	p/st
8540 20	— Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:		
8540 20 10	— — Tubi per telecamere	2,7	p/st
8540 20 80	— — altri	2,7	p/st
8540 40 00	— Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	2,6	p/st
8540 60 00	— altri tubi catodici	2,6	p/st
	— Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:		
8540 71 00	— — Magnetron	2,7	p/st
8540 79 00	— — altri	2,7	p/st
	— altre lampade, tubi e valvole:		
8540 81 00	— — Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	2,7	p/st
8540 89 00	— — altri	2,7	p/st
	— Parti:		
8540 91 00	— — di tubi catodici	2,7	—
8540 99 00	— — altri	2,7	—
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:		
8541 10 00	— Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	esenzione	—
	— Transistor, diversi dai fototransistor:		
8541 21 00	— — con potere di dissipazione inferiore a 1 W	esenzione	—
8541 29 00	— — altri	esenzione	—
8541 30 00	— Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8541 40	– Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce:		
8541 40 10	– Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	esenzione	—
8541 40 90	– altri	esenzione	—
8541 50 00	– altri dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
8541 60 00	– Cristalli piezoelettrici montati	esenzione	—
8541 90 00	– Parti	esenzione	—
8542	Circuiti integrati elettronici:		
	– Circuiti integrati elettronici:		
8542 31	– Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti:		
8542 31 10	– – Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	—
8542 31 90	– – altri	esenzione	—
8542 32	– – Memorie:		
8542 32 10	– – Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM):		
8542 32 31	– – – con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	esenzione	p/st
8542 32 39	– – – con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	esenzione	p/st
8542 32 45	– – – Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	esenzione	p/st
8542 32 55	– – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) .	esenzione	p/st
	– – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i flash E ² PROM:		
	– – – – Flash E ² PROM:		
8542 32 61	– – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	esenzione	p/st
8542 32 69	– – – – con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	esenzione	p/st
8542 32 75	– – – – altre	esenzione	p/st
8542 32 90	– – – – altre memorie	esenzione	—
8542 33 00	– – Amplificatori	esenzione	—
8542 39	– – altri:		
8542 39 10	– – Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	—
8542 39 90	– – altri	esenzione	—
8542 90 00	– Parti	esenzione	—
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8543 10 00	– Acceleratori di particelle	4	—
8543 20 00	– Generatori di segnali	3,7	—
8543 30 00	– Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8543 70	– altre macchine ed apparecchi:		
8543 70 10	– – Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	esenzione	—
8543 70 30	– – Amplificatori d'antenne	3,7	—
8543 70 50	– – Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	3,7	p/st
8543 70 60	– – Elettrofornici di recinti	3,7	—
8543 70 90	– – altri	3,7	—
8543 90 00	– Parti	3,7	—
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:		
	– Fili per avvolgimenti:		
8544 11	– – di rame:		
8544 11 10	– – – smaltati o laccati	3,7	—
8544 11 90	– – – altri	3,7	—
8544 19 00	– – altri	3,7	—
8544 20 00	– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	3,7	—
8544 30 00	– Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	3,7	—
	– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:		
8544 42	– – muniti di pezzi di congiunzione:		
8544 42 10	– – – dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	esenzione	—
8544 42 90	– – – altri	3,3	—
8544 49	– – altri:		
8544 49 20	– – – dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V	esenzione	—
	– – – altri:		
8544 49 91	– – – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	3,7	—
	– – – – altri:		
8544 49 93	– – – – per tensioni inferiori o uguali a 80 V	3,7	—
8544 49 95	– – – – per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000 V	3,7	—
8544 49 99	– – – – per una tensione di 1 000 V	3,7	—
8544 60	– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:		
8544 60 10	– – con conduttori di rame	3,7	—
8544 60 90	– – con altri conduttori	3,7	—
8544 70 00	– Cavi di fibre ottiche	esenzione	—
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:		
	– Elettrodi:		
8545 11 00	– – dei tipi utilizzati per forni	2,7	—
8545 19 00	– – altri	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8545 20 00	– Spazzole	2,7	—
8545 90	– altri:		
8545 90 10	– – Resistenze riscaldanti	1,7	—
8545 90 90	– – altri	2,7	—
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia:		
8546 10 00	– di vetro	3,7	—
8546 20 00	– di ceramica	4,7	—
8546 90	– altri:		
8546 90 10	– – di materie plastiche	3,7	—
8546 90 90	– – altri	3,7	—
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:		
8547 10 00	– Pezzi isolanti di ceramica	4,7	—
8547 20 00	– Pezzi isolanti di materie plastiche	3,7	—
8547 90 00	– altri	3,7	—
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:		
8548 10	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso:		
8548 10 10	– – Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	p/st
	– – Accumulatori elettrici fuori uso:		
8548 10 21	– – – Accumulatori al piombo	2,6	—
8548 10 29	– – – altri	2,6	—
	– – Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici:		
8548 10 91	– – – contenenti piombo	esenzione	—
8548 10 99	– – – altri	esenzione	—
8548 90	– altri:		
8548 90 20	– – Memorie in forma multicominate, come per esempio D-RAM stack e moduli	esenzione	—
8548 90 90	– – altri	2,7	—

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9503 o 9508, né le slitte, i bob («bobsleighs») e simili (voce 9506).
2. Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:
 - a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
 - b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
 - d) gli oggetti della voce 8306;
 - e) le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;
 - f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
 - g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
 - h) gli oggetti del capitolo 91;
 - ij) le armi (capitolo 93);
 - k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;
 - l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.
4. In questa sezione:
 - a) i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;
 - b) gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;
 - c) i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:
 - a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
 - b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
 - c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Note complementari

1. Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.
2. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate con invii scaglionati.

CAPITOLO 86**VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALE PER VIE DI COMUNICAZIONE****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);
 - b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;
 - c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.
2. Rientrano segnatamente nella voce 8607:
 - a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;
 - b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);
 - c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;
 - d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffiotti per vetture intercomunicanti;
 - e) gli articoli di carrozzeria.
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:
 - a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;
 - b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:		
8601 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	p/st
8601 20 00	– ad accumulatori elettrici	1,7	p/st
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender:		
8602 10 00	– Locomotive diesel-elettriche	1,7	—
8602 90 00	– altri	1,7	—
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604:		
8603 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	p/st
8603 90 00	– altre	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	1,7	p/st
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	1,7	p/st
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie:		
8606 10 00	– Carri cisterna e simili	1,7	p/st
8606 30 00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	1,7	p/st
	– altri:		
8606 91	– – coperti e chiusi:		
8606 91 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	1,7	p/st
8606 91 80	– – – altri	1,7	p/st
8606 92 00	– – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) . . .	1,7	p/st
8606 99 00	– – altri	1,7	p/st
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili:		
	– Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:		
8607 11 00	– – Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	1,7	—
8607 12 00	– – altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	1,7	—
8607 19	– – altri, comprese le parti:		
8607 19 10	– – – Assi, anche montati; ruote e loro parti	2,7	—
8607 19 90	– – – Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili	1,7	—
	– Freni e loro parti:		
8607 21	– – Freni ad aria compressa e loro parti:		
8607 21 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8607 21 90	– – – altri	1,7	—
8607 29 00	– – altri	1,7	—
8607 30 00	– Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	1,7	—
	– altre:		
8607 91	– – di locomotive o di locotrattori:		
8607 91 10	– – – Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	—
8607 91 90	– – – altre	1,7	—
8607 99	– – altre:		
8607 99 10	– – – Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	—
8607 99 80	– – – altre	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8608 00 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	1,7	—
8609 00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto:		
8609 00 10	– Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (<i>Euratom</i>)	esenzione	p/st
8609 00 90	– altri	esenzione	p/st

CAPITOLO 87

VEETURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
2. Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.
4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9503.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):		
8701 10 00	– Motocoltivatori	3	p/st
8701 20	– Trattori stradali per semirimorchi:		
8701 20 10	– – nuovi	16	p/st
8701 20 90	– – usati	16	p/st
8701 30 00	– Trattori a cingoli	esenzione	p/st
8701 90	– altri:		
	– – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:		
	– – – nuovi, di potenza del motore:		
8701 90 11	– – – – inferiore o uguale a 18 kW	esenzione	p/st
8701 90 20	– – – – superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	esenzione	p/st
8701 90 25	– – – – superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW	esenzione	p/st
8701 90 31	– – – – superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	esenzione	p/st
8701 90 35	– – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW	esenzione	p/st
8701 90 39	– – – – superiore a 90 kW	esenzione	p/st
8701 90 50	– – – usati	esenzione	p/st
8701 90 90	– – altri	7	p/st
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:		
8702 10	– azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :		
8702 10 11	– – – nuovi	16	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8702 10 19	– – – usati	16	p/st
	– – di cilindrata non superiore a 2 500 cm ³ :		
8702 10 91	– – – nuovi	10	p/st
8702 10 99	– – – usati	10	p/st
8702 90	– altri:		
	– – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:		
	– – – di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :		
8702 90 11	– – – – nuovi	16	p/st
8702 90 19	– – – – usati	16	p/st
	– – – di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³ :		
8702 90 31	– – – – nuovi	10	p/st
8702 90 39	– – – – usati	10	p/st
8702 90 90	– – altri	10	p/st
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:		
8703 10	– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili:		
8703 10 11	– – Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5	p/st
8703 10 18	– – altri	10	p/st
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:		
8703 21	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³ :		
8703 21 10	– – – nuovi	10	p/st
8703 21 90	– – – usati	10	p/st
8703 22	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :		
8703 22 10	– – – nuovi	10	p/st
8703 22 90	– – – usati	10	p/st
8703 23	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³ :		
	– – – nuovi:		
8703 23 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 23 19	– – – – altri	10	p/st
8703 23 90	– – – usati	10	p/st
8703 24	– – di cilindrata superiore a 3 000 cm ³ :		
8703 24 10	– – – nuovi	10	p/st
8703 24 90	– – – usati	10	p/st
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
8703 31	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :		
8703 31 10	– – – nuovi	10	p/st
8703 31 90	– – – usati	10	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8703 32	– di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm³:		
	– – – nuovi:		
8703 32 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 32 19	– – – – altri	10	p/st
8703 32 90	– – – usati	10	p/st
8703 33	– di cilindrata superiore a 2 500 cm³:		
	– – – nuovi:		
8703 33 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 33 19	– – – – altri	10	p/st
8703 33 90	– – – usati	10	p/st
8703 90	– altri:		
8703 90 10	– – azionati da motore elettrico	10	p/st
8703 90 90	– – altri	10	p/st
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci:		
8704 10	– Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:		
8704 10 10	– – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	esenzione	p/st
8704 10 90	– – altri	esenzione	p/st
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
8704 21	– di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:		
8704 21 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5	p/st
	– – – altri:		
	– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :		
8704 21 31	– – – – – nuovi	22	p/st
8704 21 39	– – – – – usati	22	p/st
	– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³ :		
8704 21 91	– – – – – nuovi	10	p/st
8704 21 99	– – – – – usati	10	p/st
8704 22	– di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:		
8704 22 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5	p/st
	– – – altri:		
8704 22 91	– – – – nuovi	22	p/st
8704 22 99	– – – – usati	22	p/st
8704 23	– di peso a pieno carico superiore a 20 t:		
8704 23 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5	p/st
	– – – altri:		
8704 23 91	– – – – nuovi	22	p/st
8704 23 99	– – – – usati	22	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:		
8704 31	– di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:		
8704 31 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5	p/st
	– – – altri:		
	– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :		
8704 31 31	– – – – nuovi	22	p/st
8704 31 39	– – – – usati	22	p/st
	– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³ :		
8704 31 91	– – – – nuovi	10	p/st
8704 31 99	– – – – usati	10	p/st
8704 32	– di peso a pieno carico superiore a 5 t:		
8704 32 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5	p/st
	– – – altri:		
8704 32 91	– – – nuovi	22	p/st
8704 32 99	– – – usati	22	p/st
8704 90 00	– altri	10	p/st
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):		
8705 10 00	– Gru-automobili	3,7	p/st
8705 20 00	– Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	3,7	p/st
8705 30 00	– Autopompe antincendio	3,7	p/st
8705 40 00	– Autocarri betoniere	3,7	p/st
8705 90	– altri:		
8705 90 30	– – Autoveicoli pompa per il cemento	3,7	p/st
8705 90 80	– – altri	3,7	p/st
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:		
	– Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :		
8706 00 11	– – degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19	p/st
8706 00 19	– – altri	6	p/st
	– altri:		
8706 00 91	– – degli autoveicoli della voce 8703	4,5	p/st
8706 00 99	– – altri	10	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:		
8707 10	– degli autoveicoli della voce 8703:		
8707 10 10	– – destinate all'industria del montaggio	4,5	p/st
8707 10 90	– – altre	4,5	p/st
8707 90	– altre:		
8707 90 10	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	4,5	p/st
8707 90 90	– – altre	4,5	p/st
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:		
8708 10	– Paraurti e loro parti:		
8708 10 10	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 10 90	– – altri	4,5	—
	– altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine):		
8708 21	– – Cinture di sicurezza:		
8708 21 10	– – – destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	p/st
8708 21 90	– – – altre	4,5	p/st
8708 29	– – altri:		
8708 29 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 29 90	– – – altri	4,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 30	– Freni e servofreni; loro parti:		
8708 30 10	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – altre:		
8708 30 91	– – – per freni a dischi	4,5	—
8708 30 99	– – – altre	4,5	—
8708 40	– Cambi di velocità e loro parti:		
8708 40 20	– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – altri:		
8708 40 50	– – – Cambi di velocità	4,5	—
	– – – Parti:		
8708 40 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 40 99	– – – – altri	3,5	—
8708 50	– Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti:		
8708 50 20	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – altri:		
8708 50 35	– – – Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti . . .	4,5	—
	– – – Parti:		
8708 50 55	– – – – di acciaio stampato	4,5	—
	– – – – altri:		
8708 50 91	– – – – – per assi portanti	4,5	—
8708 50 99	– – – – – altri	3,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 70	– Ruote, loro parti ed accessori:		
8708 70 10	– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – altri:		
8708 70 50	– – – Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	4,5	—
8708 70 91	– – – Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	3	—
8708 70 99	– – – altri	4,5	—
8708 80	– Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione):		
8708 80 20	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – altri:		
8708 80 35	– – – Ammortizzatori di sospensione	4,5	—
8708 80 55	– – – Barre stabilizzatrici; barre di torsione	3,5	—
	– – – altri:		
8708 80 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 80 99	– – – – altri	3,5	—
	– altre parti ed accessori:		
8708 91	– – Radiatori e loro parti:		
8708 91 20	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – – altri:		
8708 91 35	– – – – Radiatori	4,5	—
	– – – – Parti:		
8708 91 91	– – – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 91 99	– – – – – altri	3,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 92	– – Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti:		
8708 92 20	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – – altri:		
8708 92 35	– – – – Silenziatori e tubi di scappamento	4,5	—
	– – – – Parti:		
8708 92 91	– – – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 92 99	– – – – – altri	3,5	—
8708 93	– – Frizioni e loro parti:		
8708 93 10	– – – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
8708 93 90	– – – altre	4,5	—
8708 94	– – Volanti, colonne di guida (piontoni) e scatole dello sterzo; loro parti:		
8708 94 20	– – – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – – altri:		
8708 94 35	– – – – Volanti, colonne di guida (piontoni) e scatole dello sterzo	4,5	—
	– – – – Parti:		
8708 94 91	– – – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 94 99	– – – – – altri	3,5	—
8708 95	– – Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti:		
8708 95 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	p/st
	– – – altri:		
8708 95 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 95 99	– – – – altri	3,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 99	– – altri:		
8708 99 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	3	—
	– – – altri:		
8708 99 93	– – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 99 97	– – – altri	3,5	—
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti:		
	– Carrelli:		
8709 11	– – elettrici:		
8709 11 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	2	p/st
8709 11 90	– – – altri	4	p/st
8709 19	– – altri:		
8709 19 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	2	p/st
8709 19 90	– – – altri	4	p/st
8709 90 00	– Parti	3,5	—
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	1,7	—
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»):		
8711 10 00	– con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	8	p/st
8711 20	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³ :		
8711 20 10	– – Moto «scooters»	8	p/st
	– – altri, di cilindrata:		
8711 20 92	– – – superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	8	p/st
8711 20 98	– – – superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	8	p/st
8711 30	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³ :		
8711 30 10	– – di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 380 cm ³	6	p/st
8711 30 90	– – di cilindrata superiore a 380 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	6	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8711 40 00	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³	6	p/st
8711 50 00	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	6	p/st
8711 90	– altri:		
8711 90 10	– – Cicli, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt	6	p/st
8711 90 90	– – altri	6	p/st
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:		
8712 00 30	– Biciclette con cuscinetti a sfere	14	p/st
8712 00 70	– altri	15	p/st
8713	Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:		
8713 10 00	– senza meccanismo di propulsione	esenzione	p/st
8713 90 00	– altri	esenzione	p/st
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713:		
8714 10	– di motocicli (compresi i ciclomotori):		
★ 8714 10 10	– – Freni e loro parti	3,7	—
★ 8714 10 20	– – Cambi di velocità e loro parti	3,7	—
★ 8714 10 30	– – Ruote, loro parti ed accessori	3,7	—
★ 8714 10 40	– – Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	3,7	—
★ 8714 10 50	– – Frizioni e loro parti	3,7	—
★ 8714 10 90	– – altri	3,7	—
8714 20 00	– di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	esenzione	—
	– altri:		
8714 91	– – Telai e forcelle, e loro parti:		
8714 91 10	– – – Telai	4,7	p/st
8714 91 30	– – – Forcelle anteriori	4,7	p/st
8714 91 90	– – – Parti	4,7	—
8714 92	– – Cerchioni e raggi:		
8714 92 10	– – – Cerchioni	4,7	p/st
8714 92 90	– – – Raggi	4,7	—
8714 93 00	– – Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere	4,7	—
8714 94	– – Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:		
8714 94 20	– – – Freni	4,7	—
8714 94 90	– – – Parti	4,7	—
8714 95 00	– – Selle	4,7	—
8714 96	– – Pedali e pedaliere, e loro parti:		
8714 96 10	– – – Pedali	4,7	pa
8714 96 30	– – – Pedaliere	4,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8714 96 90	– – – Parti	4,7	—
8714 99	– – altri:		
8714 99 10	– – – Manubri	4,7	p/st
8714 99 30	– – – Portabagagli	4,7	p/st
8714 99 50	– – – Cambi	4,7	—
8714 99 90	– – – altri; parti	4,7	—
8715 00	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti:		
8715 00 10	– Carrozine, passeggini e veicoli simili	2,7	p/st
8715 00 90	– Parti	2,7	—
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:		
8716 10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:		
8716 10 92	– – di peso inferiore o uguale a 1 600 kg	2,7	p/st
8716 10 98	– – di peso superiore a 1 600 kg	2,7	p/st
8716 20 00	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	2,7	p/st
	– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:		
8716 31 00	– – Cisterne	2,7	p/st
8716 39	– – altri:		
8716 39 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	2,7	p/st
	– – – altri:		
	– – – – nuovi:		
8716 39 30	– – – – Semirimorchi	2,7	p/st
8716 39 50	– – – – altri	2,7	p/st
8716 39 80	– – – – usati	2,7	p/st
8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi	2,7	—
8716 80 00	– altri veicoli	1,7	—
8716 90	– Parti:		
8716 90 10	– – Telai	1,7	—
8716 90 30	– – Carrozzerie	1,7	—
8716 90 50	– – Assi	1,7	—
8716 90 90	– – altre	1,7	—

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Nota di sottovoci

1. Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8801 00	Palloncini e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore:		
8801 00 10	– Palloncini e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani	3,7	p/st
8801 00 90	– altri	2,7	p/st
8802	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:		
	– Elicotteri:		
8802 11 00	– – di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,5	p/st
8802 12 00	– – di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	2,7	p/st
8802 20 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,7	p/st
8802 30 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	2,7	p/st
8802 40 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	2,7	p/st
8802 60	– Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:		
8802 60 10	– – Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	4,2	p/st
8802 60 90	– – Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	p/st
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802:		
8803 10 00	– Eliche e rotori, e loro parti	2,7 ⁽¹⁾	—
8803 20 00	– Carrelli di atterraggio e loro parti	2,7 ⁽¹⁾	—
8803 30 00	– altre parti di aeroplani o di elicotteri	2,7 ⁽¹⁾	—
8803 90	– altre:		
8803 90 10	– – di cervi volanti	1,7	—
8803 90 20	– – di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	1,7	—
8803 90 30	– – di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	1,7	—
8803 90 90	– – altre	2,7 ⁽¹⁾	—
8804 00 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori	2,7	—

⁽¹⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti:		
8805 10	– Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti:		
8805 10 10	– – Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	2,7	—
8805 10 90	– – altre	1,7	—
	– Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti:		
8805 21 00	– – Simulatori di combattimento aereo e loro parti	1,7	—
8805 29 00	– – altri	1,7	—

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

Note complementari

1. Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.
2. Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.
3. Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:
- pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi,
 - articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:		
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:		
8901 10 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8901 10 90	– – altri	1,7	p/st
8901 20	– Navi cisterna:		
8901 20 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8901 20 90	– – altre	1,7	ct/l
8901 30	– Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20:		
8901 30 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8901 30 90	– – altre	1,7	ct/l
8901 90	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:		
8901 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8901 90 90	– – altre	1,7	ct/l
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:		
8902 00 10	– per la navigazione marittima	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8902 00 90	– altre	1,7	p/st
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:		
8903 10	– Imbarcazioni pneumatiche:		
8903 10 10	– – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
8903 10 90	– – altre	1,7	p/st
	– altri:		
8903 91	– – Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:		
8903 91 10	– – – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8903 91 90	– – – altre	1,7	p/st
8903 92	– – Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:		
8903 92 10	– – – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8903 92 91	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	p/st
8903 92 99	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	p/st
8903 99	– – altre:		
8903 99 10	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
	– – – altre:		
8903 99 91	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	p/st
8903 99 99	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	p/st
8904 00	Rimorchiatori e spintori:		
8904 00 10	– Rimorchiatori	esenzione	p/st
	– Spintori:		
8904 00 91	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8904 00 99	– – altri	1,7	—
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:		
8905 10	– Draghe:		
8905 10 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8905 10 90	– – altre	1,7	p/st
8905 20 00	– Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	esenzione	p/st
8905 90	– altri:		
8905 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8905 90 90	– – altre	1,7	p/st
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:		
8906 10 00	– Navi da guerra	esenzione	p/st
8906 90	– altre:		
8906 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altre:		
8906 90 91	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
8906 90 99	– – – altre	1,7	p/st
8907	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli):		
8907 10 00	– Zattere gonfiabili	2,7	p/st
8907 90 00	– altri	2,7	p/st
8908 00 00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione ⁽¹⁾	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205), di materie tessili (voce 5911);
 - b) le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall'elasticità per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);
 - c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;
 - d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);
 - e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;
 - f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria della voce 8481; macchine e apparecchi della voce 8486, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori;
 - h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522); telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); i connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche (voce 8536); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;
 - ij) i proiettori della voce 9405;
 - k) gli oggetti del capitolo 95;
 - l) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
 - m) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).
2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:
 - a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

- b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
- c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.
3. Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.
4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).
5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.
6. Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:
- a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo,
 - a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.
- Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come anche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.
7. La voce 9032 comprende unicamente:
- a) gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;
- b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali disturbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

Nota complementare

1. Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 e 9032 10 20, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:		
9001 10	– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:		
9001 10 10	– – Cavi conduttori di immagini	2,9	—
9001 10 90	– – altri	2,9	—
9001 20 00	– Materie polarizzanti in fogli o in lastre	2,9	—
9001 30 00	– Lenti oftalmiche a contatto	2,9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9001 40	– Lenti per occhiali, di vetro:		
9001 40 20	– – non correttive	2,9	p/st
	– – correttive:		
	– – – completamente lavorate sulle due facce:		
9001 40 41	– – – – unifocali	2,9	p/st
9001 40 49	– – – – altre	2,9	p/st
9001 40 80	– – – altre	2,9	p/st
9001 50	– Lenti per occhiali, di altre materie:		
9001 50 20	– – non correttive	2,9	p/st
	– – correttive:		
	– – – completamente lavorate sulle due facce:		
9001 50 41	– – – – unifocali	2,9	p/st
9001 50 49	– – – – altre	2,9	p/st
9001 50 80	– – – altre	2,9	p/st
9001 90 00	– altri	2,9	—
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:		
	– Obiettivi:		
9002 11 00	– – per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7	p/st
9002 19 00	– – altri	6,7	p/st
9002 20 00	– Filtri	6,7	p/st
9002 90 00	– altri	6,7	—
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:		
	– Montature:		
9003 11 00	– – di materie plastiche	2,2	p/st
9003 19 00	– – di altre materie	2,2	p/st
9003 90 00	– Parti	2,2	—
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:		
9004 10	– Occhiali da sole:		
9004 10 10	– – con vetri lavorati otticamente	2,9	p/st
	– – altri:		
9004 10 91	– – – con lenti di materie plastiche	2,9	p/st
9004 10 99	– – – altri	2,9	p/st
9004 90	– altri:		
9004 90 10	– – con lenti di materie plastiche	2,9	—
9004 90 90	– – altri	2,9	—
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:		
9005 10 00	– Binocoli	4,2	p/st
9005 80 00	– altri strumenti	4,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9005 90 00	– Parti ed accessori (compresi i sostegni)	4,2	—
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539:		
9006 10 00	– Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	4,2	p/st
9006 30 00	– Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	4,2	p/st
9006 40 00	– Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	3,2	p/st
	– altri apparecchi fotografici:		
9006 51 00	– – con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	4,2	p/st
9006 52 00	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	4,2	p/st
9006 53	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm:		
9006 53 10	– – – Apparecchi fotografici non ricaricabili	4,2	p/st
9006 53 80	– – – altri	4,2	p/st
9006 59 00	– – altri	4,2	p/st
	– Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia:		
9006 61 00	– – Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)	3,2	p/st
9006 69 00	– – altri	3,2	p/st
	– Parti ed accessori:		
9006 91 00	– – di apparecchi fotografici	3,7	—
9006 99 00	– – altri	3,2	—
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:		
9007 10 00	– Cineprese	3,7	p/st
9007 20 00	– Proiettori	3,7	p/st
	– Parti ed accessori:		
9007 91 00	– – di cineprese	3,7	—
9007 92 00	– – di proiettori	3,7	—
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione:		
9008 50 00	– Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione	3,7	p/st
9008 90 00	– Parti ed accessori	3,7	—
[9009]			
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni:		
9010 10 00	– Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	2,7	—
9010 50 00	– altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi .	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9010 60 00	– Schermi per proiezioni	2,7	—
9010 90 00	– Parti ed accessori	2,7	—
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:		
9011 10	– Microscopi stereoscopici:		
9011 10 10	– – provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	esenzione	p/st
9011 10 90	– – altri	6,7	p/st
9011 20	– altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:		
9011 20 10	– – Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	p/st
9011 20 90	– – altri	6,7	p/st
9011 80 00	– altri microscopi	6,7	p/st
9011 90	– Parti ed accessori:		
9011 90 10	– – di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10	esenzione	—
9011 90 90	– – altri	6,7	—
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:		
9012 10	– Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:		
9012 10 10	– – Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	—
9012 10 90	– – altri	3,7	—
9012 90	– Parti ed accessori:		
9012 90 10	– – di apparecchi della sottovoce 9012 10 10	esenzione	—
9012 90 90	– – altri	3,7	—
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
9013 10 00	– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	4,7	—
9013 20 00	– Laser, diversi dai diodi laser	4,7	—
9013 80	– altri dispositivi, apparecchi e strumenti:		
	– – Dispositivi a cristalli liquidi:		
9013 80 20	– – – Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	esenzione	—
9013 80 30	– – – altri	esenzione	—
9013 80 90	– – altri	4,7	—
9013 90	– Parti ed accessori:		
9013 90 10	– – per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	esenzione	—
9013 90 90	– – altri	4,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:		
9014 10 00	– Bussole, comprese quelle di navigazione	2,7	—
9014 20	– Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):		
9014 20 20	– – Centrali inerziali	3,7	p/st
9014 20 80	– – altri	3,7	—
9014 80 00	– altri strumenti ed apparecchi	3,7	—
9014 90 00	– Parti ed accessori	2,7	—
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri:		
9015 10	– Telemetri:		
9015 10 10	– – elettronici	3,7	—
9015 10 90	– – altri	2,7	—
9015 20	– Teodoliti e tacheometri:		
9015 20 10	– – elettronici	3,7	—
9015 20 90	– – altri	2,7	—
9015 30	– Livelle:		
9015 30 10	– – elettroniche	3,7	—
9015 30 90	– – altre	2,7	—
9015 40	– Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria:		
9015 40 10	– – elettronici	3,7	—
9015 40 90	– – altri	2,7	—
9015 80	– altri strumenti ed apparecchi:		
	– – elettronici:		
9015 80 11	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	3,7	—
9015 80 19	– – – altri	3,7	—
	– – altri:		
9015 80 91	– – – di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	2,7	—
9015 80 93	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	2,7	—
9015 80 99	– – – altri	2,7	—
9015 90 00	– Parti ed accessori	2,7	—
9016 00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi:		
9016 00 10	– Bilance	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9016 00 90	– Parti ed accessori	3,7	—
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
9017 10	– Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche:		
9017 10 10	– – Tracciatori	esenzione	p/st
9017 10 90	– – altri	2,7	p/st
9017 20	– altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo:		
9017 20 05	– – Tracciatori	esenzione	p/st
9017 20 10	– – altri strumenti da disegno	2,7	—
9017 20 39	– – altri strumenti da traccia	2,7	p/st
9017 20 90	– – altri strumenti da calcolo	2,7	p/st
9017 30 00	– Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	2,7	p/st
9017 80	– altri strumenti:		
9017 80 10	– – Metri e regoli graduati	2,7	—
9017 80 90	– – altri	2,7	—
9017 90 00	– Parti ed accessori	2,7	—
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	– Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):		
9018 11 00	– – Elettrocardiografi	esenzione	—
9018 12 00	– – Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	esenzione	—
9018 13 00	– – Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	esenzione	—
9018 14 00	– – Apparecchi per scintigrafia	esenzione	—
9018 19	– – altri:		
9018 19 10	– – – Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	esenzione	—
9018 19 90	– – – altri	esenzione	—
9018 20 00	– Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	esenzione	—
	– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:		
9018 31	– – Siringhe, con o senza aghi:		
9018 31 10	– – – di materie plastiche	esenzione	—
9018 31 90	– – – altri	esenzione	—
9018 32	– – Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture:		
9018 32 10	– – – Aghi tubolari di metallo	esenzione	—
9018 32 90	– – – Aghi per suture	esenzione	—
9018 39 00	– – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9018 41 00	– altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria: – – Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	esenzione	—
9018 49	– – altri:		
9018 49 10	– – – Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	esenzione	—
9018 49 90	– – – altri	esenzione	—
9018 50	– altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia:		
9018 50 10	– – non ottici	esenzione	—
9018 50 90	– – ottici	esenzione	—
9018 90	– altri strumenti ed apparecchi:		
9018 90 10	– – Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	esenzione	—
9018 90 20	– – Endoscopi	esenzione	—
9018 90 30	– – Reni artificiali	esenzione	—
9018 90 40	– – Apparecchi di diatermia	esenzione	—
9018 90 50	– – Apparecchi per trasfusione	esenzione	—
9018 90 60	– – Strumenti ed apparecchi di anestesia	esenzione	—
9018 90 75	– – Apparecchi per la stimolazione nervosa	esenzione	—
9018 90 84	– – altri	esenzione	—
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:		
9019 10	– Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica:		
9019 10 10	– – Vibromassaggiatori elettrici	esenzione	—
9019 10 90	– – altri	esenzione	—
9019 20 00	– Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	esenzione	—
9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	1,7	—
9021	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:		
9021 10	– Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture:		
9021 10 10	– – Oggetti e apparecchi di ortopedia	esenzione	—
9021 10 90	– – Oggetti e apparecchi per fratture	esenzione	—
	– Oggetti e apparecchi dentari:		
9021 21	– – Denti artificiali:		
9021 21 10	– – – di materie plastiche	esenzione	100 p/st
9021 21 90	– – – di altre materie	esenzione	100 p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9021 29 00	– – altri	esenzione	—
	– altri oggetti e apparecchi di protesi:		
9021 31 00	– – Protesi articolari	esenzione	—
9021 39	– – altri:		
9021 39 10	– – – Protesi oculistica	esenzione	—
9021 39 90	– – – altri	esenzione	—
9021 40 00	– Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	esenzione	p/st
9021 50 00	– Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori	esenzione	p/st
9021 90	– altri:		
9021 90 10	– – Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	esenzione	—
9021 90 90	– – altri	esenzione	—
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:		
	– Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:		
9022 12 00	– – Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	esenzione	p/st
9022 13 00	– – Apparecchi per uso odontoiatrico	esenzione	p/st
9022 14 00	– – altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	esenzione	p/st
9022 19 00	– – per altri usi	esenzione	p/st
	– Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:		
9022 21 00	– – per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	esenzione	p/st
9022 29 00	– – per altri usi	2,1	p/st
9022 30 00	– Tubi a raggi X	2,1	p/st
9022 90 00	– altri, comprese le parti ed accessori	2,1	—
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:		
9023 00 10	– per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	1,4	—
9023 00 80	– altri	1,4 ⁽¹⁾	—
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche):		
9024 10	– Macchine ed apparecchi per prove su metalli:		
	– – elettronici:		
9024 10 11	– – – universali e per prove di trazione	3,2	—

⁽¹⁾ Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice Taric 9023 00 80 10).

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9024 10 13	— — — per prove di durezza	3,2	—
9024 10 19	— — — altri	3,2	—
9024 10 90	— — — altri	2,1	—
9024 80	— altre macchine ed apparecchi: — — elettronici:		
9024 80 11	— — — per prove su tessuti, carta e cartoni	3,2	—
9024 80 19	— — — altri	3,2	—
9024 80 90	— — — altri	2,1	—
9024 90 00	— Parti ed accessori	2,1	—
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro: — Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:		
9025 11	— — a liquido, a lettura diretta:		
9025 11 20	— — — per uso clinico	esenzione	p/st
9025 11 80	— — — altri	2,8	p/st
9025 19	— — altri:		
9025 19 20	— — — elettronici	3,2	p/st
9025 19 80	— — — altri	2,1	p/st
9025 80	— altri strumenti:		
9025 80 20	— — Barometri, non combinati con altri strumenti	2,1	p/st
	— — — altri:		
9025 80 40	— — — elettronici	3,2	—
9025 80 80	— — — altri	2,1	—
9025 90 00	— Parti ed accessori	3,2	—
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032:		
9026 10	— per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi: — — elettronici:		
9026 10 21	— — — Misuratori di portata	esenzione	p/st
9026 10 29	— — — altri	esenzione	p/st
	— — — altri:		
9026 10 81	— — — Misuratori di portata	esenzione	p/st
9026 10 89	— — — altri	esenzione	p/st
9026 20	— per la misura o il controllo della pressione:		
9026 20 20	— — elettronici	esenzione	p/st
	— — — altri:		
9026 20 40	— — — Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9026 20 80	— — — altri	esenzione	p/st
9026 80	— altri strumenti ed apparecchi:		
9026 80 20	— — elettronici	esenzione	—
9026 80 80	— — altri	esenzione	—
9026 90 00	— Parti ed accessori	esenzione	—
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:		
9027 10	— Analizzatori di gas o di fumi:		
9027 10 10	— — elettronici	2,5	p/st
9027 10 90	— — altri	2,5	p/st
9027 20 00	— Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	esenzione	—
9027 30 00	— Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	esenzione	—
9027 50 00	— altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) ..	esenzione	—
9027 80	— altri strumenti ed apparecchi:		
9027 80 05	— — Indicatori dei tempi di posa	2,5	—
	— — altri:		
	— — — elettronici:		
9027 80 11	— — — — pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	esenzione	—
9027 80 13	— — — — Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	esenzione	—
9027 80 17	— — — — altri	esenzione	—
	— — — altri:		
9027 80 91	— — — — Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	esenzione	—
9027 80 99	— — — — altri	esenzione	—
9027 90	— Microtomi; parti ed accessori:		
9027 90 10	— — Microtomi	2,5	p/st
	— — Parti ed accessori:		
9027 90 50	— — — di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	esenzione	—
9027 90 80	— — — di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	2,5	—
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
9028 10 00	— Contatori di gas	2,1	p/st
9028 20 00	— Contatori di liquidi	2,1	p/st
9028 30	— Contatori di elettricità:		
	— — per corrente alternata:		
9028 30 11	— — — monofase	2,1	p/st
9028 30 19	— — — polifase	2,1	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9028 30 90	– – altri	2,1	p/st
9028 90	– Parti ed accessori:		
9028 90 10	– – di contatori elettrici	2,1	—
9028 90 90	– – altri	2,1	—
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi:		
9029 10 00	– Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	1,9	—
9029 20	– Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:		
	– – Indicatori di velocità e tachimetri:		
9029 20 31	– – – Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6	—
9029 20 38	– – – altri	2,6	—
9029 20 90	– – Stroboscopi	2,6	—
9029 90 00	– Parti ed accessori	2,2	—
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:		
9030 10 00	– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	4,2	—
9030 20	– Oscilloscopi ed oscillografi:		
9030 20 10	– – catodici	4,2	—
9030 20 30	– – altri, con dispositivo registratore	esenzione	—
	– – altri:		
9030 20 91	– – – elettronici	esenzione	—
9030 20 99	– – – altri	2,1	—
	– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza:		
9030 31 00	– – Multimetri, senza dispositivo registratore	4,2	—
9030 32 00	– – Multimetri, con dispositivo registratore	esenzione	—
9030 33	– – altri, senza dispositivo registratore:		
9030 33 10	– – – elettronici	4,2	—
	– – – altri:		
9030 33 91	– – – – Voltametri	2,1	—
9030 33 99	– – – – altri	2,1	—
9030 39 00	– – altri, con dispositivo registratore	esenzione	—
9030 40 00	– altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsimetri, psofometri)	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– altri strumenti ed apparecchi:		
9030 82 00	– – per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
9030 84 00	– – altri, con dispositivo registratore	esenzione	—
9030 89	– – altri:		
9030 89 30	– – – elettronici	esenzione	—
9030 89 90	– – – altri	2,1	—
9030 90	– Parti ed accessori:		
9030 90 20	– – per apparecchi della sottovoce 9030 82 00	esenzione	—
9030 90 85	– – altri	2,5	—
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:		
9031 10 00	– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	2,8	—
9031 20 00	– Banchi di prova	2,8	—
	– altri strumenti ed apparecchi ottici:		
9031 41 00	– – per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore ...	esenzione	—
9031 49	– – altri:		
9031 49 10	– – – Proiettori di profili	2,8	p/st
9031 49 90	– – – altri	esenzione	—
9031 80	– altri strumenti, apparecchi e macchine:		
	– – elettronici:		
	– – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche:		
9031 80 32	– – – – per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	2,8 ⁽¹⁾	—
9031 80 34	– – – – altri	2,8	—
9031 80 38	– – – altri	4	—
	– – altri:		
9031 80 91	– – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche	2,8	—
9031 80 98	– – – altri	4	—
9031 90	– Parti ed accessori:		
9031 90 20	– – per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90	esenzione	—
9031 90 30	– – per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	2,8 ⁽¹⁾	—
9031 90 85	– – altri	2,8	—
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici:		
9032 10	– Termostati:		
9032 10 20	– – elettronici	2,8	p/st

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – altri:		
9032 10 81	– – – con dispositivo elettrico di scatto	2,1	p/st
9032 10 89	– – – altri	2,1	p/st
9032 20 00	– Manostati (pressostati)	2,8	p/st
	– altri strumenti ed apparecchi:		
9032 81 00	– – idraulici o pneumatici	2,8	—
9032 89 00	– – altri	2,8	—
9032 90 00	– Parti ed accessori	2,8	—
9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	3,7	—

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);
 - b) le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);
 - c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;
 - d) le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);
 - e) gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;
 - f) i cuscinetti a sfere (voce 8482);
 - g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).
2. Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.
3. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101 11 00	– – solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9101 19 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101 21 00	– – a carica automatica	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9101 29 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri:		
9101 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9101 99 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9102 11 00	– – solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 12 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 19 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9102 21 00	– – a carica automatica	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 29 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri:		
9102 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 99 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9103	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili:		
9103 10 00	– a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9103 90 00	– altre	4,7	p/st
9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	3,7	p/st
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:		
	– Svegli:		
9105 11 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9105 19 00	– – altre	3,7	p/st
	– Pendole ed orologi, murali:		
9105 21 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9105 29 00	– – altri	3,7	p/st
	– altri:		
9105 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9105 99 00	– – altri	3,7	p/st
9106	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatori, contatori di ore):		
9106 10 00	– Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	4,7	p/st
9106 90 00	– altri	4,7	p/st
9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	4,7	p/st
9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati:		
	– a funzionamento elettrico:		
9108 11 00	– – solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	4,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9108 12 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	4,7	p/st
9108 19 00	– – altri	4,7	p/st
9108 20 00	– a carica automatica	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9108 90 00	– altri	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili:		
9109 10 00	– a funzionamento elettrico	4,7	p/st
9109 90 00	– altri	4,7	p/st
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria:		
	– Di orologi tascabili:		
9110 11	– – Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»:		
9110 11 10	– – – a bilanciere con spirale	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9110 11 90	– – – altri	4,7	p/st
9110 12 00	– – Movimenti incompleti, montati	3,7	—
9110 19 00	– – Sbozzi	4,7	—
9110 90 00	– altri	3,7	—
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti:		
9111 10 00	– Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 20 00	– Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 80 00	– altre casse	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 90 00	– Parti	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	—
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:		
9112 20 00	– Casse e gabbie	2,7	p/st
9112 90 00	– Parti	2,7	—
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	– Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
9113 10	– – di metalli preziosi	2,7	—
9113 10 10	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	—
9113 20 00	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati	6	—
9113 90 00	– altri	6	—
9114	Altre forniture d'orologeria:		
9114 10 00	– Molle, comprese le spirali	3,7	—
9114 30 00	– Quadranti	2,7	—
9114 40 00	– Platine e ponti	2,7	—
9114 90 00	– altri	2,7	—

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);
 - c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);
 - d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);
 - e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).
2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera:		
9201 10	– Pianoforti verticali:		
9201 10 10	– – nuovi	4	p/st
9201 10 90	– – usati	4	p/st
9201 20 00	– Pianoforti a coda	4	p/st
9201 90 00	– altri	4	—
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe):		
9202 10	– ad arco strofinato, a mezzo di un archetto:		
9202 10 10	– – Violini	3,2	p/st
9202 10 90	– – altri	3,2	p/st
9202 90	– altri:		
9202 90 30	– – Chitarre	3,2	p/st
9202 90 80	– – altri	3,2	p/st
[9203]			
[9204]			
9205	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia:		
9205 10 00	– Strumenti detti «ottoni»	3,2	p/st
9205 90	– altri:		
9205 90 10	– – Fisarmoniche e strumenti simili	3,7	p/st
9205 90 30	– – Armoniche a bocca	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9205 90 50	– – Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	3,2	—
9205 90 90	– – altri	3,2	—
9206 00 00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	3,2	—
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche):		
9207 10	– Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche:		
9207 10 10	– – Organi	3,2	p/st
9207 10 30	– – Pianoforti digitali	3,2	p/st
9207 10 50	– – Sintetizzatori	3,2	p/st
9207 10 80	– – altri	3,2	—
9207 90	– altri:		
9207 90 10	– – Chitarre	3,7	p/st
9207 90 90	– – altri	3,7	—
9208	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca:		
9208 10 00	– Scatole musicali	2,7	—
9208 90 00	– altri	3,2	—
9209	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie:		
9209 30 00	– Corde armoniche	2,7	—
	– altri:		
9209 91 00	– – Parti ed accessori di pianoforti	2,7	—
9209 92 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	2,7	—
9209 94 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	2,7	—
9209 99	– – altri:		
9209 99 20	– – – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	2,7	—
	– – – altri:		
9209 99 40	– – – Metronomi e diapason	3,2	—
9209 99 50	– – – Meccanismi per scatole musicali	1,7	—
9209 99 70	– – – altri	2,7	—

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
 - b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - c) i carri da combattimento e le autoblindate (voce 8710);
 - d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
 - e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);
 - f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).
2. Ai sensi della voce il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9301	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche:		
9301 10 00	– Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)	esenzione	—
9301 20 00	– Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	esenzione	—
9301 90 00	– altre	esenzione	—
9302 00 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304	2,7	p/st
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):		
9303 10 00	– Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	3,2	p/st
9303 20	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia:		
9303 20 10	– – ad una canna liscia	3,2	p/st
9303 20 95	– – altri	3,2	p/st
9303 30 00	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	3,2	p/st
9303 90 00	– altri	3,2	p/st
9304 00 00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	3,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:		
9305 10 00	– di rivoltelle o pistole	3,2	—
9305 20 00	– di fucili o carabine della voce 9303	2,7	—
	– altri:		
9305 91 00	– – di armi da guerra della voce 9301	esenzione	—
9305 99 00	– – altre	2,7	—
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:		
	– Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:		
9306 21 00	– – Cartucce	2,7	1 000 p/st
9306 29 00	– – altri	2,7	—
9306 30	– altre cartucce e loro parti:		
9306 30 10	– – per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	2,7	—
	– – altre:		
9306 30 30	– – – per armi da guerra	1,7	—
9306 30 90	– – – altre	2,7	—
9306 90	– altri:		
9306 90 10	– – da guerra	1,7	—
9306 90 90	– – altri	2,7	—
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi ...	1,7	—

SEZIONE XX

MERCİ E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
 - b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);
 - c) gli oggetti del capitolo 71;
 - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;
 - e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
 - f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;
 - g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 o 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
 - h) gli oggetti della voce 8714;
 - ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
 - k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
 - l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i biliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).
2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:
 - a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali (compresi gli scaffali singoli dotati di supporti per essere fissati al muro) e i mobili ad elementi complementari;
 - b) le sedie ed i letti.
3. A) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
B) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.
4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:		
9401 10 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	esenzione	—
9401 20 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	3,7	—
9401 30 00	– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	esenzione	—
9401 40 00	– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	esenzione	—
	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:		
9401 51 00	– – di bambù o di canna d'India	5,6	—
9401 59 00	– – altri	5,6	—
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:		
9401 61 00	– – imbottiti	esenzione	—
9401 69 00	– – altri	esenzione	—
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:		
9401 71 00	– – imbottiti	esenzione	—
9401 79 00	– – altri	esenzione	—
9401 80 00	– altri mobili per sedersi	esenzione	—
9401 90	– Parti:		
9401 90 10	– – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	1,7	—
	– – altri:		
9401 90 30	– – – di legno	2,7	—
9401 90 80	– – – altri	2,7	—
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:		
9402 10 00	– Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	esenzione	—
9402 90 00	– altri	esenzione	—
9403	Altri mobili e loro parti:		
9403 10	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:		
	– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm:		
9403 10 51	– – – Scrivanie	esenzione	—
9403 10 58	– – – altri	esenzione	—
	– – di altezza superiore a 80 cm:		
9403 10 91	– – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante	esenzione	—
9403 10 93	– – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari	esenzione	—
9403 10 98	– – – altri	esenzione	—
9403 20	– altri mobili di metallo:		
9403 20 20	– – Letti	esenzione	—
9403 20 80	– – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:		
	– di altezza inferiore o uguale a 80 cm:		
9403 30 11	– – Scrivanie	esenzione	—
9403 30 19	– – altri	esenzione	—
	– di altezza superiore a 80 cm:		
9403 30 91	– – Armadi, classificatori e schedari	esenzione	—
9403 30 99	– – altri	esenzione	—
9403 40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:		
9403 40 10	– Elementi di cucine componibili	2,7	—
9403 40 90	– altri	2,7	—
9403 50 00	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	esenzione	—
9403 60	– altri mobili di legno:		
9403 60 10	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	esenzione	—
9403 60 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	esenzione	—
9403 60 90	– altri mobili di legno	esenzione	—
9403 70 00	– Mobili di materie plastiche	esenzione	—
	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:		
9403 81 00	– di bambù o di canna d'India	5,6	—
9403 89 00	– altri	5,6	—
9403 90	– Parti:		
9403 90 10	– di metallo	2,7	—
9403 90 30	– di legno	2,7	—
9403 90 90	– di altre materie	2,7	—
9404	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:		
9404 10 00	– Sommier	3,7	—
	– Materassi:		
9404 21	– di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:		
9404 21 10	– di gomma	3,7	—
9404 21 90	– di materie plastiche	3,7	—
9404 29	– di altre materie:		
9404 29 10	– con molle metalliche	3,7	—
9404 29 90	– altre	3,7	—
9404 30 00	– Sacchi a pelo	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9404 90	– altri:		
9404 90 10	– – imbottiti di piume o di calugine	3,7	—
9404 90 90	– – altri	3,7	—
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:		
9405 10	– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:		
	– – di materie plastiche o di ceramica:		
9405 10 21	– – – di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	—
9405 10 40	– – – altri	4,7	—
9405 10 50	– – di vetro	3,7	—
	– – di altre materie:		
9405 10 91	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	—
9405 10 98	– – – altri	2,7	—
9405 20	– Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:		
	– – di materie plastiche o di ceramica:		
9405 20 11	– – – di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	—
9405 20 40	– – – altri	4,7	—
9405 20 50	– – di vetro	3,7	—
	– – di altre materie:		
9405 20 91	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	—
9405 20 99	– – – altri	2,7	—
9405 30 00	– Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	3,7	—
9405 40	– altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:		
9405 40 10	– – Proiettori	3,7	—
	– – altri:		
	– – – di materie plastiche:		
9405 40 31	– – – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	—
9405 40 35	– – – – dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	4,7	—
9405 40 39	– – – – altri	4,7	—
	– – – di altre materie:		
9405 40 91	– – – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	—
9405 40 95	– – – – dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	2,7	—
9405 40 99	– – – – altri	2,7	—
9405 50 00	– Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9405 60	– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:		
9405 60 20	– – di materie plastiche	4,7	—
9405 60 80	– – di altre materie	2,7	—
	– Parti:		
9405 91	– – di vetro:		
9405 91 10	– – – Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)	5,7	—
9405 91 90	– – – altri	3,7	—
9405 92 00	– – di materie plastiche	4,7	—
9405 99 00	– – altre	2,7	—
9406 00	Costruzioni prefabbricate:		
9406 00 11	– Case mobili su ruote	2,7	—
	– altre:		
9406 00 20	– – di legno	2,7	—
	– – di ferro o di acciaio:		
9406 00 31	– – – Serre	2,7	—
9406 00 38	– – – altre	2,7	—
9406 00 80	– – di altre materie	2,7	—

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le candele (voce 3406);
 - b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;
 - c) i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;
 - d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;
 - e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;
 - f) i vessilli ed i gran pavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;
 - g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;
 - h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);
 - ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;
 - k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;
 - m) le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504), dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati (voce 8523), gli apparecchi di telecomando (voce 8526) o dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza (voce 8543);
 - n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, i bob e simili;
 - o) le biciclette per ragazzi (voce 8712);
 - p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
 - q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);
 - r) i richiami ed i fischietti (voce 9208);
 - s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;
 - t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);
 - u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguantini o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva);
 - v) il vasellame ed altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, gli oggetti da toeletta, i tappeti e i rivestimenti da pavimento in materie tessili, gli indumenti, la biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina e gli oggetti simili aventi funzione pratica (classificazione in base al materiale costitutivo).
2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.
3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, la voce 9503 si applica anche agli oggetti classificati in questa voce, combinati con uno o più oggetti, che non possono essere considerati assortimenti ai sensi della regola generale per l'interpretazione 3 b), ma che, se fossero presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, purché essi siano condizionati insieme per la vendita al minuto e questa combinazione abbia carattere essenziale di giocattolo.
5. La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

Nota di sottovoci

1. La sottovoce 9504 50 comprende :

- a) console per videogiochi da cui l'immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o un altro schermo o un'altra superficie esterni;
o
- b) apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili.

Questa sottovoce non comprende le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 9504 30).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
[9501]			
[9502]			
9503 00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:		
9503 00 10	– Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole	esenzione	—
	– Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani e parti ed accessori:		
9503 00 21	– – Bambole	4,7	—
9503 00 29	– – Parti ed accessori	esenzione	—
9503 00 30	– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare	esenzione	—
	– altri assortimenti e giocattoli da costruzione:		
9503 00 35	– – di materia plastica	4,7	—
9503 00 39	– – di altre materie	esenzione	—
	– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:		
9503 00 41	– – imbottiti	4,7	—
9503 00 49	– – altri	esenzione	—
9503 00 55	– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	esenzione	—
	– Puzzle:		
9503 00 61	– – di legno	esenzione	—
9503 00 69	– – altri	4,7	—
9503 00 70	– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	4,7	—
	– altri giocattoli e modelli, a motore:		
9503 00 75	– – di materia plastica	4,7	—
9503 00 79	– – di altre materie	esenzione	—
	– altri:		
9503 00 81	– – Armi giocattolo	esenzione	—
9503 00 85	– – Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	4,7	—
	– – altri:		
9503 00 95	– – – di materia plastica	4,7	—
9503 00 99	– – – altri	esenzione	—
9504	Console e apparecchi per videogiochi, oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):		
9504 20 00	– Bigliardi di ogni tipo e loro accessori	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9504 30	– altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings):		
9504 30 10	– – Giochi con schermo	esenzione	p/st
9504 30 20	– – altri giochi	esenzione	p/st
9504 30 90	– – Parti	esenzione	—
9504 40 00	– Carte da gioco	2,7	—
9504 50 00	– Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30	esenzione	—
9504 90	– altri:		
9504 90 10	– – Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	esenzione	—
9504 90 80	– – altri	esenzione	—
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa:		
9505 10	– Oggetti per feste di Natale:		
9505 10 10	– – di vetro	esenzione	—
9505 10 90	– – di altre materie	2,7	—
9505 90 00	– altri	2,7	—
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguaizzare:		
	– Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:		
9506 11	– – Sci:		
9506 11 10	– – – Sci da fondo	3,7	pa
	– – – Sci alpini:		
9506 11 21	– – – – Monosci e surf da neve	3,7	p/st
9506 11 29	– – – – altri	3,7	pa
9506 11 80	– – – altri sci	3,7	pa
9506 12 00	– – Attacchi per sci	3,7	—
9506 19 00	– – altri	2,7	—
	– Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:		
9506 21 00	– – Tavole a vela	2,7	—
9506 29 00	– – altri	2,7	—
	– Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:		
9506 31 00	– – Bastoni completi	2,7	p/st
9506 32 00	– – Palle	2,7	p/st
9506 39	– – altri:		
9506 39 10	– – – Parti e pezzi staccati dei bastoni	2,7	—
9506 39 90	– – – altri	2,7	—
9506 40 00	– Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo	2,7	—
	– Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:		
9506 51 00	– – Racchette da tennis, anche senza corde	4,7	—
9506 59 00	– – altre	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:		
9506 61 00	– – Palle da tennis	2,7	—
9506 62 00	– – gonfiabili	2,7	—
9506 69	– – altri:		
9506 69 10	– – – Palle da crichet e da polo	esenzione	—
9506 69 90	– – – altri	2,7	—
9506 70	– Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:		
9506 70 10	– – Pattini da ghiaccio	esenzione	pa
9506 70 30	– – Pattini a rotelle	2,7	pa
9506 70 90	– – Parti ed accessori	2,7	—
	– altri:		
9506 91	– – Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica:		
9506 91 10	– – – Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7	—
9506 91 90	– – – altri	2,7	—
9506 99	– – altri:		
9506 99 10	– – – Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle	esenzione	—
9506 99 90	– – – altri	2,7	—
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:		
9507 10 00	– Canne da pesca	3,7	—
9507 20	– Ami, anche montati su alamatori:		
9507 20 10	– – Ami non montati	1,7	—
9507 20 90	– – altri	3,7	—
9507 30 00	– Mulinelli per la pesca	3,7	—
9507 90 00	– altri	3,7	—
9508	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti:		
9508 10 00	– Circhi ambulanti e serragli ambulanti	1,7	—
9508 90 00	– altri	1,7	—

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le matite per la truccatura o la toeletta (capitolo 33);
 - b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);
 - c) le minuterie di fantasia (voce 7117);
 - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;
 - f) gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];
 - g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);
 - ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);
 - m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).
2. Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:
 - a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;
 - b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.
3. Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.
4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura):		
9601 10 00	– Avorio lavorato e lavori di avorio	2,7	—
9601 90 00	– altri	esenzione	—
9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:		
9603 10 00	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	3,7	p/st
9603 21 00	– – Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	3,7	p/st
9603 29	– – altri:		
9603 29 30	– – – Spazzole per capelli	3,7	p/st
9603 29 80	– – – altri	3,7	—
9603 30	– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:		
9603 30 10	– – Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	3,7	p/st
9603 30 90	– – Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	3,7	p/st
9603 40	– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:		
9603 40 10	– – Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	3,7	p/st
9603 40 90	– – Tamponi e rulli per dipingere	3,7	p/st
9603 50 00	– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	2,7	—
9603 90	– altri:		
9603 90 10	– – Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	2,7	p/st
9603 90 91	– – – Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	3,7	—
9603 90 99	– – – altri	3,7	—
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano	3,7	—
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	3,7	—
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni:		
9606 10 00	– Bottoni a pressione e loro parti	3,7	—
9606 21 00	– – di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	3,7	—
9606 22 00	– – di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	3,7	—
9606 29 00	– – altri	3,7	—
9606 30 00	– Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni	2,7	—
9607	Chiusure lampo e loro parti:		
9607 11 00	– Chiusure lampo: – con dentini di metalli comuni	6,7	m

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9607 19 00	– – altre	7,7	m
9607 20	– Parti:		
9607 20 10	– – di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	6,7	—
9607 20 90	– – altre	7,7	—
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609:		
9608 10	– Penne e matite a sfera:		
9608 10 10	– – con inchiostro liquido	3,7	p/st
	– – altre:		
9608 10 92	– – – con cartucce sostituibili	3,7	p/st
9608 10 99	– – – altre	3,7	p/st
9608 20 00	– Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	3,7	p/st
9608 30 00	– Penne stilografiche ed altre penne	3,7	p/st
9608 40 00	– Portamine	3,7	p/st
9608 50 00	– Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	3,7	—
9608 60 00	– Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte	2,7	p/st
	– altri:		
9608 91 00	– – Pennini da scrivere e punte per pennini	2,7	—
9608 99 00	– – altri	2,7	—
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:		
9609 10	– Matite con guaina:		
9609 10 10	– – con mina di grafite	2,7	—
9609 10 90	– – altri	2,7	—
9609 20 00	– Mine per matite o per portamine	2,7	—
9609 90	– altri:		
9609 90 10	– – Pastelli e carboncini	2,7	—
9609 90 90	– – altri	1,7	—
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	2,7	—
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	2,7	—
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:		
9612 10	– Nastri inchiostatori:		
9612 10 10	– – di materia plastica	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9612 10 20	– di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	esenzione	—
9612 10 80	– altri	2,7	—
9612 20 00	– Cuscinetti per timbri	2,7	—
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:		
9613 10 00	– Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	2,7	p/st
9613 20 00	– Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	2,7	p/st
9613 80 00	– altri accendini ed accenditori	2,7	—
9613 90 00	– Parti	2,7	—
9614 00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:		
9614 00 10	– Sbozzi di pipe, di legno o di radica	esenzione	—
9614 00 90	– altri	2,7	—
9615	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti:		
	– Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili:		
9615 11 00	– di gomma indurita o di materie plastiche	2,7	—
9615 19 00	– altri	2,7	—
9615 90 00	– altri	2,7	—
9616	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta:		
9616 10	– Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature:		
9616 10 10	– Spruzzatori da toletta	2,7	—
9616 10 90	– Montature e teste di montature	2,7	—
9616 20 00	– Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta	2,7	—
9617 00 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermitici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	6,7	—
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	1,7	—
9619 00	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia:		
	– Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa:		
	– Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:		
9619 00 11	– Assorbenti igienici	esenzione	—
9619 00 13	– Tamponi igienici	esenzione	—
9619 00 19	– Altri	esenzione	—
	– Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili:		
9619 00 21	– Pannolini per bambini piccoli (bebè)	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9619 00 29	— — — Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)	esenzione	—
	— Di ovatta di materie tessili:		
9619 00 31	— — Di fibre sintetiche o artificiali	5	—
9619 00 39	— — Altri	3,8	—
	— Di altre materie tessili:		
	— — Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:		
9619 00 41	— — — A maglia	12	—
9619 00 49	— — — Altri	6,3	—
	— — Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili:		
9619 00 51	— — — A maglia	12	—
9619 00 59	— — — Altri	10,5	—
9619 00 90	— Di altre materie	6,5	—

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;
 - b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;
 - c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).
2. Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.
4. A) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura debbono essere classificati in questo capitolo.
B) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati con tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

Nota complementare

1. La voce 9705 comprende gli autoveicoli da collezione di interesse storico o etnografico, che:
 - a) sono nel loro stato originario, senza modifiche sostanziali al telaio, alla carrozzeria, allo sterzo, ai freni, al sistema di trasmissione o di sospensione e al motore. Le riparazioni e i restauri sono consentiti e le parti, gli accessori e le unità danneggiate o usurate possono essere sostituiti, purché il veicolo sia conservato e mantenuto nelle sue condizioni storiche corrette. Sono esclusi i veicoli ammodernati o modificati;
 - b) hanno almeno 30 anni di età;
 - c) appartengono a un modello o tipo non più in produzione.

Le caratteristiche necessarie per l'inserimento in una collezione — ovvero essere relativamente rari, non essere utilizzati normalmente per lo scopo originario, essere soggetti a transazioni speciali al di fuori del normale commercio di articoli di utilità simile ed essere di grande valore — si presumono soddisfatte per i veicoli che rispettano i tre criteri summenzionati.

Questa voce comprende come veicoli da collezione anche:

- gli autoveicoli, di qualunque anno di fabbricazione, per i quali si possa comprovare che abbiano partecipato ad un avvenimento storico,
- gli autoveicoli da competizione per i quali si possa comprovare che siano stati progettati, costruiti ed utilizzati esclusivamente per la competizione e che vantino una serie di vittorie sportive significative ottenute nel corso di manifestazioni prestigiose nazionali o internazionali.

Le parti e gli accessori dei veicoli sono classificati in questa voce, purché siano pezzi originali o accessori di veicoli da collezione, abbiano almeno 30 anni e non siano più in produzione.

Le repliche e le riproduzioni sono escluse, a meno che non soddisfino i tre criteri summenzionati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»):		
9701 10 00	– Quadri, pitture e disegni	esenzione	—
9701 90 00	– altri	esenzione	—
9702 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali	esenzione	—
9703 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia ...	esenzione	—
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati, diversi dagli articoli della voce 4907	esenzione	—
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	esenzione	—
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	—

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI

Nota

I regolamenti della Commissione (UE) n. 113/2010 ⁽¹⁾, del 9 febbraio 2010, e (CE) n. 1982/2004 ⁽²⁾, del 18 novembre 2004, prevedono che gli Stati membri possano utilizzare una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intra UE dell'Unione. Nel caso in cui lo Stato membro si avvalga di tale possibilità di semplificazione, istruzioni nazionali ne definiscono i criteri e la procedura (cfr. l'elenco sottoindicato di dipartimenti competenti).

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
Belgio	Institut des comptes nationaux p/a Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 1000 Bruxelles Instituut voor de Nationale Rekeningen p/a Nationale Bank van België de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel
Bulgaria	Национална агенция за приходите бул. Дондуков № 52 гр. София, 1000
Repubblica ceca	Český statistický úřad Na padesátém 3268/81 100 82 Praha 10 – Strašnice
Danimarca	SKAT København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV
Germania	Statistisches Bundesamt Gruppe G3 — Außenhandel 65180 Wiesbaden
Estonia	Maksu-ja Tolliamet Lõdtsa 8a 15176 Tallinn Statistikaamet Tatari 51 10134 Tallinn
Grecia	Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας Πειραιώς 46 & Επονιτών 18510 Πειραιάς
Spagna	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avda. Llano Castellano, 17 28071 Madrid
Francia	Direction générale des douanes et droits indirects Bureau E/3 (ensembles industriels extracommunautaires) Département des statistiques et des études économiques (ensembles industriels intracommunautaires) 11, rue des Deux Communes 93558 Montreuil Cedex

⁽¹⁾ GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 343 dell'19.11.2004, pag. 3.

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
<i>Croazia</i>	Ministarstvo financija Carinska uprava Alexandera von Humboldta 4a 10000 Zagreb Državni zavod za statistiku Ilica 3 10000 Zagreb
<i>Italia</i>	Agenzia delle Dogane Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli Via Mario Carucci, 71 00143 Roma Istituto Nazionale di Statistica Servizio Commercio con l'Estero Via Cesare Balbo 16 00184 Roma
<i>Irlanda</i>	Central Statistics Office Ardee Rd. Rathmines Dublin 6 Office of the Revenue Commissioners Dublin Castle Dublin 2
<i>Cipro</i>	Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου 1096, Λευκωσία Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρ. Αυξεντίου 1471, Λευκωσία
<i>Lettonia</i>	Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1301 Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, 11.novembra krastmalā 17, Rīga, LV-1841
<i>Lituania</i>	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto g.1 LT-01105 Vilnius
<i>Lussemburgo</i>	Service Central de la Statistique et des Études Économiques Centre administratif Pierre Werner 13, rue Erasme 1468 Luxembourg-Kirchberg
<i>Ungheria</i>	Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatás- és külkereskedelem-statisztikai Főosztály 1024, Budapest, Petrezselyem u. 7-9.
<i>Malta</i>	Uffiċċju Nazzjonali ta' l-Istatistika Lascaris II-Belt. CMR 02
<i>Paesi Bassi</i>	De inspecteur in wiens ambtsgebied belanghebbende woont of is gevestigd

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
<i>Austria</i>	Zollamt des Bundeslandes, in dem der Anmeldepflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat o Bundesanstalt Statistik Austria Guglgasse 13 1110 Wien
<i>Polonia</i>	Właściwy dyrektor izby celnej
<i>Portogallo</i>	Autoridade Tributária e Aduaneira Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira Rua da Alfândega, n.º 5 R/C 1149-006 Lisboa Instituto Nacional de Estatística DEE/CII - Departamento de Estatísticas Económicas Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Produção Industrial Av. António José de Almeida 1000-043 Lisboa
<i>Romania</i>	Institutul National de Statistica Bd. Libertatii 16 Bucuresti Sector 5
<i>Slovenia</i>	Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Generalni carinski urad Šmartinska 55 SI-1523 Ljubljana (za izvoz blaga) Statistični urad Republike Slovenije Vožarski pot 12 SI-1000 Ljubljana (za odpreme in prejeme blaga)
<i>Slovacchia</i>	Štatistický úrad SR Odbor štatistiky zahraničného obchodu Miletičova 3 824 67 Bratislava 26 Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63 974 01 Banská Bystrica
<i>Finlandia</i>	Tulli PL 512 FI-00101 Helsinki Tullen PB 512 FI-00101 Helsingfors
<i>Svezia</i>	Tullverket Box 12854 SE-11298 Stockholm Statistiska centralbyrån Box 24300 SE-10451 Stockholm
<i>Regno Unito</i>	Head of Compilation: Operations Statistics and Analysis of Trade Unit HM Revenue and Customs 3rd floor, Alexander House 21 Victoria Avenue Southend-on-Sea SS99 1AA

Codice NC	Designazione delle merci
9880 XX 00	Componenti di impianti industriali nel quadro del commercio estero [regolamento (CE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010] e intra UE [regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004]: I codici dei prodotti si compongono nel modo seguente: — le prime quattro cifre sono 9880, — la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente, — la settima e l'ottava cifra sono 0.

CAPITOLO 99

CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Sottocapitolo I

**Codici della nomenclatura combinata per alcuni movimenti specifici di merci
(importazione o esportazione)**

Note complementari

- Le disposizioni del presente sottocapitolo si applicano unicamente ai movimenti delle merci alle quali si riferiscono.
Tali merci sono dichiarate nella sottovoce pertinente se sono rispettati i requisiti e le condizioni di questo e di tutti i regolamenti applicabili. La descrizione delle merci deve essere sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione.
Gli Stati membri possono, tuttavia, scegliere di non applicare le disposizioni del presente sottocapitolo se sono in gioco dazi all'importazione o altre imposizioni.
- Le disposizioni del presente sottocapitolo non si applicano allo scambio di merci tra Stati membri.
- Le merci importate ed esportate conformemente al regolamento (CE) n. 1186/2009 per le quali è stato rifiutato il beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione o all'esportazione sono altresì escluse dal presente sottocapitolo.
Sono esclusi dal presente sottocapitolo anche i movimenti di merci soggette a divieto o restrizione.

Codice NC	Descrizione delle merci	Nota
	Talune merci di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (importazioni ed esportazioni):	
9905 00 00	– Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale	(¹)
9919 00 00	– Le seguenti merci, diverse da quelle menzionate sopra:	
	– – Corredi e oggetti mobili, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale in occasione del suo matrimonio; beni personali ricevuti nel quadro di una successione	(¹)
	– – Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	(¹)
	– – Bare contenenti i corpi, urne funerarie contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre	(¹)
	– – Merci inviate a enti caritativi o filantropici e merci a favore delle vittime di catastrofi	(¹)

Sottocapitolo II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Note complementari

- Il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (²) e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 (³), autorizzano gli Stati membri a utilizzare un sistema semplificato per determinate merci nelle statistiche sul commercio intra ed extra UE.

(¹) All'importazione, l'ammissione in questa sottovoce e l'esenzione dai dazi all'importazione sono soggette alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio.

(²) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

(³) GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.

2. I codici del presente sottocapitolo sono soggetti alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 113/2010 e al regolamento (CE) n. 1982/2004.

Codice NC	Descrizione delle merci
9930	Merci destinate a navi e aeromobili:
9930 24 00	– Merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC
9930 27 00	– Merci indicate al capitolo 27 della NC
9930 99 00	– Merci classificate altrove
9931	Merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento di motori, macchinari e altre apparecchiature di tali impianti:
9931 24 00	– Merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC
9931 27 00	– Merci indicate al capitolo 27 della NC
9931 99 00	– Merci classificate altrove
9950 00 00	Codice utilizzato esclusivamente per lo scambio di merci tra Stati membri per singole operazioni di valore inferiore a 200 EUR e per segnalare, in alcuni casi, prodotti residuali

PARTE TERZA

ALLEGATI TARIFFARI

SEZIONE I

ALLEGATI AGRICOLI

ALLEGATO 1

**ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA
(AD F/M)**

Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

- materia grassa del latte,
- proteine provenienti dal latte,
- saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,
- amido-fecola/glucosio.

A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

Allegato 1

Tabella 1

Codice addizionale

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) ⁽¹⁾	Amido-Fecola/Glucosio							
		≥ 0 < 5							
		Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio							
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	
≥ 0 < 1,5	≥ 0 < 2,5	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	
	≥ 2,5 < 6	7020	7021	7022	7023	7024	7025	7026	
	≥ 6 < 18	7040	7041	7042	7043	7044	7045	7046	
	≥ 18 < 30	7060	7061	7062	7063	7064	7065	7066	
	≥ 30 < 60	7080	7081	7082	7083	7084	7085	7086	
	≥ 60	7800	7801	7802	×	×	7805	7806	
≥ 1,5 < 3	≥ 0 < 2,5	7100	7101	7102	7103	7104	7105	7106	
	≥ 2,5 < 6	7120	7121	7122	7123	7124	7125	7126	
	≥ 6 < 18	7140	7141	7142	7143	7144	7145	7146	
	≥ 18 < 30	7160	7161	7162	7163	7164	7165	7166	
	≥ 30 < 60	7180	7181	7182	7183	×	7185	7186	
	≥ 60	7820	7821	7822	×	×	7825	7826	
≥ 3 < 6	≥ 0 < 2,5	7840	7841	7842	7843	7844	7845	7846	
	≥ 2,5 < 12	7200	7201	7202	7203	7204	7205	7206	
	≥ 12	7260	7261	7262	7263	7264	7265	7266	
≥ 6 < 9	≥ 0 < 4	7860	7861	7862	7863	7864	7865	7866	
	≥ 4 < 15	7300	7301	7302	7303	7304	7305	7306	
	≥ 15	7360	7361	7362	7363	7364	7365	7366	
≥ 9 < 12	≥ 0 < 6	7900	7901	7902	7903	7904	7905	7906	
	≥ 6 < 18	7400	7401	7402	7403	7404	7405	7406	
	≥ 18	7460	7461	7462	7463	7464	7465	7466	
≥ 12 < 18	≥ 0 < 6	7940	7941	7942	7943	7944	7945	7946	
	≥ 6 < 18	7500	7501	7502	7503	7504	7505	7506	
	≥ 18	7560	7561	7562	7563	7564	7565	7566	
≥ 18 < 26	≥ 0 < 6	7960	7961	7962	7963	7964	7965	7966	
	≥ 6	7600	7601	7602	7603	7604	7605	7606	
≥ 26 < 40	≥ 0 < 6	7980	7981	7982	7983	7984	7985	7986	
	≥ 6	7700	7701	7702	7703	×	7705	7706	
≥ 40 < 55		7720	7721	7722	7723	×	7725	7726	
≥ 55 < 70		7740	7741	7742	×	×	7745	7746	
≥ 70 < 85		7760	7761	7762	×	×	7765	7766	
≥ 85		7780	7781	×	×	×	7785	7786	

⁽¹⁾ Proteine del latte

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica. Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

⁽²⁾ Amido-Fecola/Glucosio

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

⁽³⁾ Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

N. B.:

In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

(secondo la composizione)

[illegible]

Allegato 1

Tabella 2

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7000	0	0	0
7001	10,06	10,06	
7002	18,87	18,87	
7003	27,25	27,25	
7004	38,99	38,99	
7005	4,16		4,16
7006	14,22	10,06	4,16
7007	23,03	18,87	4,16
7008	31,41	27,25	4,16
7009	43,15	38,99	4,16
7010	8,88		8,88
7011	18,95	10,06	8,88
7012	27,75	18,87	8,88
7013	36,14	27,25	8,88
7015	13,99		13,99
7016	24,05	10,06	13,99
7017	32,85	18,87	13,99
7020	16,63		
7021	26,69	10,06	
7022	35,5	18,87	
7023	40,56	27,25	
7024	52,3	38,99	
7025	20,79		4,16
7026	30,85	10,06	4,16
7027	39,66	18,87	4,16
7028	44,72	27,25	4,16
7029	56,46	38,99	4,16
7030	25,51		8,88
7031	35,58	10,06	8,88
7032	44,38	18,87	8,88
7033	49,44	27,25	8,88
7035	27,29		13,99
7036	37,35	10,06	13,99
7037	46,16	18,87	13,99
7040	49,9		
7041	59,96	10,06	
7042	68,76	18,87	
7043	67,17	27,25	
7044	78,91	38,99	

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7045	54,05		4,16
7046	64,12	10,06	4,16
7047	72,92	18,87	4,16
7048	71,33	27,25	4,16
7049	83,07	38,99	4,16
7050	58,78		8,88
7051	68,84	10,06	8,88
7052	77,65	18,87	8,88
7053	76,05	27,25	8,88
7055	53,9		13,99
7056	63,96	10,06	13,99
7057	72,77	18,87	13,99
7060	89,1		
7061	99,16	10,06	
7062	107,97	18,87	
7063	93,53	27,25	
7064	110,27	38,99	
7065	93,26		4,16
7066	103,32	10,06	4,16
7067	112,13	18,87	4,16
7068	102,69	27,25	4,16
7069	114,43	38,99	4,16
7070	97,98		8,88
7071	108,05	10,06	8,88
7072	116,85	18,87	8,88
7073	107,42	27,25	8,88
7075	85,27		13,99
7076	95,33	10,06	13,99
7077	104,13	18,87	13,99
7080	173,45		
7081	183,51	10,06	
7082	192,32	18,87	
7083	166,01	27,25	
7084	177,75	38,99	
7085	177,61		4,16
7086	187,67	10,06	4,16
7087	196,47	18,87	4,16
7088	170,17	27,25	4,16
7090	182,33		8,88
7091	192,39	10,06	8,88
7092	201,2	18,87	8,88

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7095	152,74		13,99
7096	162,81	10,06	13,99
7100	5,69		
7101	15,75	10,06	
7102	24,55	18,87	
7103	32,94	27,25	
7104	44,68	38,99	
7105	9,84		4,16
7106	19,91	10,06	4,16
7107	28,71	18,87	4,16
7108	37,1	27,25	4,16
7109	48,84	38,99	4,16
7110	14,57		8,88
7111	24,63	10,06	8,88
7112	33,44	18,87	8,88
7113	41,82	27,25	8,88
7115	19,67		13,99
7116	29,73	10,06	13,99
7117	38,54	18,87	13,99
7120	22,32		
7121	32,38	10,06	
7122	41,19	18,87	
7123	46,25	27,25	
7124	57,99	38,99	
7125	26,48		4,16
7126	36,54	10,06	4,16
7127	45,34	18,87	4,16
7128	50,4	27,25	4,16
7129	62,14	38,99	4,16
7130	31,2		8,88
7131	41,26	10,06	8,88
7132	50,07	18,87	8,88
7133	55,13	27,25	8,88
7135	32,98		13,99
7136	43,04	10,06	13,99
7137	51,85	18,87	13,99
7140	55,58		
7141	65,65	10,06	
7142	74,45	18,87	
7143	72,86	27,25	
7144	84,6	38,99	

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7145	59,74		4,16
7146	69,8	10,06	4,16
7147	78,61	18,87	4,16
7148	77,01	27,25	4,16
7149	88,75	38,99	4,16
7150	64,47		8,88
7151	74,53	10,06	8,88
7152	88,33	18,87	8,88
7153	81,74	27,25	8,88
7155	59,59		13,99
7156	69,65	10,06	13,99
7157	78,46	18,87	13,99
7160	94,79		
7161	104,85	10,06	
7162	113,65	18,87	
7163	104,22	27,25	
7164	115,96	38,99	
7165	98,94		4,16
7166	109,1	10,06	4,16
7167	117,81	18,87	4,16
7168	108,38	27,25	4,16
7169	120,12	38,99	4,16
7170	103,67		8,88
7171	113,73	10,06	8,88
7172	122,54	18,87	8,88
7173	113,1	27,25	8,88
7175	90,95		13,99
7176	101,01	10,06	13,99
7177	109,82	18,87	13,99
7180	179,13		
7181	189,2	10,06	
7182	198	18,87	
7183	171,7	27,25	
7185	183,29		4,16
7186	193,36	10,06	4,16
7187	202,16	18,87	4,16
7188	175,86	27,25	4,16
7190	188,02		8,88
7191	198,08	10,06	8,88
7192	206,89	18,87	8,88
7195	158,43		13,99

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7196	168,49	10,06	13,99
7200	37,49		
7201	47,55	10,06	
7202	56,36	18,87	
7203	64,74	27,25	
7204	76,48	38,99	
7205	41,65		4,16
7206	51,71	10,06	4,16
7207	60,52	18,87	4,16
7208	68,9	27,25	4,16
7209	80,64	38,99	4,16
7210	46,37		8,88
7211	56,44	10,06	8,88
7212	65,24	18,87	8,88
7213	73,63	27,25	8,88
7215	51,48		13,99
7216	61,54	10,06	13,99
7217	70,34	18,87	13,99
7220	56,58		19,09
7221	66,64	10,06	19,09
7260	78,85		
7261	88,91	10,06	
7262	97,72	18,87	
7263	106,11	27,25	
7264	117,85	38,99	
7265	83,01		4,16
7266	93,07	10,06	4,16
7267	101,88	18,87	4,16
7268	110,26	27,25	4,16
7269	122	38,99	4,16
7270	87,73		8,88
7271	97,8	10,06	8,88
7272	106,6	18,87	8,88
7273	114,99	27,25	8,88
7275	92,84		13,99
7276	102,9	10,06	13,99
7300	51,24		
7301	61,3	10,06	
7302	70,11	18,87	
7303	78,5	27,25	
7304	90,24	38,99	

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7305	55,4		4,16
7306	65,46	10,06	4,16
7307	74,27	18,87	4,16
7308	82,65	27,25	4,16
7309	94,39	38,99	4,16
7310	60,12		8,88
7311	70,19	10,06	8,88
7312	78,99	18,87	8,88
7313	87,38	27,25	8,88
7315	65,23		13,99
7316	75,29	10,06	13,99
7317	84,1	18,87	13,99
7320	70,33		19,09
7321	80,39	10,06	19,09
7360	86,43		
7361	96,5	10,06	
7362	105,3	18,87	
7363	113,69	27,25	
7364	125,43	38,99	
7365	90,59		4,16
7366	100,66	10,06	4,16
7367	109,46	18,87	4,16
7368	117,85	27,25	4,16
7369	129,59	38,99	4,16
7370	95,32		8,88
7371	105,38	10,06	8,88
7372	114,18	18,87	8,88
7373	122,57	27,25	8,88
7375	100,42		13,99
7376	110,48	10,06	13,99
7378	105,52		19,09
7400	64,64		
7401	74,7	10,06	
7402	83,51	18,87	
7403	91,89	27,25	
7404	103,63	38,99	
7405	68,8		4,16
7406	78,86	10,06	4,16
7407	87,66	18,87	4,16
7408	96,05	27,25	4,16
7409	107,79	38,99	4,16

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7410	73,52		8,88
7411	83,58	10,06	8,88
7412	92,39	18,87	8,88
7413	100,78	27,25	8,88
7415	78,62		13,99
7416	88,69	10,06	13,99
7417	97,49	27,25	13,99
7420	83,73		19,09
7421	93,79	10,06	19,09
7460	93,07		
7461	103,13	10,06	
7462	111,93	18,87	
7463	120,32	27,25	
7464	132,06	38,99	
7465	97,22		4,16
7466	107,29	10,06	4,16
7467	116,09	18,87	4,16
7468	124,48	27,25	4,16
7470	101,95		8,88
7471	112,01	10,06	8,88
7472	120,82	18,87	8,88
7475	107,05		13,99
7476	117,11	10,06	13,99
7500	76,83		
7501	86,9	10,06	
7502	95,7	18,87	
7503	104,09	27,25	
7504	115,83	38,99	
7505	80,99		4,16
7506	91,05	10,06	4,16
7507	99,88	18,87	4,16
7508	108,24	27,25	4,16
7509	119,98	38,99	4,16
7510	85,72		8,88
7511	95,78	10,06	8,88
7512	104,58	18,87	8,88
7513	112,97	27,25	8,88
7515	90,82		13,99
7516	100,88	10,06	13,99
7517	109,69	18,87	13,99
7520	95,92		19,09

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7521	105,98	10,06	19,09
7560	99,69		
7561	109,75	10,06	
7562	118,56	18,87	
7563	126,94	27,25	
7564	138,68	38,99	
7565	103,85		4,16
7566	113,91	10,06	4,16
7567	122,71	18,87	4,16
7568	131,1	27,25	4,16
7570	108,57		8,88
7571	118,63	10,06	8,88
7572	127,44	18,87	8,88
7575	113,67		13,99
7576	123,74	10,06	13,99
7600	102,49		
7601	112,56	10,06	
7602	121,36	18,87	
7603	129,75	27,25	
7604	141,49	38,99	
7605	106,65		4,16
7606	116,71	10,06	4,16
7607	125,52	18,87	4,16
7608	133,9	27,25	4,16
7609	145,64	38,99	4,16
7610	111,38		8,88
7611	121,44	10,06	8,88
7612	130,24	18,87	8,88
7613	138,63	27,25	8,88
7615	116,48		13,99
7616	126,54	10,06	13,99
7620	121,58		
7700	121,42		
7701	131,48	10,06	
7702	140,29	18,87	
7703	148,67	27,25	
7705	125,58		4,16
7706	135,64	10,06	4,16
7707	144,44	18,87	4,16
7708	152,83	27,25	4,16
7710	130,3		8,88

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7711	140,36	10,06	8,88
7712	149,17	18,87	8,88
7715	135,4		13,99
7716	145,47	10,06	13,99
7720	119,42		
7721	129,49	10,06	
7722	138,29	18,87	
7723	146,68	27,25	
7725	123,58		4,16
7726	133,64	10,06	4,16
7727	142,45	18,87	4,16
7728	150,83	27,25	4,16
7730	128,31		8,88
7731	138,37	10,06	8,88
7732	147,17	18,87	8,88
7735	133,41		13,99
7736	143,47	10,06	13,99
7740	153,54		
7741	163,61	10,06	
7742	172,41	18,87	
7745	157,7		4,16
7746	167,77	10,06	4,16
7747	176,57	18,87	4,16
7750	162,43		8,88
7751	172,49	10,06	8,88
7758	19,09		19,09
7759	29,15	10,06	19,09
7760	187,67		
7761	197,73	10,06	
7762	206,53	18,87	
7765	191,82		4,16
7766	201,89	10,06	4,16
7768	32,39		19,09
7769	42,46	10,06	19,09
7770	196,55		8,88
7771	206,61	10,06	8,88
7778	59		19,09
7779	69,07	10,06	19,09
7780	221,79		
7781	231,85	10,06	
7785	225,94		4,16

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7786	236,01	10,06	4,16
7788	90,37		19,09
7789	100,43	10,06	19,09
7798	24,78		19,09
7799	34,84	10,06	19,09
7800	247,1		
7801	257,17	10,06	
7802	265,97	18,87	
7805	251,26		4,16
7806	261,32	10,06	4,16
7807	270,13	18,87	4,16
7808	38,08		19,09
7809	48,14	10,06	19,09
7810	255,99		8,88
7811	266,05	10,06	8,88
7818	64,69		19,09
7819	74,75	10,06	19,09
7820	252,79		
7821	262,85	10,06	
7822	271,66	18,87	
7825	256,95		4,16
7826	267,01	10,06	4,16
7827	275,82	18,87	4,16
7828	96,06		19,09
7829	106,12	10,06	19,09
7830	261,67		8,88
7831	271,74	10,06	8,88
7838	97,94		19,09
7840	11,37		
7841	21,44	10,06	
7842	30,24	18,87	
7843	38,63	27,25	
7844	50,37	38,99	
7845	15,53		4,16
7846	25,59	10,06	4,16
7847	34,4	18,87	4,16
7848	42,78	27,25	4,16
7849	54,52	38,99	4,16
7850	20,26		8,88
7851	30,32	10,06	8,88
7852	39,12	18,87	8,88

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7853	47,51	27,25	8,88
7855	25,36		13,99
7856	35,42	10,06	13,99
7857	44,23	18,87	13,99
7858	30,46		19,09
7859	40,52	10,06	19,09
7860	18,96		
7861	29,02	10,06	
7862	37,82	18,87	
7863	46,21	27,25	
7864	57,95	38,99	
7865	23,11		4,16
7866	33,18	10,06	4,16
7867	41,98	18,87	4,16
7868	50,37	27,25	4,16
7869	62,11	38,99	4,16
7870	27,84		8,88
7871	37,9	10,06	8,88
7872	46,71	18,87	8,88
7873	55,09	27,25	8,88
7875	32,94		13,99
7876	43	10,06	13,99
7877	51,81	18,87	13,99
7878	38,04		19,09
7879	48,11	10,06	19,09
7900	26,54		
7901	36,6	10,06	
7902	45,41	18,87	
7903	53,79	27,25	
7904	65,53	38,99	
7905	30,7		4,16
7906	40,76	10,06	4,16
7907	49,56	18,87	4,16
7908	57,95	27,25	4,16
7909	69,69	38,99	4,16
7910	35,42		8,88
7911	45,48	10,06	8,88
7912	54,29	18,87	8,88
7913	62,67	27,25	8,88
7915	40,52		13,99
7916	50,59	10,06	13,99

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7917	59,39	18,87	13,99
7918	45,63		19,09
7919	55,69	10,06	19,09
7940	37,91		
7941	47,98	10,06	
7942	56,78	18,87	
7943	65,17	27,25	
7944	76,91	38,99	
7945	42,07		4,16
7946	52,13	10,06	4,16
7947	60,94	18,87	4,16
7948	69,32	27,25	4,16
7949	81,06	38,99	4,16
7950	46,79		8,88
7951	56,86	10,06	8,88
7952	65,66	18,87	8,88
7953	74,05	27,25	8,88
7955	51,9		13,99
7956	61,96	10,06	13,99
7957	70,77	27,25	13,99
7958	57		19,09
7959	67,06	10,06	19,09
7960	54,97		
7961	65,04	10,06	
7962	73,84	18,87	
7963	82,23	27,25	
7964	93,97	38,99	
7965	59,13		4,16
7966	69,19	10,06	4,16
7967	78	18,87	4,16
7968	86,38	27,25	4,16
7969	98,12	38,99	4,16
7970	63,86		8,88
7971	73,92	10,06	8,88
7972	82,72	18,87	8,88
7973	91,11	27,25	8,88
7975	68,96		13,99
7976	79,02	10,06	13,99
7977	87,83	18,87	13,99
7978	74,06		19,09
7979	84,12	10,06	19,09

Allegato 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7980	85,3		
7981	95,37	10,06	
7982	104,17	18,87	
7983	112,56	27,25	
7984	124,3	38,99	
7985	89,46		4,16
7986	99,52	10,06	4,16
7987	108,33	18,87	4,16
7988	116,71	27,25	4,16
7990	94,19		8,88
7991	104,25	10,06	8,88
7992	113,05	18,87	8,88
7995	99,29		13,99
7996	109,35	10,06	13,99

*ALLEGATO 2***PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA ⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (GU L 350 dell'31.12.2007, pag. 1).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati:	
	– dal 1° gennaio al 31 marzo:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 84,6 €	8,8 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €	8,8 + 1,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €	8,8 + 3,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €	8,8 + 5,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €	8,8 + 6,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 77,8 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– dal 1° aprile al 30 aprile:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 112,6 €	8,8 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €	8,8 + 2,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €	8,8 + 4,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €	8,8 + 6,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €	8,8 + 9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 103,6 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– dal 1° maggio al 14 maggio:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 72,6 €	8,8 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €	8,8 + 1,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €	8,8 + 2,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €	8,8 + 4,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	8,8 + 5,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 66,8 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0702 00 00	(seguito)	
	– dal 15 maggio al 31 maggio:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 72,6 €	14,4 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €	14,4 + 1,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €	14,4 + 2,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €	14,4 + 4,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	14,4 + 5,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 66,8 €	14,4 + 29,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– dal 1° giugno al 30 settembre:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 52,6 €	14,4 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €	14,4 + 1,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €	14,4 + 2,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €	14,4 + 3,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €	14,4 + 4,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 48,4 €	14,4 + 29,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– dal 1° ottobre al 31 ottobre:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 62,6 €	14,4 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €	14,4 + 1,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €	14,4 + 2,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €	14,4 + 3,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	14,4 + 5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 57,6 €	14,4 + 29,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0702 00 00	(seguito)	
	– dal 1° novembre al 20 dicembre:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 62,6 €	8,8 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €	8,8 + 1,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €	8,8 + 2,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €	8,8 + 3,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	8,8 + 5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 57,6 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– dal 21 dicembre al 31 dicembre:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 67,6 €	8,8 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €	8,8 + 1,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €	8,8 + 2,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €	8,8 + 4,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €	8,8 + 5,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 62,2 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:	
0707 00 05	– Cetrioli:	
	– – dal 1° gennaio alla fine di febbraio:	
	– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 67,5 €	12,8 ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €	12,8 + 1,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €	12,8 + 2,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €	12,8 + 4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito)	
	— — — uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €	12,8 + 5,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — inferiore a 62,1 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — dal 1° marzo al 30 aprile:	
	— — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — uguale o superiore a 110,5 €	12,8 ⁽¹⁾
	— — — uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €	12,8 + 2,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €	12,8 + 4,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €	12,8 + 6,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €	12,8 + 8,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — inferiore a 101,7 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — dal 1° maggio al 15 maggio:	
	— — — destinati alla trasformazione ⁽²⁾ :	
	— — — — con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 48,1 €	12,8 ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	12,8 + 1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	12,8 + 1,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	12,8 + 3,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 35 € ⁽⁴⁾ ma inferiore a 44,3 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 34,3 € ⁽⁴⁾ ma inferiore a 35 € ⁽⁴⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8.⁽⁴⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 33,6 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 34,3 € ⁽¹⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,9 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 33,6 € ⁽¹⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽²⁾ ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,2 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 32,9 € ⁽¹⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽²⁾ ⁽⁵⁾
	— — — — inferiore a 32,2 € ⁽¹⁾	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — altri:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 48,1 €	12,8 ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	12,8 + 1 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	12,8 + 1,9 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	12,8 + 3,8 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — inferiore a 44,3 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — dal 16 maggio al 30 settembre:	
	— — — destinati alla trasformazione ⁽⁶⁾ :	
	— — — — con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 48,1 €	16
	— — — — uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	16 + 1 €/100 kg/ net ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	16 + 1,9 €/100 kg/ net ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	16 + 2,9 €/100 kg/ net ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	16 + 3,8 €/100 kg/ net ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.⁽⁶⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].⁽⁷⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 35 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 44,3 €	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 34,3 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 35 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 33,6 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 34,3 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,9 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 33,6 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,2 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 32,9 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁶⁾
	— — — — inferiore a 32,2 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net
	— — — altri:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 48,1 €	16
	— — — — uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	16 + 1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	16 + 1,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	16 + 2,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	16 + 3,8 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 44,3 €	16 + 37,8 €/100 kg/net
	— — dal 1° ottobre al 31 ottobre:	
	— — — destinati alla trasformazione ⁽⁷⁾ :	
	— — — — con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 68,3 €	16
	— — — — uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	16 + 1,4 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	16 + 2,7 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	16 + 4,1 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	16 + 5,5 €/100 kg/net ⁽²⁾

⁽¹⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16.⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.⁽⁶⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.⁽⁷⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 35 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 62,8 €	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 34,3 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 35 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 33,6 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 34,3 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,9 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 33,6 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,2 € ⁽¹⁾ ma inferiore a 32,9 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁶⁾
	— — — — inferiore a 32,2 € ⁽¹⁾	16 + 37,8 €/100 kg/net
	— — — altri:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 68,3 €	16
	— — — — uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	16 + 1,4 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	16 + 2,7 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	16 + 4,1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	16 + 5,5 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 62,8 €	16 + 37,8 €/100 kg/net
	— — dal 1° novembre al 10 novembre:	
	— — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 68,3 €	12,8 ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	12,8 + 1,4 €/100 kg/net ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	12,8 + 2,7 €/100 kg/net ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	12,8 + 4,1 €/100 kg/net ⁽⁷⁾
	— — — — uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	12,8 + 5,5 €/100 kg/net ⁽⁷⁾
	— — — — inferiore a 62,8 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16.⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.⁽⁶⁾ Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.⁽⁷⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	(seguito) – – dall'11 novembre al 31 dicembre: – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: – – – – uguale o superiore a 60,5 € 12,8 ⁽¹⁾ – – – – uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 € 12,8 + 1,2 €/100 kg/net ⁽¹⁾ – – – – uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 € 12,8 + 2,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾ – – – – uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 € 12,8 + 3,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾ – – – – uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 € 12,8 + 4,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾ – – – – inferiore a 55,7 € 12,8 + 37,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾	
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:	
	– altri:	
0709 91 00	– – Carciofi:	
	– – – dal 1° gennaio al 31 maggio: – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: – – – – – uguale o superiore a 82,6 € 10,4 – – – – – uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 € 10,4 + 1,7 €/100 kg/net – – – – – uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 € 10,4 + 3,3 €/100 kg/net – – – – – uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 € 10,4 + 5 €/100 kg/net – – – – – uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 € 10,4 + 6,6 €/100 kg/net – – – – – inferiore a 76 € 10,4 + 22,9 €/100 kg/net – – – dal 1° giugno al 30 giugno: – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: – – – – – uguale o superiore a 65,4 € 10,4 – – – – – uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 € 10,4 + 1,3 €/100 kg/net – – – – – uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 € 10,4 + 2,6 €/100 kg/net – – – – – uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 € 10,4 + 3,9 €/100 kg/net – – – – – uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 € 10,4 + 5,2 €/100 kg/net – – – – – inferiore a 60,2 € 10,4 + 22,9 €/100 kg/net	

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0709 91 00	(seguito)	
	– – – dal 1° luglio al 31 ottobre	10,4
	– – – dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 94,3 €	10,4
	– – – – – uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €	10,4 + 1,9 €/100 kg/ net
	– – – – – uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €	10,4 + 3,8 €/100 kg/ net
	– – – – – uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €	10,4 + 5,7 €/100 kg/ net
	– – – – – uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €	10,4 + 7,5 €/100 kg/ net
	– – – – – inferiore a 86,8 €	10,4 + 22,9 €/100 kg/ net
0709 93	– – Zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.):	
0709 93 10	– – – Zucchine:	
	– – – – dal 1° gennaio al 31 gennaio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 48,8 €	12,8
	– – – – – uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €	12,8 + 1 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €	12,8 + 2 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/ net
	– – – – – uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	12,8 + 3,9 €/100 kg/ net
	– – – – – inferiore a 44,9 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/ net
	– – – – dal 1° febbraio al 31 marzo:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 41,3 €	12,8
	– – – – – uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €	12,8 + 0,8 €/100 kg/ net
	– – – – – uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €	12,8 + 1,7 €/100 kg/ net
	– – – – – uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €	12,8 + 2,5 €/100 kg/ net
	– – – – – uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	12,8 + 3,3 €/100 kg/ net
	– – – – – inferiore a 38 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/ net
	– – – – dal 1° aprile al 31 maggio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 69,2 €	12,8

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0709 93 10	(seguito)	
	— — — — — uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €	12,8 + 1,4 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €	12,8 + 2,8 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €	12,8 + 4,2 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €	12,8 + 5,5 €/100 kg/net
	— — — — — inferiore a 63,7 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	— — — — dal 1° giugno al 31 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — — uguale o superiore a 41,3 €	12,8
	— — — — — uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €	12,8 + 0,8 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €	12,8 + 1,7 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €	12,8 + 2,5 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	12,8 + 3,3 €/100 kg/net
	— — — — — inferiore a 38 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	— — — — dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — — uguale o superiore a 48,8 €	12,8
	— — — — — uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €	12,8 + 1 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €	12,8 + 2 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	12,8 + 3,9 €/100 kg/net
	— — — — — inferiore a 44,9 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
0805	Agrumi, freschi o secchi:	
0805 10	— Arance:	
0805 10 20	— — Arance dolci, fresche:	
	— — — dal 1° gennaio al 31 marzo:	
	— — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 35,4 €	16 ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 10 20	<i>(seguito)</i>	
	— — — — uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — dal 1° aprile al 30 aprile:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 35,4 €	10,4 ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	10,4 + 0,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	10,4 + 1,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	10,4 + 2,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	10,4 + 2,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 32,6 €	10,4 + 7,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — dal 1° maggio al 15 maggio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 35,4 €	4,8
	— — — — uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	4,8 + 0,7 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	4,8 + 1,4 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	4,8 + 2,1 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	4,8 + 2,8 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 32,6 €	4,8 + 7,1 €/100 kg/ net
	— — — dal 16 maggio al 31 maggio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 35,4 €	3,2
	— — — — uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	3,2 + 0,7 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	3,2 + 1,4 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	3,2 + 2,1 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	3,2 + 2,8 €/100 kg/ net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 10 20	(seguito)	
	— — — — inferiore a 32,6 €	3,2 + 7,1 €/100 kg/net
	— — — dal 1° giugno al 15 ottobre	3,2
	— — — dal 16 ottobre al 30 novembre	16
	— — — dal 1° dicembre al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 35,4 €	16
	— — — — uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/net
0805 20	— Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:	
0805 20 10	— — Clementine:	
	— — — dal 1° gennaio alla fine di febbraio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 64,9 €	16
	— — — — uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €	16 + 1,3 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €	16 + 2,6 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €	16 + 3,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €	16 + 5,2 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 59,7 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	— — — dal 1° marzo al 31 ottobre	16
	— — — dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 64,9 €	16
	— — — — uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €	16 + 1,3 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €	16 + 2,6 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €	16 + 3,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €	16 + 5,2 €/100 kg/net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 20 10	(seguito)	
	– – – – inferiore a 59,7 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 20 30	– – Monreal e satsuma:	
	– – – dal 1° gennaio alle fine di febbraio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	– – – dal 1° marzo al 31 ottobre	16
	– – – dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 20 50	– – Mandarini e wilkings:	
	– – – dal 1° gennaio alle fine di febbraio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 20 50	(seguito)	
	— — — dal 1° marzo al 31 ottobre	16
	— — — dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 28,6 €	16
	— — — — uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 20 70	— — Tangerini:	
	— — — dal 1° gennaio alla fine di febbraio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 28,6 €	16
	— — — — uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	— — — dal 1° marzo al 31 ottobre	16
	— — — dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 28,6 €	16
	— — — — uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 20 70	(seguito)	
	– – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/ net
0805 20 90	– – altri:	
	– – – dal 1° gennaio alle fine di febbraio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 28,6 €	16 ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – dal 1° marzo al 31 ottobre	16 ⁽¹⁾
	– – – dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/ net
0805 50	– Limoni (<i>Citrus limon</i>, <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i>, <i>Citrus latifolia</i>):	
0805 50 10	– – Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>):	
	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 46,2 €	6,4 ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 50 10	(seguito)	
	— — — — inferiore a 42,5 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — dal 1° maggio al 31 maggio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 46,2 €	6,4 ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €	6,4 + 4,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €	6,4 + 5,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €	6,4 + 6,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €	6,4 + 7,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 38,8 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — dal 1° giugno al 31 luglio:	
	— — — — con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 55,8 €	6,4 ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €	6,4 + 6,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 50 10	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €	6,4 + 7,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €	6,4 + 8,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 46,9 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — dal 1° agosto al 15 agosto:	
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 55,8 €	6,4
	— — — — uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €	6,4 + 6,7 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €	6,4 + 7,8 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 48 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/ net
	— — — dal 16 agosto al 31 ottobre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 55,8 €	6,4
	— — — — uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 51,3 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/ net
	— — — dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 46,2 €	6,4
	— — — — uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/ net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 50 10	(seguito)	
	– – – – uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/ net
	– – – – uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/ net
	– – – – inferiore a 42,5 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/ net
0806	Uve, fresche o secche:	
0806 10	– fresche:	
0806 10 10	– – da tavola:	
	– – – dal 1° gennaio al 14 luglio:	
	– – – – della varietà Empereur (<i>Vitis vinifera</i> c.v.) dal 1° gennaio al 31 gennaio ⁽¹⁾	8
	– – – – altre	11,5
	– – – dal 15 luglio al 20 luglio	14,1
	– – – dal 21 luglio al 31 ottobre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 54,6 €	14,1 ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €	17,6 + 1,1 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €	17,6 + 2,2 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €	17,6 + 3,3 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	17,6 + 4,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – inferiore a 50,2 €	17,6 + 9,6 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – dal 1° novembre al 20 novembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 47,6 €	11,5
	– – – – uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €	14,4 + 1 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €	14,4 + 1,9 €/100 kg/ net
	– – – – uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €	14,4 + 2,9 €/100 kg/ net
	– – – – uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €	14,4 + 3,8 €/100 kg/ net
	– – – – inferiore a 43,8 €	14,4 + 9,6 €/100 kg/ net
	– – – dal 21 novembre al 31 dicembre:	
	– – – – della varietà Empereur (<i>Vitis vinifera</i> c.v.) dal 1° dicembre al 31 dicembre ⁽¹⁾	8

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0806 10 10	(seguito)	
	— — — — altre	11,5
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:	
0808 10	— Mele:	
0808 10 80	— — altre:	
	— — — dal 1° gennaio al 14 febbraio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — — uguale o superiore a 56,8 €	4
	— — — — — uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	6,4 + 2,3 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	6,4 + 3,4 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/ net
	— — — — — inferiore a 52,3 €	6,4 + 23,8 €/100 kg/ net
	— — — dal 15 febbraio al 31 marzo:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — — uguale o superiore a 56,8 €	4
	— — — — — uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	6,4 + 2,3 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	6,4 + 3,4 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €	6,4 + 5,7 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €	6,4 + 6,8 €/100 kg/ net
	— — — — — inferiore a 50 €	6,4 + 23,8 €/100 kg/ net
	— — — dal 1° aprile al 30 giugno:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — — uguale o superiore a 56,8 €	esenzione
	— — — — — uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	4,8 + 1,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— — — — — uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	4,8 + 2,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 10 80	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	4,8 + 3,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	4,8 + 4,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €	4,8 + 5,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €	4,8 + 6,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €	4,8 + 8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
	— — — — inferiore a 48,8 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
	— — — dal 1° luglio al 15 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 45,7 €	esenzione
	— — — — uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	4,8 + 0,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	4,8 + 1,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	4,8 + 2,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	4,8 + 3,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €	4,8 + 4,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €	4,8 + 5,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €	4,8 + 6,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 39,3 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — dal 16 luglio al 31 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 45,7 €	esenzione
	— — — — uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	4,8 + 0,9 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	4,8 + 1,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	4,8 + 2,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.⁽⁶⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.⁽⁷⁾ Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 10 80	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	4,8 + 3,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 42 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 45,7 €	9
	— — — — uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	11,2 + 0,9 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	11,2 + 1,8 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	11,2 + 2,7 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	11,2 + 3,7 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 42 €	11,2 + 23,8 €/100 kg/ net
0808 30	— Pere:	
0808 30 90	— — altre:	
	— — — dal 1° gennaio al 31 gennaio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 51 €	8
	— — — — uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	8 + 1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	8 + 2 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	8 + 3,1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	8 + 4,1 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 46,9 €	8 + 23,8 €/100 kg/net
	— — — dal 1° febbraio al 31 marzo:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 51 €	5
	— — — — uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	8 + 1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	8 + 2 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	8 + 3,1 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	8 + 4,1 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 46,9 €	8 + 23,8 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 30 90	(seguito)	
	— — — dal 1° aprile al 30 aprile:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 51 €	esenzione
	— — — — uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	4 + 1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	4 + 2 €/100 kg/net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	4 + 3,1 €/100 kg/ net ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	4 + 4,1 €/100 kg/ net ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €	4 + 5,1 €/100 kg/ net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	4 + 6,1 €/100 kg/ net ⁽⁶⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €	4 + 7,1 €/100 kg/ net ⁽⁷⁾
	— — — — inferiore a 43,9 €	4 + 23,8 €/100 kg/ net ⁽⁸⁾
	— — — dal 1° maggio al 30 giugno	2,5 MIN 1 €/100 kg/ net
	— — — dal 1° luglio al 15 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 46,5 €	esenzione
	— — — — uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €	4 + 0,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €	4 + 1,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €	4 + 2,8 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €	4 + 3,7 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €	4 + 4,6 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €	4 + 5,6 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €	4 + 6,5 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 40 €	4 + 23,8 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.⁽⁶⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.⁽⁷⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.⁽⁸⁾ Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 30 90	(seguito)	
	— — — dal 16 luglio al 31 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 46,5 €	5
	— — — — uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €	8 + 0,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €	8 + 1,9 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €	8 + 2,8 €/100 kg/net
	— — — — uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €	8 + 3,7 €/100 kg/net
	— — — — inferiore a 42,8 €	8 + 23,8 €/100 kg/net
	— — — dal 1° agosto al 31 ottobre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 38,8 €	10,4 ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	10,4 + 0,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €	10,4 + 1,6 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €	10,4 + 2,3 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €	10,4 + 3,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 35,7 €	10,4 + 23,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — dal 1° novembre al 31 dicembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 51 €	10,4 ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	10,4 + 1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	10,4 + 2 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	10,4 + 3,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	10,4 + 4,1 €/100 kg/net ⁽¹⁾
	— — — — inferiore a 46,9 €	10,4 + 23,8 €/100 kg/net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:	
0809 10 00	– Albicocche:	
	– dal 1° gennaio al 31 maggio	20 ⁽¹⁾
	– dal 1° giugno al 20 giugno:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 107,1 €	20 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €	20 + 2,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €	20 + 4,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €	20 + 6,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €	20 + 8,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 98,5 €	20 + 22,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– dal 21 giugno al 30 giugno:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 87,3 €	20 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €	20 + 1,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €	20 + 3,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €	20 + 5,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €	20 + 7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 80,3 €	20 + 22,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– dal 1° luglio al 31 luglio:	
	– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – uguale o superiore a 77,1 €	20 ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €	20 + 1,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €	20 + 3,1 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €	20 + 4,6 €/100 kg/ net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 10 00	(seguito)	
	– – – uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €	20 + 6,2 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – inferiore a 70,9 €	20 + 22,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – dal 1° agosto al 31 dicembre	20 ⁽¹⁾
	– Ciliege:	
0809 21 00	– – Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>):	
	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile	12
	– – – dal 1° maggio al 20 maggio	12 MIN 2,4 €/100 kg/ net
	– – – dal 21 maggio al 31 maggio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 149,4 €	12
	– – – – uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €	12 + 3 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €	12 + 6 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €	12 + 9 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €	12 + 12 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 50,7 € ⁽³⁾ ma inferiore a 137,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	– – – – uguale o superiore a 49,7 € ⁽³⁾ ma inferiore a 50,7 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁴⁾
	– – – – uguale o superiore a 48,7 € ⁽³⁾ ma inferiore a 49,7 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁵⁾
	– – – – uguale o superiore a 47,7 € ⁽³⁾ ma inferiore a 48,7 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁶⁾
	– – – – uguale o superiore a 46,6 € ⁽³⁾ ma inferiore a 47,7 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁷⁾
	– – – – inferiore a 46,6 € ⁽³⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.⁽²⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12.⁽³⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.⁽⁶⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.⁽⁷⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 21 00	(seguito)	
	— — — dal 1° giugno al 15 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 125,4 €	12
	— — — — uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 50,7 € ⁽²⁾ ma inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 49,7 € ⁽²⁾ ma inferiore a 50,7 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 48,7 € ⁽²⁾ ma inferiore a 49,7 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 47,7 € ⁽²⁾ ma inferiore a 48,7 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 46,6 € ⁽²⁾ ma inferiore a 47,7 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁶⁾
	— — — — inferiore a 46,6 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net
	— — — dal 16 luglio al 31 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 125,4 €	12
	— — — — uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12.⁽²⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.⁽⁶⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 21 00	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,9 € ⁽²⁾ ma inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 45 € ⁽²⁾ ma inferiore a 45,9 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,1 € ⁽²⁾ ma inferiore a 45 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,1 € ⁽²⁾ ma inferiore a 44,1 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 42,2 € ⁽²⁾ ma inferiore a 43,1 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁶⁾
	— — — — inferiore a 42,2 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net
	— — — dal 1° agosto al 10 agosto:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 91,6 €	12
	— — — — uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €	12 + 1,8 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €	12 + 3,7 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €	12 + 5,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €	12 + 7,3 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 45,9 € ⁽²⁾ ma inferiore a 84,1 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	— — — — uguale o superiore a 45 € ⁽²⁾ ma inferiore a 45,9 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽³⁾
	— — — — uguale o superiore a 44,1 € ⁽²⁾ ma inferiore a 45 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁴⁾
	— — — — uguale o superiore a 43,1 € ⁽²⁾ ma inferiore a 44,1 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁵⁾
	— — — — uguale o superiore a 42,2 € ⁽²⁾ ma inferiore a 43,1 € ⁽²⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12.⁽²⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.⁽³⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.⁽⁴⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.⁽⁵⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.⁽⁶⁾ Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 21 00	(seguito)	
	— — — — inferiore a 42,2 € ⁽¹⁾	12 + 27,4 €/100 kg/ net
	— — — dall'11 agosto al 31 dicembre	12
0809 29 00	— — altre:	
	— — — dal 1° gennaio al 30 aprile	12
	— — — dal 1° maggio al 20 maggio	12 MIN 2,4 €/100 kg/ net
	— — — dal 21 maggio al 31 maggio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 149,4 €	12 ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €	12 + 3 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €	12 + 6 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €	12 + 9 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €	12 + 12 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — inferiore a 137,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — dal 1° giugno al 15 giugno:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 125,4 €	12 ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — — inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽²⁾
	— — — dal 16 giugno al 15 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 125,4 €	6 ⁽²⁾
	— — — — uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/ net ⁽²⁾

⁽¹⁾ Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.⁽²⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 29 00	(seguito)	
	– – – – uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – – inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net ⁽¹⁾
	– – – dal 16 luglio al 31 luglio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 125,4 €	12
	– – – – uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net
	– – – dal 1° agosto al 10 agosto:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 91,6 €	12
	– – – – uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €	12 + 1,8 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €	12 + 3,7 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €	12 + 5,5 €/100 kg/net
	– – – – uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €	12 + 7,3 €/100 kg/net
	– – – – inferiore a 84,1 €	12 + 27,4 €/100 kg/ net
	– – – dall'11 agosto al 31 dicembre	12
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci:	
0809 30 10	– – Pesche noci:	
	– – – dal 1° gennaio al 10 giugno	17,6
	– – – dall'11 giugno al 20 giugno:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 88,3 €	17,6

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 30 10	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €	17,6 + 1,8 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €	17,6 + 3,5 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €	17,6 + 5,3 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €	17,6 + 7,1 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 81,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/ net
	— — — dal 21 giugno al 31 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 77,6 €	17,6
	— — — — uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €	17,6 + 1,6 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €	17,6 + 3,1 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €	17,6 + 4,7 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €	17,6 + 6,2 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 71,4 €	17,6 + 13 €/100 kg/ net
	— — — dal 1° agosto al 30 settembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 60 €	17,6
	— — — — uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €	17,6 + 1,2 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	17,6 + 2,4 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €	17,6 + 3,6 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €	17,6 + 4,8 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 55,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/ net
	— — — dal 1° ottobre al 31 dicembre	17,6
0809 30 90	— — — altre:	
	— — — dal 1° gennaio al 10 giugno	17,6
	— — — dall'11 giugno al 20 giugno:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 88,3 €	17,6
	— — — — uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €	17,6 + 1,8 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €	17,6 + 3,5 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €	17,6 + 5,3 €/100 kg/ net

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 30 90	(seguito)	
	— — — — uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €	17,6 + 7,1 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 81,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/ net
	— — — dal 21 giugno al 31 luglio:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 77,6 €	17,6
	— — — — uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €	17,6 + 1,6 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €	17,6 + 3,1 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €	17,6 + 4,7 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €	17,6 + 6,2 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 71,4 €	17,6 + 13 €/100 kg/ net
	— — — dal 1° agosto al 30 settembre:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 60 €	17,6
	— — — — uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €	17,6 + 1,2 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	17,6 + 2,4 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €	17,6 + 3,6 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €	17,6 + 4,8 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 55,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/ net
	— — — dal 1° ottobre al 31 dicembre	17,6
0809 40	— Prugne e prugneole:	
0809 40 05	— — Prugne:	
	— — — dal 1° gennaio al 10 giugno	6,4
	— — — dall'11 giugno al 30 giugno:	
	— — — — con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	— — — — uguale o superiore a 69,6 €	6,4
	— — — — uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €	6,4 + 1,4 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €	6,4 + 4,2 €/100 kg/ net
	— — — — uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/ net
	— — — — inferiore a 64 €	6,4 + 10,3 €/100 kg/ net

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 40 05	(seguito)	
	– – – dal 1° luglio al 30 settembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 69,6 €	12
	– – – – – uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €	12 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	12 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €	12 + 4,2 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €	12 + 5,6 €/100 kg/net
	– – – – – inferiore a 64 €	12 + 10,3 €/100 kg/net
	– – – dal 1° ottobre al 31 dicembre	6,4
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):	
2009 61	– – di un valore Brix uguale o inferiore a 30:	
2009 61 10	– – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per hl:	
	– – – – – uguale o superiore a 42,5 €	22,4
	– – – – – uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	22,4 + 0,8 €/hl
	– – – – – uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	22,4 + 1,7 €/hl
	– – – – – uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	22,4 + 2,5 €/hl
	– – – – – uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	22,4 + 3,4 €/hl
	– – – – – inferiore a 39,1 €	22,4 + 27 €/hl
2009 69	– – altri:	
	– – – di un valore Brix superiore a 67:	
2009 69 19	– – – – altri:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:	
	– – – – – uguale o superiore a 212,4 €	40 ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €	40 + 4,2 €/hl ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €	40 + 8,5 €/hl ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €	40 + 12,7 €/hl ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
2009 69 19	(seguito)	
	– – – – – uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €	40 + 17 €/hl ⁽¹⁾
	– – – – – inferiore a 195,4 €	40 + 121 €/hl ⁽¹⁾
	– – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:	
	– – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:	
2009 69 51	– – – – – concentrati:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:	
	– – – – – uguale o superiore a 209,4 €	22,4 ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €	22,4 + 4,2 €/hl ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €	22,4 + 8,4 €/hl ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €	22,4 + 12,6 €/hl ⁽¹⁾
	– – – – – uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €	22,4 + 16,8 €/hl ⁽¹⁾
	– – – – – inferiore a 192,6 €	22,4 + 131 €/hl ⁽¹⁾
2009 69 59	– – – – – altri:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:	
	– – – – – uguale o superiore a 42,5 €	22,4
	– – – – – uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	22,4 + 0,8 €/hl
	– – – – – uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	22,4 + 1,7 €/hl
	– – – – – uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	22,4 + 2,5 €/hl
	– – – – – uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	22,4 + 3,4 €/hl
	– – – – – inferiore a 39,1 €	22,4 + 27 €/hl
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	
2204 30	– altri mosti di uva:	
	– – altri:	
	– – – con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:	
2204 30 92	– – – – – concentrati:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:	
	– – – – – uguale o superiore a 209,4 €	22,4 + 20,6 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €	22,4 + 4,2 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €	22,4 + 8,4 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €	22,4 + 12,6 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

⁽¹⁾ Contingenti tariffari OMC.

Allegato 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
2204 30 92	(seguito)	
	— — — — — uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €	22,4 + 16,8 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — inferiore a 192,6 €	22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
2204 30 94	— — — — — altri:	
	— — — — — con un prezzo d'entrata, per hl:	
	— — — — — uguale o superiore a 42,5 €	22,4 + 20,6 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	22,4 + 0,8 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	22,4 + 1,7 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	22,4 + 2,5 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	22,4 + 3,4 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — inferiore a 39,1 €	22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — altri:	
2204 30 96	— — — — — concentrati:	
	— — — — — con un prezzo d'entrata, per hl:	
	— — — — — uguale o superiore a 212,4 €	40 + 20,6 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €	40 + 4,2 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €	40 + 8,5 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €	40 + 12,7 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €	40 + 17 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — inferiore a 195,4 €	40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
2204 30 98	— — — — — altri:	
	— — — — — con un prezzo d'entrata, per hl:	
	— — — — — uguale o superiore a 42,5 €	40 + 20,6 €/100 kg/ net
	— — — — — uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	40 + 0,8 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	40 + 1,7 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	40 + 2,5 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	40 + 3,4 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	— — — — — inferiore a 39,1 €	40 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

SEZIONE II

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO

ALLEGATO 3

**ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE
DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO**

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2818 30 00	1330-44-5	algeldrato
2833 22 00	61115-28-4	alusolfo
2842 10 00	12408-47-8	simaldrato
	71205-22-6	almasilato
2842 90 80	0-00-0	almagodrato
	12247-75-5	almadrate sulfate
	12304-65-3	idrotalcite
	12539-23-0	vangatalcite
	41342-54-5	carbaldrato
	66827-12-1	almagato
	74978-16-8	magaldrato
	119175-48-3	fermagate
2843 30 00	10210-36-3	aurotiosolfato di sodio
	12244-57-4	sodio aurotiomalato
	16925-51-2	aurotioglicanide
	34031-32-8	auranofin
2843 90 90	15663-27-1	cisplatino
	41575-94-4	carboplatino
	61825-94-3	oxaliplatino
	62816-98-2	ormaplatino
	62928-11-4	iproplatino
	74790-08-2	spiroplatino
	95734-82-0	nedaplatino
	96392-96-0	desormaplatino
	103775-75-3	miboplatino
	110172-45-7	sebriplatino
	111490-36-9	zeniplatino
	111523-41-2	enloplatino
	129580-63-8	satraplatino
	135558-11-1	lobaplatino
	141977-79-9	miriplatino
	146665-77-2	eptaplatino
	172903-00-3	trinitrato di triplatino
	181630-15-9	picoplatino
	274679-00-4	padoporfir
	759457-82-4	padeliporfir
2844 40 20	14932-42-4	xeno (^{133}Xe)
2844 40 30	0-00-0	fibrinogeno (^{125}I)
	881-17-4	iodoippurato sodico (^{131}I)
	1187-56-0	selenometionina (^{75}Se)
	5579-94-2	merisoprolo (^{197}Hg)
	7790-26-3	ioduro sodico (^{131}I)
	8016-07-7	olio etiodato (^{131}I)
	8027-28-9	fosfato sodico (^{32}P)
	9048-46-8	seroalbumina umana iodata (^{125}I)
	9048-46-8	seroalbumina umana iodata (^{131}I)
	10039-53-9	cromato sodico (^{51}Cr)
	13115-03-2	cianocobalamina (^{57}Co)
	13422-53-2	cianocobalamina (^{60}Co)
	15251-14-6	rosa bengala sodico (^{131}I)
	15690-63-8	cesio (^{131}Cs) cloruro
	15845-98-4	iotalamato sodico (^{131}I)
	17033-82-8	iometina (^{125}I)
	17033-83-9	iometina (^{131}I)
	17692-74-9	iotalamato sodico (^{125}I)
	18195-32-9	cianocobalamina (^{58}Co)
	24359-64-6	ioduro sodico (^{125}I)
	41183-64-6	gallio (^{67}Ga) citrato
	42220-21-3	iodocolesterolo (^{131}I)
	54063-42-2	iniettabile di citrato ferrico (^{59}Fe)
	54182-60-4	tolpovidone (^{131}I)
	54182-63-7	macrosalb (^{131}I)
	54277-47-3	macrosalb ($^{99\text{m}}\text{Tc}$)
	54510-20-2	acido iodocetilico (^{123}I)
	64461-80-9	chlormerodrin (^{197}Hg)
	74855-17-7	acido iocanlidico (^{123}I)
	75917-92-9	iofetamina (^{123}I)
	77679-27-7	iobenguano (^{131}I)

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2844 40 30	(seguito)	
	92812-82-3	fluorodopa (¹⁸ F)
	94153-50-1	mespiperone (¹¹ C)
	104716-22-5	tecnezio (^{99m} Tc) teboroxima
	105851-17-0	fludesossiglucosio (¹⁸ F)
	106417-28-1	tecnezio (^{99m} Tc) siboroxima
	109581-73-9	tecnezio (^{99m} Tc) sestamibi
	113716-48-6	iolopride (123 I)
	121281-41-2	tecnezio (^{99m} Tc) bicisato
	123748-56-1	acido iodofiltico (¹²³ I)
	127396-36-5	iomazenil (¹²³ I)
	131608-78-1	tecnezio (^{99m} Tc) nitrodocade
	136794-86-0	iometopano (¹²³ I)
	142481-95-6	furifosmina tecnezio (^{99m} Tc)
	154427-83-5	samarium (¹⁵³ Sm) leixidronam
	155798-07-5	ioflupano (¹²³ I)
	157476-76-1	tecnezio (^{99m} Tc) pintumomab
	165942-79-0	tecnezio (^{99m} Tc) nofetumomab merpentano
	178959-14-3	tecnetio (^{99m} Tc) apcitide
	225239-31-6	tecnezio (^{99m} Tc) fanolesomab
	476413-07-7	ittrio (⁹⁰ Y) tacatuzumab tetraxetan
2844 40 80	10043-49-9	oro (¹⁹⁸ Au) colloidale
2845 90 10	35523-45-6	fludalanina
	122431-96-3	zilascorb (² H)
	474641-19-5	deutolperisone
2845 90 90	12448-24-7	borocaptato (¹⁰ B) sodico
2846 90 00	72573-82-1	acido gadoterico
	80529-93-7	acido gadopentetico
	113662-23-0	acido gadobenico
	117827-80-2	gadopenamide
	120066-54-8	gadoteridolo
	131069-91-5	gadoversetamide
	131410-48-5	gadodiamide
	135326-11-3	acido gadoxetico
	138721-73-0	sprodiamide
	193901-90-5	gadofosveset
	227622-74-4	gadolmelitol
	280776-87-6	acido gadocoletico
	544697-52-1	gadodenterato
	770691-21-9	gadobutrolo
2852 10 00	54-64-8	tiomersal
	62-37-3	clormerodrina
	129-16-8	merbromina
	492-18-2	mersalile
	498-73-7	mercurobutolo
	525-30-4	mercuderamide
	4386-35-0	meraleina sodica
	5964-24-9	timerfonato sodico
	8017-88-7	borato fenilmercurico
	14235-86-0	idrargafene
	16509-11-8	otimerato sodico
	20223-84-1	mercaptomerina
2852 90 00	8012-34-8	mercurofillina
	8069-64-5	meralluride
	60135-06-0	mercumatilina sodica
2902 19 00	75-19-4	ciclopropano
2902 90 00	75078-91-0	temarotene
2903 39 90	76-19-7	perflutrene
	354-92-7	perflisobutano
	355-25-9	perflubutano
	355-42-0	perflexano
2903 77 40	76-14-2	criofluorano
2903 78 00	307-43-7	perflubrodec

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2903 78 00	(seguito)	
	423-55-2	perflubrone
2903 79 21	124-72-1	teflurano
2903 79 90	151-67-7	alotano
2903 89 90	306-94-5	perflunafene
	1715-40-8	bromociclene
2903 92 00	50-29-3	clofenotano
2903 99 90	53-19-0	mitotano
	479-68-5	broparestrolo
	34563-73-0	feniodio cloruro
	56917-29-4	fluretofene
2904 10 00	5560-69-0	etile dibunato
	6223-35-4	gualenato sodico
	14992-59-7	dibunato di sodio
	21668-77-9	eprodisato
	99287-30-6	egualene
2904 90 95	124-88-9	dimetiodal sodico
	126-31-8	metiodal sodico
2905 29 90	77-75-8	metilpentinolo
2905 39 95	55-98-1	busulfano
	35449-36-6	gemcadiolo
	64218-02-6	plaunotolo
2905 49 00	299-75-2	treosolfano
	7518-35-6	mannosolfano
2905 51 00	113-18-8	etclorvinolo
2905 59 98	52-51-7	bronopolo
	57-15-8	clorobutanolo
	488-41-5	mitobronitolo
	2209-86-1	loprodiolo
	10318-26-0	mitolattolo
	24403-04-1	debropolo
2906 11 00	89-78-1	racementolo
2906 19 00	67-96-9	diidrotachisterolo
	19793-20-5	bolandiolo
	23089-26-1	levomenolo
	29474-12-2	cimepanolo
	57333-96-7	tacalcitolo
	112965-21-6	calcipotriolo
	131918-61-1	paricalcitolo
	134404-52-7	seocalcitolo
	163217-09-2	inecalcitol
	199798-84-0	elocalcitolo
	524067-21-8	becocalcidol
2906 29 00	79-93-6	fenaglicodolo
	583-03-9	fenipentolo
	13980-94-4	metaglicodolo
	14088-71-2	proclonolo
	15687-18-0	fenpentadiolo
	56430-99-0	flumecinolo
	104561-36-6	doretinel
2907 19 90	1300-94-3	amilmetacresolo
	2078-54-8	propofol
	5591-47-9	ciclomenolo
	13741-18-9	xibornolo
2907 29 00	56-53-1	dietilstilbestrolo
	57-91-0	alfa estradiolo
	84-17-3	dienestrolo
	85-95-0	benzestrolo
	130-73-4	metestrolo
	5635-50-7	exestrolo
	10457-66-6	gerochinolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2907 29 00	(seguito)	
	27686-84-6	masoprocolo
2908 19 00	59-50-7	clorocresolo
	70-30-4	esaclorofene
	88-04-0	clorossilenolo
	97-23-4	diclorofene
	120-32-1	clorofene
	133-53-9	dicloroxilenolo
	145-94-8	clorindanolo
	6915-57-7	bibrocatolo
	10572-34-6	cicliomenolo
	15686-33-6	biclotimolo
	34633-34-6	bifluranolo
	37693-01-9	clofoctolo
	64396-09-4	terfluranolo
	65634-39-1	pentafluranolo
	125722-16-9	enofelast
2908 99 00	4444-23-9	acido persilico
	20123-80-2	dobesilato di calcio
	57775-26-5	acido sultosilico
	78480-14-5	dicresulene
	10331-57-4	niclofolano
	39224-48-1	nitroclofene
2909 19 90	76-38-0	metossiflurano
	333-36-8	flurotile
	406-90-6	flurossene
	679-90-3	roflurano
	13838-16-9	enflurano
	26675-46-7	isoflurano
	28523-86-6	sevoflurano
	57041-67-5	desflurano
2909 20 00	56689-41-9	aliflurano
2909 30 90	569-57-3	clorotrianisene
	777-11-7	aloprogin
	24150-24-1	terameprocol
	55837-16-6	entsufone
	80844-07-1	etofenprox
2909 49 80	59-47-2	mefenesina
	93-14-1	guaifenesina
	104-29-0	clorfenesina
	544-62-7	batilolo
	2216-77-5	dibuprolo
	3102-00-9	febuprolo
	3671-05-4	fenocinolo
	13021-53-9	terbuprolo
	26159-36-4	naproxolo
	27318-86-1	flowerina
	63834-83-3	guaietolina
	128607-22-7	ospemifene
	131875-08-6	lexacalcitolo
	302904-82-1	atocalcitol
	341524-89-8	fispemifene
2909 50 00	103-16-2	monobenzone
	150-76-5	mechinolo
	1321-14-8	sulfogaiacol
	2174-64-3	flamenolo
	3380-30-1	soneclosan
	3380-34-5	triclosano
2910 40 00	60-57-1	dieldrin

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2910 90 00	1954-28-5	etoglucide
2911 00 00	78-12-6	petricloral
	3563-58-4	cloralodolo
	6055-48-7	tolossiclorinololo
2912 19 00	111-30-8	glutaral
2914 19 90	6809-52-5	teprenone
2914 29 00	2226-11-1	bornelone
2914 39 00	82-66-6	difenadione
	83-12-5	fenindione
	55845-78-8	xenipentone
2914 40 90	128-20-1	eltanolone
	465-53-2	ciclopregnolo
	565-99-1	renanolone
	2673-23-6	xeniglossal
	14107-37-0	alfadolone
	20098-14-0	idramantone
	21208-26-4	dimepregnene
	23930-19-0	alfaxalone
	35100-44-8	endrisone
	38398-32-2	ganaxolone
	50673-97-7	colestolone
	85969-07-9	budotitano
	158440-71-2	irolfulvene
2914 50 00	70-70-2	parossipropione
	114-43-2	desaspidina
	117-37-3	anisindione
	131-53-3	dioxibenzone
	131-57-7	oxibenzone
	480-22-8	ditranolo
	579-23-7	ciclovalone
	1641-17-4	mesenone
	1843-05-6	octabenzone
	2295-58-1	flopropione
	7114-11-6	naftonone
	18493-30-6	metocalcone
	27762-78-3	chetossale
	42924-53-8	nabumetone
	52479-85-3	exifone
	70356-09-1	avobenzone
	75464-11-8	butantrone
	112018-00-5	tebufelone
2914 69 90	117-10-2	dantrone
	303-98-0	ubidecarenone
	319-89-1	tetrochinone
	863-61-6	menatetrenone
	4042-30-2	parvaquone
	14561-42-3	menottone
	58186-27-9	idebenone
	80809-81-0	docebenone
	88426-33-9	buparvaquone
2914 70 00	130-37-0	menadione sodio bisolfito
	957-56-2	fluindione
	1146-98-1	bromindione
	1146-99-2	clorindione
	1470-35-5	isobromindione
	1879-77-2	doxibetasolo
	3030-53-3	clofenossido
	4065-45-6	sulisobenzzone
	6723-40-6	fluindarol
	15687-21-5	flumedrossone
	16469-74-2	idromadinone
	49561-92-4	nivimedone
	56219-57-9	arildone
	95233-18-4	atovaquone
	116313-94-1	nitecapone

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2914 70 00	(seguito) 134308-13-7 274925-86-9	tolcapone nebicapone
2915 39 00	102-76-1 514-50-1 2624-43-3 5984-83-8 83282-71-7 91431-42-4 99107-52-5	triacetina acebrocolo ciclofenil fenabutene acefluranolo lonapalene bunaprolast
2915 70 40	555-44-2	tripalmitina
2915 90 70	99-66-1 124-07-2 7008-02-8 76584-70-8 77372-61-3 185517-21-9	acido valproico acido ottanoico iodetrite valproato semisodico valproato pivoxil acido arundico
2916 15 00	26266-58-0	sorbitano trioleato
2916 19 95	51-77-4 506-26-3 6217-54-5 10417-94-4 81485-25-8 83689-23-0	gefarnato acido gamolenico doconexent icosapent acido poliprenoico molfarnato
2916 20 00	25229-42-9 26002-80-2 52645-53-1 69915-62-4 75867-00-4	acido cicrotoico fenotrina permetrina loxanast fenflutrina
2916 39 90	99-79-6 959-10-4 1085-91-2 1553-60-2 5104-49-4 5728-52-9 7698-97-7 15301-67-4 17692-38-5 24645-20-3 28168-10-7 33159-27-2 34148-01-1 36616-52-1 36950-96-6 37529-08-1 51146-56-6 51543-39-6 51543-40-9 55837-18-8 57144-56-6 71109-09-6 84392-17-6 91587-01-8 95040-85-0 153559-49-0	iofendilato xenbucina acido nafcaproico ibufenac flurbiprofene felbinac fenestrel feneritrolo fluprofene esaprofene tetriprofene ecabet clidanac fenclorac cicloprofene mexoprofene desibuprofene esflurbiprofene tarenflurbil butibufene isoprofene vedaprofene xenalipina pelretina xenyhexenic acid bexarotene
2917 13 90	123-99-9	acido azelaico
2917 19 90	53-10-1 577-11-7	idrossidione sodio succinato docusato sodico
2917 34 00	131-67-9	ftalofina
2918 11 00	15145-14-9	ciclattato
2918 16 00	23835-15-6	glucaldrato potassico
2918 19 98	128-13-2 456-59-7 474-25-9 503-49-1	acido ursodesossicolico ciclandelato acido chenodesossicolico meglutolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 19 98	(seguito)	
	512-16-3	ciclobutirrola
	5793-88-4	calcio saccarato
	5977-10-6	fencibutirrola
	7007-81-0	acido tretocanico
	7009-49-6	esaciclonoato sodico
	17140-60-2	calcio glucoeptonato
	17692-20-5	acido ciclobutoico
	26976-72-7	acido aceburico
	31221-85-9	ibuverina
	34150-62-4	ferriclato calcico sodico
	54845-95-3	icomucet
	57808-63-6	acido ciclossilico
	68635-50-7	deloxolone
	81093-37-0	pravastatina
	111149-90-7	lodelabene
	121009-77-6	tenivastatina
	156965-06-9	tisocalcicato
	174022-42-5	bevirimat
2918 22 00	55482-89-8	guacetisal
	64496-66-8	salafibrato
2918 23 00	118-56-9	omosalato
	552-94-3	salsalato
	58703-77-8	sulprosal
2918 29 00	83-40-9	acido idrossitoluico
	96-84-4	acido iofenoico
	153-43-5	acido clorindanico
	322-79-2	triflusal
	486-79-3	dipirocetil
	490-79-9	acido gentisico
	1884-24-8	cinarina
	4955-90-2	gentisato sodico
	7009-60-1	feniodolo sodico
	15534-92-6	terbuficina
	22494-27-5	flufenisal
	22494-42-4	diflunisal
2918 30 00	81-23-2	acido deidrocolico
	145-41-5	deidrocolato di sodio
	519-95-9	florantirone
	892-01-3	esaciprone
	2522-81-8	pibecarbo
	22071-15-4	ketoprofene
	22161-81-5	desketoprofene
	32808-51-8	acido bucloxico
	36330-85-5	fenbufene
	41387-02-4	lexofenac
	58182-63-1	itanoxone
	63472-04-8	metbufene
	68767-14-6	lossoprofene
	69956-77-0	pelubiprofene
	112665-43-7	seratrodist
2918 99 90	51-24-1	tiratricolo
	51-26-3	acido tiropropico
	58-54-8	acido etacrinico
	104-28-9	cinoxato
	471-53-4	enoxolone
	517-18-0	metallenestrile
	554-24-5	fenobutiodil
	579-94-2	menglitato
	637-07-0	clofibrato
	882-09-7	acido clofibrico
	2181-04-6	canrenoato di potassio
	2217-44-9	iodoftaleina sodica
	2260-08-4	acetiomato
	3562-99-0	menbutone
	3771-19-5	nafenopina
	4138-96-9	acido canrenoico
	5129-14-6	anisacril
	5697-56-3	carbenoxolone
	5711-40-0	acido bromebrico
	7706-67-4	acido dimecrotico
	12214-50-5	glucaspaldrato sodico
	13739-02-1	diacereina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 99 90	(seguito)	
	14613-30-0	clofibrato magnesico
	14929-11-4	simfibrato
	17243-33-3	acido fepentolico
	22131-79-9	alclofenac
	22204-53-1	naproxene
	22494-47-9	clobuzarit
	24818-79-9	alluminio clofibrato
	25812-30-0	gemfibrozil
	26281-69-6	esiprobene
	29679-58-1	fenoprofen
	30299-08-2	clino fibrato
	31581-02-9	cinoxolone
	34645-84-6	fenclofenac
	35703-32-3	acido cinametico
	39087-48-4	clofibrato calcico
	40596-69-8	metoprene
	41791-49-5	lonaprofene
	41826-92-0	trepibutone
	49562-28-9	fenofibrato
	52214-84-3	ciprofibrato
	52247-86-6	cicloxolone
	54350-48-0	etretinato
	54419-31-7	fenirofibrato
	55079-83-9	acitretina
	55902-94-8	sitofibrato
	55937-99-0	beclobrato
	56049-88-8	indacrinone
	56488-59-6	terbufibrolo
	61887-16-9	dulofibrato
	64506-49-6	sofalcone
	66984-59-6	cinfenoac
	68170-97-8	acido palmossirico
	68548-99-2	oxindanac
	74168-02-8	bakeprofen
	74168-08-4	losmiprofene
	76676-34-1	oxprenolato potassico
	77858-21-0	velaresolo
	84290-27-7	tucaresolo
	84386-11-8	baxitozina
	88431-47-4	clomossir
	96609-16-4	lifibrolo
	106685-40-9	adapaleno
	124083-20-1	etomossir
	157283-68-6	travoprost
	161172-51-6	etalocib
	183293-82-5	gemcabene
	251565-85-2	tesaglitazar
	476436-68-7	naveglitazar
2919 90 00	62-73-7	diclorvos
	83-86-3	acido fitico
	306-52-5	triclofos
	470-90-6	clofenvinfos
	522-40-7	fosfestrolo
	6064-83-1	fosfosol
	17196-88-2	vincofos
	21466-07-9	bromofenofos
	28841-62-5	atrinositolo
	65708-37-4	flufosal
	258516-89-1	fospropofol
2920 19 00	299-84-3	fenclofos
	2104-96-3	bromofos
2920 90 10	126-92-1	sodio etasolfato
	139-88-8	tetradecil solfato sodico
	1612-30-2	menadiolo sodio solfato
	5634-37-7	cloretato
	88426-32-8	acido ursulcolico
2920 90 85	78-11-5	pentaeritritile tetranitrato
	1607-17-6	pentrinitrolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2920 90 85	(seguito) 2612-33-1 2921-92-8 7297-25-8 15825-70-4 163133-43-5	clonitrato propatilnitrato eritritile tetranitrato mannitolo esanitrato naprocsinod
2921 19 50	2624-44-4	etamsilato
2921 19 99	51-75-2 107-35-7 123-82-0 124-28-7 338-83-0 502-59-0 503-01-5 543-82-8 555-77-1 3151-59-5 3687-18-1 3735-65-7 13946-02-6 36505-83-6 61822-36-4	clormetina taurina tuaminoeptano dimantina perfluamina octamilamina isometeptene ottodrina triclormetina etaflur tramiprosate butinamina iproeptina dectaflur diprobutina
2921 29 00	112-24-3 9011-04-5	trientina esadimetrina bromuro
2921 30 99	60-40-2 101-40-6 102-45-4 768-94-5 3570-07-8 6192-97-8 13392-28-4 19982-08-2 79594-24-4 219810-59-0	mecamilamina propylhexedrine ciclopentamina amantadina dimecamina levopropilesedrina rimantadina memantina somantadina neramexano
2921 45 00	494-03-1	clornafazina
2921 46 00	51-64-9 122-09-8 156-08-1 156-34-3 300-62-9 457-87-4 1209-98-9 7262-75-1 17243-57-1	desamfetamina fentermina benzfetamina levamfetamina amfetamina etilamfetamina fencamfamina lefetamina mefenorex
2921 49 00	50-48-6 72-69-5 93-88-9 100-92-5 102-05-6 150-59-4 155-09-9 303-53-7 341-00-4 390-64-7 434-43-5 438-60-8 458-24-2 461-78-9 555-57-7 2201-15-2 3239-44-9 4255-23-6 5118-29-6 5118-30-9 5580-32-5 5581-40-8 5632-44-0 5966-41-6 7273-99-6 7395-90-6 10262-69-8 10389-73-8 13042-18-7	amitriptilina nortriptilina fenprometamina mefentermina dibemetina alverina tranilcipromina ciclobenzaprina etifelmina prenilamina pentorex protriptilina fenfluramina clorfentermina pargilina eticiclidina dexfenfluramina alfetamina melitracene litracene ortetamina dimefadano tolpropamina diisopromina gamfexina indriline maprotilina clortermine fendilina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2921 49 00	(seguito)	
	13364-32-4	clobenzorex
	13977-33-8	demelverina
	14334-40-8	pramiverina
	14611-51-9	selegilina
	15301-54-9	cipenamina
	15686-27-8	amfepentorex
	15793-40-5	terodilina
	17243-39-9	benzocetamina
	17279-39-9	dimetamfetamina
	19992-80-4	butisirato
	27466-27-9	intriptilina
	33817-09-3	levmetamfetamina
	35764-73-9	fluotracene
	35941-65-2	butriptilina
	37577-24-5	levofenfluramina
	47166-67-6	octriptilina
	52795-02-5	tametralina
	54063-48-8	eptaverina
	57653-27-7	droprenilamina
	64015-58-3	trimexilina
	65472-88-0	naftifina
	78628-80-5	terbinafina
	79617-96-2	sertralina
	86939-10-8	indatralina
	101828-21-1	butenafina
	106650-56-0	sibutramina
	119386-96-8	mofegilina
	136236-51-6	rasagilina
	140850-73-3	igmesina
	186495-49-8	delucemina
	226256-56-0	cinacalcet
2921 59 90	3572-43-8	bromexina
	3590-16-7	feclemina
	37640-71-4	apirindina
	77518-07-1	amiflamina
2922 11 00	2272-11-9	monoetanolanmina oleato
2922 14 00	469-62-5	destropropoxifene
2922 19 85	51-68-3	meclofenoxato
	54-03-5	esobendina
	54-32-0	moxisilite
	54-80-8	pronetalolo
	58-73-1	difenidramina
	59-96-1	fenossibenzamina
	64-95-9	adifenina
	74-55-5	etambutolo
	77-19-0	dicicloverina
	77-22-5	caramifene
	77-23-6	pentoxiverina
	77-38-3	clorfenossamina
	77-86-1	trometamolo
	78-41-1	triparanolo
	83-98-7	orfenadrina
	90-54-0	etafenone
	92-12-6	feniltoloxamina
	94-23-5	paretossicina
	102-60-3	edetolo
	108-16-7	dimepranol
	118-23-0	bromazina
	299-61-6	ganglefene
	302-33-0	proadifene
	302-40-9	benactizina
	372-66-7	eptaminolo
	468-61-1	oxeladina
	493-76-5	propanocaina
	495-70-5	meprilcaina
	509-74-0	acetilmetadol
	509-78-4	dimenoxadolo
	511-46-6	clofenetamina
	512-15-2	ciclopentolato
	524-99-2	medrilamina
	525-66-6	propranololo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 85	(seguito)	
	532-77-4	esilcaina
	545-90-4	dimeftanolo
	576-68-1	mannomustina
	604-74-0	bufenadrina
	791-35-5	clofedanolo
	911-45-5	clomifene
	1092-46-2	ketocaina
	1157-87-5	etoloxamina
	1234-71-5	namossirato
	1477-39-0	noracimetadolo
	1600-19-7	xilossemina
	1679-75-0	cinnamaverina
	1679-76-1	drofenina
	2179-37-5	benciclano
	2338-37-6	levopropossifene
	2933-94-0	toliprololo
	3563-01-7	apofene
	3565-72-8	embramina
	3572-52-9	xenicalato
	3572-74-5	mossastina
	3579-62-2	denaverina
	3686-78-0	dietifene
	3811-25-4	clorprenalina
	4148-16-7	ritrosolfano
	5051-22-9	despropirano
	5632-52-0	clofenciclano
	5633-20-5	oxibutinina
	5634-42-4	tocamfil
	5668-06-4	meclossamina
	5741-22-0	moprololo
	6284-40-8	meclumina
	6452-71-7	oxiprenololo
	6535-03-1	stevalladile
	6818-37-7	olafur
	7077-34-1	trolnitrato
	7413-36-7	nifenalolo
	7433-10-5	butidrina
	7488-92-8	ketocainolo
	7617-74-5	laurixamina
	7712-50-7	mirtecaina
	10540-29-1	tamoxifene
	13425-98-4	improsolano
	13445-63-1	itramina tosilato
	13479-13-5	pargeverina
	13655-52-2	alprenololo
	13877-99-1	minepentato
	14007-64-8	butetamato
	14089-84-0	prossibutene
	14556-46-8	bupranololo
	14587-50-9	difeterolo
	14860-49-2	clobutinolo
	15221-81-5	fludorex
	15301-93-6	tofenacina
	15301-96-9	tiromedano
	15518-87-3	miralat
	15585-86-1	ciprodenato
	15599-37-8	esapradol
	15639-50-6	safingolo
	15687-08-8	destrofemina
	15687-23-7	guaiactamina
	15690-55-8	zuclomifene
	15690-57-0	enclomifene
	16112-96-2	indanorex
	17199-54-1	alfametadolo
	17199-55-2	betametadolo
	17199-58-5	alfacetilmetadolo
	17199-59-6	betacetilmetadolo
	17780-72-2	clorgilina
	18109-80-3	butamirato
	18683-91-5	ambroxolo
	18965-97-4	berlafenone
	19179-78-3	xipranololo
	20448-86-6	bornaprina
	22232-57-1	racefemina
	22487-42-9	benaprizina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 85	(seguito)	
	22664-55-7	metipranololo
	23573-66-2	detanosal
	23602-78-0	benfluorex
	23891-60-3	mepramidile
	25314-87-8	elucaina
	27325-36-6	procinololo
	27581-02-8	idropranololo
	27591-01-1	bunololo
	27591-97-5	tilorone
	28570-99-2	setazindol
	30187-90-7	xibenolol
	31828-71-4	mexiletina
	34433-66-4	levacetilmetadol
	34616-39-2	fenalcomina
	35607-20-6	avridina
	36144-08-8	mantabegron
	36199-78-7	guafecainolo
	36981-91-6	fepradinol
	37148-27-9	clenbuterolo
	38363-40-5	penbutololo
	39099-98-4	cinamololo
	39133-31-8	trimebutina
	39563-28-5	cloranololo
	41570-61-0	tulobuterolo
	42050-23-7	nafetololo
	42200-33-9	nadololo
	47082-97-3	pargololo
	47141-42-4	levobunololo
	47419-52-3	desprossibutene
	50366-32-0	flunamina
	50583-06-7	alonamina
	51384-51-1	metoprolol
	52403-19-7	iproxamina
	52742-40-2	alimadol
	53076-26-9	moxapridina
	53179-07-0	nisoxetina
	53716-44-2	rociverina
	53716-48-6	nexeridina
	54063-24-0	amifloverina
	54063-25-1	amiterolo
	54063-36-4	etolorex
	54063-53-5	propafenone
	54141-87-6	cinfenina
	54910-89-3	fluoxetina
	55769-65-8	butobendina
	55837-19-9	esaprololo
	56341-08-3	mabuterolo
	56433-44-4	oxaprotilina
	57526-81-5	prenaltero
	58313-74-9	treptilamina
	58473-73-7	drobulina
	58930-32-8	butofilolol
	60607-68-3	indenololo
	60812-35-3	decominololo
	63659-18-7	betaxololo
	64552-16-5	ecipramidile
	66022-25-1	prenoverine
	66451-06-7	bornaprololo
	66722-44-9	bisoprololo
	68392-35-8	afimoxifene
	68876-74-4	zocainone
	69429-84-1	cilobamina
	69756-53-2	alofantrina
	71827-56-0	clemeprolo
	76496-68-9	levoprotilina
	77164-20-6	levomoprololo
	77599-17-8	panomifene
	80387-96-8	difemerina
	81147-92-4	esmolol
	81447-80-5	diprafenone
	81840-58-6	spirendolol
	82101-10-8	flerobuterolo
	82168-26-1	adafenoxato
	82186-77-4	lumefantrina
	82413-20-5	drolossifene

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 85	(seguito)	
	83015-26-3	atomoxetina
	83480-29-9	voglibosio
	84057-96-5	flusoxololo
	85320-67-8	ericololo
	87129-71-3	arnololo
	89778-26-7	toremifene
	90293-01-9	bifemelano
	90845-56-0	trecadrina
	93221-48-8	levobetaxololo
	94651-09-9	cicloprolol
	96389-68-3	crisnatolo
	96743-96-3	ramciclano
	98774-23-3	tesmilifene
	101479-70-3	adaprololo
	112922-55-1	cericlamina
	119356-77-3	dapoxetina
	119618-22-3	esoxibutinina
	120444-71-5	deramciclano
	123618-00-8	fedotozina
	124316-02-5	alprafenone
	125926-17-2	sarpogrelato
	126924-38-7	seproxetina
	129612-87-9	miprossifene
	146376-58-1	talibegron
	148717-90-2	squalamina
	155321-96-3	solpecainol
	162359-55-9	ingolimod
	173324-94-2	temiverina
	186139-09-3	trofusquamina
	190258-12-9	edronocaina
	207916-33-4	xidecaflur
	753449-67-1	ronacaleret
2922 29 00	51-61-6	dopamina
	93-30-1	metoxifenamina
	103-86-6	hydroxyamfetamine
	370-14-9	foledrina
	493-75-4	bialamico
	1199-18-4	oxidopamina
	3735-45-3	vetrabutina
	5585-64-8	aminossitrifene
	15599-45-8	simetina
	15686-23-4	trimoxamina
	17692-54-5	mitoclomina
	18840-47-6	gepefrina
	34368-04-2	dobutamina
	34910-85-5	lometralina
	53648-55-8	dezocina
	61661-06-1	levdobutamina
	64638-07-9	brofamfetamina
	65415-42-1	oxabrexina
	66195-31-1	ibopamina
	86197-47-9	dopexamina
	90060-42-7	nolomirolo
	103878-96-2	fosopamina
	112891-97-1	alenteuolo
	124937-51-5	tolterodina
	148717-54-8	tecalcet
	175591-23-8	tapentadol
	433265-65-7	faxeladol
2922 31 00	76-99-3	metadone
	90-84-6	amfepramone
	467-85-6	normetadone
2922 39 00	125-58-6	levometadone
	466-40-0	isometadone
	6740-88-1	ketamina
	15351-09-4	metamfepramone
	33643-46-8	esketamina
	34662-67-4	cotriptilina
	34911-55-2	bupropione

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 39 00	(seguito)	
	53394-92-6	drinidene
	92615-20-8	nafenodone
	92629-87-3	desnafenodone
2922 44 00	51931-66-9	tilidina
2922 49 85	54-30-8	camilofina
	56-41-7	alanina
	56-84-8	acido aspartico
	59-46-1	procaina
	60-00-4	acido edetico
	60-32-2	acido aminocaproico
	61-68-7	acido mefenamico
	61-90-5	leucina
	62-33-9	edetato sodico calcico
	63-91-2	fenilalanina
	67-43-6	acido pentetico
	70-26-8	ornitina
	72-18-4	valina
	73-32-5	isoleucina
	92-23-9	leucinocaina
	94-09-7	benzocaina
	94-12-2	risocaina
	94-14-4	isobutambene
	94-24-6	tetracaina
	96-83-3	acido iopanoico
	133-16-4	cloroprocaina
	136-44-7	lisadimato
	148-82-3	melfalan
	149-16-6	butacaina
	305-03-3	clorambucil
	530-78-9	acido flufenamico
	531-76-0	sarcolisina
	553-65-1	amossecaina
	644-62-2	acido meclofenamico
	1088-80-8	metamelfalano
	1134-47-0	baclofene
	1197-18-8	acido tranexamico
	4295-55-0	acido clofenamico
	6582-31-6	dapabutano
	7424-00-2	fenclonina
	12111-24-9	pentetato calcico trisodico
	13710-19-5	acido tolfenamico
	13930-34-2	clormecaina
	15250-13-2	araprofene
	15307-86-5	diclofenac
	15708-41-5	feredetato sodico
	21245-01-2	padimato
	23049-93-6	acido enfenamico
	29098-15-5	terofenamato
	30544-47-9	etofenamato
	32447-90-8	destilidina
	34675-84-8	cetraxato
	36499-65-7	edetato dicobaltico
	39718-89-3	alminoprofene
	55986-43-1	cetabene
	57574-09-1	amineptina
	57775-28-7	prefenamato
	59209-97-1	zafuleptina
	60142-96-3	gabapentina
	60719-82-6	alaproclato
	63329-53-3	lobenzarit
	67330-25-0	ufenamato
	68506-86-5	vigabatrina
	70052-12-9	eflornithine
	75219-46-4	atrimustina
	89796-99-6	aceclofenac
	148553-50-8	pregabalina
	176199-48-7	eglumetad
	198022-65-0	icofungipen
	220991-20-8	lumiracoxib
	220991-32-2	robenacoxib
2922 50 00	51-31-0	levisoprenalina
	56-45-1	serina
	59-42-7	fenilefrina
	59-92-7	levodopa

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 50 00	(seguito)	
	60-18-4	tirosina
	67-42-5	acido egtazico
	86-43-1	propossicaina
	89-57-6	mesalazina
	99-43-4	oxibuprocaina
	99-45-6	adrenalone
	119-29-9	ambucaina
	133-11-9	fenamisol
	137-53-1	destrotiroxina sodica
	390-28-3	metoxamina
	395-28-8	isoxsuprina
	407-41-0	dexfosfoserina
	447-41-6	bufenina
	487-53-6	idrossiprocaina
	490-98-2	idrossitetracaina
	497-75-6	diossetedrina
	499-67-2	prossimetacaina
	530-08-5	isoetarina
	536-21-0	norfenefrina
	555-30-6	metildopa
	586-06-1	orciprenalina
	620-30-4	racemetirosina
	646-02-6	aminoetile nitrato
	672-87-7	metirosina
	709-55-7	etilefrina
	829-74-3	corbadrina
	1174-11-4	acido xenazoico
	1212-03-9	metiprenalina
	2922-20-5	butaxamina
	3215-70-1	esoprenalina
	3571-71-9	metaterolo
	3625-06-7	mebeverina
	3703-79-5	bametano
	3818-62-0	betoxicaina
	5714-08-9	detrotironina
	7101-51-1	melevodopa
	7376-66-1	deterenol
	7683-59-2	isoprenalina
	10329-60-9	dioxifedrina
	13392-18-2	fenoterolo
	15687-41-9	oxifedrina
	17365-01-4	etiroxato
	18559-94-9	salbutamolo
	18866-78-9	colterolo
	18910-65-1	salmefamolo
	22103-14-6	bufeniodo
	22950-29-4	dimetofrina
	23031-25-6	terbutalina
	23651-95-8	drossidopa
	27203-92-5	tramadolo
	30392-40-6	bitolterolo
	32359-34-5	medifoxamina
	32462-30-9	osfenicina
	34391-04-3	levosalbutamolo
	37178-37-3	etilevodopa
	50588-47-1	amafolone
	51579-82-9	amfenac
	52365-63-6	dipivefrina
	53034-85-8	ibuterolo
	54592-27-7	divabuterolo
	57540-78-0	nisbuterol
	57558-44-8	secoverina
	58882-17-0	roxadimato
	59170-23-9	bevantololo
	62571-87-3	minaxolone
	63269-31-8	ciramadol
	64862-96-0	ametantrone
	65271-80-9	mitoxantrone
	66734-12-1	butopamina
	71206-88-7	pivenfrina
	71522-58-2	forfenimex
	71771-90-9	denopamina
	75626-99-2	tobuterolo
	78756-61-3	alifedrina
	83200-09-3	dembrexina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 50 00	(seguito)	
	89365-50-4	salmeterolo
	90237-04-0	desecoverina
	91714-94-2	bromfenac
	92071-51-7	rotraxato
	93047-39-3	etanterolo
	93047-40-6	naminterolo
	93413-62-8	desvenlafaxina
	93413-69-5	venlafaxina
	96346-61-1	onapristone
	97747-88-1	lilopristone
	97825-25-7	ractopamina
	100696-30-8	etilefrine pivalate
	109525-44-2	cliopamina
	121524-08-1	amibegron
	124478-60-0	aglepristone
	127560-12-7	norbudrine
	128470-16-6	arbutamina
	134865-33-1	meluadrina
	135306-78-4	acido caloxetico
	141993-70-6	eldacimibe
	187219-95-0	axomadol
	193901-91-6	fosveset
	252920-94-8	solabegron
	255734-04-4	ritobegron
	269079-62-1	isalmadol
	286930-03-8	fesoterodina
	329773-35-5	cinaciguat
	643094-49-9	fasobegron
2923 10 00	507-30-2	colina gluconato
	1336-80-7	ferrocolinato
	2016-36-6	colina salicilato
	28038-04-2	salcolex
	28319-77-9	colina alfoscerato
	856676-23-8	trilipix
2923 20 00	63-89-8	colfosceril palmitato
2923 90 00	50-10-2	oxifenonio bromuro
	51-83-2	carbacolo
	55-97-0	esametonio bromuro
	57-09-0	cetrimonio bromuro
	60-31-1	acetilcolina cloruro
	61-75-6	bretilio tosilato
	62-51-1	metacolina cloruro
	65-29-2	gallamina trietioduro
	71-27-2	suxametonio cloruro
	71-91-0	tetrammonio bromuro
	79-90-3	triclobisodio cloruro
	116-38-1	edrofonio cloruro
	121-54-0	benzetonio cloruro
	122-18-9	cetalonio cloruro
	123-47-7	prolonio ioduro
	125-99-5	tridiesetile ioduro
	139-07-1	benzododecinio cloruro
	139-08-2	miristalconio cloruro
	306-53-6	azametonio bromuro
	317-52-2	esafluronio bromuro
	391-70-8	trossonio tosilato
	406-76-8	carnitina
	538-71-6	domifene bromuro
	541-15-1	levocarnitina
	541-20-8	pentametonio bromuro
	541-22-0	decametonio bromuro
	552-92-1	toloclonio metilsolfato
	1119-97-7	tetradonio bromuro
	1794-75-8	laurcezio bromuro
	2001-81-2	diponio bromuro
	2218-68-0	cloral betaina
	2401-56-1	deditonio bromuro
	2424-71-7	metocinio ioduro
	3006-10-8	mecetronio etilsolfato
	3166-62-9	metilbenactizio bromuro
	3614-30-0	emeprenio bromuro

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2923 90 00	(seguito)	
	3690-61-7	prodeconio bromuro
	3818-50-6	befenio idrossinaftoato
	4304-01-2	truxicurio ioduro
	4858-60-0	mefenidramio metilsolfato
	7002-65-5	ossibetaina
	7008-13-1	alopenio cloruro
	7009-91-8	nitricolina perclorato
	7168-18-5	clorfenoctio amsonato
	7174-23-4	ossidipentonio cloruro
	7681-78-9	mebezonio ioduro
	13254-33-6	carpronio cloruro
	15585-70-3	bibenzonio bromuro
	15687-13-5	dodeclonio bromuro
	15687-40-8	ottafonio cloruro
	17088-72-1	penoctionio bromuro
	19379-90-9	benzoxonio cloruro
	19486-61-4	lauralconio cloruro
	25155-18-4	metilbenzetonio cloruro
	29546-59-6	ciclonio bromuro
	30716-01-9	emilio tosilato
	42879-47-0	pranolio cloruro
	54063-57-9	suxetonio cloruro
	55077-30-0	aclatonio napadisilato
	58066-85-6	miltefosina
	58158-77-3	amantano bromuro
	58703-78-9	cetexonio cloruro
	68379-03-3	clofilio fosfato
	70641-51-9	edelfosina
	77257-42-2	stilonio ioduro
2924 11 00	57-53-4	meprobamato
2924 19 00	51-79-6	uretano
	56-85-9	glutammina
	57-08-9	acido acexamico
	64-55-1	mebutamato
	77-65-6	carbromal
	77-66-7	acecarbromal
	78-28-4	emilcamato
	78-44-4	carisoprodol
	95-04-5	ectilurea
	99-15-0	acetilleucina
	116-52-9	dicloralurea
	131-48-6	acido aceneuramico
	306-41-2	excarbocolina bromuro
	466-14-8	ibrotamide
	496-67-3	bromisoval
	512-48-1	valdetamide
	541-79-7	carbocloral
	544-31-0	palmidrol
	633-47-6	cropropamide
	1188-38-1	acido carginumico
	1675-66-7	adelmidrol
	1954-79-6	mecloralurea
	2430-27-5	valpromide
	2490-97-3	aceglutamide
	3106-85-2	acido isospaglumico
	3342-61-8	deanol
	4171-13-5	valnoctamide
	4213-51-8	bromacrilide
	4268-36-4	tibamato
	4910-46-7	acido spaglumico
	5579-13-5	capuride
	5667-70-9	pentabamato
	6168-76-9	crotetamide
	18679-90-8	acido opantenico
	25269-04-9	nisobamato
	26305-03-3	pepstatina
	32838-26-9	butoctamide
	32954-43-1	pendecamaina
	35301-24-7	cedefingolo
	39825-23-5	bisorcico
	52061-73-1	valdipromide
	56488-60-9	glutaurina
	62304-98-7	timalfasina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 19 00	(seguito)	
	69542-93-4	pivagabina
	76990-56-2	milacemide
	77337-76-9	acamprosato
	78088-46-7	tabilautide
	78512-63-7	pimelautide
	92262-58-3	valrocemide
	128326-81-8	caldiamide
	129009-83-2	versetamide
	132787-19-0	tradecamide
	138531-07-4	sinapultide
	210419-36-6	oprantonio ioduro
	250694-07-6	teglicar
2924 21 00	101-20-2	triclocarban
	369-77-7	alocarban
	34866-47-2	carbaterolo
	51213-99-1	clanfenur
	56980-93-9	celiprololo
	57460-41-0	talinololo
	71475-35-9	lozilurea
	74738-24-2	recainam
	75949-61-0	pafenololo
	87721-62-8	flestololo
	103055-07-8	lufenurone
	159910-86-8	droxinavir
2924 24 00	126-52-3	etinamato
2924 29 10	137-58-6	lidocaina
2924 29 98	50-19-1	oxifenamato
	50-65-7	niclosamide
	51-06-9	procainamide
	56-94-0	demecario bromuro
	60-46-8	dimevamide
	62-44-2	fenacetina
	63-25-2	carbarile
	63-98-9	fenacemide
	65-45-2	salicilamide
	71-81-8	isopropamide ioduro
	87-10-5	tribromsalano
	87-12-7	dibromsalano
	90-49-3	feneturide
	94-35-9	stiramato
	97-27-8	clorbetamide
	100-95-8	metalconio cloruro
	101-71-3	difenano
	114-80-7	neostigmina bromuro
	115-79-7	ambenonio cloruro
	118-57-0	acetaminosalolo
	126-27-2	oxetacaina
	126-93-2	oxanamide
	129-46-4	suramina sodica
	129-57-7	diprotirzoato sodico
	129-63-5	acetirzoato di sodio
	134-62-3	dietiltoluamide
	138-56-7	trimetobenzamide
	148-01-6	dinitolmide
	148-07-2	benzmalecene
	304-84-7	etamivano
	306-20-7	fenaclone
	332-69-4	bromamide
	358-52-1	esapropimato
	364-62-5	metoclopramide
	440-58-4	iodamide
	483-63-6	crotamitone
	487-48-9	salacetamide
	501-68-8	becamide
	519-88-0	ambucetamide
	526-18-1	osalmide
	528-96-1	calcio benzamidosalicilato
	532-03-6	metocarbamolo
	552-25-0	diampromide
	556-08-1	acedobene
	575-74-6	buclosamide
	579-38-4	diloxanide
	587-49-5	salfluverina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 98	(seguito)	
	606-17-7	adipiodone
	616-68-2	trimecaina
	621-42-1	metacetamolo
	673-31-4	fenprobamato
	721-50-6	prilocaina
	730-07-4	propetamide
	735-52-4	cetofenico
	737-31-5	amidotrizoato di sodio
	787-93-9	ameltolide
	847-20-1	flubanilato
	891-60-1	declopramide
	938-73-8	etenzamide
	1042-42-8	carcainio cloruro
	1083-57-4	bucetina
	1223-36-5	clofexamide
	1227-61-8	mefessamide
	1233-53-0	bunamiodil
	1421-14-3	propanidide
	1456-52-6	acido ioprocemico
	1505-95-9	naftipramide
	1693-37-4	parapropamolo
	2276-90-6	acido iotalamico
	2277-92-1	oxiclozanide
	2444-46-4	nonivamide
	2521-01-9	enciprato
	2577-72-2	metabromsalano
	2618-25-9	acido ioglicamico
	2623-33-8	diacetamato
	2901-75-9	afalanina
	3011-89-0	aklomite
	3115-05-7	acido iobenzamico
	3207-50-9	clinolamide
	3440-28-6	betamiprone
	3567-38-2	carfimato
	3576-64-5	clefamide
	3686-58-6	tolicaia
	3734-33-6	denatonio benzoato
	3785-21-5	butanilicaina
	4093-35-0	bromopride
	4551-59-1	fenalamide
	4582-18-7	endomide
	4663-83-6	buramato
	4665-04-7	fenacetinolo
	4776-06-1	flusalano
	5003-48-5	benorilato
	5107-49-3	flualamide
	5486-77-1	alloclamide
	5560-78-1	teclozano
	5579-05-5	passamato
	5579-06-6	pentalamide
	5579-08-8	propile docetrizoato
	5588-21-6	cintramide
	5591-33-3	acido iosefamico
	5591-49-1	anilamato
	5626-25-5	clodacaina
	5714-09-0	etile cartrizoato
	5749-67-7	carbasalato calcico
	5779-54-4	ciclarbamato
	6170-69-0	acido clamidoxico
	6340-87-0	triclacetamolo
	6376-26-7	salverina
	6620-60-6	proglumide
	6673-35-4	practololo
	6961-46-2	idroclamide
	7199-29-3	cieptamide
	7225-61-8	sodio metrizoato
	7246-21-1	sodio tiropanoato
	10087-89-5	enpromato
	10397-75-8	acido iocarmico
	10423-37-7	citenamide
	13311-84-7	flutamide
	13912-77-1	ottacaina
	13931-64-1	procimato
	14008-60-7	cresotamide
	14261-75-7	cloforex
	14417-88-0	melinamide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 98	(seguito)	
	14437-41-3	clioxanide
	14817-09-5	decimemide
	15302-15-5	etosalamide
	15585-88-3	dicarfene
	15686-76-7	bensalano
	15687-05-5	cloracetadolo
	15687-14-6	embutramide
	15687-16-8	carbifene
	15866-90-7	incyclinide
	16024-67-2	acido iotrizoico
	16034-77-8	acido iocetamico
	16231-75-7	atolide
	17243-49-1	diclometide
	17692-45-4	quatacaina
	18699-02-0	actarit
	18966-32-0	clocanfamide
	19368-18-4	ftaxilide
	19863-06-0	acido ioxotrizoico
	20788-07-2	resorantel
	21434-91-3	acido capobenico
	22148-75-0	formetorex
	22568-64-5	diacetolol
	22662-39-1	rafoxanide
	22730-86-5	acido iolixanico
	22839-47-0	aspartame
	24353-45-5	dibusadol
	24353-88-6	lorbamato
	25287-60-9	etofamide
	25451-15-4	felbamato
	25827-76-3	acido iomeglamico
	26095-59-0	otilonio bromuro
	26717-47-5	clofibrade
	26718-25-2	alofenato
	26750-81-2	alibendolo
	26887-04-7	acido iotranico
	27736-80-7	acido fenaftico
	28179-44-4	acido ioxitalamico
	29122-68-7	atenololo
	29541-85-3	ossitriptilina
	29619-86-1	mocetamide
	30531-86-3	colfenamato
	30533-89-2	flurantel
	30544-61-7	clanobutina
	30653-83-9	parsalmide
	31127-82-9	acido iodoxamico
	31598-07-9	acido iozomico
	32421-46-8	bunaftina
	32795-44-1	acecainide
	34919-98-7	cetamololo
	36093-47-7	salantel
	36141-82-9	diamfenetide
	36637-18-0	etidocaina
	36894-69-6	labetalolo
	37106-97-1	bentiromide
	37517-30-9	acebutololo
	37723-78-7	acido iopronico
	37863-70-0	acido iosumetico
	38103-61-6	tolamololo
	38647-79-9	urefibrato
	39907-68-1	dopamantina
	40256-99-3	flucetorex
	40912-73-0	brosotamide
	41113-86-4	bromoxanide
	41708-72-9	tocainide
	41859-67-0	bezafibrato
	42794-76-3	midodrina
	46803-81-0	saletamide
	49755-67-1	acido ioglicico
	51012-32-9	tiapride
	51022-74-3	acido iotroxico
	51876-99-4	acido ioserico
	53370-90-4	exalamide
	53783-83-8	tromantadina
	53902-12-8	tranilast
	54063-35-3	dofamio cloruro

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 98	(seguito)	
	54063-40-0	fenossedil
	54340-61-3	brovanexina
	54785-02-3	adamexina
	54870-28-9	meglitinide
	55837-29-1	tiopramide
	56281-36-8	motretinide
	56562-79-9	ioglunide
	57227-17-5	sevopramide
	58338-59-3	dinalina
	58473-74-8	cinromide
	58493-49-5	olvanil
	59017-64-0	acido ioxaglico
	59110-35-9	pamatololo
	59160-29-1	lidofenina
	59179-95-2	lorzafone
	60019-19-4	acido iotetrico
	60208-45-9	iopamidol
	62666-20-0	progabide
	62992-61-4	etersalato
	63245-28-3	etifenina
	63941-73-1	ioglucolo
	63941-74-2	ioglucomide
	64379-93-7	cinflumide
	65569-29-1	clossacepride
	65617-86-9	avizafone
	65646-68-6	fenretinide
	65717-97-7	disofenina
	66108-95-0	ioexolo
	66292-52-2	butilfenina
	66532-85-2	propacetamololo
	67346-49-0	arformoterol
	67450-44-6	eclanamine
	67579-24-2	bromadolina
	70009-66-4	oxalinast
	70541-17-2	oxazafone
	70976-76-0	bifepamide
	71119-12-5	dinazafone
	73334-07-3	iopromide
	73573-87-2	formoterolo
	74517-78-5	indecainide
	75616-02-3	dulozafone
	75616-03-4	ciprazafone
	75659-07-3	dilevalolo
	76812-98-1	trigevololo
	78266-06-5	mebrofenina
	78281-72-8	nepafenac
	78649-41-9	ioneprolo
	79211-10-2	iosimide
	79211-34-0	iotriside
	79770-24-4	iotrolan
	81045-33-2	iodecimolo
	81732-65-2	bambuterolo
	82821-47-4	mabuprofene
	83435-66-9	delapril
	85409-44-5	cloponone
	86216-41-3	acido brossitalamico
	87071-16-7	arclofenina
	87771-40-2	ioversolo
	88321-09-9	alossistatina
	89797-00-2	iopentolo
	90895-85-5	ronactololo
	92339-11-2	iodixanolo
	92623-85-3	milnaciprano
	94497-51-5	tamibarotene
	96191-65-0	acido ioxabrolico
	96847-55-1	levomilnacipran
	97702-82-4	iosarcolo
	97964-54-0	tomoglumide
	97964-56-2	lorglumide
	98815-38-4	casokefamide
	102670-46-2	batanopride
	104775-36-2	ecabapide
	105816-04-4	nateglinide
	106719-74-8	galtifenina
	107097-80-3	loxiglumide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 98	(seguito)	
	107793-72-6	ioxilano
	112522-64-2	tacedinalina
	119363-62-1	amiglumide
	119817-90-2	deslossiglumide
	122898-67-3	itopride
	123122-54-3	candossatrilato
	123122-55-4	candossatrilile
	123441-03-2	rivastigmina
	128298-28-2	remacemide
	131179-95-8	efaproxiral
	133865-88-0	priralfinamide
	133865-89-1	safinamide
	136949-58-1	iobitridolo
	138112-76-2	agomelatina
	141660-63-1	iofratolo
	147362-57-0	loviride
	147497-64-1	davaaicina
	150812-12-7	retigabina
	156740-57-7	axitirome
	163000-63-3	neboglamina
	172820-23-4	pexiganano
	173334-57-1	aliskiren
	175385-62-3	lasinavir
	175481-36-4	lacosamide
	181816-48-8	ombrabulin
	181872-90-2	iosimenol
	183990-46-7	acido salcaprozico
	188196-22-7	frakefamide
	193079-69-5	tabimorelin
	194085-75-1	carisbamato
	194785-19-8	bedoradrine
	196618-13-0	oseltamivir
	202844-10-8	indantadol
	209394-27-4	ladostigil
	220847-86-9	valategrast
	228266-40-8	taltobulin
	254750-02-2	emricasan
	260980-89-0	topilutamide
	289656-45-7	senicapoc
	355129-15-6	eprotrirome
	387825-03-8	acido salclobuzico
	402567-16-2	firategrast
	441765-98-6	talaglumetad
	478296-72-9	gabapentin enacarbil
	608137-32-2	lisdexamfetamine
	652990-07-3	milveterol
	847353-30-4	arbaclofen placarbil
2925 12 00	77-21-4	glutetimide
2925 19 95	50-35-1	talidomide
	60-45-7	fenimide
	64-65-3	bemegride
	77-41-8	metosuccimide
	77-67-8	etosuccimide
	86-34-0	fensuccimide
	125-84-8	aminoglutetimide
	1156-05-4	fenglutarimide
	1673-06-9	amfotalide
	2897-83-8	alonimide
	6319-06-8	noreximide
	7696-12-0	tetrametrina
	10403-51-7	mitindomide
	14166-26-8	taglutimide
	19171-19-8	pomalidomide
	21925-88-2	tesicam
	22855-57-8	brosuccimide
	35423-09-7	tesimide
	51411-04-2	alrestatina
	54824-17-8	mitonafide
	66537-94-8	ciproximide
	69408-81-7	amonafide
	129688-50-2	minalrestat

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2925 19 95	(seguito)	
	144849-63-8	bisnafide
	162706-37-8	elinafide
2925 29 00	55-56-1	clorexidina
	55-73-2	betanidina
	74-79-3	arginina
	100-33-4	pentamidina
	101-93-9	fenacaina
	104-32-5	propamidina
	114-86-3	fenformina
	135-43-3	lauroguadina
	140-59-0	stilbamidina isetionato
	459-86-9	mitoguazone
	495-99-8	idrossistilbamidina
	496-00-4	dibromopropamidina
	500-92-5	proguanile
	537-21-3	clorproguanile
	657-24-9	metformina
	692-13-7	buformina
	886-08-8	norletimolo
	1221-56-3	iopodato di sodio
	1729-61-9	renitolina
	3459-96-9	amicarbalide
	3658-25-1	guanocina
	3748-77-4	bunamidina
	3811-75-4	esamidina
	4210-97-3	tiformina
	5581-35-1	amfecloral
	5879-67-4	oletimolo
	6443-40-9	xilamidina tosilato
	6903-79-3	creatinolfosfato
	13050-83-4	guanossifene
	15339-50-1	ferrotrenina
	17035-90-4	tilarginina
	22573-93-9	alexidina
	22790-84-7	carbantel
	29110-47-2	guanfacina
	33089-61-1	amitraz
	39492-01-8	gabexato
	45086-03-1	etoformina
	46464-11-3	meobentina
	49745-00-8	amidantel
	55926-23-3	guanclofina
	59721-28-7	camostat
	66871-56-5	lidamidina
	76631-45-3	napactadina
	78718-52-2	benexato
	80018-06-0	fengabina
	81525-10-2	nafamostat
	81907-78-0	batebulast
	85125-49-1	biclodil
	85465-82-3	timotrinano
	86914-11-6	tolgabide
	98629-43-7	gusperimus
	137159-92-3	aptiganel
	146510-36-3	olanexidina
	146978-48-5	moxilubant
	149820-74-6	xemilofibano
	160677-67-8	tresperimus
	170368-04-4	anisperimus
	229614-55-5	peramivir
	346735-24-8	amelubant
2926 30 00	16397-28-7	fenproporex
2926 90 95	52-53-9	verapamil
	77-51-0	isoaminile
	137-05-3	mecrilato
	1069-55-2	bucrilato
	1113-10-6	guancidina
	1689-89-0	nitroxinil
	5232-99-5	etocrilene

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2926 90 95	(seguito)	
	6197-30-4	ottocrilene
	6606-65-1	enbucrilato
	6701-17-3	ocrilato
	15599-27-6	etaminil
	16662-47-8	gallopamil
	17590-01-1	amfetaminil
	21702-93-2	cloguanamil
	23023-91-8	flucrilato
	34915-68-9	bunitrololo
	38321-02-7	desverapamil
	53882-12-5	lodossamide
	54239-37-1	cimaterolo
	57808-65-8	closantel
	58503-83-6	penirololo
	65655-59-6	pacrinololo
	65899-72-1	alozafone
	78370-13-5	emopamil
	83200-10-6	anipamil
	85247-76-3	dagapamil
	85247-77-4	ronipamil
	86880-51-5	epanololo
	92302-55-1	devapamil
	101238-51-1	levemopamil
	108605-62-5	teriflunomide
	111753-73-2	satigrel
	123548-56-1	acreoast
	130929-57-6	entacapone
	136033-49-3	nexopamil
	137109-71-8	balazipone
	147076-36-6	laflunimus
	153259-65-5	cilomilast
	202057-76-9	manitimus
	220641-11-2	naminidil
2927 00 00	94-10-0	etoxazene
	502-98-7	clorazodina
	536-71-0	diminazeno
	80573-03-1	ipsalazide
	80573-04-2	balsalazide
2928 00 90	51-71-8	fenelzina
	55-52-7	feniprazina
	65-64-5	mebanazina
	70-51-9	deferoxamina
	103-03-7	fenicarbazide
	127-07-1	idroxicarbamide
	140-87-4	ciacetacide
	322-35-0	benserazide
	511-41-1	difossazide
	546-88-3	acido acetoidrossamico
	555-65-7	brocresina
	671-16-9	procarbazina
	2438-72-4	bufexamac
	2675-35-6	sivifene
	3240-20-8	carbenzide
	3362-45-6	nossiplitina
	3544-35-2	iproclozide
	3583-64-0	bumadizone
	3788-16-7	cimemoxina
	3818-37-9	fenossipropazina
	4267-81-6	bolazina
	4684-87-1	octamoxina
	5001-32-1	guanocloro
	5051-62-7	guanabenz
	5579-27-1	simtrazene
	7473-70-3	guanossabenzo
	7654-03-7	benmoxina
	14816-18-3	fossima
	15256-58-3	belossamide
	15687-37-3	naftazone
	20228-27-7	ruvazone
	22033-87-0	olesoxime
	24701-51-7	demexiptilina
	25394-78-9	cetoxima
	25875-51-8	robenidina
	28860-95-9	carbidopa
	34297-34-2	anidoxima

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2928 00 90	(seguito)	
	38274-54-3	benurestato
	46263-35-8	nafomina
	53078-44-7	caproxamina
	53648-05-8	ibuproxam
	54063-51-3	nadoxololo
	54739-18-3	fluvoxamina
	54739-19-4	clovoxamina
	56187-89-4	ximoprofene
	57925-64-1	naprodoxima
	58832-68-1	cloximato
	60070-14-6	mariptilina
	76144-81-5	meldonium
	78372-27-7	stirocainide
	81424-67-1	caracemide
	85750-38-5	erocainide
	90581-63-8	falintololo
	95268-62-5	upenazima
	105613-48-7	exametazima
	127420-24-0	idrapril
	130579-75-8	eplivanserina
	141184-34-1	filaminast
	141579-54-6	fenleutone
	149400-88-4	sardomozide
	149647-78-9	vorinostat
	154039-60-8	marimastat
	203737-93-3	istaroxime
	238750-77-1	tosedostat
	352513-83-8	semapimod
	869572-92-9	tecovirimat
2929 90 00	139-05-9	ciclamato di sodio
	154-93-8	carmustina
	299-86-5	crufomato
	1491-41-4	naftalofos
	3733-81-1	defosfamide
	4075-88-1	oxifentorex
	4317-14-0	amitriptilinosido
	5854-93-3	alanosina
	13010-47-4	lomustina
	13909-09-6	semustina
	15350-99-9	amossidramina camsilato
	31645-39-3	palifosfamide
	52658-53-4	benfosformina
	52758-02-8	benzaprinosside
	60784-46-5	elmustina
	70788-28-2	flurofamide
	70788-29-3	tolfamide
	73105-03-0	neptamustina
	97642-74-5	clomifenossido
	136470-65-0	banoxantrone
	166518-60-1	avasimibe
	168021-79-2	disufenton sodico
2930 20 00	148-18-5	ditiocarbo sodico
	3735-90-8	fencarbamide
	27877-51-6	tolindato
	50838-36-3	tolciclato
2930 30 00	95-05-6	sulfiram
	97-77-8	disulfiram
	137-26-8	tiram
2930 40 10	63-68-3	metionina
2930 90 13	52-90-4	cisteina
2930 90 16	52-67-5	penicillamina
	616-91-1	acetilcisteina
	638-23-3	carbocisteina
	2485-62-3	mecisteina
	5287-46-7	prenisteina
	13189-98-5	fudosteina
	18725-37-6	dacisteina
	42293-72-1	bencisteina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 16	(seguito)	
	65002-17-7	bucillamina
	82009-34-5	cilastatina
	86042-50-4	cistinexina
	87573-01-1	salnacedina
	89163-44-0	cinaproxene
	89767-59-9	salmisteina
2930 90 30	583-91-5	desmeninol
2930 90 99	59-52-9	dimercaprola
	60-23-1	mercaptamina
	67-68-5	dimetilsolfossido
	77-46-3	acedapsone
	80-08-0	dapsone
	82-99-5	tifenamil
	97-18-7	bitionolo
	97-24-5	fenticloro
	104-06-3	tioacetazone
	108-02-1	captamina
	109-57-9	alliltiourea
	121-55-1	subatizone
	127-60-6	acediasolfone sodico
	133-65-3	solasolfone
	144-75-2	aldesolfone sodico
	304-55-2	succimero
	305-97-5	antiolimina
	473-32-5	caulmosolfone
	486-17-9	captodiame
	500-89-0	tiambutosina
	502-55-6	dixantogeno
	513-10-0	ecotiopato ioduro
	539-21-9	ambazone
	554-18-7	glucosolfone
	584-69-0	ditofal
	786-19-6	carbofenotion
	790-69-2	loflucarbano
	844-26-8	bitionolossido
	910-86-1	tiocarlide
	926-93-2	metallibura
	1166-34-3	cinanserina
	1234-30-6	etocarlide
	1953-02-2	tiopronina
	2398-96-1	tolnaftato
	2507-91-7	glossazone
	2924-67-6	fluoresone
	3383-96-8	temefos
	3569-58-2	ossisonio ioduro
	3569-59-3	esasonio ioduro
	3569-77-5	amidapsone
	4044-65-9	bitoscanato
	4938-00-5	danosteina
	5835-72-3	diprofene
	5934-14-5	succisolfone
	5964-62-5	diatimosolfone
	5965-40-2	allocupreide sodica
	6385-58-6	bitionolato sodico
	6964-20-1	tadenolo
	7009-79-2	xentiorato
	10433-71-3	tiametonio ioduro
	10489-23-3	tiocetilato
	13402-51-2	tibenzato
	14433-82-0	tiacetarsamide sodica
	15599-39-0	noxitiolina
	15686-78-9	tiosalano
	16208-51-8	dimesna
	19767-45-4	mesna
	19881-18-6	nitroscanato
	20537-88-6	amifostina
	22012-72-2	zilantel
	23205-04-1	iosulamida
	23233-88-7	brotianide
	23288-49-5	probucolo
	25827-12-7	sulossifene
	26328-53-0	amoscanato
	26481-51-6	tiprenololo
	27025-41-8	oxiglutatione

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 99	(seguito)	
	27450-21-1	osmadizone
	29335-92-0	dextiopronina
	34914-39-1	ritiometano
	35727-72-1	ontianil
	38194-50-2	sulindac
	38452-29-8	tolmesossido
	39516-21-7	tiopropamina
	42461-79-0	sulfonterolo
	53993-67-2	tiflorex
	54063-56-8	suloctidil
	54657-98-6	serfibrato
	55837-28-0	tiafibrato
	58306-30-2	febantel
	58569-55-4	metionina-encefalina
	59973-80-7	exisulind
	63547-13-7	adrafinil
	66264-77-5	sulfinalolo
	66516-09-4	mertiatile
	66608-32-0	imcarbofos
	66960-34-7	metchefamide
	68693-11-8	modafinil
	69217-67-0	sumacetamolo
	69819-86-9	darinaparsin
	70895-45-3	tipropidile
	71767-13-0	iotasul
	74639-40-0	docarpamina
	79467-22-4	bipenamolo
	81045-50-3	pivopril
	81110-73-8	racecadotril
	82599-22-2	ditiomustina
	82964-04-3	tolrestat
	83519-04-4	ilmofofina
	85053-46-9	suricainide
	85754-59-2	ambamustina
	87556-66-9	cloticasone
	87719-32-2	etarotene
	88041-40-1	lemidosul
	88255-01-0	netobimina
	89987-06-4	acido tiludronico
	90357-06-5	bicalutamide
	94055-76-2	suplatast tosilato
	101973-77-7	esonarimod
	103725-47-9	betiatide
	105687-93-2	sumarotene
	106854-46-0	argimesna
	107023-41-6	pobilukast
	112111-43-0	armodafinil
	112573-72-5	desecadotril
	112573-73-6	ecadotril
	113593-34-3	flosatidile
	114568-26-2	patamostat
	122575-28-4	naglivano
	123955-10-2	almokalant
	125961-82-2	tipelukast
	127304-28-3	linarotene
	134993-74-1	tibeglisene
	137109-78-5	orazipone
	158382-37-7	canfosfamida
	159138-80-4	cariporide
	162520-00-5	salirasib
	168682-53-9	ezatiostat
	179545-77-8	tanomastat
	187870-78-6	rimeporide
	202340-45-2	eflumimibe
	211513-37-0	dalcetrapib
	216167-82-7	succinobucol
	216167-92-9	camobucol
	216167-95-2	elsibucol
	488832-69-5	elesclomol
	496050-39-6	pemaglitazar
	603139-19-1	odanacatib

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 99	(seguito)	
	608141-41-9	apremilast
	887148-69-8	monepantel
2931 90 90	0-00-0	repagermanio
	52-68-6	metrifonato
	97-44-9	acetarsolo
	98-50-0	acido arsanilico
	98-72-6	nitarstone
	116-49-4	glicobiarsolo
	121-19-7	rossarsone
	121-59-5	carbarsone
	126-22-7	butonato
	306-12-7	oxofenarsina
	455-83-4	diclorofenarsina
	457-60-3	neoarsfenamina
	535-51-3	femarsone sulfossilato
	554-72-3	triparsamide
	618-82-6	solfarsfenamina
	1984-15-2	acido medronico
	2398-95-0	acido foscolico
	2430-46-8	tolboxano
	2809-21-4	acido etidronico
	3639-19-8	difetarstone
	5959-10-4	stibosamina
	10596-23-3	acido clodronico
	13237-70-2	acido fosmenico
	15468-10-7	acido ossidronico
	16543-10-5	fosnazide
	17316-67-5	butafosfano
	19028-28-5	toliodio cloruro
	33204-76-1	quadrosilano
	40391-99-9	acido pamidronico
	51321-79-0	acido sparfosico
	51395-42-7	acido butedronico
	54870-27-8	fosfoneto sodico
	57808-64-7	toldimfos
	60668-24-8	alafosfalina
	63132-38-7	acido lidadronico
	63132-39-8	acido olpadronico
	63585-09-1	foscarnet sodico
	65606-61-3	diciferrone
	66376-36-1	acido alendronico
	68959-20-6	disiquonio cloruro
	73514-87-1	fosarilato
	75018-71-2	acido tauroselcolico
	76541-72-5	mifobato
	79778-41-9	acido neridronico
	92118-27-9	fotemustina
	103486-79-9	belfosdil
	114084-78-5	acido ibandronico
	124351-85-5	acido incadronico
	125973-56-0	amsilarotene
	126595-07-1	propagermanio
	127502-06-1	tetrofosmina
	132236-18-1	zifrosilone
	133208-93-2	ibrolipim
2932 19 00	59-87-0	nitrofural
	67-28-7	niidrazone
	405-22-1	nidrossizone
	541-64-0	furtretonio ioduro
	549-40-6	furostilbestrolo
	735-64-8	fenamifurile
	965-52-6	nifuroxazide
	3270-71-1	nifuraldezone
	3563-92-6	zilofuramina
	3690-58-2	fubrogonio ioduro
	3776-93-0	furfenorex
	4662-17-3	furidarone
	5579-89-5	nifursemizone
	5579-95-3	nifurmerone
	5580-25-6	nifuretazone
	6236-05-1	nifuroxima
	6673-97-8	spirossasone
	15686-77-8	fursalano
	16915-70-1	nifursolo
	19561-70-7	nifuratrone

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 19 00	(seguito)	
	28434-01-7	bioresmetrina
	31329-57-4	naftidrofurile
	53684-49-4	bufetololo
	60653-25-0	orpanossina
	64743-08-4	diclofurima
	64743-09-5	nitrafudam
	66357-35-5	ranitidina
	72420-38-3	acifrano
	75748-50-4	ancarolol
	84845-75-0	niperotidina
	93064-63-2	venritidina
	142996-66-5	furomina
	156722-18-8	rostafuroxin
	186953-56-0	pafuramidine
	253128-41-5	eribulin
	393101-41-2	milataxel
2932 20 10	77-09-8	fenoltaleina
2932 20 90	52-01-7	spironolattone
	56-72-4	cumafos
	57-57-8	propiolattone
	66-76-2	dicumarolo
	76-65-3	amolanone
	81-81-2	warfarina
	90-33-5	imecromone
	152-72-7	acenocumarolo
	321-55-1	alosson
	435-97-2	fenprocumone
	465-39-4	bufogenina
	476-66-4	acido ellagico
	477-32-7	visnadina
	548-00-5	etile biscumacetato
	642-83-1	aceglatone
	804-10-4	carbocromene
	1233-70-1	diarbarone
	2908-75-0	esculamina
	3258-51-3	valofano
	3447-95-8	benfurodil emisuccinato
	3902-71-4	trioxisale
	4366-18-1	cumetarolo
	15301-80-1	oxamarina
	15301-97-0	xilocumarol
	26538-44-3	zeranolo
	29334-07-4	sulmarina
	32449-92-6	glucurolattone
	35838-63-2	clocumarol
	42422-68-4	talcranolo
	52814-39-8	metesculetolo
	58409-59-9	bucumololo
	60986-89-2	clofurac
	65776-67-2	afurololo
	66898-60-0	talosalato
	67268-43-3	giparmene
	67696-82-6	acriellina
	68206-94-0	cloricromene
	70288-86-7	ivermectina
	73573-88-3	mevastatina
	75139-06-9	tetronasina
	75330-75-5	lovastatina
	75992-53-9	moxadolene
	79902-63-9	simvastatina
	81478-25-3	lomevactone
	87810-56-8	fostriecina
	91406-11-0	esuprone
	96829-58-2	orlistat
	109791-32-4	ascorbil gamolenato
	112856-44-7	losigamone
	113507-06-5	mossidectina
	127943-53-7	disermolide
	132100-55-1	dalvastatina
	140616-46-2	fluoresceina lisicol
	150785-53-8	alemcinal
	154738-42-8	mitemcinal
	161262-29-9	amotosalen
	162011-90-7	rofecoxib
	165108-07-6	selamectin

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 20 90	(seguito)	
	189954-96-9	firocoxib
	195883-06-8	omriptolide
2932 95 00	1972-08-3	dronabinolo
2932 99 00	136-70-9	protochilolo
	451-77-4	omarilamina
	470-43-9	promossolano
	541-66-2	oxapropanio ioduro
	1344-34-9	stibamina glucoside
	1508-45-8	mitopodozide
	3416-24-8	glucosamina
	3567-40-6	diossamato
	4764-17-4	tenamfetamine
	5684-90-2	pentricloral
	12286-76-9	ferric fructose
	12569-38-9	glubionato di calcio
	18296-45-2	didrovaltrato
	18467-77-1	acido diprogulico
	25161-41-5	acevaltrato
	30910-27-1	trelossinato
	31105-14-3	olmidine
	31112-62-6	metrizamide
	33069-62-4	paclitaxel
	34753-46-3	cieptolano
	40580-59-4	guanadrel
	47254-05-7	spiroseppina
	49763-96-4	stiripentolo
	51372-29-3	dexbudesonide
	53341-49-4	ponfibrato
	53983-00-9	nibroxano
	55102-44-8	bofumustina
	56180-94-0	acarbosio
	56290-94-9	medrossalolo
	58546-54-6	besigomsina
	58994-96-0	ranimustina
	61136-12-7	almurtide
	61869-07-6	domiodolo
	61914-43-0	glucuronamide
	66112-59-2	temurtide
	71963-77-4	artemetero
	74817-61-1	murabutide
	75887-54-6	artemotil
	78113-36-7	romurtide
	81267-65-4	idronoxil
	83461-56-7	mifamurtide
	85443-48-7	bencianolo
	90733-40-7	edifolone
	97240-79-4	topiramato
	98383-18-7	ecomustina
	105618-02-8	galamustina
	114870-03-0	fondaparinux sodico
	114977-28-5	docetaxel
	116818-99-6	isalsteina
	117570-53-3	vadimezan
	118457-15-1	d-nebivolol
	118457-16-2	l-nebivolol
	122312-55-4	dosmalfato
	123072-45-7	aprosulato sodico
	128196-01-0	escitalopram
	135038-57-2	fasidotril
	137275-81-1	osemozotan
	149920-56-9	idraparinix sodico
	156294-36-9	larotaxel
	167256-08-8	enrasentan
	171092-39-0	defoslimod
	175013-73-7	tidembersat
	181296-84-4	omigapil
	182824-33-5	artesanato
	183133-96-2	cabazitaxel
	185955-34-4	eritoran
	186040-50-6	ceribato di paclitaxel
	186348-23-2	ortataxel

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	(seguito)	
	196597-26-9	ramelteon
	280585-34-4	oxeglitazar
	329306-27-6	lirimilast
	50-34-0	propantelina bromuro
	53-46-3	metantelinio bromuro
	61-74-5	domoxina
	68-90-6	benziodarone
	78-34-2	diossation
	82-02-0	kellina
	85-90-5	metilcromone
	87-33-2	isosorbide dinitrato
	119-41-5	efloxato
	154-23-4	cianidanolo
	480-17-1	leucocianidolo
	521-35-7	cannabinolo
	652-67-5	isosorbide
	1165-48-6	dimeflina
	1477-19-6	benzarone
	1668-19-5	doxepina
	1951-25-3	amiodarone
	2165-19-7	guanoxano
	2455-84-7	ambenoxano
	3562-84-3	benzbromarone
	3570-46-5	ethomoxane
	3607-18-9	cidossepin
	3611-72-1	cloridarol
	4439-67-2	amikellina
	4442-60-8	butamoxano
	4730-07-8	pentamoxano
	4940-39-0	cromocarb
	6538-22-3	dimeprozano
	7182-51-6	talopram
	13157-90-9	benzchercina
	15686-60-9	flavamina
	15686-63-2	etabenzarone
	16051-77-7	isosorbide mononitrato
	16110-51-3	acido cromoglicico
	18296-44-1	valtrato
	19825-63-9	pirnabin
	19889-45-3	guabensano
	22888-70-6	silibinina
	23580-33-8	acido furacrinico
	23915-73-3	trebenzomina
	26020-55-3	oxetorone
	26225-59-2	mecinarone
	29782-68-1	silidianina
	33459-27-7	acido xanoxico
	33889-69-9	silicristina
	34887-52-0	fenisorex
	35212-22-7	ipriflavone
	37456-21-6	terbucromil
	37470-13-6	acido flavodico
	37855-80-4	iprocrololo
	38873-55-1	furobufene
	39552-01-7	befunololo
	40691-50-7	tixanox
	42408-79-7	pirandamina
	50465-39-9	tocofibrato
	51022-71-0	nabilone
	52934-83-5	nanafrocina
	54340-62-4	bufuralolo
	55165-22-5	butocrololo
	55286-56-1	doxaminolo
	55453-87-7	isossepac
	55689-65-1	oxepinac
	56689-43-1	canbisolo
	56983-13-2	furofenac
	57009-15-1	isocromil
	58012-63-8	furcloprofene

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	(seguito)	
	58761-87-8	sudexanox
	58805-38-2	ambicromil
	59729-33-8	citalopram
	60400-92-2	prossicromil
	63968-64-9	artemisinina
	65350-86-9	meciadanolo
	66575-29-9	colforsina
	67102-87-8	pentomone
	67700-30-5	furaprofene
	71316-84-2	fluradolina
	72492-12-7	spizofurone
	74912-19-9	naboctato
	76301-19-4	timefurone
	77005-28-8	texacromil
	77416-65-0	exepanolo
	78371-66-1	bucromarone
	78499-27-1	bermoprofen
	79130-64-6	ansoxetina
	79619-31-1	flavodilolo
	80743-08-4	diossakilolo
	81486-22-8	nipradilolo
	81496-81-3	artenimol
	81674-79-5	guaimesal
	81703-42-6	bendacalolo
	87549-36-8	parcetasal
	87626-55-9	mitoflaxone
	96566-25-5	ablukast
	97483-17-5	tifurac
	110816-79-0	cromoglicato lisetil
	113806-05-6	olopadina
	118457-14-0	nebivololo
	123407-36-3	arteffene
	128232-14-4	raxofelast
	132017-01-7	bervastatina
	139110-80-8	zanamivir
	149494-37-1	ebalzotano
	151581-24-7	iralukast
	169758-66-1	robalzotano
	175013-84-0	tonabersat
	184653-84-7	carabersat
	343306-71-8	sugammadex
	401925-43-7	celivarone
	461432-26-8	dapagliflozin
	664338-39-0	arterolane
2933 11 10	479-92-5	propifenazone
2933 11 90	58-15-1	aminofenazone
	60-80-0	fenazone
	68-89-3	metamizolo sodico
	747-30-8	aminofenazone ciclamato
	1046-17-9	dibupirone
	3615-24-5	ramifenazone
	7077-30-7	butopirammonio ioduro
	22881-35-2	famprofazone
	55837-24-6	bisfenazone
2933 19 10	50-33-9	fenilbutazone
2933 19 90	57-96-5	sulfinpirazone
	105-20-4	betazolo
	129-20-4	oxifenbutazone
	853-34-9	kebuzone
	2210-63-1	mofebutazone
	4023-00-1	praxadina
	7125-67-9	metochizina
	7554-65-6	fomepizolo
	13221-27-7	tribuzone
	20170-20-1	difenamizolo
	23111-34-4	feclobuzone
	27470-51-5	suxibuzone
	30748-29-9	feprazone
	32710-91-1	trifezolac
	34427-79-7	prossifezone
	50270-32-1	bufezolac

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 19 90	(seguito)	
	50270-33-2	isofezolac
	53808-88-1	lonazolac
	55294-15-0	muzolimina
	59040-30-1	nafazatrom
	60104-29-2	clofezone
	70181-03-2	dazopride
	71002-09-0	pirazolac
	80410-36-2	fezolamina
	81528-80-5	dalbraminolo
	103475-41-8	tepossalina
	115436-73-2	ipazilide
	119322-27-9	meribendano
	142155-43-9	cizolirtina
	206884-98-2	piraxostat
	376592-42-6	totrombopag
	410528-02-8	palovarotene
	496775-61-2	eltrombopag
2933 21 00	50-12-4	mefenitoina
	57-41-0	fenitoina
	86-35-1	etotoina
	1317-25-5	alclossa
	5579-81-7	aldiossa
	5588-20-5	clodantoina
	40828-44-2	clazolimina
	56605-16-4	spiromustina
	63612-50-0	nilutamide
	89391-50-4	imirestat
	93390-81-9	fosfenitoina
2933 29 10	50-60-2	fentolamina
2933 29 90	53-73-6	angiotensinamide
	56-28-0	triclodazolo
	59-98-3	tolazolina
	60-56-0	tiamazolo
	71-00-1	istidina
	84-22-0	tetrizolina
	91-75-8	antazolina
	443-48-1	metronidazolo
	501-62-2	fenamazolina
	526-36-3	xilometazolina
	551-92-8	dimetridazolo
	830-89-7	albutoina
	835-31-4	nafazolina
	1077-93-6	ternidazolo
	1082-56-0	tefazolina
	1082-57-1	tramazolina
	1491-59-4	oximetazolina
	3254-93-1	doxenitoina
	3366-95-8	secnidazolo
	4201-22-3	tolonidina
	4205-90-7	clonidina
	4342-03-4	dacarbazina
	4474-91-3	angiotensina II
	4548-15-6	flunidazolo
	4846-91-7	fenossazolina
	5377-20-8	metomidato
	5696-06-0	metetoina
	5786-71-0	fosfocreatinina
	6043-01-2	domazolina
	7036-58-0	propoxato
	7303-78-8	imidolina
	7681-76-7	ronidazolo
	13551-87-6	misonidazolo
	14058-90-3	metazamide
	14885-29-1	ipronidazolo
	15037-44-2	etonam
	16773-42-5	ornidazolo
	17230-89-6	nimazone
	17692-28-3	clonazolina
	19387-91-8	tinidazolo
	20406-60-4	mipimazolo
	21721-92-6	nitrefazolo
	22232-54-8	carbimazolo
	22668-01-5	etanidazolo
	22833-02-9	orconazole

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	(seguito)	
	22916-47-8	miconazolo
	22994-85-0	benznidazolo
	23593-75-1	clotrimazolo
	23757-42-8	midaflur
	25859-76-1	glibutimina
	27220-47-9	econazolo
	27523-40-6	isoconazolo
	27885-92-3	imidocarbo
	28125-87-3	flutonidina
	30529-16-9	stirimazolo
	31036-80-3	lofexidina
	31478-45-2	bamnidazolo
	33125-97-2	etomidato
	33178-86-8	alinidina
	34839-70-8	metiamide
	35554-44-0	enilconazole
	36364-49-5	imidazolo salicilato
	36740-73-5	flumizolo
	38083-17-9	climbazolo
	38349-38-1	metrafazolina
	40077-57-4	aviptadil
	40507-78-6	indanazolina
	40828-45-3	azolimina
	41473-09-0	fenmetozolo
	42116-76-7	carnidazolo
	51022-76-5	sulnidazolo
	51481-61-9	cimetidina
	51940-78-4	zetidolina
	53267-01-9	cibenzolina
	53597-28-7	fludazonio cloruro
	54143-54-3	sepazonio cloruro
	54533-85-6	nizofenone
	55273-05-7	impromidina
	56097-80-4	valconazolo
	57647-79-7	benclonidina
	57653-26-6	fenobam
	58261-91-9	mefenidile
	59729-37-2	fexinidazolo
	59803-98-4	brimonidina
	59939-16-1	cirazolina
	60173-73-1	arfalasina
	60628-96-8	bifonazolo
	60628-98-0	lombazolo
	61318-90-9	sulconazolo
	62087-96-1	triletide
	62882-99-9	tinazolina
	62894-89-7	tiflamizolo
	63824-12-4	aliconazolo
	63927-95-7	bentemazolo
	64211-45-6	oxiconazolo
	64212-22-2	nafimidone
	64872-76-0	butoconazolo
	65571-68-8	lofemizolo
	65896-16-4	romifidina
	66711-21-5	apraclonidina
	69539-53-3	etintidina
	70161-09-0	democonazolo
	71097-23-9	zoficonazolo
	72479-26-6	fenticonazolo
	73445-46-2	fenflumizolo
	73931-96-1	denzimolo
	74512-12-2	omoconazolo
	76448-31-2	propenidazolo
	76631-46-4	detomidina
	76894-77-4	dazmegrel
	77175-51-0	croconazolo
	77671-31-9	enoximone
	78186-34-2	bisantrene
	78218-09-4	dazossibene
	79313-75-0	sopromidina
	80614-27-3	midazogrel
	81447-78-1	levlofexidina
	81447-79-2	deslofexidina
	82571-53-7	ozagrel
	83184-43-4	mifentidina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	(seguito)	
	84203-09-8	trifenagrel
	84243-58-3	imazodano
	84962-75-4	flutomidato
	85392-79-6	indanidina
	86347-14-0	medetomidina
	89371-37-9	imidapril
	89371-44-8	imidaprilato
	89781-55-5	rolafagrel
	89838-96-0	octimibato
	90408-21-2	efetozole
	90697-56-6	zimidobene
	91017-58-2	abunidazolo
	91524-14-0	napamezolo
	95668-38-5	idralfidina
	96153-56-9	bisfentidina
	97901-21-8	nafagrel
	103926-64-3	sepimostat
	104054-27-5	atipamezolo
	104902-08-1	cilutazolina
	105920-77-2	camonagrel
	107429-63-0	lintopride
	110605-64-6	isaglidolo
	110883-46-0	giracodazolo
	113082-98-7	enalchirene
	113775-47-6	desmedetomidina
	114798-26-4	losartano
	115575-11-6	liarozole
	116002-70-1	ondansetrone
	116684-92-5	galdansetron
	116795-97-2	ledazerolo
	118072-93-8	acido zoledronico
	118528-04-4	brolaconazole
	119006-77-8	flutrimazolo
	120635-74-7	cilansetron
	122830-14-2	deriglidolo
	125472-02-8	mivazerolo
	126222-34-2	remikirene
	128326-82-9	eberconazolo
	129369-64-8	irtemazole
	129805-33-0	eptotermin alfa
	130120-57-9	prezatide rame acetato
	130726-68-0	neticonazolo
	130759-56-7	nemazolina
	134183-95-2	fampronil
	137460-88-9	odalprofene
	138402-11-6	irbesartano
	144689-24-7	olmesartano
	149838-23-3	doranidazolo
	149968-26-3	elisartan
	150586-58-6	fipamezolo
	154906-40-8	semparatide
	159075-60-2	emfilermina
	159519-65-0	enfuvirtide
	162394-19-6	palifermina
	170105-16-5	imidafenacina
	173997-05-2	nepicastat
	177563-40-5	carafibano
	183659-72-5	catramilast
	189353-31-9	faldomidina
	200074-80-2	lusupultide
	213027-19-1	cipralisant
	219527-63-6	repifermina
	246539-15-1	diboterminalfa
	259188-38-0	rebimastat
	444069-80-1	dapiclermina
	478166-15-3	mecaserminalfabato
	697766-75-9	velafermin
	867153-61-5	dulanermin
	944263-65-4	demiditraz
2933 33 00	57-42-1	petidina
	64-39-1	trimeperidina
	77-10-1	fenciclidina
	113-45-1	metilfenidato
	144-14-9	anileridina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 33 00	(seguito)	
	302-41-0	piritramide
	359-83-1	pentazocina
	437-38-7	fentanil
	467-60-7	pipradolo
	467-83-4	dipipanone
	469-79-4	chetobemidone
	562-26-5	fenoperidina
	915-30-0	difenoxilato
	1812-30-2	bromazepam
	15301-48-1	bezitramide
	15686-91-6	propiram
	28782-42-5	difenoxina
	71195-58-9	alfentanil
2933 39 10	54-92-2	iproniazide
	101-26-8	piridostigmina bromuro
2933 39 99	51-12-7	nialamide
	52-86-8	aloperidolo
	53-89-4	benzpiprilone
	54-36-4	metirapone
	54-85-3	isoniazide
	54-96-6	amifampridina
	56-97-3	trimedoxima bromuro
	59-26-7	nicetamide
	59-32-5	cloropiramina
	62-97-5	difemanile metilsolfato
	76-90-4	mepenzolato bromuro
	77-01-0	fenpipramide
	77-20-3	alfaprodina
	77-39-4	cicrimina
	79-55-0	pempidina
	82-98-4	piperidolato
	86-21-5	feniramina
	86-22-6	bromfeniramina
	87-21-8	piridocaina
	91-81-6	tripelennamina
	91-84-9	mepiramina
	93-47-0	verazide
	94-63-3	pralidossima ioduro
	94-78-0	fenazopiridina
	96-88-8	mepivacaine
	97-57-4	tolpronina
	100-91-4	eucatropina
	101-08-6	diperodone
	114-90-9	obidoxima cloruro
	114-91-0	metiridina
	115-46-8	azaciclonolo
	117-30-6	dipiproverina
	123-03-5	cetilpiridinio cloruro
	125-51-9	pipenzolato bromuro
	125-60-0	fenpiverinio bromuro
	127-35-5	fenazocina
	129-03-3	ciproetadina
	129-83-9	fenampromide
	132-21-8	desbromfeniramina
	132-22-9	clorfenamina
	136-82-3	piperocaina
	139-62-8	ciclometicaina
	144-11-6	triesifenidile
	144-45-6	spirgetina
	147-20-6	difenilpiralina
	149-17-7	ftivazide
	300-37-8	diodone
	357-66-4	spirilene
	382-82-1	dicolinio ioduro
	468-50-8	betameprodina
	468-51-9	alfameprodina
	468-56-4	idroxipetidina
	468-59-7	betaprodina
	469-21-6	doxilamina
	469-80-7	feneridina
	469-82-9	etoxeridina
	479-81-2	bietamiverina
	486-12-4	triprolidina
	486-16-8	carbinoxamina
	495-84-1	salinazide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	504-03-0	nanofina
	510-74-7	spiramide
	511-45-5	pridinolo
	514-65-8	biperidene
	534-84-9	pimeclone
	536-33-4	etionamide
	546-32-7	oxofeneridina
	548-73-2	droperidolo
	553-69-5	feniramidolo
	555-90-8	nicotiazone
	561-48-8	norpipanone
	561-76-2	properidina
	561-77-3	diesiverina
	578-89-2	pimetremide
	586-60-7	diclonina
	586-98-1	piconolo
	587-46-2	benzpirinio bromuro
	587-61-1	propiliiodone
	603-50-9	bisacodil
	728-88-1	tolperisone
	749-02-0	piperone
	749-13-3	trifluperidolo
	807-31-8	aceperone
	827-61-2	aceclidina
	852-42-6	guaiapato
	972-02-1	difenidolo
	1050-79-9	moperone
	1096-72-6	epzidina
	1098-97-1	piritinolo
	1219-35-8	primaperone
	1463-28-1	guanaclina
	1508-75-4	tropicamide
	1539-39-5	gapicomina
	1580-71-8	amiperone
	1707-15-9	metazide
	1740-22-3	pirinolina
	1841-19-6	fluspirilene
	1882-26-4	piricarbato
	1893-33-0	pipamperone
	2062-78-4	pimozide
	2062-84-2	benperidolo
	2066-89-9	pasiniazide
	2139-47-1	nifenazone
	2156-27-6	benproperina
	2398-81-4	acido ossiniacico
	2531-04-6	piperilone
	2748-88-1	miripirio cloruro
	2779-55-7	opiniazide
	2804-00-4	rossoperone
	2856-74-8	modalina
	2971-90-6	clopidolo
	3099-52-3	nicametato
	3425-97-6	dimecolonio ioduro
	3485-62-9	clidinio bromuro
	3540-95-2	fenpiprano
	3562-55-8	piprocurario ioduro
	3565-03-5	pimetina
	3569-26-4	indopina
	3572-80-3	ciclazocina
	3575-80-2	melperone
	3626-67-3	esadilina
	3670-68-6	propipocaina
	3691-78-9	benzetidina
	3696-28-4	dipiritione
	3703-76-2	cloperastina
	3731-52-0	picolamina
	3734-52-9	metazocina
	3737-09-5	disopiramide
	3781-28-0	propiperone
	3784-99-4	stilbazio ioduro
	3811-53-8	propinetidina
	3964-81-6	azatadina
	4354-45-4	oxiclipina
	4394-00-7	acido niflumico
	4394-04-1	metanixina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	4394-05-2	acido nixilico
	4546-39-8	pipetanato
	4575-34-2	mifadol
	4876-45-3	camfotamide
	4904-00-1	ciprolidolo
	4945-47-5	bamipina
	4960-10-5	perastina
	5005-72-1	leptaclina
	5205-82-3	bevonio metilsolfato
	5322-53-2	oxiperomide
	5560-77-0	rotossamina
	5579-92-0	iopidolo
	5579-93-1	iopidone
	5598-52-7	fospirato
	5634-41-3	parapenzolato bromuro
	5636-83-9	dimetindene
	5638-76-6	betaistina
	5657-61-4	nicossamato
	5789-72-0	trimetamide
	5868-05-3	niceritrolo
	5942-95-0	carpipramina
	6184-06-1	sorbinicato
	6272-74-8	lapirio cloruro
	6556-11-2	inositolo nicotinato
	6621-47-2	peresilina
	6968-72-5	mepiroxolo
	7007-96-7	crotoniazide
	7008-17-5	idrossipiridina tartrato
	7009-54-3	pentapiperide
	7162-37-0	paridocaina
	7237-81-2	epronicato
	7528-13-4	carperidina
	7681-80-3	pentapiperio metilsolfato
	10040-45-6	picosulfato sodico
	10447-39-9	chifenadina
	10457-90-6	bromperidolo
	10457-91-7	clofluperolo
	10571-59-2	nicoclonato
	13410-86-1	aconiazide
	13422-16-7	triflocina
	13447-95-5	metaniazide
	13456-08-1	bitipazone
	13463-41-7	piritone zincica
	13495-09-5	piminodina
	13752-33-5	panidazolo
	13862-07-2	difemetorex
	13912-80-6	nicoboxil
	13958-40-2	oxiramide
	14051-33-3	benzetimide
	14149-43-0	trimethidinium methosulfate
	14222-60-7	protionamide
	14745-50-7	meletimide
	14796-24-8	cinperene
	15301-88-9	pitamina
	15302-05-3	butossilato
	15302-10-0	clibucaina
	15378-99-1	anazocina
	15387-10-7	niprofazione
	15500-66-0	pancuronio bromuro
	15585-43-0	rivaniclina
	15599-26-5	drossipropina
	15686-68-7	volazocina
	15686-87-0	pifenato
	15876-67-2	distigmina bromuro
	16426-83-8	niometacina
	16571-59-8	benzindopirina
	16852-81-6	benzoclidina
	17692-43-2	picodralazina
	17737-65-4	clonixina
	17737-68-7	diclonixina
	18841-58-2	pipoctanone
	20977-50-8	carperone
	21221-18-1	flazalone
	21228-13-7	dorastina
	21686-10-2	flupranone

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	21755-66-8	picoperina
	21829-22-1	clonixeril
	21829-25-4	nifedipina
	21888-98-2	dexetimide
	22150-28-3	ipragratina
	22204-91-7	lifibrato
	22443-11-4	nepinalone
	22609-73-0	niludipina
	22632-06-0	bupicomide
	23210-56-2	ifenprodil
	24340-35-0	piridossilato
	24358-84-7	desivacaina
	24558-01-8	levofacetoperano
	24671-26-9	benrixato
	24678-13-5	lenperone
	25384-17-2	allilprodina
	25523-97-1	desclorfeniramina
	26844-12-2	indoramina
	26864-56-2	penfluridolo
	27112-37-4	diamocaina
	27115-86-2	dacuronio bromuro
	27302-90-5	oxisurano
	27959-26-8	nicomolo
	28240-18-8	pinolcaina
	29125-56-2	droclidinio bromuro
	29342-02-7	metipirox
	29876-14-0	nicotredolo
	30652-11-0	deferiprone
	30751-05-4	trossipide
	30817-43-7	fenclexonio metilsolfato
	31224-92-7	pifoxima
	31232-26-5	danitracene
	31314-38-2	prodipina
	31637-97-5	etofibrato
	31721-17-2	chinupramina
	31932-09-9	ticarbodina
	31980-29-7	nicofibrato
	32953-89-2	rimiterolo
	33144-79-5	broperamolo
	33605-94-6	pirisudanolo
	34703-49-6	dropempina
	35515-77-6	truxipicurio ioduro
	35620-67-8	pirdonio bromuro
	36175-05-0	picofosfato sodico
	36292-69-0	ketazocina
	36504-64-0	nictindolo
	37398-31-5	dilmefone
	38396-39-3	bupivacaine
	38677-81-5	pirbuterolo
	38677-85-9	flunissina
	39123-11-0	pituxato
	39537-99-0	micinicato
	39562-70-4	nitrendipina
	40431-64-9	dexmetilfenidato
	42597-57-9	ronifibrato
	47029-84-5	dazadrola
	47128-12-1	cicliramina
	47662-15-7	suxemeride
	47739-98-0	clocapramina
	47806-92-8	difenoximide
	50432-78-5	pemeride
	50650-76-5	piroctone
	50679-08-8	terfenadina
	50700-72-6	vecuronio bromuro
	51832-87-2	picobenzide
	52157-83-2	mindoperone
	53179-10-5	fluperamide
	53179-11-6	loperamide
	53179-12-7	clopimozide
	53415-46-6	fepitrizolo
	53449-58-4	ciclonicato
	54063-45-5	fetossilato
	54063-47-7	gemazocina
	54063-52-4	pitofenone
	54110-25-7	pirozadil

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	54143-55-4	flecainide
	54965-22-9	fluspiperone
	55285-35-3	butanixina
	55285-45-5	pirifibrato
	55313-67-2	pipramadol
	55432-15-0	pirinidazolo
	55837-14-4	butaverina
	55837-15-5	butopiprina
	55837-21-3	pipossizina
	55837-22-4	pribecaina
	55837-26-8	fenperato
	55905-53-8	clebopride
	55985-32-5	nicardipina
	56079-81-3	ropitoina
	56383-05-2	zindotrina
	56775-88-3	zimeldina
	56995-20-1	flupirtina
	57021-61-1	isonixina
	57237-97-5	timoprazolo
	57548-79-5	picafibrato
	57648-21-2	timiperone
	57653-28-8	ibazocina
	57653-29-9	cogazocina
	57734-69-7	sechifenadina
	57808-66-9	domperidone
	57982-78-2	budipina
	58239-89-7	mossazocina
	58754-46-4	iferanserina
	59429-50-4	tamitinolo
	59708-52-0	carfentanil
	59729-31-6	lorcainide
	59831-64-0	milenperone
	59831-65-1	alopemide
	59859-58-4	femoxetina
	60324-59-6	nomelidina
	60560-33-0	pinacidile
	60569-19-9	propiverina
	60576-13-8	piketoprofene
	61380-40-3	lofentanil
	61764-61-2	cloroperone
	62658-88-2	mesudipina
	63388-37-4	declenperone
	63675-72-9	nisoldipina
	63758-79-2	indalpina
	64063-57-6	picotrina
	64755-06-2	chinuclio bromuro
	64840-90-0	eperisone
	64881-21-6	caricotamide
	65141-46-0	nicorandil
	66085-59-4	nimodipina
	66208-11-5	ifoxetina
	66364-73-6	enpirolina
	66529-17-7	midaglizolo
	66564-14-5	cinitapride
	66564-15-6	alepride
	66778-36-7	encainide
	67765-04-2	enefexina
	68252-19-7	pirmenolo
	68284-69-5	disobutamide
	68797-29-5	pipradimadol
	68844-77-9	astemizolo
	69047-39-8	binifibrato
	69365-65-7	fenoctimina
	70132-50-2	pimonidazolo
	70260-53-6	mindodilolo
	70724-25-3	carbazerano
	71138-71-1	octapinolo
	71195-56-7	broclepride
	71251-02-0	octenidina
	71276-43-2	quadazocina
	71461-18-2	tonazocina
	71653-63-9	riodipina
	72005-58-4	vadocaina
	72432-03-2	miglitolo
	72509-76-3	felodipine

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	72599-27-0	miglustat
	72808-81-2	tepirindolo
	73278-54-3	lamtidina
	73590-58-6	omeprazolo
	73590-85-9	ufiprazolo
	74517-42-3	ditercalinio cloruro
	75437-14-8	milverina
	75444-64-3	flumeridone
	75530-68-6	nilvadipina
	75755-07-6	acido piridronico
	75970-99-9	tecastemizolo
	75985-31-8	ciamexone
	76906-79-1	prisinol
	76956-02-0	lavoltidina
	77342-26-8	tefenperato
	77502-27-3	tolpadol
	78090-11-6	picoprazolo
	78092-65-6	ristianolo
	78273-80-0	roxatidina
	78289-26-6	drossicainide
	78833-03-1	pentisomide
	79201-85-7	picenadol
	79449-98-2	cabastina
	79449-99-3	icospiramide
	79455-30-4	nicaravene
	79516-68-0	levocabastina
	79794-75-5	loratadina
	79992-71-5	pimetacina
	80343-63-1	sufotidina
	80349-58-2	panuramina
	80614-21-7	nicogrelato
	80879-63-6	emiglitato
	81098-60-4	cisapride
	81126-88-7	eniclobrate
	81329-71-7	modecainide
	82227-39-2	pibaxizina
	83059-56-7	zabicipril
	83799-24-0	fexofenadina
	83829-76-9	bremazocine
	83991-25-7	ambasilide
	84057-95-4	ropivacaina
	84490-12-0	piroximone
	85166-20-7	ciclotropio bromuro
	85966-89-8	preclamolo
	86365-92-6	trazolopride
	86780-90-7	aranidipina
	86811-09-8	litoxetina
	86811-58-7	fluazurone
	87784-12-1	ofornina
	87848-99-5	acrivastina
	88150-42-9	amlodipina
	88296-62-2	transcainide
	88678-31-3	liranaftato
	89194-77-4	bisaramil
	89419-40-9	mosapramina
	89613-77-4	mezacopride
	89667-40-3	isbogrel
	90103-92-7	zabiciprilato
	90182-92-6	zacopride
	90729-42-3	carebastina
	90729-43-4	ebastina
	90961-53-8	tedisamil
	92268-40-1	perfomedil
	92788-10-8	rogletimide
	93181-81-8	lodaxaprina
	93181-85-2	endixaprina
	93277-96-4	altapizone
	93821-75-1	butinazocina
	94739-29-4	lemildipine
	95374-52-0	prideperone
	96449-05-7	rispenzepina
	96487-37-5	nuvenzepina
	96515-73-0	palonidipina
	96922-80-4	pantenicato
	98323-83-2	carmossirolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	98326-32-0	senazodan
	98330-05-3	anpirtolina
	99499-40-8	disuprazolo
	99518-29-3	derpanicato
	99522-79-9	pranidipina
	100427-26-7	lercanidipina
	100643-71-8	desloratadina
	100927-13-7	idaverina
	101343-69-5	ocfentanil
	101345-71-5	brifentanil
	102394-31-0	otenzepad
	102625-70-7	pantoprazolo
	103129-82-4	levamlodipine
	103336-05-6	ditechirene
	103577-45-3	lansoprazolo
	103766-25-2	gimeracil
	103878-84-8	lazabemide
	103890-78-4	lacidipina
	103922-33-4	pibutidina
	103923-27-9	pirtenidina
	104153-37-9	rilopirox
	104713-75-9	barnidipina
	105462-24-6	acido risedronico
	105979-17-7	benidipina
	106516-24-9	sertindolo
	106669-71-0	arpromidina
	106686-40-2	gapromidina
	106900-12-3	loperamide ossido
	107266-06-8	gevotrolina
	107266-08-0	carvotrolina
	107703-78-6	glemanserin
	108147-54-2	migalastat
	108687-08-7	teludipina
	110140-89-1	ridogrel
	110347-85-8	selfotel
	112192-04-8	roxindolo
	112568-12-4	iturelix
	112727-80-7	renzapride
	113165-32-5	niguldipina
	113712-98-4	tenatoprazolo
	115911-28-9	sampirtina
	115972-78-6	olradipina
	116078-65-0	bidisomide
	117976-89-3	rabeprazolo
	118248-91-2	fodipir
	119141-88-7	esomeprazolo
	119229-65-1	nerispiridina
	119257-34-0	besipirdina
	119431-25-3	eliprotil
	119515-38-7	icaridina
	120014-06-4	donepezile
	120054-86-6	desniguldipina
	120241-31-8	alvamelina
	120656-74-8	trefentanil
	120958-90-9	dalcotidina
	121650-80-4	pancopride
	121750-57-0	itamelina
	122955-18-4	sibopirdina
	122957-06-6	modipafant
	123524-52-7	azelnidipina
	124436-59-5	pirodavir
	124858-35-1	nadifloxacina
	125602-71-3	bepotastina
	126825-36-3	bertosamil
	128075-79-6	lufironile
	128420-61-1	minopafant
	130641-36-0	picumeterolo
	132203-70-4	cilnidipina
	132373-81-0	vamicamide
	132829-83-5	espatropato
	132875-61-7	remifentanil
	134234-12-1	traxoprodil
	134377-69-8	safironile
	134457-28-6	prazarelix
	135062-02-1	repaglinide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	135354-02-8	xaliprodene
	137795-35-8	spiroglumide
	138530-94-6	dexlansoprazolo
	138530-95-7	levolansoprazolo
	138708-32-4	ferpifosato sodico
	139145-27-0	parogrelil
	139290-65-6	volinanserin
	139886-32-1	milamelina
	140944-31-6	silperisone
	141725-10-2	milacainide
	142001-63-6	saredutant
	142852-50-4	zanapezil
	143257-97-0	sameridina
	144035-83-6	piclamilast
	144412-49-7	lamifibano
	145216-43-9	forasartano
	145414-12-6	lirexapride
	145599-86-6	cerivastatina
	147025-53-4	talsaclidina
	147084-10-4	alcaftadine
	147116-64-1	ezlopitant
	147116-67-4	maropitant
	149488-17-5	trovirdina
	149926-91-0	revatropato
	149979-74-8	terbogrel
	150337-94-3	ecalcidene
	150443-71-3	nicanartina
	153322-05-5	lanicemina
	154357-42-3	levonadifloxacin
	154413-61-3	ticolubant
	154541-72-7	alinastina
	155319-91-8	mangafodipir
	155415-08-0	inogatrano
	155418-06-7	besilato di nolpitanio
	156053-89-3	alvimopan
	156137-99-4	rapacuronio bromuro
	157716-52-4	perifosina
	158876-82-5	rupatadina
	159776-68-8	linetastina
	159912-53-5	sabcomelina
	159997-94-1	biricodar
	160492-56-8	osanetant
	162401-32-3	roflumilast
	166181-63-1	ipravacaina
	167221-71-8	clevidipina
	168266-90-8	vofopitant
	168273-06-1	rimonabant
	170364-57-5	enzastaurina
	170566-84-4	lanepitant
	171049-14-2	lotrafibano
	171655-91-7	brasofensina
	172152-36-2	ilaprazolo
	172927-65-0	sibrafibano
	178979-85-6	capravirine
	179033-51-3	timcodar
	183305-24-0	fidexaban
	188396-77-2	paliroden
	188913-58-8	dersalazina
	189950-11-6	tropantio
	190648-49-8	cipemastat
	193153-04-7	otamixaban
	193275-84-2	lonafarnib
	195875-84-4	tesofensina
	198283-73-7	tebaniclina
	198480-55-6	pipendoxifene
	198904-31-3	atazanavir
	198958-88-2	elarofiban
	201034-75-5	daporinad
	201605-51-8	itriglumide
	202189-78-4	bilastina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	202409-33-4	etoricoxib
	202590-69-0	ticalopride
	204205-90-3	indibulina
	208110-64-9	befiradol
	209783-80-2	entinostat
	211914-51-1	dabigatran
	211915-06-9	dabigatran etexilato
	212141-54-3	vatalanib
	215529-47-8	bamirastina
	218791-21-0	imisopasem manganese
	221019-25-6	crobenetina
	226072-63-5	solimastat
	227940-00-3	adekalant
	249296-44-4	vareniclina
	249921-19-5	anamorelin
	252870-53-4	isproniclina
	263562-28-3	barixibat
	284461-73-0	sorafenib
	288104-79-0	surinabant
	289893-25-0	arimoclomol
	319460-85-0	axitinib
	330942-05-7	betrixaban
	362665-56-3	pitolisant
	370893-06-4	ancriviroc
	376348-65-1	maraviroc
	412950-27-7	goxalapladib
	453562-69-1	motesanib
	459856-18-9	pexacerfont
	701977-09-5	taranabant
	706779-91-1	pimavanserin
	793655-64-8	vapitadine
	861151-12-4	rosonabant
2933 41 00	77-07-6	levorfanolo
2933 49 10	85-79-0	cincocaina
	132-60-5	cincofene
	485-34-7	neocincofene
	485-89-2	oxicincofeno
	1698-95-9	prochinolato
	5486-03-3	buchinolato
	13997-19-8	nechinato
	17230-85-2	amchinato
	19485-08-6	ciprochinato
	91524-15-1	irloxacina
	96187-53-0	brechinar
	108437-28-1	binfloxacina
	113079-82-6	terbechinil
	127779-20-8	sachinavir
	143224-34-4	telinavir
	154612-39-2	palinavir
	174636-32-9	talnetant
2933 49 30	125-71-3	destrometorfano
2933 49 90	54-05-7	clorochina
	72-80-0	clorchinaldolo
	83-73-8	diiiodidrossichinolina
	86-42-0	amodiachina
	86-75-9	benzoxichina
	86-78-2	pentachina
	86-80-6	chinisocaina
	90-34-6	primachina
	118-42-3	idroxiclorochina
	125-70-2	levometorfano
	125-73-5	destrorfano
	130-16-5	clossichina
	130-26-7	cliochinolo
	146-37-2	laurolinio acetato
	147-27-3	dimossilina
	152-02-3	levallorfano
	154-73-4	guanisochina
	297-90-5	racemorfano
	468-07-5	fenomorfano
	510-53-2	racemeterfano
	521-74-4	broxichinolina
	522-51-0	dequalinio cloruro

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 90	(seguito)	
	525-61-1	chinocide
	548-84-5	pirvinio cloruro
	549-68-8	octaverina
	550-81-2	amopirochina
	574-77-6	papaverolina
	635-05-2	pamachina
	1131-64-2	debrisochina
	1531-12-0	norlevorfanolo
	1748-43-2	tretinio tosilato
	1776-83-6	chintiofos
	2154-02-1	metofolina
	2545-24-6	niceverina
	2545-39-3	clamossichina
	2768-90-3	chinaldina cerulea
	3176-03-2	drotebanolo
	3253-60-9	laudexio metilsolfato
	3684-46-6	brossaldina
	3811-56-1	aminochinuride
	3820-67-5	glafenina
	4008-48-4	nitroxolina
	4298-15-1	clotochina
	4310-89-8	edachinio cloruro
	5541-67-3	tilichinolo
	5714-76-1	quinetalato
	7175-09-9	tilbrochinolo
	7270-12-4	clochinato
	10023-54-8	aminochinolo
	10061-32-2	levofenacilmorfano
	10351-50-5	lenichinsina
	10539-19-2	moxaverina
	13007-93-7	cuproxolina
	13425-92-8	amichinsina
	13757-97-6	chinprenalina
	14009-24-6	drotaverina
	15301-40-3	actinochinolo
	15599-52-7	brochinaldolo
	15686-38-1	carbazocina
	18429-69-1	memotina
	18429-78-2	famotina
	18507-89-6	decochinato
	19056-26-9	chidecamina
	21738-42-1	oxamnichina
	22407-74-5	bisobrina
	23779-99-9	floctafenina
	23910-07-8	mebichina
	24526-64-5	nomifensina
	30418-38-3	tretochinolo
	36309-01-0	dimemorfano
	37517-33-2	esprochina
	40034-42-2	rosoxacina
	40692-37-3	tisoquone
	42408-82-2	butorfanolo
	42465-20-3	acechinolina
	53230-10-7	meflochina
	53400-67-2	tichinamide
	54063-29-5	cicarperone
	54340-63-5	clofeverina
	55150-67-9	climiqualina
	55299-11-1	ichindamina
	56717-18-1	isotichimide
	57695-04-2	sitamachina
	59889-36-0	ciprefadol
	61563-18-6	sochinololo
	64039-88-9	nicafenina
	64228-81-5	atracurio besilato
	67165-56-4	diclofensina
	72714-74-0	viqualina
	72714-75-1	ivoqualina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 90	(seguito)	
	74129-03-6	tebuchina
	76252-06-7	nicainoprolo
	76568-02-0	flosechinano
	77086-21-6	dizocilpina
	77472-98-1	pipequalina
	79798-39-3	ketorfanolo
	82768-85-2	quinaprilat
	82924-71-8	veradoline
	83863-79-0	florifenina
	85441-61-8	quinapril
	86073-85-0	chinacainolo
	90402-40-7	abanochile
	90828-99-2	itrocainide
	91188-00-0	merafloxacin
	96946-42-8	cisatracurio besilato
	103775-10-6	moexipril
	103775-14-0	moexiprilato
	105956-97-6	clinafloxacina
	106635-80-7	tafenochina
	106819-53-8	dossacurio cloruro
	106861-44-3	mivacurio cloruro
	114417-20-8	alilusem
	120443-16-5	verlukast
	127254-12-0	sitaefloxacina
	127294-70-6	balofloxacina
	128253-31-6	veliflapon
	136668-42-3	quiflapone
	139233-53-7	zelandopam
	139314-01-5	chilostigmina
	141388-76-3	besifloxacin
	141725-88-4	cecefloxacina
	143383-65-7	premafloxacina
	143664-11-3	elacridar
	146362-70-1	meclinertant
	147511-69-1	pitavastatina
	149759-26-2	pinokalant
	151096-09-2	moxifloxacina
	154652-83-2	tezampanel
	158966-92-8	montelukast
	159989-64-7	nelfinavir
	167887-97-0	olamufloxacina
	185055-67-8	ferroquine
	194804-75-6	garenoxacina
	195532-12-8	pradofloxacina
	197509-46-9	laniquidar
	206873-63-4	tariquidar
	213998-46-0	cloruro di gantacurium
	241800-98-6	zoniporide
	242478-37-1	solifenacina
	245765-41-7	ozenoxacin
	257933-82-7	pelitinib
	262352-17-0	torcetrapib
	378746-64-6	nemonoxacin
	412950-08-4	rilapladib
	445041-75-8	tiliquinatine
	540769-28-6	palosuran
	697761-98-1	elvitegravir
	698387-09-6	neratinib
	863029-99-6	balamapimod
	871224-64-5	almorexant
2933 53 10	50-06-6	fenobarbital
	57-30-7	fenobarbital sodico
	57-44-3	barbital
	144-02-5	barbital sodico
2933 53 90	52-31-3	ciclobarbital
	52-43-7	allobarbital
	57-43-2	amobarbital
	76-73-3	secobarbital
	76-74-4	pentobarbital
	77-26-9	butalbital
	115-38-8	metilfenobarbital
	125-40-6	secbutabarbital
	2430-49-1	vinilbital
2933 54 00	50-11-3	metarbital
	56-29-1	esobarbital

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 54 00	(seguito)	
	76-23-3	tetrabarbital
	77-02-1	aprobarbital
	115-44-6	talbutale
	125-42-8	vinbarbital
	143-82-8	probarbital sodico
	151-83-7	metoesital
	357-67-5	fetarbitale
	467-36-7	tialbarbitale
	467-38-9	tiotetrabarbital
	467-43-6	metiturale
	509-86-4	eptarbarb
	561-83-1	nealbarbital
	561-86-4	brallobarbital
	744-80-9	benzobarbital
	841-73-6	bucolomo
	960-05-4	carbubarbo
	2409-26-9	prazitone
	2537-29-3	prossibarbal
	4388-82-3	barbexaclone
	13246-02-1	febarbamato
	15687-09-9	difebarbamato
	27511-99-5	eterobarbo
2933 55 00	72-44-6	metaqualone
	340-57-8	mecloqualone
	34758-83-3	zipeprolo
	61197-73-7	loprazolam
2933 59 10	333-41-5	dimpilato
2933 59 95	50-44-2	mercaptopurina
	51-21-8	fluorouracile
	51-52-5	propiltiouracile
	54-91-1	pipobromano
	56-04-2	metiltiouracile
	58-14-0	pirimetamina
	58-32-2	dipiridamolo
	59-05-2	metotrexato
	65-86-1	acido orotico
	66-75-1	uramustina
	68-88-2	idroxizina
	71-73-8	tiopental sodico
	82-92-8	ciclizina
	82-93-9	clorciclizina
	82-95-1	buclicizina
	90-89-1	dietilcarbamazina
	91-85-0	tonzilamina
	115-63-9	exociclo metilsolfato
	121-25-5	amprolio
	125-53-1	oxifenciclimina
	141-94-6	esetidina
	153-87-7	oxipertina
	154-42-7	tioguanina
	154-82-5	simetride
	298-55-5	clocinizina
	298-57-7	cinnarizina
	299-48-9	piperamide
	299-88-7	bentiamina
	299-89-8	acetiamina
	315-30-0	allopurinolo
	315-72-0	opipramolo
	396-01-0	triamterene
	446-86-6	azatioprina
	448-34-0	azaprocina
	510-90-7	butalital sodico
	522-18-9	clorbenzoxamina
	550-28-7	amisometradina
	553-08-2	tonzonio bromuro
	569-65-3	meclozina
	642-44-4	aminometradina
	738-70-5	trimetoprim
	857-62-5	anisopirrol
	1243-33-0	mefeclozina
	1480-19-9	fluanisone
	1649-18-9	azaperone
	1866-43-9	rolodina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	1897-89-8	piriqualone
	1977-11-3	perlapina
	2022-85-7	flucitosina
	2208-51-7	pelanserina
	2465-59-0	ossipurinolo
	2608-24-4	piposulfano
	2667-89-2	bisbentiamina
	2856-81-7	azabuperone
	3286-46-2	sulbutiamina
	3416-26-0	lidoflazina
	3432-99-3	folitixorin
	3601-19-2	ropizina
	3607-24-7	feniripolo
	3733-63-9	declossizina
	4004-94-8	zolertina
	4015-32-1	quazodina
	4052-13-5	cloperidone
	4214-72-6	isaxonina
	4774-24-7	chipazina
	5011-34-7	trimetazidina
	5061-22-3	nafiverina
	5221-49-8	pirimitato
	5234-86-6	azachinzolo
	5334-23-6	tisopurina
	5355-16-8	diaveridina
	5522-39-4	difluanazina
	5581-52-2	tiamiprina
	5587-93-9	ampirimina
	5626-36-8	nonapirimina
	5636-92-0	piclossidina
	5714-82-9	triclofenolo piperazina
	5786-21-0	clozapina
	5984-97-4	iodotiouracile
	6981-18-6	ormetoprim
	7008-00-6	dimetolizina
	7008-18-6	iminofenimide
	7077-33-0	febuverina
	7432-25-9	etaqualone
	8063-28-3	ribaminolo
	10001-13-5	pesantel
	10402-90-1	eprazinone
	12002-30-1	piperazina calcio edetato
	13665-88-8	mopidamolo
	14222-46-9	piritidio bromuro
	14728-33-7	terossalene
	15421-84-8	trapidil
	15534-05-1	pipratecolo
	15793-38-1	chinazosina
	17692-23-8	bentipimina
	17692-31-8	dropropizina
	17692-34-1	etodrossizina
	18694-40-1	epirizolo
	19562-30-2	acido piromidico
	19794-93-5	trazodone
	20326-12-9	mepiprazolo
	20326-13-0	tolpiprazolo
	21416-67-1	razoxano
	21560-58-7	pichizile
	21560-59-8	ochizile
	22457-89-2	benfotiamina
	22760-18-5	proquazone
	23476-83-7	prospidio cloruro
	23790-08-1	mossiprachina
	23887-41-4	cinepazet
	23887-46-9	cinepazide
	23887-47-0	cinpropazide
	24219-97-4	mianserina
	24360-55-2	milipertina
	24584-09-6	dexrazoxano
	25509-07-3	cloroqualone
	26070-23-5	trazitilina
	26242-33-1	vintiamolo
	27076-46-6	alpertina
	27315-91-9	pipebuzone
	27367-90-4	niaprazina
	28610-84-6	rimazolio metilsolfato

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	28797-61-7	pirenzepina
	31729-24-5	enipirazolo
	32665-36-4	eprozino
	33453-23-5	ciproquazone
	34661-75-1	urapidil
	35265-50-0	perachinsina
	35795-16-5	trimazosina
	36505-84-7	buspirone
	36518-02-2	diproqualone
	36531-26-7	oxantel
	36590-19-9	amocarzina
	37554-40-8	fluquazone
	37750-83-7	rimoprogin
	37751-39-6	ciclazindolo
	37762-06-4	zaprinast
	38304-91-5	minoxidil
	39186-49-7	pirolazamide
	39640-15-8	piberalina
	39809-25-1	penciclovir
	40507-23-1	fluproquazone
	41340-39-0	impacarzina
	41964-07-2	tolimidone
	42021-34-1	biriperone
	42061-52-9	pumitepa
	42471-28-3	nimustina
	50335-55-2	mezilamina
	50892-23-4	acido pirinixico
	51481-62-0	bucainide
	51493-19-7	cinprazolo
	51940-44-4	acido pipemidico
	52128-35-5	trimetrexato
	52196-22-2	ketotrexato
	52212-02-9	pipecuronio bromuro
	52395-99-0	belarizina
	52468-60-7	flunarizina
	52618-67-4	tioperidone
	52942-31-1	etoperidone
	53131-74-1	ciapilomo
	53808-87-0	tetroxoprim
	54063-23-9	acido cinepazico
	54063-30-8	ciltoprazina
	54063-38-6	fenaperone
	54063-39-7	fenetradil
	54063-58-0	toprilidina
	54188-38-4	metralindolo
	54340-64-6	fluciprazina
	55149-05-8	pirolato
	55268-74-1	praziquantel
	55300-29-3	antrafenina
	55477-19-5	iprozilamina
	55485-20-6	acaprazina
	55779-18-5	arprinocide
	55837-13-3	piclopastina
	55837-17-7	brindoxima
	55837-20-2	alofuginone
	56066-19-4	aditerene
	56066-63-8	aditoprim
	56287-74-2	afloqualone
	56518-41-3	brodimoprima
	56693-13-1	mociprazina
	56693-15-3	terciprazina
	56739-21-0	nitraquazone
	56741-95-8	bropirimina
	57132-53-3	proglumetacina
	57149-07-2	naftopidile
	58602-66-7	aminopterina sodica
	59184-78-0	buquinerano
	59277-89-3	aciclovir
	59752-23-7	benderizina
	59989-18-3	eniluracil
	60104-30-5	orazamide
	60607-34-3	oxatomide
	60662-19-3	nilprazolo
	60762-57-4	pirlindolo
	60763-49-7	cinnarizina clofibrato
	61337-87-9	esmirtazapina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	61422-45-5	carmofur
	62052-97-5	bumepidile
	62973-76-6	azanidazolo
	62989-33-7	sapropterina
	64019-03-0	doqualast
	64204-55-3	esaprazolo
	65089-17-0	pirinixil
	65329-79-5	mobenzoxamina
	65950-99-4	pirchinoxolo
	66093-35-4	talmetoprim
	66172-75-6	verofillina
	67121-76-0	fluperlapina
	67227-55-8	primidololo
	67254-81-3	peradoxima
	67469-69-6	vanosserina
	68475-42-3	anagrelide
	68576-86-3	enciprazina
	68741-18-4	buterizina
	68902-57-8	metioprim
	69017-89-6	ipexidina
	69372-19-6	pemirolast
	69479-26-1	pirepololo
	70018-51-8	quazalone
	70312-00-4	tolnapersina
	70458-92-3	pefloxacina
	70458-96-7	norfloxacina
	71576-40-4	aptazapina
	72141-57-2	losulazina
	72444-62-3	perafensina
	72732-56-0	piritrexima
	72822-12-9	dapiprazolo
	73090-70-7	epioproprim
	74011-58-8	enoxacina
	74050-98-9	ketanserina
	75184-94-0	fenprinast
	75438-57-2	mossonidina
	75444-65-4	pirenperone
	75558-90-6	amperozide
	75689-93-9	imanixil
	75859-04-0	rimcazolo
	76330-71-7	altanserina
	76536-74-8	buquiterina
	76600-30-1	nosantina
	76696-97-4	rofelodina
	76716-60-4	fluprazina
	77197-48-9	quinezamide
	78208-13-6	zolenzepina
	78299-53-3	tiacrilast
	79467-23-5	mioflazina
	79644-90-9	vebufloxacina
	79660-72-3	fleroxacina
	79781-95-6	rilapina
	79855-88-2	trechinsina
	80109-27-9	ciladopa
	80273-79-6	tefludazine
	80428-29-1	mafoprazina
	80433-71-2	calcio levofolinato
	80576-83-6	edatrexato
	80755-51-7	bunazosina
	81043-56-3	metrenperone
	82117-51-9	cinuperone
	82410-32-0	ganciclovir
	83366-66-9	nefazodone
	83881-51-0	cetirizina
	83928-76-1	gepirone
	84408-37-7	desciclovir
	84854-86-4	vanepirim
	85418-85-5	sunagrel
	85650-52-8	mirtazapine
	85673-87-6	revenast
	85721-33-1	ciprofloxacina
	86181-42-2	temelastina
	86304-28-1	buciclovir
	86393-37-5	amifloxacina
	86627-15-8	aronixile
	86627-50-1	lodinixil

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	86641-76-1	dibrosipidio cloruro
	86662-54-6	binizolast
	87051-46-5	butanserina
	87611-28-7	melchinast
	87729-89-3	seganserina
	87760-53-0	tandospirone
	88133-11-3	bemitradina
	88579-39-9	tasuldina
	89224-07-7	trenizine
	89224-08-8	flotrenizine
	89226-50-6	manidipine
	89303-63-9	atiprosina
	90808-12-1	divaplone
	92210-43-0	bemarinone
	93035-32-6	tamolarizine
	93106-60-6	enrofloxacin
	94192-59-3	lixazinone
	94386-65-9	pelrinone
	95520-81-3	elziverina
	95634-82-5	batelapina
	95635-55-5	ranolazina
	96164-19-1	peraclopone
	96478-43-2	irindalone
	96604-21-6	ocinaplone
	96914-39-5	actisomide
	97466-90-5	quinelorano
	98079-51-7	lomefloxacin
	98105-99-8	sarafloxacin
	98106-17-3	difloxacin
	98123-83-2	epsiprantel
	98207-12-6	lobuprofene
	98207-14-8	frabuprofen
	98631-95-9	sobuzoxano
	99291-25-5	levodropropizina
	100587-52-8	norfloxacin succinil
	101197-99-3	acitemato
	101477-55-8	lomerizina
	102280-35-3	bachiloprim
	103024-93-7	tiviciclovir
	104227-87-4	famciclovir
	104719-71-3	lorcinadol
	106400-81-1	lometrexolo
	106941-25-7	adefovir
	107361-33-1	enazadrem
	107736-98-1	umespirone
	108210-73-7	bifeprofene
	108319-06-8	temafloxacin
	108436-80-2	rocioclovir
	108612-45-9	mizolastina
	108674-88-0	idenast
	108785-69-9	lorpiprazolo
	109713-79-3	neldazosina
	110101-66-1	tirilazad
	110629-41-9	elbanizina
	110690-43-2	emitefur
	110871-86-8	sparfloxacin
	111786-07-3	prinossodano
	112398-08-0	danofloxacin
	112733-06-9	zenarestat
	112811-59-3	gatifloxacin
	113617-63-3	orbifloxacin
	113852-37-2	cidofovir
	113857-87-7	talotrexin
	114298-18-9	zalospirone
	115313-22-9	serazapina
	115762-17-9	ruzadolano
	116308-55-5	vatanidipina
	117414-74-1	midafotel
	117827-81-3	delfaprazina
	118420-47-6	tagorizina
	119514-66-8	lifarizina
	119687-33-1	iganidipina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	119914-60-2	grepafloxacin
	120770-34-5	draflazina
	123205-52-7	trelnarizina
	124265-89-0	omaciclovir
	124832-26-4	valaciclovir
	125363-87-3	carsatrina
	127266-56-2	adatanserina
	127759-89-1	lobucavir
	129716-58-1	dofequidar
	130018-77-8	levocetirizina
	130636-43-0	nifekalant
	130800-90-7	sipatrigina
	131635-06-8	sifaprazina
	131881-03-3	sunepitrone
	132449-46-8	lesopitrone
	132810-10-7	blonanserina
	133432-71-0	peldesina
	133718-29-3	revizinone
	133804-44-1	caldaret
	134208-17-6	mazapertina
	135637-46-6	atizoram
	136470-78-5	abacavir
	136816-75-6	atevirdina
	137234-62-9	voriconazolo
	137281-23-3	pemetrexed
	138117-50-7	leteprinim
	140945-32-0	mapinastina
	141549-75-9	indisetrone
	142217-69-4	entecavir
	143257-98-1	lerisetron
	146464-95-1	pralatrexato
	147127-20-6	tenofovir
	147149-76-6	nolatrexed
	147254-64-6	ranirestat
	148504-51-2	ripisartano
	149950-60-7	emivirina
	150378-17-9	indinavir
	150756-35-7	efletirizina
	151319-34-5	zaleplone
	152459-95-5	imatinib
	152939-42-9	opanixil
	153537-73-6	plevitrexed
	153808-85-6	cadrofloxacina
	154889-68-6	pibrozelesina
	156862-51-0	belaperidone
	164150-99-6	fandofloxacina
	167354-41-8	zosuquidar
	167933-07-5	flibanserina
	170912-52-4	donitriptan
	171714-84-4	darusentan
	175865-60-8	valganciclovir
	177036-94-1	ambrisentan
	183321-74-6	erlotinib
	186692-46-6	seliciclib
	187949-02-6	albaconazolo
	192725-17-0	lopinavir
	193681-12-8	alamifovir
	195157-34-7	valomaciclovir
	196612-93-8	falnidamol
	199463-33-7	revaprazan
	204267-33-4	feloprentan
	204697-65-4	olcegepant
	209799-67-7	forodesina
	210245-80-0	zonampanel
	220984-26-9	detiviciclovir
	244767-67-7	dapivirina
	247257-48-3	finasartan
	259525-01-4	enecadina
	269055-15-4	etravirina
	274693-27-5	ticagrelor
	288383-20-0	cediranib
	290297-26-6	netupitant

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	306296-47-9	vicriviroc
	309913-83-5	talmapimod
	324758-66-9	sabiporide
	330784-47-9	avanafil
	334476-46-9	vestipitant
	336113-53-2	ispinesib
	354813-19-7	balicatib
	356057-34-6	darapladib
	380843-75-4	bosutinib
	387867-13-2	tandutinib
	402595-29-3	etriciguat
	414910-27-3	casopitant
	425637-18-9	sotrastaurin
	441798-33-0	macitentan
	443144-26-1	pruvanserina
	443913-73-3	vandetanib
	486460-32-6	sitagliptin
	500287-72-9	rilpivirina
	501000-36-8	dutacatib
	502422-74-4	figopitant
	569351-91-3	dasantafile
	625115-55-1	riociguat
	641571-10-0	nilotinib
	668270-12-0	linagliptin
	686344-29-6	otenabant
	763113-22-0	olaparib
	791828-58-5	aderbasib
	827318-97-8	danusertib
	839712-12-8	cariprazine
	840486-93-3	adipiplon
	849550-05-6	cevipabulin
	850649-61-5	alogliptin
	859212-16-1	bafetinib
2933 69 40	100-97-0	metenamina
2933 69 80	51-18-3	tretamina
	87-90-1	simclosene
	500-42-5	clorazani
	537-17-7	amanozina
	609-78-9	cicloguanile embonato
	645-05-6	altretamina
	937-13-3	oteracil
	2244-21-5	troclosene potassico
	3378-93-6	clociguanile
	5580-22-3	oxonazina
	13957-36-3	meladrazina
	15585-71-4	brometenamina
	15599-44-7	spirazina
	27469-53-0	almitrina
	35319-70-1	tiazurile
	57381-26-7	irsogladina
	63119-27-7	anitrazafene
	66215-27-8	ciromazina
	68289-14-5	metrazifone
	69004-03-1	toltrazuril
	69004-04-2	ponazuril
	84057-84-1	lamotrigina
	92257-40-4	dizatrifone
	98410-36-7	palatrigina
	101831-36-1	clazurile
	101831-37-2	diclazurile
	103337-74-2	letrazurile
	108258-89-5	sulazurile
	128470-15-5	melarsomina
	179756-85-5	eptapirone
	187393-00-6	bemotrizinol
	775351-65-0	imeglimin
2933 72 00	125-64-4	metiprilone
	22316-47-8	clobazam
2933 79 00	69-25-0	eledoisina
	77-04-3	piritildione
	98-79-3	acido pidolico
	125-13-3	oxifenisatina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 79 00	(seguito)	
	125-33-7	primidone
	134-37-2	amfenidone
	467-90-3	etipicone
	1910-68-5	metisazone
	1980-49-0	felipirina
	2261-94-1	flucarbrile
	7491-74-9	piracetam
	17650-98-5	ceruletide
	17692-37-4	fantridone
	18356-28-0	rolziracetam
	21590-91-0	omidolina
	21590-92-1	etomidolina
	21766-53-0	acido iolidonico
	22136-26-1	amedalina
	22365-40-8	triflubazam
	26070-78-0	ubisindina
	29342-05-0	ciclopirox
	31842-01-0	indoprofene
	33996-58-6	etiracetam
	35115-60-7	teprotide
	41729-52-6	dezaguanina
	43200-80-2	zopiclone
	50516-43-3	nofecainide
	51781-06-7	carteololo
	53086-13-8	dexindoprofene
	53179-13-8	pirfenidone
	54063-34-2	cofisatina
	54935-03-4	sulisatina
	59227-89-3	laurocapram
	59776-90-8	dupracetam
	60719-84-8	amrinone
	61413-54-5	rolipram
	62613-82-5	oxiracetam
	63610-08-2	indobufene
	63958-90-7	nonatimulina
	65008-93-7	bometololo
	67199-66-0	danichidone
	67542-41-0	imuracetam
	67793-71-9	drachinololo
	68497-62-1	pramiracetam
	68550-75-4	cilostamide
	72332-33-3	procaterolo
	72432-10-1	aniracetam
	73725-85-6	lidanserina
	73963-72-1	cilostazolo
	74436-00-3	geclosporina
	77191-36-7	nefiracetam
	77862-92-1	falipamil
	78415-72-2	milrinone
	78466-70-3	zomebazam
	78466-98-5	razobazam
	81840-15-5	vesnarinone
	82209-39-0	piraxelato
	84088-42-6	rochinimex
	84629-61-8	darenzepina
	84901-45-1	doliracetam
	85136-71-6	tilisololo
	85175-67-3	zatebradina
	86541-75-5	benazepril
	86541-78-8	benazeprilato
	88124-26-9	adosopina
	88124-27-0	etazepina
	88296-61-1	medorinone
	90098-04-7	rebamipide
	91374-21-9	ropinirolo
	97205-34-0	nebracetam
	100510-33-6	adibendano
	100643-96-7	indolidano
	101193-40-2	chinotolast
	102669-89-6	saterinone
	102767-28-2	levetiracetam

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 79 00	(seguito)	
	102791-47-9	nanterinone
	103880-26-8	brefonalol
	103997-59-7	selprazina
	105431-72-9	linopirdina
	106730-54-5	olprinone
	108310-20-9	pirodomast
	109214-55-3	libenzapril
	109859-78-1	cilobradina
	110958-19-5	fasoracetam
	113957-09-8	cebaracetam
	114485-92-6	pidolacetamololo
	120551-59-9	crilvastatina
	122852-42-0	alosetron
	126100-97-8	dimiracetam
	128326-80-7	nicoracetam
	128486-54-4	lurosetron
	129300-27-2	fabesetron
	129722-12-9	aripiprazolo
	133737-32-3	pagoclone
	134143-28-5	glaspimod
	135548-15-1	oxeclosporina
	135729-56-5	palonosetron
	138506-45-3	pidobenzone
	138729-47-2	eszopiclone
	142139-60-4	lapisteride
	143343-83-3	toborinone
	143943-73-1	lirequinil
	145733-36-4	tasosartano
	147568-66-9	carmoterolo
	148396-36-5	fradafibano
	148905-78-6	bexlosteride
	149503-79-7	lefradafibano
	155974-00-8	ivabradina
	156001-18-2	embusartano
	160135-92-2	gemopatrilat
	161982-62-3	depreotide
	163222-33-1	ezetimibe
	163250-90-6	orbofibano
	180694-97-7	mimopezil
	182821-27-8	daglutril
	187523-35-9	flindokalner
	188968-51-6	cilengitide
	189691-06-3	bremelanotide
	191732-72-6	lenalidomide
	192185-72-1	tipifarnib
	194413-58-6	semaxanib
	248281-84-7	laquinimod
	248282-01-1	paquinimod
	254964-60-8	tasquinimod
	312753-06-3	indacaterolo
	357336-20-0	brivaracetam
	357336-74-4	seletracetam
	380917-97-5	perampanel
	405169-16-6	dovitinib
	425386-60-3	semagacestat
	449811-01-2	pamapimod
	461443-59-4	aplaviroc
	473289-62-2	ilepatril
	503612-47-3	apixaban
	515814-01-4	voclosporin
	536748-46-6	eribaxaban
	552292-08-7	rolapitant
	557795-19-4	sunitinibo
	579475-18-6	orvepitant
	813452-18-5	carmegliptin
2933 91 10	58-25-3	clordiazepossido
2933 91 90	146-22-5	nitrazepam
	439-14-5	diazepam
	604-75-1	oxazepam
	846-49-1	lorazepam
	846-50-4	temazepam
	848-75-9	lormetazepam
	1088-11-5	nordazepam
	1622-61-3	clonazepam

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 91 90	(seguito)	
	1622-62-4	flunitrazepam
	2011-67-8	nimetazepam
	2894-67-9	delorazepam
	2898-12-6	medazepam
	2955-38-6	prazepam
	3563-49-3	pirovalerone
	3900-31-0	fludiazepam
	10379-14-3	tetrazepam
	17617-23-1	flurazepam
	22232-71-9	mazindolo
	23092-17-3	alazepam
	28911-01-5	triazolam
	28981-97-7	alprazolam
	29177-84-2	etile loflazepato
	29975-16-4	estazolam
	36104-80-0	camazepam
	52463-83-9	pinazepam
	59467-70-8	midazolam
2933 99 20	82-88-2	fenindamina
2933 99 80	73-07-4	prazepina
	77-15-6	etoeptazina
	298-46-4	carbamazepina
	303-54-8	depramina
	469-78-3	meteptazina
	509-84-2	metetoeptazina
	739-71-9	trimipramina
	796-29-2	ketimipramina
	848-53-3	omoclorciclicina
	963-39-3	demossepam
	1159-93-9	clobenzepam
	1232-85-5	elantrina
	2898-13-7	sulazepam
	3426-08-2	prozapina
	4498-32-2	dibenzepina
	5571-84-6	nitrazepato potassico
	6196-08-3	elanzepina
	6829-98-7	imipraminossido
	10171-69-4	clazolam
	10321-12-7	propizepina
	10379-11-0	nortetrazepam
	15351-05-0	buzepide metioduro
	15687-07-7	ciprazepam
	21730-16-5	metapramina
	22345-47-7	tofisopam
	23047-25-8	lofepramina
	23980-14-5	etile dirazepato
	25967-29-7	flutoprazepam
	26304-61-0	azepindolo
	26308-28-1	ripazepam
	27432-00-4	mezepina
	28546-58-9	uldazepam
	28721-07-5	oscarbazepina
	28781-64-8	menitrazepam
	29176-29-2	lofendazam
	29331-92-8	licarbazepina
	29442-58-8	motrazepam
	31352-82-6	zolazepam
	33545-56-1	ciclopramina
	34482-99-0	fletazepam
	35142-68-8	omopipramolo
	35322-07-7	fosazepam
	36735-22-5	quazepam
	37115-32-5	adinazolam
	37669-57-1	arfendazam
	40762-15-0	doxefazepam
	42863-81-0	lopirazepam
	47206-15-5	enprazepina
	51037-88-8	tuclazepam
	52042-01-0	elfazepam
	52391-89-6	flutemazepam
	52829-30-8	proflazepam
	53716-46-4	anilopam
	54340-58-8	meptazinolo
	54663-47-7	tibezonio ioduro
	55299-10-0	pivossazepam

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	56030-50-3	trepipam
	57109-90-7	clorazepato dipotassico
	57435-86-6	premazepam
	57916-70-8	iclazepam
	58503-82-5	azipramina
	58581-89-8	azelastina
	58662-84-3	meclonazepam
	59009-93-7	carburazepam
	59467-77-5	climazolam
	60575-32-8	amezepima
	64098-32-4	zapirolam
	64294-95-7	setastina
	65400-85-3	etile carfluzepato
	66834-24-0	cianopramina
	67227-56-9	fenoldopam
	68318-20-7	verilopam
	69624-60-8	nelezaprina
	72522-13-5	eptazocina
	74847-35-1	pyronaridine
	75696-02-5	cinolazepam
	75991-50-3	dazepinil
	78755-81-4	flumazenil
	78771-13-8	sarmazenil
	80012-43-7	epinastina
	82059-50-5	dextofisopam
	82230-53-3	girisopam
	83166-17-0	tampramina
	83275-56-3	tiracizina
	83471-41-4	pincaidine
	84031-17-4	metaclazepam
	84379-13-5	bretazenil
	86273-92-9	tolufazepam
	87233-61-2	emedastina
	87646-83-1	lodazecar
	88768-40-5	cilazapril
	90139-06-3	cilazaprilato
	96645-87-3	erizepina
	98374-54-0	siltenzepina
	102771-12-0	nerisopam
	103420-77-5	devazepide
	104746-04-5	eslicarbazepina
	112108-01-7	ecopipam
	119520-05-7	zilpaterolo
	129618-40-2	nevirapina
	135381-77-0	flezelastina
	137332-54-8	tivirapina
	137975-06-5	mozavaptan
	141374-81-4	tarazepide
	144912-63-0	perzinfotel
	150408-73-4	pranazepide
	150683-30-0	tolvaptan
	168079-32-1	lixivaptan
	174391-92-5	mozenavir
	187602-11-5	sofigatran
	210101-16-9	conivaptan
	50-47-5	desipramina
	50-49-7	imipramina
	52-24-4	tiotepa
	52-62-0	pentolonio tartrato
	53-86-1	indometacina
	54-95-5	pentetrazolo
	55-65-2	guanetidina
	58-46-8	tetrabenazina
	63-12-7	benzchinamide
	68-76-8	triaziquone
	69-27-2	clorisondamina cloruro
	69-81-8	carbazocromo
	77-14-5	proeptazina
	77-37-2	prociclidina
	83-89-6	mepacrina
	84-12-8	fanchinone
	86-54-4	idralazina
	90-45-9	aminoacridina
	92-62-6	proflavina
	98-96-4	pirazinamide

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	130-81-4	chindonio bromuro
	147-85-3	prolina
	300-22-1	medazomide
	302-49-8	uredipa
	303-49-1	clomipramina
	316-15-4	bucricaina
	321-64-2	tacrina
	363-13-3	benepazone
	389-08-2	acido nalidixico
	428-37-5	profadol
	436-40-8	inproquone
	442-16-0	etacridina
	442-52-4	clemizolo
	484-23-1	diidralazina
	487-79-6	acido kainico
	493-80-1	istapirrodina
	493-92-5	prolintano
	496-38-8	midamalina
	524-81-2	mebidrolina
	545-80-2	poldina metilsolfato
	561-43-3	ossipirronio bromuro
	596-51-0	glicopirronio bromuro
	621-72-7	bendazolo
	642-72-8	benzidamina
	911-65-9	etonitazene
	968-63-8	butinolina
	1018-34-4	trepirio ioduro
	1050-48-2	benzilonio bromuro
	1222-57-7	zolimidina
	1239-45-8	omidio bromuro
	1661-29-6	meturedipa
	1830-32-6	azintamide
	1845-11-0	nafossidina
	1980-45-6	benzodepa
	2030-63-9	clofazimina
	2056-56-6	cinnopentazone
	2201-39-0	roliciclidina
	2210-77-7	pirocaina
	2235-90-7	etriptamina
	2423-66-7	chindossina
	2440-22-4	drometrizolo
	2609-46-3	amiloride
	2829-19-8	roliciprina
	3147-75-9	octrizolo
	3277-59-6	mimbano
	3478-15-7	etipirio ioduro
	3551-18-6	acetriptina
	3612-98-4	trossipirrolio tosilato
	3614-47-9	idracarbazina
	3689-76-7	clormidazolo
	3734-12-1	esopirronio bromuro
	3734-17-6	prodilidina
	3818-88-0	triciclamolo cloruro
	3861-76-5	clonitazene
	3896-11-5	bumetrizolo
	4350-09-8	oxitriptano
	4533-39-5	nitracrina
	4630-95-9	prifinio bromuro
	4755-59-3	clodazon
	4757-49-7	monometacrina
	4757-55-5	dimetacrina
	4774-53-2	botiacrina
	5034-76-4	indossolo
	5214-29-9	ampizina
	5220-68-8	clochinozina
	5310-55-4	clomacrano
	5370-41-2	pridefina
	5467-78-7	fenamolo
	5534-95-2	pentagastrina
	5560-72-5	iprindolo
	5633-16-9	leiopirrolo
	5980-31-4	esedina
	6187-50-4	tolchinzolo
	6306-71-4	lobendazolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	6503-95-3	triampizina
	6804-07-5	carbadox
	7007-92-3	cetoesazina
	7008-14-2	idrossindasato
	7008-15-3	idrossindasolo
	7009-68-9	piroxamina
	7009-69-0	pirofendano
	7009-76-9	triclazato
	7248-21-7	iprazocromo
	7527-91-5	acrisorcina
	10078-46-3	roletamide
	10355-14-3	bossidina
	10448-84-7	nitromifene
	13523-86-9	pindololo
	13539-59-8	azapropazone
	13696-15-6	benzopirronio bromuro
	14255-87-9	parbendazolo
	14368-24-2	trocimina
	14679-73-3	todralazina
	15180-02-6	acido amfonelico
	15301-68-5	fenarmano
	15301-89-0	chillifolina
	15574-49-9	mecarbinato
	15599-22-1	ciclopironio bromuro
	15686-51-8	clemastina
	15686-97-2	pirrolifene
	15687-33-9	metindizato
	15992-13-9	intrazolo
	15997-76-9	nonaperone
	16188-61-7	talastina
	16378-21-5	piroptina
	16401-80-2	delmetacina
	16506-27-7	bendamustina
	16870-37-4	amogastrina
	16915-79-0	mechidox
	17243-65-1	pirralconio bromuro
	17243-68-4	talossimina
	17259-75-5	osdralazina
	17289-49-5	tetridamina
	17411-19-7	dicarbina
	17716-89-1	pranosal
	19281-29-9	aptocaina
	20168-99-4	cinmetacina
	20187-55-7	bendazac
	20559-55-1	oxibendazolo
	21363-18-8	viminolo
	21626-89-1	diftalone
	21919-05-1	tretazicar
	22136-27-2	daledalina
	23249-97-0	procodazolo
	23271-63-8	amicibone
	23465-76-1	caroverina
	23694-81-7	mepindololo
	23696-28-8	olachindox
	24279-91-2	carboquone
	24622-72-8	amixetrina
	25126-32-3	sincalide
	25771-23-7	duometacina
	25803-14-9	clometacina
	26171-23-3	tolmetina
	26921-72-2	melizamo
	27035-30-9	oxametacina
	27050-41-5	clenpirina
	27314-77-8	drazidox
	27314-97-2	tirapazamina
	27737-38-8	mixidina
	28069-65-0	cuprimixina
	28598-08-5	cinocetramide
	30033-10-4	stercuronio ioduro
	30103-44-7	bumecaina
	30578-37-1	amezinio metilsolfato
	31386-24-0	amindocato
	31386-25-1	indocato
	31430-15-6	flubendazolo
	31431-39-7	mebendazolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	<i>(seguito)</i>	
	31431-43-3	ciclobenzazolo
	31793-07-4	pirprofene
	32195-33-8	bisbendazolo
	32211-97-5	ciclindolo
	33369-31-2	zomepirac
	33996-33-7	oxaceprolo
	34024-41-4	deboxamet
	34061-33-1	taclamina
	34301-55-8	isometamidio cloruro
	34499-96-2	temodox
	34966-41-1	cartazolato
	35135-01-4	benafentrina
	35452-73-4	ciprafamide
	35578-20-2	oxarbazolo
	35710-57-7	trizoxima
	35898-87-4	dilazep
	36121-13-8	burolilina
	36798-79-5	budralazina
	38081-67-3	carmantadina
	38101-59-6	oglufanide
	38609-97-1	cridaniod
	38821-80-6	rodocaina
	39544-74-6	benzotript
	39715-02-1	endralazina
	39731-05-0	carpindololo
	39862-58-3	strinolina
	40173-75-9	tofetridina
	40594-09-0	flucindolo
	40759-33-9	nolinio bromuro
	41094-88-6	tracazolato
	42116-77-8	deximafen
	42373-58-0	lotucaine
	42438-73-3	denpidazone
	42779-82-8	clopirac
	42835-25-6	flumequina
	43210-67-9	fenbendazolo
	47135-88-6	closiramina
	47487-22-9	acridorex
	49564-56-9	fazadinio bromuro
	50264-69-2	lonidamina
	50264-78-3	xinidamina
	50454-68-7	tolnidamina
	50528-97-7	xilobam
	50847-11-5	ibudilast
	51022-77-6	etazolato
	51037-30-0	acipimox
	51047-24-6	dimetipirio bromuro
	51152-91-1	butaclamolo
	51460-26-5	carbazoncromo solfonato sodico
	51987-65-6	desglugastrina
	52340-25-7	desclamolo
	52443-21-7	glucametacina
	53164-05-9	acemetacina
	53583-79-2	sultopride
	53597-27-6	fendosal
	53716-49-7	carprofene
	53716-50-0	osfendazolo
	53862-80-9	roxolonio metilsolfato
	53966-34-0	flossacrina
	54029-12-8	albendazolo ossido
	54063-27-3	biclofibrato
	54063-28-4	camiverina
	54063-37-5	etopindolo
	54063-41-1	fepromide
	54063-46-6	fexicaina
	54063-49-9	metamfazione
	54278-85-2	candocuronio ioduro
	54824-20-3	pinafide
	54867-56-0	bufrolina
	54965-21-8	albendazolo
	55050-95-8	isamoltan
	55242-77-8	triafungina
	55248-23-2	nebidrazina
	55837-25-7	buflomedil
	55843-86-2	miroprofene

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	55902-02-8	isamfazione
	56463-68-4	isoprazone
	56611-65-5	oxagrelato
	57262-94-9	setiptilina
	57645-05-3	sermetacina
	57775-29-8	carazololo
	57998-68-2	diaziquone
	58493-54-2	ritropirronium bromide
	59010-44-5	prizidilolo
	59198-18-4	imafen
	59252-59-4	guanazodina
	59338-93-1	alizapride
	59643-91-3	imessone
	59767-12-3	octastina
	60662-16-0	binedalina
	61484-38-6	pareptide
	61864-30-0	benolizima
	62087-72-3	pentigetide
	62228-20-0	butoprozina
	62510-56-9	picilorex
	62568-57-4	emideltide
	62571-86-2	captopril
	62625-18-7	pirogiride
	62658-63-3	bopindololo
	62732-44-9	ipidacrina
	62851-43-8	zidometacina
	63619-84-1	trioxifene
	63667-16-3	dribendazolo
	64000-73-3	pildralazina
	64057-48-3	oxifungina
	64118-86-1	azimexone
	64241-34-5	cadralazina
	64557-97-7	cinochidox
	64706-54-3	bepiridile
	64779-98-2	irolapride
	65222-35-7	pazelliptina
	65511-41-3	nantradol
	65884-46-0	ciadox
	66304-03-8	epicainide
	66535-86-2	lotrifene
	66608-04-6	rolgamidina
	66635-85-6	anirolac
	68786-66-3	triclabendazolo
	68788-56-7	etacepride
	69175-77-5	losindolo
	69635-63-8	amipizone
	69907-17-1	indopanolo
	70696-66-1	napirimus
	70704-03-9	vinconato
	70801-02-4	flutrolina
	70977-46-7	eflumast
	71048-87-8	levonantradol
	71119-11-4	bucindololo
	71195-57-8	bicifadina
	71675-85-9	amisulpride
	71680-63-2	dametralast
	72702-95-5	ponalrestat
	72741-87-8	tridolgosir
	72956-09-3	carvedilolo
	73384-60-8	sulmazolo
	73758-06-2	indorenato
	73865-18-6	nardeterolo
	74103-06-3	ketorolac
	74150-27-9	pimobendano
	74258-86-9	alacepril
	75176-37-3	zofenoprilato
	75272-39-8	nemonapride
	75522-73-5	dazidamina
	75847-73-3	enalapril
	76002-75-0	dazochinast
	76145-76-1	tomoxiprolo
	76263-13-3	fluzinamide
	76420-72-9	enalaprilato
	76530-44-4	azamulina
	76547-98-3	lisinopril

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	76953-65-6	dramedilolo
	77400-65-8	asocainolo
	77639-66-8	prinomide
	78459-19-5	adimololo
	78541-97-6	pichindone
	79152-85-5	acodazolo
	79282-39-6	rilozarone
	79700-61-1	dopropidile
	79700-63-3	fronepidile
	80125-14-0	remossipride
	80373-22-4	quinpirole
	80876-01-3	indolapril
	80883-55-2	enviradene
	81872-10-8	zofenopril
	82059-51-6	levotofisopam
	82626-01-5	alpidem
	82626-48-0	zolpidem
	82834-16-0	perindopril
	82924-03-6	pentopril
	82989-25-1	tazanolast
	83395-21-5	ridazololo
	84225-95-6	raclopride
	84226-12-0	eticlopride
	85622-93-1	temozolomide
	85622-95-3	mitozolomide
	85691-74-3	pirmagrel
	85793-29-9	eproxindine
	85856-54-8	moveltipril
	86111-26-4	zindossifene
	86140-10-5	neraminolo
	86315-52-8	isomazolo
	86386-73-4	fluconazolo
	86696-87-9	aganodina
	87034-87-5	bamaluzolo
	87056-78-8	chinagolide
	87269-97-4	ramiprilato
	87333-19-5	ramipril
	87344-06-7	amtolmetina guacile
	87679-37-6	trandolapril
	87679-71-8	trandolaprilato
	87936-75-2	tazadolene
	88069-67-4	pilsicainide
	88107-10-2	tomelukast
	88303-60-0	losoxantrone
	88578-07-8	imossiterolo
	89622-90-2	brinazarone
	90104-48-6	doreptide
	90509-02-7	luxabendazolo
	91077-32-6	dezinamide
	91441-23-5	piroxantrone
	91441-48-4	teloxantrone
	91618-36-9	ibafloxacina
	91753-07-0	mitochidone
	93479-96-0	alteconazolo
	93957-54-1	fluvastatina
	95104-27-1	tetrazolast
	95153-31-4	perindoprilato
	95355-10-5	domipizone
	95399-71-6	fosinoprilat
	96258-13-8	tribendilolo
	96440-63-0	famiraprinium chloride
	97110-59-3	trazio esilato
	97546-74-2	trossolamide
	98048-97-6	fosinopril
	98116-53-1	sulukast
	99011-02-6	imichimod
	99258-56-7	oxamisolo
	99323-21-4	inaperisone
	99593-25-6	rilmazafone
	100490-36-6	tosufloxacin
	101246-68-8	eptastigmina
	101975-10-4	zardaverina
	102676-47-1	fadrozolo
	103597-45-1	bisotrizolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	103844-77-5	necopidem
	103844-86-6	saripidem
	104340-86-5	leminoprazolo
	104485-01-0	trapencaina
	104675-35-6	suronacrina
	105102-20-3	liroldina
	105806-65-3	efegatrano
	106308-44-5	rufinamide
	106344-20-1	stannsoporfina
	106498-99-1	vintoperolo
	107489-37-2	timoctonano
	108391-88-4	orbutopril
	109623-97-4	gedocarnile
	110078-46-1	plerixafor
	110230-98-3	talaporfina
	110623-33-1	suritozolo
	111223-26-8	ceronapril
	111841-85-1	abecarnile
	112809-51-5	letrozolo
	113854-64-1	parodilol
	114432-13-2	fantofarone
	114517-02-1	foschidone
	114560-48-4	apaziquone
	114607-46-4	acitazanolest
	114856-44-9	oberadilolo
	115308-98-0	talimustina
	115344-47-3	siguazodan
	115956-12-2	dolasetron
	116057-75-1	idossifene
	116287-14-0	lanperisone
	116644-53-2	mibefradil
	117857-45-1	lorelezolo
	119610-26-3	aloracetam
	120081-14-3	goralatide
	120511-73-1	anastrozolo
	121104-96-9	celgosivir
	122332-18-7	mivobulina
	123018-47-3	atiprimod
	124027-47-0	velnacrine
	125974-72-3	intoplicina
	128270-60-0	bivalirudina
	129497-78-5	verteporfina
	129655-21-6	bizelesina
	129672-09-9	esafloxacin
	129731-10-8	vorozolo
	130610-93-4	niravolina
	130641-38-2	bindarit
	131741-08-7	simendano
	132036-88-5	ramosetron
	132640-22-3	andolast
	132722-73-7	calteridolo
	134523-00-5	atorvastatina
	135779-82-7	bamachimast
	136122-46-8	mipitrobano
	137862-53-4	valsartano
	137882-98-5	abitesartano
	139481-59-7	candesartano
	140661-97-8	deltibant
	141505-33-1	levosimendano
	142880-36-2	ilomastat
	143322-58-1	eletriptano
	144034-80-0	rizatriptano
	144510-96-3	pixantrone
	144701-48-4	telmisartano
	144702-17-0	pomisartano
	144875-48-9	resiquimod
	145158-71-0	tegaserod
	145375-43-5	mitiglinide
	146961-76-4	alatrofloxacin
	147059-72-1	trovafloxacin
	149606-27-9	soblidotina
	149682-77-9	talabostat
	151878-23-8	calcobutrolo
	153205-46-0	asimadolina
	153436-22-7	gavestinel

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	153438-49-4	dapitant
	153504-81-5	licostinel
	153804-05-8	prazosantan
	154082-13-0	omocianina
	156090-17-4	nortopixantrone
	156090-18-5	topixantrone
	156601-79-5	nepaprazolo
	156897-06-2	licofelone
	157476-77-2	lagatide
	158364-59-1	pumaprazolo
	158747-02-5	frovatriptano
	159776-69-9	cemadotina
	159776-70-2	melagatrano
	160146-17-8	finrozolo
	160970-54-7	silodosina
	162301-05-5	ecenofloxacin
	163451-80-7	talviralina
	169543-49-1	icrocaptide
	172732-68-2	varespladib
	173240-15-8	nemifitide
	175463-14-6	gemifloxacin
	176644-21-6	eniporide
	177469-96-4	implitapide
	178040-94-3	opaviralina
	179120-92-4	altiniclina
	179324-69-7	bortezomib
	179386-43-7	sumanirolo
	180064-38-4	minodronic acid
	180916-16-9	lasofoxifene
	182316-31-0	ataquimast
	186392-65-4	ingliforib
	188696-80-2	becampanel
	189198-30-9	pactimibe
	189752-49-6	motexafina
	192658-64-3	tasidotina
	192939-46-1	ximelagatran
	193273-66-4	capromorelina
	194798-83-9	fosfluconazolo
	198481-32-2	bazedoxifene
	201530-41-8	deferasirox
	203258-60-0	brostallicina
	204248-78-2	omiganan
	207993-12-2	pumafentrina
	215808-49-4	lemuteporfina
	219680-11-2	zabofloxacin
	227318-71-0	epetirimod
	227318-75-4	sotirimod
	229305-39-9	golotimod
	244081-42-3	rafabegron
	248919-64-4	linaprazan
	251562-00-2	tifuvirtide
	258818-34-7	larazotide
	259793-96-9	favipiravir
	261944-46-1	soraprazan
	272105-42-7	disitertide
	274901-16-5	vildagliptina
	284019-34-7	denibulin
	284041-10-7	rostaporfina
	355151-12-1	rotigaptide
	361442-04-8	saxagliptina
	393105-53-8	tiplasinin
	394730-60-0	boceprevir
	396091-73-9	pasireotide
	402957-28-2	telaprevir
	404950-80-7	panobinostat
	404951-53-7	dacinostat
	481629-87-2	aleplasinin
	481631-45-2	diaplasinin
	481658-94-0	dirilotapide
	483369-58-0	denagliptin
	497221-38-2	rusalatide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	533927-56-9	atilmotina
	571170-77-9	laropiprant
	616202-92-7	lorcaserin
	620948-93-8	vabicaserin
	625114-41-2	piragliatin
	637328-69-9	tanogitran
	649735-63-7	brivanib alaninato
	794466-70-9	vernakalant
	803712-67-6	obatoclax
	848084-83-3	tigapotide
	868771-57-7	melogliptin
	871576-03-3	flovagatran
	872178-65-9	rabeximod
2934 10 00	61-57-4	niridazolo
	73-09-6	etozolina
	96-50-4	aminotiazolo
	140-40-9	aminotrozolo
	148-79-8	tiabendazolo
	444-27-9	timonacic
	473-30-3	tiazosolfone
	490-55-1	amifenazolo
	500-08-3	forminitrazolo
	533-45-9	clometiazolo
	553-13-9	zolamina
	962-02-7	nitrodano
	3570-75-0	nifurtiazolo
	3810-35-3	tenonitrozolo
	5028-87-5	antazonite
	6469-36-9	cloprotiazolo
	13409-53-5	podilfene
	13471-78-8	beclotiamina
	15387-18-5	fezatione
	17243-64-0	piprozolina
	17969-20-9	acido fenclozico
	17969-45-8	brofezile
	18046-21-4	fentiazac
	21817-73-2	bidimazio ioduro
	24840-59-3	pretamazio ioduro
	26097-80-3	cambendazolo
	27826-45-5	libecillide
	29952-13-4	peratizolo
	30097-06-4	tidiacico
	30709-69-4	acido tizoprolico
	39832-48-9	tazololo
	51287-57-1	denotivir
	53943-88-7	letosteina
	54147-28-3	tebatizolo
	54657-96-4	nifuralide
	55981-09-4	nitazoxanide
	56355-17-0	zoliprofene
	56784-39-5	ozolinone
	60084-10-8	tiazofurina
	61990-92-9	benpenolisina
	64179-54-0	timofibrato
	68377-92-4	arotinololo
	69014-14-8	tiotidina
	70529-35-0	itazigrel
	71079-19-1	timegadina
	71119-10-3	lotifazolo
	71125-38-7	melossicam
	74531-88-7	tiossamast
	74604-76-5	enoxamast
	74772-77-3	ciglitazone
	76824-35-6	famotidina
	76963-41-2	nizatidina
	77519-25-6	desetozolina
	79069-94-6	fanetizolo
	79714-31-1	risarestat
	80830-42-8	rentiaprill
	82114-19-0	amflutizolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 10 00	(seguito)	
	82159-09-9	epalrestat
	84233-61-4	nesosteina
	85604-00-8	zaltidina
	91257-14-6	tuvatidina
	93738-40-0	ralitolina
	97322-87-7	troglitazone
	100417-09-2	timirdina
	101001-34-7	pamicogrel
	103181-72-2	guaisteina
	104777-03-9	asobamast
	105292-70-4	alonacic
	105523-37-3	tiprotimod
	107902-67-0	tazofelone
	109229-58-5	englitazone
	111025-46-8	pioglitazone
	119637-67-1	moquisteina
	121808-62-6	pidotimod
	122320-73-4	rosiglitazone
	122946-43-4	telmesteina
	128312-51-6	cinalukast
	130112-42-4	mivotilato
	136381-85-6	lintitript
	136468-36-5	foropafant
	138511-81-6	icodulina
	138742-43-5	zankirene
	139226-28-1	darbufelone
	141200-24-0	darglitazone
	144060-53-7	febuxostat
	145739-56-6	tetomilast
	149079-51-6	cartasteina
	153242-02-5	aseripide
	155213-67-5	ritonavir
	161600-01-7	netoglitazone
	182760-06-1	ravuconazolo
	185106-16-5	acotiamide
	185428-18-6	rivoglitazone
	199113-98-9	balaglitazone
	213411-83-7	edaglitazone
	223132-37-4	efatutazone
	223673-61-8	mirabegron
	239101-33-8	deferitrin
	241479-67-4	isavuconazolo
	280782-97-0	managlinat dialanetil
	300832-84-2	ciluprevir
	302962-49-8	dasatinib
	338990-84-4	isavuconazonium chloride
	341028-37-3	cloruro di alagebrium
	342026-92-0	sipoglitazar
	447406-78-2	sodelglitazar
	501948-05-6	rosabulin
	544417-40-5	capadenoson
	607723-33-1	lobeglitazone
	760937-92-6	teneligliptin
	790299-79-5	masitinib
2934 20 80	95-27-2	dimazolo
	514-73-8	ditiazanina ioduro
	1744-22-5	riluzolo
	15599-36-7	aletazolo
	26130-02-9	frentizolo
	32527-55-2	tiamide
	49785-74-2	supidimide
	61570-90-9	tioxidazolo
	70590-58-8	etramamina
	75889-62-2	fostedil
	76816-33-6	tazeprofen
	77528-67-7	manozodil
	79071-15-1	tazasubrato
	95847-70-4	ipsapirone
	95847-87-3	revospirone
	100035-75-4	evandamina
	104383-17-7	sabeluzolo
	104632-26-0	pramipexolo
	110703-94-1	zopolrestat
	144665-07-6	lubeluzolo
	146939-27-7	ziprasidone

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 20 80	(seguito)	
	150915-41-6	perospirone
	154189-40-9	sibenadet
	176975-26-1	izonsteride
	245116-90-9	lidorestat
	367514-87-2	lurasidone
	848344-36-5	bentamapimod
	870093-23-5	talarozole
2934 30 10	50-52-2	tioridazina
	1420-55-9	tietilperazina
2934 30 90	50-53-3	clorpromazina
	58-34-4	tiazinamio metilsolfato
	58-37-7	aminopromazina
	58-38-8	proclorperazina
	58-39-9	perfenazina
	58-40-2	promazina
	60-87-7	prometazina
	60-89-9	pecazina
	60-91-3	dietazina
	60-99-1	levomepromazina
	61-00-7	acepromazina
	61-01-8	metopromazina
	69-23-8	flufenazina
	84-01-5	clorproetazina
	84-04-8	pipamazina
	84-06-0	tiopropazato
	84-08-2	paratiazina
	84-96-8	alimemazina
	92-84-2	fenotiazina
	117-89-5	trifluoperazina
	145-54-0	propiromazina bromuro
	146-54-3	triflupromazina
	362-29-8	propiomazina
	388-51-2	metofenazato
	477-93-0	dimetoxanato
	518-61-6	dacemazina
	522-00-9	profenamina
	522-24-7	fenetazina
	523-54-6	etimemazina
	653-03-2	butaperazina
	800-22-6	cloracizina
	1759-09-7	levometiomeprazina
	1982-37-2	metdilazina
	2622-26-6	periciazina
	2622-30-2	carfenazina
	2622-37-9	trifluomeprazina
	2751-68-0	acetofenazina
	3546-03-0	ciamemazina
	3689-50-7	oxomemazina
	3819-00-9	piperacetazina
	3833-99-6	omofenazina
	5588-33-0	mesoridazina
	7009-43-0	metiomeprazina
	7220-56-6	flutiazina
	7224-08-0	imiclopazina
	13093-88-4	perimetazina
	13461-01-3	aceprometazina
	13799-03-6	acido protizinico
	13993-65-2	acido metiazinico
	14008-44-7	metopimazina
	14759-04-7	oxiridazina
	14759-06-9	solforidazina
	15302-12-2	dimelazina
	16498-21-8	ossaflumazina
	17692-26-1	ciclofenazina
	23492-69-5	sopitazina
	24527-27-3	spiclomazina
	28532-90-3	furomazina
	29216-28-2	mequitazina
	30223-48-4	fluacizina
	31883-05-3	moracizina
	33414-30-1	ftormetazina
	33414-36-7	ftorpropazina
	37561-27-6	fenoverina
	47682-41-7	flupimazina
	49864-70-2	azaclorzina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 30 90	(seguito) 54063-26-2 62030-88-0 101396-42-3 135003-30-4	azaftozina duoperone mequitamio ioduro apadolina
2934 91 00	134-49-6 357-56-2 634-03-7 2152-34-3 2207-50-3 24143-17-7 24166-13-0 27223-35-4 33671-46-4 34262-84-5 56030-54-7 57801-81-7 59128-97-1	fenmetrazina destromoramide fendimetrazina pemolina aminorex oxazolam cloxazolam ketazolam clotiazepam mesocarbo sufentanil brotizolam alossazolam
2934 99 60	67-45-8 86-12-4 113-59-7	furazolidone tenalidina clorprotixene
2934 99 90	50-18-0 50-91-9 53-31-6 53-84-9 54-42-2 58-63-9 59-14-3 59-39-2 59-63-2 61-19-8 61-80-3 67-20-9 68-91-7 70-00-8 70-07-5 70-10-0 77-12-3 80-77-3 86-14-6 91-79-2 91-80-5 95-25-0 113-53-1 115-55-9 115-67-3 119-96-0 125-45-1 127-48-0 132-89-8 135-58-0 139-91-3 140-65-8 144-12-7 147-94-4 148-65-2 303-69-5 309-29-5 314-03-4 318-23-0 320-67-2 339-72-0 350-12-9 362-74-3 364-98-7 441-61-2 467-84-5 467-86-7 469-81-8 477-80-5 479-50-5 482-15-5 493-78-7 494-14-4	ciclofosfamide flossuridina medibazina nadid idoxuridina inosina broxuridina piperoxano isocarboxazide adenosina fosfato zossazolamina nitrofurantoina trimetafano camsilato trifluridina mefenossalone ticlatone pentacinio cloruro clormezanone dietiltiambutene tenildiamina metapirilene clorzoxazone dosulepina fenitilone parametadione arstinolo azatepa trimetadione clortenoxazina mesulfen furaltadone pramocaina tiemonio ioduro citarabina cloropirilene protipendile doxapram pimetixene imolamina azacitidina levcicloserina sulfentina bucladesina diazossido etilmetiltiambutene fenadoxone diossafetile butirrato morferidina cinnofuradione lucantone isotipendile metafenilene clordimorina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	494-79-1	melarsoprolo
	524-84-5	dimetiltiambutene
	526-35-2	allometadione
	545-59-5	racemoramide
	555-84-0	nifuradene
	556-12-7	furalazina
	611-53-0	ibacitabina
	633-90-9	cifostodina
	635-41-6	trimetozina
	655-05-0	tozalinone
	695-53-4	dimetadione
	702-54-5	dietadione
	720-76-3	fluminorex
	721-19-7	metastiridone
	748-44-7	acossatrina
	804-30-8	fursultiamina
	893-01-6	tenilidone
	952-54-5	morfazinamide
	959-14-8	oxolamina
	982-24-1	clopentixolo
	987-78-0	citicolina
	1008-65-7	fenadiazolo
	1043-21-6	pirenoxina
	1054-88-2	spirossatrina
	1088-92-2	nifurtoinololo
	1195-16-0	citolone
	1219-77-8	acido bensuldazico
	1239-29-8	furazabolo
	1391-36-2	lancovutide
	1469-07-4	damotepina
	1614-20-6	nifurprazina
	1665-48-1	metassalone
	1767-88-0	desmetilmoramide
	1856-34-4	clotioxone
	1900-13-6	nifurvidina
	1977-10-2	loxapina
	2037-95-8	carsalam
	2055-44-9	perisossal
	2058-52-8	clotiapina
	2167-85-3	pipazetato
	2169-64-4	azaribina
	2240-21-3	tiofuradene
	2353-33-5	decitabina
	2385-81-1	furetidina
	2622-24-4	protixene
	2627-69-2	acadesina
	2709-56-0	flupentixolo
	2949-95-3	tixadil
	3056-17-5	estavudina
	3064-61-7	stibocaptato sodico
	3094-09-5	doxifluridina
	3105-97-3	icantone
	3363-58-4	nifurfolina
	3424-98-4	telbivudina
	3605-01-4	piribedil
	3615-74-5	promolato
	3731-59-7	moroxidina
	3778-73-2	ifosfamide
	3780-72-1	morsuccimide
	3795-88-8	levofuraltadone
	3876-10-6	clominorex
	4047-34-1	trantelinio bromuro
	4177-58-6	clotixamide
	4291-63-8	cladribina
	4295-63-0	meprotixolo
	4304-40-9	tenio closilato
	4378-36-3	fenbutrazato
	4397-91-5	nicofurato
	4448-96-8	solipertina
	4741-41-7	desossadrolo
	4792-18-1	levoxadrolo
	4936-47-4	nifuratel
	4969-02-2	metixene
	4991-65-5	tioxolone
	5036-02-2	tetramisololo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	5036-03-3	nifurdazile
	5053-06-5	fenspiride
	5055-20-9	nifurchinazolo
	5118-17-2	furazolio cloruro
	5169-78-8	tipepidina
	5536-17-4	vidarabina
	5578-73-4	sanguinario cloruro
	5579-85-1	bromclorenone
	5581-46-4	molinazone
	5585-93-3	oxipendile
	5588-29-4	fenmetramide
	5617-26-5	difencloxazina
	5666-11-5	levomoramide
	5696-09-3	proxazolo
	5696-17-3	epipropidina
	5719-88-0	antienite
	5800-19-1	metiapina
	5845-26-1	tiazesima
	6281-26-1	furmetoxadone
	6495-46-1	diossadrolo
	6506-37-2	nimorazolo
	6536-18-1	morazone
	6577-41-9	oxapio ioduro
	6646-49-7	nitramisole
	6649-73-6	antafenite
	7035-04-3	piridarone
	7125-73-7	flumetramide
	7219-91-2	tiesinolo metilbromuro
	7247-57-6	eteronio bromuro
	7261-97-4	dantrolene
	7361-61-7	xilazina
	7416-34-4	molindone
	7481-89-2	zalcitabina
	7489-66-9	tipindolo
	7696-00-6	mitotenamina
	7716-60-1	etisazolo
	7724-76-7	riboprina
	7761-75-3	furterene
	9087-70-1	aprotinina
	10072-48-7	acefurtiamina
	10189-94-3	bepiastina
	10202-40-1	flutizenolo
	13355-00-5	melarsonilo potassico
	13411-16-0	nifurpirinolo
	13445-12-0	acido iobutoico
	13448-22-1	clorotepina
	13669-70-0	nefopam
	14008-66-3	pinossepina
	14008-71-0	xantiolo
	14028-44-5	amoxapina
	14176-10-4	cetiedil
	14176-49-9	tiletamina
	14461-91-7	ciclazodone
	14504-73-5	tritoqualina
	14698-29-4	acido oxolinico
	14769-73-4	levamisolo
	14769-74-5	dexamisolo
	14785-50-3	tiapirinolo
	14796-28-2	clodanolene
	15176-29-1	edossudina
	15301-52-7	ciclesanone
	15301-69-6	flavoxato
	15302-16-6	fenozolone
	15311-77-0	clossipendile
	15351-04-9	becantone
	15518-84-0	mobecarbo
	15574-96-6	pizotifene
	15686-72-3	tibrofano
	15686-83-6	pirantel
	15687-22-6	folescutolo
	16485-05-5	ossadimedina
	16562-98-4	clantifene
	16759-59-4	benossafos
	16781-39-8	etasulina
	16985-03-8	nonabina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	17176-17-9	ademetionina
	17692-22-7	metizolina
	17692-24-9	bisossatina
	17692-35-2	etofuradina
	17692-39-6	fomocaina
	17692-56-7	mossicoumone
	17692-63-6	ossitefonio bromuro
	17692-71-6	vanitilide
	17854-59-0	mepixanox
	17902-23-7	tegafur
	18053-31-1	fominobene
	18464-39-6	carossazone
	18471-20-0	ditazolo
	18857-59-5	nifurmazolo
	19216-56-9	prazosin
	19388-87-5	taurolidina
	19395-58-5	mochizone
	19885-51-9	aranotina
	20229-30-5	metitepina
	20574-50-9	morantel
	21256-18-8	oxaprozina
	21440-97-1	brofossina
	21489-20-3	talsupram
	21500-98-1	tenociclidina
	21512-15-2	citenazone
	21638-36-8	nifurimide
	21679-14-1	fludarabina
	21715-46-8	etifossina
	21820-82-6	fenpipalone
	22013-23-6	metossepina
	22089-22-1	trofosfamide
	22131-35-7	butalamina
	22292-91-7	nananolo
	22293-47-6	feprosidnina
	22514-23-4	fopirtolina
	22619-35-8	tiocloamarol
	22661-76-3	amoproxano
	23256-30-6	nifurtimox
	23271-74-1	fedrilato
	23707-33-7	metrifudil
	23744-24-3	pipossolano
	23964-58-1	articaia
	24237-54-5	tinoridina
	24632-47-1	nifurpipone
	24886-52-0	pipofezina
	25392-50-1	oxazorone
	25526-93-6	alovudina
	25683-71-0	terizidone
	25717-80-0	molsidomina
	25905-77-5	minaprina
	26058-50-4	dotefonio bromuro
	26350-39-0	nifurizone
	26513-79-1	paraxazone
	26513-90-6	letimide
	26615-21-4	zotepina
	26629-87-8	oxaflozano
	26833-87-4	omacetaxine mepesuccinate
	26839-75-8	timololo
	27060-91-9	flutazolam
	27199-40-2	pifexolo
	27574-24-9	tropatepina
	27591-42-0	oxazidione
	28189-85-7	etoxadrolo
	28657-80-9	cinoxacina
	28810-23-3	zepastina
	28820-28-2	naftoxato
	29050-11-1	seclazone
	29053-27-8	meseclazone
	29218-27-7	toloxatone
	29462-18-8	bentazepam
	29936-79-6	mofoxima
	30271-85-3	razinodil
	30516-87-1	zidovudina
	30840-27-8	pretiadil
	30868-30-5	pirazofurina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	30914-89-7	flumexadol
	31428-61-2	tiamenidina
	31430-18-9	nocodazolo
	31477-60-8	ormeloxifene
	31698-14-3	ancitabina
	31848-01-8	morclofone
	31868-18-5	mexazolam
	33005-95-7	acido tiaprofenico
	33588-20-4	clidafidina
	33665-90-6	acesulfame
	33743-96-3	proroxano
	33876-97-0	linsidomina
	34042-85-8	sudossicam
	34161-24-5	fipexide
	34552-84-6	isoxicam
	34580-13-7	ketotifene
	34740-13-1	profexalone
	34959-30-3	azaspirio cloruro
	34976-39-1	tioxacina
	35035-05-3	timepidio bromuro
	35067-47-1	droxacina
	35423-51-9	tisocromide
	35619-65-9	tritiozina
	35843-07-3	morocromene
	35846-53-8	maitansina
	35943-35-2	tricitribina
	36067-73-9	azepepoxolo
	36322-90-4	piroxicam
	36471-39-3	nuclotixene
	36505-82-5	acido prodolico
	36791-04-5	ribavirina
	37065-29-5	miloxacina
	37132-72-2	fotretamina
	37681-00-8	cumazolina
	37753-10-9	sufosfamida
	37855-92-8	azanator
	37967-98-9	tienopramina
	38070-41-6	tiodonio cloruro
	38373-83-0	romifenone
	38668-01-8	taurultam
	38955-22-5	pinadolina
	38957-41-4	emorfazone
	39178-37-5	inicarone
	39567-20-9	olpimedone
	39577-19-0	picumast
	39633-62-0	aclantato
	39754-64-8	tifemoxone
	39978-42-2	nifurzide
	40054-69-1	etizolam
	40093-94-5	torcitabina
	40180-04-9	acido tienilico
	40198-53-6	tioxaprofene
	40680-87-3	piprofuloro
	40828-46-4	suprofene
	41152-17-4	morforex
	41340-25-4	etodolac
	41717-30-0	befuralina
	41941-56-4	tocladesina
	41992-23-8	spirogermanio
	42024-98-6	mazaticolo
	42110-58-7	metioxato
	42228-92-2	acivicina
	42239-60-1	tilozepina
	42399-41-7	diltiazem
	42408-80-0	tandamina
	46817-91-8	viloxazina
	47420-28-0	trixolano
	47543-65-7	prenoxdiazina
	50435-25-1	nimidano
	50708-95-7	tinabinolo
	50924-49-7	mizoribina
	51022-75-4	cliprofene
	51234-28-7	benoxaprofene
	51322-75-9	tizanidina
	51527-19-6	tianafac

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	51934-76-0	acido iomorinico
	52042-24-7	diproxadol
	52279-59-1	mosnidazolo
	52549-17-4	pranoprofene
	52832-91-4	xinomilina
	52867-74-0	zoloperone
	52867-77-3	fluzoperina
	53003-81-9	ivarimod
	53123-88-9	sirolimus
	53251-94-8	pinaverio bromuro
	53731-36-5	floredil
	53736-51-9	cromitrile
	53772-83-1	zuclopentixolo
	53813-83-5	suriclone
	53910-25-1	pentostatina
	54063-50-2	mofloverina
	54187-04-1	rilmenidina
	54340-59-9	chincarbato
	54340-66-8	subendazolo
	54341-02-5	piflutixolo
	54376-91-9	tipetropio bromuro
	54400-59-8	butamisolo
	55142-85-3	ticlopidina
	55694-83-2	pentizidone
	55694-98-9	ciclafrina
	55726-47-1	enocitabina
	55837-23-5	teflutixolo
	56119-96-1	furodazolo
	56208-01-6	pifarnina
	56391-55-0	octazamide
	56969-22-3	oxapadol
	57010-31-8	tiapamil
	57067-46-6	isamoxolo
	57083-89-3	peralopride
	57474-29-0	nifurochina
	57726-65-5	nufenoxolo
	58001-44-8	acido clavulanico
	58019-65-1	nabazenil
	58095-31-1	sulbenox
	58416-00-5	protiofato
	58433-11-7	tilomisolo
	58712-69-9	traxanox
	58765-21-2	ciclotizolam
	59653-74-6	terossirone
	59755-82-7	enolicam
	59798-73-1	enilospirone
	59804-37-4	tenoxicam
	59831-63-9	doconazolo
	59840-71-0	pitenodil
	59937-28-9	malotilato
	59985-21-6	diquafosol
	60085-78-1	clopipazano
	60136-25-6	epervudina
	60175-95-3	omonasteina
	60207-31-0	azonazolo
	60248-23-9	fuprazolo
	60929-23-9	indeloxazina
	60940-34-3	ebselene
	61220-69-7	tiopinac
	61325-80-2	flumezapina
	61477-97-2	dazolicina
	61869-08-7	paroxetina
	62253-63-8	MG 111 (nepidermin)
	62265-68-3	chinfamide
	62380-23-8	cinecromene
	62435-42-1	perfosamide
	62473-79-4	teniloxazina
	62904-71-6	dospicomina
	63394-05-8	plafibrice
	63590-64-7	terazosina
	63638-91-5	brofaromina
	63996-84-9	tibalosina
	64224-21-1	oltipraz
	64420-40-2	etibendazolo
	64603-91-4	gaboxadol

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	64748-79-4	azumolene
	64860-67-9	valperinolo
	65277-42-1	ketoconazolo
	65509-24-2	marossepina
	65509-66-2	citatèpina
	65576-45-6	asenapina
	65847-85-0	morniflumato
	65886-71-7	fazarabina
	65899-73-2	tioconazolo
	66203-00-7	carocainide
	66203-94-9	murocainide
	66556-74-9	nabitano
	66564-16-7	ciclosidomina
	66788-41-8	tinofedrina
	66898-62-2	talniflumato
	66934-18-7	flunoxaprofene
	66969-81-1	tiodazosina
	67489-39-8	talmetacina
	67915-31-5	terconazolo
	68020-77-9	carprazidile
	68134-81-6	gaciclidina
	68302-57-8	amlexanoxo
	68367-52-2	sorbinil
	68685-54-1	parconazole
	69049-73-6	nedocromil
	69118-25-8	cinèpaxadil
	69123-90-6	fiacitabina
	69123-98-4	fialuridina
	69304-47-8	brivudina
	69425-13-4	prifelone
	69655-05-6	didanosina
	69815-38-9	prossorfano
	70374-39-9	lornossicam
	70384-91-7	lortalamina
	70833-07-7	prifurolina
	71320-77-9	moclobemide
	71620-89-8	reboxetina
	71731-58-3	tichizio bromuro
	71923-29-0	fludoxopone
	71923-34-7	clodoxopone
	72324-18-6	stepronina
	72444-63-4	lodiperone
	72467-44-8	piclonidina
	72481-99-3	brocrinato
	72797-41-2	tianeptine
	72803-02-2	darodipina
	72822-56-1	azaloxano
	72830-39-8	osmetidina
	72895-88-6	eltenac
	73080-51-0	repirinast
	73815-11-9	cimoxatone
	74191-85-8	doxazosin
	74711-43-6	zaltoprofen
	75358-37-1	linogliride
	75458-65-0	tienocarbina
	75695-93-1	isradipina
	75706-12-6	leflunomide
	75841-82-6	mopidralazina
	75949-60-9	isoxaprololo
	75963-52-9	nuclomedone
	76053-16-2	reclazepam
	76535-71-2	suproclone
	76596-57-1	brossaterolo
	76732-75-7	picartamide
	76743-10-7	lucartamide
	77181-69-2	sorivudina
	77590-96-6	flordipina
	77658-97-0	anaxirone
	77695-52-4	ecastololo
	78168-92-0	filenadol
	78410-57-8	ociltide
	78613-35-1	amorolfina
	78967-07-4	mofezolac
	78994-23-7	levormelossifene
	79253-92-2	taziprinone

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	79262-46-7	savossepina
	79781-00-3	bulaquine
	79784-22-8	barucaidine
	79874-76-3	delmopinolo
	79944-58-4	idazoxano
	80263-73-6	eclazolast
	80680-05-3	tivanidazolo
	80763-86-6	glunicato
	80880-90-6	telenzepina
	81167-16-0	imiloxano
	81382-51-6	pentiapina
	81403-80-7	alfuzosina
	81801-12-9	xamoterolo
	82140-22-5	etolotifene
	82239-52-9	mossiraprina
	82419-36-1	ofloxacin
	82650-83-7	tenilapina
	82857-82-7	ilepcimide
	83153-39-3	tiprinast
	83386-35-0	tifluadom
	83573-53-9	tizabrina
	83602-05-5	spiraprilato
	83647-97-6	spirapril
	83656-38-6	ipramidile
	83688-84-0	tertatolol
	83784-21-8	menabitano
	83903-06-4	lupitidina
	84071-15-8	ramixotidina
	84145-89-1	almoxatone
	84145-90-4	nafoxadol
	84449-90-1	ralossifene
	84472-85-5	navuridina
	84558-93-0	netivudina
	84611-23-4	erdosteina
	84625-59-2	dotarizina
	84625-61-6	itraconazolo
	84697-21-2	zinoconazolo
	84697-22-3	tubulozolo
	85076-06-8	axamozide
	85118-44-1	minocromil
	85666-24-6	furegrelato
	86048-40-0	quazolast
	86433-40-1	terflavoxato
	86434-57-3	beperidio ioduro
	86487-64-1	setoperone
	86636-93-3	neflumozide
	86696-86-8	tenilsetam
	87051-43-2	ritanserina
	87151-85-7	spiradolina
	87495-31-6	disossarile
	87691-91-6	tiospirone
	87940-60-1	eprobemide
	88053-05-8	cinossopazide
	88058-88-2	naxagolide
	88859-04-5	mafosfamide
	89197-32-0	efaroxano
	89213-87-6	carperitide
	89544-10-5	aprikalim
	89651-00-3	vossergolide
	89875-86-5	tiflucarbina
	89943-82-8	cicletanina
	90055-97-3	tienoxololo
	90101-16-9	droxicam
	90243-97-3	spiclamina
	90697-57-7	motapizone
	90729-41-2	oxodipina
	90779-69-4	atosibano
	91833-77-1	rocastina
	92623-83-1	pravadolina
	93265-81-7	ropidoxuridine
	94006-14-1	lufuradom
	94011-82-2	bazinaprina
	94149-41-4	midesteina
	94470-67-4	cromakalima
	94535-50-9	levcromakalim

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	94746-78-8	molracetam
	95058-70-1	nictiazem
	95058-81-4	gemcitabina
	95105-77-4	sornidipina
	95232-68-1	tenosal
	95588-08-2	tipentosina
	95896-08-5	anaritide
	96125-53-0	clentiazem
	96306-34-2	timelotem
	97852-72-7	tibenelast
	98205-89-1	flesinoxano
	98224-03-4	eltoprazina
	98819-76-2	esreboxetine
	99156-66-8	barmastina
	99248-32-5	donetidina
	99453-84-6	neltenexina
	99464-64-9	amproxicam
	99592-32-2	sertaconazolo
	99755-59-6	rotigotina
	99803-72-2	nerbacadol
	100927-14-8	befiperide
	100986-85-4	levofloxacin
	101335-99-3	eprovaferine
	101363-10-4	rufloxacin
	101506-83-6	namiroten
	101530-10-3	lanoconazolo
	101626-70-4	talipexolo
	102908-59-8	binospirone
	103177-37-3	pranlukast
	103222-11-3	vapreotide
	103255-66-9	pazinaclone
	103377-41-9	monatepil
	103624-59-5	trabossopina
	103946-15-2	elnadipina
	103980-45-6	metostilenolo
	104454-71-9	ipenoxazone
	104456-95-3	cisconazolo
	104987-11-3	tacrolimus
	105118-13-6	iprotiazem
	105182-45-4	fluparoxano
	105219-56-5	apafant
	105567-83-7	berefrina
	105685-11-8	batoprazina
	106073-01-2	taniplone
	106100-65-6	fasiplone
	106266-06-2	risperidone
	106707-51-1	dobupride
	106972-33-2	denipride
	107233-08-9	cevimelina
	107320-86-5	isomolpano
	107452-89-1	ziconotide
	108001-60-1	trochidazolo
	108736-35-2	lanreotide
	108912-17-0	atliprofene
	109543-76-2	romazarite
	109683-61-6	utibapril
	109683-79-6	utibaprilat
	109826-26-8	zaldaride
	110143-10-7	lodenosina
	110221-53-9	temocaprilato
	110299-05-3	selodenoson
	110314-48-2	adozelesina
	110588-56-2	noberasina
	110588-57-3	saperconazolo
	111011-63-3	efonidipina
	111358-88-4	lestaurtinib
	111393-84-1	amitvir
	111406-87-2	zileutone
	111902-57-9	temocapril
	111974-69-7	chetiapina
	112018-01-6	bemoradano
	112362-50-2	dalfopristina
	112885-41-3	mosapride
	112887-68-0	raltitrexed
	112893-26-2	becliconazolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	112984-60-8	ulifloxacin
	113457-05-9	ledoxantrone
	113665-84-2	clopidogrel
	113759-50-5	cronidipina
	114030-44-3	despemedolac
	114676-16-3	dichlormezanone
	114686-12-3	imitrodast
	114716-16-4	pemedolac
	114776-28-2	bepafant
	114899-77-3	trabectedina
	115103-54-3	tiagabina
	115464-77-2	elopiprazolo
	115550-35-1	marbofloxacin
	116289-53-3	tulopafant
	116476-13-2	semotiadil
	116476-16-5	levosemotiadil
	116539-59-4	duloxetina
	117279-73-9	israpafant
	117523-47-4	mirfentanil
	117545-11-6	bimakalim
	118288-08-7	lafutidina
	118292-40-3	tazarotene
	118635-52-2	tilnoprofen arbamel
	118778-75-9	nesapidil
	118812-69-4	ularitide
	118976-38-8	dabelotina
	119302-91-9	rocuronio bromuro
	119413-55-7	elgodipina
	119567-79-2	taribavirin
	119625-78-4	terlakirene
	119719-11-8	ilatreatide
	119813-10-4	carzelesina
	120210-48-2	tenidap
	120685-11-2	midostaurina
	120819-70-7	naroparcile
	121029-11-6	altoqualina
	121032-29-9	nelarabina
	121288-39-9	lossoribina
	121617-11-6	saviprazolo
	121929-20-2	zoniclezolo
	122254-45-9	glenvastatina
	122970-40-5	isatoribina
	123040-69-7	azasetron
	123318-82-1	clofarabina
	123447-62-1	prulifloxacin
	124012-42-6	galocitabina
	124066-33-7	taurosteina
	124378-77-4	enadolina
	124423-84-3	panadiplone
	124584-08-3	nesiritide
	124784-31-2	erbulozolo
	125372-33-0	dacopafant
	125533-88-2	mofarotene
	126294-30-2	sagandipina
	127045-41-4	pazufloxacin
	127214-23-7	camiglibosio
	127308-82-1	zamifenacina
	127625-29-0	fananserina
	128517-07-7	romidepsin
	128620-82-6	limazocico
	129029-23-8	ocaperidone
	129336-81-8	tenosiprolo
	129729-66-4	emakalim
	130306-02-4	tezacitabina
	130308-48-4	icatibant
	130370-60-4	batimastat
	130403-08-6	soretolide
	130782-54-6	beciparcile
	131094-16-1	trafermina
	131796-63-9	odapipam
	131986-45-3	xanomelina
	131987-54-7	tazomelina
	132014-21-2	rilmakalim
	132338-79-5	terikalant

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	132418-35-0	setipafant
	132539-06-1	olanzapina
	132579-32-9	rocefafant
	132722-74-8	pirsidomina
	133040-01-4	eprosartano
	133099-04-4	darifenacina
	133107-64-9	insulina lispro
	133242-30-5	landiololo
	133454-47-4	iloperidone
	134379-77-4	dexelvucitabine
	134564-82-2	befloxatone
	134678-17-4	lamivudina
	135202-79-8	ilonidap
	135306-39-7	manifaxina
	135459-90-4	acido ranelico
	135463-81-9	coluracetam
	135928-30-2	belossepina
	136087-85-9	fidarestat
	137071-32-0	pimecrolimus
	137214-72-3	iliparcile
	137215-12-4	odiparcil
	137219-37-5	plitidepsina
	137500-42-6	darsidomina
	138068-37-8	lepirudina
	138298-79-0	alnespirone
	138661-02-6	pentetreotide
	138661-03-7	furnidipina
	138778-28-6	siratiazem
	139225-22-2	panamesina
	139264-17-8	zolmitriptano
	141575-50-0	vedaclidina
	141790-23-0	fozivudina tidoxil
	143248-63-9	sinitrodil
	143249-88-1	dexefaroxano
	143393-27-5	azalanstat
	143443-90-7	ifetrobano
	143491-57-0	emtricitabina
	143631-62-3	ciprokirene
	144245-52-3	fomivirsene
	144348-08-3	binodenoson
	144598-75-4	paliperidone
	144689-63-4	olmesartano medoxomil
	145508-78-7	icopezil
	145514-04-1	amdoxovir
	145574-90-9	scopinast
	145781-32-4	zolasartano
	145918-75-8	troxacitabina
	146426-40-6	alvocidib
	147403-03-0	azilsartan
	147432-77-7	ontazolast
	147650-57-5	tererstigmina
	147817-50-3	siramesina
	148152-63-0	napitano
	148430-28-8	sarakalim
	148564-47-0	milfasartano
	148998-94-1	trecovirsene
	149908-53-2	azimilide
	150322-43-3	prasugrel
	150490-85-0	berupipam
	151356-08-0	afovirsene
	151823-14-2	sapacitabine
	151879-73-1	aprinocarsen
	152317-89-0	alniditano
	152735-23-4	upidosina
	152811-62-6	piboserod
	153062-94-3	pumosetrag
	153168-05-9	pleconaril
	153420-96-3	atibepnone
	153507-46-1	bibapcitide
	154355-76-7	atreleutone
	154361-50-9	capecitabina
	154598-52-4	efavirenz
	155030-63-0	emodepside
	155773-59-4	ensaculina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	159351-69-6	everolimus
	160707-69-7	apricitabina
	161178-07-0	lubazodone
	161605-73-8	fanapanel
	161832-65-1	talampanel
	162635-04-3	temsirolimus
	163252-36-6	clevudina
	163521-12-8	vilazodone
	163706-06-7	cangrelor
	164178-54-5	mazokalim
	165800-03-3	linezolid
	165800-04-4	eperezolid
	167305-00-2	omapatrilato
	167362-48-3	abetimus
	169148-63-4	insulina detemir
	169939-94-0	ruboxistaurina
	170632-47-0	lifigiquat
	170729-80-3	aprepitant
	170861-63-9	reglitazar
	170902-47-3	roxifibano
	171228-49-2	posaconazolo
	171596-29-5	tadalafil
	171752-56-0	adrogolide
	172673-20-0	fosaprepitant
	174402-32-5	edotecarina
	174638-15-4	fosfluridina tidoxil
	176161-24-3	maribavir
	176894-09-0	omiloxetina
	179474-81-8	prucalopride
	179602-65-4	mitratapide
	181785-84-2	elvucitabina
	182133-25-1	arzoifene
	182167-02-8	acolbifene
	182212-66-4	avotermina
	182415-09-4	piclozotan
	183547-57-1	gantofiban
	183747-35-5	nepadutant
	183849-43-6	abaperidone
	184475-35-2	gefitinib
	185229-68-9	alicaforfen
	185954-27-2	tofilimast
	187164-19-8	luliconazolo
	187865-22-1	derquantel
	188116-07-6	imepitoin
	188181-42-2	elacytarabine
	188627-80-7	eptifibatide
	188630-14-0	liatermina
	189003-92-7	trelanserin
	189059-71-0	lapaquistat
	189681-70-7	aplindoro
	189940-24-7	daxalipram
	190977-41-4	oblimersen
	192314-93-5	iclaprim
	192374-14-4	radafaxina
	192441-08-0	lomeguatrib
	192755-52-5	pralnacasan
	195733-43-8	atrasentan
	195962-23-3	corifollitropina alfa
	196808-45-4	farglitazar
	198821-22-6	merimepodib
	204318-14-9	edotreotide
	204512-90-3	tecadenoson
	204658-47-9	torapsel
	205887-54-3	telbermina
	206254-79-7	opebican
	206260-33-5	irampanel
	207623-20-9	agatolimod
	208848-19-5	freselostat
	208993-54-8	fiduxosina
	209342-40-5	finafloxacin
	211448-85-0	denufosol
	211735-76-1	farampator
	214548-46-6	lusaperidone
	215174-50-8	rimacalib
	218298-21-6	razaxaban

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	219846-31-8	radequinil
	219923-85-0	pramiconazole
	221241-63-0	fandosentan
	221877-54-9	zotarolimus
	222551-17-9	adoprazine
	222834-30-2	ragaglitazar
	223537-30-2	rupintrivir
	231277-92-2	lapatinib
	247046-52-2	dilopetina
	247207-64-3	leconotide
	250386-15-3	apadenoson
	250601-04-8	imiglitazar
	251303-04-5	ertiprotafib
	252260-02-9	posizolid
	255730-18-8	artemisone
	257277-05-7	iseganan
	267243-28-7	canertinib
	269718-84-5	pardoprinox
	276690-58-5	iroxanadina
	279215-43-9	tifenazoxide
	282526-98-1	cetilistat
	285571-64-4	barusiban
	285983-48-4	doramapimod
	290296-68-3	befetupitant
	292634-27-6	dianiclina
	296251-72-4	velimogene aliplasmid
	304853-42-7	tanaproget
	308240-58-6	talactoferrinalfa
	308831-61-0	sufugolix
	313348-27-5	regadenoson
	320345-99-1	aclidinium bromide
	325715-02-4	indiplon
	327026-93-7	lensiprazine
	328538-04-1	edifoligide
	329744-44-7	embeconazolo
	331741-94-7	muraglitazar
	331744-64-0	peliglitazar
	332012-40-5	telatinib
	333754-36-2	tesetaxel
	335619-18-6	inakalant
	350992-10-8	bifeprunox
	351862-32-3	sarizotan
	361343-19-3	elzasonan
	366017-09-6	mubritinib
	366789-02-8	rivaroxaban
	377727-87-2	preladenant
	379231-04-6	saracatinib
	380886-95-3	valtorcitabina
	405159-59-3	idrabioparinix sodium
	434283-16-6	lecozotan
	446022-33-9	pelitrexol
	457075-21-7	ganstigmina
	457913-93-8	ismomultina alfa
	460738-38-9	ecallantide
	475479-34-6	aleglitazar
	480449-70-5	edoxaban
	496054-87-6	radiprodil
	506433-25-6	depelestat
	518048-05-0	raltegravir
	522664-63-7	ibodutant
	524684-52-4	prinaberele
	541550-19-0	apilimod
	566906-50-1	beminafil
	572924-54-0	ridaforolimus
	575458-75-2	radotermin
	583057-48-1	arasertaconazolo
	625095-60-5	pradefovir
	627861-07-8	bepermingene perplasmid
	640281-90-9	valopicitabina
	757942-43-1	bederocin
	763903-67-9	fosalvudine tidoxil
	769901-96-4	capaserod
	787548-03-2	regrelor
	791635-59-1	simotaxel
	820957-38-8	retosiban

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	852313-25-8	litenimod
	863031-21-4	azilsartan medoxomil
	865311-47-3	itarnafloxin
	868540-17-4	carfilzomib
	869884-78-6	radezolid
	870524-46-2	amolimogene bepiplasmid
	872525-61-6	votucalis
	872847-66-0	cenersen
	875446-37-0	anacetrapib
	890056-27-6	custirsen
	904302-98-3	viquidacin
	925681-61-4	trabedersen
	959961-96-7	bevasiranib
	1000120-98-8	mipomersen
2935 00 90	54-31-9	furosemide
	57-66-9	probenecid
	57-67-0	sulfaguanidina
	57-68-1	solfadimidina
	58-93-5	idroclorotiazide
	58-94-6	clorotiazide
	59-40-5	sulfachinossalina
	59-66-5	acetazolamide
	61-56-3	sultiame
	63-74-1	sulfanilamide
	64-77-7	tolbutamide
	68-35-9	sulfadiazina
	72-14-0	sulfatiazolo
	73-48-3	bendroflumetiazide
	73-49-4	quinetazone
	77-36-1	clortalidone
	80-13-7	alazone
	80-32-0	sulfaclopiridazina
	80-34-2	gliprotiazolo
	80-35-3	sulfametoxipiridazina
	85-73-4	ftalilsulfatiazolo
	91-33-8	benztiazide
	94-19-9	solfetidolo
	94-20-2	clorpropamide
	96-62-8	dinsedo
	98-75-9	propazolamide
	102-65-8	sulfaclozina
	104-22-3	benzilsolfamide
	115-68-4	sulfadicramide
	116-42-7	sulfaprossilina
	116-43-8	succinilsulfatiazolo
	119-85-7	vanildisolfamide
	120-97-8	diclofenamide
	121-64-2	sullocarbilato
	122-11-2	sulfadimetoxina
	122-16-7	sulfanitrano
	122-89-4	mesolfamide
	127-58-2	sulfamerazina sodica
	127-65-1	tosilcloramide sodica
	127-69-5	sulfafurazolo
	127-71-9	sulfabenzamide
	127-77-5	solfabenzo
	127-79-7	sulfamerazina
	128-12-1	solfadiazolfone sodico
	133-67-5	triclormetiazide
	135-07-9	meticlotiazide
	135-09-1	idroflumetiazide
	138-39-6	mafenide
	138-41-0	carzenide
	139-56-0	salazosolfamide
	144-80-9	sulfacetamide
	144-82-1	sulfametizolo
	144-83-2	sulfapiridina
	148-56-1	flumetiazide
	152-47-6	sulfalene
	316-81-4	tioproperazina
	339-43-5	carbutamide
	346-18-9	politiiazide
	451-71-8	gliesamide
	473-42-7	nitrosulfatiazolo
	485-24-5	ftalilsolfametiazolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	(seguito)	
	485-41-6	sulfacrisoidina
	498-78-2	stearilsolfamide
	515-49-1	solfatiourea
	515-57-1	maleilsolfatiazolo
	515-58-2	salazosulfatiazolo
	515-64-0	solfisomidina
	526-08-9	sulfafenazolo
	535-65-9	glibutiazolo
	547-32-0	solfadiazina sodica
	547-44-4	solfacarbamide
	554-57-4	metazolamide
	565-33-3	metaesamide
	599-79-1	sulfasalazina
	599-88-2	sulfaperina
	631-27-6	glicopiramide
	632-00-8	sulfasomizolo
	636-54-4	clopamide
	651-06-9	sulfametoxidiazina
	664-95-9	gliciclamide
	671-88-5	disulfamide
	671-95-4	clofenamide
	723-42-2	ditolamide
	723-46-6	sulfametoxazolo
	729-99-7	sulfamoxolo
	742-20-1	ciclopentiazide
	852-19-7	solfapirazolo
	968-81-0	acetoesamide
	1027-87-8	tolpentamide
	1034-82-8	eptolamide
	1038-59-1	gliottamide
	1084-65-7	meticrano
	1150-20-5	azabon
	1156-19-0	tolazamide
	1161-88-2	solfatolamide
	1213-06-5	etebenedid
	1220-83-3	sulfamonometoxina
	1228-19-9	glipinamide
	1421-68-7	amidefrina mesilato
	1492-02-0	glibuzolo
	1580-83-2	paraflutizide
	1764-85-8	epitizide
	1766-91-2	penflutizide
	1824-52-8	bemetizide
	1824-58-4	etiazide
	1984-94-7	sulfasimazina
	2043-38-1	butizide
	2127-01-7	cloresolone
	2259-96-3	ciclotiazide
	2315-08-4	salazosolfadimidina
	2447-57-6	sulfadoxina
	2455-92-7	sulclamide
	3074-35-9	glidazamide
	3184-59-6	alipamide
	3313-26-6	tiotixene
	3436-11-1	delfantrina
	3459-20-9	glimidina sodica
	3563-14-2	sulfasuccinamide
	3567-08-6	glisobuzolo
	3568-00-1	mebutizide
	3688-85-5	tiamizide
	3692-44-2	tioesamide
	3754-19-6	ambuside
	3772-76-7	solfametomidina
	3930-20-9	sotalolo
	4015-18-3	solfacloamide
	4267-05-4	teclotiazide
	5588-16-9	altizide
	5588-38-5	tolpirramide
	7007-76-3	glucosolfamide
	7007-88-7	butadiazamide
	7195-27-9	mefruside
	7456-24-8	dimetotiazina
	7541-30-2	mesuprina
	10238-21-8	glibenclamide
	13369-07-8	sulfatrozolo
	13642-52-9	soterenolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	(seguito)	
	13957-38-5	idrobentizide
	14293-44-8	xipamide
	14376-16-0	acido solfaloxico
	15676-16-1	sulpiride
	17560-51-9	metolazone
	17784-12-2	solfacitina
	20287-37-0	fenquizone
	21132-59-2	pazossido
	21187-98-4	gliclazide
	21662-79-3	sulfacicolo
	22736-85-2	diflumidone
	22933-72-8	salazodina
	23256-23-7	sulfatroxazolo
	23672-07-3	levosulpiride
	24243-89-8	triflumidato
	24455-58-1	glicetamil
	24477-37-0	glisolamide
	25046-79-1	glisoxepide
	26807-65-8	indapamide
	26944-48-9	glibornuride
	27031-08-9	sulfaguanolo
	27589-33-9	azosemide
	28395-03-1	bumetanide
	29094-61-9	glipizide
	30236-32-9	dexsotalolo
	30279-49-3	suclofenide
	32059-27-1	sumetizide
	32295-18-4	tosifene
	32797-92-5	glisentide
	32909-92-5	sulfametrololo
	33342-05-1	gliquidone
	35273-88-2	gliflumide
	36148-38-6	besunide
	36980-34-4	glicaramide
	37000-20-7	zinterolo
	37087-94-8	acido tibrico
	37598-94-0	glipalamide
	39860-99-6	pipotiazina
	42583-55-1	carmetizide
	42792-26-7	isosulpride
	51264-14-3	amsacrina
	51803-78-2	nimesulide
	51876-98-3	gliamilide
	52157-91-2	galosemide
	52406-01-6	uredofos
	52994-25-9	glicondamide
	54063-55-7	sulfaclozazolo
	55837-27-9	piretanide
	56211-40-6	torasemide
	56302-13-7	satranidazolo
	56488-58-5	tizolemide
	56488-61-0	flubepride
	57479-88-6	sulmepride
	60200-06-8	clorsulone
	61477-95-0	monalazone disodico
	63198-97-0	viroxima
	64099-44-1	chisultazina
	65761-24-2	sulfamazone
	66644-81-3	veralipride
	68291-97-4	zonisamide
	68475-40-1	cipropride
	68556-59-2	prosulpride
	68677-06-5	lorapride
	69387-87-7	tinisulpride
	71010-45-2	glisindamide
	72131-33-0	sulotrobano
	72301-78-1	zinviroxima
	72301-79-2	enviroxima
	73747-20-3	sulverapride
	73803-48-2	tripamide
	74680-07-2	glisamuride
	74863-84-6	argatrobano
	75820-08-5	zidapamide
	77989-60-7	metibride
	79094-20-5	daltrobano

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	(seguito)	
	80937-31-1	flosulide
	81428-04-8	taltrimide
	81982-32-3	alpiropiride
	82666-62-4	sulosemide
	85320-68-9	amosulalolo
	85977-49-7	taurumustina
	87051-13-6	tosulur
	90207-12-8	sulicrinat
	90992-25-9	besulpamide
	93479-97-1	glimepiride
	100981-43-9	ebrotidina
	101526-83-4	sematilide
	103628-46-2	sumatriptan
	103745-39-7	fasudil
	106133-20-4	tamsulosina
	107753-78-6	zafirlukast
	110311-27-8	sulofenur
	111974-60-8	ritolukast
	112966-96-8	domitroban
	115256-11-6	dofetilide
	116649-85-5	ramatroban
	119636-74-7	sitalidone
	119905-05-4	delequamina
	120279-96-1	dorzolamide
	120688-08-6	risotilide
	120824-08-0	linotroban
	121679-13-8	naratriptano
	122647-31-8	ibutilide
	123308-22-5	sezolamide
	123663-49-0	iguratimod
	125279-79-0	ersentilide
	127373-66-4	sivelestat
	129981-36-8	sampratrilato
	133267-19-3	artilide
	133276-80-9	samixogrel
	136564-68-6	masilukast
	136817-59-9	delavirdina
	138384-68-6	metesind
	138890-62-7	brinzolamide
	139133-26-9	lexipafant
	139133-27-0	nupafant
	139308-65-9	tolafentrina
	139755-83-2	sildenafil
	140695-21-2	osutidina
	141626-36-0	dronedarone
	144494-65-5	tirofiban
	144980-29-0	repinotan
	146623-69-0	saprisartano
	147536-97-8	bosentano
	149556-49-0	susalimod
	150375-75-0	relcovaptan
	151140-96-4	avitrriptano
	154323-57-6	almotriptano
	154397-77-0	napsagatran
	158751-64-5	clamikalant
	159634-47-6	ibutamoren
	161814-49-9	amprenavir
	165538-40-9	terutroban
	165668-41-7	indisulam
	169590-41-4	deracoxib
	169590-42-5	celecoxib
	170569-88-7	mavacoxib
	170858-33-0	sonepiprazolo
	173424-77-6	laromustine
	174484-41-4	tipranavir
	180200-68-4	tilmacoxib
	180384-56-9	clazosentan
	180384-57-0	tezosentan
	180918-68-7	trecetilide
	181695-72-7	valdecoxib
	184036-34-8	sitaxentan
	185913-78-4	satavaptan
	186497-07-4	zibotentan
	192329-42-3	prinomastat
	195533-53-0	batabulina
	197904-84-0	apricoxib

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	(seguito)	
	198470-84-7	parecoxib
	206361-99-1	darunavir
	209733-45-9	anatibant
	210538-44-6	taprizosina
	210891-04-6	edonentan
	219311-44-1	dabuzalgron
	219757-90-1	sulamserod
	224785-90-4	varidenafil
	226700-79-4	fosamprenavir
	233254-24-5	tomeglovir
	243984-11-4	resatorvid
	254877-67-3	ataciguat
	265114-23-6	cimicoxib
	266359-83-5	reparixina
	268203-93-6	udenafil
	287405-51-0	apratatat
	287714-41-4	rosuvastatina
	290815-26-8	avosentan
	313682-08-5	brecanavir
	321915-31-5	litomeglovir
	358970-97-5	drinabant
	362505-84-8	relacatib
	381683-92-7	ecopladiib
	381683-94-9	efipladiib
	398507-55-6	lodenafil carbonate
	403604-85-3	nebentan
	414864-00-9	belinostat
	439687-69-1	nelivaptan
	444731-52-6	pazopanib
	464213-10-3	ibipinabant
	519055-62-0	tasisulam
	691852-58-1	nesbuvir
	769169-27-9	begacestat
	778576-62-8	oglemilast
	839673-52-8	cevoglitazar
	862189-95-5	mirodenafil
	865200-20-0	giripladiib
2936 21 00	68-26-8	retinolo
	302-79-4	tretinoina
	4759-48-2	isotretinoina
	5300-03-8	alitretinoina
2936 22 00	59-43-8	tiamina
	59-58-5	prosultiamina
	154-87-0	cocarbosilasi
	532-40-1	tiamina monofosfato
2936 23 00	83-88-5	riboflavina
2936 24 00	81-13-0	dexpantenolo
	137-08-6	calcio pantotenato
	16485-10-2	pantenolo
2936 25 00	65-23-6	piridossina
2936 26 00	68-19-9	cianocobalamina
	13422-51-0	idroxocobalamina
	13422-55-4	mecobalamina
	13870-90-1	cobamamide
2936 27 00	50-81-7	acido ascorbico
	134-03-2	ascorbato di sodio
2936 28 00	9002-96-4	tofersolano
	40516-48-1	tretinoina tocoferile
	61343-44-0	tofenoxato
2936 29 00	50-14-6	ergocalciferolo
	58-85-5	biotina
	59-30-3	acido folico
	59-67-6	acido nicotinico
	67-97-0	colecalfiferolo
	84-80-0	fitomenadione
	98-92-0	nicotinamide
	492-85-3	nicofolina
	1492-18-8	folinato di calcio

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2936 29 00	(seguito)	
	5988-22-7	fitonadiolo sodio difosfato
	19356-17-3	calcifediolo
	31690-09-2	acido levomefolico
	32222-06-3	calcitriolo
	54573-75-0	doxercalciferolo
	55721-11-4	secalciferolo
	83805-11-2	falecalcitriolo
	104121-92-8	eldecalcitol
2936 90 00	137-76-8	cetotiamina
	137-86-0	octotiamina
	6092-18-8	cicotiamina
	41294-56-8	alfacalcidolo
2937 11 00	12629-01-5	somatropina
	82030-87-3	somatrem
	89383-13-1	somidobovo
	96353-48-9	somagrebobo
	102733-72-2	sometripor
	102744-97-8	sometribovo
	106282-98-8	somalapor
	119693-74-2	somenopor
	123212-08-8	somatosalm
	126752-39-4	somavubovo
	129566-95-6	somfasepor
2937 12 00	11061-68-0	insulina, umana
2937 19 00	0-00-0	corticorelina
	50-56-6	oxitocina
	50-57-7	lipressina
	56-59-7	felipressina
	113-78-0	demoxitocina
	113-79-1	argipressina
	113-80-4	argiprestocina
	1393-25-5	secretina
	3397-23-7	ornipressina
	9002-60-2	corticotropina
	9002-61-3	gonadotropina corionica
	9002-68-0	follitropina alfa
	9002-70-4	gonadotropina serica
	9002-71-5	tirotropina
	9002-79-3	intermedina
	9004-10-8	insulina dalanato
	9007-12-9	calcitonina
	11000-17-2	vasopressina iniettabile
	11091-62-6	insulina defalano
	11118-25-5	calcitonina, ratto
	12279-41-3	seractide
	12321-44-7	calcitonina, suina
	14636-12-5	terlipressina
	16679-58-6	desmopressina
	16941-32-5	glucagone
	16960-16-0	tetracosactide
	17692-62-5	norleusactide
	20282-58-0	tricosactide
	21215-62-3	calcitonina, umana
	22006-64-0	tridecactide
	22572-04-9	codactide
	24305-27-9	protirelina
	24870-04-0	giractide
	26112-29-8	calcitonina, bovina
	33515-09-2	gonadorelina
	33605-67-3	cargutocina
	34273-10-4	saralasina
	34765-96-3	alsactide
	37025-55-1	carbetocina
	38234-21-8	fertirelina
	38916-34-6	somatostatina
	47931-80-6	tosactide
	47931-85-1	calcitonina, salmone
	52232-67-4	teriparatide
	53714-56-0	leuprorelina
	54017-73-1	murodermin
	57014-02-5	calcitonina, anguille
	57773-63-4	triptorelina
	57773-65-6	deslorelina
	57982-77-1	buserelina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 19 00	(seguito)	
	60731-46-6	elcatonina
	62305-86-6	orotirelina
	65807-02-5	goserelin
	66866-63-5	lutrelina
	68562-41-4	mecasermine
	68859-20-1	insulina argina
	68893-82-3	parathyroid hormone
	69558-55-0	timopentina
	76712-82-8	istrelina
	76932-56-4	nafarelina
	77727-10-7	nacartocina
	78664-73-0	posatirelina
	81377-02-8	seglitide
	83150-76-9	octreotide
	83930-13-6	somatorelina
	85466-18-8	timocartina
	86168-78-7	sermorelina
	89662-30-6	detirelix
	90243-66-6	montirelina
	95729-65-0	azetirelina
	97048-13-0	urofollitropina
	100016-62-4	calcitonina, pollo
	103300-74-9	taltirelina
	103451-84-9	avicatonina
	105250-86-0	ebiratide
	105953-59-1	dumorelina
	111212-85-2	ersofermina
	116094-23-6	insulina asparta
	120287-85-6	cetrorelix
	122384-88-7	amlintide
	124904-93-4	ganirelix
	127932-90-5	ramorelix
	140703-49-7	avorelina
	140703-51-1	examorelina
	141758-74-9	exenatide
	144743-92-0	teverelix
	144916-42-7	sonermina
	146479-72-3	folliotropin beta
	146706-68-5	rismorelina
	147859-97-0	peforelina
	151126-32-8	pramlintide
	152923-57-4	lutropina alfa
	158861-67-7	pralmorelina
	159768-75-9	labradimil
	160337-95-1	insulina glargina
	165101-51-9	becaplermina
	170851-70-4	ipamorelina
	177073-44-8	coriogonadotropina alfa
	178535-93-8	abrineurina
	183552-38-7	abarelix
	186018-45-1	metreleptina
	197922-42-2	teduglutide
	204656-20-2	liraglutide
	207748-29-6	insulina glulisina
	214766-78-6	degarelix
	218620-50-9	pegvisomant
	218949-48-5	tesamorelin
	275371-94-3	taspoglutide
	295350-45-7	ozarelix
	308079-72-3	timostimulina
	320367-13-3	lixisenatide
	348119-84-6	obinepitide
	782500-75-8	albiglutide
2937 21 00	50-23-7	idrocortisone
	50-24-8	prednisolone
	53-03-2	prednisone
	53-06-5	cortisone
2937 22 00	50-02-2	desametasone
	53-33-8	parametasone
	53-34-9	fluprednisolone
	67-73-2	fluocinolone acetoneide
	124-94-7	triamcinolone
	127-31-1	fludrocortisone
	152-97-6	fluocortolone
	338-95-4	isoflupredone

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 22 00	(seguito)	
	356-12-7	fluocinonide
	378-44-9	betametasone
	382-67-2	desossimetasone
	426-13-1	fluorometolone
	595-52-8	descinolone
	1524-88-5	fludroxicortide
	2135-17-3	flumetasone
	2193-87-5	fluprednidene
	2355-59-1	drocinonide
	2557-49-5	diflorasone
	2607-06-9	diflucortolone
	2825-60-7	formocortal
	3093-35-4	alcinonide
	3385-03-3	flunisolide
	3693-39-8	fluclorolone acetonide
	3841-11-0	fluperolone
	3924-70-7	amcinafal
	4419-39-0	beclometasone
	4732-48-3	meclorisone
	4828-27-7	clocortolone
	4989-94-0	triamcinolone furetonide
	5251-34-3	cloprednolo
	5534-05-4	betametasone acibutato
	5611-51-8	triamcinolone esacetonide
	7008-26-6	diclorisone
	7332-27-6	amcinafide
	19705-61-4	cicortonide
	19888-56-3	fluazacort
	21365-49-1	tralonide
	23674-86-4	difluprednato
	24320-27-2	alocortolone
	24358-76-7	nivacortolo
	25092-07-3	dimesone
	25122-41-2	clobetasolo
	26849-57-0	triclone
	28971-58-6	acrocinnonide
	29069-24-7	prednimustina
	31002-79-6	triamcinolone benetonide
	33124-50-4	fluocortin
	35135-68-3	cormetasone
	50629-82-8	alometasone
	51022-69-6	amcinonide
	52080-57-6	cloroprednisone
	54063-32-0	clobetasone
	57781-15-4	alopredone
	58497-00-0	procinonide
	58524-83-7	ciprocinnonide
	59497-39-1	naflorcort
	60135-22-0	flumossionide
	67452-97-5	alclometasone
	74131-77-4	ticabesone
	78467-68-2	locicortolone dicibato
	83880-70-0	desametasone acefurato
	85197-77-9	tipredano
	87116-72-1	timobesone
	90566-53-3	fluticasone
	98651-66-2	ulobetasolo
	103466-73-5	icometasone enbutato
	105102-22-5	mometasone
	106033-96-9	itrocinnonide
	123013-22-9	amelometasone
	129260-79-3	loteprednolo
	132245-57-9	dexamethasone cipeclate
	144459-70-1	rofleponide
	199331-40-3	dicloacetato di etiprednol
	397864-44-7	fluticasone furoato
	678160-57-1	zoticasone
2937 23 00	50-28-2	estradiolo
	50-50-0	estradiolo benzoato
	52-76-6	linestrenolo
	53-16-7	estrone
	57-63-6	etinilestradiolo
	57-83-0	progesterone
	67-95-8	quingestrone
	68-22-4	noretisterone

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 23 00	(seguito)	
	68-23-5	noretinodrel
	68-96-2	idrossiprogesterone
	72-33-3	mestranolo
	79-64-1	dimetisterone
	152-43-2	quinstrolo
	152-62-5	didrogesterone
	313-05-3	azacosterolo
	337-03-1	flugestone
	432-60-0	allilestrenolo
	434-03-7	etisterone
	514-68-1	estriolo succinato
	520-85-4	medrossiprogesterone
	547-81-9	epiestriolo
	566-48-3	formestano
	630-56-8	idrossiprogesterone caproato
	797-63-7	levonorgestrel
	809-01-8	edogestrone
	848-21-5	norgestrienone
	850-52-2	altrenogest
	896-71-9	tigestolo
	965-90-2	etilestrenolo
	977-79-7	medrogestone
	979-32-8	estradiolo valerato
	1169-79-5	quiestradolo
	1231-93-2	etinodiolo
	1253-28-7	gestonorone caproato
	1961-77-9	clormadinone
	2363-58-8	epitiostanolo
	2740-52-5	anagestone
	2998-57-4	estramustina
	3124-93-4	etinerone
	3538-57-6	aloprogesterone
	3562-63-8	megestrol
	3571-53-7	estradiolo undecilato
	3643-00-3	ossogestone
	4140-20-9	estrapronicato
	5192-84-7	trengestone
	5367-84-0	clomegestone
	5630-53-5	tibolone
	5633-18-1	melengestrol
	5941-36-6	estrazinolo
	6533-00-2	norgestrel
	6795-60-4	norvinisterone
	7001-56-1	pentagestrone
	7004-98-0	epimestrol
	7690-08-6	segesterone
	10116-22-0	demegestone
	10322-73-3	estofurato
	10448-96-1	almestron
	10592-65-1	quingestanolo
	13563-60-5	norgesterone
	13885-31-9	oretrato
	14340-01-3	gestadienolo
	15262-77-8	delmadinone
	16320-04-0	gestrinone
	16915-71-2	cingestolo
	19291-69-1	gestaclone
	20047-75-0	clogestone
	23163-42-0	metinodiolo
	23873-85-0	proligestone
	25092-41-5	norgestomet
	28014-46-2	poliestradiolo fosfato
	30781-27-2	amadinone
	34184-77-5	promegestone
	34816-55-2	mossestrol
	35189-28-7	norgestimato
	39219-28-8	promestriene
	39791-20-3	nilestriolo
	52279-58-0	metogest
	54024-22-5	desogestrel
	54048-10-1	etonogestrel
	54063-31-9	cismadinone
	54063-33-1	clossestadiolo
	58691-88-6	nomegestrol
	60282-87-3	gestodene
	65928-58-7	dienogest

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 23 00	(seguito)	
	74513-62-5	trimegestone
	80471-63-2	epostano
	105149-04-0	osaterone
	110072-15-6	tosagestina
	129453-61-8	fulvestrant
	139402-18-9	alestramustina
2937 29 00		
	52-39-1	aldosterone
	52-78-8	noretandrolone
	53-39-4	oxandrolone
	53-43-0	prasterone
	58-18-4	metiltestosterone
	58-19-5	drostanolone
	58-22-0	testosterone
	64-85-7	desossicortone
	67-81-2	penmesterolo
	72-63-9	metandienone
	76-43-7	fluoximesterone
	76-47-1	idrocortamato
	83-43-2	metilprednisolone
	145-12-0	ossimesterone
	145-13-1	pregnenolone
	152-58-9	cortodoxone
	153-00-4	metenolone
	434-07-1	ossimetolone
	434-22-0	nandrolone
	521-10-8	metandriolo
	521-11-9	mestanolone
	521-18-6	androstanolone
	595-77-7	algestone
	599-33-7	prednilidene
	638-94-8	desonide
	797-58-0	norboletone
	846-48-0	boldenone
	965-93-5	metribolone
	968-93-4	testolattone
	976-71-6	canrenone
	1093-58-9	clostebol
	1110-40-3	cortivasolo
	1247-42-3	meprednisone
	1254-35-9	oxabolone cipionato
	1424-00-6	mesterolone
	1491-81-2	bolmantalato
	1605-89-6	bolasterone
	2098-66-0	ciproterone
	2205-73-4	tiomesterone
	2320-86-7	enestebolo
	2454-11-7	formebolone
	2487-63-0	quinbolone
	2668-66-8	medrisone
	3570-10-3	benorterone
	3625-07-8	mebolazina
	3638-82-2	propetandrolo
	3704-09-4	mibolerone
	3764-87-2	trestolone
	5055-42-5	silandrone
	5060-55-9	prednisolone steaglato
	5197-58-0	stenbolone
	5591-27-5	clometerone
	5626-34-6	prednisolamato
	5714-75-0	prednazato
	5874-98-6	testosterone chetolaurato
	6693-90-9	prednazolina
	7483-09-2	mesabolone
	7753-60-8	anecortave
	10161-33-8	trenbolone
	10418-03-8	stanozololo
	13085-08-0	mazipredone
	13583-21-6	norclostebol
	13647-35-3	trilostano
	14484-47-0	deflazacort
	16915-78-9	bolenolo
	17021-26-0	calusterone
	17230-88-5	danazolo
	17332-61-5	isoprednidene
	18118-80-4	oxisopred

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 29 00	(seguito)	
	19120-01-5	idrossisteno-zolo
	20423-99-8	deprodone
	21362-69-6	mepitiostano
	33122-60-0	nordinone
	33765-68-3	oxendolone
	41020-79-5	dicirenone
	43169-54-6	mesrenoato potassico
	49697-38-3	rimexolone
	49847-97-4	prorenoato potassico
	50801-44-0	cortisuzolo
	51333-22-3	budesonide
	51354-32-6	nisterima
	53016-31-2	norelgestromina
	53608-96-1	clossotestosterone
	60023-92-9	roxibolone
	60607-35-4	topterone
	61951-99-3	tixocortolo
	63014-96-0	delanterone
	65415-41-0	nicocortonide
	66877-67-6	domoprednato
	67392-87-4	drospirenone
	73771-04-7	prednicarbato
	74050-20-7	idrocortisone aceponato
	74220-07-8	spirorenone
	76675-97-3	resocortol
	77016-85-4	plomestano
	79243-67-7	rosterolone
	83625-35-8	amebucort
	84371-65-3	mifepristone
	86401-95-8	metilprednisolone aceponato
	87952-98-5	mespirenone
	89672-11-7	cioterone
	90350-40-6	metilprednisolone suleptanato
	91935-26-1	toripristone
	96301-34-7	atamestano
	98319-26-7	finasteride
	105051-87-4	minamestano
	107000-34-0	zanoterone
	107724-20-9	eplerenone
	107868-30-4	exemestano
	119169-78-7	epristeride
	120815-74-9	butixocort
	126544-47-6	ciclesonide
	137099-09-3	turosteride
	154229-19-3	abiraterone
	159811-51-5	ulipristal
	164656-23-9	dutasteride
	199396-76-4	asoprisnil
	211254-73-8	lonaprisan
	222732-94-7	ecamato di asoprisnil
2937 50 00	363-24-6	dinoprostone
	551-11-1	dinoprost
	745-65-3	alprostadil
	33813-84-2	deprostile
	35121-78-9	epoprostenolo
	35700-23-3	carboprost
	40665-92-7	cloprostenolo
	40666-16-8	fluprostenolo
	51953-95-8	doxaprost
	54120-61-5	prostalene
	55028-70-1	arbaprostile
	56695-65-9	rosaprostolo
	59122-46-2	misoprostolo
	59619-81-7	etiprostone
	60325-46-4	sulprostone
	61263-35-2	meteneprost
	61557-12-8	penprostene
	62524-99-6	delprostenato
	62559-74-4	frossiprost
	63266-93-3	eganoprost
	64318-79-2	gemeprost
	67040-53-3	tiprostanide
	67110-79-6	luprostiolo
	69381-94-8	fenprostalene
	69648-38-0	butaprost

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 50 00	(seguito)	
	69648-40-4	oxoprostolo
	69900-72-7	trimoprostile
	70667-26-4	ornoprostile
	71097-83-1	nileprost
	71116-82-0	tiaprost
	73121-56-9	enprostile
	73647-73-1	viprostolo
	74176-31-1	alfaprostolo
	77287-05-9	rioprostil
	78919-13-8	iloprost
	79360-43-3	nocloprost
	79672-88-1	piriprost
	80225-28-1	tilsuprost
	81026-63-3	enisoprost
	81845-44-5	ciprostene
	81846-19-7	treprostinil
	83997-19-7	ataprost
	85505-64-2	vapiprost
	86348-98-3	flunoprost
	87269-59-8	naxaprostene
	88430-50-6	beraprost
	88852-12-4	limaprost
	88931-51-5	clinprost
	88980-20-5	mexiprostil
	90243-98-4	dimoxaprost
	90693-76-8	eptaloprost
	95722-07-9	cicaprost
	105674-77-9	lanprostone
	108945-35-3	taprostene
	110845-89-1	remiprostolo
	120373-36-6	unoprostone
	122946-42-3	spiriprostile
	130209-82-4	latanoprost
	136892-64-3	ecraprost
	139403-31-9	pimilprost
	155206-00-1	bimatoprost
	172740-14-6	posaraprost
	209860-87-7	tafluprost
	256382-08-8	rivenprost
	333963-40-9	lubiprostone
	333963-42-1	cobiprostone
2937 90 00	51-41-2	norepinefrina
	51-43-4	epinefrina
	55-03-8	levotiroxina sodica
	104-14-3	octopamina
	329-65-7	racepinefrina
	3130-96-9	ratironina
	6893-02-3	liotironina
	9010-34-8	tiroglobulina
	13074-00-5	azastene
	83646-97-3	inocoterone
	342577-38-2	velneperit
	609799-22-6	tasimelteon
	834153-87-6	elagolix
2938 10 00	153-18-4	rutoside
	520-27-4	diosmina
	7085-55-4	troxerutina
	23869-24-1	monosserutina
	30851-76-4	etoxazorutoside
2938 90 10	71-63-6	digitossina
	1111-39-3	acetildigitossina
	1405-76-1	gitalina, amorfa
	3261-53-8	gitalossina
	7242-04-8	pengitossina
	10176-39-3	gitoformato
	17575-22-3	lanatoside C
	17598-65-1	deslanoside
	20830-75-5	digossina
	30685-43-9	metildigossina
	36983-69-4	actodigina
2938 90 90	466-06-8	proscillaridina
	474-58-8	sitogluside
	8063-80-7	polisaponina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2938 90 90	(seguito)	
	14144-06-0	disogluside
	17226-75-4	kelloside
	18719-76-1	keracianina
	29767-20-2	teniposide
	33156-28-4	ramnodigina
	33396-37-1	meprosillarina
	33419-42-0	etoposide
	99759-19-0	ticheside
	100345-64-0	siagoside
	131129-98-1	mipragoside
	150332-35-7	pamacheside
2939 11 00	76-41-5	oximorfone
	76-42-6	oxicondone
	125-28-0	diidrocodeina
	125-29-1	idrocodeone
	466-90-0	tebacone
	466-99-9	idromorfone
	509-67-1	folcodina
	639-48-5	nicomorfina
	14521-96-1	etorfina
	52485-79-7	buprenorfina
2939 19 00	62-67-9	nalorfina
	128-62-1	noscipina
	143-52-2	metopone
	427-00-9	desomorfina
	465-65-6	naloxone
	466-97-7	normorfina
	467-15-2	norcodeina
	467-18-5	mirofin
	486-47-5	etaverina
	509-56-8	metildiidromorfina
	808-24-2	nicodicodina
	2183-56-4	idromorfinolo
	3688-66-2	nicocodina
	4406-22-8	ciprenorfina
	7125-76-0	codoxima
	14357-78-9	diprenorfina
	16008-36-9	metildesorfina
	16549-56-7	omprenorfina
	16590-41-3	naltrexone
	16676-26-9	nalmessone
	20290-10-2	morfina glucuronide
	20594-83-6	nalbufina
	23758-80-7	alletorfina
	25333-77-1	acetorfina
	42281-59-4	oxilorfano
	55096-26-9	nalmefene
	68616-83-1	pentamorfone
	69373-95-1	diproteverina
	72060-05-0	conorfone
	73232-52-7	metilnaltrexone bromuro
	77287-89-9	xorfanolo
	88939-40-6	semorfone
	152657-84-6	nalfurafina
2939 20 00	84-55-9	viquidil
	1301-42-4	euprocina
2939 41 00	90-81-3	racefedrina
2939 42 00	90-82-4	pseudoefedrina
2939 43 00	492-39-7	catina
2939 49 00	530-54-1	metoxifedrina
	7681-79-0	etafedrina
	14838-15-4	fenilpropanolamina
	26652-09-5	ritodrina
2939 51 00	3736-08-1	fenetillina
2939 59 00	314-35-2	etamifillina
	317-34-0	aminofillina
	437-74-1	xantinolo nicotinato
	479-18-5	diprofillina
	519-30-2	dimetazano
	519-37-9	etofillina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 59 00	(seguito)	
	523-87-5	dimenidrinato
	603-00-9	proxifillina
	606-90-6	piprinidrinato
	1703-48-6	dimabefillina
	2016-63-9	bamifillina
	4499-40-5	colina teofillinato
	5634-38-8	guaifillina
	6493-05-6	pentoxifillina
	10001-43-1	pimefillina
	10226-54-7	lomifillina
	13460-98-5	teodrenalina
	15518-82-8	metescufillina
	15766-94-6	teofillina efedrina
	17243-56-0	visnafillina
	17243-70-8	triclofillina
	17692-30-7	diniprofillina
	17693-51-5	prometazina teoclato
	18833-13-1	acefillina piperazina
	30924-31-3	cafaminolo
	36921-54-7	xantifibrato
	41078-02-8	enprofillina
	53403-97-7	piridofillina
	54063-54-6	reproterolo
	54504-70-0	etofillina clofibrato
	55242-55-2	propentofillina
	57076-71-8	denbufillina
	58166-83-9	cafedrina
	65184-10-3	teoprololo
	69975-86-6	doxofillina
	70788-27-1	acefillina clofibrolo
	79712-55-3	tazifillina
	80288-49-9	furafillina
	80294-25-3	mexafillina
	81792-35-0	teopranitolo
	82190-91-8	flufillina
	85118-43-0	fluprofillina
	90162-60-0	isbufillina
	90749-32-9	laprafillina
	98204-48-9	spirofillina
	98833-92-2	stacofillina
	100324-81-0	lisofillina
	102144-78-5	tameridone
	105102-21-4	torbafillina
	107767-55-5	albifillina
	110390-84-6	perbufillina
	116763-36-1	nestifillina
	132210-43-6	cipamfillina
	136145-07-8	arofilina
	136199-02-5	rolofylline
	151159-23-8	midaxifillina
	151581-23-6	apaxifillina
	155270-99-8	istradefillina
	166374-49-8	naxifillina
2939 61 00	60-79-7	ergometrina
2939 62 00	113-15-5	ergotamina
2939 69 00	50-37-3	lisergide
	113-42-8	metilergometrina
	361-37-5	metisergide
	511-12-6	diidroergotamina
	3031-48-9	acetergamina
	5793-04-4	propisergide
	7125-71-5	tochizina
	17692-51-2	metergolina
	18016-80-3	lisuride
	22336-84-1	metergotamina
	25614-03-3	bromocriptina
	27848-84-6	nicergolina
	36945-03-6	lergotrile
	37686-84-3	terguride
	57935-49-6	tiomergina
	59032-40-5	disulergina
	59091-65-5	delergotrile
	60019-20-7	brazergolina
	64795-23-9	etisulergina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 69 00	(seguito)	
	64795-35-3	mesulergina
	66104-22-1	pergolide
	66759-48-6	desocriptina
	74627-35-3	cianergolina
	77650-95-4	proterguride
	81409-90-7	cabergolina
	81968-16-3	mergocriptina
	83455-48-5	bromerguride
	87178-42-5	dosergoside
	88660-47-3	epicriptina
	107052-56-2	romergolina
	108674-86-8	sergolexolo
	121588-75-8	amesergide
2939 91 00	537-46-2	metamfetamina
2939 99 00	0-00-0	exatecan alideximer
	50-39-5	proteobromina
	50-55-5	reserpina
	52-88-0	atropina metonitrato
	53-18-9	bietaserpina
	54-49-9	metaraminolo
	57-22-7	vincristina
	57-94-3	tubocurarina cloruro
	80-49-9	omatropina metilbromuro
	80-50-2	octatropina metilbromuro
	84-36-6	sirotingopina
	86-13-5	benzatropina
	90-39-1	sparteina
	90-69-7	lobelina
	90-86-8	cinnamedrina
	131-01-1	deserpidina
	143-92-0	tropenzilina bromuro
	357-70-0	galantamina
	365-26-4	oxilofrina
	428-07-9	atromepina
	477-30-5	demecolcina
	486-56-6	cotinina
	495-83-0	tigloidina
	511-55-7	xenitropio bromuro
	520-52-5	psilocibina
	522-87-2	acido yoimbico
	524-83-4	etibenzatropina
	533-08-4	tropiglina
	546-06-5	conexina
	585-14-8	poschina
	602-40-4	ciptropina
	602-41-5	tiocolchicoside
	604-51-3	deptropina
	865-04-3	metoserpidina
	865-21-4	vinblastina
	865-24-7	vinglicinato
	1028-33-7	pentifillina
	1178-28-5	metoserpato
	1242-69-9	decitropina
	1617-90-9	vincamina
	2589-47-1	prajmalio bitartrato
	3735-85-1	mefeserpina
	3784-89-2	fenactropinio cloruro
	4438-22-6	atropina ossido
	4880-88-0	vinburnina
	4880-92-6	apovincamina
	4914-30-1	deidroemetina
	5610-40-2	securinina
	5627-46-3	clobenzotropina
	5868-06-4	fentonio bromuro
	7008-24-4	cloroserpidina
	7008-42-6	acronina
	7009-65-6	prampina
	10405-02-4	trospio cloruro
	15130-91-3	sultroponio
	15180-03-7	alcuronio cloruro
	15228-71-4	vinrosidina
	15790-02-0	tropodifene
	17127-48-9	glaziovina
	19410-02-7	tropirina
	19877-89-5	vincanolo

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 99 00	(seguito)	
	22254-24-6	ipratropio bromuro
	23360-92-1	vinleurosina
	24815-24-5	rescinnamina
	25573-43-7	eseridina
	25775-90-0	zucapsaicina
	29025-14-7	butropio bromuro
	30286-75-0	ossitropio bromuro
	33335-58-9	dimetiltubocurarinio cloruro
	40796-97-2	bemesetron
	42971-09-5	vinpocetina
	47562-08-3	loraimina
	51598-60-8	cimetropio bromuro
	53643-48-4	vindesina
	53862-81-0	detajmio bitartrato
	54022-49-0	vinformide
	57475-17-9	brovincamina
	57694-27-6	vinpolina
	58337-35-2	elliptinio acetato
	63516-07-4	flutropio bromuro
	64294-94-6	tropabazato
	65285-58-7	vincantrile
	67699-40-5	vinzolidina
	68170-69-4	vinepidina
	68779-67-9	vindeburnol
	71031-15-7	catinone
	71486-22-1	vinorelbina
	72238-02-9	retelliptina
	73573-42-9	rescimetolo
	76352-13-1	tropapride
	79467-19-9	sintropio bromuro
	81571-28-0	vinleucinolo
	81600-06-8	vintriptolo
	83482-77-3	vinmegallato
	85181-40-4	tropanserina
	88199-75-1	sevitropio mesilato
	89565-68-4	tropisetron
	91421-42-0	rubitecan
	97682-44-5	irinotecano
	105118-14-7	datelliptio cloruro
	109889-09-0	granisetron
	113932-41-5	tematropio metilsolfato
	117086-68-7	ricasetron
	123258-84-4	itasetron
	123286-00-0	vinfosiltina
	123482-22-4	zatosetron
	123948-87-8	topotecano
	135905-89-4	mirisetron
	139404-48-1	tiotropio bromuro
	149882-10-0	lurtotecano
	162652-95-1	vinflunina
	171335-80-1	exatecan
	187852-63-7	delimotecan
	203066-49-3	pegamotecan
	215604-75-4	afeletecan
	220997-97-7	diflomotecan
	220998-10-7	elomotecan
	246527-99-1	mureletecan
	256411-32-2	belotecan
	292618-32-7	gimatecan
	850607-58-8	darotropio bromuro
2940 00 00	488-69-7	fosfruttosio
	585-86-4	lattitolo
	4618-18-2	lattulosio
	7585-39-9	betadex
	9007-72-1	carbossimaltosio ferrico
	10016-20-3	alfadex
	10310-32-4	tribenoside
	15351-13-0	nicofuranoso
	15879-93-3	cloralosio
	29899-95-4	clobenoside
	33779-37-2	salprotoside
	54182-58-0	sucralfato
	55902-93-7	mebenoside
	56824-20-5	amiprilosio
	57680-56-5	sucrosolfato

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2940 00 00	(seguito)	
	96427-12-2	lattafato
	132682-98-5	glufosfamide
	133692-55-4	sepriloso
	179067-42-6	tafluposide
	187269-40-5	bimosiamose
	408504-26-7	sergliflozin etabonate
	442201-24-3	remogliflozin etabonate
2941 10 00	61-32-5	meticillina
	61-33-6	benzilpenicillina
	61-72-3	cloxacillina
	66-79-5	oxacillina
	69-53-4	ampicillina
	87-08-1	fenossimetilpenicillina
	87-09-2	almecillina
	147-52-4	nafcillina
	147-55-7	feneticillina
	525-94-0	adicillina
	551-27-9	propicillina
	751-84-8	benetamina penicillina
	983-85-7	penamecillina
	1538-09-6	benzilpenicillina benzatinica
	1596-63-0	chinacillina
	1926-48-3	fenbenicillina
	1926-49-4	clometocillina
	3116-76-5	dicloxacillina
	3485-14-1	ciclacillina
	3511-16-8	etacillina
	3736-12-7	levopropicillina
	4697-36-3	carbenicillina
	4780-24-9	isopropicillina
	5250-39-5	flucloxacillina
	6011-39-8	clemizolo-penicillina
	6489-97-0	metampicillina
	7009-88-3	feniracillina
	10004-67-8	amantocillina
	15949-72-1	prazocillina
	17243-38-8	azidocillina
	22164-94-9	suncillina
	26552-51-2	tifencillina
	26774-90-3	epicillina
	26787-78-0	amoxicillina
	27025-49-6	carfecillina
	33817-20-8	pivampicillina
	34787-01-4	ticarcillina
	35531-88-5	carindacillina
	37091-66-0	azlocillina
	40966-79-8	sarpicillina
	41744-40-5	sulbenicillina
	47747-56-8	talampicillina
	50972-17-3	bacampicillina
	51154-48-4	fibracillina
	51481-65-3	mezlocillina
	53861-02-2	oxetacillina
	54340-65-7	furbucillina
	55530-41-1	rotamicillina
	55975-92-3	pirbenicillina
	56211-43-9	tameticillina
	61477-96-1	piperacillina
	63358-49-6	aspoxicillina
	63469-19-2	apalcillina
	66148-78-5	temocillina
	66327-51-3	fuzlocillina
	67337-44-4	sarmoxicillina
	69414-41-1	piridicillina
	76497-13-7	sultamicillina
	78186-33-1	fumoxicillina
	82509-56-6	piroxicillina
	86273-18-9	lenampicillina
	98048-07-8	fomidacillina
	151287-22-8	tobicilina
2941 20 80	57-92-1	streptomina
	4480-58-4	streptoniazide
	11011-72-6	bluensomicina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 20 80	(seguito) 102426-96-0	paldimicina
2941 30 00	57-62-5	clortetraciclina
	60-54-8	tetraciclina
	79-57-2	oxitettraciclina
	127-33-3	demeclociclina
	564-25-0	doxiciclina
	751-97-3	rolitettraciclina
	808-26-4	sanciclina
	914-00-1	metaciclina
	987-02-0	demeciclina
	992-21-2	limeciclina
	1110-80-1	pipaciclina
	1181-54-0	clomociclina
	2013-58-3	meclociclina
	4599-60-4	penimepiciclina
	5585-59-1	nitrociclina
	5874-95-3	amiciclina
	10118-90-8	minociclina
	15301-82-3	pecociclina
	15590-00-8	etamociclina
	15599-51-6	apiciclina
	16259-34-0	penimociclina
	16545-11-2	guameciclina
	31770-79-3	me gluciclina
	58298-92-3	colimeciclina
	220620-09-7	tigeciclina
2941 40 00	56-75-7	cloramfenicolo
	847-25-6	racefenicolo
	13838-08-9	azidamfenicolo
	15318-45-3	tiamfenicolo
	31342-36-6	pantotenato di cloramfenicolo composto
	73231-34-2	florfenicolo
2941 50 00	114-07-8	eritromicina
	527-75-3	beritromicina
	53066-26-5	lexitromicina
	62013-04-1	diritromicina
	80214-83-1	roxitromicina
	81103-11-9	claritromicina
	82664-20-8	fluritromicina
	84252-03-9	eritromicina stinoprato
	96128-89-1	eritromicina acistrato
	110480-13-2	idremcinal
2941 90 00	0-00-0	actagardina
	50-07-7	mitomicina
	50-59-9	cefaloridina
	50-76-0	dactinomomicina
	53-79-2	puromicina
	59-01-8	kanamicina
	66-81-9	cicloesimide
	68-41-7	cicloserina
	113-73-5	gramicidina S
	115-02-6	azaserina
	119-04-0	framicetina
	125-65-5	pleuromulina
	126-07-8	griseofulvina
	153-61-7	cefalotina
	154-21-2	lincomicina
	303-81-1	novobiocina
	480-49-9	filipina
	580-74-5	xantocillina
	636-47-5	stallimicina
	801-52-5	porfiromicina
	859-07-4	cefaloram
	1018-71-9	pirrolnitrina
	1066-17-7	colistina
	1391-41-9	endomicina
	1392-21-8	chitasamicina
	1393-87-9	fusafungina
	1394-02-1	acimicina
	1397-89-3	amfotericina B
	1400-61-9	nistatina
	1401-69-0	tilosina
	1402-81-9	ambomicina
	1402-82-0	amfomicina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	(seguito)	
	1403-17-4	candicidina
	1403-66-3	gentamicina
	1403-71-0	amicina
	1403-99-2	mitogillina
	1404-04-2	neomicina
	1404-08-6	neutramicina
	1404-15-5	nogalamicina
	1404-20-2	peliomicina
	1404-26-8	polimixina B
	1404-48-4	relomicina
	1404-55-3	ristocetina
	1404-59-7	rutamicina
	1404-64-4	sparsomicina
	1404-74-6	streptovaricina
	1404-88-2	tirotricina
	1404-90-6	vancomicina
	1405-00-1	viridofulvina
	1405-52-3	solfomixina
	1405-87-4	bacitracina
	1405-97-6	gramicidina
	1407-05-2	metocidina
	1695-77-8	spectinomycin
	2508-89-6	duazomycin
	2750-76-7	rifamide
	2751-09-9	troleandomicina
	3577-01-3	cefaloglicina
	3922-90-5	oleandomicina
	3930-19-6	rufocromomicina
	4117-65-1	aspartocina
	4434-05-3	cumamicina
	4564-87-8	carbomicina
	4696-76-8	bekanamicina
	4803-27-4	antramicina
	5575-21-3	cefalonio
	6990-06-3	acido fusidico
	6998-60-3	rifamicina
	7542-37-2	paromomicina
	7644-67-9	azotomicina
	7681-93-8	natamicina
	8025-81-8	spiramicina
	8052-16-2	cactinomycin
	9014-02-2	zinostatina
	10118-85-1	lidimicina
	10206-21-0	cefacetile
	11003-38-6	capreomicina
	11006-70-5	olivomicina
	11006-76-1	micamicina
	11006-76-1	ostreogricina
	11006-76-1	pristinamicina
	11006-76-1	virginiamicina
	11006-77-2	vistatolon
	11014-70-3	levorina
	11015-37-5	bambersomicina
	11029-70-2	eliomicina
	11033-34-4	steffimicina
	11043-99-5	mitomalcina
	11048-13-8	nebramicina
	11048-15-0	kalafungina
	11051-71-1	avilamicina
	11056-06-7	bleomicina
	11056-09-0	ranimicina
	11056-11-4	biniramicina
	11056-12-5	ciroleomicina
	11056-14-7	mitocarcina
	11056-15-8	mitospero
	11056-16-9	nifungina
	11096-49-4	partricina
	11115-82-5	enramicina
	11121-32-7	mepartricina
	12650-69-0	mupirocina
	12706-94-4	antelmynin
	12772-35-9	butirosina
	13058-67-8	lucimicina
	13292-46-1	rifampicina
	14289-25-9	diproleandomicina
	15686-71-2	cefalexina

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	(seguito)	
	16846-24-5	josamicina
	17090-79-8	monensina
	18323-44-9	clindamicina
	18378-89-7	plicamicina
	18883-66-4	streptozocina
	19504-77-9	pecilocina
	20830-81-3	daunorubicina
	21102-49-8	volpristina
	21593-23-7	cefapirina
	22733-60-4	siccanina
	23110-15-8	fumagillina
	23155-02-4	fosfomicina
	23214-92-8	doxorubicina
	23477-98-7	sedecamicina
	24280-93-1	acido micofenolico
	25546-65-0	ribostamicina
	25953-19-9	cefazolina
	25999-31-9	lasalocide
	26631-90-3	brobactam
	26973-24-0	ceftezolo
	27661-27-4	benassibina
	28022-11-9	megalomicina
	30387-39-4	colistimetato di sodio
	31101-25-4	mirincamicina
	32385-11-8	sisomicina
	32886-97-8	pivmecillinam
	32887-01-7	mecillinam
	32986-56-4	tobramicina
	32988-50-4	viomicina
	33103-22-9	enviomicina
	34444-01-4	cefamandolo
	34493-98-6	dibekacina
	35457-80-8	midecamicina
	35607-66-0	cefoxitina
	35775-82-7	maridomicina
	35834-26-5	rosaramicina
	36441-41-5	lividomicina
	36889-15-3	betamicina
	36920-48-6	cefoxazolo
	37305-75-2	actaplanina
	37321-09-8	apramicina
	37332-99-3	avoparcina
	37517-28-5	amikacina
	37717-21-8	flurocitabina
	38129-37-2	bicozamicina
	38821-53-3	cefradina
	39685-31-9	cefuracetima
	41952-52-7	cefcanel
	47917-41-9	primicina
	50370-12-2	cefadroxil
	50846-45-2	bacmecillinam
	50935-04-1	carubicina
	50935-71-2	mocimicina
	51025-85-5	arbakacina
	51627-14-6	cefatrizina
	51627-20-4	cefaparlo
	51762-05-1	cefroxadina
	52093-21-7	micronomicina
	52231-20-6	cefrotila
	53003-10-4	salinomicina
	53228-00-5	cetociclina
	53994-73-3	cefacloro
	54083-22-6	zorubicina
	54182-65-9	azalomicina
	54818-11-0	cefsumide
	55134-13-9	narasina
	55268-75-2	cefuroxima
	55297-95-5	tiamulina
	55779-06-1	astromicina
	55870-64-9	pentisomicina
	56124-62-0	valrubicina
	56187-47-4	cefazedone
	56283-74-0	laidlomicina
	56377-79-8	nosieptide
	56391-56-1	netilmicina
	56420-45-2	epirubicina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	(seguito)	
	56592-32-6	efrotomicina
	56689-42-0	repromicina
	56796-20-4	cefmetazolo
	57576-44-0	aclarubicina
	57847-69-5	cefedrolor
	58152-03-7	isepamicina
	58665-96-6	cefazaflur
	58857-02-6	ambruticina
	58944-73-3	sinefungina
	58957-92-9	idarubicina
	58970-76-6	ubenimex
	59733-86-7	butikacina
	59794-18-2	paulomicina
	59865-13-3	ciclosporina
	60925-61-3	ceforanide
	61036-62-2	teicoplanina
	61270-58-4	cefonicid
	61379-65-5	rifapentina
	61622-34-2	cefotiam
	62107-94-2	plauracina
	62587-73-9	cefsulodina
	62893-19-0	cefoperazone
	63409-12-1	tilvalosina
	63521-85-7	esorubicina
	63527-52-6	cefotaxima
	64221-86-9	imipenem
	64314-52-9	medorubicina
	64952-97-2	latamoxef
	65052-63-3	cefetamet
	65057-90-1	talisomicina
	65085-01-0	cefmenoxima
	65195-55-3	abamectina
	65307-12-2	cefetrizolo
	66211-92-5	detorubicina
	66474-36-0	cefivitril
	66508-53-0	fosmidomicina
	66887-96-5	propikacina
	68247-85-8	peplomicina
	68373-14-8	sulbactam
	68401-81-0	ceftizoxima
	69132-42-9	ceftioxide
	69712-56-7	cefotetan
	69739-16-8	cefodizima
	70639-48-4	etisomicina
	70774-25-3	leurubicina
	70797-11-4	cefpiramide
	71628-96-1	menogarile
	72496-41-4	pirarubicina
	72558-82-8	ceftazidima
	72559-06-9	rifabutina
	73384-59-5	ceftriaxone
	73684-69-2	mirosamicina
	74014-51-0	rokitamicina
	75747-14-7	tanespimycin
	76168-82-6	ramoplanina
	76470-66-1	loracarbef
	76610-84-9	cefbuperazone
	77360-52-2	ceftioleone
	78110-38-0	aztreonam
	79350-37-1	cefixima
	79404-91-4	cilofungina
	79548-73-5	pirlimicina
	80195-36-4	cefdaloxima
	80210-62-4	cefpodoxima
	80370-57-6	ceftiofur
	80621-81-4	rifaximina
	82219-78-1	cefuzonam
	82547-58-8	cefteram
	83905-01-5	azitromicina
	84305-41-9	cefminox
	84845-57-8	ritipenem
	84878-61-5	maduramicina
	84880-03-5	cefpimizolo
	84957-29-9	cefpipromo
	84957-30-2	cefchinomo
	87638-04-8	carumonam

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	(seguito)	
	87726-17-8	panipenem
	88040-23-7	cefepima
	88669-04-9	trospetomicina
	89786-04-9	tazobactam
	90850-05-8	gloximonam
	90898-90-1	oximonam
	91832-40-5	cefdinir
	92665-29-7	cefprozile
	94168-98-6	rifametano
	96036-03-2	meropenem
	96497-67-5	rodorubicina
	97068-30-9	elsamitrucina
	97275-40-6	cefcanel daloxato
	97519-39-6	ceftibutene
	99665-00-6	flomossefo
	101312-92-9	valnemulina
	102130-84-7	nemadectina
	102507-71-1	tigemonam
	103060-53-3	daptomicina
	103238-57-9	cefempidone
	104145-95-1	cefditorene
	105239-91-6	cefclidina
	106560-14-9	faropenem
	107452-79-9	cefmeipidio cloruro
	108050-54-0	tilmicosina
	108319-07-9	pirazmonam
	108852-90-0	nemorubicina
	109545-84-8	evernimicina
	110267-81-7	amrubicina
	113102-19-5	rifamexile
	113167-61-6	terdecamicina
	113359-04-9	cefozoprano
	113378-31-7	semduramicina
	114451-30-8	ganefromicina
	116853-25-9	cefluprenam
	117211-03-7	cefetecolo
	117704-25-3	doramectina
	117742-13-9	ardacina
	119673-08-4	becatecarina
	120138-50-3	chinupristina
	120410-24-4	biapenem
	120788-07-0	sulopenem
	121584-18-7	valspodar
	122173-74-4	mideplanina
	122841-10-5	cefoselis
	123997-26-2	eprinomectina
	127785-64-2	basifungina
	129639-79-8	abafungina
	129791-92-0	rifalazil
	135821-54-4	ceftizoxima alapivoxil
	135889-00-8	cefcapene
	140128-74-1	cefmatilen
	140637-86-1	galarubicina
	145435-72-9	gamitromicina
	148016-81-3	doripenem
	149951-16-6	lenapenem
	152044-54-7	patupilone
	153832-46-3	ertapenem
	156131-91-8	dimadectina
	156769-21-0	sanfetrinem
	159445-62-2	orientiparcina
	161715-24-8	tebipenem pivoxil
	162808-62-0	caspofungina
	166663-25-8	anidulafungina
	171047-47-5	ladirubicina
	171099-57-3	oritavancina
	171500-79-1	dalbavancina
	191114-48-4	telitromicina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	(seguito)	
	193811-33-5	tacapenem
	205110-48-1	cetromicina
	209467-52-7	ceftobiprole
	211100-13-9	sabarubicina
	219989-84-1	ixabepilone
	222400-20-6	tomopenem
	224452-66-8	retapamulina
	229016-73-3	ceftaroline fosamil
	234096-34-5	cefovecina
	235114-32-6	micalfungina
	305841-29-6	sagopilone
	318498-76-9	flopristin
	325965-23-9	linopristin
	328898-40-4	tildipirosin
	372151-71-8	telavancin
	376653-43-9	ceftobiprole medocaril
	400046-53-9	ozogamicina
	467214-20-6	alvespimycin
	677017-23-1	berubicin
	857402-23-4	retaspimycin
	217500-96-4	tulatromicina
	micina A + 280755-12-6	tulat. B
	371918-51-3 (componente A3), 371918-44-4 (componente A4)	latidectina
2942 00 00	16037-91-5	sodio stibogluconato
3001 20 10	123774-72-1	sargramostim
3001 20 90	83712-60-1	defibrotide
	99283-10-0	molgramostim
	121547-04-4	mirimostim
	127757-91-9	regramostim
3001 90 91	0-00-0	certoparina sodica
	0-00-0	livaraparin calcium
	0-00-0	minolteparina sodica
	0-00-0	nadroparina calcica
	0-00-0	parnaparina sodica
	0-00-0	reviparina sodica
	0-00-0	tinzaparina sodica
	9005-49-6	eparina sodica
	9041-08-1	ardeparina sodica
	9041-08-1	dalteparina sodica
	9041-08-1	deligoparin sodico
	9041-08-1	enoxaparina sodica
	9041-08-1	semuloparin sodium
3001 90 98	54182-59-1	sulgliticotide
	120993-53-5	desirudina
3002 10 91	0-00-0	biciromab
	0-00-0	epitumomab
	0-00-0	epitumomab
	0-00-0	muromonab-CD3
	0-00-0	ziralimumab
	89957-37-9	gantenerumab
	126132-83-0	imciromab
	127757-92-0	maslimomab
	138660-96-5	sevirumab
	138660-97-6	tuvirumab
	138661-01-5	nebacumab
	141410-98-2	edobacomab
	142864-19-5	enlimomab
	143653-53-6	abciximab
	144058-40-2	satumomab
	145832-33-3	detumomab
	147191-91-1	priliximab
	148189-70-2	votumumab
	151763-64-3	capromab
	152923-56-3	daclizumab
	152981-31-2	inolimomab
	153101-26-9	regavirumab

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 10 91	(seguito)	
	154361-48-5	arcitumomab
	156227-98-4	afelimomab
	156586-89-9	edrecolomab
	156586-90-2	cedelizumab
	156586-92-4	altumomab
	158318-63-9	bectumomab
	159445-64-4	odulimomab
	162774-06-3	nerelimomab
	166089-32-3	lintuzumab
	167747-19-5	sulesomab
	167747-20-8	felvizumab
	167816-91-3	faralimomab
	169802-84-0	enlimomab pegolo
	170277-31-3	infiximab
	171656-50-1	igovomab
	174722-30-6	keliximab
	174722-31-7	rituximab
	179045-86-4	basiliximab
	180288-69-1	trastuzumab
	182912-58-9	clenoliximab
	188039-54-5	palivizumab
	189261-10-7	natalizumab
	192391-48-3	tositumomab
	195158-85-1	vepalimomab
	195189-17-4	minretumomab
	196078-29-2	mepolizumab
	197462-97-8	emoglobina raffimer
	202833-07-6	morolimumab
	202833-08-7	atorolimumab
	205923-56-4	cetuximab
	205923-57-5	epratuzumab
	211323-03-4	erlizumab
	213327-37-8	oregovomab
	214559-60-1	bivatuzumab
	214745-43-4	efalizumab
	216503-57-0	alemtuzumab
	216503-58-1	mitumomab
	216669-97-5	sibrotuzumab
	216974-75-3	bevacizumab
	219649-07-7	labetuzumab
	219685-50-4	eculizumab
	219685-93-5	pexelizumab
	219716-33-3	visilizumab
	220578-59-6	gemtuzumab
	220651-94-5	ruplizumab
	241473-69-8	reslizumab
	242138-07-4	omalizumab
	244096-20-6	gavilimomab
	250242-54-7	lemalesomab
	252662-47-8	toralizumab
	267227-08-7	apolizumab
	272780-74-2	metelimumab
	285985-06-0	lerdelimumab
	288392-69-8	siplizumab
	292819-64-8	ecromeximab
	299423-37-3	teneliximab
	326859-36-3	fontolizumab
	331243-22-2	pascolizumab
	331731-18-1	adalimumab
	336801-86-6	vapaliximab
	339086-79-2	rovelizumab
	339086-80-5	tadocizumab
	339177-26-3	panitumumab
	339186-68-4	matuzumab
	347396-82-1	ranibizumab
	356547-88-1	belimumab
	357613-77-5	galiximab
	357613-86-6	lumiliximab
	372075-37-1	sontuzumab
	375348-49-5	bertilimumab
	375823-41-9	tocilizumab
	380610-22-0	talizumab
	380610-27-5	pertuzumab
	395639-53-9	aselizumab
	468715-71-1	elsilimomab
	476181-74-5	golimumab

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 10 91	(seguito)	
	477202-00-9	ipilimumab
	499212-74-7	pritumumab
	502496-16-4	urtoxazumab
	503605-66-1	adecatumumab
	509077-98-9	catumaxomab
	509077-99-0	ertumaxomab
	521079-87-8	tefibazumab
	537694-98-7	besilesomab
	558480-40-3	volociximab
	565451-13-0	raxibacumab
	569658-79-3	libivirumab
	569658-80-6	exbivirumab
	595566-61-3	pagibaximab
	615258-40-7	denosumab
	637334-45-3	ocrelizumab
	640735-09-7	iratumumab
	648895-38-9	bapineuzumab
	648904-28-3	bavituximab
	652153-01-0	zanolimumab
	658052-09-6	mapatumumab
	667901-13-5	zalutumumab
	677010-34-3	motavizumab
	679818-59-8	ofatumumab
	680188-33-4	ibalizumab
	705287-60-1	stamulumab
	728917-18-8	veltuzumab
	745013-59-6	tremelimumab
	762260-74-2	efungumab
	780758-10-3	nimotuzumab
	792921-10-9	abagovomab
	815610-63-0	ustekinumab
	845816-02-6	lexatumumab
	876387-05-2	teplizumab
	880266-57-9	tanezumab
	880486-59-9	dacetuzumab
	881191-44-2	otelixizumab
	892553-42-3	etaracizumab
	896731-82-1	conatumumab
	899796-83-9	milatuzumab
	903512-50-5	lucatumumab
	910649-32-0	anrukinzumab
	918127-53-4	tigatuzumab
	944548-37-2	rafivirumab
	944548-38-3	foravirumab
	949142-50-1	obinutuzumab
	402710-27-4 (catena leggera)	canakinumab
	402710-25-2 (catena pesante)	
	592557-43-2 (catena leggera)	tenatumomab
	592557-41-0 (catena pesante)	
3002 10 98	0-00-0	anatumomab mafenatox
	0-00-0	dorlimomab aritox
	0-00-0	fibrina, bovina
	0-00-0	moroctocog alfa
	0-00-0	pitracinra
	9000-94-6	antitrombina III, umana
	9001-27-8	beroctocog alfa
	9008-11-1	interferone alfa
	9008-11-1	interferone beta
	9008-11-1	interferone gamma
	80295-38-1	conestat alfa (ruconest)
	84720-88-7	antitrombina alfa
	94948-59-1	tasonermina
	98530-76-8	drotrecogina alfa (attivata)
	100209-30-1	fibrina, umana
	102786-61-8	eptacog alfa (attivato)
	112721-39-8	pifonakina
	113478-33-4	nonacog alfa
	117276-75-2	lanimostim
	117305-33-6	telimomab aritox
	118390-30-0	interferone alfacone-1
	120313-91-9	trombomodulina alfa
	121181-53-1	filgrastim
	124146-64-1	mobenakina
	134088-74-7	nartograstim
	135968-09-1	lenograstim

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 10 98	(seguito)	
	137463-76-4	milodistim
	137487-62-8	alvircept sudotox
	139076-62-3	octocog alfa
	141483-72-9	zolimomab aritox
	141752-91-2	pegaldesleukin
	142261-03-8	emoglobina crosfumaryl
	142298-00-8	emoctakin
	143090-92-0	anakinra
	143631-61-2	atexakina alfa
	145941-26-0	oprelvekina
	148363-16-0	epoetina omega
	148637-05-2	cilmostim
	148641-02-5	muplestim
	148883-56-1	tifacogina
	149824-15-7	ilodecakin
	150631-27-9	naconomab tafenatox
	154248-96-1	iroplact
	154725-65-2	epoetina epsilon
	156679-34-4	lenercept
	157238-32-9	cetermina
	161753-30-6	daniplestim
	163545-26-4	ancestim
	163796-60-9	bifarcept
	166089-33-4	nagrestipen
	178823-49-9	tiplimotide
	185243-69-0	etanercept
	187139-68-0	pegacaristim
	187348-17-0	edodekin alfa
	193700-51-5	leridistim
	198153-51-4	peginterferone alfa-2a
	199685-57-9	onercept
	204565-76-4	pegnartograstim
	206181-63-7	ibritumomab tiuxetan
	207137-56-2	binetrakin
	208265-92-3	pegfilgrastim
	209810-58-2	darbepoetina alfa
	215647-85-1	peginterferone alfa-2b
	220712-29-8	tadekinig alfa
	222535-22-0	alefacept
	235428-87-2	taplitumomab paptox
	244130-01-6	mirostipen
	246861-96-1	garnocestim
	250710-65-7	adargileukina alfa
	261356-80-3	epoetina delta
	263547-71-3	epitumomab cituxetan
	267639-76-9	romiplostim
	287096-87-1	delmitide
	305391-49-5	ardenermia
	332348-12-6	abatacept
	339986-90-2	tucotuzumab celmoleukin
	400010-39-1	cantuzumab mertansine
	428863-50-7	certolizumab pegol
	433922-67-9	edratide
	465540-87-8	taneptacogin alfa
	472960-22-8	albinterferon alfa-2b (Albuferon)
	479198-61-3	iboctadekin
	501081-76-1	rilonacept
	507453-82-9	mirococept
	604802-70-2	epoetina zeta
	606138-08-3	catridecacog
	635715-01-4	inotuzumab ozogamicin
	676258-98-3	naptumomab estafenatox
	698389-00-3	rolipoltide
	706808-37-9	belatacept
	716840-32-3	denenicokin
	762263-14-9	epoetina teta
	845264-92-8	atacept
	862111-32-8	aflibercept

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 10 98	(seguito)	
	869858-13-9	alfa-trombina
	869881-54-9	briobacept
	879555-13-2	epoetin kappa
	897936-89-9	vatreptacog alfa (attivato)
	909110-25-4	baminercept
	931101-84-7	tropasminogen alfa
	934216-54-3	alacizumab pegol
	945228-49-9	citatumab bogatox
3002 20 00	181477-43-0	disomotide
	181477-91-8	ovemotide
	295371-00-5	verpasep caltespen
	915019-08-8	tertomotide
3002 90 90	86596-25-0	tendamistat
	223577-45-5	aviscumina
	372075-36-0	cintredekm besudotox
	473553-86-5	alferminogene tadenovec
	600735-73-7	contusogene ladenovec
	721946-42-5	transferrin aldifitox
	851199-59-2	linaclotide
	898830-54-1	sitimogene ceradenovec
	929881-05-0	alipogene tiparovec
3003 20 00	123760-07-6	zinostatina stimalamero
3003 31 00	8049-62-5	insulina-zinco sospensione (amorfa)
	8049-62-5	insulina-zinco sospensione (cristallina)
	8049-62-5	insulina-zinco sospensione composta
	8063-29-4	insulina iniettabile bifasica
	9004-17-5	isophane insulin
3003 39 00	0-00-0	plusonermina
	8049-55-6	corticotropina-zinco idrossido
3003 90 00	0-00-0	fuladectina
	57-50-1	sucralox
	5779-59-9	alazanina triclofenato
	8002-90-2	chiniofone
	8026-10-6	soluzione di cloruro di sodio composto
	8026-79-7	soluzione di lattato sodico composto
	8031-09-2	morruato sodico
	9014-67-9	alossiprina
	13051-01-9	carbazocromo salicilato
	18673-08-0	glucalox
	66813-51-2	alexitolo sodico
3004 31 00	9004-10-8	insulina iniettabile neutra
	9004-17-5	insulina-zinco protaminato iniettabile
	9004-21-1	prep. iniettabile di insulina zinco globina
3203 00 10	547-17-1	xantofil palmitato
3204 12 00	3861-73-2	anazolene sodico
	15722-48-2	olsalazina
3204 13 00	61-73-4	metiltioninio cloruro
	92-31-9	tolonio cloruro
	548-62-9	metilrosanilinio cloruro
	7232-51-1	pararosanilina embonato
3204 19 00	7235-40-7	betacarotene
3204 90 00	1461-15-0	oftasceina
3402 12 00	8001-54-5	benzalconio cloruro
3402 13 00	104-31-4	benzonatato
	9002-92-0	lauromacrogolo 400
	9002-93-1	octoxinolo
	9003-11-6	polossalene
	9003-11-6	polossamero
	9004-95-9	cetomacrogolo 1000
	9005-64-5	polisorbato 20
	9005-64-5	polisorbato 21
	9005-65-6	polisorbato 80
	9005-65-6	polisorbato 81
	9005-66-7	polisorbato 40
	9005-67-8	polisorbato 60

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3402 13 00	(seguito)	
	9005-67-8	polisorbato 61
	9005-70-3	polisorbato 85
	9009-51-2	polisorbato 8
	9016-45-9	nonoxinolo
	9017-37-2	polisorbato 1
	57821-32-6	menfegolo
	154362-61-5	polisorbato 120
3504 00 90	9009-65-8	solfo di protamina
3507 90 30	9074-07-1	promelasi
3507 90 90	0-00-0	bromelaina
	0-00-0	eufaserase
	9000-99-1	brinasi
	9001-01-8	kallidinogenasi
	9001-09-6	chimopapaina
	9001-54-1	ialuronidasi
	9001-62-1	rizolipasi
	9001-74-5	penicillinasi
	9002-01-1	streptochinasi
	9002-04-4	trombina, bovina
	9004-07-3	chimotripsina
	9004-09-5	fibrinolisinasi (umana)
	9026-00-0	bucelipase alfa
	9031-11-2	tilattasi
	9039-53-6	urochinasi
	9039-61-6	batroxobina
	9046-56-4	ancrodo
	9054-89-1	orgotein
	9074-87-7	glucarpidase
	12211-28-8	sutilaina
	37312-62-2	serrapeptasi
	37326-33-3	ialosidasi
	37340-82-2	streptodornasi
	50936-59-9	idursulfase
	51899-01-5	ocrasi
	63551-77-9	sfericasi
	81669-57-0	anistreplasi
	99149-95-8	saruplasi
	99821-44-0	nasaruplasi
	99821-47-3	urokinasi alfa
	104138-64-9	agalsidase alfa
	104138-64-9	agalsidase beta
	105857-23-6	alteplasi
	110294-55-8	sudismasi
	120608-46-0	duteplasi
	130167-69-0	pegaspargasi
	131081-40-8	silteplasi
	133652-38-7	reteplasi
	134774-45-1	rasburicase
	136653-69-5	nasaruplase beta
	143003-46-7	alglucerasi
	143831-71-4	dornasi alfa
	145137-38-8	desmoteplase
	149394-67-2	ledismasi
	151912-11-7	amediplase
	151912-42-4	pamiteplasi
	154248-97-2	imiglucerasi
	155773-57-2	pegorgoteina
	156616-23-8	monteplasi
	159445-63-3	nateplasi
	191588-94-0	tenecteplase
	196488-72-9	ranpirnase
	208576-22-1	epafipase
	210589-09-6	laronidase
	259074-76-5	alfimeprase
	420784-05-0	alglucosidase alfa
	552858-79-4	galsulfase
	884604-91-5	velaglucerasi alfa
	885051-90-1	pegloticase
3808 94 10	505-86-2	cetrimide
3824 90 64	69235-50-3	acrilflavinio cloruro
	87806-31-3	porfimer sodico

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3824 90 97	1338-39-2	sorbitano laurato
	1338-41-6	sorbitano stearato
	1338-43-8	sorbitano oleato
	8007-43-0	sorbitano seschioleato
	26266-57-9	sorbitano palmitato
	26658-19-5	sorbitano tristearato
	107667-60-7	polaprezinc
3901 90 90	25053-27-4	apolato sodico
3902 90 90	71251-04-2	surfomero
3905 99 90	9003-39-8	crospovidone
	9003-39-8	povidone
3906 90 90	9003-97-8	policarbofil
3907 10 00	54531-52-1	polibenzarsolo
3907 20	9005-71-4	polisorbato 65
3907 20 20	0-00-0	pegaptanib
	330988-75-5	pegsunercept
3907 20 99	186638-10-8	pegmusirudina
3907 30 00	9003-23-0	polietadene
3907 99	26009-03-0	acido poliglicolico
3907 99 90	41706-81-4	poliglecaprone
3908 90 00	263351-82-2	paclitaxel poliglumex
3909 10 00	9011-05-6	polinossilina
3909 40 00	101418-00-2	policresulene
3911 90	75345-27-6	polidronio cloruro
3911 90 19	31512-74-0	polixetonio cloruro
	95522-45-5	colestilano
3911 90 99	28210-41-5	tolevamer
	32289-58-0	poliesanide
	41385-14-2	leuciglumero
	52757-95-6	sevelamero
	54063-44-4	ferropolimalero
	56959-18-3	glusoferron
	67832-40-0	maletamer
	82230-03-3	carbetero
	90409-78-2	polifeprosano
	182815-43-6	colesevelam
	892497-01-7	azoximer bromide
3912 31 00	9000-11-7	croscarmellosio
3912 39 85	0-00-0	celucloral
	9004-67-5	metilcellulosa
3912 90 10	9004-36-8	cellaburato
	9004-38-0	cellacefato
3913 90 00	9004-51-7	destriferrone
	9004-54-0	destrano
	9012-76-4	poliglusam
	9015-73-0	colestrano
	9050-67-3	sizofirano
	37209-31-7	detrafato
	39464-87-4	betasizofirano
	53973-98-1	poligeeano
	56087-11-7	destranometro
	57459-72-0	suleparoide sodico
	57680-55-4	gleptoferrone

Allegato 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3913 90 00	<i>(seguito)</i>	
	57821-29-1	sulodexide
	64440-87-5	cideferrone
	66455-30-9	polygeline
	83513-48-8	danaparoide sodico
	110042-95-0	acemannano
	140207-93-8	pentosano polisolfato sodico
3914 00 00	11041-12-6	colestiramina
	50925-79-6	colestipolo
	54182-62-6	polacrina
	56227-39-5	polidexide solfato

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

I prefissi e i suffissi possono essere combinati (ad esempio fosfato del cloridrato). Possono essere preceduti da un prefisso moltiplicatore come bi, bis, di, imi, epta, esa, mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris ... (ad esempio diacetato). Sinonimi e nomi sistematici possono inoltre essere utilizzati nello stesso modo.

DCI significa denominazioni comuni internazionali di prodotti farmaceutici, dell'Organizzazione mondiale della sanità.

DCIRG significa denominazioni comuni internazionali (DCI) di prodotti farmaceutici, nomi di radicali, di gruppi ed altri, elenco completo del 2007.

DCINC significa nome chimico o sistematico che figura nell'elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) di prodotti farmaceutici, nomi di radicali, di gruppi ed altri, elenco completo del 2007.

Allegato 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
acefurato (DCIRG)		acetato (estere), furan-2-carbosilato (estere) (DCINC)
aceglumato (DCIRG)		rac-idrogeno <i>N</i> -acetilglutammato (DCINC)
aceponato (DCIRG)		acetato (estere), propanoato (estere) (DCINC)
acetato		
acetilsalicilato		2-(acetilossi)benzoato
acetofenide		1-fenilbenzene-1,1-diilbis(ossi)
acetonide (DCIRG)		<i>N</i> -acetilglicinato (DCINC)
acetonide (DCIRG)		propano-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)
1-acetossietile		1-(acetilossi)etile
acibutato (DCIRG)		acetato (estere), 2-metilpropanoato (estere) (DCINC)
acistrato (DCIRG)		acetato (estere), ottadecanoato (estere) (DCINC)
acoxil (DCIRG)		(acetilossi)metile (DCINC)
adipato		esanodioato
alanetil (DCIRG)		[(<i>S</i>)-1-etossi-1-osso-propan-2-il]ammino (DCINC)
alaninato (DCIRG)		<i>L</i> -alaninato (DCINC)
alapivoxil (DCIRG)		<i>L</i> -alanil, [(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metile (DCINC)
aldiftox (DCIRG)		(4-imminobutano-1,4-diil)sulfandiil[(3 <i>RS</i>)-2,5-diossopirrolidina-1,3-diil]-1,3-fenilencarbonile e che costituisce un derivato <i>N</i> -benzoile di un gruppo amminico primario di tossina difterica [550- <i>L</i> -fenilalanina] di <i>Corynebacterium diphtheriae</i> -(26-560)-peptide (DCINC)
alfoscerato (DCIRG)		fosfato di idrogeno di(2 <i>R</i> -2,3-diidrossipropil) (DCINC)
alideximer (DCIRG)		poli([ossi(2-idrossietano-1,1-diil)]{ossi[1-(idrossimetil)etano-1,2-diil]}) parzialmente <i>O</i> -esterificata con gruppi carbossimetilici con alcuni amidi di gruppi carbossilici collegati al residuo di tetrapeptide (glicilglicil- <i>L</i> -fenilalanilglicil) (DCINC)
allilbromuro	allilobromuro	<i>N</i> -allil, bromuro (sale)
allile		prop-2-en-1-ile
allilioduro	allilioduro	<i>N</i> -allil, ioduro (sale)
alluminio		
4-amminosalicilato	amminosalicilato	2-idrossi-4-amminobenzoato
ammonio		
amsonato (DCIRG)		2,2'-etene-1,2-diilbis(5-amminobenzene-1-solfonato) (DCINC)
anisatil (DCIRG)		2-(4-metossifenil)-2-ossoetile (DCINC)
antipirato		
arbabel (DCIRG)		2-(dimetilammino)-2-ossoetile (DCINC)
argina (DCIRG)		30 <i>B</i> α - <i>L</i> -arginina-30 <i>B</i> β - <i>L</i> -arginina (DCINC)
arginina (DCI)		
aritox (DCIRG)		catena A della ricina (DCINC)
ascorbato		
asparta (DCIRG)		28 <i>B</i> -acido <i>L</i> -aspartico (DCINC)
aspartato		
axetil (DCIRG)		rac-1-(acetilossi)etile (DCINC)
barbiturato		2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-pirimidinetrione
benetonide (DCIRG)		<i>N</i> -benzoil-2-metil- β -alanina (estere), acetonide (DCINC)

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
benzatina		N,N'-dibenziletilediammonio
benzilbromuro	benzilobromuro	N-benzil, bromuro (sale)
benzile		
benzioduro	benziloioduro	N-benzil, ioduro (sale)
benzoacetato		
benzoato (DCIRG)		
besilato (DCIRG)		benzenesolfonato (DCINC)
besudotox (DCIRG)		L-lisil-L-alanil-L-serilglicilglicina (linker) proteina di fusione con des-(365-380)-[Asn ³⁶⁴ ,Val ⁴⁰⁷ ,Ser ⁵¹⁵ ,Gln ⁵⁹⁰ ,Gln ⁶⁰⁶ ,Arg ⁶¹³]esotossina A (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)-(251-613)-peptide (tossina in cui la regione IA e i primi 16 residui della regione IB sono soppressi) (DCINC)
bezomil (DCIRG)		(benzoilossi)metile (DCINC)
bismuto		
borato		
bromidrato		
bromuro (DCIRG)		
buciclato (DCIRG)		trans-4-butilcicloesancarbossilato (DCINC)
bunapsilato (DCIRG)		3,7-di-terz-butilnaftalene-1,5-disolfonato (DCINC)
buteprato (DCIRG)		butirrato (estere), propionato (estere) (DCINC)
butilbromuro	butilobromuro	N-butil, bromuro (sale)
butile		
terz-butile	t-butile, butile terziario	
estere butilico		
estere terz-butilico	estere t-butilico, estere terziobutilico	
butirrato	butilato	butanoato
calcio		
camsilato (DCIRG)	canforsolfonato, canforsolfonato, R-canforsolfonato, S-canforsolfonato, canfor-10-solfonato	(7,7-dimetil-2-ossobicyclo[2.2.1]eptano-1-il)metanosolfonato (DCINC)
canforato		1,2,2-trimetil-1,3-ciclopentanodicarbossilato
caproato (DCIRG)		esanoato (DCINC)
carbammato		
carbesilato (DCIRG)		4-solfobenzoato (DCINC)
carbonato		
ceribato (DCIRG)		rac-2,3-diidrossipropil carbonato (estere) (DCINC)
chinato		1,3,4,5-tetraidrossicicloesancarbossilato
ciclamato (DCIRG)	N-cicloesilsulfamato	cicloesilsulfamato (DCINC)
cicloesilammina		
cicloesilammonio		
cicloesilpropionato	cicloesanpropionato	cicloesilpropanoato
ciclotato (DCIRG)		4-metilbicyclo[2.2.2]ott-2-ene-1-carbossilato (DCINC)
cilexetile (DCIRG)		rac-1-[[[(cicloesilossi)carbonil]ossi]etile (DCINC)

Allegato 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
cinnamato		3-fenilprop-2-enoato
cipecilato (DCIRG)		cicloesancarbossilato (estere), ciclopropancarbossilato (estere) (DCINC)
cipionato (DCIRG)	ciclopentanopropionato	3-ciclopentilpropanoato (DCINC), 3-ciclopentilpropionato
citrato		2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato
cituxetan (DCIRG)		N-(4-{2(RS)-2-[bis(carbossimetil)ammino]}-3-({2-[bis(carbossimetil)=ammino]etil})(carbossimetil)ammino)propil}fenil)tiocarbamoil (DCINC)
clofibrol (DCIRG)		2-(4-clorofenossi)-2-metilpropile (DCINC)
cloridrato		
cloruro (DCIRG)		
cloruro di ferro		
closilato (DCIRG)	p-clorobenzenesulfonato	4-clorobenzene-1-solfonato (DCINC), 4-clorobenzenesolfonato
colina		(2-idrossietile)trimetilammonio
crobefato (DCIRG)		rac-{3-[(3E)-4-metossibenzilidene]-2-(4-metossifenil)croman-6-il fosfato(2-)} (DCINC)
cromacato (DCIRG)		2-[(6-idrossi-4-metil-2-osso-2H-cromen-7il)ossi]acetato (DCINC)
cromesilato (DCIRG)		(6,7-diidrossi-2-osso-2H-cromen-4-yl)metanosolfonato (DCINC)
crosumaril (DCIRG)		(2E)-but-2-enedioilo (DCINC)
dalanated (DCIRG)		des-B30-alanina (DCINC)
daloxato (DCIRG)		L-alaninato (estere), (5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metile (DCINC)
daropato (DCIRG)	dapropato	3-(dimetilammino)propanoato (DCINC)
deanil (DCIRG)		2-(dimetilammino)etile (DCINC)
decanoato		
decil (DCIRG)		decil (DCINC)
defalano (DCIRG)		des-1B-L-fenilalanina-insulina (DCINC)
detemir (DCIRG)		tetradecanoil (DCINC)
dibudinato (DCIRG)		2,6-di-terz-butilnaftalene-1,5-disolfonato (DCINC)
dibunato (DCIRG)		2,6-di-terz-butilnaftalene-1-solfonato (DCINC)
dicibato (DCIRG)		dicicloesilmetile carbonato (DCINC)
dicicloesilammina		
dicicloesilammonio		
dietilammina		
dietilammonio		
diftitox (DCIRG)		N-L-metionil-387-L-istidina-388-L-alanina-1-388-tossina (ceppo C7 di <i>Corynebacterium diphtheriae</i>) (388 → 2')-proteina (DCINC)
digolil (DCIRG)		2-(2-idrossietossi)etile (DCINC)
diidrossibenzoato		
estere di metile		
N,N-dimetil-β-alanina	N,N-dimetil-beta-alanina	
dinitrobenzoato		
diolammina (DCIRG)	dietanolammina	2,2'-azanodiildietanolo (DCINC)
disolfuro		
docosil (DCIRG)		docosil (DCINC)

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
dofosfato (DCIRG)		idrogeno fosfato di ottadecile (DCINC)
ecamato (DCIRG)		N-etilcarbamato (DCINC)
edammina (DCIRG)		etano-1,2-diammina (DCINC)
edisilato (DCIRG)	1,2-etanodisolfonato	etano-1,2-disolfonato (DCINC)
embonato (DCIRG)	pamoato, 4,4'-metilenbis(3-idrossi-2-naftoato)	4,4'-metilenbis(3-idrossinaftalene-2-carbossilato) (DCINC)
emisuccinato (DCIRG)	succinato di idrogeno	butanodioato di idrogeno (DCINC)
enacarbil (DCIRG)		{rac-1-[(2-metilpropanoil)ossi]etossi}carbonile (DCINC)
enantato (DCIRG)		eptanoato (DCINC)
enbutato (DCIRG)		acetato (estere), butanoato (estere) (DCINC)
epolammina (DCIRG)	1-pirrolidinetanolo	2-(pirrolidin-1-il)etanolo (DCINC)
erbumina (DCIRG)	terz-butilammina, t-butilammina, terzio butilammina	2-metilpropan-2-ammina (DCINC)
esacetone (DCIRG)		3,3-dimetilbutanoato (estere), propan-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)
esilato (DCIRG)	etanosolfonato	etanosolfonato (DCINC)
estafenatox (DCIRG)		glicilglicil-L-prolina (linker) proteina di fusione con enterotossina di tipo A (<i>Staphylococcus aureus</i>)-(1-33)-peptidil-L-seril[Ser ³⁶ ,Ser ³⁷ ,Glu ³⁸ ,Lys ³⁹ ,Ala ⁴¹ ,Thr ⁴⁶ ,Thr ⁷¹ ,Ala ⁷² ,Ser ⁷⁵ ,Glu ⁷⁶ ,Glu ⁷⁸ ,Ser ⁸⁰ ,Ser ⁸¹ ,Thr ²¹⁴ ,Ser ²¹⁷ ,Thr ²¹⁹ ,Ser ²²⁰ ,Ser ²²² ,Ser ²²⁴]enterotossina di tipo E (<i>Staphylococcus aureus</i>)-(32-230)-peptide (superantigene sintetico SEA/E-120) (DCINC)
estolato (DCIRG)	solfato di propionate edodecile, solfato di laurilpropionato	propanoato (estere), solfato di dodecile (sale) (DCINC)
etabonato (DCIRG)		carbonato di etile (DCINC)
etexilato (DCIRG)		etil, (esilossi)carbonile
etilammina		
etilammonio		
etilbromuro		N-etil, bromuro (sale)
etile		
etilenantato	etileptanoato	
etilendiammina		etano-1,2-diammina
etilesanoato		
estere etilico		
etilioduro		N-etil, ioduro (sale)
etilsolfato (DCIRG)		solfato di etile (DCINC)
etilsuccinato		
farnesil (DCIRG)		(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-il (DCINC)
fendizoato (DCIRG)		2-(6-idrossibifenil-3-carbonil)benzoato (DCINC)
fenilpropionato		
ferroso		
fluorosolfonato		
fluoruro		
formiato		
fosamil (DCIRG)		fosfono (DCINC)
fosfatex		
fosfato	ortofosfato	
fosfito		
fostedato (DCIRG)		idrogeno fosfato di tetradecile (DCINC)
ftalato		benzene-1,2-dicarbossilato

Allegato 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
fumarato		(2E)-but-2-enodioato
furetonide (DCIRG)		1-benzofurano-2-carbossilato (estere), propano-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)
furoato		furan-2(o 3)-carbossilato
fusidato		
gadolinio		
gamolenato (DCIRG)		(6Z,9Z,12Z)-ottadeca-6,9,12-trienoato (DCINC)
glargina (DCIRG)		21A-glicina-30Bα-L-arginina-30Bβ-L-arginina (DCINC)
glicolato		idrossiacetato
gliossilato		ossoacetato
glucarato	saccarato	(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetraidrossiesanodioato, D-glucarato
gluceptato (DCIRG)	glucoeptonato	D-glicero-D-gulo-eptonato (DCINC)
gluconato		
glucoside		
glucuronide (DCIRG)		acido β-D-glucopiranosiduronico [oside] (DCINC)
glulisina (DCIRG)		3B-L-lisina,29B-L-acido glutammico (DCINC)
glutammero (DCIRG)		polimero di glutaraldeide (DCINC)
guacile (DCIRG)		2-metossifenile (DCINC)
guanidina		
ibenzato (DCIRG)		4-(4-idrossibenzoil)benzoato (DCINC)
iclato (DCIRG)		etanolo — cloruro di idrogeno — acqua (0,5/1/0,5) (DCINC)
idrato		
idrogeno		
idrossibenzoato		
2-(4-idrossibenzoil)-benzoato	o-(4-idrossibenzoil)benzoato	
idrossido		
idrossinaftoato (DCIRG)		3-idrossinaftalene-2-carbossilato (DCINC)
iodio-131		
ioduro (DCIRG)		
ippurato		sale di N-benzoilglicina
isetionato (DCIRG)	2-idrossietansolfonato,	2-idrossietano-1-solfonato (DCINC)
isobutirrato		2-metilpropanoato
isocaproato		4-metilpentanoato
isoftalato		benzene-1,3-dicarbossilato
isonicotinato		piridina-4-carbossilato
isopropile		propan-2-il
isopropionato		
lattato		2-idrossipropanoato
lattobionato		4-O-(β-D-galattopiranosil)-D-gluconato
laurato (DCIRG)		dodecanoato (DCINC)
laurile (DCIRG)		dodecile (DCINC)

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
laurilsolfato (DCIRG)	solfato di laurile	solfato di dodecile (DCINC)
levulinato		4-ossopentanoato
lisetil (DCIRG)	lisina (INN)	L-lisinato (estere), dietil (estere) (DCINC)
lisicol (DCIRG)		{N-[(5S)-5-carbossi-5-(3 α ,7 α ,12 α -triidrossi-5 β -colan-24-amido)pentil]carbamotioil}ammino (DCINC)
lisinato		
lispro (DCIRG)		28B-L-lisina-29B-L-prolina (DCINC)
litio		
lutezio		
mafenatox (DCIRG)		(227-alanine) enterotossina A (<i>Staphylococcus aureus</i>) (DCINC)
magnesio		
malato		idrossibutandioato
maleato		(Z)-but-2-enoato
malonato	N-metilglucammina	propandioato
mandelato		2-idrossi-2-fenilacetato, α -idrossibenzenacetato
medocaril (DCIRG)		[(5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metossi]carbonile (DCINC)
medoxomil (DCIRG)		(5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metile (DCINC)
megallato (DCIRG)		3,4,5-trimetossibenzoato (DCINC)
meglumina (DCI)		1-deossi-1-metilammino-D-glucitolo
merpentano (DCIRG)		{N,N'-[1-(3-ossopropil)etano-1,2-diil]bis(2-solfanilacetamidato)}(4-) (DCINC)
mertansina (DCIRG)		tetrachis{[(4RS)-4-[(3-[[[(1S)-2-[[[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-cloro-21-idrossi-12,20-dimetossi-2,5,9,16-tetrametil-8,23-diosso-4,24-diossa-9,22-diazatetraciclo[19.3.1.110,14.03,5]esacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-il]ossi)-1-metil-2-ossoetil]metilammino)-3-ossopropil]disolfanil]pentanoil} (DCINC)
mesilato (DCIRG)	metanosolfonato	metanosolfonato (DCINC)
metembonato (DCIRG)		4,4'-metilenbis(3-metossinaftalene-2-carbossilato) (DCINC)
metilbromuro (DCIRG)	bromuro di metile	N-metil, bromuro (sale) (DCINC)
metilendisalicilato		metilenbis(2-idrossibenzoato)
metilsolfato (DCIRG)		solfato di metile (DCINC)
metioduro (DCIRG)	metilioduro	N-metil, ioduro (sale) (DCINC)
metonitrato (DCIRG)		N-metil, nitrato (sale) (DCINC)
mofetil (DCIRG)		2-(morfolin-4-il)etile (DCINC)
mucato	galattarato, meso-galattarato	2,3,4,5-tetraidrossiesano-1,6-dioato
nafato	sodio formiato	formilossi (estere), sodio (sale)
napadisilato (DCIRG)	1,5-naftalendisolfonato,	naftalen-1,5-disolfonato (DCINC)
napsilato (DCIRG)	2-naftalensolfonato	naftalen-2-solfonato (DCINC)
nicotinato (DCIRG)		piridina-3-carbossilato (DCINC)
nitrato		
nitrobenzoato		
olammina (DCIRG)	etanolammina	2-amminoetanolo (DCINC)
oleato (DCIRG)		(9Z)-ottadec-9-enoato (DCINC)
oro		
orotato		1,2,3,6-tetraidro-2,6-diossopirimidina-4-carbossilato
ossalato		

Allegato 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
ossido		
ossoglurato (DCIRG)		2-ossoidrogenopentanodioato (DCINC)
ottil (DCIRG)		ottil (DCINC)
palmitato (DCIRG)		esadecanoato (DCINC)
pantotenato		N-(2,4-diidrossi-3,3-dimetil-1-ossobutil)-β-alaninato
paptox (DCIRG)		proteina PAP (<i>Phytolacca americana</i> antivirale) (DCINC)
pegolo (DCIRG)		α-(2-carbossietil)-ω-metossipoli(ossietano-1,2-diil) (DCINC)
pendetide (INN)		
pentexile (DCIRG)	pivetil	(RS)-1-[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]etile (DCINC)
perclorato (DCIRG)		
picrato		2,4,6-trinitrobenzene-1-olato
piridilacetato		piridinilacetato
pivalato (DCIRG)	trimetilacetato	2,2-dimetilpropanoato (estere) (DCINC)
pivoxetil (DCIRG)		rac-1-[(2-metossi-2-metilpropanoil)ossi]etile (DCINC)
pivoxil (DCIRG)	(pivaloilossi)metile	[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metile (DCINC)
placarbil (DCIRG)		(R)-2-metil-1-[(2-metilpropanoil)ossi]propossi(carbonile) (DCINC)
poliglumex (DCIRG)		[poli(L-acido glutammico)z—(L-glutammato-γ-estere)—poli(L-acido glutammico)] _n (DCINC)
potassio (DCIRG)		potassio (DCINC)
propile		
estere propilico		
propionato		propanoato
proxetil (DCIRG)		rac-1-[(propan-2-ilossi)carbonil]ossi]etile (DCINC)
raffimero (DCIRG)		(2S,4R,6R,8S,11S,13S)-2,4,8,13-tetrachis(idrossimetil)-4,6,11-tris(ilometil)-3,5,7,10,12-pentaossatetradecano-1,14-diil (DCINC)
resinato	abietato	(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimetil-7-(1-metiletil)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decaidro-1-fenantrenecarbossilato
salicilato (DCIRG)		2-idrossibenzoato (DCINC)
saliciloilacetato		2-idrossibenzoilacetato
seschioleato (DCIRG)		(9Z)-ottadec-9-enoato(1,5) (DCINC)
sodio (DCIRG)		
solfato (DCIRG)		
solfinato		
solfito		
solfobenzoato		
3-solfobenzoato		
solfosalicilato		2-idrossisolfobenzoato
soproxil (DCIRG)		{[(propan-2-ilossi)carbonil]ossi}metile (DCINC)
steaglato (DCIRG)		2-(ottadecanoilossi)acetato (estere) (DCINC)
stearato (DCIRG)		ottadecanoato (DCINC)
stinoprato (DCIRG)		N-acetilcisteinato (sale), propanoato (estere) (DCINC)
succinato		butanodioato
succinil (DCIRG)		3-carbossipropanoile (DCINC)

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
succinil		butanodioil
sudotox (DCIRG)		248-L-istidina-249-L-metionina-250-L-alanina-251-acido-L-glutammico-248-613-essotossina A (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ridotta) (DCINC)
suleptanato (DCIRG)		8-[metil(2-solfoetil)ammino]-8-ossotetanoato (estere), sale monosodico (DCINC)
sulfossilato (DCIRG)		solfinometile, sale monosodico (DCINC)
tafenatox (DCIRG)		enterotossina A (<i>Staphylococcus aureus</i>) (DCINC)
tannato		
tartrato (DCIRG)	L-tartrato	(2R,3R)-2,3-diidrossibutanodioato (DCINC), L-tartarato
D-tartrato		(2S,3S)-2,3-diidrossibutanodioato, D-tartarato
tebutato (DCIRG)	terz-butilacetato, acetato di t-butil, acetato di terziobutile	3,3-dimetilbutanoato (DCINC)
tenoato (DCIRG)		tiofene-2-carbossilato (DCINC)
teoclato (DCIRG)	8-cloroteofillinato	8-cloro-1,3-dimetil-2,6-diosso-3,6-diidro-1H-purin-7-(2H)-uro (DCINC)
teprosilato (DCIRG)		3-(1,3-dimetil-2,6-diosso-1,2,3,6-tetraidro-7H-purin-7-il)propano-1-solfonato (DCINC)
tetraidroftalato		cicloesene-1,2-dicarbossilato
tetraxetan (DCIRG)		[4,7,10-tris(carbossimetil)-1,4,7,10-tetraazaciclodec-1-il]acetil (DCINC)
tidoxil (DCIRG)		rac-2-(decilossi)-3-(dodecilsulfanil)propil (DCINC)
tiocianato		
tiuxetan (DCIRG)		N-(4-((2S)-2-[bis(carbossimetil)ammino]-3-[(2RS)-{2-[bis(carbossimetil)ammino]propil}(carbossimetil)ammino]propil}fenil) tiocarbamioil (DCINC)
toferile (DCIRG)		rac-(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]croman-6-il (DCINC)
tofesilato (DCIRG)		3-(1,3-dimetil-2,6-diosso-1,2,3,6-tetraidro-7H-purin-7-il)etano-1-solfonato (DCINC)
tosilato (DCIRG)	p-toluenesolfonato	4-metilbenzene-1-solfonato (DCINC)
triclofenato (DCIRG)		2,4,5-triclorofenolato (DCINC)
triflutato (DCIRG)		trifluoroacetato (DCINC)
trioleato (DCIRG)		tris[(9Z)-ottadec-9-enoato] (DCINC)
tristearato (DCIRG)		tris(ottadecanoato) (DCINC)
trolammina (DCIRG)	trietanolammina	2,2',2''-nitritotrietanolo (DCINC)
trometamolo (DCI)	trometammina	2-ammino-2-(idrossimetil)propano-1,3-diol, tris(idrossimetil)metilammina
troxundato (DCIRG)		[2-(2-etossietossi)etossi]acetato (DCINC)
undecilato (DCIRG)		undecanoato (DCINC)
undecilenato (DCIRG)		undec-10-enoato (DCINC)
valerato (DCIRG)		pentanoato (DCINC)
xinafoato (DCIRG)		1-idrossinaftalene-2-carbossilato (DCINC)
zinco		

ALLEGATO 5

**SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO
ESENTI DA DAZIO**

Codice SA	DCI	Sale, estere o idrato della DCI	Codice SA	CAS RN
2925.29	arginina			
2922.42	acido glutamico	L-glutammato di arginina	2925.29	4320-30-3
2918.99	carbenoxolone	carbenoxolone, sale di dicolina	2923.10	74203-92-2
2909.49	clorfenesina	carbammato di clorfenesina	2924.29	886-74-8
2907.29	dienestrololo	di(acetato) di dienestrololo	2915.39	84-19-5
2907.29	dietilstilbestrolo	dibutirrato di dietilstilbestrolo	2915.60	74664-03-2
		dipropionato di dietilstilbestrolo	2915.50.00	130-80-3
2918.99	enoxolone	diidrogenofosfato di enoxolone	2919.90	18416-35-8
2905.51	etclorvinolo	carbammato di etclorvinolo	2924.19	74283-25-3
2907.29	exestrololo	dibutirrato di exestrololo	2915.60	36557-18-3
		dipropionato di exestrololo	2915.50.00	59386-02-6
2934.91	fenmetrazina	teoclato di fenmetrazina	2939.59	13931-75-4

ALLEGATO 6

ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI DEI TIPI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2843 29 00	22199-08-2	argento[4-ammino-N-(pirimidin-2(1H)-ilidene-κN1)benzenesulfonamidato-κO]
2843 30 00	12192-57-3	(alfa-D-glucopiranosilto)oro
2844 40 30	82407-94-1	1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[¹⁴ C]fenil]-1,2-difenilbutan-1-olo
2902 19 00	6746-94-7	etinilciclopropano
2903 89 90	7051-34-5	bromometilciclopropano
2903 99 90	620-20-2	alfa,3-diclorotoluene
	3312-04-7	1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano
	42074-68-0	1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene
	76283-09-5	alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene
2904 90 95	121-17-5	4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene
	4714-32-3	1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene
2905 22 00	505-32-8	3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo
	1113-21-9	(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo
	7212-44-4	3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo
2905 29 90	2914-69-4	(S)-but-3-in-2-olo
	173200-56-1	(E)-6,6-dimetilhept-2-en-4-yn-1-olo
2905 39 95	281214-27-5	(2R,3R)-2,3-dimetilbutano-1,4-diil bis(4-metilbenzenesolfonato)
2905 49 00	1947-62-2	(2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo
2905 59 98	75-89-8	2,2,2-trifluoroetanolo
	920-66-1	1,1,1,3,3,3-esaffluoropropan-2-olo
	54322-20-2	4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio
	57090-45-6	(R)-3-cloropropan-1,2-diolo
	60827-45-4	(2S)-3-cloropropano-1,2-diolo
	148043-73-6	4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo
	441002-17-1	4-clorobutil 2-nitrobenzenesolfonato
2906 29 00	1570-95-2	2-fenilpropan-1,3-diolo
	104265-58-9	p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile
	127852-28-2	(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etan-1-olo
	167155-76-2	1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tetraidrodibenzo[a,e]ciclopropa[c][7]annulen-6-olo
2907 19 90	27673-48-9	5,8-diidro-1-naftolo
2907 29 00	700-13-0	2,3,5-trimetilidrochinone
2909 30	461432-23-5	4-(5-bromo-2-clorobenzil)fenil etil etere
	503070-57-3	2-([2-[(6-bromoesil)ossi]etossi]metil)-1,3-diclorobenzene
2909 30 38	3259-03-8	1-(2-bromoetossi)-2-etossibenzene o ossido di 2-bromoetile 2-etossifenile
	5111-65-9	ossido di 6-bromo-2-naftile e metile
2909 30 90	3383-72-0	ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile
	31264-51-4	ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile
	92878-95-0	2-(3-cloropropossi)-1-metossi-4-nitrobenzene
	165254-21-7	1,2-bis[2-[2-(2-metossietossi)etossi]etossi]-4,5-dinitrobenzene
2909 49 80	85309-91-7	2-[(2,6-diclorobenzil)ossi]etanolo
	160969-03-9	2-[2-(2,2,2-trifluoroetossi)fenossi]etil metansolfonato
	170277-77-7	metanosolfonato di (3S)-3-[2-(mesilossi)etossi]-4-(tritolossi)butile
	185954-75-0	(3R)-3-metossidecan-1-olo
2909 50 00	63659-16-5	4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo
	83682-27-3	2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio
	167145-13-3	2-[2-(3-metossifenil)etil]fenolo

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2910 20 00	15448-47-2	(2R)-2-metilossirano
2910 30 00	51594-55-9	(R)-1-cloro-2,3-epossipropano
2910 90 00	56718-70-8	ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile
	62600-71-9	(2R)-2-(3-clorofenil)ossirano
	129940-50-7	(S)-[(tritolossi)metil]ossirano
	683276-64-4	[(2R)-2-metilossiran-2-il]metil 4-nitrobenzensolfonato
	702687-42-1	(2R)-2-[(5-bromo-2,3-difluorofenossi)metil]ossirano
2911 00 00	1132-95-2	1,1-diisopropossicicloesano
	20627-73-0	alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene
	94158-44-8	1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano
2912 29 00	38849-09-1	3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide
2912 49 00	1620-98-0	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide
	2144-08-3	2,3,4-triidrossibenzaldeide
	3453-33-6	6-metossi-2-naftaldeide
2913 00 00	80565-30-6	4'-clorobifenile-4-carbaldeide
	90035-34-0	4'-(trifluorometil)bifenil-4-carbaldeide
2914 39 00	645-13-6	4-metilvalerofenone
	1210-35-1	10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-one
	2222-33-5	5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-one
2914 40 90	80-75-1	11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione
	17752-16-8	(3β)-3-idrossicolest-5-en-24-one
	85700-75-0	11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
2914 50 00	104-20-1	4-(4-metossifenil)butan-2-one
	974-23-2	(3β,16α)-3-idrossi-16,17-epossipregn-5-en-20-one
	981-34-0	9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione
	1078-19-9	6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
	2107-69-9	5,6-dimetossiindan-1-one
	4495-66-3	1-[4-(benzilossi)fenil]propan-1-one
	17720-60-4	1-(2,4-diidrossifenil)-2-(4-idrossifenil)etan-1-one
	24916-90-3	9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	28315-93-7	5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
	82499-20-5	(1R)-1-idrossi-1-(3-idrossifenil)acetone
2914 70 00	534-07-6	1,3-dicloroacetone
	2196-99-8	2-cloro-1-(4-metossifenil)etan-1-one
	2350-46-1	1-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)butan-1-one
	3874-54-2	4-cloro-4'-fluorobutirrofenone
	4252-78-2	2,2',4'-tricloroacetofenone
	10226-30-9	6-cloroesan-2-one
	13054-81-4	4-cloro-eptano-3,5-dione
	26771-69-7	2-metossi-1-[4-(trifluorometile)fenil]etan-1-one
	43076-61-5	4'-terz-butil-4-clorobutirrofenone
	43229-01-2	1-[4-(benzilossi)-3-nitrofenil]-2-bromoetan-1-one
	62932-94-9	2-bromo-1-[4-idrossi-3-(idrossimetil)fenil]etan-1-one
	79836-44-5	4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one
	83881-08-7	21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	124379-29-9	(4S)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one
	135306-45-5	1-(3,5-difluorofenil)propan-1-one
	150587-07-8	21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2914 70 00	(seguito)	
	151265-34-8	21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione
	153977-22-1	trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone
	162548-73-4	4,6-difluoroindan-1-one
	190965-45-8	(2-bromo-5-propossifenil)(2-idrossi-4-metossifenil)metanone
2915 39 00	910-99-6	acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile
	979-02-2	acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile
	2243-35-8	acetato di 2-oxo-2-feniletile
	10106-41-9	acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile
	24085-06-1	acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile
	24510-54-1	acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile
	24510-55-2	acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile
	37413-91-5	acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile
	60176-77-4	acetato di (1S,4R)-4-idrossiciclopent-2-en-1-ile
	127047-77-2	acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile
	131266-10-9	acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile
2915 50 00	158894-67-8	propionato di 1-bromo-2-metilpropile
2915 60 90	53064-79-2	iodometil pivalato
2915 90 70	638-41-5	cloroformiato di pentile
	1069-66-5	2-propilpentanoato di sodio
	7693-41-6	cloroformiato di 4-metossifenile
	18997-19-8	pivalato di clorometile
	22328-90-1	acido (3R)-3-metilesanoico
2916 20 00	3721-95-7	acido ciclobutancarbossilico
	7077-05-6	acido trans-4-(propan-2-il)cicloesancarbossilico
	122665-97-8	acido 4,4-difluorocicloesano-1-carbossilico
	211515-46-7	cloruro di 1-(2-etilbutil)cicloesancarbonile
	381209-09-2	acido 1-(2-etilbutil)cicloesancarbossilico
2916 31 00	132294-16-7	(2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone
	132294-17-8	(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo
2916 39 10	1716-12-7	4-fenilbutanoato di sodio
	2417-72-3	4-(bromometil)benzoato di metile
	2444-36-2	acido (2-clorofenil)acetico
	2901-13-5	2-metil-2-fenilpropanoato di etile
	4276-85-1	acido 2-(2,4,6-trisopropilfenil)acetico
	17625-03-5	idrogeno 3-solfonatobenzoato di sodio
	21900-39-0	cloruro di 5-fluoro-2-metilbenzoile
	37742-98-6	acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico
	49708-81-8	acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico
	55332-37-1	acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico
	110877-64-0	acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico
	114772-40-6	4'-(bromometil)bifenil-2-carbossilato di terz-butile
	119916-27-7	acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico
	141109-25-3	acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico
2917 19 10	0-00-0	bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato
2917 19 90	76-72-2	dietil etil(pentan-2-il)propandioato
	6065-63-0	dipropilmalonato di dietile
	28868-76-0	cloromalonato di dimetile
	48059-97-8	acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico
	71170-82-6	3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2917 39 95	21601-78-5	idrogenofenilmalonato di fenile
	27932-00-9	idrogenofenilmalonato di indan-5-ile
2918 13 00	2743-38-6	acido dibenzoil-L-tartarico
2918 16 00	11116-97-5	gluconato lattato di calcio
2918 19 98	138-59-0	acido (3R,4S,5R)-3,4,5-triidrossicicloes-1-ene-1-carbossilico
	611-71-2	acido D-mandelico
	3976-69-0	(R)-3-idrossibutirrato di metile
	4335-77-7	acido cicloesil(idrossi)fenilacetico
	4358-88-7	DL-mandelato di etile
	20585-34-6	acido (2S)-cicloesil(idrossi)fenilacetico
	29169-64-0	formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile
	36394-75-9	acetato di (S)-alfa-cloroformiletile
	52950-18-2	acido (2R)-(2-clorofenil)idrossiacetico
	56188-04-6	acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico
	77550-67-5	(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirrillossi]-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio
	90315-82-5	(R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile
	111969-64-3	diidrossiacetato di (1R,2S,5R)-2-isopropil-5-metilcicloesile o gliossilato di timolo
	139893-43-9	(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirrillossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio
	157604-22-3	(2S,3R)-2-idrossi-3-isobutillsuccinato di disodio
2918 29 00	3943-89-3	3,4-diidrossibenzoato di etile
	167678-46-8	acetato di 3-cloroformil-o-tolile
	168899-58-9	acido 3-acetossi-o-toluico
	376592-58-4	acido 5'-cloro-2'-idrossi-3'-nitrobifenil-3-carbossilico
2918 30 00	302-97-6	acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico
	1944-63-4	acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossootaidro-1H-inden-4-il]propionico
	22161-86-0	acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico
	39562-16-8	(E)-2-(3-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato di etile
	39562-17-9	2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile
	39562-22-6	2-metossietile (E)-2-(3-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato
	39562-27-1	(2E)-2-(2-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato di metile
	56105-81-8	acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico
	64920-29-2	2-osso-4-fenilbutirrato di etile
	78834-75-0	7-cloro-2-ossoeptanoato di etile
	121873-00-5	3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile
	134176-18-4	2-oxobiciclo[3.1.0]esano-6-carbossilato di etile
	149437-76-3	acido 5-(4-fluorofenil)-5-oxopentanoico
2918 99 90	87-13-8	etossimetilenmalonato di dietile
	1217-67-0	acido (4-butirril-2,3-diclorofenossi)acetico
	4651-67-6	acido (3 α ,5 β)-3-idrossi-7-osso-colan-24-oico
	13335-71-2	acido (2,6-dimetilfenossi)acetico
	26159-31-9	acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico
	28416-82-2	acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico
	29754-58-3	5-gliossilolilsalicilato di metile, idrato
	30131-16-9	acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico
	33924-48-0	5-cloro-o-anisato di metile
	35480-52-5	acido 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetossi)benzoico
	40098-26-8	7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile
	52179-28-9	etil 2-[4-(2,2-diclorociclopropil)fenossi]-2-metilpropanoato
	70264-94-7	4-(bromometil)-m-anisato di metile

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 99 90	(seguito)	
	105560-93-8	(2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile
	111006-10-1	3,4-epossibutirrato di isobutile
	150726-89-9	(2-metossifenossi)malonato di dimetile
	204254-96-6	(1S,5R,6S)-5-(1-etilpropossi)-7-ossabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carbossilato di etile
	530141-60-7	metil 3-(5-[[4-(ciclopentilossi)-2-idrossifenil]carbonil]-2-idrossifenil)propanoato
	709031-28-7	acido (3-idrossitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)(osso)acetico
2920 90 10	16606-55-6	carbonato di (R)-propilene
	35180-01-9	carbonato di clorometile e isopropile
	80841-78-7	4-(clorometil)-5-metil-1,3-diossolo-2-one
	91526-18-0	4-(idrossimetil)-5-metil-1,3-diossol-2-one
	208338-09-4	2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano
2920 90 85	55-91-4	fluorofosfato di diisopropile
	89729-09-9	5,7-diossa-6-tiaspiro[2.5]ottano-6-ossido
2921 19 60	4261-68-1	(2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato
2921 19 99	5407-04-5	cloruro di 3-cloropropildimetilammonio
2921 29 00	100-36-7	2-amminoetildietilammina
	156886-85-0	N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato
2921 30 10	167944-94-7	1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio
2921 42 00	671-89-6	dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile
2921 43 00	393-11-3	alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro- <i>m</i> -toluidina
2921 49 00	89-97-4	2-clorobenzilammina
	103-67-3	benzil(metil)ammina
	328-93-8	alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina
	1614-57-9	cloruro di 3-(5 <i>H</i> -dibenzo[a,d]ciclopten-5-ilpropil)dimetilammonio
	3789-59-1	(1S)-1-fenilpropan-1-ammina
	33881-72-0	trietilanilina
	54396-44-0	alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina
	69385-30-4	2,6-difluorobenzilammina
	79617-99-5	cloruro di trans-(±)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio
	81972-27-2	3-(triclorovinil)anilina, cloridrato
	84467-54-9	1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina
	129140-12-1	1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina
	132173-07-0	(Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato
	166943-39-1	metil(4'-nitrofenil)ammina, cloridrato
	259729-93-6	(1R)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina, <i>D</i> -tartarato (1:1)
	334477-60-0	(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-N-metiletanammina
	376608-71-8	(1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropanamminio (2R)-idrossi(fenil)etanoato
	389056-74-0	(1S)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina, <i>D</i> -tartarato (1:1)
	945717-05-5	idrocioruro di 2-(4-cloro-3-etilfenil)etanammina
	945717-43-1	N-(4-terz-butilbenzil)-2-(4-cloro-3-etilfenil)etanammina
	1034457-07-2	idrocioruro di 2-(2,3-diidro-1 <i>H</i> -inden-2-il)propan-2-ammina
2921 51 90	150812-21-8	N4-[(4-fluorofenil)metil]-2-nitro-1,4-benzendiammina
2921 59 90	122-75-8	di(acetato) di N,N'-dibenziletildiammonio
	140-28-3	diacetato di N,N'-dibenziletano-1,2-diammina
2922 19 85	0-00-0	idrocioruro di [2-(clorometil)-4-(dibenzilammino)fenil]metanolo
	133-51-7	acido antimonico - 1-deossi-1-(metilammino)-D-glucitolo (1:1)
	534-03-2	2-amminopropan-1,3-diolo

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 85	(seguito)	
	1159-03-1	5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]ciclopten-5-olo
	23323-37-7	1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo
	35320-23-1	(2R)-2-amminopropan-1-olo
	38345-66-3	(2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo
	42142-52-9	3-(metilammino)-1-fenilpropan-1-olo
	54527-65-0	acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile
	56796-66-8	4-(benzilossi)- α^1 -[(terz-butilammino)metil]benzene-1,3-dimetanololo
	58997-87-8	2-(dimetilammino)-2-fenilbutan-1-ol
	68047-07-4	4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofene
	83647-29-4	3-[(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenolo
	114247-09-5	(3R)-N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenossi]propan-1-ammina, cloridrato
	115287-37-1	N-metil-N-(4-nitrofenil)-2-(4-nitrofenossi) etan-1-ammina
	126456-43-7	(1S,2R)-1-amminoindan-2-olo
	151807-53-3	(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzilossimetil)ciclobutilammina
	151851-75-1	(R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo
	154598-58-0	(S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo
	168960-19-8	((1S,4R)-4-amminociclopent-2-en-1-il)metanololo, cloridrato
	214353-17-0	1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetano-1,1-diol, cloridrato
	467426-34-2	metansolfonato di (2S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-olo (1,5:1)
	702686-97-3	idrocloreuro di etil 3-(3-[(2R)-3-[[1-(2,3-diidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2-il]ammino]-2-idrossipropil]ossi)-4,5-difluorofenil)propanoato
	1035455-87-8	idrocloreuro di etil (2E)-3-(3-[(2R)-3-[[1-(2,3-diidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2-il]ammino]-2-idrossipropil]ossi)-4,5-difluorofenil)prop-2-enoato
	1035455-90-3	idrocloreuro di (2R)-1-(5-bromo-2,3-difluorofenossi)-3-[[1-(2,3-diidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2-il]ammino]propan-2-olo
2922 29 00	120-20-7	3,4-dimetossifenetilammina
	20059-73-8	2-[4-(amminometil)fenossi]-N,N-dimetiletanammina
	55174-61-3	beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina
	115256-13-8	4-(1-[[2-(4-amminofenossi)etil]metilammino]etil)anilina
	188690-84-8	acido (2S)-idrossi(fenil)acetico — (2R)-N-benzil-1-(4-metossifenil)propan-2-ammina (1:1) (sale)
	202197-26-0	3-cloro-4-[(3-fluorobenzil)ossi]anilina
2922 39 00	784-38-3	2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone
	2011-66-7	2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone
	2958-36-3	2-ammino-2',5-diclorobenzofenone
	14189-82-3	(2E)-3-(N-metilanilino)acrilaldeide
	156732-13-7	(S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one
2922 41 00	113403-10-4	desibuprofe lisina (DCIM)
2922 49 85	56-12-2	acido 4-amminobutirrico
	875-74-1	D-alfa-fenilglicina
	949-99-5	3-(4-nitrofenil)-L-alanina
	961-69-3	(R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio
	1118-89-4	L-glutamato di dietile, cloridrato
	13291-96-8	(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio
	14205-39-1	3-amminocrotonato di metile
	20763-30-8	2-cicloesa-1,4-dienilglicina
	26774-89-0	2-(cicloesa-1,4-dien-1-il)-2-[(E)-1-metossi-1-oxobut-2-en-2-il]ammino]acetato di sodio
	34582-65-5	(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio
	35453-19-1	acido 5-ammino-2,4,6-triidodisofthalico
	37441-29-5	dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triidodisofthalico
	39068-93-4	metil 2-(dimetilammino)-2-fenilbutanoato
	39878-87-0	cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio
	42854-62-6	L-alaninato di benzile — acido p-toluensolfonico (1:1)

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 49 85	(seguito)	
	54527-73-0	3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile
	67299-45-0	tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio
	81677-60-3	(4-nitrofenil)-L-alaninato di metile
	82717-96-2	(S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina
	82834-12-6	N-[(2S)-1-etossi-1-ossopentan-2-il]-L-alanina
	94133-84-3	2-ammino-2-fenilbutanoato di sodio
	119916-05-1	3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile
	128013-69-4	acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico
	143785-86-8	acido 4-(1-amminociclopropil)-2,3,5-trifluorobenzoico
	154772-45-9	(S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato
	168619-25-8	metil 3'-amminobifenil-3-carbossilato
	209216-09-1	acido 2-amminobiciclo[3.1.0]esane-2,6-dicarbossilico, idrato
	223445-75-8	acido [(3S,4S)-1-(amminometil)-3,4-dimetilciclopentil]acetico
	610300-00-0	acido (3S,5R)-3-ammino-5-metilottanoico idrocloreuro
	610300-07-7	acido (3S,5R)-3-ammino-5-metilottanoico
	848133-35-7	acido (2E)-4-(dimetilammino)but-2-enoico idrocloreuro
	848949-85-9	4-fluoro-L-leucina – solfato di etile idrogeno (1:1)
2922 50 00	0-00-0	2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile
	7206-70-4	acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico
	16589-24-5	4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo-acido L-tartarico (2:1)
	22818-40-2	D-2-(4-idrossifenil)glicina
	24085-03-8	2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo
	24085-08-3	cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossufenetil)ammonio
	26787-84-8	(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio
	35205-50-6	4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato
	50293-90-8	4-[(1R)-2-(terz-butilammino)-1-idrossietil]-2-(idrossimetil)fenolo, cloridrato
	59338-84-0	4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile
	62023-62-5	acido (2S,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutanoico
	69416-61-1	(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio
	71786-67-9	2-[benzil(metil)ammino]-1-(3-idrossifenil)etan-1-one, cloridrato
	79814-47-4	(2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile
	90005-55-3	3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato
	96072-82-1	1-[4-(benzilossi)fenil]-2-[(4-fenilbutan-2-il)ammino]propan-1-one
	121524-09-2	((7S)-7-[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino)-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato
	174607-68-2	(1R)-1-[4-(benzilossi)-3-(idrossimetil)fenil]-2-(terz-butilammino)etan-1-olo
	196810-09-0	N-(2-benzoilfenil)-L-tirosinato di metile
	503070-58-4	acido trifenilacetico – 4-[(1R)-2-[(6-{2-[(2,6-diclorobenzil)ossi]etossi}esil)ammino]-1-idrossietil]-2-(idrossimetil)fenolo (1:1)
	653574-13-1	N-(benzilossicarbonil)valil-D-alloisoleucilteonilnorvalinate di metile
2923 20 00	4235-95-4	1,2-dioleile-sn-glicerico-3-fosfocolina
	77286-66-9	2-O-metil-1-O-octadecil-sn-glicerico-3-fosfocolina
2924 19 00	590-63-6	cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio
	5422-34-4	N-(2-idrossietil)lactammide
	5794-13-8	L-asparagina, idrato
	7355-58-0	N-(2-cloroetil)acetamide
	62009-47-6	2-amminomalonamide
	89182-60-5	1-deossi-1-formamidohexitol
	90303-36-9	N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato
	116833-20-6	2-(etilmetilammino)acetammide
	125496-24-4	acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico
	153758-31-7	(2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide — acido ossalico (1:1)

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 19 00	(seguito)	
	162537-11-3	N-(metossicarbonil)-3-metil-L-valina
	186193-10-2	acido (2S)-2-[[3-(terz-butossicarbonil)-2,2-dimetilpropanoil]ossi]-4-metilpentanoico
	228706-30-7	1,2-dioleole-sn-glicero-3-fosfo[N-(4-carbossibutanoil)etanolammina]
2924 29 98	0-00-0	2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide
	121-60-8	cloruro di N-acetilsolfanilile
	1142-20-7	N-(benzilossicarbonil)-L-alanina
	1149-26-4	N-(benzilossicarbonil)-L-valina
	1584-62-9	2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide
	1939-27-1	2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro- <i>m</i> -tolil)propionammide
	3588-63-4	N-benzilossicarbonil-DL-valina
	4093-29-2	4-acetammido- <i>o</i> -anisato di metile
	4093-31-6	4-acetammido-5-cloro- <i>o</i> -anisato di metile
	6485-67-2	(2R)-2-ammino-2-fenilacetammide
	13255-50-0	4-formil-N-isopropilbenzammide
	22316-45-6	3-[(5-cloro-2-nitrofenil)(fenil)ammino]-3-ossopropanoato di etile
	22871-58-5	acido 3-ammino-5-[(2-idrossimetil)carbammiole]-2,4,6-triodobenzoico
	24201-13-6	acido 4-acetammido-5-cloro- <i>o</i> -anisico
	27313-65-1	N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina
	28197-66-2	N-[3-acetil-4-(oxiran-2-ilmetossi)fenil]butanammide
	30566-92-8	5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide
	32981-85-4	(2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile
	35661-39-3	N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-alanina
	35661-60-0	N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-leucina
	40187-51-7	5-acetilsalicilammide
	40188-45-2	3'-acetil-4'-idrossibutirranilide
	40371-50-4	acido (2S)-4-[(benzilossi)carbonil]ammino}-2-idrossibutanoico
	41526-21-0	2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide
	41844-71-7	N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile
	49705-98-8	((1S,2R)-1-carbammiole-2-idrossipropil)carbammato di benzile
	50978-11-5	acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triodobenzoico, diidrato
	52806-53-8	2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide
	53947-84-5	acido 2-(carbossiacetammido)benzoico
	65864-22-4	L-fenilalaninammide
	71989-14-5	4-terz-butil N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-aspartato
	71989-18-9	5-terz-butil N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-glutamato
	71989-20-3	N ² -[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-glutammina
	71989-23-6	N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-iso-leucina
	71989-26-9	N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-N ² -[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-lisina
	71989-33-8	O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-serina
	71989-35-0	O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-treonina
	71989-38-3	O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-tirosina
	75885-58-4	2,2-dimetilciclopropancarbossammide
	76801-93-9	5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalamide
	80082-51-5	metansolfonato di 3-ammino-2-[(benzilossi)carbonil]ammino}-1-metil-3-oxopropil
	84996-93-0	N-cicloesil-5-idrossipentanamide
	91558-42-8	(1-carbammiole-2-idrossipropil)carbammato di benzile
	98737-29-2	{(S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile
	98760-08-8	[1-((2S)-oxiran-2-il)-2-feniletil]carbammato di terz-butile
	108166-22-9	acido 4-[[2-metilfenil]carbonil]ammino}benzoico
	116661-86-0	acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico
	125971-96-2	2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovalerilide
	132327-80-1	N ² -[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N ⁵ -tritol-L-glutammina

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 98	(seguito)	
	132388-59-1	N ² -[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N ⁴ -tritol-L-asparagina
	136450-06-1	3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide
	137246-21-0	N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide
	141862-47-7	5-gliosiloisalicilammide, idrato
	143785-84-6	acido 4-(1-carbamoilciclopropil)-2,3,5-trifluorobenzoico
	143785-87-9	acido 4-[1-(acetilammino)ciclopropil]-2,3,5-trifluorobenzoico
	144163-85-9	[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile
	148051-08-5	5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalamide
	149451-80-9	[(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile
	150812-23-0	{4-[(4-fluorobenzil)ammino]-2-nitrofenil}carbammato di etile
	153441-77-1	N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile
	168080-49-7	acido 2-cloro-4-[(5-fluoro-2-metilfenil)carbonil]ammino}benzoico
	168960-18-7	(1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile
	170361-49-6	N-(3,4-diclorofenil)-N-{3-[(2,3-diidroinden-2-il)metilammino]propil}-5,6,7,8-tetraidronaftalene-2-carbossamide
	176972-62-6	(1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile
	244191-94-4	N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-glutamyl-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritol-L-asparaginil-α-L-glutamyl-N-tritol-L-glutaminil-α-L-glutamyl-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamyl-L-leucina, estere 1,4,6,9-tetra-terz-butilico
	266993-72-0	2,3-diaminobenzamide diidrocloreuro
	316173-29-2	(1S,2S,3S,4R)-3-[(1S)-1-ammino-2-etilbutil]-4-[(terz-butossicarbonil)ammino]-2-idrossiciclopentan-carbossilato di metile
	317374-08-6	acido 2-metil-4-[(2-metilfenil)carbonil]ammino}benzoico
	325715-13-7	N-(3-acetilfenil)-N-metilacetammide
	361442-00-4	acido{2-[(terz-butossicarbonil)ammino]-3-idrossitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il}acetico
	376348-76-4	(3S)-3-(4,4-difluorocicloesano-1-carbossammido)-3-fenilpropanoato di etile
	376348-77-5	4,4-difluoro-N-((1S)-3-idrossi-1-fenilpropil)cicloesano-1-carbossamide
	376348-78-6	4,4-difluoro-N-((1S)-3-oxo-1-fenilpropil)cicloesano-1-carbossamide
	481659-97-6	{(1S)-2-[benzil(metil)ammino]-2-oxo-1-feniletil}carbammato, cloridrato di terz-butile
	579494-66-9	{4-[2-(dietilammino)-2-ossoetossi]-3-etossifenil}acetato di propile
	667937-05-5	3-[4-(trifluorometil)anilino]pentanammine
2925 19 95	1075-89-4	8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione
	84803-46-3	4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione
	88784-33-2	idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile
	94213-26-0	(S)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato
	97338-03-9	(S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato
	151860-15-0	meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide
	265136-65-0	etil 3-ammino-4-[2-(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)etossi]but-2-enoato
2925 29 00	3382-63-6	4-[(E)-[(4-fluorofenil)imino]metil]fenolo
	149177-92-4	acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato
	249561-98-6	esafluorofosfato(3-) di tris{[(2Z)-2-cloro-3-(dimetilammino)prop-2-en-1-ilidene]dimetilammonio}
2926 90 95	94-05-3	2-ciano-3-etossiacrilato di etile
	13338-63-1	3,4,5-trimetossifenilacetonnitrile
	14818-98-5	L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide
	15760-35-7	3-metilenciclobutancarbonitrile
	20099-89-2	4-(bromoacetil)benzonitrile
	20850-49-1	3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile
	28049-61-8	1-(4-clorofenil)ciclobutano-1-carbonitrile
	31915-40-9	N-[1-ciano-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]acetammide
	32852-95-2	2-(3-fenossifenil)propiononitrile
	36622-33-0	3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile
	39186-58-8	4-bromo-2,2-difenilbutannitrile

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2926 90 95	(seguito)	
	56326-98-8	1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile
	58311-73-2	p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio
	79370-78-8	5-idrossibenzene-1,3-dicarbonitrile
	114772-53-1	4'-metilbifenil-2-carbonitrile
	114772-54-2	4'-(bromometil)bifenil-2-carbonitrile
	123632-23-5	4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile
	133481-10-4	(1-cianocicloesil)acetato di etile
	139481-28-0	metil 2-[[[(2'-cianobifenil-4-il)metil]ammino]-3-nitrobenzoato
	151338-11-3	N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide
	152630-47-2	1-[3-(ciclopentilossi)-4-metossifenil]-4-ossocicloesano-1-carbonitrile
	152630-48-3	4-ciano-4-[3-(ciclopentilossi)-4-metossifenil]eptandioato di dimetile
	186038-82-4	(1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile
	192869-10-6	2-iodo-3,4-dimetossi-6-nitrobenzonitrile
	192869-24-2	6-ammino-2-iodo-3,4-dimetossibenzonitrile
	474554-45-5	4,5-dietossi-3-fluorobenzene-1,2-dicarbonitrile
	474645-97-1	metansolfonato di (3R)-3-amminopentanenitrile
	591769-05-0	3-ciclopentilprop-2-enenitrile
	604784-44-3	(Z)-3-ciano-5-metile-3-enoato di terz-butilammonio
	846023-24-3	2-ciano-N-(2,4-dicloro-5-metossifenil)acetamide
	855425-38-6	1-(2-etilbutil)cicloesancarbonitrile
2928 00 90	618-26-8	solfato di 1-metil-1-fenilidrazina (1:2)
	16390-07-1	4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide
	55819-71-1	(RS)-serinoidrazide, cloridrato
	84080-68-2	terz-butil (2Z)-2-[(2-metossi-2-ossoetossi)immino]-3-ossobutanoato
	84080-70-6	acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico
	89766-91-6	cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio
	94213-23-7	(Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina
	95759-10-7	acido 4-cloro-2-[(2-metossi-2-ossoetossi)immino]-3-ossobutanoico
	130580-02-8	trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima-acido fumarico (2:1)
	158671-29-5	N,2-diidrossi-4-metilbenzamide
	192802-28-1	(S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone
	212631-79-3	2-(2-cloro-4-iodoanilino)-N-(ciclopropilmetossi)-3,4-difluorobenzammide
	253605-31-1	acetato (sale) di N-idrossi-2-metilpropan-2-ammina o acetato (sale) di terz-butilidrossilammina
	268544-50-9	terz-butil-2-[(2-metossi-2-ossoetossi)immino]-3-ossobutanoato
	473927-63-8	etanoato di etile (2Z)-cloro[2-(4-metossifenil)idrazinilidene]
	860035-10-5	1-[[[(2,5-diossopirrolidin-1-il)ossi]carbonil]ossi]etil 2-metilpropanoato
	910656-45-0	2-idrossi-2-(trifluorometil)butano idrazide
2929 90 00	2188-18-3	N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina
	92050-02-7	solfamato di 2,6-diisopropilfenile
	139976-34-4	N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide
	204254-98-8	(3R,4S,5R)-5-azido-3-(1-etilpropossi)-4-idrossicicloes-1-ene-1-carbossilato di etile
	204255-06-1	(3R,4R,5S)-4-acetammido-5-azido-3-(1-etilpropossi)cicloes-1-ene-1-carbossilato di etile
2930 90 16	105996-54-1	N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina
	159453-24-4	N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina
2930 90 99	1134-94-7	2-(feniltio)anilina
	2736-23-4	acido 2,4-dicloro-5-mesilbenzoico
	3483-12-3	(2R,3S)-1,4-disulfanilbutano-2,3-diolo o dithiothreitol
	4274-38-8	cloruro di 2-mercaptop-5-(trifluorometil)anilino
	6320-03-2	o-clorotiofenolo
	10191-60-3	cianocarbonimmiditioato di dimetile
	10506-37-3	clorotioformiato di O-2-naftile

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 99	(seguito)	
	13459-62-6	acido{2-[(4-clorofenil)sulfanil]fenil}acetico
	15570-12-4	3-metossibenzene-1-tiolo
	16188-55-9	acido [4-(metilsulfanil)fenil]acetico
	21048-05-5	N-metilbenzenecarbotioidrazide
	27366-72-9	2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato
	33174-74-2	2,2'-ditiodibenzonitrile
	40248-84-8	3-sulfanilfenolo
	49627-27-2	acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico
	50413-24-6	2-bromo-1-(4-mesilfenil)etan-1-one
	51458-28-7	(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo
	56724-21-1	(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato
	60759-00-4	3,4-dietossibenzenecarbotioammide
	61832-41-5	metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina
	62140-67-4	5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile
	63484-12-8	2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile
	67305-72-0	N-(2-mercaptoetil)propionammide
	74345-73-6	cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile
	76497-39-7	acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico
	87483-29-2	4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone
	90536-66-6	acido (4-mesilfenil)acetico
	104458-24-4	2-mesiletan-1-ammina, cloridrato
	136511-43-8	N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile
	148757-89-5	solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile
	153277-33-9	N-[(benzilossi)carbonil]-S-fenil-L-cisteinato di metile
	157521-26-1	acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico-dicicloesilammina (1:1)
	159878-02-1	(1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile
	162515-68-6	acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico
	182149-25-3	N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina
	211513-21-2	1-(2-etilbutil)-N-(2-sulfanilfenil)cicloesancarbossamide
	225652-11-9	1-(4-clorofenossi)-4-(metilsulfanil)benzene oppure ossido di 4-clorofenil e 4-(metilsulfanil)fenile
	289717-37-9	N,N-dimetil-2-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzilammina, cloridrato
	346413-00-1	1-(4-etossifenil)-2-(4-mesilfenil)etan-1-one
	364323-64-8	2-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzaldeide
	860035-07-0	1-[[[(metilsulfanil)carbonil]ossi]etil 2-metilpropanoato
	893407-18-6	2,2,2-trifluoro-1-[4'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]etanone
2931 90 90	1660-95-3	metilenedifosfonato di tetraisopropile
	13682-94-5	(2-bromoetenile)(trimetil)silano
	17814-85-6	bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio
	27784-76-5	(dietossifosforile)acetato di terz-butile
	31618-90-3	(tosilossi)metilfosfonato di dietile
	35000-38-5	trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile
	86552-32-1	acido (4-fenilbutil)fosfinico
	87460-09-1	idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile
	89694-48-4	acido (5-cloro-2-metossifenil)boronico
	123599-78-0	acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico
	123599-82-6	acido {[2-metil-1-(propionilossi)propossi](4-fenilbutil)fosforile}acetico
	128948-01-6	acido {(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico
	172732-52-4	2-(1,3,2-diossaborinan-2-il)benzonitrile
	185411-12-5	metil 3-(trimetilsilil)pent-4-enoato
	649761-22-8	acido (1R,5S)-5-[dimetil(fenil)silil]-2-(idrossimetil)ciclopent-2-ene-1-carbossilico — (1R,2R)-2-ammino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diolo (1:1) (sale)
	701278-08-2	[(1R,5S)-5-[dimetil(fenil)silil]-2-[[[(2-metossipropan-2-il)ossi]metil]ciclopent-2-en-1-il]]metanolo

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2931 90 90	(seguito)	
	701278-09-3	{{(4S,5R)-5-[(benzilossi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]ciclopent-1-en-1-il}metanolo
	796967-18-5	1-(2-fluoro-5-metilfenil)-3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolan-2-il)fenil]urea
	871355-80-5	(4R)-2-bromo-7-[[terz-butil(difenil)silil]ossi]ept-1-en-4-il 4-metilbenzenesulfonato
	914922-88-6	(2R,4R)-4-[[terz-butil(dimetil)silil]ossi]-N-metossi-N,2-dimetilott-7-enamide
	914922-89-7	(2R,4R)-4-[[1,1-dimetiletil]dimetilsilil]ossi]-N-metossi-N,2-dimetil-7-ossoeptanamide
2932 19 00	27329-70-0	acido (5-formil-2-furil)boronico
	37076-71-4	1,2,3-tri-O-acetil-5-deossi-D-ribofuranose
	37743-18-3	bromuro di 3,3-difeniltetraidrofurano-2-iliden(dimetil)ammonio
	66356-53-4	5-(2-amminoetilmetil)furfurildimetilammina
	86087-23-2	(S)-tetraidrofurano-3-olo
	87392-07-2	acido (2S)-tetraidrofurano-2-carbossilico
	97148-39-5	(Z)-2-(2-furil)-2-metossiiminoacetato di ammonio
	253128-10-8	(1S)-1,5:7,10-dianidro-12,13-bis-O-[[terz-butil(dimetil)silil]-2,3,4,6,8,11-esadeossi-1-{2-[(2S,5S)-5-(3-idrossipropil)-3-metilidenetetraidrofurano-2-il]etil}-3-metil-9-O-metil-4-metilidene-8-[(fenilsulfonil)metil]-D-arabino-D-altro-tridecitol
	441045-17-6	(1S,3S,6S,9S,12S,14R,16R,18S,20R,21R,22S,26R,29S,31R,32S,33R,35R,36S)-20-[(2S)-3-amino-2-idrossipropil]-21-metossi-14-metil-8,15-bis(metilene)-2,19,30,34,37,39,40,41-ottaossanonaci-clo[24.9.2.13,32.13,33.16,9,112,16.018,22.029,36.031,35]entetracontan-24-one metano-sulfonato
2932 20 90	0-00-0	4-(4-fluorofenil)-7-(isotiocianatometil)-2H-cromen-2-one
	79-50-5	DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butilrolattone
	298-81-7	9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one
	482-44-0	9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one
	517-23-7	alfa-acetil-gamma-butilrolattone
	599-04-2	alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butilrolattone
	976-70-5	3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone
	6559-91-7	4'-desmetilepipodofillotossina
	7734-80-7	acido 2-osso-2H-cromene-6-carbossilico
	23363-33-9	4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina
	39521-49-8	(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diissolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one
	39746-01-5	benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile
	51559-36-5	5-metossi-2H-cromen-2-one
	63106-93-4	1-fenil-3-ossabicyclo[3.1.0]esan-2-one
	73726-56-4	11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone
	95716-70-4	7α-(metossicarbonil)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-diene-21,17-carbolactone
	96829-59-3	(1S,3E,6E)-1-[[[(2S,3S)-3-esil-4-oxooxetan-2-il]metil]dodeca-3,6-dien-1-il N-formil-L-leucinate
	104872-06-2	(3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one
	122111-01-7	benzoato di [(2R)-2-(benzoiossi)-4,4-difluoro-5-oxotetraidrofurano-2-il]metile
	142680-85-1	(25S)-25-cicloesil-25-de(sec-butyl)-5-O-demetil-22,23-diidroavermectina A _{1a}
	145667-75-0	(3aR,4R,5R,6aS)-5-idrossi-4-((3R)-3-idrossi-5-fenilpentil)esaidrociclopenta[b]furan-2-one
	192704-56-6	11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone
	220119-16-4	(25S)-cicloesil-25-de(sec-butyl)- 5-demetossi-5-oxo-22,23-diidroavermectina A _{1a}
	221129-55-1	(6R)-4-idrossi-6-fenil-6-propil-5,6-diidro-2H-pirano-2-one
	916069-80-2	(4S)-4-(fluorometil)diidrofuran-2(3H)-one
	947408-90-4	6-[(2,4-dimetossifenil)carbonil]-2H-cromen-2-one
	947408-91-5	6-[(2,4-diidrossifenil)carbonil]-2H-cromen-2-one
2932 99 00	96-82-2	acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico
	467-55-0	3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one
	533-31-3	3,4-(metilendiossi)fenolo
	3308-94-9	2-(3-cloropropil)-2-(4-fluorofenil)-1,3-diissolano
	7512-17-6	2-acetammido-2-deossi-D-glucosio
	7772-94-3	2-acetammido-2-deossi-β-D-mannopiranosio
	15826-37-6	disodio 5,5'-[(2-idrossipropano-1,3-diil)bis(ossi)]bis(4-osso-4H-cromene-2-carbossilato)

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	(seguito)	
	32981-86-5	10-desacetilbaccatina III
	33659-28-8	bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio-bromuro di calcio (1:1)
	40591-65-9	carbammimidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato
	57999-49-2	2-(3-bromofenossi)tetraidropirano
	65293-32-5	N-beta-D-glucopiranosilformamide
	69999-16-2	acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico
	79944-37-9	trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo
	88128-61-4	(3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione
	99541-23-8	(1R,2S,3R,4R,5R)-4-azido-2-[[[(4aR,6S,7R,8S,8aR)-7,8-bis(benzilossi)-2-fenilaisidropirano[3,2-d][1,3]diossin-6-il]ossi]-6,8-diossabiciclo[3.2.1]ott-3-il]acetato
	99541-26-1	metil (2S,3S,4S,5S,6S)-6-[[[(1S,2S,3S,4R,5R)-3-(acetilossi)-4-azido-6,8-diossabiciclo[3.2.1]ott-2-il]metil]-4,5-bis(benzilossi)-3-idrossitetraidro-2H-piran-2-carbossilato
	107188-34-1	acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile
	107188-37-4	acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile
	110638-68-1	bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato
	114869-97-5	metil 6-O-acetil-4-O-(2-O-acetil-3-O-benzil-6-metil-α-L-idopiranuronosil)-3-O-benzil-2-[[[(benzilossi)carbonil]ammino]-2-deossi-α-D-glucopiranoside
	115437-18-8	benzoato di (2α,4α,5β,7β,10β,13β)-4-acetossi-1,10,13-triidrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile
	115437-21-3	benzoato di (4α)-4,10-diacetossi-1,13-triidrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile
	117661-72-0	5-(clorometil)-6-metil-1,3-benzodiossolo
	124655-09-0	[(4R,6S)-6-(idrossimetil)-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-il]acetato di terz-butile
	125971-94-0	[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile
	130064-21-0	1-{2-idrossi-4-[(tetraidropirano-2-il)ossi]fenil}-2-{4-[(tetraidropirano-2-il)ossi]fenil}etan-1-one
	130525-58-5	5-acetammido-7,8,9-O-triacetil-2,6-anidro-4-azido-3,4,5-trideossi-D-glicero-D-galacto-non-2-enonate di metile
	130525-62-1	acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico
	136172-58-2	1,6-di-O-acetil-2-azido-3,4-di-O-benzil-2-deossi-D-glucopiranosio
	149107-93-7	benzoato di (2α,4α,5β,7β,10β,13α)-4,10-diacetossi-13-[[[(2R,3S)-3-benzammido-2-(1-metossi-1-metiletossi)-3-fenilpropanoil]ossi]-1-idrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile
	157518-70-2	acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico
	167256-05-5	(1S,2S)-1-(1,3-benzodiossolo-5-il)-3-(2-idrossi-4-metossifenil)-5-propossiindane-2-carbossilato di metile
	170242-34-9	acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico
	185954-98-7	[6(2Z,3R)]-3-O-decil-2-deossi-6-O-[2-deossi-3-O-(3-metossidecil)-6-metil-2-[(1-osso-11-ottadeceni)ammino]-4-O-fosfono-β-D-glucopiranosil]-2-[[[1,3-diossotetradecil]ammino]-α-D-glucopiranosio 1-(diidrogeno fosfato) sale di tetrasodio
	191106-49-7	(1S,2S)-1-(1,3-benzodiossolo-5-il)-3-[2-(benzilossi)-4-metossifenil]-5-propossiindane-2-carbossilato di metile
	192201-93-7	2-[(3-[5-(6-metossi-1-naftil)-1,3-diossano-2-il]propil]metilammino)-N-metilacetammide
	196303-01-2	(7S)-7-metil-5-(4-nitrofenil)-7,8-diidro-5H-[1,3]diossolo[4,5-g]isocromene
	196597-79-2	(2E)-1,2,6,7-tetraidro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ilideneetanonitrile
	196597-80-5	2-[(8S)-1,6,7,8-tetraidro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-il]idrocloreuro di etanamina
	199796-52-6	benzoato di (2α,4α,7β,10β,13α)-4,10-diacetossi-13-[[[(2R,3S)-3-benzammido-2-[[[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esanoil]ossi]-3-fenilpropanoil]ossi]-1,7-diidrossi-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-ile
	204254-84-2	etil (3aR,7R,7aR)-2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)ossi]-3a,6,7,7a-tetraidro-1,3-benzodiossolo-5-carbossilato
	274693-53-7	[(3aS,4R,6S,6aR)-6-idrossi-2,2-dimetiltetra-idro-3aH-ciclopenta[d][1,3]diossol-4-il]carbammato
	452342-08-4	(1R)-2-(benzilammino)-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodiossin-6-il)etanolo
	461432-25-7	(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetil-1,5-anidro-1-[4-cloro-3-(4-etossibenil)fenil]-D-glucitolo
	666860-59-9	2-ammino-2-ossoetil{3-[trans-5-(6-metossinaftalen-1-il)-1,3-diossan-2-il]propil}carbammato
	959624-24-9	6-(idrossimetil)-4-fenil-3,4-diidro-2H-cromen-2-olo
	960404-59-5	but-2-in-1,4-diolo - metil 1-C-[4-cloro-3-(4-etossibenil)fenil]-α-D-glucopiranoside (1:1)

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 11 90	6150-97-6	bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio
2933 19 90	3736-92-3	1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione
	4023-02-3	pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
	18048-64-1	2-(3,4-dimetilfenil)-5-metil-2,4-diidro-3H-pirazol-3-one
	27511-79-1	emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide
	59194-35-3	N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
	139756-01-7	1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide
	334828-10-3	4-ammino-5-etil-1-(2-metossietil)pirazolo-3-carbossammide
	473921-12-9	5-[[3,5-dietil-1-(2-idrossietil)-1H-pirazol-4-il]ossi]benzene-1,3-dicarbonitrile
	1028026-83-6	5-metil-1-(propan-2-il)-4-[4-(propan-2-ilossi)benzil]-1,2-diidro-3H-pirazol-3-one
	1035675-24-1	3-(4-clorofenil)-N-metil-4-fenil-4,5-diidro-1H-pirazolo-1-carbossimidammide
	1035677-60-1	(4S)-3-(4-clorofenil)-N-metil-4-fenil-4,5-diidro-1H-pirazolo-1-carbossimidammide 2,3-diidrossibutandioato
2933 21 00	186462-71-5	acido (1R,2R,5S,6R)-2',5'-dioxospiro[biciclo[3.1.0]esane-2,4'-imidazolidine]-6-carbossilico
2933 29 90	696-23-1	2-metil-4-nitroimidazolo
	822-36-6	4-metilimidazolo
	4897-25-0	5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo
	24155-42-8	1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo
	57531-37-0	2-cloro-4-nitro-1H-imidazolo
	65902-59-2	2-bromo-4-nitro-1H-imidazolo
	68282-49-5	2-butilimidazol-5-carbaldeide
	68283-19-2	(2-butilimidazol-5-il)metanolo
	83857-96-9	2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide
	99614-02-5	1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazon-4-one
	109425-51-6	N ² -[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N-tritil-L-istidina
	130804-35-2	1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea
	133909-99-6	2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo
	138401-24-8	4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile
	150097-92-0	5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile
	151012-31-6	3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo
	151257-01-1	2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato
	152074-97-0	L-α-aspartil-L-α-glutamil-L-asparaginil-L-prolil-L-valil-L-valil-L-istidil-L-fenilalanil-L-fenilalanil-L-lisil-L-asparaginil-L-isoleucil-L-valil-L-treonil-L-prolil-L-arginil-L-treonina
	152146-59-3	acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico
	178982-67-7	2-[(benzilossi)metil]-4-isopropilimidazole
	244191-88-6	N-acetil-O-terz-butil-L-tirosil-O-terz-butil-L-treonil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-N ¹ -tritil-L-istidil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-α-L-glutamil-α-L-glutamil-O-terz-butil-L-seril-N-tritil-L-glutaminil-N-tritil-L-asparaginil-N-tritil-L-glutaminil-L-glutamine, estere 10,11-di-terz-butilico
	244244-26-6	N-acetil-O-terz-butil-L-tirosil-O-terz-butil-L-treonil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-N ¹ -tritil-L-histidil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-α-L-glutamil-α-L-glutamil-O-terz-butil-L-seril-N-tritil-L-glutaminil-N-tritil-L-asparaginil-N-tritil-L-glutaminil-L-glutaminil-α-L-glutamil-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucil-α-L-aspartil-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere epta-terz-butilico
	451470-33-0	metil 3'-(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazol-1-il)bifenil-3-carbossilato
	781666-30-6	L-α-aspartil-L-α-glutamil-L-asparaginil-L-prolil-L-valil-L-valil-L-istidil-L-fenilalanil-L-fenilalanil-L-lisil-L-asparaginil-L-isoleucil-L-valil-L-treonil-L-prolil-L-arginil-L-treonina tetracetato
	1000164-35-1	3-(1,1-dimetiletil)-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-1-(trifenilmetil)-L-istidil-2-metilalanil-L-α-glutamilglicina
2933 39 99	0-00-0	(3aR,6aR)-1-(piridin-3-il)ottaidropirrolo[3,4-b]pirrolo 4-metilbenzensulfonato
	0-00-0	11-etil-5-metil-8-[2-[(1-oxo-1λ ⁴ -chinolin-4-il)ossi]etil]-11H-dipirido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6(5H)-one
	0-00-0	N-[(S)-1-azabiccio[2.2.2]ott-2-il(fenil)metil]-2,6-dicloro-3-(trifluorometil)benzammide idrocloruro

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	0-00-0	p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzil)piridinio
	100-76-5	chinuclidina
	875-35-4	2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile
	1072-98-6	5-cloropiridin-2-ammina
	1452-94-4	2-cloronicotinato di etile
	1609-66-1	N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide
	1619-34-7	chinuclidin-3-olo
	2008-75-5	cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio
	2147-83-3	1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
	2942-59-8	acido 2-cloronicotinico
	3613-73-8	2,8-dimetil-5-[2-(6-metilpiridin-3-il)etil]-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indolo
	4021-07-2	acido 3-metilpiridina-2-carbossilico
	4046-24-6	5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-olo, cloridrato
	4783-86-2	4-fenossipiridina
	5005-36-7	2-fenil-2-piridilacetone nitrile
	5006-66-6	acido 6-idrossinicotinico
	5223-06-3	2-(5-etil-2-piridil)etanolo
	5326-23-8	acido 6-cloronicotinico
	5382-23-0	4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato
	5421-92-1	1-(piridin-4-il)piridinio cloruro idrocloruro
	5424-11-3	2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile
	5435-54-1	3-nitro-4-piridone
	6298-19-7	2-cloro-3-piridilammina
	6622-91-9	acido 4-piridilacetico, cloridrato
	6935-27-9	benzil(2-piridil)ammina
	7379-35-3	4-cloropiridina, cloridrato
	19130-96-2	(2R,3R,4R,5S)-2-(idrossimetil)piperidine-3,4,5-triolo
	19395-39-2	2-fenil-2-piperidin-2-ilacetammide
	19395-41-6	acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico
	20662-53-7	1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
	21472-89-9	(±)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-one
	22065-85-6	1-benzilpiperidin-4-carbaldeide
	25333-42-0	(3R)-quinuclidin-3-olo
	26815-04-3	4-(2-piperidin-1-iletossi)benzaldeide
	27262-47-1	(S)-1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carbossammide
	29976-53-2	4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile
	31255-57-9	3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile
	32998-95-1	N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide
	35794-11-7	3,5-dimetilpiperidina
	37699-43-7	2,3-dimetil-4-nitropiridina 1-ossido
	38092-89-6	8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]ciclopta[1,2-b]piridina
	39512-49-7	4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo
	40807-61-2	4-fenilpiperidin-4-olo
	43076-30-8	1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one
	43200-82-4	6-(5-cloropiridin-2-il)-5H-pirrolo[3,4-b]pirazina-5,7(6H)-dione
	49608-01-7	6-cloronicotinato di etile
	53786-28-0	5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
	53786-45-1	4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile
	53786-46-2	4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile
	56488-00-7	3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile
	56880-11-6	etil [(3-endo)-8-metil-8-azabicyclo[3.2.1]ott-3-il)acetato
	57988-58-6	4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	58859-46-4	4-amminopiperidine-1-carbossilato di etile
	61380-02-7	1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina
	65326-33-2	2-ammino-3-piridilmetilchetone
	70708-28-0	1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo
	77145-61-0	1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato
	78750-61-5	4-[(3-nitropiridin-2-il)ammino]fenolo
	78750-68-2	4-[(3-amminopiridin-2-il)ammino]fenolo
	82671-06-5	acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico
	83556-85-8	cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio
	83949-32-0	p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio
	84100-54-9	4-(etilammino)piperidina-4-carbossammide
	84196-16-7	N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato
	84449-80-9	cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio
	84449-81-0	cloruro di 4-(2-piperidin-1-iletossi)benzoile cloridrato
	84501-68-8	4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile
	86604-78-6	4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo
	87848-95-1	6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone
	88150-62-3	3-etil-5-metil-4-(2-clorofenil)-2-[[2-(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)etossi]metil]-6-metil-1,4-diidropiridina-3,5-dicarbossilato
	100238-42-4	4-(2-piperidin-1-iletossi)fenolo
	101904-56-7	4-(5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-il)piperidina
	103094-30-0	(±)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile
	103577-66-8	3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo
	104860-26-6	cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina
	104860-73-3	4-ammino-5-cloro-N-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide
	105812-81-5	[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanolo
	107256-31-5	3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato
	108555-25-5	1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato
	118175-10-3	[3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo
	120014-07-5	2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one
	122321-04-4	2-[metil(piridin-2-il)ammino]etanolo
	127293-57-6	(1R)-1-(4-clorofenil)-2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etan-1-olo
	139781-09-2	5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b']dipiridina, idrato
	139886-04-7	1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato
	142034-92-2	(1S,3S,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-olo
	142034-97-7	(1R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-one
	142057-79-2	(RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one
	153050-21-6	cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabicyclo[2.2.2]ottano
	157688-46-5	acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico
	158878-47-8	(3R,5R)-3-[(E)-2-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)piridin-3-il]vinil]-5-idrossicicloesan-1-one
	159813-78-2	acido (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)piridin-3-il]-3,5-diidrossihept-6-enoico
	160588-45-4	10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone
	161417-03-4	2-metil-3-((2S)-pirrolidin-2-ilmetossi)piridina
	171764-07-1	(S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide
	173050-51-6	(R)-N-(1-{3-[1-benzil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato
	176381-97-8	(S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide — acido fumarico (1:1)
	177964-68-0	3-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)piridin-3-il]acrilaldeide
	178460-82-7	(1R)-1-(4-clorofenil)-2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etan-1-ol, cloridrato
	178981-89-0	{5-[(3,5-diclorofenil)sulfanil]-4-isopropil-1-(piridin-4-ilmetil)imidazol-2-il}metanolo

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	179024-48-7	N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide
	179687-79-7	2-[(2-cloro-4-nitrofenossi)metil]piridina
	180050-34-4	(1S,4R)-1-azabicciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etil]ossima — acido maleico (1:1)
	180250-77-5	(2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato
	188396-54-5	1-(2-bifenil-4-iletil)-4-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2,3,6-tetraidropiridina, cloridrato
	188591-61-9	1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one
	189894-57-3	4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato
	192329-80-9	acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico
	192330-49-7	cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato
	193275-85-3	4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-1H-benzo[5,6]cicloepa[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide
	198904-85-7	2-(4-piridin-2-ilbenzil)idrazina-1-carbossilato di terz-butile
	198904-86-8	2-[(2S,3S)-3-[(terz-butossicarbonil)ammino]-2-idrossi-4-fenilbutil]-2-[4-(piridin-2-il)benzil]idrazina-1-carbossilato di terz-butile
	213839-64-6	N-{2-[5-(amminoimminometil)-2-idrossifenossi]-3,5-difluoro-6-[3-(1-metil-4,5-diidroimidazol-2-il)fenossi]piridin-4-il}-N-metilglicine, dicloridrato
	221180-26-3	4-ammino-5-cloro-2-metossi-N-(3-metossipiperidin-4-il)benzammide
	221615-75-4	2-(4-mesilfenil)-1-(6-metilpiridin-3-il)-etan-1-one
	230615-52-8	2,3,4,5-tetraidro-1H-1,5-metano-3-benzazepina, cloridrato
	230615-59-5	7,8-dinitro-3-(trifluoroacetil)-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,5-metano-3-benzazepina
	272776-12-2	1,1'-binaftalene-2,2'-diolo — 5-metossi-2-[(S)-{(4-metossi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil}sulfinil]-1H-benzimidazolo (1:1)
	280129-82-0	ossalato di 4-[(2-[(benzilossi)metil]-4-isopropilimidazol-1-il)metil]piridina (2:1)
	298692-34-9	acido 6-(cloroacetil)piridina-2-carbossilico
	319460-94-1	N-(2-fluoro-5-[(3-((E)-2-piridin-2-ilvinil)-1H-indazol-6-il)ammino]fenil)-1,3-dimetilpirazolo-5-carbossammide
	329003-65-8	sodio idrogeno [1-idrossi-1-fosfono-2-(piridin-3-il)etil]fosfonato emipentaidrato
	334618-23-4	(3R)-piperidin-3-ammina diidrocloreuro
	370882-57-8	(3aR,6aR)-1-(piridin-3-il)ottaidropirrolo[3,4-b]pirrolo diidrocloreuro
	414909-98-1	benzil 2-(4-fluoro-2-metilfenil)-4-osso-3,4-diidropiridina-1(2H)-carbossilato
	414910-13-7	acido (2S)-idrossi(fenil)etanoico — (2R)-2-(4-fluoro-2-metilfenil)piperidin-4-one (1:1)
	423165-13-3	8-benzil-3-exo-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-8-azabicciclo[3.2.1]ottano
	429659-01-8	N-[4-(metilammino)-3-nitrobenzoi]-N-piridin-2-il-β-alaninato di etile
	440634-25-3	4-{2-[4-(mesilossi)piperidin-1-il]-2-oxoetil}piperidine-1-carbossilato di terz-butile
	548797-97-3	N-(2-[(2S)-3-[[1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il]ammino]-2-idrossi-2-metilpropil]ossi)-4-idrossifenil)acetammide
	550349-58-1	7-cloro-3-(6-metossipiridin-3-il)-N,N,5-trimetil-4-osso-4,5-diidro-3H-piridazino[4,5-b]indolo-1-carbossammide
	691882-47-0	acido 4-idrossibenzoico — (2S,4E)-N-metil-5-[5-(propan-2-ilossi)piridin-3-il]pent-4-en-2-ammina (1:1)
	741705-70-4	acido (2R)-fenil[(2R)-piperidin-2-il]etanoico idrocloreuro
	866109-93-5	4-{4-[4-(trifluorometossi)fenossi]piperidin-1-il}fenol 4-metilbenzensulfonato
	871022-14-9	acido 1-[(4-[(2-osso-3-(propan-2-il)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il]carbonil)ammino)metil]piperidin-1-il]metil]ciclobutancarbossilico
	871022-19-4	acido 1-[(4-[(terz-butossicarbonil)ammino]metil]piperidin-1-il)metil]ciclobutancarbossilico
	873546-30-6	4,4'-[piperidina-1,4-diilbis(propano-3,1-diilossi)]bis[N'-(idrossibenzencarbossimidammide)]
	873546-38-4	4,4'-[piperidina-1,4-diilbis(propano-3,1-diilossi)]dibenzencarbossimidammide triidrocloreuro pentaidrato
	873546-74-8	4,4'-[piperidina-1,4-diilbis(propano-3,1-diilossi)]bis[N'-(acetilossi)benzencarbossimidammide]
	873546-80-6	4,4'-[piperidina-1,4-diilbis(propano-3,1-diilossi)]dibenzonitrile
	876068-46-1	5,6-dicloro-N-(2,2-dimetossietil)piridin-3-ammina
	876068-51-8	[(3S,4S)-4-ammino-1-(5,6-dicloropiridin-3-il)pirrolidin-3-il]metanolo
	876170-44-4	(1S,5S)-3-(5,6-dicloropiridin-3-yl)-3,6-diazabicciclo[3.2.0]eptano benzensulfonato
	925978-49-0	(+)-5-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piridin-3-il]-1-azabicciclo[3.2.1]ottano
	927889-51-8	4-bromo-2,6-dietilpiridina 4-metilbenzensulfonato

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	(seguito)	
	936637-40-0	3,3'-piperidina-1,4-diildipropen-1-ol 4-metilbenzensulfonato
	945405-37-8	2-metil-3-[(2S)-pirrolidin-2-ilmetossi]piridina 2,3-diidrossibutandioato
	1062580-52-2	(3R,4R)-1-benzil-N,4-dimetilpiperidin-3-ammina diidrocloreuro
2933 49 10	68077-26-9	acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
	86393-33-1	acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	93107-30-3	acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
	98105-79-4	acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
	98349-25-8	1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
	100501-62-0	1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile
	103995-01-3	acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
	105956-96-5	acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	112811-72-0	acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	119916-34-6	acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	136465-98-0	N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina
	136465-99-1	N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimide
	170143-39-2	idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile
	194804-45-0	1-ciclopropil-8-(difluorometossi)-7-((1R)-1-metil-2-tritilisoindolin-5-il)-4-oxo-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
	194805-07-7	7-bromo-1-ciclopropil-8-(difluorometossi)-4-oxo-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
	417716-92-8	4-{3-cloro-4-[(ciclopropilcarbamoil)ammino]fenossi}-7-metossichinolina-6-carbossammide metan-sulfonato
2933 49 90	0-00-0	acido 2-(etilammino)-5-[2-(chinolin-4-ilossi)etil]nicotinico
	00-00-0	metil 2-[(3R)-3-{3-[(E)-2-(7-clorochinolin-2-il)etenil]fenil}-3-[[1-(idrossimetil)ciclopropil]metil]sulfanil]propil]benzoato idrocloreuro
	1087-69-0	(9S,13S,14S)-3-metossimorfina, cloridrato
	4965-33-7	7-cloro-2-metilchinolina
	6340-55-2	2,6-dimetossi-4-metilchinolina
	10500-57-9	5,6,7,8-tetraidrochinolina
	22982-78-1	1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato
	64228-78-0	bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinilil]propionato} di pentametilene-acido ossalico (1:2)
	74163-81-8	acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico
	77497-97-3	p-toluensolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio
	79276-06-5	(3S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-3-carbossilato 4-metilbenzenesolfonato di terz-butile
	103733-32-0	benzil (3S)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-3-carbossilato idrocloreuro
	106635-86-3	2,6-dimetossi-4-metil-5-[3-(trifluorometil)fenossi]chinolin-8-ammina
	118864-75-8	(1S)-1-fenil-1,2,3,4-tetraidroisochinolina
	120578-03-2	3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinilil)vinil]benzaldeide
	134388-95-7	acido (3S,4aS,8aR)-2-(metossicarbonil)-6-ossodecaidroisochinolina-3-carbossilico - (1R)-1-feniletanamina (1:1)
	136465-81-1	(3S,4aS,8aS)-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide
	136522-17-3	(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide
	142522-81-4	(R)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinilil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil]tiometil)ciclopropilacetato di sodio
	149057-17-0	(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato
	149182-72-9	(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide
	149968-11-6	2-(3-[(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinilil)vinil]fenil]-3-ossopropil)benzoato di metile
	159878-04-3	(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butilcarbamoilperidro-2-isochinilil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile
	159989-65-8	(3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide — acido metansolfonico (1:1)
	172649-40-0	3-[(4S)-5-oxo-2-(trifluorometil)-1,4,5,6,7,8-esaidrochinolin-4-il]benzonitrile
	178680-13-2	{(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butilcarbamoil)decaidro-2-isochinilil]-2-idrossipropil}carbammato di metile

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 90	(seguito)	
	181139-72-0	2-[(S)-3-[(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinoli)vinil]fenil]-3-idrossipropil]benzoato di metile
	186537-30-4	(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato
	189279-58-1	acido 1-(6-ammino-3,5-difluoropiridin-2-il)-8-cloro-6-fluoro-7-(3-idrossiazetidina-1-il)-4-oxo-1,4-diidrochinolina-3-carbossilico
	189746-15-4	2,6-dimetossi-4-metil-8-nitro-5-[3-(trifluorometil)fenossi]chinolina
	189746-19-8	5-cloro-2,6-dimetossi-4-metilchinolina
	189746-21-2	5-cloro-2,6-dimetossi-4-metil-8-nitrochinolina
	209909-03-5	(2-cloro-6,7-difluorochinolin-3-il)metanolo
	220998-08-3	{2,7-dicloro-6-metil-4-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]chinolin-3-il}metanolo
	287930-77-2	(1S)-1-{3-[(E)-2-(7-clorochinolin-2-il)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propan-1-ol
	287930-78-3	2-[(3S)-3-{3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato idrato di metile
	474645-93-7	[2-etil-6-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetraidrochinolin-4-il]carbammato di metile
	503290-66-2	acido (3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-cloro-2-(2H-tetrazol-5-il)fenossi]decaidro-3-isochinolinacarbossilico idrocloruro
	503291-53-0	2-etilbutil (3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-cloro-2-(1H-tetrazol-5-il)fenossi]decaidro-3-isochinolinacarbossilato 4-metilbenzensulfonato
	503293-98-9	acido (3S,4aS,6S,8aR)-6-idrossi-2-(metossicarbonil)decaidroisochinolina-3-carbossilico
	848133-76-6	N-(4-cloro-3-ciano-7-etossichinolin-6-il)acetammide
	868210-14-4	acido 4-(4-[(2S,4R)-4-[acetil(4-clorofenil)ammino]-2-metil-3,4-diidrochinolin-1(2H)-il]carbonil]fenossi)-2,2-dimetilbutanoico
	936359-25-0	metil 2-[(R)-3-(3-[(E)-2-(7-clorochinolin-2-il)vinil]fenil)-3-(((1-(idrossimetil)ciclopropil)metil)sulfanil)-propil]benzoato
2933 59 95	0-00-0	5-(benzilammino)-2-(3-metossifenil)-7-(4-metilpiperazin-1-il)[1,2,4]triazolo[1,5-a]chinolina-4-carbonitrile - (2E)-but-2-enedioato (2:1)idrato
	0-00-0	N-(5-fluoro-3-metil-1H-indol-1-il)-4-metil-2-(piridin-2-il)pirimidina-5-carbossammide
	0-00-0	acido 2,3-diidrossi-2,3-bis(fenilcarbonil)butandioico - etil [(8R)-8-(3,5-difluorofenil)-10-osso-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-il]acetato (1:1)
	56-06-4	2,6-diamminopirimidin-4-olo
	65-71-4	5-metiluracile
	66-22-8	uracile
	68-94-0	purin-6(1H)-one
	71-30-7	citosina
	487-21-8	pteridine-2,4(1H,3H)-dione
	696-07-1	5-iodouracile
	707-99-3	6-ammino-9H-purin-9-iletanolo
	841-77-0	1-benzidrilpiperazina
	1780-26-3	4,6-dicloro-2-metilpirimidina
	2210-93-7	cloruro di 1-fenilpiperazina
	3056-33-5	N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide
	3680-69-1	4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
	3934-20-1	2,4-dicloropirimidina
	5018-45-1	5,6-dimetossipirimidin-4-ilammia
	5081-87-8	3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione
	5464-78-8	1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato
	6928-85-4	4-metilpiperazin-1-ilammia
	7139-02-8	2,6-dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina
	7280-37-7	estropipato
	7597-60-6	6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile
	10310-21-1	2-ammino-6-cloropurina
	13078-15-4	1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato
	13889-98-0	1-acetilpiperazina
	14047-28-0	(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo
	14080-23-0	pirimidina-2-carbonitrile
	16064-08-7	6-iodochinazolin-4(1H)-one

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	19690-23-4	6-iodo-1 <i>H</i> -purin-2-ilammina
	19916-73-5	6-(benzilossi)-9 <i>H</i> -purin-2-ammina
	20535-83-5	6-metossi-1 <i>H</i> -purin-2-ilammina
	20980-22-7	2-(piperazin-1-il)pirimidina
	23680-84-4	4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina
	27469-60-9	1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina
	28888-44-0	6,7-dimetossichinazolin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dione
	35386-24-4	1-(2-metossifenil)piperazina
	41078-70-0	3-(2-cloroetil)-2-metil-4 <i>H</i> -pirido[1,2- <i>a</i>]pirimidin-4-one
	41202-32-8	1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato
	41202-77-1	1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato
	52605-52-4	1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato
	55112-42-0	4-metilpiperazina-1-carbonil cloruro idrocloruro
	55293-96-4	5,7-dimetil[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pirimidina-2-carbaldeide
	56177-80-1	2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1 <i>H</i>)-one
	57061-71-9	1-(2-cloroetil)-4-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina, dicloridrato
	59703-00-3	cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile
	59878-63-6	6-(5-cloropiridin-2-il)-7-oxo-6,7-diidro-5 <i>H</i> -pirrolo[3,4- <i>b</i>]pirazin-5-il piperazina-1-carbossilato
	61379-64-4	4-ciclopentilpiperazin-1-ammina
	64090-19-3	1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato
	67914-60-7	4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo
	67914-97-0	4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo
	70849-60-4	1-(<i>o</i> -tolil)piperazina, cloridrato
	75128-73-3	acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1 <i>H</i> -purin-9-il)metossi]etile
	90213-66-4	2,4-dicloro-7 <i>H</i> -pirrolo[2,3- <i>d</i>]pirimidina
	93076-03-0	3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4 <i>H</i> -pirido[1,2- <i>a</i>]pirimidin-4-one, cloridrato
	94021-22-4	2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato
	97845-60-8	acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile
	106461-41-0	2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3(4 <i>H</i>)-one
	111641-17-9	4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina
	112733-28-5	[3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile
	112733-45-6	(7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile
	119532-26-2	1-(2,3-diclorofenil)piperazina
	124832-31-1	N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9 <i>H</i> -purin-9-il)metossi]etile
	125224-62-6	(1 <i>S</i>)-2-metil-2,5-diazabicyclo[2.2.1]eptano, dibromidrato
	132961-05-8	(<i>Z</i>)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimmunobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4 <i>H</i> -pirido[1,2- <i>a</i>]pirimidin-4-one
	137234-74-3	4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina
	137234-87-8	6-etil-5-fluoropirimidin-4(1 <i>H</i>)-one
	137281-39-1	acido 4-[2-(2-ammino-4-oxo-4,7-diidro-3 <i>H</i> -pirrolo[2,3- <i>d</i>]pirimidina-5-il)etil]benzoico
	140373-09-7	acido 4-[(3-[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metil)-2,7-dimetil-4-oxo-3,4-diidrochinazolina-6-il]metil](-prop-2-in-1-il)ammino)-2-fluorobenzoico
	145012-50-6	(7 <i>RS</i> ,9 <i>aRS</i>)-peridropirido[1,2- <i>a</i>]pirazin-7-ilmetanolo
	145783-14-8	4,6-dicloro-5-nitro-2-(propilsulfanil)pirimidina
	147149-89-1	2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1 <i>H</i>)-one
	147539-21-7	isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina
	149062-75-9	1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1- <i>b</i>]chinazolina, cloridrato
	150323-35-6	(3 <i>S</i>)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina
	150728-13-5	4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil
	156126-48-6	(6-iodo-1 <i>H</i> -purin-2-il)ammide di tetrabutylammonio
	156126-53-3	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9 <i>H</i> -purin-6-one
	156126-83-9	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9 <i>H</i> -purin-2-ilammina
	157810-81-6	solfo di (2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-2-idrossiindan-1-il]valeramamide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	160009-37-0	4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetanesolfonammido)]pirimidina-5-carbossilato di metile
	167465-36-3	(2R)-1-[4-((1aR,10bS)-1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tetraiododibenzo[a,e]ciclopropa[c][7]annulen-6-il)]piperazin-1-il]-3-[(chinolin-5-il)ossi]propan-2-olo, triclorigrato
	171887-03-9	N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide
	172015-79-1	[(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato
	179688-01-8	7-(benzilossi)-6-metossichinazolin-4(3H)-one
	179688-29-0	6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one
	183319-69-9	(3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato
	184177-81-9	{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile
	188416-20-8	3-(6-cloro-5-fluoropirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo, cloridrato
	188416-28-6	4-(1-bromoetil)-6-cloro-5-fluoropirimidina
	188416-34-4	(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo-acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)
	192725-50-1	acido (2S)-3-metil-2-(2-oxoesaidropirimidin-1-il)butanoico
	192726-06-0	(2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-3-idrossi-5-fenilpentil]-3-metil-2-(2-oxotetraidropirimidin-1(2H)-il)butanammide — 5-oxopirrolidina-2-acido carbossilico (1:1) (sale)
	202138-50-9	[(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletoxi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile — acido fumarico (1:1)]
	214287-88-4	(4S)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one
	214287-99-7	(4S)-6-cloro-4-((E)-2-ciclopropilvinil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one
	225916-82-5	8-cloro-5-((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esanoil)-11-(4-metilpiperazin-1-il)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepina
	231278-20-9	N-{3-cloro-4-[(3-fluorobenzil)ossi]fenil}-6-iodochinazolin-4-ammina
	247565-04-4	(4S)-6-cloro-4-(ciclopropiletil)-3-((R)-1-feniletil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one
	345217-02-9	1-[(1S,2S)-2-(benzilossi)-1-etilpropil]-N-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}idrazina-1-carbossammide
	356058-42-9	acido {2-[(4-fluorobenzil)sulfanil]-4-osso-4,5,6,7-tetraidro-1H-ciclopenta[d]pirimidin-1-il}acetico
	444731-74-2	N-(2-cloropirimidin-4-il)-2,3-dimetil-2H-indazol-6-ammina
	451487-18-6	2-[(4-fluorobenzil)sulfanil]-1,5,6,7-tetraidro-4H-ciclopenta[d]pirimidin-4-one
	518048-03-8	2-(1-ammino-1-metiletil)-N-(4-fluorobenzil)-5-idrossi-1-metil-6-oxo-1,6-diidropirimidina-4-carbossammide
	540737-29-9	3-[(3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)ammino]piperidin-1-il]-3-ossopropanonitrile 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato
	599179-03-0	1-(4,6-dimetilpirimidina-5-carbonil)-4-[(3S)-4-[(1R)-2-metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil]-3-metilpiperazin-1-il]-4-metilpiperidine maleato (1:1)
	612494-10-7	1-[(1R)-2-metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil]-2-metilpiperazina, D-tartarato (1:1)
	612543-01-8	1-(4,6-dimetilpirimidina-5-carbonil)piperidin-4-one
	649761-23-9	(1S,2S,3S,5S)-5-[2-ammino-6-(benzilossi)-9H-purin-9-il]-2-[(benzilossi)metil]-3-[dimetil(fenil)silil]-1-(idrossimetil)ciclopentan-1-olo
	649761-24-0	2-ammino-9-[(1S,3R,4S)-3-[(benzilossi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]-2-metilideneciclopentil]-9H-purin-6(1H)-one
	654671-77-9	(2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butan-2-ammina fosfato (1:1) idrato
	722543-31-9	2-{etil[3-((4-[(5-{2-[(3-fluorofenil)ammino]-2-ossoetil}-1H-pirazol-3-il)ammino]chinazolin-7-il)ossi)-propil]ammino}etil diidrogeno fosfato
	865758-96-9	2-[(6-cloro-3-metil-2,4-diosso-3,4-diidropirimidin-1(2H)-il)metil]benzonitrile
	869490-23-3	(3,3-difluoropirrolidin-1-il){(2S,4S)-4-[4-(pirimidin-2-il)piperazin-1-il]pirrolidin-2-il}metanone
	934815-71-1	acido 2-[3-(6-[[2-(2,4-diclorofenil)etil]ammino]-2-metossipirimidin-4-il)fenil]-2-metilpropanoico fosfato
	941678-49-5	(3R)-3-ciclopentil-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propanonitrile
	941685-27-4	4-(1H-pirazol-4-il)-7-[[2-(trimetilsilil)etossi]metil]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
	941685-39-8	3-ciclopentil-3-[4-(7-[[2-(trimetilsilil)etossi]metil]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]-propanonitrile
	941685-40-1	(3R)-3-ciclopentil-3-[4-(7-[[2-(trimetilsilil)etossi]metil]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propanonitrile
	941685-41-2	(3S)-3-ciclopentil-3-[4-(7-[[2-(trimetilsilil)etossi]metil]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propanonitrile

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	(seguito)	
	957187-34-7	acido [(8R)-8-(3,5-difluorofenil)-10-osso-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-il] acetico
	1032066-96-8	2-ammino-9-(1S,3R,4S)-3-[(benzilossi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]-2-metilideneciclopentil-1,9-diidro-6H-purin-6-one – metansulfonato (2:1)
	1137917-12-4	acido 3-[[6-(etilsulfonil)piridin-3-il]ossi]-5-[[2(2S)-1-idrossiprop-2-il]ossi]benzoico – 1,4-diazabicyclo[2.2.2]ottano (2:1)
2933 69 80	58909-39-0	tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione
2933 79 00	3197-25-9	2-(4-oxopentil)-1H-isoindolo-1,3(2H)-dione
	4876-10-2	4-(bromometil)chinolin-2(1H)-one
	5057-12-5	4,6,7,8-tetraidrochinolina-2,5(1H,3H)-dione
	5162-90-3	3-(2-osso-1,2-diidrochinolin-4-il)alanina
	5342-23-4	6-metossi-4-metilchinolin-2(1H)-one
	15362-40-0	1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one
	17630-75-0	5-cloroindolin-2-one
	20096-03-1	3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione
	22246-18-0	7-idrossi-3,4-diidrochinolin-2(1H)-one
	43200-81-3	6-(5-cloropiridin-2-il)-7-idrossi-6,7-diidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-one
	54197-66-9	6-idrossi-3,4-diidrochinolin-2(1H)-one
	56341-37-8	6-cloroindol-2(3H)-one
	61516-73-2	2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile
	61865-48-3	(±)-2-azabicyclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
	71107-19-2	2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide
	75363-99-4	(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabicyclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile
	76855-69-1	(3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidina-2-one
	79200-56-9	(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
	80082-62-8	(2S,3S)-3-[[benzilossi]carbonil]ammino-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonato di tetrabutilammonio
	80082-65-1	acido (2S,3S)-3-ammino-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonico
	90776-59-3	(4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabicyclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile
	103335-41-7	3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile
	103335-54-2	acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico
	103335-55-3	acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico
	105318-28-3	acido ((2S,3S)-2-[(1R)-2-[(4-clorofenil)sulfanil]-1-metil-2-oxoetil]-3-((1R)-1-idrossimetil)-4-oxoazetidina-1-il)acetico
	118289-55-7	6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one
	122852-75-9	5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one
	132127-34-5	(3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidina-2-one
	133066-59-8	acetato di (3R,4S)-2-oxo-4-fenilazetidina-3-ile
	135297-22-2	(3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidina-2-one
	139122-76-2	4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone
	141316-45-2	1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio
	141646-08-4	1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-[[cicloesilossi]carbonil]ossi)etile
	148776-18-5	bromuro di (2-oxo-1-fenilpirrolidin-3-il)trifenilfosfonio
	149107-92-6	1-benzoil-3-(1-metossi-1-metiletossi)-4-fenilazetidina-2-one
	159593-17-6	2-[(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidina-1-il]-2-ossoacetato di 4-terz-butylbenzile
	162142-14-5	1-ciclopentil-3-etil-1,4,5,6-tetraidro-7H-pirazolo[3,4-c]piridin-7-one
	175873-08-2	4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il]benzonitrile, cloridrato
	175873-10-6	3-(3-[(S)-1-[4-(N'-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il]ureido)propionato di etile
	198213-15-9	3-(metossicarbonil)-2-oxo-1,2,5,6-tetraidropiridin-4-olate di sodio
	205881-86-3	6-fluoro-9-metil-2-fenil-4-(pirrolidina-1-carbonil)-9H-pirido[3,4-b]indol-1(2H)-one

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 79 00	(seguito)	
	244080-24-8	1-etil-9-metossi-2,6,7,12-tetraidroindolo[2,3-a]chinolizin-4(3H)-one
	283173-50-2	8-fluoro-2-{4-[(metilammino)metil]fenil}-1,3,4,5-tetraidro-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-one
	303752-13-8	1-ciclopentil-3-etil-6-(4-metossibenzil)-1,4,5,6-tetraidro-7H-pirazolo[3,4-c]pirirdin-7-one 4-metilbenzene-1-solfonato
	341031-54-7	N-[2-(dietilammino)etil]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene)metil]-2,4-dimetilpirrolo-3-carbossammide L-malato (1:1)
	425663-71-4	(1S)-1-ammino-3-metil-1,3,4,5-tetraidro-2H-3-benzazepin-2-one idrocloruro
	503614-91-3	etil 1-(4-metossifenil)-7-osso-6-[4-(2-ossopiperidin-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetraidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carbossilato
	536759-91-8	etil 1-(4-metossifenil)-6-(4-nitrofenil)-7-osso-4,5,6,7-tetraidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carbossilato
	536760-29-9	3-cloro-1-(4-nitrofenil)-5,6-diidropiridin-2(1H)-one
	586379-61-5	metil 3-(4-idrossi-6-metil-2-ossopiridin-1(2H)-il)-4-metilbenzoato
	586414-48-4	(-)-3-(3-bromo-4-[(2,4-difluorobenzil)ossi]-6-metil-2-ossopiridin-1(2H)-yl)-N,4-dimetilbenzammide
	813452-14-1	(4S)-1-[(2S,3S,11bS)-2-ammino-9,10-dimetossi-1,3,4,6,7,11b-esaidro-2H-pirido[2,1-a]isochinolin-3-il]-4-(fluorometil)pirrolidin-2-one diidrocloruro
2933 99 80	0-00-0	1-[4-(3-ammino-1H-indazol-4-il)fenil]-3-(2-fluoro-5-metilfenil)urea idrocloruro
	0-00-0	5-fluoro-1-(3-fluorobenzil)-N-(1H-indol-5-il)-1H-indolo-2-carbossammide
	0-00-0	metil 1-terz-butil-2-idrossi-1H-pirrolo[2,3-b]piridina-3-carbossilato
	0-00-0	solfato dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico
	256-96-2	5H-dibenzo[b,f]azepina
	494-19-9	10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina
	1458-18-0	3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile
	2380-94-1	4-idrossiindolo
	2886-65-9	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one
	3641-08-5	1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide
	4928-87-4	acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico
	4928-88-5	1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
	5424-01-1	acido 3-amminopirazina-2-carbossilico
	5521-55-1	acido 5-metilpirazin-2-carbossilico
	6548-09-0	5-bromotriptofano
	6969-71-7	1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one
	7250-67-1	N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato
	13183-79-4	1-metiltetrazol-5-tiolo
	13485-59-1	L-alanil-L-prolina
	14907-27-8	D-triptofanato di metile, cloridrato
	16298-03-6	3-amminopirazina-2-carbossilato di metile
	19686-05-6	2,8-dimetil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indolo
	21688-11-9	N2-[(benzilossi)carbonil]-L-glutaminil-L-asparaginil-S-benzil-L-cisteinil-L-prolil-L-leucilglicinamide
	21732-17-2	acido 1H-tetrazol-1-ilacetico
	22162-51-2	1-(2-nitrobenzil)-1H-pirrolo-2-carbaldeide
	26116-12-1	1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina
	27387-31-1	1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one
	31251-41-9	8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]ciclopta[1,2-b]piridin-11-one
	31560-19-7	N-benzoil-4-idrossiprolina
	31560-20-0	N-benzoil-4-idrossiprolinato di metile
	32065-66-0	1,4-diossido di 2-(dimetossimetil)chinossalina
	35681-40-4	1-(propan-2-il)-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one
	36916-19-5	5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone
	37052-78-1	5-metossibenzimidazol-2-tiolo
	38150-27-5	5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone
	39968-33-7	3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pirirdin-3-olo
	41340-36-7	2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	51077-14-6	acido (2S)-1-(terz-butossicarbonil)azetidina-2-carbossilico
	51856-79-2	1-metilpirrol-2-ilacetato di metile
	52099-72-6	1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one
	52602-39-8	9H-carbazol-4-olo
	54196-61-1	2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone
	54196-62-2	2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone
	55321-99-8	3-osso-3,4-diidropirazina-2-carbossammide
	55408-10-1	tetrazol-5-carbossilato di etile
	59032-27-8	1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio
	59467-63-9	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina
	59467-64-0	[7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina
	59467-69-5	8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
	59468-44-9	acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico
	59469-29-3	bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio
	59469-63-5	4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina
	61607-68-9	1-[2-(dimetilammino)etil]-4,5-diidro-1H-tetrazolo-5-tione
	62893-24-7	acido (6-etil-4,5-dioxoesaidropiridazin-3-carbossammido)(4-idrossifenil)acetico
	64137-52-6	[3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina
	64838-55-7	1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina
	65632-62-4	acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico
	66242-82-8	2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio
	66635-71-0	2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile
	69048-98-2	1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one
	70890-50-5	3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one
	71056-57-0	1-metil-5-nitroindolo-2-carbossilato di etile
	71208-55-4	(6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile
	73963-42-5	5-(4-clorobutil)-1-cicloesil-1H-tetrazolo
	75302-98-6	[1-(4-clorobenzil)-5-metossi-2-metilindol-3-il]acetato di 2-terz-butossi-2-oxoetile
	80076-47-7	acido 8,9-difluoro-5-metil-1-osso-6,7-diidro-1H,5H-pirido[3,2,1-ij]chinolina-2-carbossilico
	80875-98-5	acido (2S,3aS,7aS)-ottaidro-1H-indolo-2-carbossilico
	83783-69-1	4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina
	84946-20-3	2-cloro-1-(4-fluorobenzil)benzimidazole, cloridrato
	85440-79-5	2-metil-1-nitrosoindolina
	86386-75-6	2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato
	86404-63-9	1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etan-1-one
	87269-87-2	benzil (2S,3aS,6aS)-ottaidrociclopenta[b]pirrolo-2-carbossilato idrocloruro
	90657-55-9	trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato
	92992-17-1	acido 1-(metossicarbonil)-2,3-diidro-1H-pirrolizina-7-carbossilico
	95885-13-5	5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
	96034-57-0	trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina
	96107-94-7	1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio
	96314-26-0	(4S)-4-fenil-L-prolina
	100361-18-0	acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico
	100491-29-0	7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile
	103201-78-1	4-cicloesilprolina
	103300-89-6	N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina
	103300-91-0	1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetillil}prolina
	103831-11-4	pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato
	105152-95-2	etil 7-(3-amminopirrolidin-1-il)-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridina-3-carbossilato
	105641-23-4	N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato
	106928-72-7	(1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	112193-77-8	bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano
	113963-68-1	3,4-di(indol-3-il)-1-metilpirrolo-2,5-dione
	114873-37-9	acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico
	119192-10-8	4-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]aniline
	120807-02-5	(4S)-N-benzoil-4-(mesilossi)-L-prolina
	120851-71-0	trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina
	122536-48-5	acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato
	122536-66-7	{(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile
	122536-91-8	acido 7-[(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico
	122665-86-5	[3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile
	123631-92-5	2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo
	124750-53-4	5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo
	127105-49-1	(S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile
	130404-91-0	acido N-[(R)-2-[(R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil]ammino)-1-feniletil]succinammico-1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)
	131707-24-9	etil 6-bromo-5-idrossi-1-metil-2-[(fenilsulfanil)metil]-1H-indolo-3-carbossilato
	132026-12-1	acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico
	132659-89-3	3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one
	134575-17-0	meso-3-azabicio[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile
	137733-33-6	N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina — acido fumarico (2:3)
	139481-44-0	metil 1-[(2'-cianobifenil-4-il)metil]-2-etossi-1H-benzimidazolo-7-carbossilato
	139592-99-7	(Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato
	140629-77-2	[(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile
	141113-28-2	(E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo
	141113-41-9	(R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo
	143322-57-0	5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo
	143722-25-2	acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico
	143824-78-6	N ¹ -(terz-butossicarbonil)-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-triptofano
	145641-35-6	benzil (2S,3aR,7aS)-ottaidro-1H-indolo-2-carbossilato idrocloruro
	149365-59-3	5,5'-[(3,4-dietilpirrolo-2,5-diil)bis(metilene)]bis[4-(3-metossi-3-oxopropil)-3-metilpirrolo-2-carbossilato]di dibenzile
	149365-62-8	5,5'-[(3,4-dietilpirrolo-2,5-diil)bis(metilene)]bis[4-(3-idrossipropil)-3-metilpirrolo-2-carbaldeide]
	151860-16-1	meso-3-benzil-6-nitro-3-azabicio[3.1.0]esano
	152628-02-9	1,4'-dimetil-2'-propil-1H,1'H-2,6'-bibenzimidazole
	152628-03-0	acido 4-metil-2-propilbenzimidazole-6-carbossilico
	153435-96-2	4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile
	155322-92-2	(3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina
	160194-26-3	2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina
	160194-39-8	2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]indol-3-il}etan-1-olo
	163457-23-6	3,3-difluoropirrolidina idrocloruro
	166170-15-6	1-(terz-butossicarbonil)-2-metil-D-prolina
	170142-29-7	7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio
	171964-73-1	[N-(4-metossibenzoil)-L-valil]-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-oxopropil]-L-prolinamide
	172733-42-5	[(1-benzil-2-etil-3-oxamoylindol-4-il)ossi]acetato di sodio
	176161-55-0	(5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina
	177932-89-7	(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato
	178619-89-1	6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina
	179528-39-3	N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide
	180637-89-2	3-[(2R)-1-metilpirrolidin-2-il]metil]-5-[(E)-2-(fenilsolfonil)vinil]indolo

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	180915-94-0	1-{2-[4-(6-metossi-3,4-diidro-1-naftil)fenossi]etil}pirrolidina
	180915-95-1	1-{2-[4-(2-bromo-6-metossi-3,4-diidro-1-naftil)fenossi]etil}pirrolidina
	181827-47-4	[N-(metossicarbonil)-L-valil]-L-prolina
	182073-77-4	N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide
	185453-89-8	7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo
	188113-71-5	1-acteil-3-[(2R)-1-metilpirrolidin-2-il]metil]-5-[(E)-2-(fenilsolfonil)vinil]indolo
	188978-02-1	(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one
	190791-29-8	(5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo-acido (-)-tartarico (1:1)
	193077-87-1	acido [(2S)-7-(2-metossi-2-oxoetil)-4-metil-3-oxo-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]acetico
	193274-37-2	3a-benzil-2-metil-2,3a,4,5,6,7-esaidro-3H-pirazolo[4,3-c]piridin-3-one L-tartarato
	194602-25-0	fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile
	194602-27-2	difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetoneitrile, bromidrato
	197143-35-4	(3Z)-4-(amminometil)pirrolidin-3-one O-metilossima, dicloridrato
	204255-02-7	(1R,5R,6R)-5-(1-etilpropossi)-7-azabicciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carbossilato di etile
	210288-67-8	acido [(2S)-7-iodo-4-metil-3-oxo-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]acetico
	210558-66-0	(1R,2S)-1-fenil-2-pirrolidin-1-ilpropan-1-olo, cloridrato
	219909-83-8	acido 3-[(4S)-sulfanil-L-prolinammido]benzoico, cloridrato
	221030-56-4	2-(4-fluorofenil)-4-(3-idrossi-3-metilbutossi)-5-(4-mesilfenil)piridazina-3(2H)-one
	221148-46-5	2-(4-etossifenil)-3-(4-mesilfenil)pirazolo[1,5-b]piridazina
	227025-33-4	1-benzil-4H-imidazo[4,5,1-ij]chinolin-2(1H)-one
	235106-62-4	2,2'-[(4-idrossifenil)metilene]bis(4-[(E)-[(5-metil-1H-tetrazol-1-il)imino]metil]fenolo)
	239463-85-5	3-{5-[(2R)-2-amminopropil]-7-ciano-2,3-diidro-1H-indol-1-il}propil benzoato (2R,3R)-2,3-diidrossi-butandioato
	244191-95-5	α-L-aspartil-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere terz-butilico
	244191-96-6	N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-aspartil-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofano, estere 1-terz-butilico
	244244-29-9	N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-glutamyl-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamyl-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamyl-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamyl-L-leucil-α-L-aspartil-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere penta-terz-butilico
	244244-31-3	α-L-glutamyl-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamyl-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamyl-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamyl-L-leucil-α-L-aspartil-N ⁶ -(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N ¹ -(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere penta-terz-butilico, monoclorigrato
	251579-55-2	(N-acteil-N-metilglicil)glicilvalil-D-alloisoleucil-treonil-norvalilisoleucilarginil(N-etilprolinamide) monoacetato (sale)
	252742-72-6	5-(clorometil)-1,2-diidro-3H-1,2,4-triazol-3-one
	259793-88-9	6-bromo-3-osso-3,4-diidropirazina-2-carbossammide
	261953-36-0	6-iodo-1H-indazolo
	269731-84-2	(5R,6R)-1-benzil-5-idrossi-6-(metilammino)-5,6-diidro-4H-imidazo[4,5,1-ij]chinolin-2(1H)-one
	272107-22-9	3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]ciclopta[1,2-b]piridina
	288385-88-6	4-fluoro-2-metil-1H-indol-5-olo
	346412-97-3	esafluorofosfato(1-) di 1-aminopiridazinium
	361440-67-7	terz-butil (1S,3S,5S)-3-carbamoil-2-azabicciclo[3.1.0]esano-2-carbossilato
	442526-89-8	isoleucilarginil(N-etilprolinammide), dicloridrato
	444731-72-0	2,3-dimetil-2H-indazol-6-ammina
	481659-93-2	1-metil-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-2-carbossammido]indolo-2-carbossilato di etile
	481659-96-5	1-metil-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-2-carbossammido]indolo-2-carbossilato di potassio
	503293-47-8	5-(2-cloro-6-fluorofenil)-2H-tetrazolo
	606143-52-6	5-[(4-bromo-2-clorofenil)ammino]-4-fluoro-N-(2-idrossietossi)-1-metil-1H-benzimidazolo-6-carbossammide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	(seguito)	
	631916-97-7	acido (2S)-N-[4-[(Z)-ammino(metossimmino)metil]benzil]-1-[(2R)-2-[3-cloro-5-(difluorometossi)fenil]-2-idrossietanoil]azetidina-2-carbossammide – benzensulfonico (1:1)
	649735-46-6	(2R)-1-[(4-[(4-fluoro-2-metil-1H-indol-5-il)ossi]-5-metilpirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il)ossi]propan-2-olo
	709031-38-9	terz-butil (2S)-2-carbamoil-2,3-diidro-1H-pirrolo-1-carbossilato
	709031-43-6	terz-butil [(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-ciano-2-azabicyclo[3.1.0]es-2-il]-1-(3-idrossitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)-2-ossoetil]carbammato
	709031-45-8	(1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]esano-3-carbossammide metansulfonato
	796967-16-3	1-[4-(3-ammino-1H-indazol-4-il)fenil]-3-(2-fluoro-5-metilfenil)urea
	872206-47-8	5-metil-4-osso-1,4-diidropirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il 2,2-dimetilpropanoato
	912444-00-9	2-[(2R)-2-metilpirrolidin-2-il]-1H-benzimidazolo-4-carbossammide
	912445-36-4	2-[(2R)-2-metilpirrolidin-2-il]-1H-benzimidazolo-4-carbossammide diidrocloreuro
	942436-93-3	4-ammino-8-(2,5-dimetossifenil)-N-propilcinnolina-3-carbossammide
	942437-37-8	4-ammino-8-(2-fluoro-6-metossifenil)-N-propilcinnolina-3-carbossammide
	948846-40-0	acido (2S,3S)-2,3-bis[(fenilcarbonil)ossi]butandioico – etil (3aR,6aR)-esaidropirrolo[3,4-b]pirrolo-5(1H)-carbossilato (1:1)
	952490-01-6	4-[(4-fluoro-2-metil-1H-indol-5-il)ossi]-5-metilpirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il 2,2-dimetilpropanoato
	1000164-36-2	acido (5S,8S,11S,14S,17S,20S,23S,26S,29S,32S,35S,38S)-5-(3-ammino-3-ossopropil)-20-benzil-23-[(2S)-butan-2-il]-14,38-bis[4-[(terz-butossicarbonil)ammino]butil]-29-[[1-(terz-butossicarbonil)-1H-indol-3-il]metil]-17-(3-terz-butossi-3-ossopropil)-1-(1H-fluoren-9-il)-8,11,26,41,41-pentametil-32-(2-metilpropil)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridecaosso-35-(propan-2-il)-2-ossa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tridecaazadotetracontan-42-oico
	1012065-72-3	etil 2-ammino-9,10-dimetossi-1,6,7,11b-tetraidro-4H-pirido[2,1-a]isochinolina-3-carbossilato
	1137606-74-6	6-fluoro-3-osso-3,4-diidropirazina-2-carbonitrile – N-cicloesilcicloesanamina (1:1)
2934 10 00	556-90-1	2-immino-1,3-tiazol-4-one
	2295-31-0	tiazolidin-2,4-dione
	29676-71-9	acido (2-ammino-1,3-tiazol-4-il)acetico
	34272-64-5	acido (4-metil-2-sulfanil-1,3-tiazol-5-il)acetico
	38585-74-9	tiazol-5-ilmetanolo
	64485-82-1	2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile
	64485-88-7	(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossimmino)acetato di etile
	64486-18-6	acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossimmino)acetico
	64987-03-7	(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile
	64987-06-0	acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico
	65872-41-5	acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossimminoacetico
	65872-43-7	acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossimminoacetico
	66215-71-2	acido (Z)-2-metossimmino-2-[2-(tritolammino)tiazol-4-il]acetico
	66339-00-2	2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritolammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato
	68672-66-2	acido (2Z)-[[1-(terz-butossi-2-metil-1-ossopropan-2-il)ossi]immino][2-(tritolammino)-1,3-tiazol-4-il]etanoico
	76823-93-3	1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina
	88023-65-8	3-[(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)oxoacetammido]-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonato di potassio
	88046-01-9	carbammimidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato
	105889-80-3	7-[(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammino]-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile
	110130-88-6	acido (2Z)-[(acetilossi)immino](2-ammino-1,3-tiazol-4-il)etanoico
	115065-79-7	acido (2E)-2-2-[[[(benzilossi)carbonil]ammino]-1,3-tiazol-4-il]-5-[(3-metilbut-2-en-1-il)ossi]-5-oxo-pent-2-enoico
	119154-86-8	cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossimminoacetile, cloridrato
	127660-04-2	sodio (2Z)-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)(idrossiimmino)etanoato
	136401-69-9	(Z)-5-[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etossi]benzilidene]-1,3-tiazolidina-2,4-dione
	139340-56-0	metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio
	154212-59-6	carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 10 00	(seguito)	
	154212-61-0	N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammol]-L-valina
	161798-03-4	2-(3-formil-4-isobutossifenil)-4-metiltiazolo-5-carbossilato di etile
	162208-27-7	tiofosfato di O-[2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-((Z)-metossiimino)acetil] O,O-dietile
	162208-28-8	tiofosfato di O-(2-(2-amminotiazol-4-il)-2-[[1-(terz-butossicarbonil)-1-metiletossi]imino]acetil) O',O''-dietile
	171485-87-3	acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile
	174761-17-2	7-[(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enamido]-3-cefem-4-carbossilato di benzidril
	179258-52-7	(7Z)-7-(2-ammino-1,3-tiazol-5-il)-4-etossi-10,10-dimetil-6-oxo-3,5,9-trioxa-8-aza-4-phosphaundec-7-en-11-oate 4-ossido di terz-butile
	180144-61-0	acido 3-[[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino]propionico
	186538-00-1	3-[(2S,3S)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammide)-4-fenilbutanoil]-5,5-dimetil-N-(2-metilbenzil)-1,3-tiazolidina-4-carbossammide
	189448-35-9	acido (7R)-7-[(2E)-2-(2-ammino-5-cloro-1,3-tiazol-4-il)-2-(idrossiimino)acetammido]-3-[(3-[(2-amminoetil)sulfanil]metil]piridin-4-il)sulfanil]-3,4-dideidrocepham-4-carbossilico
	190841-79-3	3-[(4-[4-(N-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il)[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino]propionato di etile
	213252-19-8	5-[(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-5-il)metil]-2-metossi-N-[4-(trifluorometil)benzil]benzammide
	221671-63-2	(2-[N-[4-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-5-(2-cicloesiletil)-1,3-tiazol-2-il]carbammole]-5,7-dimetilindolin-1-il)acetato di potassio
	224631-15-6	2,5-dioxopirrolidin-1-il N-[N-[(2-isopropil-1,3-tiazol-4-il)metil]-N-metilcarbammole]-L-valinate
	291536-35-1	(5Z)-5-(4-fluorobenzilidene)-1,3-tiazolidina-2,4-dione
	302964-08-5	N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[(6-cloro-2-metilpirimidin-4-il)ammino]-1,3-tiazolo-5-carbossammide
	302964-24-5	2-ammino-N-(2-cloro-6-metilfenil)-1,3-tiazolo-5-carbossammide
	478410-84-3	(4R)-N-allil-3-[(2S,3S)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammide)-4-fenilbutanoil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carbossammide
	752253-39-7	4-(2-cloro-4-metossi-5-metilfenil)-N-[(1S)-2-ciclopropil-1-(3-fluoro-4-metilfenil)etil]-5-metil-N-(prop-2-in-1-il)-1,3-tiazol-2-ammina
	866920-24-3	3-[2-cloro-4-[(4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il)metossi]fenil]-1,2,4-ossadiazol-5(4H)-one
	914361-45-8	L-lisina - [[(2R,3R)-3-[4-(4-cianofenil)-1,3-tiazol-2-il]-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-butan-2-il]ossi]metil diidrogeno fosfato - etanolo (1:1:1)
2934 20 80	80756-85-0	(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiiminotioacetato di S-(benzotiazol-2-ile)
	87691-88-1	1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato
	89604-92-2	2-[[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi]-2-metilpropionato di terz-butile
	177785-47-6	acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico
2934 30 90	92-39-7	2-clorofenotiazina
	6631-94-3	2-acetilfenotiazina
	32338-15-1	fenotiazin-2-ilammina
2934 99 60	957-68-6	acido 7-amminocefalosporanico
2934 99 90	0-00-0	(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide
	0-00-0	4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile
	0-00-0	5-metil-1,3,4-oxadiazolo-2-carbossilato di potassio
	00-00-0	1-(1-{4-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]butil}-1,2,3,6-tetraidropiridin-4-il)-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one
	50-89-5	timidina
	58-61-7	adenosina
	63-37-6	5'-diidrogenofosfato di citidina
	98-03-3	tiofene-2-carbaldeide
	551-16-6	acido 6-amminopenicillanico
	1463-10-1	5-metiluridina
	3083-77-0	1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione
	3158-91-6	2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	3206-73-3	DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammid
	4097-22-7	2',3'-didesossadenosina
	4295-65-2	2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo
	4462-55-9	cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
	4691-65-0	inosina 5'-fosfato di disodio
	4923-87-9	5-bromo-1-benzotiofene
	5271-67-0	cloruro di tiofen-2-carbonile
	6504-57-0	4-[3-idrossi-3-fenil-3-(tiofen-2-il)propil]-4-metilmorfolin-4-io metile solfato
	7481-90-5	1-(3,5-anidro-2-deossi-β-D-treo-pentofuranosil)-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-dione
	13062-59-4	4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato
	13636-02-7	(RS)-3-(dimetilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo
	14282-76-9	2-bromo-3-metiltiofene
	16883-16-2	cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile
	17381-54-3	acido (1-benzotiofen-5-il)acetico
	18686-82-3	1,3,4-tiadiazolo-2-tiolo
	20893-30-5	2-tienilacetitrile
	21080-92-2	acido 3-tienilmalonico
	22252-43-3	acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico
	22720-75-8	2-acetilbenzo[b]tiofene
	24209-38-9	acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
	24209-43-6	acido (7R)-7-ammino-3-[2-(1,3,4-tiadiazol-2-ilsulfanil)etil]-3,4-dideidrocepham-4-carbossilico
	24683-26-9	1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile
	24701-69-7	acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico
	25229-97-4	2-ciano-3-morfolinoacrilammide
	25629-50-9	cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
	25954-21-6	5-metiluridina, emidrato
	26638-53-9	3-cloro-6-metildibenzo[c,f][1,2]tiazepin-11(6H)-one 5,5-diossido
	27255-72-7	acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico
	28092-62-8	(3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione
	28657-79-6	1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossido[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile
	28783-41-7	4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato
	29490-19-5	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo
	29706-84-1	3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritilimidina
	29707-62-8	1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile
	30165-96-9	4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina
	30246-33-4	acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico
	32231-06-4	1-piperonilpiperazina
	36923-17-8	acido (7R)-7-ammino-3,4-dideidrocepham-4-carbossilico
	37539-03-0	acido (7R)-7-ammino-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ilsulfanil)metil]-3,4-dideidrocepham-4-carbossilico
	38313-48-3	3',5'-anidrotimidina
	39098-97-0	cloruro di 2-tienilacetile
	39754-02-4	acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico — dimetilformammide (2:1)
	39925-10-5	1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
	40172-95-0	1-(2-furoil)piperazina
	42399-49-5	(2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one
	51762-51-7	7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidride
	51818-85-0	acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico
	53994-69-7	acido (7R)-7-ammino-3-cloro-3,4-dideidrocepham-4-carbossilico
	53994-83-5	7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile
	55612-11-8	5'-O-tritilimidina
	59337-92-7	metil 3-(clorosulfonil)tiofene-2-carbossilato
	59804-25-0	1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile
	61807-78-1	acido 7-(bromoacetammido)-7-metossi-3-[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil]-3,4-dideidrocepham-4-carbossilico

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	63074-07-7	1-(tetraidro-2-furoil)piperazina
	63427-57-6	5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile
	63457-21-6	2-(3-benzil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-il)-3-metilbut-3-enoate di difenilmetile
	63675-74-1	6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene
	63877-96-3	2-(4-fluorobenzil)tiofene
	67914-85-6	cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo
	67978-05-6	difenilmetil(2R)-3-metil-2-[(1R,5S)-3-(4-metilfenil)-7-osso-4-ossa-2,6-diazabicyclo[3.2.0]ept-2-en-6-il]but-3-enoato
	68350-02-7	(7R)-7-ammino-3-[[1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil]-3,4-dideidrocepham-4-acido carbossilico, cloridrato
	69399-79-7	cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
	70035-75-5	(7S)-7-(bromoacetammido)-7-metossi-3-[[1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil]-3,4-dideidrocepham-4-carbossilato di difenilmetile
	70918-74-0	1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato
	71420-85-4	acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio
	75776-79-3	acido 1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carbossilico, bromidrato
	76247-39-7	1,1-diossido di penicillanato di iodometile
	76646-91-8	1,1-diossido di acido (3S)-6,6-dibromo-2,2-dimetilpenam-3-carbossilico
	76801-85-9	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-1,3-[(2,6-dideossi-3-C-metil-3-O-metil- α -L-ribo-esopiranosil)ossi]-2-etil-3,4,10-triidrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-[[3,4,6-trideossi-3-(dimetilammino)- β -D-xylo-esopiranosil]ossi]-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one
	77887-68-4	4-ossido de 6-(4-metilbenzamido)penicillanato di benzidril
	78850-37-0	(3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile
	79349-82-9	acido trans-(7R)-7-ammino-3-vinil-3,4-dideidrocepham-4-carbossilico
	80370-59-8	acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
	84682-23-5	2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo
	84793-24-8	(S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile
	84915-43-5	acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico
	85006-31-1	metil 3-ammino-4-metiltiofene-2-carbossilato
	86639-52-3	(4S)-4,11-dietil-4,9-diidrossi-1H,12H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,14(4H,12H)-dione
	87932-78-3	acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico
	92096-37-2	(7R)-3-(mesilossi)-7-(fenilacetammido)-3,4-dideidrocepham-4-carbossilato di difenilmetile
	93183-15-4	2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)-N ² -isobutirilguanosine 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)
	94732-98-6	1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione
	96219-87-3	(3-amminopirazol-4-il)(2-tienil)metanone
	96803-30-4	2-(1-benzotiofen-5-il)etanolo
	98796-51-1	2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)timidina 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)
	98796-53-3	N ⁶ -benzoil-2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)adenosine 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)
	100988-63-4	ioduro di 1-[(7R)-7-ammino-4-carbossi-3,4-dideidrocepham-3-il]metil]piridinio
	102212-98-6	N ⁴ -benzoil-2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)citidina 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)
	103788-59-6	4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]benzaldeide
	103788-65-4	2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etan-1-olo
	104146-10-3	3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile
	104218-44-2	3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina
	104795-66-6	3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide
	104795-67-7	3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide-1H-imidazolo (1:1)
	104795-68-8	3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio
	106447-44-3	acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	108895-45-0	3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato
	110314-42-6	acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico
	110351-94-5	(S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione
	110483-43-7	2'-bromo-2'-deossi-5-metiluridine 3',5'-diacetato
	112913-94-7	N-[[4-(4-fluorobenzil)morfolin-2-il]metil]acetammide
	113891-01-3	(2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabicyclo[3.2.0]eptano-2-carbossilato 4-ossido di difenilmetile
	114341-88-7	3-(2-bromopropanoil)-4,4-dimetil-1,3-oxazolidin-2-one
	115787-67-2	2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propionitrile
	116539-55-0	(1S)-3-(metilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo
	116833-10-4	acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico
	117829-20-6	2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato
	119221-49-7	5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotioipirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo
	120788-03-6	S-[(1R,3S)-1-ossidotetraidrotiofen-3-il] etantioato
	122567-97-9	5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina
	124492-04-2	acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico
	125995-03-1	(4R,6R)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one
	126429-09-2	2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo
	126813-11-4	(4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo
	127000-90-2	1-[[2-(2R,3S)-2-(2,4-difluorofenil)-3-metilossiran-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo
	127111-98-2	(7R)-7-ammino-3-(mesilossi)-3,4-dideidrocepham-4-carbossilato di difenilmetile, cloridrato
	130209-90-4	2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato
	130800-76-9	5-(3-cloropropil)-3-metilisoxazole
	131986-28-2	3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina
	131988-19-7	ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio
	132335-44-5	(S)-3-(dimetilammino)-1-(tiofen-2-il)propan-1-olo
	132335-46-7	(3S)-N,N-dimetil-3-(naftalen-1-ilossi)-3-(tiofen-2-il)propan-1-ammina
	133413-70-4	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-4,10,12,16,22,24-esametil-3,9,15,21-tetrachis(2-metilpropil)-1,7,13,19-tetraossa-4,10,16,22-tetraazaciclotetracosano-2,5,8,11,14,17,20,23-ottone
	135790-89-5	[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metil (7R)-7-[(2Z)-2-(2-{(2S)-2-[(terz-butossicarbonil)ammino]propanamido}-1,3-tiazol-4-il)-2-(metossiimino)acetammido]-3,4-dideidrocepham-4-carbossilato
	138564-59-7	5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile
	140128-37-6	(7R)-7-(2-{2-[(terz-butossicarbonil)ammino]-1,3-tiazol-4-il}-2-[(tritolossi)imino]acetammido)-3-(((1H-1,2,3-triazol-4-il)sulfanil)metil)sulfanil)-3,4-dideidrocepham-4-carbossilato di difenilmetile
	140841-32-3	6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone
	143468-96-6	idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile
	147027-10-9	(2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile
	147086-81-5	7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo
	147086-83-7	N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
	147126-62-3	(2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile
	152305-23-2	(S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one
	155990-20-8	N-[(1-{2-(dietilammino)etil}ammino)-7-metossi-9-oxo-9H-tioxanten-4-il]metil]formammide
	157341-41-8	(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide
	158512-24-4	(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]os-sazolo
	158878-46-7	6-[(E)-2-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)piridin-3-il]vinil]-4-idrossitetraidro-2H-pi-ran-2-one
	160115-08-2	{(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbam-moilmetil) (etil) metilammonio
	161005-84-1	(S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina — acido fosforico (1:1)
	161599-46-8	(2R,3R,4R,5R)-2-(4-ammino-5-fluoro-2-ossopirimidin-1(2H)-il)-2-fluoro-5-metiltetraidrofuran-3,4-diil diacetato
	163680-80-6	acido (3S)-10-[1-(acetilammino)ciclopropil]-9-fluoro-3-metil-7-osso-2,3-diidro-7H-[1,4]ossa-zino[2,3,4-ij]chinolina-6-carbossilico

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	164015-32-1	N-metil-3-(1-naftilossi)-2-(2-tienil)propan-1-ammina fosfato
	165172-60-1	1-[(2R,5S)-5-(idrossimetil)-2,5-diidrofuran-2-il]-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-dione - 1-metilpirrolidin-2-one (1:1)
	166964-09-6	4-cloro-3-metil-1,2-ossazol-5-ammina
	167304-98-5	(4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile
	168828-81-7	(3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile
	170985-86-1	1-[(2S,3S)-2-(benzilossi)pentan-3-il]-4-{4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]tetraidrofuran-3-il]metossi}fenil]piperazin-1-il]fenil)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
	171482-05-6	(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi]-3-(4-fluorofenil)morfolina, cloridrato
	175712-02-4	4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile
	176773-87-8	(3R)-3-(metossimetil)-7-(4,4,4-trifluorobutossi)-3,3a,4,5-tetraido[1,3]oxazolo[3,4-a]chinolin-1-one
	177575-17-6	acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammico
	177575-19-8	N-{5-[2-[(6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile
	177587-08-5	acido N-{5-[2-[(6S)-2-ammino-4-oxo-3,4,5,6,7,8-esaidropirido[2,3-d]pirimidina-6-il)etil]-4-metiltiofene-2-carbonil}-L-glutammico
	178357-37-4	(5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato
	181640-09-5	3-(1-[2-[4-benzoil-2-(3,4-difluorofenil)morfolina-2-il]etil]-4-fenilpiperidin-4-il)-1,1-dimetilurea, cloridrato
	181696-73-1	3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo
	182133-09-1	1-ossido di 6-(benzilossi)-3-bromo-2-(4-metossifenil)-1-benzotiofene
	183433-66-1	[6-cloro-4-(2-etil-1,3-dioxolan-2-il)-2-metossipiridin-3-il]metanolo
	183434-04-0	(4S)-4-etil-4,6-diidrossi-3,10-dioxo-3,4,8,10-tetraidro-1H-pirano[3,4-f]indolizina-7-carbossilato di terz-butile
	185835-97-6	(5S)-5-(metossimetil)-3-[6-(4,4,4-trifluorobutossi)-1,2-benzoxazol-3-il]-1,3-oxazolidin-2-one
	186348-69-6	7-cloro-8-[(2R)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-il]metilammino]-2,3-diidro-1,4-benzodioxine-5-carbossammide
	186521-38-0	5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-39-1	5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-40-4	5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-41-5	2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile
	186521-42-6	(S)-6-{2-[5-etossicarbonil]-2-tienil}etil]-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile
	186521-44-8	(6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-45-9	acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico
	188016-51-5	N-(butossicarbonil)-3-[(5R)-3-(4-cianofenil)-4,5-diidroisoxazol-5-il]acetammido)-L-alaninate di metile
	189028-95-3	(4S)-3-[(5R)-5-(4-fluorofenil)-5-idrossipentanoil]-4-fenil-1,3-oxazolidin-2-one
	191023-43-5	5-(8-ammino-7-cloro-2,3-diidro-1,4-benzodioxin-5-il)-3-(1-fenilpiperidin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
	192049-49-3	4-nitrobenzil 2-[(1R,5R)-3-benzil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]ept-2-en-6-il)-3-metilbut-2-enoate
	194861-99-9	((5S)-3-terz-butil-2-fenil-1,3-oxazolidin-5-il)metanolo
	195708-14-6	(2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxol-5-il)-3-(etossicarbonil)-2-(4-metossifenil)pirrolidinio (2S)-idrossi(fenil)acetato
	197897-11-3	ioduro di 1-[(7R)-7-ammino-4-carbossi-3,4-dideidrocepham-3-il]metil]-1H-imidazo[1,2-b]piridazina-4-ium
	199327-61-2	7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4(3H)-one
	204990-60-3	(3S,10R,13Z,16S)-10-(3-cloro-4-metossibenzil)-3-isobutil-6,6-dimetil-16-[(1S)-1-((2R,3R)-3-feniloxiran-2-il)etil]-1,4-dioxa-8,11-diazacicloesadec-13-ene-2,5,9,12-tetrone
	208337-82-0	5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile
	208337-83-1	5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	208337-84-2	5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	220099-91-2	(2R)-3'-H-spiro[4-azabicyclo[2.2.2]ottano-2,2'-furo[2,3-b]piridina]
	220100-81-2	(2R)-3'-H-spiro[4-azabicyclo[2.2.2]ottano-2,2'-furo[2,3-b]piridina] (S,S)-2,3-diidrossibutandioato
	220997-99-9	(5R)-9-cloro-5-etil-5-idrossi-10-metil-12-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]-1,4,5,13-tetraidro-3H,15H-oxepino[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,15-dione, cloridrato
	221054-70-2	(5R)-5-etil-5-idrossi-1,4,5,8-tetrahydrooxepino[3,4-c]piridina-3,9-dione
	223570-85-2	8-metil-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il 2,3-diidropirazolo[1,5,4-de][1,4]benzoxazine-6-carbossilato
	223595-20-8	(1R)-5-(1,3,6,2-dioxazaborocan-2-il)-1-metil-2-tritilisoindoline
	227029-27-8	2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)metansolfonato di etile
	227625-35-6	3-[[2-(amminometil)cicloesil]metil]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one
	227626-65-5	N-metil-N-{2-[(5-oxo-4,5-diidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil]cicloesil}carbammato di terz-butile
	227626-75-7	3-[[2-(amminometil)cicloesil]metil]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one, cloridrato
	229336-92-9	3-cloro-N-{4-cloro-2-[(5-cloropiridin-2-il)carbammole]-6-metossifenil}-4-[[2-(metilammino)imidazol-1-il]metil]tiofene-2-carbossammide
	229340-73-2	3-cloro-N-{4-cloro-2-[(5-cloropiridin-2-il)carbammole]-6-metossifenil}-4-[[2-(metilammino)imidazol-1-il]metil]tiofene-2-carbossammide trifluoroacetato
	252317-48-9	{(3S)-1-[1-(2,3-diidro-1-benzofuran-5-il)etil]pirrolidin-3-il}difetilacetoneitrile
	253450-09-8	6-[(2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etil)sulfinil]-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
	253450-12-3	6-[[2-(4-benzilpiperidin-1-il)etil)sulfinil]-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
	265121-04-8	acido 3-[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi]-3-(2-fluorofenil)morfolin-4-il]metil]-5-osso-2,5-diidro-1H-1,2,4-triazol-1-il]fosfonico - 1-deossi-1-(metilammino)-D-glucitolo (1:2)
	287737-72-8	acido (2S)-idrossi(fenil)acetico - (1S)-3-(dimetilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo (1:1) (sale)
	287930-73-8	4-benzil-2-idrossimorfolin-3-one
	287930-75-0	(2R)-4-benzil-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi]morfolin-3-one
	345217-03-0	2-[(2S,3S)-2-(benzilossi)pentan-3-il]-4-{4-[4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]tetraidrofuran-3-il]metossi]fenil]piperazin-1-il]fenil}semicarbazide
	356782-84-8	3-osso-4-(β-D-ribofuranosil)-3,4-diidropirazina-2-carbossammide
	362543-73-5	DNA, d(P-tio) (C-T-A-G-A-T-T-T-C-C-C-G-C-G), tridecasodio sale
	376608-74-1	2-[[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[[5-ammino-6-cloro-2-(propilsulfanil)pirimidin-4-il]ammino]-2,2-dimetiltetraidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]diossol-4-il]ossi]etanolo
	388082-75-5	5-[4-[[3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metossi]fenil]ammino]-6-chinazolinil]-2-furancarbossaldeide - 4-metilbenszensulfonato (1:1)
	390800-88-1	N,N',N''-(borossina-2,4,6-triiltris{[(1S)-3-metilbutano-1,1-diil]immino[(2S)-1-osso-3-fenilpropano-1,2-diil]})tripirazina-2-carbossammide
	452339-73-0	(5R)-5-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodiossin-6-il)-1,3-ossazolidin-2-one
	474554-48-8	2-bromo-1-[3-terz-butyl-4-metossi-5-(morfolin-4-il)fenil]etanone
	475480-88-7	4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]-1-benzotiofene-7-carbaldeide
	499785-81-8	3-osso-4-(2,3,5-tri-O-acetil-β-D-ribofuranosil)-3,4-diidropirazina-2-carbossammide
	503068-36-8	(5R)-3-(6-[2-[(2,6-diclorobenzil)ossi]etossi]etil)-5-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodiossin-6-il)-1,3-ossazolidin-2-one
	519187-97-4	1-[3-(2-benzo[b]tien-5-iletossi)propil]-3-azetidino - (2Z)-2-butendioato (1:1)
	519188-42-2	acido 3-[2-(1-benzotiofen-5-il)etossi]propionico
	519188-55-7	3-[2-(1-benzotiofen-5-il)etossi]-1-(3-idrossiazetidina-1-il)propan-1-one
	521266-46-6	(2S)-1-[N-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etil]glicil]pirrolidina-2-carbonitrile
	530141-72-1	acido 3-(5-[(4-(ciclopentilossi)-2-idrossifenil]carbonil)-2-[(3-idrossi-1,2-benzossazol-6-il)metossi]fenil]propanoico
	630100-90-2	(1R)-1,2-anidro-4-C-[(1E,3E)-4-[(1S,2S,3E,5R,6R,9R)-5-(1-carbossilato-4-cicloetilpiperazin-2-il)-6,9-diidrossi-2,6-dimetil-11-ossossaciclododec-3-en-1-il]penta-1,3-dien-1-il]-3,5-dideossi-1-[(2R,3S)-3-idrossipentan-2-il]-D-eritropentitolo
	635724-55-9	succinato di (2S)-2-[(S)-(2-etossifenossi)fenilmetil]morfolina
	649761-25-1	N-{4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]benzil}glicinato di metile, cloridrato
	655233-39-3	4-nitrobenzil(6R,7R)-7-ammino-8-osso-3-[(2S)-tetraidrofuran-2-il]-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]ott-2-ene-2-carbossilato idrocloruro
	655233-39-9	(7R)-7-ammino-3-[(2S)-tetraidrofuran-2-il]-3,4-dideidrocetam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile, cloridrato
	663603-70-1	(2Z)-3-(metilammino)-1-(2-tienil)prop-2-en-1-one

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	(seguito)	
	665058-78-6	DNA, d(T-sp-C-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-A-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-Gsp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T)
	690270-65-6	(2R,3S,4R)-5-(4-ammino-2-ossopirimidin-1(2H)-il)-2-azido-2-(((2-metilpropanoil)ossi)metil)tetraidro-furan-3,4-diil bis(2-metilpropanoato) idrocloreuro
	710281-33-7	acido 2-(((1R,3S)-3-[[2-(3-metossifenil)-5-metil-1,3-ossazol-4-il]metossi]cicloesil]ossi)metil)-6-metil-benzoico
	744239-10-9	DNA, d(P-tio) (G-A-T-C-C-G-C-G-G-A-A-A-T), tridecasodio sale
	753015-42-8	3-((E)-2-[(3R)-pirrolidin-3-il]etenil)-5-(tetraidro-2H-piran-4-ilossi)piridina
	812647-80-6	{{(2R,3S,4R,5R)-2-azido-5-(2,4-diosso-3,4-diidropirimidin-1(2H)-il)-3,4-bis[(fenilcarbonil)ossi]tetra-idrofuran-2-il}metil 3-clorobenzoato
	871484-32-1	4-[4-((3-[(4-deossi-4-fluoro-b-D-glucopiranosil)ossi]-5-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]metil)fenil]-N-[1,3-diidrossi-2-(idrossimetil)propan-2-il]butanammina
	872728-82-0	N-[4-(5-oxo-4,5-diidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]glicine
	877130-28-4	(6R)-6-ciclopentil-6-[2-(2,6-dietilpiridin-4-il)etil]-3-[(5,7-dimetil[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-metil]-4-idrossi-5,6-diidro-2H-piran-2-one
	893428-72-3	N-(5-cloro-1,3-benzodiossol-4-il)-7-[2-(4-metil-1-piperazinil)etossi]-5-[(tetraidro-2H-piran-4-il)ossi]-4-chinazolinamina - (2E)-2-butendioato (1:2)
	913695-00-8	2-[[4-[(2,2-dimetil-1,3-diossan-5-il)metossi]-3,5-dimetilpiridin-2-il]metil]sulfinil]-1Hbenzimidazolo, sale di sodio (1:1)
	923591-06-4	metil (5R,7S,10S)-10-terz-butyl-15,15-dimetil-3,9,12-triosso-6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19-do-decaidro-1H,5H-2,23:5,8-dimetano-4,13,2,8,11-benzodiossatriazacicloenicosina-7(3H)-carbossilato
	947408-94-8	6-metil-2-tritil-1,2-benzossazol-3(2H)-one
	947408-95-9	6-(bromometil)-2-trifenilmetil-1,2-benzisossazol-3(2H)-one
	947409-01-0	metil 3-[5-[4-(ciclopentilossi)-2-idrossibenzoil]-2-[(2-trifenilmetil-1,2-benzisossazol-3(2H)-on-6-il)-metossi]fenil]propionato
	1001859-46-6	DNA che esprime una proteina di fusione tra il peptide segnale dell'interferone beta umano e gli aminoacidi da 21 154 del fattore di crescita del fibroblasto in un vettore plasmidico sintetico pCOR
	1029716-44-6	1-(1-etossietil)-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolan-2-il)-1H-pirazolo
2935 00 90	0-00-0	2-(cicloesilmetil)-N-[2-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]etil]-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-7-sulfonamide di[(2E)-but-2-endioato] idrato
	121-30-2	4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide
	6292-59-7	4-terz-butylbenzensolfonammide
	6973-09-7	5-ammino-2-metilbenzensulfonammide
	16673-34-0	N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide
	17852-52-7	4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato
	22663-37-2	1-(4-clorobenzensolfonil)urea
	24310-36-9	1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1,2,3,4-tetraidro-5H-1-benzazepin-5-one
	33045-52-2	5-solfammoil-o-anisato di metile
	33288-71-0	5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide
	39570-96-2	(2R)-3-(benzilsulfanil)-N-[(2S)-1-[[[(2S,3S)-1-idrazinil-3-metil-1-ossopentan-2-il]ammino]-3-(4-idrossi-fenil)-1-ossopropan-2-il]-2-[[4-metilfenil)sulfonil]ammino]propanammide
	66644-80-2	acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico
	81880-96-8	N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato
	84522-34-9	4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossamido)etil]benzensolfonammide di sodio
	88918-84-7	4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato
	88919-22-6	3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide
	88933-16-8	1-(4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato
	100632-57-3	acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico
	105951-31-3	5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide
	105951-35-7	7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide
	106820-63-7	3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile
	112101-81-2	5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide
	120298-38-6	7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide
	123664-84-6	N-(5-metossi-2-fenossifenil)metansolfonammide
	137431-02-8	N-[3-(2-ammino-1-idrossimetil)-4-fluorofenil]metansolfonammide
	141430-65-1	N-[2-(4-idrossianilino)piridin-3-il]-4-metossibenzene-1-solfonammide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	(seguito)	
	141450-48-8	N-{2-[(4-idrossifenil)ammino]piridin-3-il}-4-metossibenzensulfonamide idrocloruro
	147200-03-1	N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
	149456-98-4	N-[4-(N-formilglicil)-5-metossi-2-fenossifenil]metansulfonamide
	149457-03-4	N-[4-(N-formilglicil)-5-idrossi-2-fenossifenil]metansulfonamide
	149490-60-8	N-(butano-1-solfonil)-L-tirosina
	149490-61-9	N-(butano-1-solfonil)-O-(4-piridin-4-ilbutil)-L-tirosina
	150975-95-4	acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico
	151140-66-8	(4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide
	160231-69-6	(3S)-tetraidrofuran-3-il N-[(2S,3R)-3-idrossi-4-(N-isobutil-4-nitrobenzene-1-sulfonammido)-1-fenilbutan-2-il]carbammato
	169280-56-2	4-ammino-N-[(2R,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil]-N-isobutilbenzene-1-solfonammide
	179524-67-5	(S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide
	183556-68-5	(S)-N-[(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil]-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide
	189814-01-5	3-(2-ammino-1-idrossimetil)-4-metossibenzene-1-solfonammide
	192329-83-2	acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico
	193686-76-9	7-cloro-1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1,2,3,4-tetraidro-5H-1-benzazepin-5-one
	194602-23-8	acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico
	198470-85-8	N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio
	200575-15-1	4-[2-etossi-5-(4-metilpiperazina-1-solfonil)benzammide]-1-metil-3-propilpirazolo-5-carbossammide
	210538-75-3	N-(1,2,3,4-tetraidroisochinolin-5-il)metansolfonammide, cloridrato
	244634-31-9	N-[(2R,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil]-N-isobutil-4-nitrobenzene-1-solfonammide, cloridrato
	247582-73-6	acido 2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)nicotinico
	289042-10-0	N-{5-[(difenilfosforil)metil]-4-(4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-2-il}-N-metilmetansulfonamide
	289042-12-2	(4R,6S)-6-((E)-2-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[mesil(metil)ammino]pirimidina-5-il]vinil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il 3,3-dimetilbutanoato
	334826-98-1	5-[2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)pirirdin-3-il]-3-etil-2-(2-metossietil)-2,3,4,5,6,7-esaidropirazolo[4,3-d]pirimidina-7-one
	334827-99-5	5-[2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)pirirdin-3-il]-3-etil-2-(2-metossietil)-2,3,4,5,6,7-esaidropirazolo[4,3-d]pirimidina-7-one 4-metilbenzene-1-solfonato
	334828-19-2	N-[3-carbammoile-5-etil-1-(2-metossietil)pirazol-4-il]-2-etossi-5-[(4-etilpiperazin-1-il)solfonil]nicotinamide
	364321-71-1	3-[(dimetilammino)metil]-4-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzene-1-solfonammide
	364323-49-9	3-[(dimetilammino)metil]-4-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzene-1-solfonammide L-tartarato (1:1)
	941690-55-7	3-[(metilsulfonil)ammino]-2-fenil-N-[(1S)-1-fenilpropil]chinolina-4-carbossammide
	1198178-65-2	(1R,2R)-1-[(ciclopropilsulfonil)carbamoil]-2-etilciclopropanamminio 4-metilbenzensulfonato
2938 90 10	5511-98-8	acetildigossina
2938 90 90	81-27-6	sennoside A
	128-57-4	sennoside B
	517-43-1	miscela di sennoside A e B
	8024-48-4	casantranolo
	52730-36-6	sennoside A, sale di calcio
	52730-37-7	sennoside B, sale di calcio
	104443-57-4	1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide
	104443-62-1	1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide
	196085-62-8	N-[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil]stearammide
	52730-36-6, 52730-37-7	miscela di sennoside A e B, sali di calcio

Allegato 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 11 00	41444-62-6	fosfato di codeina, emiidrato
2939 19 00	58-00-4	(6aR)-6-metil-5,6,6a,7-tetraidro-4H-dibenzo[de,g]chinolina-10,11-diol o apomorfina
	54417-53-7	(R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato
	66820-84-6	(RS)-tetraidropapaverina, cloridrato
2939 20 00	123599-79-1	acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico — cinconidina (1:1)
	467430-13-3	acido 2-[2-metil-1-(propionilossi)propossi]-2-[(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico, (9R)-cinchonan-9-olo sale (1:1)
2939 99 00	51-55-8	atropina
	92-13-7	pilocarpina
	477-29-2	colchicoside
	7689-03-4	(4S)-4-etil-4-idrossi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,14(4H,12H)-dione
2940 00 00	50-69-1	D-ribosio
	533-67-5	2-desossi-D-eritropentosio
	604-69-3	1,2,3,4,6-penta-O-acetil-β-D-glucopiranosio
	4132-28-9	2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio
	6564-72-3	2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucopyranose
	13035-61-5	1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio
	24259-59-4	L-ribosio
	80312-55-6	2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio
	182410-00-0	eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio
	270071-40-4	carbonato di benzile e 2,6-dimetossi-4-[(5R,5aR,8aR,9S)-6-oxo-9-[(2,3,4,6-tetra-O-benzil-β-D-glucopiranosil)ossi]-5,5a,6,8,8a,9-esaidrofuro[3',4':6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]fenile
	471863-88-4	2,3-di-O-benzil-4,6-O-[(1R)-etilidene]-D-xylo-hexopyranose
	473799-30-3	(5S,5aS,9S)-9-(4-idrossi-3,5-dimetossifenil)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-esaidrofuro[3',4':6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-il 2,3-di-O-benzil-4,6-O-[(1R)-etilidene]-β-D-glucopiranoside
	647834-15-9	2-(4-metossibenzil)tiofen-3-il β-D-glucopiranoside
2941 90 00	13292-22-3	3-formilrifamicina
	14487-05-9	rifamicina O
	54122-50-8	(7R)-3-(acetossimetil)-7-[2-((3R)-3-[(terz-butossicarbonil)ammino]-3-carbossipropil)ammino)-2-oxoetil]-3,4-dideidrocepham-4-carbossilato di dicicloesilammonio o cefalosporina D dicicloesilammia sale
	76610-92-9	acido (6R,7R)-7-[(N-[(4-etil-2,3-diossopiperazin-1-il)carbonil]-D-treonil)ammino)-3-[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil]-8-osso-5-tia-1-azabiccio[4.2.0]ott-2-ene-2-carbossilico
3002 10 98	42617-41-4	fattore XIVA della coagulazione sanguigna
	116638-33-6	SC-59735
3003 90	141256-04-4	acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deossi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosilossi-3-idrossi-6-metilottanoilossi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deossi-beta-D-galattopiranosilossi)-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico
	195993-11-4	emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio
3006 30 00	155773-56-1	ferristene
3507 90 90	0-00-0	fibrinucleasi, polvere
	9001-63-2	lisozima
	9002-12-4	urato-ossidasi
	9003-98-9	desossiribonucleasi
3824 90	0-00-0	4-(2-amminoetilmetil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammia, sotto forma di soluzione in toluene
	0-00-0	solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotto forma di soluzione in toluene
3824 90 64	0-00-0	Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di <i>Micromonospora inyoensis</i> usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3824 90 64	(seguito)	
	0-00-0	Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di <i>Micromonospora purpurea</i> usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)
	0-00-0	Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di <i>E. coli</i> geneticamente modificata, contenente fattore stimolatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali della voce 3002 del SA
	0-00-0	Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di <i>E. coli</i> geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali della voce 3002 del SA
	0-00-0	clavulanato di potassio — cellulosa microcristallina (1:1)
	0-00-0	clavulanato di potassio — diossido di silicio (1:1)
	0-00-0	clavulanato di potassio — saccarosio (1:1)
	330-95-0	1,3-bis(4-nitrofenil)urea — 4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)
3824 90 97	104832-01-1	(R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina — acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)
	0-00-0	7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene
	30165-96-9	4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina, toluene soluzione
	38345-66-3	(2S,3R)-4-(dimetilammino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo, toluene soluzione
	84449-81-0	cloruro di 4-[2-(piperidin-1-il)etossi]benzoile, cloridrato, 1,2-dicloroetano soluzione
	127852-28-2	(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etan-1-olo, soluzione acetone nitrile
	170277-77-7	metansolfonato di (3S)-3-[2-(mesilossi)etossi]-4-(tritolossi)butile, dimetilformamide soluzione
3907 20 99	913976-27-9	poli(ossi-1,2-etandiil), α -idro- ω -metossi, diestere con 21N6, 21'N6-[[[(N2, N6-dicarbossi-L-lisil- β -alanil)immino]bis(1-osso-2, 1-etandiil)]bis[N-acetilglicil-L-leucil-L-tirosil-L-alanil-L-cisteinil-L-istidil-L-metionilglicil-L-prolil-L-isoleucil-L-treonil-3-(1-naftalenil)-L-alanil-L-valil-L-cisteinil-L-glutaminil-L-prolil-L-leucil-L-arginil-N-metilglicil-L-lisinamide] ciclico (6 $\rightarrow$ 15), (6' $\rightarrow$ 15') bis(disolfito)
3911 90	162430-94-6	1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano

[SEZIONE III]

[ALLEGATO 7]

SEZIONE IV

TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

*ALLEGATO 8***MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE**

ALLEGATO 8

MERCİ INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

(Elenco dei denaturanti)

La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante	
			Nome	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	Essenza di trementina	500
			Essenza di lavanda	100
			Olio di rosmarino	150
			Olio di betulla	100
		— Tuorli d'uova:		
	0408 11	— — essiccati:	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:	5 000
			— il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)	
			— il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	
	0408 11 20	— — — inadatti al consumo umano		
	0408 19	— — altri:		
	0408 19 20	— — — inadatti al consumo umano		
		— altri:		
	0408 91	— — essiccati:		
	0408 91 20	— — — inadatti al consumo umano		
	0408 99	— — altri:		
	0408 99 20	— — — inadatti al consumo umano		
2	1106	Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:	Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi	1 000
	1106 20	— di sago o di radici o tuberi della voce 0714:	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:	5 000
	1106 20 10	— — denaturati	— il 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante			
			Denominazione			Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
			Denominazione chimica o descrizione	Denominazione usuale	C 1 ⁽¹⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)
3	2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:	Sale sodico del 4-solfobenzonazoresorcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo)	Crisoina S	14270	6
		– Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:	Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)	Giallo solido AB	13015	6
		– – altri:				
	2501 00 51	– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)	Ponceau 6 R	16290	1
			Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente)	Eosina	45380	0,5
			Naftalina	Naftalina	—	250
			Sapone in polvere	Sapone in polvere	—	1 000
			Dicromato di sodio o di potassio	Dicromato di sodio o di potassio	—	30
			Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe ₂ O ₃ in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm	Ossido di ferro	—	250
			Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio		3 000

⁽¹⁾ Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3^a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

Allegato 8

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante	
			Denominazione	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:	Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)	150
			Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)	2 000
			Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)	2 000
			Nitrato di sodio (per albumine liquide e solide)	100
			Dietanolamina (unicamente per albumine solide)	6 000
		– Ovoalbumina:		
	3502 11	– – essiccata		
	3502 11 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana		
	3502 19	– – altra:		
	3502 19 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana		
	3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:		
	3502 20 10	– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana		
	3502 90	– altre:		
		– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:		
	3502 90 20	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana		

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

1. Disposizioni generali

Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

- uva fresca da tavola del codice NC ex 0806
- tabacchi del codice NC ex 2401
- nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

2. Disposizioni relative ai certificati

Presentazione dei certificati

I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri e una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per metro quadrato deve essere utilizzata.

Visto e rilascio dei certificati

I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

- sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori,
- si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati,
- si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Validità dei certificati

Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

Frazionamento di una spedizione

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per ... chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

Allegato 9

Elenco degli organismi che possono avallare i certificati ⁽¹⁾

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
0806	Stati Uniti d'America	Arizona Department of Agriculture	Arizona Department of Agriculture, Shipping Point Inspection Phoenix, AZ
		California Department of Food and Agriculture	California Department of Food and Agriculture, Division of Inspection Services, Shipping Point Inspection Sacramento, CA
2401	Stati Uniti d'America	Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati	Raleigh, North Carolina
	Canada	Canadian Food Inspection Agency o i suoi uffici autorizzati	Ottawa
	Argentina	Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati	Salta
		Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati	San Salvador de Jujuy
		Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati	Posadas
	Bangladesh	Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati	Dacca
	Brasile	Banco do Brasil	Brasilia
		Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina	Florianópolis
		Federação das Indústrias do Estado do Paraná	Curitiba
		Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul	Porto Alegre
	Cina	Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau	Shanghai
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Shandong
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Hubei
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Guangdong
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Liaoning
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Yunnan

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Hainan
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Inner Mongolia
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Anhui
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Beijing
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Chongqing
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Fujian
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Gansu
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Guangxi
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Guizhou
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Hebei
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Henan
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Hunan
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Jiangsu
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Jiangxi
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Jilin
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Zhejiang
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Ningxia
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Qinghai
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Shaanxi
		Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, or its authorised offices	Shanxi
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Ningbo
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Shenzen
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Sichuan
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Tianjin

Allegato 9

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Tibet
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Xiamen
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Xinjiang
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Zhuhai
		Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, o i suoi uffici autorizzati	Heilongjiang
	Columbia	Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati	Bogotà
	Cuba	Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati	L'Avana
		Corporación Habanos S.A	La Habana
		Internacional Cubana de Tabacos S.A.	La Habana
	Guatemala	Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati	Città di Guatemala
		VUPE (Ventanilla Unica para las Exportaciones)	Guatemala City
	India	Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati	Guntur
	Indonesia	Ministry of Trade Republic of Indonesia — Lembaga Tembakau Surakarta (Tobacco Institution in Surakarta)	Surakarta
		Ministry of Trade Republic of Indonesia — Regional Laboratory for testing and quality control and tobacco institution	Jember
		Ministry of Trade Republic of Indonesia — Regional Laboratory for testing and quality control and tobacco institution	Surabaya - Jawa Timur
		Lembaga Tembakau Cabang Medan	Medan
		(Lembaga Tembakau Medan)Tobacco Institution in Medan	Medan

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
	Messico	SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL Colima	Colima
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL METROPOLITANA	DELEGACIÓN FEDERAL METROPOLITANA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN ACAPULCO, GRO.	Acapulco
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN AGUASCALIENTES, AGS	AGUASCALIENTES
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN CAMPECHE	CAMPECHE
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS	TAMAULIPAS
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN CHETUMAL, QUINTANA ROO	QUINTANA ROO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN CUERNAVACA, MORELOS	CUERNAVACA, MORELOS
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACION FEDERAL EN CULIACÁN, SINALOA	CULIACÁN, SINALOA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN DURANGO, DURANGO	DURANGO, DURANGO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACION FEDERAL EN HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO, SONORA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN JALAPA, VERACRUZ	JALAPA, VERACRUZ
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Allegato 9

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN LEON, GUANAJUA- TO	LEON, GUANAJUATO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN MERIDA, YUCA- TAN	MERIDA, YUCATAN
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO LEON	MONTERREY, NUEVO LEON
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN MORELIA, MI- CHOACAN	MORELIA, MICHOACAN
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA, OAX.	OAXACA, OAX.
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN PACHUCA, HIDAL- GO	PACHUCA, HIDALGO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN PUEBLA, PUE.	PUEBLA, PUE.
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN FEDERAL EN QUERÉTARO, QUERÉTARO	QUERÉTARO, QUERÉTARO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN SALTILLO, COA- HUILA	SALTILLO, COAHUILA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN TLAXCALA, TLAX- CALA	TLAXCALA, TLAXCALA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO	TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN TUXTLA GUTIÉR- REZ, CHIAPAS	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN VILLAHERMOSA, TABASCO	VILLAHERMOSA, TABASCO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACION FEDERAL EN ZACATECAS	ZACATECAS

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
		Dirección General de Comercio Exterior Insurgentes Sur 1940, PH Col. Florida. C.P. 01030 México, D.F.	Col. Florida. C.P. 01030 México, D.F.
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA	SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CANCÚN, QUINTANA ROO	CANCÚN, QUINTANA ROO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CD. JUÁREZ, CHIH.	JUÁREZ, CHIH.
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CELAYA GUANAJUATO	CELAYA GUANAJUATO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CHILPANCINGO, GUERRERO	CHILPANCINGO, GUERRERO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CIUDAD OBREGON, SONORA	OBREGON, SONORA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN COATZACOALCOS, VERACRUZ	COATZACOALCOS, VERACRUZ
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN GOMEZ PALACIO, DURANGO	GOMEZ PALACIO, DURANGO
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN NOGALES, SONORA	NOGALES, SONORA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN POZA RICA, VERACRUZ	POZA RICA, VERACRUZ
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS	REYNOSA, TAMAULIPAS

Allegato 9

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS	TAMPICO, TAMAULIPAS
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TAPACHULA, CHIAPAS	TAPACHULA, CHIAPAS
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior DELEGACIÓN FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TORREON, COAHUILA	TORREON, COAHUILA
		SECRETARIA DE ECONOMIA Dirección General de Comercio Exterior SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN VERACRUZ, VER.	VERACRUZ, VER.
	Filippine	Republic of Philippines Department of Agriculture National Tobacco Administration	Quezon City
	Corea del Sud	Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati	Taejon
	Sri Lanka	Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati	Colombo
	Svizzera	Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section	Berna
	Thailandia	Bureau of Foreign Trade Services Office Foreign Trade Region 1 (Chiangmai) Office Foreign Trade Region 2 (Hatyai) Office Foreign Trade Region 3 (Chonburi) Office Foreign Trade Region 4 (Srakaew) Office Foreign Trade Region 5 (NongKhai) Office Foreign Trade Region 6 (Chiangrai)	Nonthaburi Chiangmai Hatyai Chonburi Srakaew NongKhai Chiangrai
ex 3102 3105	Cile	Servicio Nacional de Geología y Minería	Santiago
(1) Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> , serie C.			

Elenco dei certificati

Certificato 1:	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPE-REUR»)
Certificato 2:	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)
Certificato 3:	CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

Allegato 9

1. Esportatore ⁽¹⁾	2. Numero	ORIGINALE
	3. ORGANISMO EMITTENTE	
4. Destinatario ⁽¹⁾	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR» (sottovoce 0806 10 10 della nomenclatura combinata)	
6. Mezzo di trasporto ⁽¹⁾		
7. Luogo di sbarco ⁽¹⁾		
8. Marche e numeri, quantità e natura dei colli		
	9. Peso lordo (kg)	10. Peso netto (kg)
11. Peso netto (kg) (in lettere)		
12. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE		
Si certifica che l'uva descritta nel presente certificato è uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (<i>Vitis vinifera</i> cv)		
Luogo Data		
Timbro (o timbro stampato) e firma		

(¹) Da completare da parte dell'esportatore.

1. Esportatore	2. Numero	ORIGINALE
	3. ORGANISMO EMITTENTE	
4. Destinatario		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ TABACCHI (sottovoci da 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85 e 2401 20 95 della nomenclatura combinata)	
7. Marche e numeri, quantità e natura dei colli	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (kg) (in lettere)		
11. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE		
Si certifica che i tabacchi descritti nel presente certificato sono tabacchi «flue-cured» del tipo Virginia — tabacchi «light air-cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) — tabacchi «light air-cured» del tipo Maryland — tabacchi «fire-cured» ⁽¹⁾ .		
Luogo Data		
Timbro (o timbro stampato) e firma		

(¹) Cancellare la menzione inutile.

Allegato 9

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO DI QUALITÀ NITRATO DEL CILE (sottovoci 3102 50 00, 3105 90 20 e 3105 90 80 della nomenclatura combinata) N. ORIGINALE	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. ORGANISMO EMITTENTE República de Chile Servicio Nacional de Geología y Minería	
4. Nave	NOTE	
5. Porto d'imbarco		
6. Polizza di carico		
7. Marche, numeri e quantità dei sacchi o indicazione «alla rinfusa»	8. Quantità in tonnellate	
9. Quantità (tonnellate) in lettere		
10. CERTIFICATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il Servizio Nacional de Geología y Minería certifica che il carico di nitrato qui descritto è costituito da: — nitrato di sodio naturale del Cile con tenore di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % ⁽¹⁾; — nitrato sodico potassico naturale del Cile, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 %, prodotto in Cile e ottenuto per lisciviazione con acqua del minerale di nitrato detto «caliche», seguita da cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento e/o evaporazione solare ⁽¹⁾. Luogo e data: Firma: Timbro:		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA		

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

*ALLEGATO 10***CODICI STATISTICI TARIC**

ALLEGATO 10

CODICI STATISTICI TARIC

Le sottovoci elencate di seguito sono inserite in Taric, ma i loro codici sono indicativi e possono essere modificati, ad esempio, in seguito all'attuazione di eventuali nuove misure tariffarie

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
0511 99 85	— — — altri:	
0511 99 85 10	— — — — Sperma di mammiferi	—
0511 99 85 20	— — — — Ovuli e embrioni di mammiferi	—
0511 99 85 90	— — — — altri	—

2805 30	— Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro:	
2805 30 10	— — miscelati o in lega fra loro:	
2805 30 10 10	— — — Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	—
	— — — altri:	
2805 30 10 30	— — — — contenenti neodimio e disprosio	—
2805 30 10 40	— — — — contenenti neodimio	—
2805 30 10 50	— — — — contenenti disprosio	—
2805 30 10 80	— — — — altri	—
2805 30 90	— — altri:	
	— — — Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, di 95 % o più:	
★ 2805 30 90 45	— — — — Neodimio	—
★ 2805 30 90 55	— — — — Disprosio	—
★ 2805 30 90 65	— — — — altri	—
2805 30 90 90	— — — altri	—

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT